



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

dal giorno della sua pubblicazione in queste Provincie <sup>(1)</sup>.

Parma, 10 luglio 1859.

PALLIERI.

118. *Norme d'ingerenza e sorveglianza governativa sulle elezioni comunali.*

11 luglio 1859.

AGLI INTENDENTI GENERALI ED INTENDENTI

*Circolare.*

Parma, 11 luglio 1859.

Come rileveranno i signori Intendenti Generali ed Intendenti dal Decreto stato ieri promulgato, questo Governo si preoccupò colla possibile sollecitudine di chiamare i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali nello scopo di ricomporre le Amministrazioni comunitative secondo le norme del sistema rappresentativo che viene dal succitato Decreto inaugurato in queste Provincie.

Non dubita il sottoscritto che i signori Intendenti Generali ed Intendenti si affretteranno a diramare ai signori Podestà le istruzioni necessarie perchè entro i termini stabiliti siano compiute le liste elettorali ed abbiano luogo le elezioni con quell'ordine e quella regolarità che sono sempre a desiderarsi in cosiffatte operazioni, ma più specialmente ancora nelle circostanze attuali in cui le popolazioni Italiane debbono giustificare pienamente ogni parola di lode dei Principi e dei Popoli amici e smentire coll'eloquenza dei fatti le continue calunnie dei nostri nemici. Confidando nelle savie direzioni che daranno i signori Intendenti Generali ed Intendenti ai capi attuali delle Amministrazioni comunitative a seconda dei luoghi e delle circostanze; persuaso che tutti i pubblici funzionari si adopereranno in tale occasione con zelo e con intelligenza, e che il buon senso delle popolazioni corrisponderà alla generale aspettazione, il sotto-

scritto ha ferma speranza che il risultato di queste prime elezioni tornerà a grande vantaggio ed onore di queste Provincie.

Mentre il Governo esprime il desiderio che regnino l'ordine e la regolarità nelle operazioni elettorali, manifesta pure la sua ferma fiducia che sarà pienamente assicurata ad ognuno la libertà del proprio voto, affinchè le Amministrazioni che sorgeranno dall'urna elettorale possano costituire la vera rappresentanza dei Comuni e possedere tutta la forza morale che deriva da un tale carattere. Dovranno quindi vegliare le Autorità perchè con illeciti ed ingannevoli mezzi non si riesca da alcuno a falsare l'espressione del voto popolare; e in tale ufficio il sottoscritto non dubita minimamente che avranno esse a cooperatori tutti gli uomini onesti e quanti amano sinceramente le istituzioni liberali.

Attenderà poi il sottoscritto di essere esattamente informato dai Signori Intendenti Generali ed Intendenti di quanto potesse meritare l'attenzione di questo Governo relativamente alle operazioni elettorali.

PALLIERI.

119. *Riordinamento dell'amministrazione economica degli Ospizi civili di Parma e Piacenza.*

13 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Il Presidente del Consiglio gratuito di Beneficenza degli Ospizi civili di Parma e il Direttore degli Ospizi stessi corrisponderanno con l'Intendente Generale della Provincia.

Art. 2. Per l'amministrazione economica dei suddetti Ospizi e per quella degli Ospizi di Piacenza i rispettivi Intendenti Generali avranno le facoltà che loro spettano nell'amministrazione dei Comuni.

Art. 3. Gli Intendenti Generali veglieranno inoltre sopra i singoli Istituti componenti gli Ospizi.

(1) Questo alinea non si legge nel testo primitivo del Decreto, quale fu inserito nella Gazzetta di Parma, n. 454, ma solo nella Raccolta ufficiale degli atti governativi uscita molto più tardi.

Art. 4. Sono abrogate le disposizioni del Decreto del 29 maggio 1850 (N. 244) contrarie al presente, il quale avrà esecuzione il dì 15 del corrente mese <sup>(1)</sup>.

Parma, 12 luglio 1859.

PALLIERI.

**120. Costituzione di una nuova Commissione amministrativa del Teatro di Parma.**

12 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Atteso la dimissione data da alcuni de' Membri della Commissione amministrativa del Teatro di Parma, e atteso la cessazione dall'ufficio di altri,

Decreta:

Art. 1. La Commissione amministrativa del Teatro di Parma è sciolta.

Art. 2. La nuova Commissione si comporrà di sette membri, due di diritto, che sono l'Intendente Generale di Parma, il quale ne ha la presidenza, e il Podestà del Comune di Parma, e cinque elettivi, scelti dai proprietari di palchetti in adunanza generale, a maggioranza di voti, fra i proprietari medesimi.

Art. 3. I membri elettivi rimarranno in ufficio cinque anni. Ciascun anno ne scade uno. Nei primi quattro anni cesserà dall'ufficio quello il cui nome sarà estratto a sorte.

Art. 4. L'Intendente generale, per le prime elezioni, convocherà i proprietari de' palchetti dopo dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto; per le elezioni successive li convocherà nel Marzo di ciascun anno.

Art. 5. La Commissione, costituita che sia, nominerà tra i proprii Membri elettivi un Vice-Presidente ed un Segretario.

Art. 6. Nulla è innovato per rispetto alle attribuzioni della Commissione amministrativa del Teatro di Parma.

Parma, 13 luglio 1859.

PALLIERI.

(1) Decreto 29 maggio 1850.

**121. Proroga all'osservanza dei pesi a sistema decimale nella vendita del sale e del tabacco, e abolizione del privilegio vigente sul prezzo del sale nella Provincia di Pontremoli.**

15 Luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto il Decreto del 2 luglio del 1859 relativo alla vendita nelle Provincie Parmensi del sale e del tabacco, col quale Decreto è implicitamente imposto l'obbligo a' postari o venditori al minuto di essi generi di fare quelle vendite a pesi decimali;

Considerato come il cangiamento del sistema dei pesi nel breve termine di otto giorni sia cosa che, oltre all'essere gravosa alla più parte di essi postari, riuscirebbe di quasi impossibile esecuzione;

Per le facoltà e gli obblighi datigli dal § 2 dell'articolo 4 del precitato Decreto,

Dispone:

Art. 1. Per insino a tutto il giorno 30 del prossimo venturo mese di settembre, la vendita in queste Provincie del sale e dei tabacchi della fabbrica parmense sarà fatta a' prezzi, nelle qualità, e secondo il sistema del peso parmense sin qui praticati.

Art. 2. Col dì primo di ottobre successivo tutte le posterie dovranno essere provvedute di pesi a sistema decimale.

Quelli di essi postari che in detto giorno non ne fossero forniti cesseranno immediatamente per questo solo fatto dall'esercizio delle rispettive loro posterie.

Art. 3. Col giorno immediatamente posteriore a quello della pubblicazione della presente Disposizione cesserà nella Provincia di Pontremoli il privilegio della vendita del sale comune al prezzo di soli centesimi sei per libbra di Parma.

A cura dell'Amministrazione delle contribuzioni indirette sarà proceduto alla verifica della quantità di esso sale che alla fine di detto giorno si troverà presso que' postari.

Art. 4. Per quanto è alla vendita a tutto settembre 1859 de' tabacchi in uso nelle antiche Provincie dello Stato Sardo, sarà, a cura dell'Amministrazione predetta, compilata e pubblicata immediatamente la tariffa dei prezzi che nel sistema dei pesi parmensi corrisponderà a quelli indicati nella Tabella annessa al precitato Decreto 2 luglio 1859.

Parma, 15 luglio 1859.

PALLIERI.

**122. Revoca della sospensione dei termini ipotecari, già stabilita per la Provincia di Pontremoli.**

15 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto l'Atto del Commissario Straordinario della Provincia di Pontremoli in data del 29 maggio 1859, col quale in frall'altro furono dichiarati in sospenso per tempo non determinato i termini per la rinnovazione delle notificazioni ipotecarie;

Veduta la lettera scritta il 28 giugno successivo (n.º 12) dall'Intendente della Provincia di Pontremoli,

Decreta:

La sospensione de' termini per la rinnovazione delle notificazioni ipotecarie, stabilita dal Commissario Straordinario della Provincia di Pontremoli con Atto del 29 maggio 1859, cesserà d'avere effetto col giorno 15 del prossimo mese di agosto.

Parma, 15 luglio 1859.

PALLIERI.

**123. Promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale.**

16 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Si promulgheranno ed osserveranno nelle Provincie Parmensi le Leggi del 4 marzo 1848 e del 27 febbraio 1859 sulla Guardia nazionale,

come pure il relativo Regolamento approvato con Decreto Reale del 6 marzo 1859.

Art. 2. Per l'applicazione dell'ultimo allinea dell'articolo 2 della Legge 4 marzo 1848 si reputeranno pagare censo i cittadini che non siano braccianti o non vivano di salario o giornaliera mercede.

Art. 3. Per l'iscrizione sul controllo del servizio ordinario, di cui agli allinea 2 e 3 dell'articolo 19 della stessa Legge 4 marzo 1848, il Consiglio di ricognizione è investito d'un potere discrezionale, nell'esercizio del quale dovrà tener conto del censo che ciascun iscritto dovrebbe pagare nelle antiche Provincie del Regno.

Art. 4. Il Mandamento corrisponde al distretto di ciascuna Pretura; i giudici di Mandamento ai Pretori; il Tribunale di Prefettura al Tribunale civile e correzionale; l'Avvocato Fiscale al Procuratore regio; il Magistrato di Cassazione alla Corte suprema di revisione.

Art. 5. La disposizione dell'articolo 10 della Legge 4 marzo 1848 si applica agli stranieri che, investiti dei diritti di cittadino conformemente all'articolo 19 del Codice civile vigente in questi Stati, abbiano in essi acquistata una proprietà o formato uno stabilimento industriale o commerciale a senso dell'articolo 2 della medesima Legge.

Art. 6. Agli articoli 679, 729, 235 e 261 del Codice penale Sardo, citati negli articoli 81 e 85 della Legge 4 marzo 1848, corrispondono gli articoli 453, 529, 237 e 215 del Codice penale vigente in queste Provincie.

Art. 7. Il ricorso contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina non sarà soggetto all'ammenda di cui è detto nell'alinea 3 dell'articolo 109 della Legge 4 marzo 1848.

Art. 8. La facoltà di astenersi dal servizio della Guardia nazionale, di cui all'articolo 28 della medesima Legge, competerà anche ai Capi delle Direzioni onde consta il Governo temporaneo degli Stati Parmensi.

Art. 9. Le attribuzioni conferite dalle dette leggi agl'Intendenti Generali sono comuni agl'Intendenti e viceversa.

Art. 10. Gl'Intendenti Generali ed Intendenti provvederanno da soli nei casi in cui sarebbe richiesto l'intervento del Consiglio d'Intendenza.

Art. 11. Per gli effetti di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento del 6 marzo 1859, si procederà a norma delle leggi vigenti in questi Stati sul reclutamento militare.

Parma, il 16 luglio 1859.

PALLIERI.

**124. Istituzione di un Ispettorato generale della Guardia nazionale.**

19 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Considerato che è urgente provvedere con tutti i mezzi ad una compiuta organizzazione della Guardia nazionale nelle Provincie Parmensi;

Che a quest'uopo è indispensabile l'opera efficace di un Ispettore generale della Guardia medesima,

Decreta:

È provvisoriamente istituito il posto d'Ispettore generale della Guardia nazionale nelle Provincie Parmensi col grado di Colonnello nella Guardia stessa.

Parma, 19 luglio 1859.

PALLIERI.

**125. Dispensa dei militari addetti alla Scuola di Colorno dall'obbligo di presentarsi ai Depositi.**

19 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduti i Decreti del 19 e del 30 giugno ultimo passato intorno al richiamo de' sotto ufficiali e de' soldati delle già Truppe Parmensi ai Depositi stabiliti in Parma ed in Piacenza,

Dispone:

Art. 1. I sotto ufficiali ed i soldati delle già Truppe Parmensi che sono addetti alla scuola militare stabilita in

Colorno rimangono per ora dispensati dall'obbligo di presentarsi al Deposito stabilito in Parma entro il 20 luglio corrente.

Art. 2. La seconda Direzione è incaricata dell'eseguimento della presente Disposizione.

Parma, 19 luglio 1859.

PALLIERI.

**126. Riordinamento della Direzione della Società d'incoraggiamento in pro degli artisti di belle arti.**

20 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Considerando essere conveniente che la Società d'incoraggiamento in pro degli artisti di belle arti elegga essa stessa i Membri della propria Direzione,

Decreta:

Art. 1. Ogniqualvolta, dall'oggi in avanti, si renda vacante alcuno de' posti di Membro della Direzione della Società d'incoraggiamento in pro degli artisti di belle arti, la Società stessa, in adunanza generale, eleggerà nel proprio seno il successore a maggioranza di voti.

Art. 2. Ove accada una vacanza, il Presidente convoca la Società entro giorni dieci dall'avvenimento della medesima perchè proceda all'elezione a cui si è fatto luogo.

Art. 3. È derogato al Regolamento approvato con Decreto del 9 febbraio 1852 (n.º 65), in quanto non si conforma colle disposizioni recate dagli articoli precedenti.

Parma, 20 luglio 1859.

PALLIERI.

**127. Autorizzazione al Comune di Marore di cedere una cartella del Debito Pubblico per sussidi a famiglie di volontari dell'Esercito nazionale.**

20 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la deliberazione del Consiglio comunitativo di Marore in data del di 11 luglio volgente;

Veduta la lettera n.° 5861, scritta il 12 di questo stesso mese dall'Intendente Generale della Provincia di Parma;

Concede facoltà al Comune di Maggiore di cedere una sua cartella del Debito Pubblico per la somma capitale di lire cinquecento alla Commissione istituitasi al fine di raccogliere offerte in vantaggio delle famiglie povere dei volontari arruolati nell'Esercito nazionale.

Parma, 20 luglio 1859.

PALLIERI.

128. *Autorizzazione di una sovrimposta nel Comune di Noceto per ispese straordinarie in causa degli eventi politici.*

20 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta addì 5 luglio 1859 dal Consiglio comunale di Noceto, con la quale si propone che venga ordinato un soprassello di lire 3000 a carico dei proprietari di quel Comune onde sopperire a spese alle quali hanno dato e potranno dar luogo i politici avvenimenti;

Veduto l'articolo 87 del Decreto 30 Aprile 1821, n.° 42;

Veduta la lettera in data dell'8 luglio 1859, n.° 280, con la quale la R. Intendenza avvisa per l'approvazione della proposta di che si tratta;

Sulla proposta del Direttore della 2.<sup>a</sup> Direzione,

Decreta:

Art. 1. Sarà imposto un soprassello di lire 3000 sui proprietari del Comune di Noceto onde sopperire a spese alle quali hanno dato e potranno dar luogo i politici avvenimenti.

Ne sarà fatto il pagamento in due rate uguali, l'una entro un mese, e l'altra entro tre mesi dal dì della pubblicazione del ruolo di ripartimento.

Art. 2. Il Direttore della 2.<sup>a</sup> Direzione curerà l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 20 luglio 1859.

PALLIERI.

129. *Autorizzazione d'una sovrimposta nel Comune di Sala per acquisto di fucili ad uso della Guardia nazionale.*

20 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta addì 7 luglio 1859 dal Consiglio comunale di Sala, con la quale si propone che venga ordinato un soprassello di lire 4000 a carico dei proprietari del Comune stesso onde sopperire alle spese di acquisto di fucili ed altre per quella Guardia nazionale;

Veduto l'art. 37 del Decreto del 30 aprile 1821 (n.° 42);

Veduta la lettera in data dell'11 luglio 1859, n.° 5825, con la quale la R. Intendenza generale di Parma non oppone all'approvamento della proposta di che si tratta;

Sulla proposta del Direttore della 2.<sup>a</sup> Direzione,

Decreta:

Art. 1. Sarà imposto un soprassello di lire 4000 sui proprietari del Comune di Sala onde sostenere le spese di acquisto di fucili ed altre per la Guardia nazionale del Comune stesso.

Ne sarà fatto il pagamento in due rate uguali, l'una entro un mese, e l'altra entro tre mesi dal dì della pubblicazione del ruolo di ripartimento.

Art. 2. Il Direttore della 2.<sup>a</sup> Direzione curerà l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 20 luglio 1859.

PALLIERI.

130. *Istituzione nell'Università di Parma di una Cattedra di lingue orientali e nomina a Professore del canonico Luigi Cipelli.*

21 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto l'Atto della Commissione di Governo del giorno 16 Giugno 1859, col quale fu abrogato il Decreto del 25 Novembre 1849;

Veduta la lettera del Presidente del Magistrato Supremo degli Studii, alla data del 27 giugno 1859;

Decreta:

Art. 1. È istituita nella Università degli Studii la cattedra di lingue orientali, coll'annuo assegno di lire 4100.

Art. 2. È nominato Professore a quella Cattedra il canonico don Luigi Cipelli, il quale si gioverà di quell'assegno a cominciare del 1.º agosto 1859.

Art. 3. Da questo giorno cesserà di avere effetto il Decreto del 20 novembre 1858.

Parma, 21 luglio 1859.

PALLIERI.

151. *Formalità e modi di acquisto di Buoni sul Tesoro.*

22 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Per l'eseguimento del Reale Decreto del 2 luglio 1859, relativo alla emissione in queste Provincie de' Buoni sul Tesoro;

E insino a che sia compiutamente stabilita l'assoluta assimilazione dell'Amministrazione di questi Stati a quella delle antiche Provincie del Regno,

Decreta:

Art. 1. Chi voglia fare acquisto di Buoni sul Tesoro dovrà versarne l'ammontare in Parma alla Tesoreria generale, in Piacenza a quel Vice-Ricevitore particolare, ritirandone dai detti contabili quitanza a dimostrazione dell'eseguito pagamento.

Queste quitanze saranno tutte di un formato, e verranno stampate a cura della Direzione 5.<sup>a</sup> (Finanze) dalla Tipografia del Governo.

Art. 2. L'acquirente dei Buoni porterà la ritirata quitanza all'Ispettore generale del Tesoro in Parma, se trattasi di somma versata alla Tesoreria generale; all'Ispettore particolare delle Casse pubbliche in Piacenza, se si tratta di somma versata a quella Vice-Ricevitoria.

I detti Ispettore generale ed Ispettore particolare daranno attestazione della fatta consegna della quitanza in

apposite stampe, che anch'esse saranno fatte dalla Tipografia del Governo.

Art. 3. Le quitanze anzidette saranno immediatamente trasmesse dagl'Ispettori preindicati a questa Direzione 5.<sup>a</sup>, dalla quale saranno spedite nel giorno medesimo al Ministero delle Finanze in Torino per la loro conversione in Buoni sul Tesoro.

Art. 4. Giunti che saranno da Torino i Buoni preaccennati, essi a cura della Direzione medesima saranno spediti a quella Ispezione da cui ebbe le relative quitanze.

Parma, 22 luglio 1859.

PALLIERI.

152. *Autorizzazione di pubblicazione in Parma d'un Giornale da intitolarsi Gazzetta dell'Elettore.*

27 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la domanda fatta il 26 luglio corrente dai signori Conte Fra Filippo Linati, Avvocato Armelonghi Leonzio, Dottor Carlo Nardini, Ingegnere Angelo Garbarini, Enrico Pontoli, Professore Salvatore Riva e Dottor Clemente Asperti al fine di ottenere l'autorizzazione di pubblicare in Parma un Giornale col titolo *Gazzetta dell'Elettore*;

Dispone:

È autorizzata la pubblicazione in Parma di un Giornale col titolo *Gazzetta dell'Elettore*.

Parma, 27 luglio 1859.

Pel Governatore

CANTELLI.

153. *Riordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, e promulgazione del reale Decreto Sardo 21 settembre 1854 sulle Guardie di sicurezza pubblica.*

28 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. È istituita nelle Provincie Parmensi un'Amministrazione di sicurezza pubblica, alla quale appartiene

di vegliare e provvedere preventivamente all'ordine e all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato.

Art. 2. L'Amministrazione di pubblica sicurezza è affidata nelle Provincie agl'Intendenti Generali ed Intendenti, e nei Comuni ai Sindaci sotto la dipendenza degl'Intendenti.

Art. 3. Nelle Città capoluoghi di Provincia sono stabiliti Delegati ed Applicati di sicurezza pubblica, i quali esercitano le loro funzioni sotto la diretta dipendenza degl'Intendenti, al cui Ufficio sono addetti.

Art. 4. Sulla richiesta dei singoli Comuni, o di più Comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi Delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capiluoghi di Provincia. In questi casi la spesa è a carico del Comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più Comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione.

Art. 5. I Delegati e gli Applicati di sicurezza pubblica sono nominati dal Governatore.

Art. 6. Gli stipendi dei Delegati e Applicati sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente Decreto.

Art. 7. Le attribuzioni e i doveri dei Delegati e Applicati consistono essenzialmente

1.° nel procedere a tutti gli atti giudiziarii e nel compiere le incumbenze affidate dal Codice di procedura criminale e dalle altre leggi in vigore ai Commissarii di Buon governo;

2.° nel vegliare incessantemente alla conservazione dell'ordine pubblico e nel disciogliere i tumultuosi assembramenti che possano turbarlo, nei casi e modi dalla legge determinati;

3.° nel prestare aiuto e somministrare notizie ai Magistrati, Tribunali ed Ufficiali del pubblico Ministero, inquirenti ovvero prescriventi l'esecuzione delle loro sentenze o dei loro mandati;

4.° nell'assicurare ad ogni cittadino e a qualunque lecita riunione di essi il libero e pacifico esercizio dei loro diritti civili e politici;

5.° nel vigilare sulla pubblica salute, ragguagliando con prontezza l'Autorità competente di tutto ciò che può recarvi nocimento, senza ritardare intanto quei provvedimenti che non potrebbero essere differiti se non con danno grave ed imminente;

6.° nel dare, in mancanza del Sindaco o di chi lo rappresenta, le providenze di massima urgenza in caso d'incendio o diroccamento avvenuti od anche gravemente minacciati, informandone contemporaneamente il loro Superiore diretto;

7.° nell'interporre l'ufficio loro pacificatore in occasione di dissensioni insorte fra cittadini, e specialmente fra persone di una stessa famiglia;

8.° nell'esercitare una costante ed attiva tutela verso i fanciulli abbandonati, gl'indigenti infermi od inabili al lavoro, i dementi, i furiosi, ed altre persone che abbiano diritto ad una speciale protezione; pei quali effetti corrisponderanno direttamente colle Amministrazioni comunali, di pubblica Beneficenza e degli Ospedali, rendendone insieme informato il loro Superiore immediato;

9.° nell'esplorare personalmente, ed anche col mezzo di probe ed intelligenti persone, i bisogni delle classi meno agiate, non che le cause del malcontento che sorgesse sovra qualunque oggetto nel pubblico, e i mezzi più appropriati a farle cessare, facendone oggetto di esatte relazioni al rispettivo Capo diretto;

10.° nell'indagare e suggerire come sopra i miglioramenti di qualsivoglia natura od importanza che le popolazioni od anche i singoli cittadini ravvisino applicabili a qualunque ramo di pubblica amministrazione.

Art. 8. Devono inoltre i Delegati ed Applicati invigilare sul buongoverno delle strade comunali del rispettivo distretto, e riferire ai Sindaci e all'Uffizio d'Intendenza tutto ciò che può essere necessario pel miglioramento delle medesime.

Art. 9. Gli Ufficiali di sicurezza pubblica hanno diritto d'intervenire a qua-

lunque pubblica riunione e di ordinarne lo scioglimento quando a causa della stessa possa per qualunque motivo essere turbato l'ordine pubblico.

I radunati debbono sciogliersi alla prima intimazione che ne venga loro fatta dall'Ufficiale di pubblica sicurezza, salvo il ricorso in via giuridica per abuso di potere.

Il rifiuto di obbedire o la resistenza all'ordine dello scioglimento della riunione autorizza l'uso immediato della forza.

Art. 10. Il rifiuto od anche la semplice omissione volontaria di compiere uno dei doveri enunciati nei primi quattro numeri dell'articolo 7 trae seco la destituzione del colpevole, senza pregiudizio del procedimento criminale cui possa soggiacere a termini della legge penale.

La negligenza nell'adempimento delle obbligazioni imposte nei successivi numeri dell'articolo medesimo può dar luogo alla sospensione od anche, a seconda dei casi, alla dimissione del colpevole.

Queste pene si applicano in via amministrativa.

Art. 11. Il Delegato od Applicato che dovrà presentarsi al pubblico per esercitare un atto del proprio ministero dovrà fregiarsi di una sciarpa tricolore che porterà ad armacollo, ed occorrendogli di intimare un ordine qualunque, parlerà sempre in nome della legge.

Art. 12. L'esecuzione degli ordini di sicurezza pubblica è specialmente commessa al Corpo dei Carabinieri Reali e alle Guardie di sicurezza pubblica.

Art. 13. Gli Ufficiali di sicurezza pubblica possono anche in caso di reale bisogno richiedere i Corpi in servizio attuale della Milizia nazionale e della Truppa, semprechè siano insufficienti o non al momento disponibili i reali Carabinieri e le Guardie.

Art. 14. In ogni Comune l'Ufficiale superiore di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza armata della Milizia nazionale e della

Truppa di qualunque arma per tutto ciò che può interessare la conservazione e il ristabilimento dell'ordine pubblico.

La forza armata richiesta in iscritto per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando immediato de' suoi Capi militari, deve senza esame eseguire le richieste dei Funzionarii civili che soli ne hanno la responsabilità.

Art. 15. Il ministero degli Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è assolutamente, per ciò che ha riguardo ai cittadini, gratuito. Epperò l'accettazione di qualunque retribuzione o regalo trae seco la destituzione dell'accettante, salva inoltre l'azione penale qualora nel fatto concorrano gli estremi del reato di corruzione.

Art. 16. Sarà promulgato ed osservato il R. Decreto in data 21 settembre 1854, relativo alle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 17. Oltre alle paghe stabilite dal precitato R. Decreto, le Guardie riceveranno a titolo d'ingaggiamento la somma di lire 150 pagabili ratealmente in tre anni.

Dalle paghe e dall'ingaggiamento è detratta la spesa del vestiario.

Art. 18. Le Guardie devono essere accasermate per quanto sia possibile. Quelle che non fossero accasermate avranno diritto a un'indennità d'alloggio, che sarà determinata dal Governo secondo le località.

Art. 19. Il modello dell'uniforme coi distintivi dei gradi e l'armamento sono determinati dall'annessa tabella.

Parma, 28 luglio 1859.

PALLIERI

TABELLA

*degli stipendi dei Delegati ed Applicati.*

Applicati . . . . .	Ln. 1000
Delegati di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2400
Idem di 2. <sup>a</sup> . . . . .	» 2000
Idem di 3. <sup>a</sup> . . . . .	» 1600
Idem di 4. <sup>a</sup> . . . . .	» 1200

## TABELLA

*descrittiva del vestiario, piccolo arredo, armamento e bufetteria delle Guardie di pubblica sicurezza.*

## VESTIARIO.

*Tunica* — di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianchi bombati, uguali a quelli dei Reali Carabinieri.

Paramani quadrati e colletto alto, aperto sul davanti, dello stesso panno.

Numeri individuali tessuti in argento al colletto della tunica alle due estremità del medesimo.

*Pantaloni* — di panno bigio, con tasche di pelle per riporvi le pistole.

*Kepy* — di panno bigio simile ai pantaloni, con imperiale e visiera di cuoio nero, con bordo in fondo verniciato nero, adorno ai quattro lati di una pistagna di colore bleu.

Galloncino di seta color bleu all'imperiale.

Coccarda nazionale tessuta in seta. Cappietto di *pakfond*.

Nappa rotonda di lana di colore bleu, sul davanti le iniziali *S. P.* adorne di due rami di quercia con foglie fermate con nastro attortigliato alle medesime, il tutto in *pakfond*.

Incerata di tela nera pel cattivo tempo con sopra dipinte le iniziali *S. P.*

Sottogola di cuoio con fibbietta in ferro nero.

*Berretto* — di panno turchino simile a quello della tunica con cordoncini di panno cremisi ai quattro lati ed al fondo. Soggoli e visiera di cuoio verniciato nero, con lo stemma reale in argento sul davanti.

*Cravatta* — di lana nera con fibbia, orlo bianco all'estremità superiore.

*Guanti* — di pelle gialla.

*Gabbano* — di panno-lana alla sarda con cappuccio guernito d'un fiocco in lana nera, con cintura dello stesso panno, foderato in tessuto di lana.

*Cordelline da Guardia* — di seta bleu della lunghezza di due metri con

spallina intrecciata, dalla quale pendono tre cordoni che cingono il braccio sinistro, e tre fiocchi, uno sopra e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate di seta dello stesso colore che adornano la parte sinistra dello stomaco; dalla spallina pende un cordone in quattro che, passando traverso allo stomaco, viene a fermarsi ai bottoni della tunica di dietro (a quelli superiori).

*Cordelline da Sotto-Brigadiere* — uguali a quelle delle Guardie, frammischiate però d'un filo in argento con i fiocchi frammischiati per un quarto di detti fili d'argento.

*Cordelline da Brigadiere* — uguali a quelle dei Sotto-Brigadieri, frammischiate però di due fili in argento e di fiocchi in filo d'argento.

*Distintivi per Sotto-Brigadiere* — Gallone semplice in argento a due righe cucito trasversalmente al disopra del paramano della tunica, e galloncino pure in argento al kepy.

*Distintivi per Brigadiere* — Galloni doppi: uno a due righe, l'altro ad una riga, pure in argento, cuciti trasversalmente al disopra del paramano della tunica.

Galloncino in argento al kepy uguale a quello dei Sotto-Brigadieri.

Dragona alla sciabola di color bleu filettata in argento con fiocco in filo d'argento.

## ARMAMENTO E BUFETTERIA

*Carabina* — Guernita in ottone, eguale a quella dei Carabinieri Reali.

*Baionetta* — Con fodera di cuoio, uncino di ferro, cappa e puntale d'ottone.

*Cinghia* — Per la carabina, di bufalo bianco con fibbia e bottoncino d'ottone.

*Pistole* — Una per ciascuna Guardia con canna della lunghezza di centimetri 44 1/2, col calcio guernito in ottone.

*Daga* — Modello speciale (*alla Romana*), con pugnale di ebano guernito d'ottone alle due estremità, ed attorno il manico di filo d'ottone intrecciato,

con fodero in cuoio, con cappa e puntale d'ottone.

*Centurino* — Di cuoio di vacca, verniciato nero e trapuntato di seta rossa, con piastra in ottone sormontata da una croce in *pakfond*.

*Sciabola per Brigadiere* — Lunga, diritta, con pugnale di ebano guernito in ottone, guardamano di ottone, fodero di ferro, con cappa e puntale pure in ottone.

PICCOLO ARREDO

- 5 Camicie.
- 5 Paia mutande.
- 5 Paia mezze calze di filo.
- 2 Paia mezzi stivali.
- 1 Libretto.
- 1 Spazzola per abito.
- 1 id. per scarpe.
- 1 id. da testa.
- 1 id. da bottoni.
- 1 Pettine.
- 1 Pettinetta.
- 1 Lustrino di legno pei bottoni.
- 1 Turacciolo per la carabina.
- 1 Liscioio di bufalo per pulire la carabina.
- 1 Cacciacamminetto.
- 1 Cacciavite.
- 1 Spillo per camminetti.
- 1 Copricamminetto di bufalo.
- 2 Guardavitoni id.
- 1 Montapiastre.
- 1 Cavastraccio per carabina.
- 1 id. per pistola.
- 1 Pacco di cartucce a palla per carabina.
- 1 Pacco id. id. per pistola.
- 1 Scatola di latta per riporvi il lucido.
- 1 Baule o cassa ferrata per ciascuno, con serratura e chiave per riporvi i loro oggetti di vestiario e biancheria.

Parma, 28 luglio 1859.

PALLIERI.

154. *Promulgazione del Decreto Sardo 17 Maggio 1859 sulle competenze della Guardia nazionale in servizio di distacco.*

28 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Articolo Unico. Sarà promulgato ed osservato nelle Provincie Parmensi il Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati in data 17 maggio 1859, relativo alle competenze della Guardia nazionale chiamata a far servizio di distacco.

Parma, 28 luglio 1859.

PALLIERI.

155. *Pianta numerica degli Inservienti presso l'Amministrazione centrale.*

31 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Il personale dei Serventi presso gli Uffici centrali governativi e gli stipendi relativi saranno dal 1.º agosto prossimo venturo fissati come nello specchio seguente <sup>(1)</sup>:

UFFIZI	QUALITA'	STI-PENDI	Anno-tazioni
Uffici del Governatore e del Segretario generale	Usciere. . .	900	
	Portiere . .	800	
	Portalettere	750	
	Scopatore .	750	
	Scopatore .	750	
Uffici della prima Direzione	Usciere. . .	900	
	Portiere . .	750	
	Portalettere	750	
	Scopatore .	750	
	2.º Scopatore	500	

(segue)

(1) In questo specchio, come in tutti gli altri che si succederanno di nuove piante d'impiegati o salariati governativi, si è omessa la colonna nominativa dei titolari. Le ragioni di tale omissione sono troppo evidenti perchè si abbia ad esprimerle

UFFIZI	QUALITA'	STI-PENDI	Annota-zioni
Uffizi della seconda Direzione	Usciere. . .	900	
	Portiere . .	"	
	Portiere . .	750	
	Portalettere	750	
	2.° Scopatore	500	
	3.° Scopatore	"	
Uffizi della terza Direzione	Usciere. . .	900	
	Portiere . .	750	
	Portalettere	750	
	Scopatore .	"	
Uffizi della quarta Direzione	Portiere . .	800	
	Portiere . .	750	
	Portalettere	750	
	Scopatore .	750	
	2.° Scopatore	"	
	3.° Scopatore	"	
	Guardaport.°	760	
In tutto . . Ln.		16710	

Art. 2. Le disposizioni attualmente in vigore sugli abiti degli Uscieri, dei Portieri e degli Scopatori sono conservate: i Portalettere prenommati saranno in ciò parificati interamente ai Portieri.

Art. 3. Agli Alabardieri dei cessati Ministeri, nominati Portieri col Decreto presente, sarà dall'Erario dello Stato soddisfatta in danaro la differenza che potrà essere fra il costo degli abiti di Alabardiere e quelli di Portiere, alle scadenze stesse degli abiti e per quegli abiti che in tal tempo sarebbero loro stati dovuti continuando nel primitivo ufficio.

Art. 4. Quattro Scopatori della cesata Casa Reale opportunamente tratti dall'Amministrazione del Patrimonio dello Stato soddisferanno alle incumbenze degli Scopatori mancanti nello Specchio precedente sino a che sia diversamente stabilito.

Art. 5. Montini Antonio, ora Portiere negli Uffizi centrali, perde il diritto alla pensione sin qui goduta e conserva soltanto il soprassoldo della sua medaglia d'anzianità militare.

Parma 31 luglio 1859.

PALLIERI;

136. *Applicabilità dei Codici di procedura criminale parmense e penale militare sardo agli inquisiti di reati comuni, compresi nei ruoli delle Truppe Parmensi.*

1.° agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Risguardando alle circostanze in cui attualmente si trova in questi Stati l'amministrazione militare,

Decreta:

Contro le persone tutte iscritte nei ruoli delle Truppe Parmensi, inquisite per crimini o delitti comuni, sarà proceduto sino a nuova disposizione in conformità del Codice di procedura criminale per gli Stati Parmensi, attenendosi per altro nell'applicazione delle pene al Codice penale militare.

Parma, 1.° agosto 1859.

PALLIERI.

137. *Apertura di un arruolamento volontario pel servizio di Guardia nazionale.*

2 agosto 1859

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. È aperto nelle Provincie Parmensi un arruolamento volontario pel servizio attivo o di distacco nella Guardia nazionale, a norma del disposto dall'articolo 8 della Legge 27 febbraio 1859 e dal Capitolo IV del Regolamento del 6 marzo 1859, relativi alla Guardia nazionale.

Art. 2. Le iscrizioni saranno ricevute dal Podestà del rispettivo Comune, ed a cura del medesimo saranno gl'iscritti immediatamente provvisti di mezzi di trasporto e diretti al Deposito stabilito nella Cittadella di Parma.

Art. 3. I militi iscritti pel servizio attivo godranno delle competenze stabilite dal Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati in data 17 Maggio 1859.

Art. 4. Gl'Intendenti Generali ed Intendenti sono incaricati di dare gli ordini e le istruzioni necessarie per la esecuzione del presente Decreto.

Parma 2 agosto 1859.

PALLIERI.

138. *Erezione di uno Spedale succursale Militare in Parma.*

2 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la lettera dell'Intendente Generale di Parma in data del 29 Luglio ultimo scorso, n.° 6541,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata l'erezione di uno Spedale succursale Militare nell'edificio detto *dei Servi* in Parma.

Art. 2. Il predetto Spedale sarà amministrato secondo le regole vigenti per gli Ospizi Civili di Parma, tenendo però separata la relativa contabilità.

Art. 3. All'aprimiento ed all'amministrazione dello Spedale succursale Militare è delegata una Commissione speciale, composta

del Podestà,  
del Direttore degli Ospizi Civili,  
del Protomedico.

Art. 4. Qualora le spese del suddetto Spedale superassero le rendite, la differenza starà a carico dell'Erario delle Provincie Parmensi.

Art. 5. L'Intendente Generale della Provincia di Parma è incaricato della pronta esecuzione del presente Decreto.

Parma, 2 agosto 1859.

PALLIERI.

139. *Dispensa temporanea di affissione delle liste elettorali nelle sale di adunanza delle Sezioni di Comune.*

3 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto l'articolo 59 della legge 9 luglio 1859 sulle elezioni dei Consigli comunitativi,

Decreta:

Per le prime elezioni dei Consigli comunitativi che devono aver luogo presentemente, nei Comuni divisi in più Sezioni non sarà richiesta l'affissione della lista degli elettori nelle

sale di adunanza, ma basterà che sia esposta nell'Ufficio podesteriale.

Parma, 3 agosto 1859.

PALLIERI.

140. *Nuova tassazione delle licenze di caccia.*

4 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto la Sovrana Risoluzione del 25 aprile 1828 (n.° 25), l'articolo 5 del Sovrano Decreto in data dell'11 gennaio 1851 (n.° 22), il Sovrano Rescritto del 3 gennaio 1855 (n.° 4), l'articolo 5 dell'altro Decreto del 10 giugno 1855 (n.° 227), e la Disposizione della Commissione di Governo del 10 giugno 1859;

Decreta:

Le tasse per le licenze di caccia saranno quindi innanzi quali furono determinate dalla Sovrana Risoluzione del 25 aprile 1828 (n.° 25)<sup>(1)</sup>; onde si riterranno abrogati l'articolo 5 del Decreto in data dell'11 gennaio 1851 (n.° 22) ed il Rescritto del 3 gennaio 1855 (n.° 4).

Parma, 4 agosto 1859.

PALLIERI.

141. *Scioglimento della Commissione di sicurezza e difesa.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Articolo Unico. La Commissione di sicurezza e difesa, nominata con Disposizione 9 giugno ultimo passato dalla Commissione di Governo in Parma, è sciolta e quindi cessa dalle sue attribuzioni.

Parma, 6 agosto 1859.

PALLIERI.

(1) Risoluzione Sovrana 23 aprile 1828. — Noi MARIA LUIGIA ecc. — Abbiamo risoluto: — 1.° D'ora in poi la tassa imposta per i passaporti, per le licenze da caccia sia con fucile sia con rete, e per i porti d'arme, sarà riscossa nelle somme seguenti, compresi la tassa pel bollo, cioè: — Passaporti lire n. 4 — Licenze da caccia con fucile lire n. 12 — Licenze da caccia con reti lire n. 6 — Porti d'arme lire n. 15. — 2.° I Nostri Presidenti dell'Interno e delle Finanze sono incaricati ciascuno per ciò che lo concerne, dell'eseguimento della presente Sovrana Nostra Risoluzione.

142. *Autorizzazione di un mutuo al Comune di San Pancrazio per dar soccorsi ai Volontarii feriti nella guerra d'indipendenza.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di S. Pancrazio in data del 5 luglio 1859, con la quale si propone di contrarre un debito di lire mille per soccorrere ai Volontarii feriti nella guerra dell'Indipendenza Italiana;

Veduto il parere favorevole dato dall'Intendente Generale della Provincia di Parma con lettera del 5 agosto 1859, n.º 6786;

Veduto l'articolo 87 del Sovrano Decreto del 30 aprile 1821, n.º 42;

Sovra proposta del Direttore della 2.ª Direzione,

Decreta:

Art. 1. Il Comune di San Pancrazio è autorizzato di prendere a prestito da chicchessia la somma di lire mille, della quale si servirà per soccorrere ai Volontarii feriti nella guerra dell'Indipendenza Italiana.

Nel bilancio comunitativo del 1860 sarà fatto l'opportuno stanziamento per la restituzione.

Art. 2. Il Direttore della 2.ª Direzione curerà l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, 6 agosto 1859.

Pel Governatore

Il Segretario Generale  
MANFREDI.

143. *Mutuo al Comune di Parma per acquisto di fucili e munizioni ad uso della Guardia nazionale.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta dal Municipio di Parma il 3 agosto corrente,

Decreta:

Art. 1. L'Erario delle Provincie Parmensi darà al Comune di Parma a ti-

tolo di prestito non fruttifero la somma di lire sessantamila, la quale verrà erogata nell'acquisto di fucili e munizioni per la Guardia nazionale del Comune suddetto.

Art. 2. Esso Comune dovrà restituire la prementovata somma entro il 1860, e però nel conto preventivo per l'anno medesimo stanzierà apposita linea di spesa.

Parma, 6 agosto 1859.

Pel Governatore

Il Segretario Generale  
MANFREDI.

144. *Istituzione e nomina di due Aiutanti presso l'Ispettore Generale della Guardia nazionale.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduti i suoi Decreti del 19 luglio ultimo scorso, coi quali è provvisoriamente istituito il posto d'Ispettore Generale della Guardia nazionale nelle Provincie Parmensi, ed è conferito il posto medesimo all'ingegnere Antonio Losio;

Veduta la lettera scritta nel di suddetto dal pre nominato Ispettor Generale,

Decreta:

Art. 1. Sono provvisoriamente istituiti due posti di Aiutante presso l'Ispettor Generale della Guardia nazionale nelle Provincie Parmensi col grado di Luogotenente.

Art. 2. Ai suddetti posti sono nominati il signor Gnone Antonio ed il signor Mantelli Angelo.

Art. 3. Percepiranno un appuntamento mensile di lire cento ciascuno, oltre ad un'indennità giornaliera di lire tre per ciascun giorno impiegato in trasferta fuori di Parma per motivo di servizio.

A ciascuno di essi verrà inoltre sborsata per una sola volta la somma di lire duecentocinquanta.

Art. 4. La spesa sarà sostenuta dall'Erario delle Provincie Parmensi.

Parma, 6 agosto 1859.

PALLIERI.

145. *Nuovo riparto fra i Teatri di Parma e Piacenza della somma per essi stanziata nel Bilancio governativo 1859.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Dispone:

Art. 1. Le lire 78,000 che sono state stanziate nel bilancio del 1859 per le doti dei Teatri di Parma e di Piacenza saranno, per le spese degli spettacoli da darsi nel prossimo Carnovale 1859-1860, ripartite fra i due Comuni nella ragione medesima per cui essi concorrono nella prelevazione che a vantaggio dell'Erario si fa sui proventi dei relativi Dazi comunitativi, e così

per Parma 6/10 di L. 78,000,	
ossia	L. 46,800.
per Piacenza 4/10 di » <i>id.</i>	
ossia	L. 31,200.

Somma L. 78,000.

Art. 2. Le dette somme saranno pagate ai prementovati Comuni in tre rate eguali, una addì 15 dicembre 1859, e le altre addì 15 gennaio e 15 febbraio 1860.

Art. 5. Il Direttore della 5.<sup>a</sup> Direzione (Finanze) è incaricato dell'esecuzione della presente Disposizione.

Parma, 6 agosto 1859.

Pel Governatore  
Il Segretario Generale  
MANFREDI.

146. *Istituzione di una Commissione di liquidazione di spese militari.*

7 agosto 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione alla quale è dato l'incarico della liquidazione sia di quelle delle cessate Amministrazioni militari i cui Ragionieri sono assenti, sia delle attuali spese militari da porre a conto delle lire diciottomila stanziate per prestazioni alle Finanze Sarde.

Art. 2. La detta Commissione sarà composta dei signori

Pantaleoni cavaliere Raffaele, Ispettore generale del Tesoro;

Appiani di Piombino marchese Gaetano, già prefetto a Pontremoli;

Bagatti cavaliere Paolo, già Commissario di Guerra.

Parma, 7 agosto 1859.

PALLIERI.

147. *Proclama del Governatore Sardo nel suo ritiro dagli Stati Parmensi.*

8 agosto 1859.

POPOLI DI PARMA E DI PIACENZA!

Le innumerevoli e solenni prove da voi fornite di volere a prezzo di qualunque sacrificio essere per sempre associati ai destini di quello Stato Italiano che rappresenta i grandi principii dell'Indipendenza nazionale e della libertà, il silenzio serbato nei preliminari di pace di Villafranca sulle sorti di queste Province, e soprattutto le assicurazioni che io ebbi da un illustre Ministro, il quale a sua volta poteva e doveva credersi autorizzato a darle, non mi lasciavano alcun dubbio che i vostri desiderii non fossero irremovibilmente adempiuti, ed io ve ne dava con somma gioia il faustissimo annunzio.

Pur non di meno tutte le vostre proteste ed i fatti più eloquenti non hanno ancora abbastanza persuaso qualche Potenza della sincerità ed universalità dei vostri voti e della incrollabile fermezza dei propositi vostri.

È dell'interesse e dell'onore di queste nobili e valorose Province, è dell'interesse e dell'onore d'Italia, che i vostri immutabili divisamenti si spieghino ancora una volta senza che alcun pretesto possa mettersi in campo da chicchessia sulla libera manifestazione della volontà del Popolo, unica, legittima fonte d'ogni potere civile. Ed è per rendere nuovo omaggio a questo grande principio, per allontanare ogni sospetto di pressione o d'influenza e disarmare la vigile insistente calunnia, che il Governo del Re

nella sua lealtà mi ritira quel mandato di cui mi rese tanto facile l'esercizio il vostro immenso amor patrio, la vostra ammirabile saggezza, l'ordine perfetto costantemente da voi mantenuto.

Non potendo rassegnare all'istante questi poteri nelle mani del Popolo, che solo ha diritto a riprenderli, io, ritirandomi con le Autorità Piemontesi, li confido a persona che per ogni rispetto gode meritamente la vostra piena fiducia; a persona che venera al pari di me la sovranità popolare, che governerà in nome del Popolo, e provvederà perchè esso possa liberamente, sinceramente ed in modo inappellabile manifestare il suo volere a tutta Europa.

Intorno a questo Capo provvisorio, che unico io scelsi perchè i tempi difficili richieggono unità di direzione e d'impulso; intorno a questo animoso e illuminato patriota, l'avvocato Giuseppe Manfredi, vostro concittadino, stringetevi tutti, ponendo in cima ai vostri pensieri gl'interessi di queste forti Provincie, gl'interessi d'Italia che ansiosamente sopra di voi tiene fisso lo sguardo.

Come concordi siete nel fine, siate pure nei mezzi; rimanete calmi in queste ardue ed ultime prove; confidate nella vostra buona causa e nei veri principii di diritto pubblico proclamati e sostenuti dal potente Imperatore dei Francesi che a difendere le ragioni d'Italia guidò generosamente le invitte sue falangi. Con un contegno ammirabile per virtù, per senno e per costanza, costringete anche i nostri nemici a chinarsi dinanzi alla volontà indomabile di un popolo che ha giurato di voler risorgere e che a forza di sacrifici ha acquistato il diritto di far suonare altamente la sua voce nei Consessi d'Europa.

POPOLI DI PARMA E DI PIACENZA!

Nell'indirizzarvi questi consigli, che il fratello sente bisogno di dare al fratello nei più solenni momenti della

vita, io vi ringrazio con tutto l'animo del benevolo e costante appoggio di cui mi foste larghi nell'adempimento del grave mio compito. Ve ne ringrazio anche a nome di quel Re tanto amato da voi e che di pari affetto vi ama, di quel lealissimo Re che per bocca mia vi promette di adoperarsi con ogni potere affinchè il vostro Voto, qualunque pur fosse, venga sanzionato dalle grandi Potenze Europee; e confortato da tali speranze, grido ancora una volta con voi: — *Viva l'Italia, l'Indipendenza, la Libertà! Viva Vittorio Emanuele II!*

Parma, 8 agosto 1859.

PALLIERI.

#### 148. *Proclama del nuovo Governatore degli Stati Parmensi.*

8 agosto 1859.

POPOLI DI PARMA E DI PIACENZA!

Il Governo del Re ha richiamato il suo Rappresentante da queste Provincie per lasciar libera la espressione del voto nazionale e per dimostrare all'Europa che non avidità d'ingrandito reame nè ambizione di conquista lo mosse ad occuparle. Fu spontaneo voto unanime di popoli oppressi che invocò il suo soccorso; e corrucciati e di dolore profondamente compresi, vediamo allontanarsi quell'egregio Governatore il quale divise con noi le belle speranze di un avvenire felice per la comune patria e ci fu sprone all'ardor nazionale, allo spirito d'ordine e di sacrificio, alle cittadine virtù. Sia egli ben da noi caldamente ringraziato, e vada certo che il seguirà l'affetto nostro dovunque, poichè indelebile sarà presso noi la memoria della lealtà sua, dell'integerrima sua fede al nazionale Diritto, dell'amorevole e provvido suo regime. Onore a lui ed al suo Principe Magnanimo, cui non mancherà giammai per avversa fortuna la gratitudine nostra.

Egli partendo depone in me, come in privato cittadino rappresentante del Popolo, il governo delle Provincie Par-

mensi. Ed io, spogliato dell'ufficio onde il Re onorommi, accetto il sacro deposito in nome vostro, Popoli di Parma e di Piacenza, ed assumo provvisoriamente il governo per la tutela dell'ordine e della libertà.

Voi siete a quest'ora Sovrani, imperocchè niuno potrà dire che per vostra unanime e ferma volontà non si rendesse decaduta la dinastia Borbonica, la quale un decennio e più vi tenne soggetti al pessimo de' Governi, a quel Governo la cui storia narnerà a' posteri per inaudita meraviglia le soldatesche libidini, le effrenate estorsioni, le bastonature, le carceri, le austriache procedure statarie, poi gli ipocriti e vili inganni che tuttora vincer vorrebbero la prova nei consigli delle alte Potenze. Sì, voi siete sovrani come lo furono i popoli della Francia quando, scosso il giogo di altro ramo Borbonico e passate le fasi repubblicane, elevarono all'impero Luigi Napoleone che, non ha guari, fu nostro generoso alleato, di nostra indipendenza propugnatore.

Il voto vostro per la unione a' Piemontesi, a' Lombardi, ai Modenesi ed ai Toscani sotto lo scettro di Vittorio Emanuele fu già ripetutamente e indubbiamente espresso. Cionullameno la diplomazia, che in arcane tenebre usa avvolgersi, non mostrasi convinta e paga. Non dirò che i voti vostri possano tradirsi, perchè rinnegata sarebbe la fede politica della nuova era inaugurata dalla presa di Sebastopoli e dalle vitterie di Magenta e di Solferino. Dirovvi però che vi resta ancora a lottare pel trionfo della libertà e della indipendenza. Sui campi di battaglia sepperò g'Italiani mostrarsi degni di combattere al fianco de' valorosi soldati di Francia. Restaci ora a dar prova di senno civile fra le mura cittadine.

Io attenderò che siano compiute le nuove elezioni de' Consigli comunali per chiamarli tosto a deliberare sulla forma dell'attuale Governo Provvisorio; ed ai Consigli stessi proporrò in pari tempo a decidere quali accordi ab-

biansi a stringere coi Governi degli Stati vicini che trovansi in condizioni pressochè uguali alla nostra, e se possa tornare utile alla comune difesa di unirvi a' Modenesi ed a' Reggiani sotto la Dittatura di un solo.

Frattanto una nuova legge di votazione per suffragio universale è da me ordinata. Vedrà Europa ancora una volta per questa prova solenne se voi vogliate essere sudditi di Vittorio Emanuele II o del figlio di Carlo III.

Niuno, se pur non sia di libertà e della patria nemico, oserà turbare la calma delle nostre operazioni.

Inesorabile giustizia colpirà i perturbatori dell'ordine, e gli attentati contro il nazionale Diritto saranno da me col massimo vigore repressi.

Concittadini, io confido nel vostro concorso: siamo fermi e concordi; e mostriamo all'Europa spettatrice che g'Italiani sanno governarsi da sé medesimi e che, prima della vita e dei figli stessi, vogliamo salvo l'onore e la libertà.

*Viva l'Italia! Viva l'Unione, la Libertà, la Indipendenza.*

Parma, 8 agosto 1859.

GIUSEPPE MANFREDI.

149. *Convocazione dei Popoli Parmensi in comizi, e indizione d'un Plebiscito sull'annessione al Regno Sardo.*

8 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

L'unanime votazione fattasi nel 1848 da queste Italiane Provincie;

La fermezza mirabile con cui, disprezzando le lusinghe ed i terrori di un Governo instaurato dallo straniero, costanti si mantennero nel loro proposito;

Il nobile sacrificio della vita fatto dai numerosi volontari che allo aprirsi della guerra accorsero nelle file dell'esercito Italiano del leale Re Vittorio Emanuele;

La irresistibile manifestazione del risentimento popolare, dinanzi a cui dovette cedere e ritirarsi il caduto Governo;

Gli atti con cui rinnovarono l'atto d'unione gli Anzianati tutti, composti d'uomini eletti dal Governo caduto;

Le adesioni spontanee di tutti i Corpi e di tutte le Autorità costituite;

Il giuramento al Re Vittorio Emanuele da tutti i pubblici funzionarii prestato;

Le popolari sottoscrizioni che, quantunque in pochi centri raccolte, raggiunsero in brevi giorni un altissimo numero;

Sono questi altrettanti fatti per cui irremovibile si appalesa il proposito di queste Italiane Provincie.

Considerando tuttavia che, per togliere un ultimo pretesto agli eterni nostri avversarii e far ancora una volta consacrare il principio di unione dalla sovranità popolare, unica, legittima fonte di ogni civile potere, è opportuna una nuova solenne votazione col suffragio universale,

#### Decreta:

Art. 1. Le popolazioni delle Provincie Parmensi sono convocate solennemente in comizi il giorno 14 di questo mese per accettare o respingere il plebiscito seguente:

« Le popolazioni delle Provincie Parmensi vogliono essere unite al Regno di Sardegna sotto il Governo costituzionale del Re Vittorio Emanuele II. »

Art. 2. Sono chiamati a votare tutti gli abitanti maschi delle Provincie Parmensi che abbiano l'età di 21 anno e godano dei diritti civili.

Art. 3. Ricevuto il presente Decreto, i Podestà di ciascun Comune apriranno immediatamente due registri in carta libera, l'uno di accettazione, l'altro di rifiuto del plebiscito.

Nelle 48 ore del ricevimento del Decreto stesso, i Pretori o loro Supplenti si trasferiranno ai Capiluoghi dei Comuni della loro giurisdizione per invigilare e render certa la formazione e l'aprimiento dei registri.

In caso d'impedimento o d'assenza del Podestà, i Pretori delegheranno o un Consigliere comunitativo o un notabile del Comune a farne le veci.

Art. 4. I registri dal 14 a tutto il 21 di questo mese rimarranno aperti nell'Ufficio podestariale dalle ore 8 del mattino alle 6 della sera.

I cittadini scriveranno o faranno scrivere, caso che non sapessero, il voto rispettivo sopra uno dei registri, con menzione del loro nome e cognome.

Art. 5. Spirato il termine stabilito nell'articolo precedente, entro 24 ore al più tardi sarà constatato il numero dei voti espressi, e ciascun registro verrà chiuso e trasmesso dall'Ufficiale depositario all'Intendente Generale o Intendente della Provincia.

La numerazione dei voti, la chiusura e la trasmissione dei registri tenuti dai Podestà sarà invigilata dai Pretori.

Art. 6. Una Commissione composta, in Parma, Piacenza, Pontremoli e Borgotaro, del Presidente e del Regio Procuratore dei Tribunali civili e correzionali rispettivi e del Notaio più anziano del luogo; e in Borgo San Donnio, del Vice-Presidente e del Regio Vice-Procuratore del Tribunale civile e correzionale di Parma e del Notaio più anziano del luogo, farà immediatamente l'enumerazione dei voti espressi in ciascuna Provincia.

Il risultato delle operazioni sarà trasmesso col mezzo più sollecito al Presidente della Corte Suprema di Revisione.

Art. 7. La numerazione generale dei voti si farà in Parma da una Commissione composta del Presidente e del Regio Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Revisione, dell'Archivista dello Stato in Parma, del Presidente e del Segretario della Camera notarile in Parma.

Il risultato sarà reso noto dalla Commissione stessa.

Art. 8. Le spese fatte dalla Amministrazione comunale e dai Pretori o altri Funzionarii o Impiegati saranno pagate, dietro dichiarazione degli stessi,

dagli Esattori delle contribuzioni dirette in ciascuna Provincia, salvo il riconoscersi la legittimità delle spese stesse dalla Camera dei Conti.

Parma, 8 agosto 1859.

MANFREDI.

150. *Mantenimento di tutti i pubblici Uffici e dei rispettivi titolari.*

8 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Decreta :

Tutti gli Uffici pubblici ora esistenti nelle Provincie Parmensi sono mantenuti col loro titolo e colle loro attribuzioni, e sono parimenti conservati in carica gl'impiegati che li coprono.

Parma, 8 agosto 1859.

MANFREDI.

151. *Nuova intitolazione degli atti pubblici.*

8 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Decreta :

Art. 1. Le copie esecutive delle sentenze ed ordinanze di giustizia e degli atti notarili saranno intitolate nel modo seguente: *In nome del Popolo delle Provincie Parmensi.*

Dopo trascritta la sentenza, l'ordinanza o l'atto sovra detto, si terminerà la copia nel modo qui appresso :

« Il Governatore Provvisorio in nome del Popolo delle Provincie Parmensi comanda ed ordina a tutti gli Uscieri che saranno richiesti di porre ad esecuzione la predetta Sentenza, (o la predetta ordinanza o il predetto atto), al Procuratore generale ed ai Procuratori del Governo di darvi mano, a tutti i Comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

» In fede di che la presente sentenza (o la presente ordinanza od il presente atto) è stata sottoscritta (o è stato sottoscritto) dal Presidente e dai Consiglieri della Corte suprema di Revisione e dal Cancelliere (o dal Presidente della Corte d'Appello, dai Consiglieri e dal Cancelliere; o dal Presidente, dai Giudici e dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale; o dal Pretore e dal Cancelliere; o dal Notaio) ».

Art. 2. Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di questi Stati.

Parma, 8 agosto 1859.

MANFREDI.

152. *Indizione di un prestito pubblico volontario.*

8 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come per la diminuzione del provento de' tributi indiretti e per l'aumento indeclinabile delle spese, nelle quali è per incorrere l'Erario, sia per verificarsi un notevole disavanzo nel bilancio delle Entrate e delle Spese dello Stato,

Decreta :

Art. 1. È aperto un prestito volontario per la somma nominale di lire 2,400,000, cui sarà dato nome di *Prestito delle Provincie Parmensi del 1859.*

Art. 2. Esso prestito sarà redimibile nel corso di 25 anni, cominciando col venturo anno 1860.

Art. 3. Sarà produttivo del frutto di lire 5 per ogni lire 100 di capitale nominale, cominciando a decorrere il frutto col 1.º luglio del corrente anno 1859.

Art. 4. A' sottoscrittori di questo prestito saranno date le cartelle al 90 per 100, così che l'Erario si costituirà debitore di lire 100 ricevendo solamente lire 90.

Art. 5. Le somme alle quali siasi

ciascuno sottoscritto per concorso a questo prestito saranno versate in cinque rate eguali, una per mese, alla metà del venturo mese di ottobre e de' successivi.

Art. 6. Perchè possano concorrere a questo prestito anche le fortune mediocri, saranno emesse cartelle della rendita di lire cinque.

Per le maggiori si starà alle serie stabilite nel Decreto del 14 febbraio 1859 (n.º 507); cioè le cartelle da emettere saranno dell'annua rendita di L. 10, L. 20, L. 25, L. 50, L. 100, L. 200, L. 250, L. 500 e L. 1000.

Art. 7. La sottoscrizione a questo prestito sarà definitivamente chiusa al 15 del venturo mese di settembre.

Parma, 8 agosto 1859.

MANFREDI.

*155. Reiscrizione nel Bilancio governativo 1859 delle somme già destinate a lavori pubblici e dal cessato Governo invertite.*

8 Agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come per niun modo e per nessuna ragione debba essere diminuito il lavoro alla classe operaia,

Decreta :

Articolo Unico. Saranno riaccese nel Bilancio del 1859 quelle somme le quali, postevi originariamente per pubblici lavori, ne erano state distratte per essere erogate ad uso diverso.

Parma, addì 8 agosto 1859.

MANFREDI.

*154. Riduzione e nuovo riparto della contribuzione personale per l'Esercizio Finanziario 1860.*

9 agosto 1859

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come la contribuzione personale, pel modo di riparto che è

\*stabilito nel Regolamento approvato col Decreto del 16 marzo 1852 (n. 70), cada per la massima parte a carico della classe più bisognosa de' contribuenti senza che, per la sua tenuità, l'Erario dello Stato ne abbia sensibile giovamento,

Decreta:

Art. 1. Per l'anno 1860 la somma principale della Personale sarà di lire cinquecento mila (L. 500,000).

Art. 2. Per detto anno 1860 la contribuzione personale sarà esente dai soprasselli comunitativi, i quali graveranno per intero sulla prediale e sui beni produttivi del Patrimonio dello Stato.

Art. 3. Pel riparto di detta contribuzione personale sono stabilite cinque classi di contribuenti, ponendo

nella 1.<sup>a</sup> quelli che godono una rendita annua di lire 8,000 o maggiore; nella 2.<sup>a</sup> que' che hanno una rendita dalle lire 6,000 inclusive alle lire 8,000;

nella 3.<sup>a</sup> que' che possiedono una rendita dalle lire 4,000 inclusive alle lire 6,000;

nella 4.<sup>a</sup> quelli la cui rendita è compresa tra le lire 2,000 inclusive e le lire 4,000;

nella 5.<sup>a</sup> que' che hanno una rendita di lire 1,000 o maggiore, e minore di lire 2,000.

Art. 4. S'intende per rendita annua di un contribuente il cumulo de'suoi proventi dell'anno, di qualunque natura essi siano.

Art. 5. Chi abbia una rendita minore di lire 1,000 nulla pagherà per personale.

Art. 6. Le tasse pei contribuenti delle cinque classi prementovate saranno proporzionali ai numeri 100, 80, 60, 40, 20, secondo che i contribuenti apparterranno alla 1.<sup>a</sup> od alla 2.<sup>a</sup> od alla 3.<sup>a</sup> od alla 4.<sup>a</sup> od alla 5.<sup>a</sup> delle cinque classi predette.

Parma, 9 agosto 1859.

MANFREDI.

155. Nuova formola di giuramento per i Magistrati ed altri pubblici funzionarii di nuova nomina.

9 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Decreta:

Articolo Unico. Tutti i Magistrati, Funzionarii ed Impiegati che hanno avuto nomina dal giorno otto del corrente mese a tutt'oggi inclusivamente, o che saranno nominati dappoi, dovranno prestare giuramento colla formola seguente:

« Io N. N. giuro di essere fedele  
« al Governo Nazionale, di osservare  
« le leggi dello Stato, e di esercitare  
« le mie funzioni di . . . . . col  
« solo scopo del bene della patria ».

Parma, 9 agosto 1859.

MANFREDI.

156. Ordinamento degli Uffizi dalle Direzione IV (Lavori pubblici ecc.), e Pianta numerica del relativo personale.

9 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduto il Decreto del 1° di luglio del 1859, col quale furono ripartite e determinate le attribuzioni di ciascuna delle quattro Direzioni istituite per la gestione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi;

Decreta:

Art. 1. Gli Uffizi della Direzione IV (*Lavori Pubblici ecc.*) sono ordinati, e gli uffiziali rispettivi sono confermati o promossi o nominati e stipendiati giusta il seguente specchio:

UFFIZI	STIPENDI	Emolumenti per incumbenze relative a' telegrafi	ANNOTAZIONI
<b>SEZIONE I.</b>			
<i>Acque, Strade comuni e ferrate, Telegrafi e Ingegneria civile.</i>			
Segretario Capo . . . . .	3,300	(*) 500	(*) Questi emolumenti furono stabiliti in massima col Decreto del 30 di giugno del 1855 (n. 236).
Segretario . . . . .	2,000	500	
Vice-Segretario . . . . .	1,500	100	
Commesso di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	1,200	100	
Commesso di 2. <sup>a</sup> " . . . . .	1,000	100	
Commesso di 3. <sup>a</sup> " . . . . .	800	100	
<b>SEZIONE II (1).</b>			
<i>Opere e Monumenti pubblici, Miniere, Cave ed Acque termali.</i>			
Segretario Ingegnere . . . . .	2,500	"	(1) Questa Sezione darà anche, a richiesta del Direttore, pareri in fatto d'arte intorno a qualunque altro affare.
Vice-Segretario, Ingegnere aspirante . . . . .	1,600	150	
Commesso di 3. <sup>a</sup> classe . . . . .	800	"	
Altro idem " . . . . .	800	"	

(segue)

UFFIZI	STIPENDI	Emolumenti per incumbenze relative a' telegrafi	ANNOTAZIONI
<b>SEZIONE III.</b>			
<i>Agricoltura, Boschi, Risaie, Commercio, Annona, Poste delle lettere e de' cavalli e Azienda degl' incendi (1).</i>			
Segretario Capo . . . . .	3, 800	"	(1) L'azienda degli incendi retribuisce a parte gl'impiegati che si prestano per essa.
Segretario . . . . .	2, 000	"	
Vice-Segretario . . . . .	1, 500	"	
Commesso di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	1, 200	"	
Commesso di 2. <sup>a</sup> " . . . . .	1, 000	"	
Commesso di 3. <sup>a</sup> " . . . . .	800	"	
<b>SEZIONE IV.</b>			
<i>Statistica.</i>			
Segretario Capo . . . . .	3, 300	"	
Vice-Segretario . . . . .	1, 500	"	
Ragioniere . . . . .	1, 500	"	
Commesso di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	1, 200	"	
Commesso di 2. <sup>a</sup> " . . . . .	1, 000	"	
Commesso di 3. <sup>a</sup> " . . . . .	800	"	
<i>Archivio.</i>			
Archivista . . . . .	1, 800	"	
<i>Protocollo e Spedizione.</i>			
Protocollista Capo d'ufficio . . . . .	1, 600	100	
Speditore . . . . .	1, 300	100	
Commesso . . . . .	700	50	
Somma di L.	40, 500	1, 800	

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto da oggi.

Art. 5. I Direttori della 3.<sup>a</sup> e della 4.<sup>a</sup> Direzione ne cureranno l'esecuzione, ciascuno per quanto gli riguarda.

Dato a Parma, addì 9 d'agosto del 1859.

MANFREDI

*Il Direttore de' Lavori pubblici*

E. ARMANI Ing.

157. *Riordinamento e nuova pianta del personale della Direzione delle acque e strade e delle Sezioni degli Ingegneri.*

9 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCE PARMENSI

IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Decreta:

Art. 1. La Direzione delle acque e delle strade, la Sezione permanente del Corpo degl' Ingegneri, e le Sezioni degl' Ingegneri dello Stato nelle Provincie Parmensi sono riordinate, rispetto agli uffizi, al personale ed agli stipendi ed emolumenti, giusta lo specchio che segue:

UFFIZI	STIPENDI	SPESE di Ufficio	INDENNITA' di viaggio	ANNOTAZIONI
<i>I. Direzione delle Acque e Strade.</i>				
Direttore e Capo degl'Ingegneri . . . . .	3,500	720	"	
Ingegnere Capo d'ufficio . . . . .	1,500	"	"	
Ingegnere aspirante . . . . .	1,200	"	"	
Perito-geometra . . . . .	950	"	"	
Archivista . . . . .	1,800	"	"	
Commesso-protocollista . . . . .	1,100	"	"	
Commesso delineatore . . . . .	950	"	"	
Commesso amanuense . . . . .	700	"	"	
Portiere . . . . .	700	"	"	
<i>II. Sezione permanente del Corpo degl'Ingegneri (1).</i>				
Capo degl'Ingegneri . . . . .	"	"	"	(1) Né al Direttore né ad alcuno de' membri della Sezione permanente del Corpo degl'Ingegneri è assegnata indennità veruna di viaggio: ma essi otterranno il pagamento delle spese di viaggio ad ogni volta.
Capo Ispettore . . . . .	3,500	"	"	
Ispettore . . . . .	3,300	"	"	
Ispettore aggiunto . . . . .	3,000	"	"	
Ingegnere di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	2,500	"	"	
Ingegnere Segretario (2) . . . . .	2,000	"	"	(2) Per ora le funzioni d'Ingegnere Segretario saranno esercitate cumulativamente dall'Ispettore aggiunto, coadiuvato dall'Ingegnere di 1. <sup>a</sup> classe.
<i>III. Sezione di Parma inferiormente all'Emilia.</i>				
Ingegnere di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	2,000	300	300	
Ingegnere aspirante . . . . .	1,400	"	200	
Perito-geometra . . . . .	950	"	100	
<i>IV. Sezione di Parma superiormente all'Emilia.</i>				
Ingegnere di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	2,000	300	300	
Ingegnere-aspirante . . . . .	1,400	"	200	
Perito-geometra . . . . .	950	"	100	
<i>V. Sezione di Piacenza.</i>				
Ingegnere di 1. <sup>a</sup> classe . . . . .	2,000	300	300	
Ingegnere aspirante . . . . .	1,400	"	200	
Perito-geometra . . . . .	950	"	100	
Commesso . . . . .	950	"	"	
<i>VI. Sezione di Borgo San Donnino.</i>				
Ingegnere di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .	1,700	280	300	
Ingegnere aspirante . . . . .	1,200	"	200	
Perito-geometra . . . . .	950	"	100	
<i>VII. Sezione di Fiorenzuola.</i>				
Ingegnere di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .	1,700	240	200	
Perito-geometra aspirante . . . . .	850	"	100	
<i>VIII. Sezione di Borgotaro.</i>				
Ingegnere di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .	1,700	240	200	
Perito-geometra aspirante . . . . .	850	"	100	
<i>IX. Sezione di Pontremoli.</i>				
Ingegnere di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .	1,700	240	200	
Perito-geometra aspirante . . . . .	850	"	100	
Somma di L.	52,200	2,620	3,300	

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto da oggi.

Art. 3. I Direttori della III e della IV Direzione ne cureranno l'eseguimento per quanto a ciascun di loro riguarda.

Dato a Parma, addì 9 d'agosto 1859.

MANFREDI,

*Il Direttore de' Lavori pubblici*  
E. ARMANI Ing.

158. *Iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale dei giovani dai 18 ai 21 anni, e dei non censiti.*

9 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerando che sommamente importa, nella gravità delle circostanze presenti, che entrino a far parte della Guardia nazionale alcune classi di cittadini le quali, giusta le leggi in vigore, ne sarebbero escluse, acciocchè riesca più valida in qualunque occorrenza la difesa del paese e più efficace il concorso popolare al mantenimento della tranquillità interna;

Considerando che però l'aggiunta delle classi di cittadini ora escluse deve essere fatta in guisa da non cambiare per niente le operazioni compiute e da non ritardare o interrompere quelle già in corso per la nomina dei graduati e per il definitivo ordinamento della Guardia medesima;

Decreta:

Art. 1. Nelle città e nelle borgate dello Stato i giovani dell'età d'anni 18 compiuti ai 21 faranno parte della Guardia nazionale e saranno iscritti nella matricola del servizio ordinario.

Art. 2. Nelle città e nelle borgate suddette è data facoltà a coloro che non pagano nè censo nè tributo di entrare nella Guardia nazionale e di farsi inscrivere nella matricola prementovata. Compiuta però tale iscrizione, il servizio della Guardia nazionale diventerà obbligatorio per loro come per gli altri cittadini.

Art. 3. I nuovi iscritti saranno aggiunti alle compagnie dei rispettivi quartieri, le quali per altro procederanno egualmente alla nomina dei graduati secondo i quadri già formati.

Art. 4. Rimangono ferme le leggi che prescrivono condizioni di buona moralità o altri requisiti per abilitare il cittadino a far parte della Guardia nazionale. Solamente sono abrogati gli articoli 2 e 9 della Legge Sarda 4 marzo 1848, promulgata in questi Stati con Decreto del 16 luglio 1859, in quanto non si accordano con le disposizioni del presente.

Parma, 9 agosto 1859.

MANFREDI.

159. *Revoca delle concessioni abusive di pensione fatte dal cessato Governo.*

10 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come non si possa da verun Governo, *senza mancare alla giustizia*, derogare in favore di individui alle leggi generali dello Stato,

Decreta:

Sono abrogati tutti gli atti coi quali dal 17 dicembre 1847 a tutto il 9 giugno 1859, per titoli altri da quelli indicati ne' Decreti del 2 luglio 1822 (n.º 67), del 12 dicembre 1826 (n.º 78) e del 3 gennaio 1843 (n.º 1), sono state concesse pensioni o totalmente di favore o per somme maggiori delle dovute a termine di legge.

Dette pensioni cesseranno col di 31 del corrente mese d'agosto.

Parma, 10 agosto 1859.

MANFREDI.

160. *Pagamento a militari della Banda musicale e ad ordinanze di uffiziali nelle già Truppe Parmensi delle somme loro spettanti come sostituti.*

10 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduto l'Atto Governativo del 29

giugno 1859 (n.º 249), pel quale era ordinato che ai soli sott'ufficiali e soldati sostituti delle disciolte Truppe Parmensi che partissero per l'Armata Sarda fosse dalla Cassa del cessato Dipartimento militare a ciascun d'essi provvisoriamente pagato un terzo della somma che hanno tuttavia in deposito per la detta loro qualità di sostituti;

Considerando che molti altri individui delle predette Truppe, i quali, sebbene non partano per l'Armata stessa, pure prestano servizio in questa Città, come sarebbero gl'individui formanti il Corpo della Banda Musicale, e le Ordinanze di quegli ufficiali che per ragione d'impieghi sono conservati ai loro posti si trovano nelle stesse contingenze di quelli pei quali ebbe origine l'Atto succitato;

Dispone per ciò:

Che anche a quegli individui della Banda Musicale ed a quelle Ordinanze d'ufficiali conservati ai loro posti, che per la loro qualità di sostituti hanno in deposito nelle Casse militari somme di loro spettanza, venga dalla succitata Cassa del cessato Dipartimento Militare corrisposta quella tanta parte di esse quanta ne è stata pagata agli altri che trovansi nel caso identico e che sono partiti per alla volta del Piemonte.

Parma, 10 agosto 1859.

MANFREDI.

**161. Collazione a Clementino Pinetti di Sorbolo della Medaglia pei benemeriti del Principe e dello Stato.**

11 agosto 1859.

È conferita la Medaglia in rame pei benemeriti del Principe e dello Stato a Pinetti Clementino di Sorbolo per aver egli con suo pericolo tratti a salvamento i giovinetti Pains Pasquale e Fabbi Dario, pure di Sorbolo, i quali stavano per rimanere sommersi dalle acque dell'Enza.

Parma, 11 agosto 1859.

*Il Governatore Provvisorio delle Provincie Parmensi*

MANFREDI.

**162. Apertura di registri per la votazione sul plebiscito nelle frazioni de' Comuni rurali.**

11 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Per agevolare l'eseguimento del Decreto in data 8 agosto 1859 relativo al plebiscito sui destini futuri dello Stato,

Decreta:

Art. 1. Nei Comuni foresi i registri, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto in data del dì 18 agosto 1859, potranno aprirsi non solamente nel capo-luogo, ma eziandio in uno o più comunelli, secondo il bisogno; o sia che si mandino registri diversi ne' diversi comunelli, o sia che si porti in giro il registro aperto nel capo-luogo del Comune.

Art. 2. Agli Intendenti Generali ed agli Intendenti spetta di ordinare l'applicazione della disposizione dell'articolo 1 in que' Comuni ch'essi giudicheranno conveniente.

Art. 3. Quando l'Intendente Generale o l'Intendente stimi utile di ordinare l'applicazione dell'articolo 1, le votazioni saranno ricevute da due probi cittadini scelti dall'Autorità comunale fra i notabili del comunello. Però questa scelta dei due notabili dovrà farsi dall'Autorità comunale in tempo utile per darne avviso anticipato all'Intendente Generale o all'Intendente, il quale potrà cambiarli.

Parma 11 agosto 1859.

MANFREDI.

**163. Concessione del carattere ufficiale alla Gazzetta Piacentina.**

11 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO

DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Decreta:

La Gazzetta Piacentina è dichiarata Gazzetta ufficiale per le inserzioni

degli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia di Piacenza.

Parma, 11 agosto 1859.

MANFREDI.

164. *Restituzione ai Comuni di Parma e Piacenza dell'intero provento del Dazio consumo.*

12 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come sussistano nella interezza loro le ragioni tutte per le quali nel 1848 fu data ai due Comuni di Parma e di Piacenza la totalità dei redditi del Dazio Consumo di dette due città,

Decreta:

Articolo Unico. Al di 16 del corrente mese di agosto è richiamato compiutamente in vigore il Decreto del 23 marzo 1848 (n.º 20), pel quale fu data ai due Comuni di Parma e di Piacenza la totalità dei redditi del Dazio consumo delle due città medesime.

Parma, addì 12 agosto 1859.

G. MANFREDI.

165. *Assegnazione della somma di lire 160,000 alla costruzione di case in Parma, con destinazione delle medesime ad uso gratuito.*

12 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Considerato come convenga per ogni ragione che i lavori pubblici che si fanno per conto dello Stato abbiano, oltre all'effetto di dar lavoro alla classe operaia, quello pur anco di una utilità assoluta; e quanto più siano commendabili se ridondino nei loro effetti finali di giovamento alle classi più bisognose,

Decreta:

Art. 1. Tanta parte della somma stanziata nel bilancio del 1859 per la-

vori pubblici quanta corrisponde a lire 160,000 verrà erogata immediatamente nella costruzione di quelle case della *Via della Salute* in Parma per le quali non vi sono ancora offerenti.

Art. 2. Il Direttore del Patrimonio dello Stato procederà immediatamente agli incanti da tenere per la costruzione delle case medesime.

Art. 5. L'uso gratuito di quelle case sarà dato a vecchi poveri di queste Provincie a' quali sia morto qualche figlio nella guerra della Indipendenza della Patria Nostra.

Parma, 12 agosto 1859.

G. MANFREDI.

166. *Aumento del soldo per talune cariche giudiziarie.*

12 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Volendo togliere l'incongruenza d'aver assegnato ad alcuni uffici nell'Ordine Giudiziario emolumenti minori di quelli stabiliti per altri uffici di non maggiore importanza, ovvero emolumenti uguali ad uffici l'uno de' quali può servire di promozione all'altro,

Decreta:

Art. 1. Col di 1.º del corrente mese lo stipendio annuo

de'Regii Procuratori presso i Tribunali civili e correzionali di Parma e di Piacenza sarà di lire tremila e seicento pari a quello de'Presidenti di Pontremoli e Borgotaro;

degli Assessori ne'Tribunali di Parma e di Piacenza sarà di lire mille ed ottocento pari a quello de' Pretori di seconda classe;

degli Assessori ne'Tribunali di Pontremoli e Borgotaro sarà di lire mille e seicento pari a quello de' Pretori di terza classe.

Art. 2. Parimente col di primo di questo stesso mese lo stipendio annuo degli Assessori nelle Corti Regie

di Parma e di Piacenza sarà di lire duemila e dugento, e quindi maggiore di quello de' Pretori di prima classe.

Parma, 12 agosto 1859.

MANFREDI.

**167. Istituzione di Scuole di tiro al bersaglio.**

13 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Art. 1. In tutti i Comuni ne' quali almeno centocinquanta militi sono iscritti sul controllo di servizio ordinario della Guardia nazionale dev'essere istituita una *Scuola di Tiro al bersaglio*, per ammaestramento della Guardia istessa.

Nei Comuni che contano meno di centocinquanta militi è facoltativo ai Consigli comunali d'istituire la detta Scuola.

Art. 2. Le spese accessorie saranno a carico dell'Erario dei rispettivi Comuni.

Art. 5. I Consigli d'Amministrazione della Guardia nazionale o, in loro mancanza, i Comandanti di essa presenteranno ai Consigli comunali un quadro delle spese necessarie per la *Scuola del Tiro al bersaglio*, affinchè siano approvate.

In caso di contestazione fra il Consiglio comunale da una parte e il Consiglio d'Amministrazione o il Comandante della Guardia nazionale dall'altra, pronunzierà decisione definitiva l'Intendente Generale o l'Intendente della Provincia.

Art. 4. Le munizioni occorrenti per il *Tiro al bersaglio* saranno provvedute dal Governo, e i Comuni ne pagheranno il prezzo.

Art. 5. Sarà nominata una Commissione per proporre i Regolamenti relativi alla *Scuola del Tiro al bersaglio*, i quali saranno approvati dal Direttore della 2.<sup>a</sup> Direzione.

Art. 6. Però, innanzi che questi Regolamenti siano compilati ed approvati,

i Comandanti della Guardia nazionale di ciascun Comune medesimo piglieranno i concerti opportuni affinchè la *Scuola del Tiro al bersaglio* sia provvisoriamente e il più presto possibile istituita.

Art. 7. Il Direttore della II Direzione e quello della III Direzione cureranno, per quanto a ciascuno spetta, l'eseguimento del presente Decreto.

Parma, 13 agosto 1859.

MANFREDI.

**168. Proclama del Governatore Provvisorio.**

14 agosto 1859.

**Popoli degli Stati Parmensi!**

È venuto il momento opportuno di chiamare l'attenzione Vostra sulle condizioni di queste Province e d'invitarvi a pensare al modo più acconcio di unirle alle altre contrade dell'Italia Centrale per cooperare, a forze unite e con efficacia maggiore, alla vittoria del gran principio del *Diritto nazionale*.

Il cavaliere Carlo Luigi Farini, levato dal voto pubblico, con mirabile consentimento, all'ufficio della Dittatura nelle Province Modenesi, ha dato di sè prove splendidissime, sapientemente adoperando con quella risolutezza di voleri e con quella energia di provvedimenti senza cui, nella infinita complicazione degli umani interessi, la causa dei popoli non trionfa mai.

È però natural cosa era che, già da tempo, io volgessi il guardo a quella parte, stimando di aver trovato nello Storico Illustre l'uomo che meglio d'ogni altro potrebbe accentrare in sè medesimo la suprema Dittatura politica e militare delle Province che trovansi con Modena in eguaglianza di condizioni, e presentarle all'Europa animate da un solo sentimento, stimulate da un solo impulso, regolate da una sola intenzione, diriz-

zate a un solo fine, e quanto più compatte, tanto più tremende.

Alle quali cose appunto io alludeva, pieno di belle speranze, nel mio Proclama di otto giorni fa. Laonde, condotto dalla necessità delle cose ad assumere per breve ora il Vostro Governo, fu mia sollecitudine d'introdurre calde pratiche col Dittatore Farini per preparare la via ad aggiungere queste alle Provincie già da Lui governate: e oggi sono lietissimo di potervi annunziare ch'egli con grande amore accolse le mie proposte, e una tanta e sì gagliarda propensione delle varie parti di una stessa Nazione a collegarsi e a stringersi con nodi ognora più saldi, Egli ragionevolmente pigliò come pronostico non dubitoso di destini migliori per tutte.

Accade poi che prestissimo, forse domani, il Municipio popolare di Parma sarà costituito. Voi adunque, o figliuoli di questa Città italianissima, che avete sempre dimostrato tanto senno civile, tengo per fermo che per mezzo de' Vostri rappresentanti darete seguito all'opera cominciata da me: verranno dietro al Vostro autorevole esempio gli altri Comuni dello Stato: verranno dietro la Toscana e le Legazioni; e così fra tanti pregi onde si onora il Vostro Nome, non sarà ultima la gloria dell'aver iniziato un sistema che può condurre (lo voglia Iddio) col tempo alla massima unificazione dell'Italia nostra, a quella meta che è l'aspirazione dei secoli e il sogno dorato di tutti i preclari ingegni che in questa Patria infelice, ma pur sempre grande, sortirono la vita.

Parma, 14 agosto 1859.

*Il Governatore Provvisorio*

MANFREDI.

169. *Nuovo organico del personale del basso servizio presso la Corte Suprema di Revisione, le Corti Regie e i Tribunali civili e correzionali; e parificazione di esso al simile personale degli altri Uffici governativi.*

18 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Vedute le suppliche de'serventi addetti alla Regia Corte Suprema di Revisione, alle Corti Regie ed a' Tribunali civili e correzionali, dirette ad ottenere d'essere stipendiati dall'Erario dello Stato, siccome lo sono i portieri de' pubblici Uffici, al fine che sia esteso tanto ad essi quanto alle vedove ed agli orfani loro il beneficio delle pensioni;

Considerando che la condizione dei supplicanti non può essere ragionevolmente diversa da quella di coloro che servono al pari di essi negli Uffici pubblici e nelle pubbliche Amministrazioni;

Volendo peraltro che i portieri delle Corti e dei Tribunali siano di pieno aggradimento de' Corpi cui debbono servire e soggetti in tutto alla disciplina de' Corpi medesimi,

**Decreta:**

Art. 1. Col di 16 di questo mese i serventi addetti alla Regia Corte Suprema di Revisione, alle Corti Regie ed a' Tribunali civili e correzionali saranno stipendiati dall'Erario dello Stato.

Art. 2. Gli stipendi sono determinati nell'annua somma

di lire ottocento per ciascuno dei due portieri della Regia Corte Suprema di Revisione;

di lire trecento sessanta quanto al facchino della medesima Corte Suprema;

di lire ottocento per ciascuno dei primi due portieri d'ognuna delle due Corti Regie e dei Tribunali civili e correzionali di Parma e di Piacenza;

di lire settecento venti quanto al terzo portiere di ciascuna di esse due Corti e di ciascuno dei detti due Tribunali;

di lire seicento cinquanta pel portiere sì del Tribunale civile e correzionale di Pontremoli che di quello di Borgotaro.

Art. 5. Esonerate così le Corti ed i Tribunali dal carico di retribuire i proprii serventi, vengono ridotte le spese d'ufficio, a cominciare dal primo del prossimo ottobre, alla somma

di lire mille seicento quanto alla Regia Corte Suprema di Revisione;

di lire mille novecento venti quanto a ciascuna delle due Corti Regie;

di lire duemila cento venti quanto a ciascuno dei due Tribunali civili e correzionali di Parma e di Piacenza;

di lire mille quanto ad ognuno degli altri due Tribunali di Pontremoli e di Borgotaro.

Le somme ora assegnate saranno ripartite pel servizio della Corte Suprema, delle due Corti Regie e de' Tribunali nel modo stabilito dalla Sovrana Disposizione del 18 novembre 1854 (n.º 550).

Art. 4. È lasciato pur tuttavia alle Corti ed a' Tribunali, coll'intervento del Procuratore del Governo, il nominare, sospendere o deporre i rispettivi serventi, dandone immediato avviso al Capo della prima Direzione. Allo stesso Capo s'indicheranno que'serventi che si reputassero non più atti a servire, acciò l'invalidità loro venga riconosciuta nel modo stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 2 luglio 1822 (n.º 67).

Art. 5. I servigi prestati alle Corti ed a' Tribunali dagli attuali serventi, cominciando dal dì in cui essi furono nominati, si comprenderanno nel conto della pensione che avvenisse di assegnare a loro, alle vedove od agli orfani de' medesimi.

Parma, 15 agosto 1859.

G. MANFREDI.

170. *Assegnazione ai Capi di Direzione nell'Amministrazione centrale delle attribuzioni già proprie dei Capi di Dipartimento.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO,

Veduti gli articoli 5, 6 e 9 del Decreto organico in data del 15 giugno 1859,

Decreta:

Art. 1. Le attribuzioni dei Capi delle attuali Direzioni sono quelle stesse ch'erano proprie ed esclusive dei Capi de'soppressi Dipartimenti.

Art. 2. Le proposte che verranno fatte al Governatore da ciascun Direttore saranno discusse col concorso degli altri Direttori alla presenza del Governatore stesso.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

171. *Istituzione in Parma di una Cattedra di Economia politica.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduto il Decreto Sovrano del 25 novembre del 1854, col quale, ripristinandosi la Regia Università degli Studi, istituivasi in essa la Cattedra di Diritto Amministrativo e di Elementi di pubblica Economia;

Considerando che una Cattedra di Elementi di pubblica Economia, distinta dall'altra di Diritto Amministrativo, è necessaria e pel maggior lustro dell'Università degli Studi e per l'utilità pratica che derivar deve da una Cattedra avente per oggetto precipuo la pubblica e la privata ricchezza,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Cattedra di *Elementi di pubblica Economia*, di-

stinta da quella di *Diritto Amministrativo*, e farà parte della Facoltà legale.

Art. 2. Lo stipendio assegnato al Professore di quella Cattedra sarà di lire 1,200.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

172. *Competenza degli Intendenti al rilascio delle licenze di caccia e di porto d'armi.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduta la Sovrana Risoluzione del 4.º settembre 1824 (n.º 59) e l'articolo 5 del Decreto 10 giugno 1855 (n.º 227),

Decreta :

Le licenze di caccia e del porto d'armi saranno quindi innanzi rilasciate dagli Intendenti Generali o dagli Intendenti della Provincia in cui ha domicilio la persona che ne fa richiesta.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

175. *Istituzione in Parma di una Cattedra di Filosofia del Diritto.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduta la lettera del Magistrato Supremo degli Studi alla data 6 agosto 1859;

Considerando che l'istituzione di una Cattedra della Filosofia del Diritto adottata in molte celebri Università, in quelle principalmente di Torino e Genova, in Toscana e in Lombardia, è necessaria per utile della gioventù e torna a maggior decoro della Regia Università degli Studi in Parma;

Decreta :

Art. 1. È istituita una Cattedra della *Filosofia del Diritto* nella Regia Uni-

versità degli Studi in Parma, e farà parte della Facoltà legale.

Art. 2. Lo stipendio assegnato al Professore di quella Cattedra sarà di lire 1,200.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

174. *Autorizzazione al Comune di San Pietro in Cerro di erogare una somma a fine politico.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
IL GOVERNATORE DELLE PROVINCIE  
PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta addì 28 luglio, n.º 5, dal Consiglio comunale di San Pietro in Cerro e la relativa lettera missiva scritta dall'Intendente della Provincia di Borgo S. Donnino il dì 51 (n.º 4505);

Approva che il Comune di San Pietro in Cerro impieghi la somma di lire 2000 nelle spese della Causa Nazionale, valendosi provvigionalmente dei fondi in genere, salvo a porre in regola il pagamento stesso sovra apposita linea nel Bilancio comunitativo del 1860.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

175. *Autorizzazione al Comune di Cortemaggiore di erogare una somma a fine politico.*

16 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
IL GOVERNATORE DELLE PROVINCIE  
PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta dal Consiglio comunale di Cortemaggiore addì 22 luglio, n.º 50, e la lettera missiva scritta dall'Intendente della Provincia di Borgo S. Donnino addì 26 (n.º 4045);

Approva che il Comune di Cortemaggiore impieghi la somma di lire 2500 nelle spese della Causa Nazionale, valendosi provvigionalmente dei fondi in genere, salvo a porre in regola il pa-

gamento stesso sovra apposta linea nel Bilancio comunitativo del 1860.

Parma, 16 agosto 1859.

MANFREDI.

176. *Autorizzazione della pubblicazione di un periodico col titolo Il Municipio - Rivista Parmense.*

17 agosto 1859.

IN NOME DEL POPOLO  
DELLE PROVINCIE PARMENSI  
IL GOVERNATORE PROVVISORIO

Veduta la domanda fatta il 10 agosto corrente dal signor Uberto Giordani di Parma al fine di ottenere l'autorizzazione di pubblicare nella stessa Città un periodico mensile sotto il titolo — *Il Municipio - Rivista Parmense*,

Dispone:

È autorizzata la pubblicazione di un periodico mensile col titolo: *Il Municipio - Rivista Parmense.*

Parma, 17 agosto 1859.

MANFREDI.

177. *Proclama del cavaliere Carlo Luigi Farini nell'assumere la Dittatura degli Stati Parmensi.*

18 agosto 1859.

Popoli di Parma e Piacenza,

I liberi Municipi mi offrono in nome vostro la Dittatura. — Grato dell'onore, consolato da questa nuova dimostrazione della comunanza di affetti e di pensieri fra le provincie Italiane che hanno comuni le difficoltà ed i pericoli, io accetto per convocare i comizi, ai quali si appartiene lo istituire la pubblica podestà che deve condurvi al compimento dei voti che avete significato in tanti e così solenni modi. Accetto, perchè io sono risoluto ad ogni prova in servizio della patria comune, e perchè voi avete preso degna parte in questo mirabile moto italiano nel quale tutti gli amatori di libertà cercano colla nuova virtù della disciplina di dirizzare al sommo fine della unione nazionale quello ardore

che è dono glorioso, ma soventi infausto, della natura Italiana. — Non ricordo i vanti antichi: vi do ad emulare esempi vivi e presenti; la fortezza dei Subalpini, la fede dei Lombardi, la compostezza dei Modenesi, la sapienza civile dei Toscani, l'austera ed operosa calma dei Romagnoli.

Ordinati, voi sarete temperanti nelle parole, sarete arditi, se occorra, nei fatti.

Non ho mestieri di raccomandarvi la concordia; questa nuovissima e sacra ambizione degli Italiani. Tutti oggimai siamo di un solo animo, e più che delle politiche parti abbiamo la concordia della intera congregazione civile. Quale è infatti lo sciagurato che voglia dirsi partigiano dello straniero? Quale l'imbelle che possa pensare a pompe cortigiane od a borie municipali, quando ci sta dinnanzi lo spettacolo di un popolo che risorge? Quale il forsennato che tenti profanare il sacro tempio della Concordia per feroce dispetto ed insanabile orgoglio?

Popoli di Parma e di Piacenza!

L'Europa ci guarda! Mostriamo che sappiamo reggerci a libertà colla virtù, col senno, colla forza nostra.

Ottimo è pur sempre il consiglio di Napoleone III — *siate oggi tutti soldati per essere domani tutti liberi cittadini.* —

Dato in Parma, li 18 agosto 1859.

Il Dittatore  
FARINI.

178. *Nomina dell'avvocato Giuseppe Manfredi a Delegato del Dittatore.*

18 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Nomina suo Delegato a reggere l'amministrazione delle Provincie Parmensi il signor Professore Avvocato Giuseppe Manfredi, riserbando a sè tutto ciò che riguarda l'amministrazione militare e politica; per le quali il Delegato si limiterà a procurare la pronta esecuzione degli ordini del Dittatore.

Parma, 18 agosto 1859.

FARINI.

**179. Conferma delle Leggi vigenti e dei Magistrati ed altri pubblici Funzionarii.**

18 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Decreta:

Art. 1. Sono mantenute tutte le Leggi, tutti i Decreti e i Regolamenti attualmente in vigore, sino a disposizione contraria.

Art. 2. Tutti i Magistrati municipali e tutti i pubblici Impiegati sono confermati nei rispettivi uffici.

Parma, 18 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore di Grazia e Giustizia  
P. BRUNI

**180. Nuova intitolazione degli atti pubblici e delle copie esecutive di atti giudiziari.**

18 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Decreta:

Art. 1. Le copie esecutive delle sentenze ed ordinanze di giustizia e degli atti notarili saranno intitolate nel modo seguente:

» In nome del Governo Nazionale nelle Provincie Parmensi. »

Dopo trascritta la sentenza, l'ordinanza o l'atto sovraddetti, si terminerà la copia nel modo qui appresso:

» Si comanda ed ordina a tutti gli Uscieri che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la predetta sentenza (o la predetta ordinanza od il predetto atto), al Procuratore generale ed ai Procuratori del Governo di darvi mano, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

» In fede di che la presente sentenza (o la presente ordinanza od il presente atto) è stata sottoscritta (o è stato sottoscritto) dal Presidente e dai Consiglieri della Corte Suprema di Revisione e dal Cancelliere (dal Presidente della Corte di Appello, dai Consiglieri e dal Cancelliere; o dal Presidente, dai Giudici e dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale; o dal Pretore e dal Cancelliere; o dal Notaio). »

Art. 2. Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di questi Stati.

Parma, 18 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore di Grazia e Giustizia  
P. BRUNI

**181. Soppressione della linea doganale fra le Provincie Parmensi e le Modenesi.**

18 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Col giorno 1° del venturo mese di settembre verrà soppressa la linea doganale fra le Provincie che costituivano gli Stati Parmensi e le altre che formavano gli Stati Estensi.

Art. 2. I Direttori dei Ministeri delle Finanze nelle Provincie Modenesi e Parmensi sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 18 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore delle Finanze  
P. GHINELLI

**182. Indizione dei Comizi per la elezione di un'Assemblea di Rappresentanti del Popolo, e norme relative.**

19 agosto 1859

GOVERNO NAZIONALE

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando essere necessario il costituire il Governo sulla base della volontà nazionale;

Considerando che solo un'Assemblea di Rappresentanti del Popolo può dare al Governo l'autorità necessaria a procurare l'adempimento dei voti popolari;

**Decreta :**

Sono convocati i Comizi nelle Province Parmensi per eleggere i Rappresentanti del Popolo colle norme seguenti:

*Requisiti per essere Elettore*

Art. 1. Per esercitare i diritti di elettore politico sono necessarie le condizioni seguenti:

1.° essere nato o naturalizzato nelle Province Parmensi;

2.° essere giunto all'età di 21 anni compiuti il giorno della iscrizione nelle liste elettorali;

3.° saper leggere e scrivere.

Art. 2. Non possono esercitare i diritti di elettore politico coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o di interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei loro beni, sinchè non abbiano soddisfatto integralmente i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa ed attentato ai costumi.

L'esclusione dai diritti elettorali per causa di pene criminali non è applicabile a coloro che furono condannati per delitti politici.

Art. 3. Parimenti non possono esercitare i diritti di elettore politico quei cittadini i quali fanno parte di congregazioni claustrali o monastiche nelle quali si emette voto solenne di obbedienza.

Art. 4. Ognuno esercita i diritti elettorali nel luogo del suo ultimo domicilio all'epoca della formazione delle liste.

*Formazione delle liste*

Art. 5. I Podestà cogli Assessorati ovvero, nei Municipi nuovamente costituiti, i Sindaci coi Consigli delegati inviteranno immediatamente con apposito manifesto tutti coloro che sono

chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a presentarsi al Comune per fare la dichiarazione, che dovrà essere da loro scritta e sottoscritta,

1.° della loro età;

2.° del luogo di nascita e domicilio;

3.° della professione, arte o mestiere che esercitano.

Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 26 del corrente mese d'agosto.

Art. 6. Appena pubblicato il manifesto di cui sopra, gli Assessorati od i Consigli delegati si riuniranno per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione in doppio originale delle liste degli elettori.

Gli Assessorati od i Consigli delegati comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatto alcuna dichiarazione, quando sia notorio che essi hanno i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 7. La formazione delle liste deve essere terminata il giorno 29 del mese corrente.

Art. 8. Gli Assessorati od i Consigli delegati, presieduti dai Podestà o Sindaci, decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e v'inscrivono quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 9. Uno degli originali delle liste così formate sarà affisso all'albo pretorio della Comunità per ventiquattro ore, durante le quali chiunque avrà reclami a proporre potrà presentarli agli Assessorati od ai Consigli delegati.

Art. 10. In caso di richiami, gli Assessorati od i Consigli delegati si aggiungeranno tre probi cittadini, unitamente ai quali decideranno a maggioranza di voti sui richiami stessi.

Art. 11. Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 12. A cura dei Podestà o Sindaci, una copia di queste liste sarà man-

data agl'Intendenti Generali od Intendenti delle rispettive provincie.

Art. 13. Gli elettori riceveranno dai Podestà o Sindaci prima del giorno fissato per la riunione dei Collegi elettorali un certificato comprovante la loro iscrizione sulle liste elettorali.

*Dei Collegi elettorali*

Art. 14. Le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni ottomila abitanti.

Art. 15. I Collegi elettorali sono distribuiti secondo la tabella che verrà pubblicata dal Direttore dell'Interno.

Art. 16. Ogni Collegio elettorale elegge un solo Deputato.

Nei Comuni in cui per la cifra della popolazione, a termini del precedente articolo, si deve eleggere più di un Deputato, vi sarà un Collegio per ogni Deputato da eleggere.

In tal caso gli Assessorati od i Consigli delegati dovranno stabilire a quale Collegio appartengono gli elettori.

Art. 17. I Collegi elettorali sono convocati dal Capo del Governo.

Art. 18. Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 19. Gli elettori si riuniscono al capoluogo del Collegio elettorale ove sono convocati a votare uniti o divisi in sezioni, secondo le circostanze, dagli Assessorati o dai Consigli delegati.

Art. 20. Gli Assessorati od i Consigli delegati, previa autorizzazione degli Intendenti Generali od Intendenti, potranno dividere il Collegio in sezioni e provvedere alla formazione e composizione di queste sezioni.

Ciascuna sezione concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da eleggere.

Art. 21. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e delle sezioni elettorali fino alla nomina elettiva dei loro Presidenti,

nei luoghi dove risiede un Tribunale d'appello, i Presidenti e Consiglieri de'Tribunali per ordine di anzianità;

nei luoghi che non sono sede di un Tribunale d'appello ma di un Tribunale di prima istanza, il Presidente e dopo di lui i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

negli altri luoghi il Podestà e gli Assessori ovvero i Sindaci ed i Membri dei Consigli delegati per ordine di nomina.

I due elettori più avanzati in età e i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisorii.

L'Ufficio, composto del Presidente e dei quattro scrutatori provvisorii, nominerà il Segretario che non avrà se non voce consultiva.

Art. 22. La lista degli elettori del Collegio dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali.

Art. 23. Il Collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli scrutatori definitivi, e l'Ufficio così composto nomina pure il Segretario definitivo non avente ancor esso se non voce consultiva.

La elezione del Presidente e degli scrutatori definitivi seguirà mediante una sola scheda. Sarà eletto Presidente chi avrà il maggior numero di voti; resteranno scrutatori gli altri in ordine al numero de' voti.

Art. 24. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti, il secondo scrutatore diventa primo e così successivamente, e l'ultimo scrutatore sarà colui che fra gli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi: la stessa regola si osserverà in caso di rinunzia od assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 25. Il Presidente del Collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, le Autorità militari ed i Comandanti la Guardia nazionale saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 26. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni del Collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i reclami insorti e delle ragionate decisioni proferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclami saranno munite della firma dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato all'Assemblea dei Deputati nominati in conformità del presente Decreto il pronunziare sui reclami il giudizio definitivo.

Art. 27. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che gli potessero essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.

Art. 28. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con multa da 51 a 200 lire e, se insolubile, col carcere da 40 giorni ad un mese.

Art. 29. Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'Ufficio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza sarà punito con una multa dalle lire 51 alle 200.

Art. 50. Accadendo che nella sala, dove si fa la elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno di approvazione o di disapprovazione od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa di lire 51 alle 200.

Art. 51. I Presidenti di Collegio o di sezioni elettorali sono incaricati di pren-

dere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 26 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 52. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 53. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 13.

Art. 54. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per la elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Art. 55. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna al Presidente che lo pone nell'urna a tale uso destinata.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima alla quale siedono il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 56. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il Segretario ne faranno constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio o della sezione.

Art. 57. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Questa operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 58. Aperta quindi l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente

ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 39. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli di cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 40. Nei Collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi membri.

Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 41. I bollettini ne' quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 42. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 43. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 44. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 45. Per essere eletto Deputato bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti alla votazione.

La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei votanti.

S'intende eletto quel candidato che ha in suo favore il maggior numero di voti validamente espressi.

A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti ottiene la preferenza.

Art. 46. Ove nel primo squittinio nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà nel giorno seguente ad una seconda votazione fra i due candidati che nel

primo squittinio ottennero il maggior numero di voti.

Rimarrà in tal caso eletto quello fra i due che avrà la maggioranza relativa.

Art. 47. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposti reclami intorno allo squittinio medesimo, sui quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che scioglassi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 48. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno immediatamente al Governo per mezzo dell'Intendente Generale od Intendente della rispettiva Provincia.

#### *Dei Deputati*

Art. 49. Ogni elettore è eleggibile quando abbia raggiunto l'età di venticinque anni.

Art. 50. I Deputati rappresentano le Provincie Parmensi in generale e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 51. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà convocato per fare una nuova elezione.

Art. 52. Le funzioni del Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.

Art. 53. Durante il tempo in cui l'Assemblea sta adunata, nessun Deputato può essere arrestato se non in caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio per causa criminale senza il previo consenso dell'Assemblea.

#### *Dell'Assemblea*

Art. 54. L'Assemblea si riunisce per costituire il potere esecutivo e dargli il mandato necessario al compimento dei legittimi voti popolari.

L'Assemblea è convocata dal Capo del Governo.

Art. 55. Le sedute e le deliberazioni

dell'Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de'suoi membri non è presente.

Art. 56. Le deliberazioni non possono esser prese se non alla maggioranza dei voti.

Art. 57. L'Assemblea si riunisce per la prima volta sotto la presidenza del decano e assume come segretari i due membri più giovani.

Art. 58. L'Assemblea è essa sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.

Art. 59. Fatta la verifica dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretarii ed i Questori, i quali rimangono in carica durante tutta la sessione.

Art. 60. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente, essa può deliberare in segreto.

Art. 61. Ogni proposta debbe essere prima esaminata dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate per lavori preparatorii.

Art. 62. L'Assemblea ha essa sola il dritto di ricevere le demissioni de'suoi membri.

Dato a Piacenza, il 19 agosto 1859.

FARINI.

*185. Istituzione dell'ufficio di Speditore nella Direzione dell'Interno.*

20 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Veduto il Decreto del 1° luglio 1859, col quale furono ripartite e determinate le attribuzioni di ciascuna delle quattro Direzioni istituite per la gestione e spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi;

Mancando nella Direzione dell'Interno l'ufficio di Speditore,

Decreta:

Art. 1. È istituito nella Direzione dell'Interno l'ufficio di Speditore con l'annuo stipendio di lire mille trecento.

Art. 2. A tale posto è promosso il Commesso negli Uffici della Direzione dell'Interno Mellara Pietro, il quale sarà anche incaricato di tenere il Protocollo della 2.<sup>a</sup> Divisione della Direzione medesima.

Art. 3. I Direttori dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'eseguimento di questo Decreto.

Dato a Parma, 20 agosto 1859.

MANFREDI.

*184. Ordinamento e pianta numerica del personale della Direzione dell'Interno.*

20 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Veduto il Decreto del 1° luglio 1859, col quale sono ripartite e determinate le attribuzioni di ciascuna delle quattro Direzioni per la gestione e spedizione degli affari pubblici delle Provincie Parmensi;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Gli Uffici della Direzione dell'Interno e i relativi stipendi sono stabiliti come nello specchio seguente. Occuperanno gli Uffici e si goveranno dei relativi stipendi le persone nominate nello Specchio stesso.

185. *Determinazione del numero dei Deputati all'Assemblea costituente, e designazione dei Collegi elettorali.*

22 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

IL DIRETTORE DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 14 e 15 del Decreto del Dittatore in data 19 agosto volgente per la convocazione dei Comizi nelle Provincie Parmensi al fine di eleggere i Rappresentanti del popolo chiamati a costituire il Governo sulla base della volontà nazionale, coi quali articoli è disposto:

Che le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni ottomila abitanti, e

Che i Collegi elettorali si distribuiranno secondo una tabella apposita che verrà pubblicata dal Direttore dell'Interno;

Veduto il Quadro della popolazione di queste Provincie annesso all'Atto del già Ministero di Grazia e Giustizia in data del di 11 aprile 1859, da cui risulta montare la popolazione a 502,247 abitanti;

Dispone quanto segue:

Art. 1. Il numero dei Deputati all'Assemblea sarà di sessantatre, così diviso per Provincie:

Parma . . . . .	19
Piacenza . . . . .	18
Borgo San Donnino . . . . .	16
Valditaro . . . . .	6
Lunigiana . . . . .	4

65

Art. 2. I sessantatrè Collegi saranno denominati e composti giusta la tabella seguente:

UFFIZI	Stipendi	Annotazioni
Segretario Generale . . . . .	3,500	
I <sup>a</sup> SEZIONE		
<i>Amministrazione provinciale e tutoria dei Comuni e degli Ospizi.</i>		
Segretario . . . . .	2,500	
Vice-Segretario . . . . .	1,500	
Vice-Segretario . . . . .	1,500	
Commesso di 1 <sup>a</sup> classe	1,200	
Idem di 3 <sup>a</sup> classe	800	
II <sup>a</sup> SEZIONE		
<i>Contabilità amministrativa</i>		
Segretario . . . . .	2,500	
Vice-Segretario . . . . .	1,500	
Ragioniere . . . . .	1,500	
Commesso di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,000	
III <sup>a</sup> SEZIONE		
<i>Polizia</i>		
Segretario . . . . .	3,000	
Vice-Segretario . . . . .	1,500	
Commesso di 1 <sup>a</sup> classe	1,300	
Idem di 3 <sup>a</sup> classe	800	
<i>Uffizio di Spedizione</i>		
Speditore . . . . .	1,300	Presterà anche l'opera sua nella 2. <sup>a</sup> Sezione, specialmente per la tenuta del Protocollo.
Ln.	25,400	

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto immediatamente.

Art. 3. I Direttori dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, 20 agosto 1859.

MANFREDI.

Numero progress. dei Collegi	PROVINCIA	COLLEGIO	COMUNI componenti il Collegio
1	PARMA	1° di Parma . . . . .	Parma
2		2° <i>id.</i> . . . . .	
3		3° <i>id.</i> . . . . .	
4		4° <i>id.</i> . . . . .	
5		5° <i>id.</i> . . . . .	
6		6° <i>id.</i> . . . . .	
7		Tizzano . . . . .	Palanzano - Monchio - Tizzano
8		Corniglio . . . . .	Corniglio - Calestano
9		Fornovo . . . . .	Fornovo - Lesignano di Palmia
10		Neviano . . . . .	Neviano degli Arduini - Lesignano de' Bagni
11		Traversetolo . . . . .	Montechiarugolo - Traversetolo
12		Langhirano . . . . .	Langhirano - Felino
13		Sala . . . . .	Collecchio - Sala - San Martino Sin- zano
14		Vigatto . . . . .	Marore - Vigatto
15		San Pancrazio . . . . .	San Pancrazio - Golese - Torrile a si- nistra della Parma
16		Cortile S. Martino . . . . .	S. Donato - Cortile S. Martino - Torrile a destra della Parma
17		Sissa . . . . .	Sissa - Tre Casali
18		Colorno . . . . .	Colorno
19		Sorbolo . . . . .	Sorbolo - Mezzani
20	PIACENZA	1° di Piacenza . . . . .	Piacenza - San Lazzaro
21		2° <i>id.</i> . . . . .	
22		3° <i>id.</i> . . . . .	
23		4° <i>id.</i> . . . . .	
24		5° <i>id.</i> . . . . .	
25		Travi . . . . .	Coli - Travi
26		Bettola . . . . .	Bettola - Ferriere
27		Borgo S. Bernardino . . . . .	Borgo S. Bernardino - Morfasso
28		Nibbiano . . . . .	Nibbiano - Pecorara
29		Pianello . . . . .	Pianello - Vicomarino
30		Agazzano . . . . .	Pomaro - Rivalta - Agazzano - Gosso- lengo
31		Borgonovo . . . . .	Borgonovo
32		Castel San Giovanni . . . . .	Castel San Giovanni
33		Ponte dell'Olio . . . . .	Ponte dell'Olio - Rivergaro
34		Podenzano . . . . .	Vigolzone - Podenzano - San Giorgio
35		Pontenure . . . . .	Pontenure - Caorso - Mertzizza
36		Sant' Antonio . . . . .	Gragnano - Sant'Antonio
37		Rottofredo . . . . .	Calendasco - Rottofredo - Sarmato
38		BORGO S. DONNINO	1° di Borgo S. Donnino . . . . .
39	2° <i>id.</i> . . . . .		
40	Busseto . . . . .		Busseto
41	1° di Fiorenzuola . . . . .		Fiorenzuola - Alseno - Besenzone
42	2° <i>idem</i> . . . . .		
43	Pellegrino . . . . .		Pellegrino - Varano de' Melegari
44	Noceto . . . . .		Medesano - Noceto
45	Fontanellato . . . . .		Fontanellato - Fontevivo
46	Zibello . . . . .		Polesine - Zibello
47	San Secondo . . . . .		Roccabianca - S. Secondo
48	Salsomaggiore . . . . .	Salsomaggiore - Vernasca	

N.º progressivo del Collegio	PROVINCIA	COLLEGIO	COMUNI componenti il Collegio
49	BORGIO S. DONNINO	Carpaneto . . . . .	Carpaneto - Cadeo - Gropparello
50		Cortemaggiore . . . . .	Cortemaggiore - S. Pietro in Cerro
51		Monticelli d'Ongina . . . . .	Monticelli d'Ongina
52		Castelvetro . . . . .	Castelvetro - Villanova
53		Castellarquato . . . . .	Castellarquato - Lugagnano
54	VALDITARO	Compiano . . . . .	Albareto - Compiano
55		Bedonia . . . . .	Bedonia - Tornolo
56		Borgotaro . . . . .	Borgotaro
57		Bardi . . . . .	Bardi
58		Varsi . . . . .	Boccolo - Varsi - Valmozzola
59	Berceto . . . . .	Berceto - Solignano	
60	LUNIGIANA	1º di Pontremoli . . . . .	Pontremoli - Filattiera
61		2º <i>id.</i> . . . . .	
62		Bagnone . . . . .	Bagnone - Villafranca
63		Mulazzo . . . . .	Mulazzo - Zeri

Art. 5. Gl' Intendenti Generali e gl'Intendenti sono incaricati dell' esecuzione del presente Atto.

Parma, 22 agosto 1859.

ARMELONGHI

186. *Istituzione di una Brigata detta Parma.*

23 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposizione del Ministero della Guerra,

Decreta:

Una nuova Brigata viene istituita, che si aggiungerà alle Brigate Modena e Reggio sotto il nome di *Brigata Parma*. Ella si comporrà di due reggimenti d'infanteria di linea che prenderanno i numeri 5 e 6, e di un Battaglione di Cacciatori Bersaglieri.

La Direzione del Ministero della Guerra è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 23 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore del Ministero della Guerra

Col. L. FRAPPOLLI

187. *Delle cose Parmensi — Relazione del già Governatore Sardo Conte Diodato Pallieri.*

23 agosto 1859.

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO  
NEL REGNO SARDO

Per poter adeguatamente apprezzare la condizione delle cose nelle provincie Parmensi e la opportunità dei provvedimenti fatti dal Governatore di quelle nel breve tempo che le resse in nome di S. M. il re di Sardegna, è anzi tutto necessario ricordare rapidamente la storia dei Ducati di Parma e Piacenza negli ultimi undici anni, perchè così potranno aversi ad un tratto sott'occhio e giudicare le ragioni del meraviglioso movimento che si manifestò nel principio del 1859, e che oggi ancora continua con una perseveranza dinanzi a cui dovrà cedere la vecchia diplomazia, più che della salute dei popoli, curante degli interessi delle dinastie.

Cadute nel marzo del 1849 le italiane speranze sui campi di Novara, assumeva negli Stati Parmensi il supremo indirizzo delle cose il Generale Austriaco Degenfeld, il quale ne' suoi primi atti, se per inavvertenza o meditatamente è ignoto, dimenticava far parola del Principe nel cui nome reggeva quei popoli, e per soldatesca burbanza comportavasi in guisa da render necessario un suo proclama col quale veniva assicurato il ritorno della dinastia Borbonica, abborrita sì, ma pur sempre meno dell'Austria.

Lunghi mesi imperversò il Degenfeld negli Stati Parmensi, assenziente il Duca Carlo III per abdicazione del padre salito al trono, e dimentico de' suoi popoli fra le dissipazioni ed

i piaceri di esteri paesi. — Quando poi, ritiratosi il Generale Austriaco, egli prese le redini del potere, mite ed umano parve al confronto il cessato Governo e riuscì, orribile a dirsi migliore ai popoli del proprio Principe lo straniero soldato!

Gli atti pazzamente feroci con cui si segnalò il breve regno del terzo Carlo troppo sono universalmente noti perchè giovi il ricordarli: basti solo il dire come a trovarne il riscontro debbasi ai più funesti tempi del Romano Imperio nelle immortali pagine di Tacito e di Svetonio descritti risalire.

Morto il Duca Carlo terzo, salì al trono per ragione di successione il figlio Roberto, ancor fanciullo, sotto la Reggenza di Maria Luisa di Borbone.

I primi atti del nuovo Governo parvero riparatori: allontanati dalla corte i più invisibili satelliti dell'estinto principe, rievocati o sospesi alcuni de' suoi più tristi ordinamenti; introdotta nella spesa della Casa ducale una norma che a petto delle passate malte prodigalità parve economia; credettero gli oppressati popoli di poter finalmente respirare. Ma breve fu il loro inganno, e dovettero ben tosto accorgersi che predominava pur sempre lo antico sistema, solo da qualche menzognera apparenza di moderazione e di legalità temperato.

In luglio 1854, pochi mesi dopo la morte del Duca, avvenne un fatto che convinse anche i più restii come nulla si potesse sperare da chi teneva la somma delle cose.

La setta mazziniana pel malgoverno di Carlo III trovò negli Stati Parmensi aderenti e favoreggiatori, e ad essa si ascrissero molti fra i caldi ed intraprendenti amatori della patria, tratti dalla estrema disperazione ad estremi e disennati consigli. Venne da Londra l'ordine di fare un movimento repubblicano in Parma: la follia della impresa era evidente; i più savi ricisamente negarono prendervi parte; altri lusingati dalle promesse di pronti soccorsi, di cui mai non fu a' suoi seguaci avaro il Mazzini, risolsero tentare la fortuna, e si fissò per l'insurrezione il giorno 22 di luglio.

Come avvenne sempre in tali cose, il Governo seppe tutto assai prima; ed avrebbe di leggieri potuto con l'assoluta sua autorità antivenire il pazzo conato. Preferse invece soffocarlo nel sangue; simulò non saper quanto i settarii con vanto puerile pubblicamente spargevano; armò i suoi soldati; ed appena cominciata la insurrezione, la repressé colle armi. I privati cittadini, sbigottiti per l'avvenuto, eransi raccolti nelle case paurosi e tremanti dello avvenire: a confortarli bandì un proclama con cui annunciandosi restaurato l'ordine invitavasi tutti a ripigliare tranquilli le consuete occupazioni. Alla parola del Governo venne creduto, e già ripopolavansi le vie, quando contro la inerme e fiduciosa moltitudine si sguinzagliava l'ebbra e feroce soldatesca ducale che ne faceva macello.

Il nefando caso empì Parma di spavento, e d'allora in poi cessò ogni fede in un Governo così iniquamente spregiuro.

I posteriori atti della Reggente non furono diversi: nei cinque ultimi anni numerosi furono i processi politici colà iniziati e terminati con capitali condanne mandate ad eseguirsi: gli Austriaci, richiesti dalla Reggente, occuparono Parma taglieggiando ed opprimendo i cittadini; il generale Crenneville fece con i suoi atti desiderare il Degenfeld, e solo allora ne fu chiesto ed ottenuto il richiamo quando,

non pago di pesare sui popoli, offese la femminile vanità della Duchessa. Della quale basti il dire che non ebbe nello scorso anno ribrezzo, quasi non bastassero le carceri Parmensi per punire i rei di stato, ad inviare negli ergastoli di Mantova, sotto la custodia dell'Austria, parecchi onorati cittadini solo colpevoli di avere troppo amata la patria.

A queste dolorose ed incancellabili memorie di supplizi, di torture e di barbarie aggiugnansi le vessazioni di una polizia timida ed irrequieta, l'arroganza della setta gesuitica sollevata a potenza regolare mercè l'organizzazione della Società di S. Vincenzo, il malcontento causato necessariamente da un Governo piccolo di cuore e di mente come di territorio, il depauperamento delle finanze cui si impose soddisfare ai debiti del defunto Duca e cui toccava supplire alle prodigalità di una Corte fastosa; — e sarà di leggieri convinto ciascuno come universale esser dovesse il malcontento contro sgoverno siffatto, il quale ebbe per soprassello il torto di rendersi mancipio dell'Austria e di offendere così irremissibilmente il sentimento nazionale.

La politica, largamente progressiva nell'interno ed italiana all'estero, inauguratasi nel vicino Piemonte non mancò di attirare l'attenzione dei finitimi popoli Italiani e di suscitare in essi il desiderio di associarsi ai gloriosi suoi destini. E prima ancora che le vittorie di Palestro e di San Martino avessero dimostrato la virtù delle armi Italiane, uno splendido trionfo già erasi ottenuto dalla abile ed audace politica del Gabinetto piemontese coll'esautorare i conati settarii e raccogliere sotto la bandiera unificatrice del Re leale e guerriero tutti senza distinzione di opinioni gli Italiani i quali ad un partito anteponevano la patria.

Negli Stati Parmensi già si disse come fosse potente la setta Mazziniana, la quale si rivelò in luglio colla pazzia insurrezione di sopra narrata, più tardi con feroci e selvaggi attentati. In poco tempo le bandiere del Mazzini furono disertate e tutti gli uomini i quali più ciecamente eransi a lui abbandonati si raccolsero nelle file del partito Nazionale Italiano, la cui società potentemente organizzata a Parma ed a Piacenza con molta efficacia contribuì sul principio di quest'anno a far accorrere in Piemonte sotto la bandiera tricolore, malgrado la polizia Ducale e l'Austriaca, un numerosissimo stuolo di volontari.

Questa società mantenne e fomentò le aspirazioni dei popoli Parmensi di unirsi al Piemonte, ed a questo non che al supremo scopo della nazionale indipendenza fece il sacrificio di ogni altro affetto.

La lotta che per la liberazione d'Italia aveva il Conte di Cavour iniziato contro l'Austria nel Congresso di Parigi, ove per la prima volta eransi le ragioni dei popoli della penisola dal ministro di un Italiano principe al cospetto dell'Europa solennemente proclamate, proruppe in aperta guerra. L'Austria, ingrossata in Italia d'armi e di armati, baldanzosa per le memorie del 1848 e 1849, fidente nelle forti e ben munite sue strategiche posizioni, assaltò il Piemonte che, appoggiato al suo diritto, al valore del suo esercito, al pronto aiuto di un potente alleato, virilmente ne sostenne e propulsò le offese.

Non appena cominciò la guerra, il sentimento nazionale che in Parma non pure i cittadini ma molti fra i soldati di quel Governo infiammava, più non potè contenersi e, malgrado

nulla sperar si potesse dell'invaso Piemonte, e nella piacentina Cittadella e nella finitima Modena fossero in gran numero e minacciosi gli Austriaci, i partigiani della Reggente non credettero di far fronte alle crescenti difficoltà fuorchè con un abile stratagemma dalla prudenza e dal coraggio del Comitato Nazionale ben tosto sventato . . . . .

Non volle il Comitato Nazionale di Parma che neppur le rimanesse questo pretesto a cansare la temuta rovina, ed osò in presenza di un Governo esistente, forte per numero di soldati e per la vicina oste nemica, innalzare la bandiera tricolore, dichiarare decaduto il principe Roberto, e richiamare in vita l'unione al Piemonte con universale suffragio votata fin dal 1848.

Più che la forza degli avversarii, la coscienza dei proprii torti atterri la Duchessa, la quale senza tentar resistenza fuggiva il primo di maggio coi figli riparando a Mantova tra gli Austriaci, alla cui sorte erasi irreparabilmente legata.

Il Governo venne nelle mani dei Capi del Comitato Nazionale, Riva Salvatore, Armeloni Leonzio, Maini Giorgio, A. Garbarinè.

Il moto di Parma non poté essere scotato dalla vicina Piacenza occupata dagli Austriaci, nè aveva in quelle circostanze speranza veruna di mantenersi . . . . .

Il restauro venne operato dall'Esercito Ducale i cui Capi, dopo avere al nuovo Governo assentito, sedotti dalle lusinghe e dalle promesse piovute da Mantova, riposero sul soglio il figlio di Carlo III senza incontrare ostacolo per parte della popolazione, trattenuta dal Comitato Nazionale, cui bastava allora avere costretta la Duchessa a mostrare al mondo colla fuga in Mantova qual fosse la parte cui ella propendeva.

I soldateschi tripudii e le insolenze brutali contro i cittadini, cui si associò od almeno assenti la Reggente, sono confermati da un popolo intero.

Intanto le armi alleate ottenevano ripetuti trionfi contro l'esercito Austriaco a Montebello, a Palestro, e più tardi nella memorabile battaglia di Magenta, alla quale era dovuta la liberazione della Lombardia. Lo annunzio di così splendidi successi a nuove speranze fece risorgere i Popoli Parmensi, allora soprattutto che, sgombrata dagli Austriaci la cittadella di Piacenza, loro non rimase a combattere se non contro i pochi abborriti satelliti del Ducale Governo.

Ma non fu necessaria alcuna violenza: imperocchè la Duchessa, vista nella vittoria delle armi Italiane la propria sconfitta, il nove giugno abbandonava gli Stati Parmensi, sciogliendo dal giuramento di fedeltà i soldati, liberandoli ad un tempo dall'obbligo del militare servizio, e lasciando al Municipio di Parma il nominare una Commissione di Governo che provvedesse alle pubbliche bisogne.

Il Municipio di Parma nel giorno medesimo sceglieva una Commissione composta del Conte Girolamo Cantelli, di Pietro Bruni presidente nella Corte d'appello, e dell'Ingegnere Evaristo Armani. Questa per tutela della città e mantenimento dell'ordine istituiva una Commissione di sicurezza e difesa, attivamente procurava una provvisoria organizzazione della Guardia Nazionale, e prendeva altri provvedimenti richiesti dalle circostanze, così per dar

forza al nuovo Governo come per far concorrere quelle Provincie alla guerra dell'Indipendenza. In questo mentre era Parma occupata dal corpo dei Cacciatori della Magra, che sotto gli ordini del Generale Ribotti erasi nella contermina Lunigiana organizzato.

Il moto di Parma fu seguito da tutto lo Stato, e contemporaneamente in Piacenza quel Municipio anch'esso aveva designato una provvisoria Commissione di Governo composta del Marchese Mischi, del Cav. Filippo Gavardi e del Professore Giuseppe Manfredi.

Un solo pensiero moveva queste generose Provincie, la liberazione della Patria; un solo lo scopo, l'unione al Piemonte; eppure nel primo momento Parma e Piacenza si divisero e formarono due distinti Governi, colpa gli spiriti municipali che, fra due Città per storiche memorie, per numero di abitanti e per civili consuetudini uguali, fomentarono gelosie e discordie le quali troppo servivano agli antichi dominatori perchè ad essi non debbasi ascrivere, se non di averle suscitate, almeno di averle favorite. Chechè però ne sia, nel giorno stesso Parma e Piacenza, rinnovando la solenne espressione del voto del 1848, proclamavano la loro unione col Piemonte sotto il reggimento costituzionale di Vittorio Emanuele II ed inviavano loro legati al Re a fargli omaggio in nome delle nuove Provincie.

Accettatasi la dedizione con Decreto firmato dal Luogotenente Generale del Regno il 13 giugno, stabilivansi le norme pel temporaneo reggimento delle Provincie Parmensi, e deputavasi a questo fine un Governatore nominato dal Re, il quale investito dei pieni poteri le reggesse in nome suo. A questo arduo ufficio veniva assunto il Riferente, che nello stesso giorno quindici immediatamente partiva per l'avuta destinazione . . . . .

I provvedimenti militari, le cure diplomatiche, l'accorrere di rappresentanti di tutte le Italiane città a fare omaggio all'unico Re Italiano, la urgenza di recarsi al posto, impedirono al Riferente di ottenere notizia di fatto, le quali d'altronde non si era di per sé potuto preventivamente procurare atteso la repentina e inaspettata nomina sua . . . . .

Giunto in Parma il 16 a tarda ora di sera, fece nella notte stampare il Decreto del 13 giugno ed un proclama con cui annunziava ai Popoli Parmensi di assumere il Governo in nome del Re. Nel giorno successivo erano questi documenti pubblicati in tutte le provincie Parmensi; e le Commissioni provvisorie di Parma e di Piacenza rassegnavano i loro poteri, la prima nelle mani del Governatore, la seconda nelle mani del Cav. Rocci.

Per quanto spontaneo ed universale fosse il sentimento di animavversione contro il caduto Reggimento e di affetto verso il nuovo ordine di cose, non è tuttavia men vero che presentaronsi ben tosto gravi e difficili questioni a risolvere.

E giova sommariamente ricordarle. Nessuna forza regolare trovavasi a disposizione del Governo. Non appena la Duchessa colla subita sua fuga aveva lasciato il paese in propria balia, gli ufficiali di quelle truppe, che eransi compromessi per la reazione del tre maggio ed i posteriori loro atti, si avviarono con tutti i soldati che poterono trascinar seco e con molte salmerie alla volta di Brescello per unirsi ivi al nemico esercito. Lungo la via

alcuni ne trattenne un ultimo resto di onor militare e di vergogna, e non osando ritornare a Parma dopo esserne ostilmente partiti, si dispersero per le campagne; gli altri che perdurarono nel proposito parricida furono dagli stessi Austriaci respinti, che nelle file loro non vollero i disertori della patria bandiera. Anche questi vennero perciò in parte alle case loro, in parte ripararono in terra straniera. I semplici gregarii poi, profittando della licenza ottenuta dalla Reggente, si sbandarono, recandosi alle proprie case; quindi ne derivò che di un esercito piccolo si ma ordinato più non era rimasto vestigio, tolti alcuni pochi ufficiali stati fedeli alla Causa Italiana. Il corpo dei gendarmi, mantenuto dalla Commissione governativa, avrebbe potuto prestare alla causa dell'ordine non lievi servigi; ma le abborrite borboniche insegne di cui erano rivestiti e le memorie ancora recenti degli arbitrii e delle prepotenze di cui erano stati i materiali esecutori avevano tolto ai gendarmi ogni autorità

Nel primo momento in cui, partiti i soldati Parmensi alla volta di Brescello, rimase libera la Cittadella di Parma, il popolo che aveva fino allora con inquietudine guardato quelle mura ove eransi compiute le nefande flagellature dal Ducale Governo ordinate, ed ove tanti onesti patrioti avevano gemuto, vi irruppe fremente e, dimenticando nella ebbrezza del successo ogni moderazione, si impadronì di molte armi che distribuite fra i più avventati a difesa della conquistata libertà mettevano in gran pensiero gli amici dell'ordine, non troppo contenti di questi nuovi, non tutti puri ed incolpevoli, ausiliari.

Dell'antica polizia più non esisteva traccia: rovinato il vetusto edificio, coloro che ne erano stati il più valido puntello dovettero di necessità abbandonare il posto e porsi in salvo dall'ira cittadina da essi nel passato provocata, cercando nel ritiro e nel silenzio di farsi dimenticare. Unico sopravvisse all'universale naufragio il Cavaliere Draghi, già Direttore generale della polizia ai tempi della Duchessa, ed il quale, lungi dal venire travolto nella corrente, passò anzi a far parte della Commissione di sicurezza e difesa composta di provati ed onoratissimi patrioti.

Il popolo inferito per le antiche e le nuove offese del Ducale Governo, levato in orgoglio per il meraviglioso suo riscatto, altamente chiedeva vendetta contro i più noti ed esosi stromenti del cessato reggimento; ed il Governo provvisorio obbedendo alla pubblica opinione aveva per decreto dichiarato nemici della patria e privato di ogni grado, onorificenza ed emolumento i militari che avevano guidato le truppe oltre i confini per farle congiungere all'esercito Austriaco; aveva annullato le promozioni che furono il premio del restauro operatosi il tre maggio; aveva del pari colpito quelli che eransi dal 1848 in poi resi complici dell'applicazione dell'infame pena della bastonatura.

In esequimento di questi decreti, e soprattutto per sottrarre dalle mani del popolo gli ufficiali contro cui formolavansi simili accuse, furono questi tratti in prigione per attendere un provvedimento, e moltissimi erano i detenuti quando il Regio Governatore giunse in Parma, gli uni colpevoli gli altri no, tutti ugualmente dal popolo designati come suoi nemici.

La pubblica opinione era del pari ostile a

parecchi funzionarii, ai quali venivano apposte ora austriache tendenze, ora basso servilismo, ora crassa ignoranza. La Commissione provvisoria di governo, composta tutta di personaggi ragguardevolissimi, ma temperatissimi, erasi astenuta da ogni provvedimento che sapesse di rivoluzionario, rimandando gli impazienti a quello che avrebbe poi deciso il Rappresentante sardo, e solo negli ultimi momenti in cui tenne il potere, costrettovi dall'universale irresistibile risentimento, promulgò i decreti di cui più sopra si è fatto parola.

E qui, a ben comprendere la condizione delle cose, tocca in acconcio accennare come negli Stati Parmensi il partito liberale o meglio il popolo fosse, benchè concorde nello scopo, diviso tuttavia per gli antecedenti in due grandi fazioni, la fazione moderata e la fazione progressiva.

Componevano la prima gli antichi costituzionali, che dopo il marzo 1849 avevano continuato a mantener viva nei loro cuori la fede nel Piemonte e nel leale suo Principe, e che, resistendo alle lusinghe ed alle minacce del potere come agli impeti scongiati ed ai subitanei sconforti della moltitudine, ritenevano l'annessione del 1848 come impedita bensì dalla forza delle armi ma pur sempre sussistente.

Della seconda facevano parte i popolani ed i giovani più animosi ed ardenti, i quali, adescati sulle prime dalle brillanti utopie del Mazzini, ad esse avevano per immenso amor di patria prestato fede, e che poscia, vista apparire una migliore e più sicura via di servir la causa Italiana sotto il tricolore vessillo disposto alla croce di Savoia, avevano abbandonato le cospirazioni settarie per cooperare sotto il costituzionale Principato del Re di Sardegna alla redenzione della Patria. Questi avevano composto il Comitato Nazionale di Parma e di Piacenza, questi avevano sollevato la popolare opinione, questi il primo maggio affrontarono il carcere e l'esilio.

Nei primi era notevole l'antica devozione alla Causa costituzionale, la fede in essa lungamente mantenuta, il nobile riserbo per tanti anni conservato, l'affetto verace alla nazionale indipendenza; nei secondi il generoso sacrificio di radicate convinzioni, l'ardore dimostrato nel propagar fra le moltitudini la idea Nazionale, la efficace cooperazione all'avvenuto risorgimento, il sacrificio di sé fatto nel tentativo del primo maggio.

Gli uomini di cui constavano i due partiti, illibati ed onesti tutti, per isventura osteggiavansi con meravigliosa pertinacia.

Si disse già come in Parma, appena caduto il Governo Ducale, arrivò il Generale Ribotti col corpo dei Cacciatori della Magra, il quale si stava organizzando nella Lunigiana. Non poteva a questo offerirsi migliore opportunità per provvedere i suoi gregarii di quanto loro occorresse, giacchè i militari magazzini di Parma erano largamente forniti di tutto il bisognevole ed in quei giorni di santo entusiasmo per la causa Italiana nessun ostacolo poteva insorgere a chi cercasse equipaggiar soldati per lo Italiano esercito. Ed infatti si apersero al Generale Ribotti i magazzini della Commissione provvisoria, e da essi il medesimo poté cavare molti oggetti e di vestiario e di armamento per i suoi militi.

Di Guardia Nazionale avevasi nelle princi-

pali città, più che altro, un simulacro; nei Comuni campestri non ve ne era vestigio. Del che non si possono chiamare in colpa gli uomini prescelti ad organizzarla o il poco affetto dei cittadini per questa istituzione, dacché i primi alacramente si adoperavano, i secondi, come in tutti i paesi nuovi alla libertà avviene, la salutarono con entusiasmo quale palladio del nuovo ordine di cose. Ma in pochi giorni e nella mancanza di una legge organica era impossibile compiere un lavoro lungo ed intricato; e d'altronde a volontari che numerosi presentavansi a fare il servizio mancavano le armi. Ciò malgrado, ad onore del popolo Parmense, è giusto il dire che per la sicurezza ed ordine interno mai non venne meno il sussidio della cittadina Milizia, la quale prestò un concorso utilissimo al mantenimento della tranquillità pubblica.

Se lo sfoggio degli italiani colori fosse indizio sicuro di italiano sentire, nessun Clero fu mai più del parmense Italiano. Non un prete senza la tricolore coccarda, e dal balcone del Vescovo Parmense sventolavano due immense bandiere delle Nazioni Alleate. Ma in tempi agitati soprattutto le esterne apparenze sono fallaci; più che l'opinione propria, mostrano spesso la paura del partito prevalente. . . .

I Municipii tutti si manifestarono in favor del Piemonte; ma, formati di uomini postivi dalla Reggente, non godevano molta confidenza nè troppo si poteva al subitaneo loro entusiasmo prestar fede intiera.

Quanto alle popolazioni Parmensi in generale, vuole giustizia che si riconosca come le medesime d'ingegno vivace, facili all'entusiasmo, coraggiose, e soprattutto di spiriti italiani, avessero fatto bella prova di sé accorrendo numerose a schierarsi nelle file dell'esercito nostro fin dai primi giorni di gennaio, malgrado le persecuzioni della polizia Austriaca, mirabilmente, benchè con più cautela, secondata dagli agenti Ducali. Sul campo di battaglia i Parmensi fecero ricordare lo slancio già da essi dimostrato nelle gloriose ed infelici campagne del 1848 e del 1849, e sul petto di parecchi brilla la medaglia dei prodi. L'Autorità, tutto che priva di forza, vide sempre osservati i suoi ordini. Solo la ricordanza delle passate vicende in tutti i cuori era incancellabile, ed altamente chiedevansi vendetta di coloro che erano stati lo strumento del caduto Governo.

Però non è a dire che questo avesse potuto per lunghi anni durare senza che lasciasse dietro a sé dolorose traccie e senza che in qualche parte avesse sul carattere nazionale esercitato una pernicioso influenza. Le infami battiture e le persecuzioni continuate degli agenti borbonici, inasprendo gli animi, resero molti propizi a dottrine che troppo alla civiltà e mitezza odierna ripugnano. L'assassinio politico trovò in quelle provincie alcuni che lo credero dalla disperazione giustificato, e non mancarono esempi di vendette popolari per tal modo consumate. . . .

D'altro canto il Governo Ducale, riconoscendo come impossibile gli fosse conciliarsi la fiducia pubblica con libere istituzioni e con italiani proposti, cercò ottenere lo scopo con provvedimenti in apparenza rivolti a favorire le classi povere, ma in realtà diretti a rimuovere il popolo dall'utile lavoro che lo fa agiato e indipendente per gittarlo nel lezzo di un ignobile accattonaggio e renderlo servo degli altrui capricci. Ed invero nei bilanci erano

iscritte somme a tale oggetto, e continua era la affluenza di chiedenti (che si erano avvezzi a vivere spensierati della domani ed a fare a fidanza sulla larghezza o meglio sulla paura di chi governava).

Questa era la condizione delle cose in Parma nel momento in cui il R. Governatore, ignaro del paese e degli uomini, prese le redini del potere. — Universale entusiasmo pel nuovo reggimento, ma deplorabili e profonde scissure fra liberali, progressivi e moderati; popolo buono e generoso, ma nuovo alla libertà, fremente pei mali sofferti, avido di vendetta; forza pubblica nessuna, tranne gli antichi gendarmi, invisi e bisognevoli essi stessi della governativa protezione, e la Guardia nazionale non organizzata regolarmente, in massima parte priva d'armi, ma volenterosa e zelantissima; funzionarii prescelti dal caduto Governo, dei quali parecchi in odio al popolo; clero ove mediocre, ove di dubbia fede, ove avverso; polizia scomparsa; municipii composti tutti di persone dalla Duchessa Reggente prescelte.

Tutelare l'ordine interno, pensare alla conservazione degli effetti spettanti al Regio Demanio, spedir gli affari correnti, cosicchè non soffrisse incaglio o ritardo la ordinaria amministrazione, preparare il paese ad essere definitivamente al Piemonte unito, promuoverne il concorso alla guerra nazionale, spingere gli incerti, temperare gli impazienti, impedire lo sfacelo temibile nei momenti di crisi, non dimenticare le quotidiane e consuete faccende, e provvedere straordinariamente alle straordinarie circostanze dei tempi, — ecco il compito del Regio Governatore.

Suo primo pensiero fu la scelta di un Segretario Generale. Conoscendo nessuno in Parma, dovette di necessità rivolgersi agli uomini che avevano avuto la maggior prova di fiducia del paese, ai membri della Commissione di Governo. Fu prescelto il Conte Cantelli, dai suoi colleghi giustamente designato come il più distinto e capace.

La Commissione di sicurezza e difesa, la quale sotto il provvisorio Governo avea prestato utilissimi servigi, confortata a continuare l'opera sua, vi accondiscende, e di gran vantaggio tornarono in molte occasioni lo zelo e la popolarità dei suoi membri.

Soppressi gli antichi Ministeri, il Governatore provvide per lo andamento della amministrazione creando quattro Direzioni, sull'interno, sulle cose giudiziarie, sulle finanze e sui lavori pubblici; commettendo a reggerle, provvisoriamente e finchè avesse miglior conoscenza delle persone, i più anziani impiegati.

Ordinò la intitolazione delle sentenze, delle ordinanze di giustizia e degli atti notarili in nome del Re Vittorio Emanuele II.

Per formare un nucleo di esercito che concorrer potesse alla guerra, richiamò i sotto-uffiziali e soldati delle già truppe Parmensi sotto le armi, antivenendo nel tempo stesso al pericolo per la pubblica tranquillità che temer dovevasi dal loro rimaner dispersi per le campagne.

Stabili che si aprissero immediatamente in tutti i Comuni registri per l'iscrizione dei cittadini chiamati al servizio della Guardia nazionale; determinando quali essi fossero secondo le norme fissate nella Legge piemontese, che riserbò pubblicare modificandola nelle parti richieste dalla diversità degli ordini amministrativi e giudiziarii veglianti in quelle provincie.

Prescrisse facilitazioni e favori per la introduzione, estrazione, deposito e consumo dei viveri e provviste di ogni genere destinate per l'esercito alleato.

Stabili che tutti coloro i quali possedessero armi da soldato dovessero entro quattro giorni farne la consegna alla Autorità competente; e perchè era di somma necessità recuperarle, sia per fornirne la Guardia nazionale, sia per toglierle a persone non sempre sicure, permise si desse qualche tenue pecuniario compenso ai consegnanti per allattare con tal mezzo quelli cui non fosse eccitamento bastevole la voce del dovere.

Provvide che seguisse un inventario dei beni già appartenenti alla Corona Parmense, determinando a chi spettasse vegliare alla custodia loro.

Nominò un ispettore della Guardia nazionale di Parma con lo speciale incarico di adoperarsi per il sollecito e regolare ordinamento della Guardia medesima.

Raccolse tutte le notizie di fatto relative al modo con cui negli Stati parmensi la coscrizione militare seguiva, e le trasmise senza indugio al Ministero della guerra in Torino affinché, ponendo a profitto lo entusiasmo per la causa della indipendenza, tosto potesse ordinare una leva con alte grida da tutto il popolo invocata.

Commise al capitano del Genio Cav. Filippo Bucci ed al capitano d'Artiglieria Cav. Emiliano Bricoli di vegliare alla conservazione del materiale di guerra, dando loro sommarie istruzioni al riguardo, intanto che, rivolgendosi direttamente al Ministero, chiedeva quali fossero su tali materie le sue attribuzioni.

Mentre con simili provvidenze il Governatore si adoperava a soddisfare ai bisogni più urgenti, era pur suo debito, mancando tuttora i Capi delle varie Direzioni, vegliare alla spedizione degli affari correnti; un quale compito gli venne singolarmente alleggerito dal Segretario Generale Conte Cantelli, il quale si dimostrò in tutto il tempo che tenne l'ufficio attivo, intelligente, operosissimo.

Vi furono pure nei primi giorni alcune questioni che chiamarono tutta l'attenzione del Governatore.

Già si disse che dopo il nove maggio erano sostenuti in carcere moltissimi ufficiali delle già truppe Parmensi, colpevoli chi di aver trascinato i soldati fin presso il campo nemico, chi di essere stato stromento delle passate reazioni, chi infine di trovarsi presso la moltitudine in voce di illiberale ed austriacante. Ritenerli indefinitamente in prigione, nol consentivano nè il sentimento di giustizia nè i principii del nuovo Governo avversi ai polizieschi ed arbitrari carceramenti; sottoporli a regolare processo era impossibile, mancando per la massima parte, non che gli estremi del reato, la legge da applicar loro, fuorchè si imitassero gli assoluti principii e si infrangesse lo assioma della non retroattività dei penali ordinamenti; lasciarli senz'altro liberi nè umano era nè politico: non umano, perchè sarebbe stato designarli al furore ed alla vendetta del popolo; non politico perchè, rimanendo in paese, suscitavano imbarazzi e pericoli al nuovo Governo su cui in parte sarebbe ricaduto l'odio di cui eran fatti segno . . . . .

Ogni giorno la causa degli ufficiali agitavasi colla Commissione di sicurezza e difesa, ed ogni giorno nuove difficoltà sorgevano ad

impedirne il buon risultato. Si ottenne infine, senza insospettire ed agitare il popolo, che essi partissero per il Piemonte, ed a quietare i mali umori potentemente contribuiva il Decreto del Principe Luogotenente Generale del Regno con cui dichiaravasi che non si ammetterebbero nelle file del nazionale esercito se non purgati di ogni macchia. . . . .

In Borgo San Donnino covava fra il popolo malumore contro pochi veterani posti a guardia della casa di lavoro colà esistente; questi furono dalla moltitudine disarmati, e temevansi maggiori disordini; ma, opportunamente eccitando lo zelo ed il patriottismo di quel Podestà e di alcuni più autorevoli cittadini, in breve ristabilissi un ordine perfetto.

Diedero pure qualche inquietudine le manifestazioni fatte in pochi Comuni contro alcuni sospetti di parteggiare pel caduto Governo . . . . .

Nel militare Istituto di Colorno l'improvviso mutamento aveva scemato l'autorità dei superiori ed allentati i vincoli della disciplina; ed ogni giorno dai convittori, impazienti di freno e dalla impunità fin allora goduta levati in orgoglio, commettevansi gravi disordini. Rientrarono facilmente nel dovere con severe esortazioni loro indirizzate, ed affinché la momentanea quiete si conservasse nello avvenire mercè le necessarie riforme nello stabilimento, si raccolsero tutte le più minute nozioni di fatto al medesimo relative e si trasmisero al Ministero della guerra per le sue definitive provvidenze.

Si dovette pure fin dai primi giorni il Governatore preoccupare della scelta dei funzionari destinati a reggere le provincie di San Donnino, Borgolaro e Pontremoli, ed a coprire il posto dei Direttori nell'Ufficio centrale. . . . .

A Pontremoli il Governatore nominò Reggente l'Intendenza di quella Provincia il Dottore Massari, già Consigliere nella Corte d'appello di Parma, uomo di opinioni temperate ma francamente liberali, e che spiegò nell'esercizio del suo ministero una assai rara abilità ed intelligenza.

Il Dottore Sbruzzi, già Prefetto di Valditato sotto il reggimento del Duca, venne con tanta insistenza dalla pubblica opinione indicato come ottimo amministratore e dai cittadini di Borgo San Donnino richiesto, che il Governatore, quantunque mai gli sapesse affidare così delicate politiche attribuzioni ad un funzionario antico, cedette al voto popolare e lo propose per la Intendenza di Borgo San Donnino, dove fino agli ultimi giorni dimostrò una attività grandissima ed uno zelo singolarissimo per la Causa italiana.

Se la nomina dello Sbruzzi rassicurava gli impiegati, i quali vedevano elevato dal nuovo Governo ad un posto di fiducia chi aveva precedentemente servito, quella dello Intendente di Borgolaro fu destinata a soddisfare il partito progressivo, il quale ancora non contava al potere alcuno dei suoi. A questa carica fu assunto l'Avvocato Oliveri, di Parma, il quale dopo aver seguito la parte più avanzata, erasi da essa negli ultimi anni francamente staccato, facendo adesione alla politica nazionale del Piemonte e promuovendone con tutte le forze il trionfo. — Con tale scelta davasi appagamento ad un partito forte, numeroso ed amico del Governo, si acquistava la cooperazione di un uomo onesto ed intelligente, e toglievasi nel

tempo stesso da Parma chi per smodato amore di patria poteva in date circostanze essere un ostacolo od un pericolo.

Provvisto così per le Intendenze, rimanevano a nominarsi i Direttori.

Per gli affari giudiziarii, venne prescelto il Presidente Bruni, già membro del Governo provvisorio, magistrato integro, di buon volere, e di sufficiente capacità.

Per le finanze, si nominò il Cav. Ghinelli, già computista nel soppresso Ministero, e che con parecchi lavori e specialmente con un abile relazione sul Tesoro parmense inviata a Torino al Ministro delle Finanze aveva di sé fatto ottima prova.

L'Ingegnere Armani, assai distinto ed avviato nella sua professione, membro anch'esso col Bruni e col Cantelli del Governo provvisorio, fu designato al posto di Direttore dei lavori pubblici, restandovi solo a nominare quello dell'Interno.

Queste nomine, mercè le quali veniva di assai alleggerita la responsabilità del Governatore e diminuito il numero dei negozi cui doveva attendere, tornarono assai utili ed opportune perchè potesse con qualche agio provvedere alle nuove cure derivanti dal passaggio del quinto corpo d'armata Francese il quale, organizzatosi nella Toscana sotto gli ordini del Principe Napoleone, indirizzavasi verso la Lombardia per quivi operare con gli eserciti alleati la sua congiunzione. Entrava infatti il 25 giugno in Parma il principe Napoleone, accompagnato da un corpo di cavalleria francese, ed a lui tenevano dietro le numerose ed agguerrite sue schiere accolte al passaggio dai frenetici applausi del popolo che in essi salutava gli espugnatori delle Mantovane e Veronesi rocche, i liberatori d'Italia. Ad accrescere la pubblica esultanza, diffondevasi poche ore dopo la notizia del nemico volto in fuga a Solferino, e tutti i cuori aprivansi a liete speranze. La città era pavesata a festa, e mille e mille faci accese nei più superbi palagi e nei più umili casolari attestavano la sera al potente Alleato quanta fosse negli Italiani la gratitudine per i ricevuti e gli sperati benefici.

Due giorni fermavansi i Francesi in Parma, e ne partivano accompagnati dal popolare applauso e dagli augurii di nuove vittorie. Ad essi tenne dietro la Divisione Toscana di quel corpo d'esercito, comandata dal Generale Ulioa, che dopo una breve sosta avviòsi a Casalmaggiore per ivi passare il Po sul ponte di barche statovi dal Genio francese costruito . . . . .

La numerosa frequenza di popolo, il mantenere l'ordine in momento di tumulto e di esaltazione, il provvedere gli alloggi ai soldati, il soddisfare alle continue domande del Toscano esercito, della cui amministrazione più facile tornava ammirare il buon volere che non l'esattezza e la regolarità, occuparono per alcuni giorni il Governatore, il quale per lo spontaneo ed ammirabile concorso dei cittadini dovette essere lieto che tutto procedette tranquillamente e con soddisfazione dei Capi dell'armata amica . . . . .

Nell'Ufficio centrale era tuttora vacante il posto di Direttore dello interno: questo venne offerto all'Avvocato Manfredi, il quale non lo accettava se non con molta ripugnanza ed esitazione, troppo increscendogli abbandonare gli studi forensi e le domestiche consuetudini per

gittarsi nelle agitazioni di una carriera per lui nuova, e troppo di sé modestamente sentendo per non essere dubbioso di assumere così grave compito. Il che giustizia vuole si accenni a lode di un uomo che accettò con esitazione e dopo varie istanze un posto lucroso, da molti ambito allora che nessuna nube era sorta sull'orizzonte la quale facesse dubitare dello avvenire, ed il quale poscia nei giorni di dubbio, di sconforto e di pericolo con semplicità antica, senza vanti e senza indugi, aderiva di sottoporsi per amor di patria a ben più temibili e rischiose prove. Ma di questo più tardi. Giova ora ricordare alcuni legislativi provvedimenti in questo frattempo elaborati.

Il passaggio negli Stati Parmensi del quinto corpo d'armata francese, di cui faceva parte la divisione Toscana, rese necessario ammettere provvisoriamente a corso legale le monete toscane e le francesi per dare ai soldati comodità di procurarsi a giusto prezzo gli oggetti loro indispensabili e per impedire tra essi ed i commercianti litigi e contestazioni. Venne perciò pubblicato in questo senso un decreto, aggiungendovi tuttavia quei temperamenti che vallesero ad impedire gli abusi e con riserva, tosto che ne fosse cessato il bisogno, di ritirare dal corso tali monete.

I soldati Parmensi i quali eransi, come fu detto, richiamati sotto le bandiere, non avevano se non in piccolo numero ottemperato, nè eranvi per anco sufficienti mezzi per ottenere mercè la forza quel risultamento per cui inefficace era stata la autorità della legge. Infatti, quantunque già fosse in Parma arrivato il Conte Buraggi, maggiore dei Carabinieri, preposto al superiore Comando dell'Arma in tutte quelle provincie, ed egli, assumendo tosto il suo ufficio, con molta operosità e diligenza si fosse accinto all'opera, tuttavia malgrado ogni solerzia e buon volere coi pochissimi carabinieri Piemontesi di cui poteva disporre riuscì ad ottenere non altro che l'apparenza di un regolare servizio. — I gendarmi che da lui dipendevano erano impaccio e non aiuto, ed attendevansi con ansiosa sollecitudine l'ordine istantemente chiesto a Torino che venissero negli antichi domini chiamati per surrogarli con altri carabinieri, di cui avrebbero essi utilmente lungi dal loro paese fatto le veci.

Pertanto con un nuovo decreto si prorogò ai già soldati Parmensi di venti giorni il termine utile a presentarsi, minacciandoli, ove trasgredissero questo nuovo precetto, del rigore delle leggi, e nel tempo medesimo eccitaronsi tutti i Podestà dei vari Comuni a provvedere perchè fossero individualmente a consegnarsi invitati.

Caduta col Ducale Governo la preventiva censura dei libri e delle stampe, nessuna legge sottentrò ad infrenare l'abuso che far si volesse della instaurata libertà dei tipi. Quindi erano a temersi improntitudini ed eccessi da cui venisse commossa la opinione popolare e trascinata a disordini. Nulla di questo ebbe mai a deplorarsi, malgrado il difetto di ogni repressivo provvedimento; non era tuttavia savio e prudente fare a sicurtà col criterio e colla moderazione di tutto un popolo, nuovo alle ardue prove della libera stampa, e quindi facile ad eccedere i confini di una temperata larghezza. Mandossi pertanto pubblicare il decreto contenente eccezionali provvedimenti e disposizioni durante la guerra, promulgato nell'aprile in Torino, e nel tempo stesso, lasciata da parte la istituzione dei giurati il cui organamento richiedeva troppe formalità e troppo tempo,

si raccolsero le principali disposizioni della legge 4 marzo 1848 in un decreto che il Governatore rendeva nei primi giorni di luglio obbligatorio.

La riscossione dei tributi negli ultimi tempi di febbrile agitazione non era proceduta con tutta quella regolarità che era specialmente necessaria quando supremo bisogno del paese era poter con tutte le forze concorrere alla guerra italiana e suonava per tutte le bocche il grido *uomini e denari*. Vi riparò il Governatore ordinando agli esattori di vegliare al pronto pagamento delle rate scadute e di dar fra breve termine esatto conto dell'introito e dello arretrato.

Le iscrizioni dei chiamati a far parte della Guardia nazionale nei registri dei varii Comuni, con apposito Decreto ordinate, come di sopra si accennò, eransi compiute, e nel frattempo, introdotte nella legge organica piemontese quelle leggiere modificazioni ch'erano richieste per applicarla negli Stati Parmensi, poté la medesima venir pubblicata e, senz'altro, procedersi alla regolare istituzione della cittadina milizia. Le armi però difettavano, ed instantemente ne era al Governatore mossa da tutte le parti domanda. Per averne, egli si rivolse al Ministero della guerra in Torino, e molte volte ebbe a ritornare sopra questo vitalissimo argomento.

Le Amministrazioni comunali, composte tutte di uomini scelti dalla Duchessa reggente, non potevano per la loro origine godere la pubblica fiducia ed avere presso il popolo quella morale autorità che ai soli suoi eletti esso accorda. D'altra parte al continuare della guerra rendevansi alle Parmensi Provincie inevitabili gravi sacrifici e di uomini e di danaro, e per poterli più facilmente ottenere assai giovava che intermediarie fra il Governo ed i cittadini fosservi Autorità municipali forti del popolare suffragio e su cui in ogni occorrenza potesse sicuramente il Governo fare assegnamento. — Alcuni Podestà venivano inoltre designati come poco del nuovo ordine amici, e se ne chiedeva la rimozione: al che ripugnava il Governatore per non rendere del tutto avversario chi forse era soltanto indifferente o timido.

Col creare nuove Amministrazioni comunali mercè l'elezione, ottenevasi il doppio scopo di rimuovere senza alcun odio o disdoro gli antichi Podestà, di surrogarli con altri ne' cui sentimenti si nutrisse maggiore sicurezza, di avere ad un tempo Corpi su cui potesse il nuovo Governo appoggiarsi in ogni evento. Inoltre si iniziavano alla vita politica ed alle agitazioni elettorali provincie destinate a costituzionale reggimento.

Ciò posto, appalesavasi evidente la necessità di prontamente convocare i comizi perchè il fervore ed entusiasmo cittadino, massimi nei primi giorni di un rivolgimento politico, poco a poco diminuiscono, ed era a temersi che le gravezze ed i sacrifici resi indispensabili per la guerra, leggieri ed invocati in principio, non paressero col tempo troppo pesanti e raffreddassero nelle campagne ignoranti e facili al malcontento le prime simpatie. Se quindi volevansi buone elezioni, queste erano da farsi senza indugio.

La legge Piemontese del 7 ottobre 1848, in quanto concerne la formazione del Municipio, servi di base al decreto pubblicato dal Governatore, decreto che venne con molto favore accolto. Con esso nulla innovossi intorno alle attribuzioni dei Consigli, perchè il toccar que-

sta materia sembrò assai pericoloso temendosi con soverchi e repentini mutamenti di turbar tutta la economia della amministrazione comunale e di gittare il paese in un inestricabile disordine. Tali riforme esigono tranquillità, ponderazione, e calma, e mal si confanno in momenti di agitazione. Solo, poichè nel cessato regime troppo era la azione dei Comuni inceppata, non potendo disporre della benchè minima somma senza il superiore assenso, con separata speciale disposizione allentossi alcun poco il troppo molesto freno.

La polizia chiamò anche a sé in ispecial guisa l'attenzione del Governatore. Per diverse settimane all'opera benemerita della Commissione di sicurezza e difesa si dovette ogni tutela delle cose e delle persone. Intanto però il Governatore attivamente si adoperava a riorganizzare un regolare servizio di pubblica sicurezza. Gravi difficoltà si opponevano alla buona riuscita di questo importante compito. Molti degli antichi impiegati, caduti in sospetto del popolo per la parte da essi necessariamente nelle passate vicende avuta, più non potevano sotto il nuovo regime servire; qualche altro, cui forse il favor della moltitudine suffragava, era però meno ad un simile ufficio idoneo e contradicenti erano le opinioni che sul conto suo nutrivansi.

Erà quindi giuocoforza ricorrere in parte ad uomini nuovi per la sicurezza pubblica; né questi abbondavano, per le speciali e svariate attitudini negli impiegati di tal fatta richieste, e per la ripugnanza di alcuni nei quali esse concorrevano ad accettare funzioni per antiche e recenti memorie di arbitrii e soprusi in poca estimazione tenute.

Uguali difficoltà incontravansi quanto agli agenti inferiori. Le guardie di polizia per unanime consenso più non potevano mantenersi, ed anzi queste eransi, come causa di malcontento e fomite di disordine, allontanate dalle provincie parmensi, inviandole in Piemonte dove avrebbero utilmente potuto impiegarsi. Si rendeva quindi indispensabile avere agenti nuovi affatto, e di questi pure men facile riusciva il trovarne di capaci che accettassero il poco grato incarico. Del che porgerà incontrastabile prova un solo fatto. — L'Intendente Generale di Parma trasmetteva al Governatore una nota di venti individui da lui proposti a guardie di pubblica sicurezza, ed essi venivano tosto nominati. Se non che, dopo soli due giorni di esercizio, si dimettevano allegando di non poter continuare in un posto che loro alienava la stima dei cittadini. Così funeste sono le conseguenze di un tristo reggimento, che alla sua caduta sopravvivono e rendono, finchè ne durano i germi, impossibile quasi il governare! Malgrado però questi ostacoli e difficoltà, si riuscì finalmente ad avere un servizio, se non completo, almeno regolare di pubblica sicurezza, confermando quei pochi funzionarii antichi che si poterono conservare e nominando i nuovi tra quelli i quali non dubitarono di assumere un incarico a prima giunta meno considerato, ma a cui i liberi ordini non potevano non dare col tempo stima ed onoranza. Ugualmente si poté avere un certo numero di guardie, che si distribuirono fra le varie Intendenze.

Ciò malgrado tuttavia perdurò in vigore la popolare Commissione di sicurezza e difesa in Parma, giacchè con una polizia rabberciata non si poteva far troppo a fidanza e perdere lo efficace concorso di uomini, amici provati del Governo e godenti la giusta estimazione di

tutti; e intanto si attese pure a rendere applicabili alle Provincie Parmensi le leggi che regolano in Piemonte queste materie.

Il Governatore ordinò del pari nei primi giorni di luglio che entro quel mese dovessero tutti i pubblici funzionari prestare giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele; con il quale atto si soddisfaceva al desiderio pubblico di vedere assodato il nuovo Governo, si confermavano nella fede in esso i timidi ed irresoluti, posti così nella necessità di dovervi fare solenne ed esplicita adesione, e porgevasi un mezzo ai compromessi di purgarsi dalla taccia di devozione al cessato sistema.

Mentre con tali provvedimenti cercavasi di indirizzare la pubblica cosa e di costituire un reggimento forte, ordinato e degno di un libero popolo, non si trascurava quanto concerneva l'armamento del paese, e in questo senso dirigevansi nuove ed insistenti sollecitazioni al Ministero in Torino, così per avere i fucili per la Guardia nazionale, come perchè s'inviasse l'ordine di fare la leva chiesta continuamente dal popolo, il quale a ragione la italiana salute nelle numerose armi italiane vedeva riposta.

In tutti questi provvedimenti furono di grandissimo sussidio al Governatore l'avvocato Baggjarini, l'avvocato Ramognini e il dottore Luigi Gerra, dei quali, come già ebbe altre volte a riferire, non può abbastanza lodare lo zelo e la capacità. Il Baggjarini in ispecie all'illimitata fiducia in lui riposta dallo scrivente corrispose lavorando giorno e notte, assistendolo coi suoi sempre savì consigli e colla sua non meno facile che elegante penna, e rendendo continuamente alla causa Italiana tali servigi che nella condizione in cui si trovò non si potevano maggiori.

Intanto un inaspettato avvenimento gittò ad un tratto, come nelle provincie Parmensi, così in tutto il resto d'Italia lo sconforto e la costernazione.

L'esercito alleato aveva varcato il Ticino, Peschiera era investita dai Piemontesi; la congiunzione del quinto corpo comandato dal Principe Napoleone colle vincenti schiere di Solferino, felicemente operatasi, assicurava le operazioni contro Mantova e Verona, e nulla ormai pareva si opponesse al compimento dello Imperiale programma; quando l'armistizio e poscia i preliminari di pace inopinatamente a Villafranca sottoscritti fecero nascere lo sgomento e la dubbiezza sulle future sorti dell'Italia centrale, i cui principi aveano seguito la fortuna dello straniero oppressore.

Le prime notizie che ne giunsero in Parma non ottennero fede, e parvero non altro che malaugurate invenzioni degli avversarii del patrio riscatto. Ma ben presto la fiducia rinata dovette cedere dinanzi alla ufficiale conferma del fatto. Vi fu in quel momento in Parma una inenarrabile costernazione, ma, ad onore di una forte e generosa città, nessuno pensò al Borbonico Governo se non per proclamarlo impossibile per sempre, e tutti anzi con crescente affetto ed entusiasmo si strinsero attorno al tricolore vessillo del Re leale e guerriero. — Nei capitoli di Villafranca non facevasi dei Ducati Parmensi parola, ed il restauro consentito ai Principi di casa Lorena non era al successore del terzo Carlo esteso. Questo silenzio parve buono indizio, e per un momento sperarono i Parmensi di essere nella comune sventura da nuove prove e da nuove dubbiezze risparmiati.

Il Governatore anch'esso nella interpretazione

dei preliminari di pace ritenne escluso il ritorno dei Borboni; ma per maggiore sicurezza, e per avere dal Gabinetto Sardo le istruzioni indispensabili in quelle supreme circostanze, si rivolgeva al Presidente del Consiglio, che immediatamente rispondeva con un telegramma in cifra confermando che Parma doveva rimanere al Piemonte unita e che l'Autorità doveva spiegare forza ed energia per contenere i partiti e conservare in quella agitazione degli animi l'ordine e la quiete.

Intanto la città di Parma era commossa e fremente. Le dubbiezze dello avvenire, il dolore dell'abbandono della Venezia, l'ineffabile odio contro la borbonica dinastia, il desiderio vivissimo di far parte della grande italiana famiglia, infiammavano tutte le menti, esagitavano tutti i cuori. Il Municipio, interprete dei voti popolari, raccoglievasi in solenne adunanza il mattino del 13 luglio ed unanime votava un nuovo indirizzo al Re per ripristinare la proclamata unione, deliberando di presentarlo solennemente al Governatore.

Appena ciò divulgossi, tutti vollero prender parte alla cittadina manifestazione. La Guardia nazionale spontanea si radunò sotto la direzione dei suoi Capi e trasse al Palazzo Reale accompagnata da immensa folla che associavasi così alla municipale Rappresentanza.

Questa venne ricevuta nel palazzo del Governatore, il quale al Podestà rispondeva affermando fermo rimanere il patto di unione col Piemonte ed essere ormai comuni le sorti dei due paesi: a tale dichiarazione, ben tosto divulgata, un plauso universale levossi dalla piazza; ed il Governatore si presentava dal balcone coi Consiglieri municipali a bandire lo aspettato annuncio, accolto da mille e mille festose acclamazioni che rinnovaronsi per tutta la sera fin oltre la mezzanotte, ora in cui una numerosissima folla di nuovo accalavasi sulla piazza principale a salutare il Rappresentante del Regio Governo con prolungati e patriottici evviva.

L'esempio di Parma venne senza indugio seguito dal Municipio di Fiorenza, il quale anch'esso con un indirizzo protestava di volere ad ogni costo mantenuta la unione, ed a questo indirizzo in brevissimo tempo si firmavano oltre cinquemila cittadini.

Tutti i Municipii imitarono le due Città principali, e radunatisi confermarono il primitivo loro voto inviando deputazioni al Governatore.

Al quale proposito vuolsi ritenere che non eransi peranco potuti radunare i Comizi elettorali per procedere alla elezione dei nuovi Consiglieri, e che duravano nei Municipii gli uomini stativi nominati dal cessato Governo, i quali certo non furono scelti fra i più ardenti promotori del nuovo ordine di cose. Che questi nei primi giorni di entusiasmo e di universale commozione si fossero pronunciati per la decadenza di Roberto I non era da farne le meraviglie nè da tenerne gran conto. Tali sono i più degli uomini che mal sanno al prestigio di un potere forte del comune consenso resistere, ed anzi i più docili stromenti dell'antico Signore più si mostrano ossequiosi al nuovo affinché la recente devozione la passata servilità cancelli. Ma ben diverse erano le circostanze dopo la pace di Villafranca e quando già cominciavano nel pubblico a serpeggiare sinistre voci di uffici diplomatici e di intromissioni di qualche Gabinetto in favore della caduta dinastia. Le pubbliche ed unanimi dichiarazioni in tali momenti profferite dimostrano a chiare note

come si forte fosse il voto popolare che se ne dovettero rendere organi quegli stessi i quali più vi ripugnavano, ovvero che la Reggente per porre a capo dei Municipii non avesse potuto trovare alcuno che alla sua posponesse la causa nazionale; entrambi i quali supposti del pari concordano nel mettere fuori di dubbio la sincerità del voto popolare.

Si disse più sopra che cominciavano nelle Provincie Parmensi a correre voci con cui si metteva in qualche dubbio la irrevocabile loro unione al Piemonte. Nessuna fede prestavasi dai più a queste dicerie, combattute dal Governatore a tutta oltranza; imperciocchè le assicurazioni del Presidente del Consiglio ed il silenzio poscia serbato dal Gabinetto piemontese dovevano confermarlo, nella opinione che oramai le sorti di queste provincie erano indissolubilmente a quelle degli antichi Stati congiunte. Quantunque però durasse nello universale la fiducia, i più animosi ed ardenti cominciavano ad agitare chiedendo di venire prontamente armati per essere ad ogni evento in grado di propulsare i tentativi cui per avventura si accingesse l'avverso partito per fare ancora una volta riuscire vano il voto nazionale. Lo esempio della vicina Modena, dove abbondavano le armi venute di Piemonte e dove le energiche ed avvedute provvisioni del Cav. Farini chiamato da quel popolo alla Dittatura avevano allontanato il pericolo di una invasione de' mercenarii ducali, singolarmente commoveva gli animi dei Parmensi i quali, mentre erano lieti di vedere fra loro continuarsi dalle piemontesi Autorità l'indirizzo della cosa pubblica che altrove avevano abbandonato, chiamavano però ad alta voce militari ordinamenti per quelle contingenze lontane bensì ed ipotetiche ma pure nè improbabili nè tanto meno impossibili, in cui avessero dovuto correre la fortuna delle altre provincie dell'Italia centrale.

Troppo erano legittimi questi voti perchè il Governatore non cercasse per quanto da lui dipendeva di soddisfarli.

Un'altra grave cura del Governo erano i soldati Parmensi, la maggior parte dei quali, anzi che obbedire ai reiterati precetti loro fattisi di ritornare sotto le bandiere, errava per le campagne con non lieve turbamento dei pacifici cittadini e col pericolo che, insussurrati dai nemici della libertà, non si raccogliessero in bande tumultuarie a detrimento del pubblico ordine. Ben si era loro comminato lo arresto e tutto il rigore delle leggi contro i disertori, ma queste pur troppo non erano che parole alle quali non poteva effetto alcuno susseguire; imperocchè i pochissimi carabinieri venuti di Piemonte erano affatto nell'impossibilità di mandare a compimento l'arresto dei fuggiaschi. Continuamente giungevano lagnanze e richiami contro i soldati Parmensi, vero flagello delle campagne e minaccia perpetua contro il nuovo ordine di cose; pressanti ed insistenti erano pure le sollecitazioni che affluivano d'ogni parte per avere carabinieri: il Governatore dal suo canto rivolgevasi al Ministero della guerra esponendo lo stato del paese e la urgenza di provvedere perchè non nascessero tumulti e non venisse a perdere di prestigio il nome e l'autorità del piemontese Governo.

Desiderio intanto di avere a voce istruzioni dal Gabinetto che dopo la pace di Villafranca era succeduto a quello cui presiedeva il Conte di Ca-

vour; bisogno di accertare se per avventura cosa alcuna di vero vi fosse nei rumori che circolavano di possibili restauri; speranza di ottenere, dimostrandone l'assoluta necessità, armi per la Guardia nazionale e carabinieri per ridurre alla obbedienza i dispersi soldati e dare forza al Governo; mossero il Governatore a fare una corsa in Torino dove recavasi negli ultimi giorni di luglio passando per Piacenza, dove fermossi un giorno per ricevere il giuramento di quelle Autorità giudiziarie e dare a quei cittadini una prova di meritata estimazione ed affetto. Le festose accoglienze in Piacenza ricevute ben dimostrarono quali sentimenti nutrisse la città verso l'augusto Re Vittorio Emanuele, il cui nome acclamato tutto il giorno suonò a quello di Italia congiunto. Il popolo chiese ripetutamente il Governatore al balcone del palazzo, e volle da lui la riconferma di quel fatto a cui tutti eransi associati e nel compimento del quale erano le comuni speranze riposte, la unione al Piemonte. Il Governatore, cui non era da Torino giunta alcuna comunicazione la quale infirmasse le assicurazioni dategli nei primi giorni, fu lieto di poter confermare che nulla più sarebbe opposto alla formazione di un solo Regno; e il desideratissimo annuncio fu dal plaudente popolo con inenarrabile entusiasmo accolto.

Nel giorno medesimo in cui Piacenza festeggiava il Rappresentante del Re, in Parma aveva luogo una di quelle imponenti e solennissime manifestazioni le quali dovrebbero già aver persuaso i nemici non meno che gli amici d'Italia, essere impossibile opporsi ancora a quella unione a cui essa con irresistibile e crescente forza tende. Da Bologna, da Modena, da Reggio, da Borgo San Donnino e da Piacenza, numerosi cittadini convennero in Parma per festeggiare l'Italiano riscatto e rinnovare il forte proposito di voler accomunare insieme, come già i dolori della tirannide, così la gioia del trionfo. Ordinatissima fu la popolare dimostrazione, e malgrado in Parma fossero convenute più migliaia di persone, non si ebbe a lamentare il benchè menomo tumulto: tanto è vero che la moltitudine, abbandonata a sè stessa in un Governo di cui abbia la fiducia e che non ne contrasti le nobili aspirazioni, sa frenarsi e contenersi senza polizieschi apparati, atti spesso ad incitare anzichè a moderare le passioni popolari.

Il Governatore tornava da Torino dopo alcuni giorni, e le notizie che ivi eransi da lui raccolte lo misero in gran pensiero sull'avvenire delle Parmensi Provincie; imperocchè ebbe nella sua gita a riconoscere come fossero in parte mutate le condizioni delle cose, e quella unione che pareva un fatto compiuto ad un tratto si fosse resa assai problematica, e ad ogni momento si rendesse possibile il suo richiamo.

Dopo le date assicurazioni, dopo che un popolo generoso con piena fiducia aveva commesso al Piemonte le sue sorti, abbandonarlo alla ventura e senza che almeno fossero adottati i provvedimenti necessari perchè potesse da sè far fronte ai bisogni del momento e reggersi senza cadere nell'anarchia, non era nè con l'onore nè con la dignità del Governo. Continuare come nulla fosse, lasciando che continuassero i cittadini in una menzognera sicurezza sulla dolorosa crisi che inevitabilmente dovevano traversare, sarebbe stato un pascerli di vane lusinghe ed un tradirli, rendendo assai peggiore la loro condizione che non quella

delle altre italiane provincie le quali, fatte prima conscie del richiamo delle piemontesi Autorità, avevano potuto ordinare la loro difesa e tutela e già trovavansi in grado di far rispettare il loro voto.

Molte cose far potevansi dal Governatore; ma eranvene altre parecchie con la qualità sua repugnanti, eppure non meno indispensabili. Di più, se tutto faceva prevedere vicino il giorno in cui esso dovesse ritirarsi, non era per anco affatto escluso il caso che il Gabinetto francese, riconoscendo impossibile il restauro e traendo profitto del silenzio serbato a Villafranca, modificasse i suoi propositi e consigliasse la perduranza. Quindi certe providenze ordinate per l'abbandono render potevansi inutili, ed in ogni caso avevano per effetto di gettare un prematuro sconforto nel popolo e di levare a subite e pericolose speranze i pochi fautori di Roberto I.

In queste difficili circostanze il Governatore, continuando al suo posto, dispose però tutto per il di della partenza, lasciando travedere ai più sinceri ed avveduti patrioti quali esser potevano le eventualità future.

Erasi in Parma per le elezioni comunali in allora imminenti costituito un Comitato elettorale composto di cittadini appartenenti in massima parte alla opinione più avanzata bensì, ma però sinceramente costituzionali ed unionisti, come d'altronde li comprovano due fatti che è bene qui ricordare a lode di uomini contro cui lo spirito di parte non mancò di lanciare la taccia di nemici del Piemontese Governo.

Si pensò da essi a fondare un giornale che fosse loro organo e difendesse le candidature dei loro amici nelle elezioni, e chiesero al Governatore di venir licenziati a pubblicarlo. Ottenutane la facoltà, e sentito come da alcuni si dicesse esser questo uno stromento che avrebbe servito ad incagliare l'azione del potere ed a farvi opposizione, per togliere anche la apparenza della verità all'accusa in momenti nei quali la comune salute era nella comune concordia riposta, prefersero serbare il silenzio, rinunciare al più sicuro mezzo di trionfo nei comizi elettorali, e venne ogni idea di pubblicazione periodica abbandonata.

Un'altra prova dei loro intendimenti raccogliesi dal programma che mandarono per le stampe e nel quale ai candidati, i quali chiedevano l'appoggio del Comitato, era imposta la solenne promessa che il primo loro atto, appena fossero assunti all'ufficio, sarebbe il proclamare la decadenza di Roberto I e l'unione al Piemonte sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele.

Con alcuni dei principali che facevano parte di questo convegno trovavasi il Governatore indirettamente in relazione; ad essi quindi non lasciò ignorare come forse a prove novelle dovessero le parmensi provincie sottostare, e come fosse prudente prepararvi il popolo affinché non si corresse pericolo che, conoscendo ad un tratto la dolorosa verità, dalla assoluta confidenza passassero all'abbattimento ed allo sconforto con troppo vantaggio dei comuni avversarii.

Questa comunicazione officiosa, anzi che menomar l'ardore dei liberali a propugnare la causa dell'unione col Piemonte, valse a raffermarli nel proposito, e da quel giorno si diedero con maggior lena ad organizzarsi per essere pronti ad ogni evento. Solo che il popolo Parmense, vedendo ogni giorno accrescersi la

probabilità di un prossimo ritiro dei funzionarii piemontesi, preoccupavasi in modo speciale della mancanza delle armi per la Guardia nazionale, della permanenza colà dei gendarmi ducali, e del poco numero di carabinieri per cui quasi inseguea rimaner doveva la legge del richiamo sotto le bandiere dei dispersi soldati. Si chiedevano con insistenza su questo punto pronti ed energici provvedimenti, e si facevano lagnanze al Governatore perché tardasse a soddisfare un così urgente bisogno . . . . .

Il conte di Reiset, già dalla pubblica voce prenunciato come inviato dallo Imperatore de' Francesi per consigliare ai popoli della Italia centrale il restauro degli spodestati principi, giungeva in questo turno di tempo in Parma. Era a temersi che la popolazione commossa con improvvide manifestazioni esprimesse il suo sdegno per l'invisa proposta, ma anche in questa difficile circostanza ella seppe contenersi in così tranquillo ed insieme ordinato contegno da meritare i maggiori elogi. L'inviato francese nel primo abboccamento da lui avuto col Governatore apertamente dichiarò, essere desiderio del suo Governo che la Duchessa di Parma venisse richiamata dal popolo e disse che la sua missione avea appunto un tale scopo. Alle sue parole rispose il Rappresentante Sardo, accennando l'incrollabile proposito di tutti i cittadini nel respingere ogni proposta che non fosse l'unione al Piemonte, e non tacque che un restauro operato contro il volere dei popoli sarebbe stato causa di deplorabili collisioni ed avrebbe mantenuto in Italia quella agitazione che ora si voleva definitivamente, togliendone le cause, rimuovere. Queste ragioni parvero abbastanza gravi al Conte di Reiset, il quale ebbe a convincersi viemmeglio della vera condizione delle cose quando, interrogati partitamente alcuni dei principali cittadini di Parma, da tutti ebbe in risposta essere il restauro impossibile fuorchè appoggiato alle straniere baionette. Pure, o gli fossero realmente giunte nuove e più imperiose istruzioni, ovvero egli credesse con un deciso asserto di indurre il Governatore a qualche atto di debolezza, quando recossi questi a restituirgli la visita insistè con maggior calore sulla necessità che si piegassero i popoli ad accogliere la Duchessa, ed affermò essere giunta al Gabinetto di Torino una nota concepita in termini così espliciti che questo, appena letta, avrebbe non solo richiamato il Rappresentante Sardo, ma avrebbergli persino ordinato di dichiarare solennemente che l'annessione delle Provincie Parmensi al Piemonte era impossibile. Al che lo scrivente rispose, non essere fattibile che dal Re Italiano e dai degni suoi Consiglieri gli venisse dato un simile ordine; che in ogni caso non sarebbe egli che lo eseguirebbe. Soggiunse, d'argli immensamente che un'altra volta ancora si frustassero i legittimi desiderii degli Italiani popoli; che invano con più o men larghe istituzioni speravasi avrebbero essi quietato, giacchè non era tanto a libertà rivolto il moto attuale quanto al ricupero della nazionale autonomia; che esso nè poteva nè doveva dare consigli ai Parmensi i quali, come spontanei eransi pronunciati pel Piemonte, così liberi dovevano essere nel deliberare sulle future loro sorti.

Contemporaneamente dal Consolato francese di Parma si spargeva copia di un dispaccio che asserivasi ufficialmente ricevuto da Parigi,

nel quale era detto essere volere dell'Imperatore che la Duchessa rientrasse ne' suoi Stati festosamente accolta ed acclamata.

Non è a dire quanto quest'ultimo annunzio turbasse gli animi, e quanto studio siasi dovuto adoperare per impedire che il timore ed il dispetto non li facesse trascendere a deplorabili improntitudini. Fu in tale circostanza che il Governatore, per quietare la pubblica opinione esagitata e commossa, e ad un tempo perchè una solenne ed imponente manifestazione del voto popolare togliesse ogni pretesto agli avversarii dell'unione, pensò di proporre un plebiscito a cui dovessero prender parte tutti indistintamente i maschi i quali avessero compiuto 21 anni e godessero dei diritti civili, adottando nella votazione quelle medesime formalità che si erano dallo attuale Imperatore dei Francesi prescritte nel suo Decreto del 4 dicembre 1851. Siccome però era questa una troppo importante determinazione perchè la mandasse ad effetto . . . . .

. . . . . il Governatore ricevette l'ordine di lasciare il posto a chi avrebbe creduto meglio e di richiamare nel tempo stesso tutti i funzionarii piemontesi.

In seguito a questo ordine, il Governatore non ebbe più se non ad esaminare a cui si potessero lasciar le redini del potere. Alcuni stimavano che egli dovesse convocare il Municipio Parmense ed al medesimo affidar la scelta dei nuovi reggitori: a questo parlito tuttavia non era possibile per parecchie evidentissime ragioni acconsentire. Le elezioni dei Consiglieri municipali non erano ancora seguite, e duravano tuttavia in carica gli Anzianati composti di persone nominate dal cessato Governo, le quali avevano sia per ragion della loro origine, sia per l'imminente loro surrogazione perduto ogni autorità morale. Ora potevasi a Corpi siffattamente costituiti ed alla vigilia in cui cessavano dalle loro attribuzioni affidare un compito così importante, quale era quello di provvedere all'andamento della pubblica cosa in momenti pericolosi e difficili? Aggiungasi che presso una parte considerevole del popolo gli Anziani erano in voce di essere alieni per indole e per abitudini inveterate da quei risoluti ed energici provvedimenti che nei giorni di crisi valgono a salvare la patria. Quindi potevasi temere agitazioni di piazza e tumulti, funesti sempre, ed allora soprattutto che un disordine avrebbe dato pretesto a straniera occupazione e forse al tentativo di un restauro; quindi, se non altro, la pubblica fiducia non avrebbe a' nuovi reggitori sovvenuto con quella unanimità e con quello slancio che pur si vedevano indispensabili per varcare i giorni d'ansia e di aspettazione febbrile che dovevano passarsi prima della ricostituzione di un regolare Governo. Oltre a ciò il Municipio ha un mandato ristretto alle bisogne comunali. Che se in eccezionali circostanze il medesimo procede a politiche deliberazioni rese dalla necessità delle cose legittime, queste tuttavia non possono riguardar mai se non gli abitanti della città ove il medesimo risiede nè obbligar gli altri Comuni pur essi rappresentati da corpi proprii, a cui spetta provvedere. Vero è che in fatto e per l'attuale sistema di accentramento la importanza del capoluogo fa sì che lo esempio di questo è per lo più dal resto dello Stato seguito; ma ciò non può avvenire se non per tacito consenso e spontanea adesione. Ora, riflettendo alle municipali gelosie tra Parma e Piacenza, rigogliose

pur sempre e vivaci, a quanto era avvenuto poco tempo prima allorchè due distinti Governi eransi dai due Municipii costituiti e due separate legazioni eransi al Re inviate per fare l'atto di unione, ben si comprenderà che non potevasi dare a Parma sola il compito di scegliere il Governo senza malcontento di Piacenza, e che affidarlo a due separati Municipii valeva quanto rompere l'unità necessaria al buon andamento delle cose, e costituiva un'offesa agli altri trasandati i quali vi avevano pure un uguale diritto.

Poichè non fu possibile lasciare alla elezione dei Municipii la scelta di coloro che dovevano surrogare il Governatore, nè eravi modo, nelle ristrettezze del tempo, di interrogare direttamente il popolo, unico vero e legittimo signore delle sue sorti, fu giuocoforza al Riferente di fare esso stesso una provvisoria designazione da confermarsi poi regolarmente: e questo credette non tanto diritto quanto dover suo strettissimo, non potendosi in veruna guisa lasciare un paese senza un Governo qualsiasi e derivando in lui la facoltà di provvedere dal mandato ricevuto dal Popolo parmense quando proclamavasi al Piemonte unito e dalla ineluttabile necessità delle cose che ad ogni considerazione di mera legalità sovrasta . . . . .

Nell'Avvocato Manfredi . . . si riunivano la popolare simpatia e fiducia, l'attitudine amministrativa di cui aveva dato saggio nel reggere la Direzione dell'Interno, la italianità delle opinioni, ed infine lo spirito conciliante non che la stima personale anche dei moderati.

Con esso pertanto il Governatore manifestò il pensiero di confidargli la somma delle cose; ed avutone l'assenso, stabilì d'accordo con lui i provvedimenti da adottarsi affinché la improvvisa partenza delle Autorità sarde non gittasse lo scompiglio nella amministrazione e non desse luogo a torbidi e tumulti.

Importava specialmente pensare a chi surrogasse gli Intendenti Generali di Parma e di Piacenza, entrambi piemontesi, quando questi si ritirassero.

In Piacenza erasi applicato alla Intendenza il dottore Mascaretti, giovine di svegliatissimo ingegno, facile ed elegante scrittore, osservatore acuto e profondo degli uomini e delle cose, come si poté riconoscere da una assai lodata relazione da lui stesa sulla condizione morale e politica di quelle provincie. Esso aveva fatto parte della Commissione di sicurezza e difesa, e godeva di meritato pubblico favore. A lui quindi si affidò il reggere provvisoriamente la Intendenza venendo a mancarvi il titolare.

A Parma venne con lo scopo medesimo applicato all'Intendenza Generale l'Ingegnere Sante Rapaccioli, stimato per capacità e che, sebbene propendesse per il partito moderato, pure tornava del pari accetto ai progressivi; e questa proposta fattasi dall'Avvocato Manfredi diede fin da quel momento a vedere come egli non parteggiasse per la esclusione di alcun uomo capace, ma anzi intendesse tutti riunirli e congiungerli al supremo fine della comune salute. Il quale generoso ed avveduto proposito, ancorchè non siagli per avventura pienamente riuscito, pure altamente onora chi ponendosi al di sopra delle gare e dei pettegolezzi volgari lo concepiva e tentava attuarlo . . . . .

Agli altri rami di amministrazione sopra-

intendevano Parmensi, nè fu d' uopo di alcun provvedimento.

L'idea di convocare tutto il popolo nei comizi perchè desse il suo voto sul plebiscito di annessione al Piemonte arrideva pur sempre al Governatore, il quale stimava che, pronunciandosi favorevolmente la quasi totalità dei cittadini, si sarebbe rimosso il più grave degli argomenti addotti dagli esterni partigiani del restauro ducale. Se non che quei medesimi diplomatici riguardi i quali avevano consigliato il suo richiamo potevano forse essere di ostacolo a che il Regio Rappresentante nell'atto di abbandonare il paese proponesse un plebiscito per l'annessione di questo al Piemonte; d'altronde con tale proposta venivasi quasi ad infirmare e a porre in dubbio la validità delle ripetute dedizioni prima d'allora spontaneamente operatesi e sulle quali era fondata l'autorità da lui fino a quel giorno in nome del Re esercitata. Ogni difficoltà venne tolta dall'Avv. Manfredi, il quale si offerse di presentare egli stesso per primo suo atto alla approvazione del popolo il plebiscito; al che tosto aderiva il Governatore, anche perchè in tal modo mantenevasi perfino nella apparenza quel carattere di spontaneità e di libertà alla votazione, qualunque pur fosse riuscita, che unico poteva dar forza in faccia alla diplomazia, e che era volere ed intenzione del Governo del Re, quanto lieto di vedere a lui congiungersi per affetto gli Italiani popoli, altrettanto ripugnante ed alieno da insincere e mendicate unioni.

Provvisto così a tutte le cose, più non rimase fuorchè solennemente annunciare l'avvenuto richiamo e la nomina della persona cui lasciavasi il provvisorio Governo delle provincie parmensi. Il Rappresentante sardo trovavasi in una assai delicata condizione nel dover bandire che egli e con lui le Autorità piemontesi ritiravansi, poichè troppo erano recenti le memorie delle esplicite sue dichiarazioni fatte a Parma e ripetute a Piacenza, essere la unione di quelle provincie al Piemonte un fatto compiuto. Su qual fondamento poggiasse un tale asserto, già venne detto . . .

Tuttavia, ad impedire che non venisse questa sventurata dissonanza tra le parole ed il fatto interpretata in mal senso, quasi si fossero volute illudere quelle popolazioni, e per rimuovere ogni sospetto di leggerezza o d'inganno che si volesse tentar di opporre o al Governatore o al Ministero, era indispensabile che si accennasse nel proclama come per un momento si fosse potuto e dovuto credere stabile l'unione al Piemonte, e come posteriori eventi l'avessero di bel nuovo resa incerta e mal sicura. A questo dovere di lealtà adempiva il Governatore, narrando che le risposte da lui date sulle future sorti delle Provincie Parmensi erano conformi a quelle notizie che gli aveva partecipate un Ministro il quale a sua volta si poteva e si doveva credere bene informato, ma che, ponendosi da taluno in dubbio la sincerità della proclamatasi annessione, il Governo piemontese geloso dell'onore suo ritirava i proprii agenti affinchè il popolo abbandonato a sé stesso si pronunciasse come l'amor di patria e le sue convinzioni gli avrebbero dettato.

Queste ultime parole giustificavano il richiamo del Rappresentante Sardo, mostrandolo ispirato da un sentimento di onore e di delicatezza; le prime spiegavano le dichiarazioni precedenti da lui fatte, dandone a cui toccava la responsabilità intera e purgando da ogni

laccia il regio Governo; avvegnacchè, per quanto particolari riguardi avessero fatto usare espressioni generiche, pure non ne era così velato il senso che ciascuno non comprendesse a cui si riferivano.

Nella notte del 7 all'8 agosto venne il proclama stampato, come pure si stamparono il proclama dell'Avv. Manfredi con cui annunciava di assumere provvisoriamente il Governo ed il decreto da lui sottoscritto con cui proponeva al popolo un plebiscito per confermare l'unione al Piemonte. Il mattino del giorno 8 allo albeggiare questi documenti erano affissi per la città di Parma, e corrieri speciali portavani in tutti i Comuni.

Il popolo di Parma affollavasi nelle vie a leggere l'annuncio delle prove novelle a cui era destinato, ma nessun tumulto, nessun disordine ebbe a lamentarsi. Ciascuno comprese le ragioni supreme che avevano spinto al doloroso passo il Governo piemontese, e, quando dopo alcune ore il Riferente usciva dal palazzo in vettura scoperta per fare ritorno in patria, dagli affollati cittadini e dalla nazionale Milizia dei varii posti di guardia riceveva quegli ultimi contrassegni di stima e di onoranza con cui nel semplice uomo privato quel popolo forte e generoso salutava chi era stato rappresentante del Principe magnanimo sotto la cui bandiera con indomabile costanza esso aveva fatto proposito di riparare.

Torino, 23 agosto 1859.

DIODATO PALLIERI

### 138. *Formazione di una Statistica ufficiale dell'amministrazione pubblica, e ricensimento della popolazione.*

24 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Considerando:

Che la formazione di buone statistiche generali e speciali è fra le più rilevanti funzioni governative, allo intendimento di procurarsi quelle cognizioni di fatto sulle forze e sulle condizioni dei popoli che sono alla scienza del governare ciò che la osservazione e la esperienza sono alle scienze naturali;

Che tanto più necessaria si rende fra noi la compilazione di accurate informazioni statistiche, dovendo queste Provincie Italiane entrare nel concerto di una nuova famiglia di popoli,

e importando a bene operare la rinnovazione e la fusione degli ordini tutti che reggono lo Stato vecchio coi nuovi e liberali elementi dello Stato nuovo la conoscenza precisa dei fatti e delle cose:

Che, ad ottenere compiute risultanze, nessuna pubblica amministrazione debba sottrarsi alle indagini, e tanto meno gli istituti di beneficenza e di carità, in quanto che essi hanno stretta e naturale obbligazione di rendere conto di sé medesimi al giudizio della pubblica opinione;

Che a raggiungere l'interezza del proposito non possa mancare il sussidio di un generale ricensimento della popolazione, tanto necessario elemento di cognizioni al Governo per le militari provvisioni, per l'equa ripartizione dei tributi, per l'ordinamento dei popolari comizi, per l'applicazione generale del sistema elettivo alle milizie cittadine e agli ordini politici e municipali, ed infine per quasi tutti gli atti del potere esecutivo applicato alla pubblica amministrazione;

Sovra relazione e proposta del Direttore della IV Direzione governativa (*Lavori pubblici*).

Decreta:

Art. 1. Sarà proceduto

1.º alla formazione di una *Statistica ufficiale della pubblica amministrazione per le Provincie Parmensi*, compresi tutti gli istituti di beneficenza e di carità, quand'anche non soggetti all'amministrazione dello Stato;

2.º al *ricensimento generale della popolazione, che doveva aver luogo nell'anno 1862.*

Art. 2. La Direzione IV è incaricata di tutte le disposizioni ed istruzioni opportune pel pronto esequimento del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 24 agosto 1859.

MANFREDI

Il Direttore del Ministero de' Lavori pubblici

E. ARMANI Ing.

### 189. Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione centrale.

24 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO  
a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Al fine di stabilire in modo più preciso i limiti delle attribuzioni delle Direzioni III e IV, istituite con Decreto Governativo del 10 luglio 1859, intorno — la costruzione, conservazione e riparazione delle opere e de' monumenti pubblici —, e considerando che alla Direzione III spettar deve in proposito solamente tutto ciò che si riferisce ad amministrazione di rendita,

Dispone:

Art. 1. La IV Direzione comprenderà nella cerchia della sua amministrazione tutto ciò che si riferisce a costruzione, manutenzione e riparazione delle opere e monumenti pubblici; e la III Direzione curerà l'amministrazione della rendita delle dette opere o monumenti pubblici quando ne siano produttivi.

Art. 2. L'Ufficio degli architetti del Governo dipenderà immediatamente dalla Direzione IV.

Art. 3. Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto a ciò che non fossero conformi alle presenti.

Parma, 24 agosto 1859.

MANFREDI

### 190. Determinazione del canone dovuto dai Conservatori delle ipoteche in Parma e Piacenza, e fissazione degli stipendi ai loro Coadiutori.

25 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO  
a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Sovra il rapporto e la proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Il canone da prestarsi quin-

dinnanzi dai Conservatori delle ipoteche in Parma ed in Piacenza sarà per quello di Parma di annue lire quattro mila (L. 4,000), per l'altro di Piacenza di annue lire due mila (L. 2,000).

Art. 2. Lo stipendio, a carico dei Conservatori, de' rispettivi Coadiutori sarà per quello in Parma non minore di annue lire mille dugento (L. 1,200), per quello in Piacenza non minore di annue lire mille (L. 1,000).

Art. 5. Il Direttore delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 25 agosto 1859.

MANFREDI

191. *Decorrenza degli stipendi e degli aumenti di essi stati accordati dal 9 giugno al 25 agosto 1859.*

25 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO  
a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Per gli Atti governativi emanati dal 9 di giugno prossimo passato a tutt'oggi, coi quali furono fatte nuove nomine, promozioni od aumenti di stipendio in favore degli impiegati o serventi dello Stato, si riterrà che il relativo stipendio nuovo od aumento di stipendio, rispettivamente ad essi assegnato, abbia a decorrere col giorno in cui gli Atti stessi vennero emanati, eccettuato però il caso che in essi Atti fosse diversamente disposto.

Parma, 25 agosto 1859.

MANFRÉDI

192. *Pareggio degli stipendi di disponibilità alle pensioni per riguardo ai modi e tempi di pagamento.*

25 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE  
per l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Sovra proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Il pagamento degli stipendi degl' Impiegati in disponibilità di servizio sarà fatto quindinnanzi ne' modi e ne' tempi stabiliti per le pensioni.

Art. 2. I certificati di vita però saranno dati in carta non bollata.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 25 agosto 1859.

MANFREDI

193. *Mantenimento delle pensioni ai domiciliati nel Regno Sardo o nelle Provincie Toscane o Modenesi.*

25 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE  
per l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Sovra il rapporto e la proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Insino a nuovo e diverso ordine, dai pensionarii dello Stato che abbiano il loro domicilio nel Regno Sardo e negli Stati Toscani ed Estensi potranno essere godute le rispettive pensioni quand'anche non ne abbiano facoltà per ispeciali Atti Sovrani.

Art. 2. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 25 agosto 1859.

MANFREDI

194. *Riordinamento e pianta numerica del personale della Tesoreria Generale.*

26 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO  
a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Veduto il Decreto d'oggi stesso, pel quale al Signor Manella Giovanni, Ragioniere delle Entrate nella Tesoreria

generale, è stato concesso il riposo colla pensione che si è riconosciuto essergli dovuta a termine di legge;

Volendo supplire alla vacanza di quell'impiego;

Sul rapporto e la proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Nell'Ufficio della Tesoreria generale dello Stato i posti, gl'impiegati e gli stipendi loro sono determinati come si vede nello specchio seguente:

POSTI	Stipendi	Annotazioni
Tesoriere generale .	4,400	
Ragioniere delle Spese e Regolatore della Contabilità . . . . .	1,900	
Id. delle Entrate . . . . .	1,600	
Ragioniere Supplente	1,500	
Commesso di 1 <sup>a</sup> classe .	1,050	
Commesso di 2 <sup>a</sup> classe .	900	
Idem Idem . . . . .	900	
Commesso di 3 <sup>a</sup> classe .	750	
Commesso Apprendista	600	
Contatore . . . . .	1,050	
Contatore Aggiunto .	600	
Portiere . . . . .	650	
 Somma L. . . . .	 15,900	

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto col di 1.<sup>o</sup> del venturo mese di settembre.

Art. 5. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 26 agosto 1859.

MANFREDI

#### 195. Promulgazione del Codice penale militare Sardo.

26 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposizione del Ministero della Guerra,

Decreta:

Tutti i reati, dei quali si potesse rendere colpevole la Truppa dal 1.<sup>o</sup> settembre in poi, verranno sottoposti ai giudizi militari colle norme del Codice

militare piemontese, che si dichiara contemporaneamente in vigore per le Truppe delle Provincie Modenesi e Parmensi.

Il Ministro della Guerra viene incaricato della esecuzione di questo Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

Modena, 26 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore del Ministero di Guerra  
Col. L. FRAPPOLLI

(Segue il testo del Codice penale militare in data 28 luglio 1840 e del R. Decreto Sardo 10 ottobre 1848.)

#### 196. Delegazione agli Intendenti delle licenze di apertura dei pubblici esercizi e delle permissioni di giuoco.

26 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Sovra la proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Le licenze per l'apertura e la chiusura di tutti i pubblici esercizi e pei giuochi permessi saranno quindi innanzi rilasciate dagli Intendenti generali o dagli Intendenti della provincia in cui ha domicilio la persona che ne fa richiesta.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 26 agosto 1859.

MANFREDI

Il Direttore del Ministero dell'Interno  
ARMELONGHI

#### 197. Ordinamento e pianta numerica del personale della Direzione di Grazia e Giustizia.

29 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Veduto il Decreto in data del 1.<sup>o</sup> luglio del 1859, pel quale sono state de-

terminate le attribuzioni delle quattro Direzioni istituite per la gestione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi;

Sovra proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Decreta:

Art. 1. Nella Direzione di Grazia e Giustizia gli Uffizi e gli stipendi sono stabiliti come nello specchio seguente, e vengono conferiti alle persone nello specchio medesimo nominate.

UFFIZI	Stipendi	Annotazioni
<i>Segreteria Generale</i>		
Segretario Generale . . . . .	3,500	
1° Vice-Segretario . . . . .	2,200	
2° Vice-Segretario . . . . .	1,600	
Speditore . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso di 2ª classe . . . . .	1,100	
<i>Prima Divisione</i>		
Segretario Capo . . . . .	—	
1° Vice-Segretario . . . . .	2,000	
2° Vice-Segretario . . . . .	1,600	
Protocollista . . . . .	1,600	
Commesso Calligrafo . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso di 2ª classe . . . . .	1,100	
Commesso di 2ª classe . . . . .	1,100	
Commesso di 3ª classe . . . . .	900	
Commesso Aggiunto . . . . .	600	
<i>Seconda Divisione</i>		
Segretario-Capo . . . . .	3,300	
1° Vice-Segretario . . . . .	2,000	
2° Vice-Segretario . . . . .	1,600	
Protocollista . . . . .	1,400	
Commesso Calligrafo . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso di 2ª classe . . . . .	1,100	
Commesso di 3ª classe . . . . .	800	
Commesso Aggiunto . . . . .	600	
<i>Consulta per gli Affari ecclesiastici e pel Regio Diritto</i>		
Consultore . . . . .	800	
<i>Ispezione del Culto</i>		
Ispettore . . . . .	2,200	(segue)

UFFIZI	Stipendi	Annotazioni
<i>Archivio dello Stato</i>		
Archivista . . . . .	3,300	
Vice-Archivista . . . . .	2,000	
Segretario addetto . . . . .	1,650	
Impiegato addetto . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso di 3ª classe . . . . .	900	
Custode . . . . .	720	
<i>Serventi</i>		
Usciere . . . . .	900	
Portalettere . . . . .	750	
Portiere . . . . .	750	
Portiere . . . . .	750	
Scopatore . . . . .	750	
2° Scopatore . . . . .	500	

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto col di 1° del prossimo settembre.

Art. 3. I Direttori di Grazia e Giustizia e delle Finanze ne cureranno, ciascuno per la parte propria, l'esecuzione.

Dato a Parma, il venticinque agosto del mille ottocento cinquantanove.

MANFREDI

198. *Determinazione dello stipendio del Delegato all'amministrazione delle Provincie Parmensi e dei Direttori.*

30 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Lo stipendio del Delegato per l'amministrazione delle Provincie Parmensi è stabilito in annue lire 7,000.

Art. 2. Quello dei Direttori in annue lire 4,500.

Art. 3. La decorrenza di essi stipendi è stabilita dal 1° del volgente mese di agosto.

Art. 4. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 30 agosto 1859.

FARINI

199. *Convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei Deputati all'Assemblea costituente.*

30 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DITTATORE

Veduto l'articolo 7 del Decreto in data del 19 agosto volgente, col quale è disposto che entro il 29 dello stesso mese debbono essere terminate le liste degli elettori politici nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. I Collegi elettorali per la nomina dei Deputati all'Assemblea dei Rappresentanti del popolo nelle Provincie Parmensi sono convocati pel di 4 del prossimo venturo mese di settembre.

Art. 2. L'Assemblea è convocata in Parma pel di 7 del mese di settembre suddetto.

Art. 5. Il Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 30 agosto 1859.

FARINI

Il Direttore dell' Interno  
ARMELONGHI

200. *Parificazione per talune merci della tariffa doganale Parmense alla Modenese.*

30 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DITTATORE

Sovra la proposta del Direttore delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Dal di 1° del venturo mese di settembre, e sino a nuovo e diverso ordine, i dazi doganali d'entrata nelle Provincie Parmensi delle seguenti merci sono provvisoriamente parificati a quelli della Tariffa Modenese, e quindi stabiliti come si legge nello specchio che segue:

MERCÌ	UNITA' di peso	DAZIO per ogni unità di peso		ANNOTAZIONI
		L.	C.	
Pesce fresco . . . . .	per quintale	1	50	
» marinato all' olio . . . . .	<i>id.</i>	7	—	
Cacao in grani . . . . .	<i>id.</i>	15	—	
Caffè . . . . .	<i>id.</i>	25	—	
Zucchero di qualunque qualità . . . . .	<i>id.</i>	15	—	
Cotone filato, crudo, semplice, anche superiore al n.º 45 . . . . .	<i>id.</i>	10	—	
» ritorto di qualunque numero, e imbianchito o tinto, di qualunque qualità o n.º . . . . .	<i>id.</i>	15	—	
Tessa di cotone, anche misti di filo o lana, crudi . . . . .	<i>id.</i>	50	—	
» bianchi, tinti o tessuti a colori . . . . .	<i>id.</i>	70	—	
» stampati . . . . .	<i>id.</i>	100	—	
Velluti di cotone . . . . .				
» stampati . . . . .	<i>id.</i>	100	—	
» tinti . . . . .	<i>id.</i>	70	—	
Tulle di cotone . . . . .	<i>id.</i>	100	—	
Tessuti di lana o pelo, anche misti di filo o cotone, sodati (folati), scardassati o non . . . . .	<i>id.</i>	60	—	
» stampati . . . . .	<i>id.</i>	100	—	
» scialli, fazzoletti, cravatte ed altri articoli che si vendono per capo senza distinzione di valore . . . . .	<i>id.</i>	100	—	
Tessuti di seta o filosella, sì in pezza che in ciarpa, fazzoletti e scialli di seta, o di seta mista con oro e argento, fino o falso . . . . .	per chilogr.	5	—	
» di filosella o di filosella mista con seta . . . . .	<i>id.</i>	2	50	
» misti con altre materie . . . . .	<i>id.</i>	2	50	
» fazzoletti di seta detti <i>foulards</i> . . . . .	<i>id.</i>	5	—	
Tulle, visiere e merletti di seta pura o mista . . . . .	<i>id.</i>	5	—	

Art. 2. Il Direttore delle Finanze nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 30 agosto 1859.

FARINI

201. *Determinazione della indennità di soggiorno per il Direttore dei lavori pubblici e i suoi impiegati.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Determina:

Art. 1. In casi di viaggi d'ufficio del Direttore de' lavori pubblici sono assegnate le seguenti diarie:

	PER VIAGGI	
	fuori degli Stati Parmensi	entro gli Stati Parmensi
al Direttore . . . L.	20 —	15 —
ad un Segretario che lo accompagna . . . . . »	12 —	9 —
a qualunque altro impiegato di grado inferiore »	8 —	6 —

Art. 2. Le spese di trasporto saranno rimborsate al Direttore cumulativamente e secondo il loro importo reale.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

202. *Riduzione del prezzo di associazione alla Gazzetta di Parma, ed esenzione di essa dalle spese di posta.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l'amministrazione delle Provincie Parmensi

Importando che la Gazzetta di Parma, contenente gli atti ufficiali del Governo, riceva la maggior diffusione;

Considerando che a tale scopo può giovare grandemente una diminuzione del prezzo d'associazione della Gazzetta stessa,

Decreta:

Art. 1. Dal 1° settembre in poi il prezzo d'associazione della Gazzetta di Parma verrà computato in ragione di lire sette al semestre e dodici all'anno per gli associati nell'interno delle Provincie Parmensi, e di egual somma, aumentata delle spese di porto, per gli associati esterni.

Art. 2. Nessuna spesa di posta sarà dovuta nell'interno delle Provincie Parmensi pel porto della Gazzetta di Parma.

Art. 3. La Tipografia del Governo sarà in fine d'ogni semestre indennizzata dall'Erario dello Stato di quella differenza qualunque a suo danno che potesse verificarsi fra le spese della Gazzetta e l'importo delle associazioni la medesima.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

203. *Istituzione di una scuola femminile nel Comune di Pianello.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l'amministrazione  
delle Provincie Parmensi

Veduta la deliberazione fatta il 27 maggio del corrente anno dal Consiglio comunitativo di Pianello, colla quale è stato proposto che venga istituita in quel Comune una Scuola femminile delle classi prima e seconda, da affidarsi ad una sola Maestra, collo stipendio di lire annue seicento;

Veduta la lettera dell'Intendente Generale della Provincia di Piacenza in data del 2 agosto volgente (n. 1595), e quella del Presidente del Supremo Magistrato degli Studi di Parma del 25 di detto mese (n. 10814-10894), colle quali si avvisa per l'approvazione della proposta anzidetta;

Veduto il Decreto in data del 14 aprile del 1856 (n. 152);

Sovra rapporto e proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Decreta:

Art. 1. È istituita nel Comune di Pianello una Scuola femminile delle classi prima e seconda, da affidarsi ad una sola Maestra, collo stipendio annuo di lire seicento da pagarsi dalla cassa di quel Comune.

Art. 2. I Direttori di Grazia e Giustizia e dell' Interno sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell' esequimento del presente Decreto.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

204. *Proroga alla prestazione del giuramento ordinato per gl' Ingegneri e Periti dal Decreto 28 giugno 1859.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO

a reggere l' amministrazione delle Provincie Parmensi

Vedute le istanze porte da alcuni Ingegneri e Periti-geometri civili per ottenere di poter prestare il giuramento ordinato col Decreto nel 28 di giugno del corrente anno, sebbene sia passato il termine stabilito con esso Decreto,

Dispone:

Il termine stabilito col Decreto del 28 di giugno del corrente anno per la prestazione del giuramento ordinato col Decreto medesimo è prorogato a favore degli Ingegneri e de' Periti-geometri civili insino a tutto il 16 del vegnente mese di settembre.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

205. *Competenza delle spese d'ufficio assegnate alle Corti regie ed ai Tribunati civili e correzionali.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l' amministrazione delle Provincie Parmensi

Volendo togliere il dubbio che, non ostante le espressioni usate nel Decreto del 15 volgente mese, taluno ha pur mosso se le spese d'Ufficio siano assegnate in acollo ai Presidenti delle Corti Regie e dei Tribunali civili e correzionali;

Sulla proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Decreta:

Art. 1. Le spese d' ufficio sono assegnate alle Corti ed ai Tribunali civili e correzionali, e quindi saranno amministrate da persona scelta in adunanza generale nel seno della Corte o del Tribunale rispettivo.

Art. 2. Il Direttore di Grazia e Giustizia è incaricato dell' esequimento del presente Decreto.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

206. *Ripartizione fra i Tribunali di Parma e Piacenza e le rispettive Procure della somma a ciascuno di essi assegnata per ispese d' ufficio.*

31 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l' amministrazione delle Provincie Parmensi

Veduto il Decreto in data del 15 del volgente mese, pel quale, essendosi esonerate le Corti ed i Tribunali dal carico di retribuire i proprii serventi, sono stati ridotti gli assegni per le spese d' ufficio, in quanto a ciascuno de' Tribunali di Parma e di Piacenza, alla somma di lire duemila e centoventi;

Veduti gli assegnamenti che per le spese d'ufficio si dei detti Tribunali che delle rispettive Regie Procure furono fatti nell'Allig. 17 del Bilancio dello Stato pel 1859;

Sovra proposta del Direttore di Grazia e Giustizia,

Dispone:

Art. 1. La somma di lire duemila e centoventi assegnata a ciascuno de' Tribunali civili e correzionali di Parma e di Piacenza per le spese d'ufficio col Decreto del 15 del volgente mese viene ripartita in conformità degli assegni fatti nel Bilancio dell'anno in corso; onde per le spese di ognuno dei detti due Tribunali si pagheranno lire mille e dugento ottanta, e per quelle d'ognuna delle Regie Procure lire ottocento quaranta.

Art. 2. I Direttori di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'eseguimento del presente Atto.

Parma, 31 agosto 1859.

MANFREDI

207. *Indizione di un termine ai sotto-ufficiali e soldati disertori, già appartenenti alle Truppe Parmensi, per la loro presentazione*

1° settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DITTATORE

Sovra la proposta del Direttore del Ministero dell'Interno nelle Provincie parmensi,

Decreta:

Art. 1. I sotto-ufficiali e soldati delle disciolte Truppe Parmensi o degli altri Corpi militari di queste provincie, che avanti il 1° maggio 1859 o nell'intermezzo del tempo fra il 5 dello stesso mese e il 9 giugno susseguente abbandonarono i Corpi rispettivi, non saranno per ogni effetto di diritto considerati disertori purchè si presentino in Parma al Comando della Cit-

tadella e si pongano a disposizione dell'Autorità militare entro 15 giorni dall'inserzione del presente Decreto nella Gazzetta di Parma. Coloro che non obbediranno a quest'ingiunzione continueranno ad essere trattati come disertori, a meno che non siano arruolati nell'Esercito Sardo o in altro Corpo dell'Esercito Nazionale.

Art. 2. Il Direttore del Ministero dell'Interno nelle provincie Parmensi curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, addi 1° settembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Ministero dell'Interno  
ARMELONGHI

208. *Interpretazione del Decreto di soppressione delle linee doganali ed istruzioni relative alla esecuzione del medesimo.*

1° Settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DIRETTORE

DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Col giorno primo del corrente mese di settembre sono state soppresse le linee doganali che separavano le Provincie Parmensi e Modenesi, in relazione al Decreto della Eccellenza del Signor Dittatore delle Provincie suddette, emanato in Parma il giorno 18 scorso mese.

Per la esecuzione di tale disposizione, presi i dovuti concerti col Dicastero delle Finanze in Modena, e mentre pel momento nelle Provincie Parmensi e Modenesi rimangono in vigore le rispettive tariffe e regolamenti di dogana, sonosi stabilite le seguenti discipline secondo le quali verranno regolati i rapporti commerciali fra le provincie suddette, le quali costituiscono per tal maniera come un solo territorio doganale per ciò che spetta alla circolazione, transito ed uscita delle merci estere e nazionali.

1. Gli Uffici doganali Parmensi e Modenesi rilasceranno i recapiti e

faranno luogo all'esaurimento di quelli che a loro pervengano, nelle forme prescritte dalle rispettive leggi doganali, all'oggetto che, per le merci scortate dai medesimi abbiassi la prova dell'arrivo nel luogo a cui furono dirette.

2. Le merci estere destinate per consumo nelle Province Parmensi e Modenesi verranno dagli Uffici mittenti assegnate direttamente agli Uffici presso i quali seguir deve la ulteriore operazione daziaria, e questi, nel modo sopraindicato, daranno scarico ai recapiti che le accompagnano.

5. Essendo libera la circolazione delle merci nazionali e nazionalizzate, rimane stabilito che per quelle soggette a bollo questo contrassegno sarà riconosciuto reciprocamente valevole a comprovarne la provenienza, mentre per le altre, se siano nazionali, ne sarà libero il trasporto dalle une alle altre provincie, se estere già daziate, si richiederà un recapito nei casi in cui è prescritto dalle rispettive leggi, e potrà in mancanza di esso bastare una certificazione della Autorità locale che ne attesti la legittima provenienza.

Le droghe medicinali però, soggette pei regolamenti in vigore alle visite sanitarie e che, nazionali o nazionalizzate, si spedissero dalle une alle altre provincie, dovranno essere accompagnate da recapito doganale vincolato all'esaurimento dell'Ufficio di destinazione.

Così pure i marmi dell'Oltrepennino Modenese, che fossero diretti alle Province Parmensi, saranno come qualsiasi altra merce nazionale esenti dal tributo speciale d'uscita imposto dalla tariffa Modenese, quando

a) siano accompagnati da recapito vincolato ad esaurimento;

b) sia garantito il tributo speciale summentovato pel caso di mancato arrivo;

c) si produca all'Ufficio mittente, entro un congruo termine da stabilirsi dal medesimo, un certificato dell'Accademia di belle arti in Parma o delle Autorità comunali il quale, attestando

l'arrivo e la destinazione del genere nelle Province Parmensi, varrà a svincolare la garanzia ed il recapito rilasciato.

4. Le merci nazionali e nazionalizzate che dalle Province Parmensi o Modenesi sortissero all'estero, attraversando una delle medesime, non saranno assoggettate che ad un solo dazio d'uscita, a quello cioè portato dalla tariffa vigente nel luogo da cui la merce si leva.

5. Non si esige dazio di transito sulle merci che, entrando pei confini Parmensi, escono da quelli di Modena e viceversa, facendosi luogo però alla esazione dei diritti accessori stabiliti dalle relative tariffe.

6. Per conseguire la regolare consumazione dei transiti, viene stabilito che le merci procedenti pei confini Modenesi dalla Sardegna, dalla Lombardia, dalla Toscana, dalle Romagne, ove siano destinate al Piemonte, vengono dirette alla Ricevitoria principale di Castel San Giovanni;

ove lo siano pel Lombardo, alla Ricevitoria principale di Porta Borghetto di Piacenza o alla Ricevitoria principale di Sacca.

Qualora si tratti di merci che pei confini Parmensi provengano dal Piemonte o dal Lombardo e traversino le Province Modenesi,

se si destinano alle Romagne, verranno dirette alla Ricevitoria Modenese di Ponte Sant'Ambrogio o a Finale;

se per la Toscana, alla Ricevitoria di Serrabassa o a quella di Porta;

se per la Lombardia e Venezia, alla Ricevitoria di Collegrana o Finale o alla dogana di Guastalla;

se pel Piemonte, alla Ricevitoria di Bettola.

7. Le tasse di pedaggio nelle Province Parmensi e Modenesi per le persone e merci procedenti da una delle medesime si percepiranno nella eguale misura che pei terrieri.

8. Dalla reciproca libertà di commercio sono esclusi i sali, tabacchi, le polveri pirotecniche, conservandosi le leggi rispettivamente in vigore sulle

privative. Per conseguenza saranno presi d'accordo dalle due Amministrazioni quegli efficaci provvedimenti che valgono ad impedirne il commercio per contrabbando.

Intanto le Autorità provinciali di Finanza si coadiuveranno per ovviare al pregiudizio che il traffico illegale di detti generi può arrecare alle Finanze rispettive nella occasione in cui le linee di dogana sono abolite; e le contravvenzioni si tratteranno a tenore delle leggi vigenti nelle Provincie in danno delle quali fossero tentate o commesse e dalle Autorità competenti nelle medesime costituite.

9. Nonostante la libertà di circolazione come sopra stabilita per le merci nazionali e nazionalizzate, i lavori d'oro e d'argento procedenti dal Modenese non potranno per ora mettersi in commercio nelle Provincie Parmensi quando pei medesimi non siasi adempiuto alle prescrizioni della legge 28 settembre 1824 sulla garanzia delle opere d'oro e d'argento.

All'Amministrazione delle Contribuzioni indirette è dato incarico per la precisa esecuzione delle presenti discipline.

Dato in Parma, il giorno 1° settembre 1859.

Il Direttore  
P. GHINELLI

209. *Approvazione di un Quadro numerico della popolazione degli Stati Parmensi in base del Censimento 1859.*

1° settembre 1859.

IL DIRETTORE  
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Vedute le Note numeriche della Popolazione stabile dei Comuni delle Provincie Parmensi secondo il Censimento ordinario fatto nel 1859 in adempimento del Decreto del 23 ottobre 1849 (n.° 585);

Dispone:

L'annesso *Quadro della popolazione delle Provincie Parmensi*, il quale rileva 500,603 abitanti, è approvato e sarà riguardato come il solo autentico sino a nuova disposizione.

Parma, 1° settembre 1859.

E. ARMANI, Ingegnere





## Decreta:

Art. 1. È accettata, per essere mandata ad effetto anche nelle Provincie Parmensi, la Convenzione telegrafica che fu stipulata in Berna addì 1° di settembre del 1858 tra i Governi del Piemonte, della Francia, del Belgio, dell'Olanda e della Svizzera.

Art. 2. Il Direttore del Ministero de' lavori pubblici avrà cura della formazione delle relative tariffe e curerà anche in tutto il resto l'adempimento del presente Decreto (4).

Parma, 6 settembre 1859.

MANFREDI

212. *Seduta Prima dell'Assemblea Costituente* — Composizione dell'Ufficio provvisorio — Discorso d'apertura del Dittatore — Ripartimento dell'Assemblea in cinque Uffici.

7 settembre 1859.

*Mezz'ora dopo il mezzogiorno immensi applausi annunziano i Deputati che entrano nella sala delle adunanze.*

*Siede alla Presidenza il decano di età Signor Conte Jacopo Sanvitale, e reggono l'ufficio dei Segretarii i due juniori Signor Dottor Italo Lucchetti e Avvocato Telesforo Tarchioni.*

*Il Presidente annunzia colle parole seguenti la formazione dell'ufficio provvisorio:*

Ho ad annunziarvi, o Signori, che l'ufficio provvisorio è costituito ed è composto, secondo il regolamento e le costumanze, di un Presidente, che è il più anziano ed è quello che ha l'onore di parlarvi, di due Segretari, i più giovani fra i deputati, i quali sono i signori dottor Italo Lucchetti ed avv. Telesforo Tarchioni, e di due Questori, anch'essi i più giovani, eccettuati i segretari, e questi sono i signori Stevani dott. Enrico e Coppini avv. Camillo. Si attende frattanto il Dittatore.

*All'una dopo mezzogiorno entra il Dittatore salutato da unanimi e prolungatissimi applausi. Fattosi silenzio, pronuncia il seguente discorso:*

## SIGNORI DEPUTATI,

Allorquando gli oratori dei vostri Consigli Municipali mi ebbero persuaso ad accettare, pe' rispetti della civile concordia, un Ufficio che per altri rispetti io era inchinevole a rifiutare, feci chiaramente intendere come io accettassi il mandato dei Municipii col solo fine di dare opera a stabilire un Governo temporaneo il quale, pigliando dal suffragio popolare legittima e spettabile autorità, potesse primeg-

(4) Segue a questo Decreto il testo in lingua italiana della convenzione che si legge in lingua francese per appendice al reale Decreto Sardo 27 febbraio 1859, n. 3254.

giare su tutte le parti, mantenere ferma la disciplina e, risoluto, andare sulla via dell'onore alla meta segnata dal voto universale.

Astenendomi pertanto dal fare mutamenti e novità, furono mie sole cure lo adunare i comizi, lo accrescere gli armamenti e lo stringere in lega queste Provincie colle altre che fortemente vogliono libertà ed unione.

Ora stà a voi, o Signori, il costituire la pubblica podestà in quella forma e con quelle prerogative che stimerete acconcie a mantenere i popoli in buona soddisfazione ed a procurare, che ne siano esauditi i liberi voti, espressi in tanti e così solenni modi.

A me pare si convenga oggi, rassegnando l'ufficio, il dare alla pubblica opinione qualche somma notizia de' nostri casi. — Perocchè, o Signori, vi sia manifesto che, se negli andati tempi l'Europa poco curante del bene nostro e della pace sua pensava all'Italia allora soltanto che per qualche disperata prova addimostrava che non era morta nè voleva lasciarsi morire (*Bravo! Applausi*), oggi abbia in noi fissi gli occhi ed intenti i pensieri, persuasa ora mai che l'Italia vuole e può vivere di vita propria nel consorzio delle libere nazioni (*Applausi prolungati*). — Per la qualcosa ogni buona testimonianza che si rechi in pubblico della giustizia della nostra causa pare a me che giovi a spuntare le armi degli inimici, i quali, per operosi procuratori, si affaticano ad alterare e corrompere la verità (*Benissimo! Applausi*).

Nel 1718, pel trattato della quadruplice alleanza, il Ducato di Parma fu dichiarato feudo dell'Impero. La investitura data a Don Carlo, primogenito di Filippo Quinto di Spagna, fu nel 1725 ratificata pel trattato di Vienna. Poscia, pei preliminari del 1735 e pel rogito del 1738 fra l'Imperatore ed il Cristianissimo, Parma e Piacenza furono cedute all'Austria. Ma nel 1748 per la pace di Acquisgrana esse furono, con Guastalla, restituite ai Borboni di Spagna.

Incominciarono adunque i Borboni a regnare per imperial diritto feudale, mentre la Santa Sede, querelandosi, vantava anch'essa suoi feudali diritti: ai diritti dei popoli nessuno pensava (*Applausi!*) I primi Borboni fecero mutamenti civili, come i tempi portavano, ed ebbero con Roma le contese che allora avevano quasi tutti i Principi per accrescere la regia potestà, ed ora hanno quasi tutti i popoli per sicurare la civile libertà (*Benissimo*). Perdettero poi il trono per le guerre della Rivoluzione francese, avendolo la Spagna ceduto nel 1800 alla Francia, la quale, pel trattato di Luneville, ricompensò i Borboni di Parma col trono di Toscana, facendo di queste provincie un suo dipartimento che prese nome dal Taro. Così erano palleggiati i popoli italiani dall'uno all'altro straniero, quasi aggiunto de' troni e dote dei principii! (*Bravo! Bene!*)

La dominazione francese, come quella che portava leggi ed istituti di tradizione e di genio latino, avviò qui pure il rinnovamento civile. Vinto Napoleone, Parma, Piacenza e Guastalla furono nel 1814, pel trattato di Parigi, date all'Imperatrice Maria Luigia: poi nel Congresso di Vienna il donativo fu ratificato sotto specie di vitalizio. — Fu poi stabilito nel 1817, pel rogito di Parigi, che alla morte dell'austriaca Arciduchessa sarebbero restituiti alla spagnuola Maria Luigia ed al figliuolo Don Carlo, i quali nel frattempo avevano avuto Lucca in usufrutto; fermi del rimanente sui diritti di reversibilità i capitoli d'Acquisgrana

ed i patti stipulati fra l'Austria e la Sardegna nell'anno 1815.

Il Governo della Vedova di Napoleone andò lodato a riscontro dei vicini perchè, mantenute le leggi e gl'istituti moderni, fu mite e tollerante, favoreggiò il sapere, compì molte opere di pubblica utilità. Vivente Maria Luigia, il Duca Carlo di Borbone vendeva il Ducato di Guastalla al Duca di Modena sotto pretesto di dare sesto ai confini, nè fatti per avere di che pagare i suoi debiti dacchè, barattando Guastalla con alcuni Comuni della Lunigiana, tirava a suo particolare comodo una rendita netta annuale di oltre settecentomila franchi. Il trattato conchiuso a Firenze ai 28 novembre del 1844 fu tenuto celato sino alla morte di Maria Luigia: i popoli n'ebbero dispetto e scandalo; l'Europa lasciò fare (*Benissimo!*).

Questo danno allo Stato procurò Carlo Secondo prima di salire al trono. Venuto a Parma in sul finire del 1847, stipulò nel febbraio del 1848 un trattato coll'Austria pari a quello che il Duca di Modena aveva conchiuso ad ingiuria e danno d'Italia. In que' giorni i popoli italiani andavano per nuove vie cercando dai principi onesta libertà ed unione nazionale. Il Duca, che aveva trafficato coll'Austriaco di Toscana la cessione anticipata di Lucca e venduto Guastalla all'Austriaco di Modena, sgovernò Parma, servò di Vienna, pauroso di tutto fuorchè del dare esempio di paura, indegna di Cavaliere e di Principe (*Bravo! Bene! Applausi*). Scoppiata la civile tempesta, scusossi co' popoli, promise libertà, e sparve. Almeno questi Principi di prestanza sapessero combattere! (*Applausi e risa ironiche*). Fuggì ed abdicò al figliuolo nell'agosto del 1848, pigliandosi sul tesoro una pensione annua di dugentomila franchi. Questa è la memoria che Parma conserva di quel Principe che ebbe regno vagabondo come la sua mente! (*Applausi*).

Il figliuolo fu portato in trono dalle truppe Austriache; chè, quando la fortuna d'Italia giace, allora si rappezzano questi troni posticci! (*Applausi*) Carlo III, preceduto da cattiva fama, superolla (*Si Si!*), scapestrato, violento, inverecondo (*È verissimo*). — La pena del bastone si amministrava a Modena per legge barbara, quà per barbaro capriccio (*Sensazione*). Nissuna guarentigia qui per la libertà individuale, nissuna per le offese che sono più aspre delle punte del ferro (*È vero! È vero!*); nissuna per la proprietà. Cosa che parrà incredibile, il Duca, volendo sollevare passioni selvatiche contro i proprietari della terra che stimava amatori del viver libero, decretò nel 1850 non potessero a lor talento dare commiato ai lavoratori: queste e somiglianti insanie sovversive dell'ordine sociale. Non offenderò la decenza, accennando gli scorsi di costume che costarono all'Erario due milioni e quattrocentomila lire. Oh! quali tutori, quali educatori ci avevano dato! (*Applausi*). Lo scandalo fruttò ignominia, il bastone vendetta. Il Duca fu morto! (*Sensazione*). La Vedova accettò rassegnata il Decreto della Provvidenza! (*Applausi generali e prolungatissimi*).

In sulle prime essa diede intenzione di Governo civile, ma a breve andare i governanti fuorviarono, paurosi di libertà, pieghevoli all'Austria. Fu sparso il sangue per giudizi repressi e per popolari vendette: violenza contro violenza: alle povere anime umane pensa il Creatore! (*Bene*) Avvenne caso che macchiò la fama dei governanti: saputo che da pochi si tentava sedizione, non vollero prevenirla, vol-

lero reprimerla e se ne vantarono poi; imprudenti! Millantando quindi l'ordine ristabilito, lasciarono far sangue e bottino nella tranquilla città dai proprii e dai soldati Austriaci (*Bravo!*). E macchia che resta. Gli Austriaci soverchiando imponevano una lega doganale, portavano a Mantova i rei di Stato: senza aperta protesta di governanti, i quali forse mordevano il freno, ma non sentivano dignità di franco Stato (*Bene!*). Pur, come fu colma la misura delle insolenze Austriache, procurarono segretamente che l'occupazione di Parma cessasse; segretamente, quasi fosse colpa di lesa Maestà Imperiale, quasi temessero di farsi un merito coll'Italia! (*Applausi*). Ebbe poi lode un Ministro che non volle rinnovare la lega doganale, ma il Governo fu sempre assiduo procuratore del sistema Austriaco (*Benissimo!*).

Vero che pel trattato del 1848 l'Austria poteva correre lo Stato per suo, ma quando somiglianti trattati furono riprovati da tutte le civili potenze, i reggitori di Parma non si riscossero, come avrebbero potuto senza pericolo se avessero avuto animo alieno dall'Austriaca servitù (*Benissimo!*).

L'Austria, che pe' trattati generali aveva il puro e semplice diritto (stà scritto così) di tenere guarnigione in Piacenza, vi costruiva fortificazioni e trinceramenti; se ne querelava il Re di Sardegna, custode della propria e vindice della indipendenza d'Italia, ma nè se ne querelavano i Reggitori di Parma nè davano ascolto alle querele altrui; contenti di avere in casa una delle rocche del sistema Austriaco (*Benissimo!*).

Hanno voluto poi dare ad intendere che nella guerra d'indipendenza amavano contenersi in neutralità. Qui bisogna che tutto il vero si paja a prò della Storia, posciachè anche la vedova di Carlo III ha confessato l'egualità dei Principi e dei popoli in cospetto della Storia.

Lasciamo stare che in una guerra d'indipendenza qualsia Governo che voglia essere neutrale si fa reo di lesa Nazione (*Bravo!*). Lasciamo stare che questi popoli, i quali mandavano migliaia di volontari a combattere per l'indipendenza, facevano veder chiaro che, se pur la neutralità fosse cara ed utile al Principe, essa era opposta e contraria all'interesse ed al voto loro. L'ostinazione nel sistema austriaco, la cecità della mente, la passione dell'animo furono palesi a gran documento allorchè, fuggita la Reggente ai primi di maggio, l'ebbero qui ricondotta per rea speranza di vittorie austriache, ad incitamento di licenza soldatesca ed a ludibrio dell'autorità di regnante e della dignità di donna. — È noto a tutti che si preparava sul territorio, che dicevano neutrale, la invasione in Piemonte. I doveri della neutralità sono bene determinati dal Giure internazionale, non valgono in contrario assottigliate ragioni, non provano opposte precette nè postume supplicazioni lagrimose. I documenti diplomatici fanno veder chiaro come nel maggio fossero insincere le parole di neutralità, e quanto possano essere oggi sinceri gli uffici di osservanza al vincitore (*Bravissimo!*). Il Ministro sopra gli Affari Esteri teneva cordiali pratiche con Vienna prima e durante l'invasione austriaca in Piemonte. Nel carteggio del Legato Borbonico a Vienna si trovano tali cose che per fermo quel Ministro non avrebbe voluto che l'Imperatore dei Francesi glielne ponesse sott'occhio quando andava a Lui chiedendo mercè (*Applausi vivissimi e prolungati*). Che più: finchè ebbe un filo di rea

speranza, il Governo Borbonico, così come l'Estense, fece istanza a Vienna per avere aiuto di truppe. Vienna rispose non poteva darne: « *rimetterebbe in trono i Principi dopo la vittoria.* » La quale risposta fu così amara al Legato Borbonico che egli scriveva al Ministro a Parma — « Valeva bene la spesa (traduco copiando di parola a parola) (*Udite! Udite!*) « di concludere trattati coll'Austria per sentirsene dare somigliante risposta! »

Questa era la neutralità che gli innocenti professavano!

Complici delle preparate offese al Piemonte, come ebbero perduta la speranza dell'aiuto, dechinando la fortuna delle armi Austriache, mandarono oratori a Torino.

Comoda cosa invero: fare a sigurtà colle forze dell'Austria contra il diritto nazionale, poi non volere star pagatori della sconfitta dell'alleanza! (*Bravo!*). Comoda invero il cercar compassione dal vincitore, al quale pochi mesi prima facevate ingiuria, impotenti a far guerra! (*Benissimo! Applausi generali*). È forse costume di antica cavalleria questo? (*Uarità generale*).

Quali sono adunque i meriti della dinastia Borbonica? Eccoli per corta somma. In dieci anni, poco più, di regno, il mite costume del popolo alterato per mali esempi, per bandi feroci, per battiture, per supplizi, per giudizi repressivi, per prepotenza di soldati stranieri (*È verissimo!*); le imposte dirette cresciute di un milione e centomila lire; caricato l'Erario di 4 milioni 663 mila e dugento franchi per debiti di Carlo II, di 2 milioni 401 mila e 421 franchi per debiti di Carlo III; un'ottava parte dell'entrata pubblica spesa annualmente per la famiglia regnante; la complicità coll'Austria contro il Piemonte, contro l'Italia, contro la Francia. Questi i meriti, or giudichi l'Europa! (*Sì! sì! Applausi prolungati*) I popoli hanno pronunciato lor sentenza per suffragio diretto, universale. Essi vogliono vivere liberi nella forte Monarchia Costituzionale di Casa Savoia, la quale si è immedesimata colla coscienza e col diritto della Nazione. (*Scoppio di generali applausi, e grida Viva Vittorio Emanuele! Viva il Dittatore!*). Protegge i popoli il buon diritto, li protegge il prode e franco Vittorio Emanuele, li protegge pur sempre il generoso Imperatore Napoleone, li proteggerà la giustizia di tutti i Potentati Civili, li proteggerà la coscienza che l'Europa deve avere dei nuovi pericoli a cui andrebbe incontro se non ne rispettasse gli onesti voti: ma soprattutto la nostra virtù deve proteggerci (*Benissimo!*). Superammo già gravi difficoltà e pericoli colla concordia, col senno civile e colla fermezza, ma per aver piena vittoria è necessaria quella costanza che per tempo non cede, che per forza non piega, e nulla teme fuorchè il disonore (*Bravo! Applausi*).

Aspetteremo tranquilli la sanzione terminativa dei nostri legittimi voti. Questi voti potranno forse a taluno parere ingiuriosi alla maestà della sventura. Ma se colla longanimità e colla moderanza noi acquistammo qualche diritto alla estimazione dell'Europa, giova sperare che le genti di cuore sentiranno come offender ci debba il dubbio che altri avesse della umanità e generosità dei Popoli Italiani (*Benissimo!*).

Chi ha compassione degli infortunati di una nobile Vedova e degli orfani del trono, lasci agli Italiani il compiacimento di soddisfare i debiti della pietà (*Segni generali di approvazione*) e si unisca a noi per istudiare qualche temperamento alle miserie delle vedove e degli

orfani che in molta parte d'Italia le crude Signorie lasciarono derelitti (*Vivissimi applausi*) anche del conforto di un nome che ricordi ai posteri le glorie maestose e le maestose sventure.

(*Triplicata salva di applausi e di Viva il Dittatore, il quale, salutata l'odunanza, esce dalla sala.*)

*Presidente* — Leggo quella parte del decreto dittatoriale che riguarda l'Assemblea.

« Art. 54. L'Assemblea si riunisce per costituire il potere esecutivo e dargli il mandato necessario al compimento dei legittimi voti popolari.

L'Assemblea è convocata dal capo del governo.

« Art. 55. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente.

« Art. 56. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

« Art. 57. L'Assemblea si riunisce per la prima volta sotto la presidenza del decano, ed assume come segretari i due membri più giovani.

« Art. 58. L'Assemblea è essa sola competente a giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.

« Art. 59. Fatta la verificazione dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari ed i Questori, i quali rimangono in carica durante tutta la sessione.

« Art. 60. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; ma, quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente, essa può deliberare in segreto.

« Art. 61. Ogni proposta deve essere prima esaminata dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate per lavori preparatorii.

« Art. 62. L'Assemblea ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni de' suoi membri. »

*Direttore di Grazia e Giustizia* — L'Assemblea Nazionale è e rimane aperta.

*Presidente* — Ora l'Assemblea deve costituirsi negli uffici per procedere poi alla verificazione de' poteri; e prima perciò si procederà all'appello nominale.

*Il Segretario Tarchioni fa l'appello nominale. Linati Fra Filippo* — Desidererei sapere prima in quanti uffici sarà distribuita la Camera.

*Presidente*. — Secondo il regolamento, la Camera sarà distribuita in cinque uffici ed ogni ufficio comprenderà dodici Deputati.

*Si procede all'estrazione a sorte dei Deputati per la formazione degli uffici, i quali risultano composti come segue:*

#### UFFIZIO PRIMO

Piatti Cav. Camillo	Leggiadri-Gallani Conte Dott. Giuseppe
Torrigiani Prof. Piero	Leoni Dott. Clodoaldo
Gerra Dott. Luigi	Linati Conte Cav. Fra Filippo
Osenga Dott. Giuseppe	Moruzzi Prof. Giambattista
Basetti Dott. Atanagio	Pecorini Dott. Giovanni.
Galeotti Dott. Giacomo	Rosazza Giuseppe.

#### UFFIZIO SECONDO

Mischi Avv. March. Giuseppe	Lucchetti Dott. Italo
Tarchioni Avv. Telesforo	Perletti Conte Faustino
Angussola Gius. fu Giamb.	Prati Dott. Gaetano
Costamezzana Dott. Marcello	Sanvitale Conte Jacopo
Coppini Avv. Camillo	Sbruzzi Cav. Cristoforo
Gavardi Cav. Fabrizio	Tamagni Cav. Prof. D. Marco

## UFFIZIO TERZO

Cantelli Conte Girolamo  
Minghelli-Vajni C. Giovanni  
Arduini Dott. Lorenzo  
Belli Dott. Pietro  
Bruni Dott. Pietro, Dirett.  
del Ministero di Grazia e  
Giustizia

Dalla-Rosa March. Guido  
Desi March. Gian-Carlo  
Guastroni Prof. Dott. Luigi  
Laviosa Dott. Pietro  
Perutelli Don Pietro  
Raffaelli Cav. Dott. Franc.  
Selvatico Conte Pietro

## UFFIZIO QUARTO

Albertelli Pres. Ferdinando  
Pirolì Avv. Prof. Giuseppe  
Campani Dott. Giovanni  
Carletti Canonico Prof. Don  
Giovanni  
Carraglia Dott. Guglielmo

Dalla-Turca Dott. Vincenzo  
Galli Avv. Giuseppe  
Giuliani Dott. Girolamo  
Pontoli Enrico  
Stevani Dott. Enrico  
Zanetti Tommaso

## UFFIZIO QUINTO

Fioruzzi Avv. Prof. Carlo  
Manfredi Avv. Prof. Giu-  
seppe, Delegato del Dit-  
tatore per l'amministra-  
zione delle Prov. Parmensi  
Anguissola Conte Ranuzio  
Bandini Dott. Adamo

Bugoni Don Ernesto  
Casali March. Alfonso  
Gazzi Dott. Antonio  
Pattini Avv. Amato  
Piatto Pietro  
Bruzzi Consigliere Pietro  
Verdi Cav. Giuseppe

*Presidente* — Ora l'Assemblea si ritira negli uffici per esaminare gli atti relativi alle elezioni. Domani, a mezzodi, vi sarà seduta pubblica per presentare le relazioni sulla verificaione dei poteri e per la loro discussione.

*Cantelli* — Io non credo possibile che domani mattina gli uffici si siano già costituiti ed abbiano esaminato un numero sufficiente di elezioni per presentarne la relazione alla Camera. Mi sembrerebbe adunque più opportuno che si rimandasse la seduta a posdomani.

*Prati* — Chiedo la parola.

Nel Collegio di Borgonovo ebbi un ugual numero di voti io e il dottor Alessandro Mascaretti. Siccome la legge stabilisce che, in caso di parità di voti, sia eletto il seniore, io mi presento per essere dichiarato Deputato del collegio di Borgonovo.

*Voci* — Il verbale non è ancor giunto?

*Prati* — Sì, è giunto.

*Direttore dell'Interno* — Il verbale del Collegio di Borgonovo è giunto, e da esso risulta che ottennero egual numero di voti i signori Prati dott. Pasquale e Mascaretti; ma la direzione dell'interno non poteva attribuire la qualità di rappresentante né all'uno né all'altro di questi signori perchè questa qualità dev'essere determinata dall'Assemblea, alla quale soltanto si appartiene il decidere. Gli atti adunque di quel Collegio saranno trasmessi agli uffici dell'Assemblea, ed essa giudicherà chi debba essere il rappresentante.

*Prati* — Io domando che prima di riunirsi negli uffici l'Assemblea si occupi di questa vertenza.

*Direttore dell'Interno* — Io ritengo che presentemente né il signor Prati né il signor Mascaretti abbiano diritto di sedere in questa Assemblea. Qui non possono presentarsi se non i Deputati che sono già riconosciuti tali . . .

*Voci* — No! No!

*Direttore dell'Interno* — . . . od almeno quelli i quali furono proclamati deputati dal Collegio elettorale. Ora, siccome il Collegio di Borgonovo non ha proclamato alcun deputato perchè i due candidati ebbero ugual numero di voti, io credo che nessun dei due abbia diritto di sedere in questa sala finchè l'Assemblea non abbia presa una deliberazione a loro riguardo.

*Prati* — Se io mi sono presentato in quest'Assemblea, ciò feci perchè la Legge me ne dava il diritto, essendo io maggiore d'età del mio

concorrente. Infatti lo stesso signor Mascaretti si è persuaso di questo mio diritto poichè non lo veggio sedere in questa sala.

*Cantelli* — Io credo che il signor Prati abbia lo stesso diritto di sedere in questa Assemblea come lo abbiamo noi tutti. Infatti nessuna elezione è ancora stata esaminata; e siccome il signor Prati è maggiore di età del signor Mascaretti, mi pare che la stessa presunzione che abbiamo noi di veder convalidata la nostra nomina valga anche per lui.

*Direttore dell'Interno* — La Direzione dell'interno non sapeva né poteva sapere quale fosse il maggiore d'età fra i sigg. dottor Prati e dottor Mascaretti; epperò essa non poteva iscrivere né l'uno, né l'altro nel numero dei deputati.

*Un Deputato* — Non è stata trasmessa alla Direzione dell'interno la fede di nascita dei due deputati?

*Direttore dell'Interno* — La direzione dell'interno non ha ricevuta alcuna fede di nascita. Essa non sa altro se non che nel Collegio di Borgonovo i signori Prati e Mascaretti hanno ottenuto egual numero di voti, per conseguenza non poteva iscrivere né l'uno né l'altro nel numero dei deputati.

*Cantelli* — Per essere deputati bisogna aver compiuto 25 anni. Ora a nessuno di noi fu chiesta la fede di nascita per vedere se aveva l'età richiesta per essere ammesso in quest'Assemblea. Dal momento adunque che l'ufficio elettorale ha riconosciuto che il signor Prati è maggiore d'età del signor Mascaretti, esso ha diritto di sedere in questa sala. D'altronde questa è questione da discutere quando si tratterà della verificaione dei poteri.

*Direttore dell'Interno* — Io non ho inteso per nulla di mettere in questione se debba essere ammesso il signor Prati od il signor Mascaretti nel numero dei deputati: io ho soltanto voluto giustificare l'omissione dei loro nomi fra quelli di quest'Assemblea; e credo che nessuno vorrà dar biasimo alla Direzione dell'interno per questa ommissione.

*Voci* — Oh no! Nessuno.

*Torrigiani* — La seduta rimane fissata per domani o per posdomani? —

*Voci* — E posdomani o domani? . . .

*Torrigiani* — Siccome non vi è coincidenza nelle opinioni, mi sembra che sarebbe conveniente consultare in proposito l'Assemblea.

*Presidente* — Il silenzio che successe all'ultima proposizione di tener seduta posdomani mi parve abbastanza affermativo.

*Torrigiani* — Tuttavia pregherei il signor Presidente di rimetterla a partito.

*Presidente* — Io non ho difficoltà di farlo.

*Torrigiani* — Mi pare che vi sarebbe ragione di sollecitare il più che sia possibile. Vi sono Deputati eletti in più Collegi, vale a dire il signor Manfredi in due, il signor Fioruzzi in due, il conte Linati in tre; se noi sollecitiamo la verificaione dei poteri cominciando da queste nomine doppie, forse quei Collegi che rimasero vacanti potrebbero essere radunati in tempo per nominare il Deputato e mandarlo a sedere nell'Assemblea prima che essa termini i suoi lavori. Per ciò io propongo che domani si tenga seduta e si riferiscano anzitutto le elezioni duplicate.

*Un Deputato* — L'Assemblea ha già deciso: il Presidente pose a partito invitando quelli che volevano fissare la seduta a posdomani a rimaner seduti, e nessuno si è alzato.

*Presidente* — La seduta è fissata a posdomani; l'adunanza è sciolta.

215. *Seduta seconda dell'Assemblea costituente* — Convalidazione di elezioni — Composizione dell'Ufficio definitivo — Adozione del Regolamento della Camera Elettiva Sarda — Conferimento del Potere esecutivo al cav. Farini — Presa in considerazione di due progetti di Decreto.

9 settembre 1859.

La seduta è aperta alle ore 12 1/4.

Il Segretario avv. Tarchioni fa l'appello nominale, da cui risultano assenti i signori Prati dott. Pasquale, cav. Giuseppe Verdi, conte Anguissola Ranuzio, Sbruzzi cav. Cristoforo, Rossazza Giuseppe.

Lo stesso Segretario Tarchioni dà indi lettura del processo verbale della antecedente seduta, che viene dall'Assemblea approvato.

Presidente — È all'ordine del giorno la verifica dei poteri.

Invito i signori relatori a presentare le loro relazioni.

Gerra, relatore — L'avvocato prof. Carlo Fioruzzi è stato eletto dal collegio di S. Antonio. Degli elettori iscritti di questo collegio 60 comparvero al primo appello ed 8 al secondo. L'avvocato prof. Carlo Fioruzzi ha raccolto 37 dei 68 voti espressi; e quindi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, è stato proclamato deputato. Contro la elezione di lui, nella quale adempite furono tutte le formalità, nessun reclamo è stato fatto. In conseguenza l'ufficio primo ha deliberato unanimemente di porne all'Assemblea la convalidazione.

(È approvata)

Minghelli, relatore — Nel Collegio di Sissa l'ufficio provvisorio era formato a termini della Legge dittatoriale 19 agosto 1859 del Sindaco signor Pagliani Giovanni e dei signori Cagna Domenico, Reggi Paolo, Baudini Antonio e Cavalli Celso chiamati a sostenere le funzioni di Scrutatori provvisori, non che del signor Bresciani Giuseppe nominato Segretario con voce consultiva. L'ufficio risultò così composto:

Lottieri dott. Siro,	Presidente
Dalla-Turca dott. Vincenzo	
Guareschi dott. Annibale	} Scrutatori
Cavalli Enrico	
Corradi Giuseppe	

Il Presidente con l'elenco degli elettori fece il primo appello e fu dichiarato da lui che il numero dei votanti era centonovantuno.

Al secondo appello l'ufficio dichiarò che per la distribuzione d'altre 22 schede riuscirono i votanti duecentotredici e che per tal modo riusciva chiusa la votazione.

Dei quali voti, fatto lo spoglio nella forma dalla Legge dittatoriale prescritta, si riconobbe che il signor causidico Dalla-Turca ne aveva ottenuto 134.

E così il numero complessivo dei votanti essendo . . . . . 213

la maggioranza assoluta era di . . . . . 107

La maggioranza effettiva è stata di 134

Giustamente quindi veniva proclamato Rappresentante del Popolo per il Collegio di Sissa l'onorevole Dalla-Turca.

Il Presidente dell'ufficio dopo la proclamazione avendo bruciate le schede tutte e dichiarata sciolta l'adunanza, e in questo modo avven-

do scrupolosamente adempito le prescritte forme, il terzo ufficio propone a questa Camera la adozione delle conclusioni di quel Presidente riconoscendo il causidico Dalla-Turca legittimamente investito della qualità di Rappresentante del Popolo.

(È approvata)

Minghelli, relatore — Il terzo ufficio deliberando intorno alla elezione del Collegio di Pontremoli-Filattiera, osservò che tutte le forme sono state anche in quel Collegio eseguite, sia nella formazione del Collegio provvisorio, sia in quella del Collegio definitivo di cui riesci Presidente il signor Farina Innocenzo.

Degli elettori iscritti, 157 risposero al primo appello e 159 al secondo.

Lo squittinio, le cui operazioni passarono colla massima regolarità e però senza verun richiamo da parte degli elettori, offerì il seguente risultato definitivo:

Votanti . . . . .	159
Maggioranza assoluta . . . . .	80
Il signor Coppini avv. Camillo ne ottenne . . . . .	144

Venne perciò da quel Presidente proclamato Deputato al Parlamento esso signor avv. Coppini, e sciolta l'assemblea previa la combustione dei bollettini. L'ufficio terzo vi propone quindi, o signori, l'approvazione dell'operato dal Collegio di Pontremoli-Filattiera, e la proclamazione a Rappresentante del Popolo dello avv. Camillo Coppini.

(È approvata)

Tarchioni, relatore — Nel primo Collegio di Piacenza sono state osservate a dovere le prescrizioni tutte della legge regolatrice delle elezioni.

Rispondevano ai due appelli 111 elettori,

Alla maggioranza assoluta bastavano voti 56.

L'avv. prof. Giuseppe Manfredi ne otteneva 83.

L'ufficio propone senza più che la elezione sia convalidata.

(È approvata)

Pirolì, relatore — Nel Collegio secondo di Piacenza rispondevano ai due appelli nella prima riunione 187 elettori; ma non avendo nel primo squittinio alcun candidato ottenuta la maggioranza assoluta, il Collegio degli elettori, anche mediante avvisi a stampa, fu convocato nel giorno seguente per procedere a nuova votazione fra i due candidati che avevano ottenuti i maggiori voti, e furono il marchese Giuseppe Mischi e il signor Gaetano Ponti.

Convocati pertanto gli elettori e mentre si dava opera alla seconda votazione, uno degli elettori annunziava al Collegio che, anche quando il sig. Gaetano Ponti avesse ottenuta la maggioranza dei suffragi, non avrebbe accettato l'ufficio di Deputato. E poi di fatto che lo stesso signor Ponti scriveva al presidente dell'ufficio definitivo che la sua salute non gli permetterebbe di accettare l'onorevole incarico. La lettera del signor Ponti è unita al processo.

Da questa circostanza alcuni elettori (pochi in numero, come attesta il verbale) pigliarono pretesto per sostenere che non potesse più restringersi la votazione ai due candidati, signori Mischi e Ponti, ma si dovesse procedere ad una nuova e libera votazione.

Su questa pretesa l'ufficio definitivo decideva, a parere del nostro ufficio, ben a ragione che era destituita di fondamento; essendo troppo chiara e precisa la prescrizione della legge che senza distinzione vuole che la seconda votazione sia ristretta sui due candidati che nella

prima ottennero i maggiori voti, e che la maggioranza relativa decida dell'elezione. E d'altra parte è evidente che una rinunzia anticipata e intempestiva e inattendibile per parte di un candidato non potrebbe mai spogliare l'altro di un diritto irrevocabilmente acquisito né alterare menomamente il procedimento elettorale preconstituito dalla Legge nell'intento di ottenere la più sicura e insieme pronta espressione della volontà degli elettori.

Il risulamento di questa seconda votazione fu che rispondevano all'appello 152 elettori, ed il marchese avv. Mischi otteneva 123 voti.

Per tanto a nome dell'ufficio ho l'onore di proporre che l'elezione sia confermata.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — L'ufficio quinto per la verifica dei poteri, messo ad esame il verbale di nomina del dottor Giovanni Pecorini a Deputato di Castel San Giovanni, ha rilevato avere esso signor Pecorini ottenuto voti 154 sopra 229 votanti presenti, senza alcun reclamo; essere regolare il processo; onde l'ufficio medesimo propone sia confermata la sua candidatura.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il marchese Casali Alfonso è stato eletto dal Collegio di Monticelli d' Ongina. Degli elettori iscritti di questo Collegio 81 si presentarono al primo appello e 26 al secondo. Il marchese Casali ha raccolto 86 de' 107 voti espressi e quindi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, è stato proclamato Deputato. Nessun reclamo contro la elezione di lui, fatta del resto regolarmente. L'ufficio primo ha conseguentemente deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la convalidazione.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il conte Girolamo Cantelli è stato eletto dal terzo Collegio di Parma. Gli elettori di questo Collegio divisi in due sezioni si presentarono, nelle due chiamate, 254 alla prima sezione, ed alla seconda sezione si presentarono, pur nelle due chiamate, 184.

Il conte Girolamo Cantelli raccoglieva 136 de' 438 espressi. Non avendo quindi conseguito la maggioranza, procedevasi nel di successivo ad una seconda votazione tra esso conte Cantelli ed il comm. Filippo Schizzati che, dopo lui, aveva raccolto più voti. In questa seconda votazione si presentarono, alla prima sezione, nelle due chiamate, 132 elettori, ed alla sezione seconda, nelle due chiamate, 192 elettori. Il conte Girolamo Cantelli raccolse in totale 214 voti e 104 ne raccolse il comm. Filippo Schizzati. Il conte Cantelli fu quindi proclamato Deputato come colui che aveva conseguito la maggioranza relativa. Nessun reclamo contro questa elezione, fatta regolarmente. L'ufficio primo ha deliberato ad unanimità di proporre alla Assemblea ch'essa sia convalidata.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — La medesima conclusione si propone circa l'operato dal Collegio di Fontanelato, in cui dal Presidente definitivo legalmente nominato nella persona del signor Carini Anacleto si proclamò Deputato all'Assemblea nazionale il signor Sanvitale conte Jacopo.

I votanti nel primo appello si constatò che erano . . . . .	136
E nel secondo . . . . .	9
Ond'è che la maggioranza assoluta ascendeva a . . . . .	73
Dei quali il lodato signor Conte ebbe a riportarne . . . . .	77

Nessun incidente essendo venuto a turbare il corso regolare delle operazioni di quel Collegio, l'ufficio terzo non può che sanzionare la proclamazione del conte Jacopo Sanvitale a Deputato di questa Assemblea Sovrana, che ne fece il Presidente, ed è quindi che se ne propone l'adozione.

(È approvata)

*Pioli, relatore* — Il Collegio di Borgotaro ha eletto Deputato il dottor Marcello Costamezzana.

Risulta dal verbale di elezione che si fecero regolarmente i due appelli, e il numero totale dei votanti risultò di 160.

La maggioranza assoluta era quindi di 81 voti.

Il signor dottore Costamezzana ne ha ottenuti 102.

Tutte le formalità prescritte dalla legge sono state debitamente osservate in questa elezione, e l'ufficio propone sia confermata.

(È approvata)

*Pioli, relatore* — Il Collegio di Bedonia e Tornolo ha eletto a Deputato il dott. Giuseppe Osenga primo giudice nella Camera dei Conti.

In questo Collegio furono osservate debitamente le formalità prescritte dalla Legge.

Dal risulamento dei due appelli si ebbe che concorsero all'elezione 169 elettori.

La maggioranza assoluta era quindi di 85 voti.

Il dottore Osenga ne otteneva 167.

L'ufficio propone quindi che l'elezione sia confermata.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — Proceduto all'esame del verbale di elezione del signor conte Salvatico proposto a Deputato di Ponte dell'Olio, riconosciuto che detto sig. Conte ha ottenuto sopra 139 votanti 111 voti, ed adempiuta nelle forme di processo la Legge, l'ufficio V ha dichiarato valida e regolare la proposta, e fatto domanda della sua conferma.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — Il processo verbale di nomina del signor Tommaso Zanetti proposto a Deputato di Varsi è valido nella sua forma; esso ha avuto la maggioranza di 71 voti sopra 74, onde l'ufficio ne domanda la sua convalidazione.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Don Pietro Perutelli è stato eletto dal primo Collegio di Borgo S. Donnino. Degli elettori iscritti di questo Collegio 198 sono comparsi alla prima chiamata e 7 alla seconda. Don Pietro Perutelli raccolse 100 voti, e siccome 8 de' 205 voti espressi furono annullati, così egli conseguì la maggioranza assoluta e fu proclamato Deputato. Nessun reclamo contro la elezione di lui, fatta regolarmente. L'ufficio primo ha deliberato di proporre all'unanimità ch'essa sia convalidata dall'Assemblea.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il maestro Giuseppe Verdi, cavaliere della legion d'onore, è stato eletto dal Collegio di Busseto. In questo collegio 339 erano gli elettori iscritti: di essi 163 sono comparsi alla prima chiamata e 28 alla seconda. Il cav. Giuseppe Verdi raccolse 179 de' 191 voti espressi: e quindi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, fu proclamato Deputato. Nessun reclamo contro la elezione fatta regolarmente. L'ufficio primo ha deliberato unanime di proporre all'Assemblea la convalidazione.

(È approvata)

*Pirolì, relatore* — Degli elettori iscritti nel Collegio di S. Secondo con Roccabianca, si presentavano all'appello 266, così che la maggioranza assoluta sarebbe risultata a voti 134. Il cav. Minghelli Vajni ne otteneva 191, e come il verbale dell'elezione prova che le operazioni procedettero regolarmente, l'ufficio propone che l'elezione sia confermata.

(È approvata)

*Pirolì, relatore* — Il verbale della costituzione dell'ufficio definitivo del Collegio di Agazzano riferisce che il *Presidente provvisorio* ha chiamati a far parte come *Scrutatori provvisori* i signori Ghelfi Pietro e Chiesa Gaetano, che erano i due elettori più avanzati di età, ed i signori Cerlesi Vincenzo e Arcelli conte Antonio che erano i due più giovani; aggiugne che il *Presidente* e gli *Scrutatori* nominarono a *Segretario provvisorio* il signor Bianchi Giuseppe, ma non indica il cognome e nome né la qualità della persona che assumeva la presidenza dell'ufficio.

Nell'intendimento per altro di mantenere possibilmente la validità delle operazioni elettorali di cui ci occupiamo, l'ufficio ha indagato se da altre menzioni del verbale e col soccorso di prove estrinseche potesse ripararsi a quell'omissione. Pertanto, leggendosi alla fine del verbale predetto essere stato letto dal *Segretario* e sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio, e trovandosi aggiunte le firme de' quattro *Scrutatori* e del *Segretario*, più la sottoscrizione di un G. Galli che per una presunzione urgente debbesi ritenere sia quella del presidente dell'ufficio provvisorio, si è appunto verificato, e risulta da relativo certificato del *Direttore dell'Interno*, che l'attuale *Podestà* del Comune di Agazzano è il sig. Giovanni Galli. E dal complesso di queste circostanze il vostro ufficio si è condotto a ritenere che debba aversi per provato abbastanza che l'ufficio di *Presidente provvisorio* del Collegio di Agazzano fu assunto ed esercitato dal sig. Giovanni Galli, *Podestà* di quel Comune, cioè da chi lo doveva per legge.

Ciò stante, e ritenuto che il numero degli elettori che rispondevano all'appello in detto Collegio fu di 106, ed il conte Ranuzio Anguissola ebbe voti 79, e del resto le altre formalità sono state osservate a dovere, l'ufficio è d'avviso che l'elezione debba essere confermata.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — Sono state in senso della validità le conclusioni dell'ufficio terzo di cui ho l'onore di essere relatore, sopra l'operato del Collegio elettorale di Tizzano, i cui atti sono stati in tutto conformi alla più volte citata Legge del 19 agosto di quest'anno.

Quivi erano 640 gli elettori iscritti, ed al secondo appello nominale, seguito dopo l'intervallo debito, risultò che duecentodiciannove erano stati i votanti: lo squittinio regolarmente compilato diede le risultanze che vengo a sottoporvi nel seguente specchio:

Votanti . . . . .	219
Maggioranza assoluta . . . . .	110
Il candidato dott. Atanagio Baselli ne cumulò sopra di sé . . . . .	189

Fu dunque meritamente proclamato dal *Presidente* (sig. Donati dott. Gian Battista) *Deputato* dell'Assemblea, e voi sancirete quella proclamazione chiarendolo *Rappresentante del Popolo*.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — Le operazioni del Collegio di Podenzano ebbero il corso più lodevole. I votanti accorsero in numero di 133, compresi

quelli del primo e del secondo appello, affinché la maggioranza assoluta non oltrepassava i centodiciassette, dei quali centoventi caddero sulla persona dell'onorevole cav. Camillo Piatti.

L'osservanza più scrupolosa delle formalità tutte, in quanto concerne la formazione degli uffici e la votazione, emergendo dalla attenta lettura di quel verbale, l'ufficio terzo vi propone l'adesione alle conclusioni di quel Collegio e confida che adatterete il suo avviso.

(È adottato)

*Pattoni, relatore* — Il processo di nomina del signor Giuseppe Anguissola a *Deputato* di Travo che ottenne da quegli elettori 78 voti sopra 113, trovato dall'ufficio regolare anche nella sua forma, viene sottoposta la detta sua nomina e richiesto sia essa confermata.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — Il signor avv. Pirolì nel primo ballottaggio che si è fatto nel secondo Collegio di Parma fra lui ed il signor Linati conte Filippo ottenne, sopra 314 votanti, voti 144, il signor Linati voti 43. Ma nella seconda votazione sopra il numerato de' voti de' votanti in 242 ha ottenuto voti favorevoli 212, onde è la maggioranza de' voti che egli ottenne, e l'essere i relativi processi validi e regolari quanto alle forme, fanno domandare all'ufficio e proporre ne sia approvata la nomina.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il canonico e professore Tamagni don Marco è stato eletto dal 1.º Collegio di Parma. Gli elettori di questo collegio erano divisi in due sezioni: essi si presentarono alla prima sezione, nelle due chiamate, 257, e alla seconda sezione, pur nelle due chiamate, 119. Il canonico professore Tamagni raccolse 135 voti alla prima sezione e 58 alla seconda: in tutto voti 194: i quali costituendo la maggioranza assoluta de' 376 voti espressi, egli è stato proclamato *Deputato*. Nessun reclamo è stato fatto contro la elezione di lui nella quale adempite furono tutte le formalità. Quindi il primo ufficio ha deliberato unanimemente di proporre la convalidazione della elezione stessa.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il cav. Fabrizio Gavardi è stato eletto dal Collegio di Pontenure. Degli elettori iscritti di questo Collegio 64 hanno votato alla prima chiamata e 23 alla seconda. Il cav. Gavardi ottenne 75 degli 87 voti espressi: onde, avendo raccolta la maggioranza assoluta, è stato proclamato *Deputato*. Nessun reclamo è stato fatto contro questa elezione operata secondo le leggi. L'ufficio primo propone unanimemente all'Assemblea ch'essa sia convalidata.

(È approvata)

*Pirolì, relatore* — Nel Collegio di Compiano rispondevano all'appello 121 elettori.

Ad ottenere la maggioranza assoluta si richiedevano 62 voti.

E il dottore Luigi Gerra ne ha avuti 94.

In ordine per altro alla regolarità delle relative operazioni, si presentava all'ufficio questo dubbio. Il verbale che riferisce la costituzione dell'ufficio provvisorio indica come presidente il sig. dott. Giuseppe Alpi, senza aggiungere la qualità che, a senso dell'art. 21 della Legge elettorale, gli attribuiva quell'incarico: non dice cioè se al sig. Alpi venisse quell'incarico, sia come *Podestà* od *Assessore*, *Sindaco* o membro del *Consiglio delegato*.

L'ufficio ha per altro ritenuto che a questa omissione si possa e debba supplire anche con prove estrinseche al verbale: si è rivolto perciò

alla Direzione dell'Inferno, e ne ha avuto l'attestato che qui si unisce, dal quale risulta: 1° che nel giorno 20 agosto 1859, in cui fu nominato Sindaco di Compiano il sig. Calderoni Pietro, il dott. Alpi era Podestà di Compiano; 2° che non consta che a tutto il giorno di ieri il sig. Calderoni abbia prestato giuramento; e come il Sindaco, a termine dell'art. 72 della Legge 9 luglio 1859, non può entrare in funzione se prima non ha prestato giuramento, conseguè che nel 4 settembre, giorno dell'elezione, il sig. dott. Alpi continuava legittimamente nell'esercizio delle attribuzioni di Podestà, e in tale qualità appunto presiedeva validamente l'ufficio provvisorio.

Per che l'Ufficio propone che la elezione del Collegio di Compiano sia confermata.

(È approvata)

*Pirotti, relatore* — Il signor cav. dott. Francesco Raffaelli dal Collegio di Bagnone ottenne 234 voti.

Il verbale dell'elezione prova che furono osservate le forme prescritte dalla Legge, se ne eccettui che non risulta che dopo lo squittinio dei suffragi per l'elezione siano stati arsi i bullettini.

Ma l'Ufficio avvisa che l'omissione di questa cautela, che in sè stessa non potrebbe mai ritenersi come essenziale alla validità dell'elezione, già constatata collo spoglio delle schede, non valga ad infirmarne il risultamento, e quindi propone all'Assemblea la conferma dell'elezione.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — Quanto al Collegio di Sala, in cui gli elettori iscritti ascendevano alla cifra considerevole di 449 elettori, oltre i tre quinti deposero i loro voti nell'urna, essendo stato legalmente constatato da quel Presidente dell'ufficio definitivo, sig. Faelli Mederico, che i votanti dopo i due appelli ascendevano a duecentosettantaquattro, del voto dei quali l'avv. Tarchioni Telesforo, non che la maggioranza, ottenne quasi la totalità, perocchè ne riportò duecentosessanta.

E poichè nessun reclamo fu fatto e l'osservanza d'ogni formalità emerge chiarissimamente dalla semplice lettura del relativo verbale, l'Ufficio terzo vi propone che dichiarate Rappresentante del Popolo il prelodato avv. Tarchioni, che riportò così straordinariamente i voti di pressochè tutti gli elettori concorsi a deporre nell'urna elettorale la loro scheda.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — Il Presidente dell'ufficio definitivo del Collegio di Neviano degli Arduini, sig. Gigli Giacomo, ne certifica ne' modi debiti che i due appelli nominali hanno constatato la presenza di centocinquantacinque votanti, dai quali il sig. Bandini dott. Adamo, Pretore a Traversetolo, ottenne non meno che 127 voti.

La convalidazione della sua elezione non è quindi rimasta dubbia presso l'Ufficio terzo che si è accertato della piena regolarità di tutte e singole le operazioni elettorali, e perciò unanimemente vi propone la proclamazione del detto sig. Bandini dottor Adamo a Rappresentante del Popolo.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — Essendo regolare il processo di nomina a Deputato di Zibello del dottor Carraglia Guglielmo, che sopra 200 votanti ne ebbe favorevoli 160, l'Ufficio domanda la sua convalidazione.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — Il dott. L. Arduini con 90 voti sopra 115 votanti ha ottenuto nomina di Deputato del Collegio di Noceto: le formalità volute dalla Legge sono state eseguite, come lo provano i relativi processi verbali, onde l'Ufficio ne domanda la sua conferma.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il marchese Dalla Rosa Guido è stato eletto dal collegio di Vigatto. Degli elettori iscritti di questo Collegio 249 hanno votato al primo appello e 2 al secondo. Il march. Dalla Rosa, avendo raccolto 167 de' 251 voti espressi, e quindi la maggioranza assoluta, è stato proclamato Deputato. Nessun reclamo vi ha contro la elezione di lui operata con le forme prescritte. L'Ufficio primo propone unanime all'Assemblea la convalidazione della medesima.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il canonico don Giovanni Carletti è stato eletto dal Collegio di Cortile S. Martino. Degli elettori iscritti 164 hanno votato alla prima chiamata e nessuno alla seconda. Il can. Carletti, avendo raccolto 92 de' 164 voti espressi e quindi la maggioranza assoluta, fu proclamato Deputato. Nessun reclamo vi ha contro la elezione di lui, fatta del resto regolarmente. L'Ufficio primo concordemente propone all'Assemblea di convalidarla.

(È approvata)

*Pirotti, relatore* — Degli elettori iscritti nel Collegio di Pontremoli rispondevano ai due appelli 194.

La maggioranza assoluta era quindi di 93 voti. Il marchese cav. Gian Carlo Dosi ottenne voti 171.

Il verbale dell'elezione attesta che tutte le formalità sono state esattamente osservate.

E l'Ufficio avvisa che l'elezione debb'essere confermata.

(È approvata)

*Pirotti, relatore* — Degli elettori iscritti nel Collegio di Bardi risposero all'appello primo 152. Nessun elettore si presentò al secondo appello.

Ad ottenere la maggioranza assoluta sarebbe bastati 77 voti.

Il sig. dott. Antonio Gazzi, Consigliere nella Regia suprema Corte di Revisione, ne ottenne 151.

Il verbale dell'elezione fa fede dell'osservanza delle formalità prescritte dalla Legge.

E l'Ufficio, di conseguenza, conclude all'approvazione dell'elezione.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — L'Ufficio terzo ha dichiarato regolare anche l'operato del Collegio di Corniglio in cui hanno votato al primo appello 245 elettori; al secondo un altro elettore; e così in tutto votarono 246, dei quali il Presidente dottor Ferdinando Albertelli riportò 223.

Ogni forma essendo stata rispettata, niun reclamo insorto, l'Ufficio terzo propone alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È approvata)

*Minghelli, relatore* — Ha pur trovato regolari le operazioni tutte del Collegio di Traversetolo, in cui sonosi formati gli uffici e provvisorio e definitivo coll'ordine prescritto dalla Legge. Ond'è che il Pres. definitivo Bandini Adamo, raccolti nell'urna e spogliati nel modo legale i suffragi, dei quali nei due appelli del giorno 4 trovaronsene 242, ebbe a constatare che

il sig. Rizzardi dott. Gaetano riportò  
voti . . . . . 84  
il sig. Pontoli Enrico voti . . . . . 61  
e così che nessuno di loro poteva essere proclamato Deputato stantechè veruno dei due candidati aveva ottenuto il numero di 122 voti necessario a formare la voluta maggioranza assoluta.

Convocò quindi il detto Presidente pel giorno appresso il Collegio, e colle solite forme, constatato che i votanti nei due appelli erano riusciti . . . . . 135  
che quindi la maggioranza assoluta stava  
nei . . . . . 68  
che il sig. Pontoli ne aveva ottenuto . . . 85  
proclamò Enrico Pontoli Deputato all'Assemblea. E l'Ufficio terzo adottando le conclusioni di quella Presidenza vi propone la convalidazione della elezione di Traversetolo.

(È approvata)

*Puttoni, relatore* — Regolarì i processi di nomina del Deputato al Collegio di San Pancrazio nella persona del signor conte Gallani-Leggiadri. Sopra 123 votanti ne ha avuto favorevoli 87, onde l'Ufficio non può non promuovere la sua nomina.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Il signor Piatti Pietro è stato eletto dal Collegio secondo di Fiorenzuola.

Degli elettori iscritti in questo Collegio 89 hanno votato alla prima chiamata ed 41 alla seconda. Il signor Piatti, avendo ottenuto 56 de' 100 voti espressi e quindi la maggioranza assoluta, fu proclamato Deputato. Nessun reclamo havvi contro l'elezione di lui, fatta del resto regolarmente. L'Ufficio primo propone con unanimità all'Assemblea di convalidarla.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — L'arciprete don Ernesto Bugoni è stato eletto dal primo Collegio di Fiorenzuola. Alla prima chiamata votarono 142, alla seconda 49: in totale 191. Don Ernesto Bugoni raccolse 84 voti, e quindi non conseguì la maggioranza assoluta, a costituir la quale richiedevansi almeno 96 voti. In conseguenza nel di successivo a questa prima votazione si procedè ad una seconda tra esso don Ernesto Bugoni ed il signor Luigi Lucca che dopo lui aveva raccolto il maggior numero di voti. Fattasi la prima chiamata degli elettori, votarono 122; e procedutosi allo squittinio senza farne altra, risultò che il Bugoni aveva conseguito 94 voti e 28 il Lucca: onde il Bugoni fu proclamato Deputato.

Nessun reclamo è stato fatto contro la elezione di don Ernesto Bugoni: ma, quanto alla regolarità di essa, già si è notato che nel secondo giorno della votazione si procedè ad una sola chiamata degli elettori alle ore otto antimeridiane, non si procedè alla seconda chiamata ad un'ora pomeridiana.

Intorno a sì fatta mancanza l'Ufficio primo sottopone all'Assemblea le considerazioni seguenti:

L'elezione dei deputati, giusta il Decreto organico 19 agosto 1859, o si fa, come a tutti è noto, con una votazione sola ed un solo squittinio allora che nel primo giorno alcuno ottenga la maggioranza assoluta de' voti degli elettori comparsi; oppure si fa con due votazioni e due squittinii nel caso che, non conseguitasi da alcuno nel primo giorno la maggioranza assoluta, conviene procedere a ballottazione sui due candidati che ottennero più voti. Quanto alla prima votazione da farsi nel primo giorno, il citato Decreto all' art. 37 dispone letteralmente che

ad un'ora dopo mezzodi si procederà ad una seconda chiamata o secondo appello degli elettori che non risposero al primo onde diano il loro voto. E ciò dispone, com'è evidente, al fine che il maggior numero di elettori partecipar possa alla votazione, attesa la comodità fatta ai medesimi di concorrervi in due distinte ore del giorno, delle quali la seconda è anzi prestabilita dalla Legge. Ora questa, che è la ragione della Legge, non vale essa per la votazione che far debbasi nel secondo giorno? Importa forse meno che in questa votazione seconda gli elettori siano nel maggior numero che si possa, mentre dal numero degli elettori accorsi così alla votazione prima come alla seconda dipende, e non da altro dipende, l'esito delle elezioni?

La ragione della Legge esige quindi che anche nella votazione del secondo giorno due siano le chiamate o gli appelli degli elettori. E la ragione della Legge è avvalorata dalla parola di essa. L'art. 37 del Decreto organico dopo aver disposto, parlando delle operazioni da farsi nel primo giorno, che ad un'ora pomeridiana si procederà ad una seconda chiamata degli elettori, conchiude che, ciò eseguito, la *votazione* dichiarasi dal Presidente compiuta. Onde risulta che la votazione consta di due chiamate od appelli degli elettori, nè è perfetta se non quando le due chiamate od appelli abbiano avuto luogo. Ciò posto, l'articolo 46 provvedendo pel caso in cui nel primo squittinio nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta de' voti, dispone che nel di successivo si procederà ad una *seconda votazione* tra i due candidati che nel primo squittinio ottennero il maggior numero di voti. Ad una *seconda votazione*, si avverta: vale a dire due chiamate od appelli degli elettori, se è vero che la votazione si componga non di un solo ma di due appelli o chiamate.

In conseguenza e la ragione e la lettera della Legge par che convincano della necessità di procedere ad una seconda chiamata od appello degli elettori anche nella votazione del secondo giorno. E siccome trattasi di forma da cui dipender può l'esito della votazione, così la mancanza di essa non può non viziare radicalmente la elezione.

Sembrava nondimeno che se nel caso speciale l'arciprete don Ernesto Bugoni avesse raccolto nella seconda votazione tal numero di voti da assicurargli la maggioranza assoluta, anche dato il concorso di tutti gli elettori iscritti, la elezione di lui potesse sostenersi, stante che qualsivisa concorso di elettori alla seconda chiamata che fosse stata fatta non avrebbe potuto alterar l'esito della votazione. Ma, se non ci consta del preciso numero degli elettori iscritti che non è indicato nel processo verbale, ci consta però dal concorso alla votazione del primo giorno che essi erano almeno 191: e siccome don Ernesto Bugoni anche nella votazione del secondo giorno non conseguì la maggioranza assoluta neppur relativamente ai 191, così era possibile che alla seconda chiamata del secondo giorno concorresse tal numero di elettori da variar l'esito della votazione. Quindi le circostanze del caso agguignon forza alle conclusioni derivate dal rigore de' principi.

Queste sono le considerazioni che il primo Ufficio ha fatte. E, condotto dalle medesime, dolente che l'Assemblea abbia ad essere privata anche per brevissimo della cooperazione di persona qual è don Ernesto Bugoni, proporr deve che

la elezione del medesimo, fatta dal primo Collegio di Fiorenzuola, sia annullata.

*Presidente* — Chi rimane seduto approva.

*Fioruzzi* — Mi pare che, trattandosi di cosa tanto delicata, sarebbe meglio procedere ad una votazione segreta.

*Presidente* — Non trattandosi di personalità ma di legalità, io credo che sia conveniente la votazione pubblica.

*Fioruzzi* — Ha detto benissimo il signor Presidente che questa è una questione di legalità e non di personalità; ma molte volte anche nelle questioni di mera legalità non si può non aver riguardo alla persona. Io quindi insisto nel proporre che si proceda alla votazione segreta.

*Un Deputato* — Mi associo alla mozione dell'onorevole deputato Fioruzzi.

*Varie voci* — Mi associo anch'io.

*Presidente* — Interrogo la Camera se approva la proposta del deputato Fioruzzi.

*(La Camera adotta).*

*Presidente* — Propongo dunque che il relatore debba ripetere le conclusioni dell'Ufficio e che i deputati che le approvano scrivano sopra una scheda sì, quelli che le rigettano scrivano no.

*Gerra, relatore* — L'Ufficio concluse per l'annullamento dell'elezione fatta dal primo Collegio elettorale di Fiorenzuola nella persona del sacerdote don Ernesto Bugoni.

*Cantelli* — Mi pare che si dovrebbe affidare agli scrutatori lo spoglio della votazione; ed in tal modo la Camera potrebbe continuare nella verifica dei poteri.

*Presidente* — Se non vi sono opposizioni, lo spoglio sarà fatto dagli scrutatori.

*Pirolì, relatore* — Nel Collegio di Rottofredo risposero all'appello 87 elettori.

E il conte Perletti ottenne voti 76, e così voti 32 oltre la maggioranza.

Le formalità dell'elezione furono osservate debitamente.

E l'Ufficio conclude che l'elezione debb' essere confermata.

*(È approvata)*

*Pirolì, relatore* — Nel Collegio di Pellegrino rispondevano all'appello 96 elettori.

Il signor Sbruzzi ottenne 83 voti.

La sua elezione procedeva regolarmente, come ne fa fede il relativo verbale, e l'Ufficio propone sia senza più confermata.

*(È approvata)*

*Minghelli, relatore* — Nel Collegio elettorale di Sorbolo e Mezzano i comparsi a votare nei due appelli sono stati in numero di 149.

La maggioranza assoluta saliva dunque a 60; ed il sig. dott. Giovanni Campanini che ne raccolse 80 fu dal Presidente di quell'ufficio proclamato Deputato.

Egli è perciò che l'Ufficio unanime per mezzo mio vi propone di convalidare questa elezione.

*(È approvata)*

*Minghelli* — Se il signor Presidente non vi fa ostacolo, io chiederei che fossero unite insieme le relazioni del quinto e del sesto Collegio di Parma e del Collegio di Colorno, i quali tutti nominarono la stessa persona, che è il conte Fra Filippo Linati.

*Presidente* — Se non vi sono opposizioni, queste relazioni saranno rinite.

*Minghelli, relatore* — Riferendovi l'Ufficio terzo sopra le elezioni del Collegio di Colorno e dei Collegi V e VI di Parma, avrà finito il compito che nella verifica dei poteri gli era stato assegnato.

Tanto il primo che i due ultimi Collegi unirono i loro suffragi sopra il conte Fra Filippo Linati.

La sua elezione riusciva definitiva nel 4 settembre a Colorno dove di 230 votanti raccolse 121 suffragi, cioè la maggioranza assoluta, più 5 voti; sicché il Presidente di quell'ufficio lo proclamò, come doveva, a Deputato.

Rimaneva per lo incontro la elezione pendente tra il nominato sig. Conte e i suoi competitori nel V e nel VI Collegio di Parma.

Concorrevano nel V Collegio secolui il sig. Cocconi dott. Pietro. Sopra di loro i 216 voti imborsati così si ripartirono:

Linati . . . .	voti 69
Cocconi . . . .	" 54

Nessuno però dei due avendo raggiunta la maggioranza assoluta di 109, si fece luogo fra i due competitori a ballottaggio pel giorno seguente.

Nel giorno 5 di settembre, dei 184 votanti, 5 dei quali emisero un voto *nullo* perchè i loro suffragi caddero sopra persone diverse dai due in ballottaggio, il conte Fra Filippo Linati ebbe il suffragio di 131, e così fu proclamato Deputato al V Collegio.

Concorrevano poi nel VI Collegio col medesimo Fra Filippo Conte Linati il cav. Zuccheri Tosio Giulio Cesare, e i voti fra i due candidati si ripartivano così:

Conte Fra Filippo Linati . . .	51 suffragi
Zuccheri-Tosio cav. Giulio Cesare	24 "

Non avendo adunque alcuno dei due riportato la metà più uno dei suffragi, la quale avrebbe dovuto essere di voti 88 perchè i votanti furono 174, si aprì nel giorno dopo il ballottaggio, il cui risultato è stato che sopra 177 voti il conte Fra Filippo Linati riportò in punto i voti 89 che formavano la precisa maggioranza assoluta, e fu perciò regolarmente proclamato Deputato.

Fu perciò concorde l'Ufficio terzo nel riconoscere la formale validità dell'operato ne'sopradetti tre comizi di Colorno e di Parma.

Ma, se le operazioni elettorali non offrivano alcun mancamento che fosse degno di rilievo, non fu per questo meno unanime l'Ufficio terzo nel riconoscere contestabilissima la qualità di eleggibile nella persona del conte Fra Filippo Linati per la sua qualità di cavaliere professore dell'ordine Gerosolimitano.

Per non toccare la questione del merito, che stà tutta nel vedere se i Cavalieri di Malta possano esser riguardati come Monaci claustrali così da dovere ad essi applicare per la loro elezione a Deputato la disposizione di nullità sanzionata nell'articolo 3 del Decreto dittatoriale 19 agosto ultimo scorso, si curò di evitarne le conseguenze sollevando una questione pregiudiziale.

Fu cioè ventilato se l'Assemblea sovrana, poichè doveva rispettare la formazione delle liste e il gius di elettore in quelli che erano stati debitamente iscritti a forma dell'art. 10 del citato Decreto, e poichè, secondo l'art. 49, ogni elettore è eleggibile raggiunta l'età d'anni 25, se, dico, l'Assemblea non era per avventura costretta a riconoscere nel conte Linati elettore senza contestazione possibile anche la eleggibilità a Deputato.

E ulteriormente è stato discusso se la sovrana competenza dell'Assemblea a giudicare sulla validità dei titoli di ammissione dei singoli membri non fosse per avventura da queste parole, che sono le testuali dell'articolo 58 della nostra

Legge elettorale, ristretta alle pure e sole questioni di forma.

Ma nè l'una nè l'altra delle due ipotesi hanno potuto lungamente reggere contro l'imparziale esame di esse che ne ha fatto il vostro Ufficio.

E per l'argomento il più invincibile, quello che porta all'assurdo, abbiamo dovuto riconoscere che, ammessa la prima supposizione, si veniva ad esautorare l'Assemblea; imperciocchè anco un errore o la mala fede che avesse introdotto nella lista degli elettori uno inelleggibile avrebbe ottenuto l'intento di far riconoscere per rappresentanti quegli istessi che la medesima Legge in altri articoli aveva manifestamente dichiarati incapaci della Deputeria.

Ammessa poi la seconda ipotesi, si veniva all'altro assurdo che la *verifica dei poteri*, suprema garanzia del popolo che la Legge affida esclusivamente ai suoi rappresentanti, era nella parte sostanziale annichilata; perocchè tutto si sarebbe ridotto l'ufficio dell'Assemblea a conoscere sulle mancanze di forma dell'atto esterno e sfuggirebbe alla giurisdizione sovrana dell'Assemblea l'intrinseco dell'atto.

Scartate per tale maniera con voti unanimi le questioni pregiudiziali, fu giuocoforza discutere le viscere della questione, conoscere cioè se il Cavaliere di Malta fa o no parte di congregazione claustrale.

Ma qui la parola medesima della Legge toglieva di colpo ogni pretesto a discutere; imperocchè la Legge non si limita ad escludere dalla Deputeria i membri delle congregazioni claustrali o monastiche in genere, ma i membri di quelle congregazioni claustrali o monastiche (prestatemi la benevola vostra attenzione) « nelle quali si emette voto solenne di obbedienza ».

Ora gli Statuti dell'ordine dell'anno 1676, che noi abbiamo avuto sott'occhio, portano che il Cavaliere Gerosolimitano fa voto solenne di *povertà*, di *castità* e di *obbedienza*.

E il Dizionario del Moroni di erudizione storico-ecclesiastica, l'opera la più moderna che ci sia stato possibile di procurarci da questa pubblica e ricca Biblioteca, a pag. 314 prima colonna, Venezia 1844, chiaramente sostiene che i Cavalieri professi dell'ordine Gerosolimitano sono « veri religiosi professi per tre voti che fanno » di castità, povertà e obbedienza.

È già il vostro Ufficio unanimemente anche questa volta propendeva a pronunciarsi per l'annullamento della elezione del conte Fra Filippo Linati.

Ma le qualità personali del candidato, la rappresentanza di tre fra i più importanti Collegi dello Stato che in lui si riunivano, la probabile brevità della presente sessione dell'Assemblea, per cui una parte degli elettori di questa nobile ed italiana città rischiava di rimanere senza rappresentante almeno per le deliberazioni le più importanti che s'accinge a prendere l'Assemblea sovrana di queste provincie, tutto rendeva all'Ufficio penosissimo l'abbracciare definitivamente queste conclusioni.

Consultatosi pertanto colla Presidenza degli altri Uffici, si poté abbracciare con 10 voti sopra 12 questo partito che sarebbe chiamato in seno del vostro Ufficio il conte Fra Filippo Linati e se gli sarebbe fatta alla presenza di tutto l'Ufficio la seguente inchiesta:

« Se, nonostante i voti impostigli dalla sua condizione di professore nell'Ordine di Malta, non sia obbligato ad obbedienza verso i superiori dell'Ordine stesso, per modo che i suoi suffragi

non possano avere la necessaria indipendenza al pari di quelli di ogni altro Deputato ».

Alla quale inchiesta nell'adunanza di ieri esso signor conte Fra Filippo Linati senza veruna titubanza rispose:

« Io dichiaro sull'onore mio che i voti che mi legano all'Ordine Gerosolimitano non mi impediscono punto di emettere un voto libero e coscienza nell'Assemblea nazionale al pari di qualunque altro Deputato ».

F. FILIPPO LINATI.

Vero è che i professi, secondo la citata Opera, devono giurare (come portano gli statuti della Sacra Religione Gerosolimitana del 1676) « d'osservare perpetuamente con l'aiuto di Dio « vera obbedienza a qualunque superiore e di « più vivere senza proprio ed osservare la castità »; ed è pur vero che tra il giuramento e la dichiarazione che il vostro Ufficio ha riportato a bocca ed in iscritto dal conte Linati havvi un'apparente antinomia: ma l'Ufficio, cui non fu possibile procacciarsi copia degli Statuti di Malta più moderni del 1676, ha preferito di credere meno esatto lo storico Moroni nel riferire la formola di giuramento che meno rigido nell'osservarlo un Cavaliere della fama del conte Linati.

Se a questa dichiarazione si aggiunga quel che scrive l'Andrée nella sua opera legale *Cours Alfabétique et Methodique de droit Canon*, il quale sostiene che i Cavalieri di Malta non siano Religiosi se non in *largo modo* perchè *les vœux des uns et des autres ne sont pas entièrement semblables*; se si osservi che lo spirito dell'articolo 3 del già citato Decreto dittatoriale è certamente quello di escludere dall'Assemblea solo coloro che per la loro qualità non avessero quella assoluta indipendenza di voto che è necessaria a chi riceve dal popolo il mandato di rappresentarlo; — che questo dubbio vien tolto sia dalla dichiarazione riportata dal conte Linati, sia dalla non completa uniformità degli autori intorno alla totale purificazione dei Cavalieri di Malta coi Monaci; — che finalmente l'Assemblea sovrana anche nei suoi giudizi che incidentalmente è chiamata a portare su di materie civili, non cessa però di essere sempre un Areopago unicamente politico; che perciò le ragioni sopradette portavano l'Ufficio ad accogliere la conclusione la meno rigorosa fra le opinioni oppugnanti intorno ad una questione meramente di diritto civile positivo;

Per gli esposti motivi, e per la impossibilità di consultare gli Statuti dell'ordine Gerosolimitano, ai quali si conosce che è stata portata alcuna modificazione della cui importanza non abbiamo potuto accertarcene, mancando in Parma un esemplare moderno degli Statuti medesimi;

Considerando per ultimo che non è il caso di ritardare l'approvazione di questa elezione per correre ad esaminare nuovi libri all'oggetto di conoscere i modi coi quali tuttavia esiste questo Ordine di Malta che non può considerarsi se non come un rudero del Medio Evo;

Finalmente per la verità storicamente constatata che i voti dei Cavalieri di Malta non furono mai considerati un ostacolo a che i Cavalieri Gerosolimitani prestassero servigi e militari e civili insignissimi a diversi potentati d'Europa;

Il terzo Ufficio, rinvenendo dalla rigorosa decisione dei principii astratti, con 10 voti contra due vi propone che consolidate la triplice elezione del conte Filippo Linati.

(È approvata)

**Pattoni, relatore** — Il Collegio di Pianello ha nominato a suo Deputato il sig. Gaetano Prati con voti favorevoli 123 contro 235, e previa dichiarazione della nullità di altri voti 21. Essendo il processo di nomina regolare e conforme alla Legge, l'Ufficio ne domanda la convalidazione.

(È approvata)

**Pattoni, relatore** — L'Ufficio ha preso ad esame il processo verbale della votazione del Collegio di Borgonovo, non che alcuni documenti che vi fanno corredo; e ritenuto che dal detto processo risulta che in una seconda votazione i due candidati sig. Pasquale Prati e dott. Alessandro Mascaretti non ottennero l'uno sull'altro prevalenza di voti, che tutti e due e ciascuno ottennero del pari voti 127; che in questo caso, per esser eletto a Deputato, il maggior nato secondo gli art. 41 e 46 del Decreto 19 agosto ultimo, anno corrente, ha prevalenza sull'altro proposto; che dalla parte Prati si sono date in comunicazione all'Ufficio e le sue fedeli e quelle del signor dottor Mascaretti, le quali portano a carico del Prati la maggiore età di anni 12, mesi 5, giorni 15 ed ore 23, essendo il Prati nato nel novembre 1814 e il Mascaretti nell'8 giugno 1827; l'Ufficio, trovato regolare il processo verbale, tardivi e non ammissibili i reclami, riguardando i medesimi la formazione delle Liste elettorali (art. 11), fa istanza onde Pasquale Prati sia ammesso a Deputato del Collegio di Rivergaro (1).

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dalla lettura del verbale d'elezione del Deputato del Collegio di Langhirano risultò che il Collegio stesso adutosi nel giorno 4 settembre corrente eleggeva a maggioranza assoluta di voti il dottor Leoni Clodoaldo.

Al primo appello i votanti erano in numero di centonovantasette; al secondo in numero di 211. Il candidato sig. Leoni ottenne 139 voti. Laonde l'Ufficio, atteso che il candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, atteso che l'elezione apparisce dal verbale in ogni sua parte regolare, atteso che niun reclamo è stato mosso contro la medesima, unanimemente ha deliberato essere da promuoverne la convalidazione dell'elezione del sig. Deputato Leoni dott. Clodoaldo pel Collegio di Langhirano.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Niuno dei candidati ottenne l'assoluta maggioranza di voti nella prima riunione del Collegio di Carpaneto. Però il Presidente dichiarò che l'indomani sarebbero rinnovata la votazione fra i due che avevano ottenuto il maggior numero di voti, cioè tra i signori Galli avv. Giuseppe e Pallastrelli conte Bernardo, dei quali il primo aveva ottenuto voti 77, il secondo 58. Nel giorno successivo (5 settembre) ebbe luogo la seconda votazione. Al primo appello risposero 74, al secondo 76 elettori. Il candidato signor avv. Galli ottenne sessantacinque (65) voti, laonde fu proclamato Deputato all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo.

Su di che l'Ufficio, visto che il candidato signor avv. Galli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi, che l'elezione è regolare in ogni sua parte, e che contro la medesima non è stato mosso alcun reclamo, ha unanimemente

deliberato essere da promuoverne la conferma e convalidazione di tale elezione.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dal verbale d'elezione del deputato del Collegio di Castell'Arquato risulta che degli elettori iscritti 162 erano presenti al primo appello e 165 al secondo. Il signor avv. Amato Pattoni ottenne voti novantasei e così la maggioranza assoluta, laonde venne dal Presidente proclamato Deputato. L'Ufficio considerando aver esso ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e apprendo la sua elezione pienamente conforme alla legge né essersi mosso contro la medesima reclamo di sorta, unanimemente deliberò doversi provocare la conferma dell'elezione del Deputato avv. Amato Pattoni.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Al primo appello degli elettori nel secondo Collegio di Borgo San Donnino erano presenti 213 e 214 al secondo; e il dott. Giacomo Galeotti avendo ottenuto voti 136 e però la maggioranza assoluta, fu egli proclamato Deputato all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo. L'Ufficio, visto che una tale elezione è in ogni sua parte regolare e che niun reclamo è stato mosso contro la medesima, avvisa essere da promuoverne la conferma.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Al secondo appello nel Collegio di Bettola erano presenti 94 elettori. Il dott. Laviosa Pietro ottenne voti 84 e però la maggioranza assoluta, onde venne proclamato Deputato; e considerando che niun reclamo venne mosso contro tale elezione, l'Ufficio avvisa essere da promuoverne la conferma.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dal verbale del Collegio di Fornovo risulta che gli elettori iscritti erano in numero di 235; che al primo appello erano in numero di 184, al secondo in numero di 186. Il signor Torrigiani Pietro ottenne centotrentasette (137) voti e però la maggioranza assoluta, onde fu proclamato Deputato all'Assemblea. Essendo una tale elezione pienamente regolare e niun reclamo essendo stato promosso contro la medesima, l'Ufficio avvisa doversene promuoverne la conferma.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dal verbale del III Collegio di Piacenza risulta che al primo appello i votanti erano in numero di 125, al secondo di 159. Il dott. Luigi Guastoni ottenne 29 voti e però la maggioranza assoluta, onde venne proclamato Deputato. L'elezione essendo regolare e non avendovi reclamo contro la medesima, l'Ufficio avvisa sia da promuoverne la conferma.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dal verbale del IV Collegio di Piacenza risulta che al primo appello erano presenti 120 elettori, al secondo 130 votanti. Il sig. prof. don Giambattista Moruzzi ottenne 122 voti e però la maggioranza assoluta. Laonde venne proclamato Deputato.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Dal verbale del V Collegio di Piacenza risulta che al primo appello erano presenti 249 votanti, al secondo 255. Il sig. Carlo Fioruzzi ottenne voti 162 e però la maggioranza assoluta; laonde fu proclamato Deputato.

Apprendo tale elezione regolare in ogni sua parte e non esistendo alcun reclamo contro la medesima, l'Ufficio ne promuove la conferma.

(È approvata)

(1) Così la stampa ufficiale che si segue. Ma evidentemente vi ha qui un errore, o questo sta nella designazione più sopra fatta dello stesso Collegio coll'appellativo *Borgonovo*.

**Fioruzzi** — Io dichiaro di optare pel quinto Collegio della mia città nativa, riservandomi di scrivere e pubblicare i sensi della mia gratitudine verso l'altro Collegio che mi ha onorato della sua elezione.

**Presidente** — Dò atto dell'opzione fatta dal signor deputato Fioruzzi.

**Tarchioni, relatore** — Il verbale d'elezione del Collegio di Castelvetro seguita nella persona del dottor Belli Pietro addimosta che al primo appello degli elettori risposero 109 votanti e 113 al secondo. Il sig. dott. Belli ottenne voti 75, epperò la maggioranza assoluta: onde venne proclamato Deputato.

Attesochè una tale elezione appare regolare e niun reclamo è stato mosso contro la medesima, l'Ufficio ha deliberato unanimemente di promuoverne la convalidazione.

(È approvata)

**Tarchioni, relatore** — Da due verbali, l'uno del 4, l'altro del 5 settembre, del Collegio di Salsomaggiore risulta che, adunatosi questo nel giorno 4 settembre al fine di procedere alla nomina di un Deputato all'Assemblea, niun candidato ottenne la maggioranza assoluta dei voti. Laonde il Presidente avvertì che l'indomani si sarebbe proceduto ad una nuova votazione tra i due candidati che avevano ottenuto un maggior numero di voti, e così fra i signori Rosazza Giuseppe e Valentini dott. Giovanni. Questo primo verbale è regolare.

Il secondo (in data del 5) constata che i votanti erano in numero di 42; che deposero il loro voto nell'urna, e che fattosi lo scrutinio si riconobbe avere il sig. Rosazza ottenuta la maggioranza, onde venne proclamato Deputato.

Ma non fa menzione

1° che in ordine alla votazione siasi seguita le forme prescritte dagli articoli 35 e 36 della Legge 19 agosto 1859;

2° che siasi fatto il secondo appello voluto dall'articolo 37 di detta Legge.

L'Ufficio, considerando che il difetto di menzione di forme sostanziali, quali son quelle che reggono il procedimento per cui si addiende alla votazione, porta pur la presunzione che siano state omesse, e però la nullità della elezione avvenuta;

Che, non constando siasi eseguito il secondo appello, non consta che siasi adempiuto al prescritto della suddetta Legge, la quale è dettata allo scopo di dar comodo e mezzo agli elettori di intervenire alla votazione; dimodochè essendo un tale appello ommesso non può dirsi che siano concorsi alla votazione tutti quegli elettori che aveanvi diritto e lo volevano esercitare;

A maggioranza di un voto determina anche di promuovere la convalidazione dell'elezione del deputato Rosazza Giuseppe (1).

**Fioruzzi** — Credo che anche per quest'elezione la votazione debba essere fatta per *si* e per *no*; salvo che in questo caso il *no* sarebbe contrario al voto espresso dall'Ufficio, ed il *si* gli sarebbe favorevole.

**Cantelli** — La presidenza potrebbe proclamare il risultato della votazione fatta per l'elezione del signor Bugoni?

**Presidente** — Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti . . . . .	53
Maggioranza . . . . .	27

(1) Così la edizione ufficiale; e ciò che segue dimostra che realmente, in onta alle considerazioni fatte precedere, la conclusione dell'Ufficio fu per la convalidazione.

Favorevoli all'elezione. . . 16

Contrari . . . . . 37

(L'elezione è annullata)

**Torregiani** — Debbo confessare che non ho ben compresa la questione che si è sollevata dalla relazione sull'elezione del collegio di Salsomaggiore. Pregherei quindi il signor relatore di volerla ripetere in sunto. È questa una soddisfazione che io debbo alla mia coscienza.

**Tarchioni, relatore** — La questione consiste precisamente in ciò che nel verbale della seconda votazione fatta dal Collegio di Salsomaggiore non è detto quali forme siansi seguite nella votazione, come sembrerebbe prescritto dalla Legge organica, ma vi è detto semplicemente che gli elettori deposero nell'urna le schede coi nomi del candidato e che, estratte queste schede, risultò che ebbe la maggioranza dei voti il candidato Rosazza. Non è poi fatta menzione nel verbale stesso che siasi proceduto al secondo appello all'una pomeridiana, come è prescritto dalla stessa Legge organica.

**Fioruzzi** — Dopo la votazione fatta sull'elezione del signor Bugoni, credo che non sia più il caso di procedere alla votazione segreta nell'elezione di cui si tratta.

**Coppini** — Per illuminare la Camera sul giudizio che sta per dare in questa questione, faccio osservare che i due verbali stanno nello stesso foglio e che il verbale della seconda adunanza succede immediatamente a quello della prima, il quale è regolare. Ora io credo che la regolarità sia stata mantenuta nella votazione e che il difetto, di cui ci occupiamo adesso, sia unicamente avvenuto da che il segretario credesse che, avendo notata la regolarità delle operazioni nel primo verbale, non era più necessario di notarla nel secondo verbale che era scritto sullo stesso foglio.

**Pirolì** — Io credo che converrebbe dar lettura di questo verbale.

**Tarchioni, relatore** — Ne darò lettura.

Premetto però che sta in fatto quanto diceva l'onorevole Coppini, che i due verbali sono scritti nello stesso foglio.

(Legge il verbale)

**Minghelli** — Siccome il signor Rosazza, della cui elezione si tratta, non è presente, mi pare che per far più presto si potrebbe deliberare per votazione pubblica.

**Voci** — Sì! Sì!

**Presidente** — Consulto la Camera se intenda annullare la elezione fatta dal Collegio di Salsomaggiore nella persona del sig. Rosazza.

(L'elezione è annullata)

**Pirolì, relatore** — Risulta dal verbale d'elezione del Deputato del Collegio di Cortemaggiore seguita nella persona del sig. avv. Manfredi Giuseppe, che gli elettori al primo appello sommarono a 170, al secondo a 205, e che l'avv. Giuseppe Manfredi ottenne voti 180 e però la maggioranza assoluta. Laonde l'Ufficio, visto che l'elezione appare regolarmente seguita e che non è stato fatto alcun reclamo contro la medesima, ha unanimemente deliberato doversi promuovere la conferma dell'elezione del Deputato Manfredi.

(È approvata)

**Manfredi** — Essendo stato eletto da due Collegi, cioè dal primo di Piacenza e da quello di Cortemaggiore, io opto per la Deputazione di Cortemaggiore.

**Linati** — Prendendo esempio dagli altri signori Deputati, i quali hanno optato per uno dei vari Collegi che li hanno nominati, io di-

chiaro di optare pel Collegio di Colorno, il quale alcuni giorni prima dell'elezione mi aveva interpellato se avessi accettata la sua deputazione. Optando per questo Collegio, credo di far cosa utile al paese, poichè i Collegi di città potranno essere convocati con maggior sollecitudine per eleggere nuovi deputati e così compiere la rappresentanza nazionale. Colgo in pari tempo quest'occasione per ringraziare vivamente i Collegi, che mi hanno nominato, della luminosa prova di fiducia che vollero darmi, e per assicurarli che ne serberò sempre una memoria cara al mio cuore.

*Presidente* — Do atto ai deputati Manfredi e Linati della opzione da essi fatta.

*Tarchioni, relatore* — 329 elettori presentavansi al primo appello nel Collegio di Mulazzo-Zeri, e 84 al secondo. Il dottor Girolamo Giuliani ottenne voti 60 epperò la maggioranza assoluta, onde venne proclamato Deputato.

Ma quel verbale stesso porta che il Collegio non si riunì nel suo capo luogo ma bensì in Pontremoli. Sulla efficacia e validità di una tale elezione si è detto che la città di Pontremoli per la sua posizione topografica presentava un punto di riunione per gli abitanti dei due Comuni di Mulazzo e Zeri più naturale e comodo di quello che il Capoluogo dell'uno o dell'altro; che la ragione per la quale il legislatore disponeva doversi il Collegio unire al capoluogo del Collegio elettorale era quella di facilitare e rendere più comoda agli elettori la riunione, e che però lungi dall'andar contro al voto della Legge si volle anzi nella fattispecie raggiungerne più facilmente lo scopo.

Per la nullità si pose innanzi il disposto imperioso della Legge, e fu osservato che altri motivi e di ben maggiore importanza informavano quel testo.

Posto ai voti se dovevasi provocare l'annullamento oppure la convalidazione di una tale elezione, a maggioranza di tre voti fu deciso essere da promuovere della medesima l'annullamento.

Decisa così la questione, l'Ufficio è stato in via tuttochè estragiudiziale certiorato che l'Intendente della provincia di Pontremoli autorizzò il Consiglio di Mulazzo e Zeri ad unirsi in questa città, e ciò dietro intelligenza presa col Ministro dell'Interno. Attesa la quale circostanza, l'Ufficio si crede in debito di promuovere la convalidazione.

(È approvata)

*Pattoni, relatore* — L'Ufficio ha proceduto all'esame del verbale di elezione del sig. dott. Enrico Stevani proposto Deputato di Nibbiano; e veduto il reclamo promosso contro la lista elettorale dal dottor Gerolamo Saccardi, reclamo che riguarda la sua formazione; ritenuta giusta la relativa decisione degli Assessori che lo rigetta; e vedute eseguite tutte le formalità onde è risultato che il dottore Enrico Stevani riportò voti 80 sopra 158 presenti, l'Ufficio propone all'Assemblea la sua candidatura.

(È approvata)

*Costamezzana* — Mi sembra che sarebbe necessario conoscere quale è la questione che l'Ufficio ha trattato.

*Pattoni, relatore* — I reclami erano diretti contro la lista degli elettori; ma questi reclami non giungevano più in tempo, poichè era già scaduto il termine prescritto dall'articolo 41.

*Fioruzzi* — Mi permetto di ricordare che il reclamo del signor dottore Saccardi aveva principalmente per fine di far dichiarare che le liste non erano state formate regolarmente. Ma

quel reclamo fu respinto perchè nel verbale del consiglio scrutatore è detto che quella lista degli elettori era stata compilata in tutta regola e portava le sottoscrizioni di tutte le persone che secondo la Legge dovevano concorrere a compilarla.

*Pirolì* — Pregherei il sig. Presidente dell'Ufficio di voler dare ragguglio dei reclami giunti ultimamente ed accennati dal sig. relatore.

*Fioruzzi* — Il reclamo giunto ultimamente è diretto contro l'iscrizione di alcuni elettori; ma contro esso osta la cosa giudicata, secondo il prescritto dell'articolo 41 del Regolamento.

*Presidente* — Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione fatta dal Collegio elettorale di Nibbiano.

(È approvata)

*Gerra, relatore* — Nel Collegio di Borgosano-bernardino si presentarono 54 elettori: il cons. dott. Pietro Bruzzi ottenne l'unanimità dei loro suffragi. Contro la elezione di lui niun reclamo è stato fatto: in essa furono adempiute le formalità prescritte. L'Ufficio primo ne propone quindi concordemente la convalidazione.

(È approvata)

*Presidente* — Invito a prendere il seggio della presidenza il sig. cavaliere Camillo Piatti, già Deputato nel 1848, al quale compete questo diritto, essendo secondo nell'anzianità.

(Il sig. cavaliere Camillo Piatti sale al seggio della Presidenza)

### Presidenza del Cav. Camillo Piatti

*Presidente* — La parola è al signor Lucchetti.

*Lucchetti* — Non sentendo fare la relazione intorno alla mia elezione, io pregherei i signori relatori dei diversi Uffici a volermi dare su questo qualche spiegazione, altrimenti mi rivolgerò alla Direzione dell'Interno, tanto più che ne è presente il signor Direttore.

*Fioruzzi* — Io dichiaro che l'Ufficio quinto ha esaurito le sue incumbenze.

*Mischi* — Anche le elezioni consegnate all'Ufficio secondo furono tutte riferite.

*Albertelli* — Io che sono Presidente del quarto Ufficio debbo constatare che non venne a quell'Ufficio trasmesso alcun atto relativo alla elezione del Collegio di Berceto.

*Gerra* — Anche il primo Ufficio ha esaminato tutti i processi d'elezione che gli furono trasmessi, ed io ho riferito il risultato di siffatto esame.

*Minghelli-Vajni* — Hanno fatto nascere il dubbio che a me tocchi riferire su questa elezione, ma io debbo dichiarare che i verbali ricevuti dall'Ufficio erano dodici, e fu di tutti fatta la relazione.

*Direttore dell'Interno* — Se nessuno degli Uffici ha ricevuto questo verbale, ciò prova che esso non pervenne alla Direzione dell'Interno perchè tutti quelli che pervennero furono trasmessi alla Assemblea.

*Fioruzzi* — Vuol dire che la Direzione dell'Interno farà le ricerche necessarie per avere questi atti, e la verifica di questa elezione si farà insieme con quelle dei Collegi che rimangono vacanti.

*Torregiani* — La Direzione dell'Interno non ha verificato il numero dei verbali ricevuti confrontandolo con quello dei Deputati? Mi sembra che questo era indispensabile.

*Direttore dell'Interno* — La Direzione dell'Interno non può constatare la qualità di Deputato in nessuno, a meno che abbia i verbali di elezione. Tutti i processi poi che si sono ri-

cevuti furono trasmessi al Presidente dell'Assemblea: se adunque fra questi non si trova il verbale di Berceto, ciò prova che quel verbale non è pervenuto a me.

*Torrigiani* — Io chiedeva se si era fatta la constatazione dei processi verbali confrontandoli col numero dei Collegi: questo essendo notissimo, mi pareva molto facile la constatazione.

*Un deputato* — Qui nell'elenco pubblicato vi è il nome del signor Lucchetti.

*Direttore dell'Interno* — L'elenco pubblicato a stampa non è uscito dalla Direzione dell'Interno.

*Lucchetti* — Io chiederò al signor Direttore come, non vedendo arrivare il verbale del Collegio di Berceto, non si sia curato di scrivere e chiederne conto.

*Direttore dell'Interno* — Questo è già fatto, ed ho scritto appunto chiedendo il perchè manchi il verbale del Collegio di Berceto: che il signor Lucchetti sia stato eletto in quel Collegio, è cosa che si dice; ome Direttore dell'Interno, io non posso affermarlo.

*Voci di Deputati* — Poteva dirlo prima.

*Lucchetti* — Io devo dichiarare alla Camera che sono stato con lettera ufficiale avvertito di questa mia nomina dall'Intendenza di Borgotaro, e questa è la causa per cui mi sono presentato alla Camera ed ho preso parte ai suoi lavori.

*Dalla-Rosa* — Parimenti non si è udito la relazione sull'elezione dell'onorevole signor Bruni.

*Pattoni, relatore* — Eccola: Il sig. Pietro Bruni dal quarto Collegio di Parma ottenne sopra 360 voti 138, in contraddizione del sig. Armelonghi che non ne ebbe che 23. Il processo di sua relativa nomina a Deputato del quarto Collegio di Parma è valido e regolare nella sua forma; perciò l'Ufficio ne addomanda la conferma.

(E approvata)

*Presidente* — Essendo esaurita la verifica- zione dei poteri, si procederà ora alla elezione dell'Ufficio definitivo.

In mancanza di un Regolamen'o io crederei opportuno che la Camera decidesse se le nomine devono essere fatte a maggioranza assoluta od a maggioranza relativa.

Aggiungerò che a Modena si sono attenuti alla maggioranza assoluta.

*Fioruzzi* — In mancanza di altro Regolamento legale, io propongo che la Camera adotti per suo il Regolamento del Parlamento Piemontese.

*Cantelli* — Era appunto nell'animo di varii Deputati di fare questa proposta, ma il testo non si ha ancora: si è scritto per telegrafo, deve esser giunto in Parma, ma non si è ancora ricevuto alla Camera.

*Presidente* — Dunque sta sempre la necessità di decidere se si vuole la maggioranza assoluta o la relativa.

*Mischi* — A me pare che nulla osti a che si addotti in massima il Regolamento piemontese per la nostra Assemblea, ed io posso assicurare che nel Parlamento piemontese tutte le nomine si fanno a maggioranza assoluta.

*Costamezzana* — D'allronde è facile il comprendere quanta sia l'importanza della nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti, e quindi la necessità di farle a maggioranza assoluta.

*Torrigiani* — Io propongo che la Camera adotti in massima il Regolamento della Camera Piemontese.

*Albertelli* — Prima di approvarlo, converrebbe averlo sott'occhio, esaminarlo, discu-

terlo: l'approvare un Regolamento senza conoscerlo mi sembra molto illogico.

*Torrigiani* — Il signor Albertelli dimentica che noi siamo qui per pochi giorni, e che nel suo sistema l'approvazione del Regolamento potrebbe venire quando l'Assemblea avesse cessato di essere.

*Fioruzzi* — Aggiungo che noi siamo Piemontesi sin dal 48, e che dobbiamo già conoscere quel Regolamento. (*Bravissimo! Applausi generali e prolungati.*)

*Presidente* — In principio della seduta i Deputati presenti erano 53; di essi, due non possono votare perchè le loro elezioni non furono approvate, uno è sopraggiunto, cioè il signor Prati Pasquale; rimangono per conseguenza in numero di 52 i votanti, e così la maggioranza sarà di 27.

*Un Deputato* — Faccio osservare al signor Presidente che anche il conte Sanvitale si è ritirato dalla sala appena ceduto il seggio presidenziale.

*Presidente* — In tal caso la maggioranza assoluta rimane di 26.

*Tamagni* — Non sono 51? Se la maggioranza assoluta è la metà più uno, non può essere minore di 26 e mezzo, cioè 27.

(*Si raccolgono le schede per l'elezione del Presidente*)

*Presidente* — Si procederà allo spoglio delle schede.

#### Risultato dello spoglio

Cantelli conte Girolamo	voti 37
Gazzi dottore Antonio	" 8
Fioruzzi avvocato Carlo	" 2
Piatti cavaliere Camillo	" 2
Mischi marchese Giuseppe	" 2
Albertelli Presidente Ferdinando	" 1

*Presidente* — Il signor conte Girolamo Cantelli avendo ottenuto la maggioranza assoluta, io lo proclamo Presidente definitivo di quest'Assemblea (*Applausi generali*).

Lo invito ora a prendere il suo posto.

*Cantelli* — Non è meglio che prima si completi l'Ufficio?

*Presidente* — Non lo vedo necessario; d'allronde, ora che esiste il Presidente definitivo, il Presidente di età cessa dalle sue funzioni.

(*Il Cavaliere Camillo Piatti discende dal seggio presidenziale, e vi prende posto il Conte Girolamo Cantelli.*)

#### Presidenza del Presidente definitivo

##### Conte Girolamo Cantelli

*Presidente* — L'art. 59 della Legge 19 agosto dice:

„ Fatta la verificaazione dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari ed i Questori, i quali rimangono in Ufficio durante tutta la sessione „.

Consulto la Camera se vuol nominare un solo ovvero due Vice-presidenti.

Chi vuole nominato uno soltanto favorisca di alzarsi.

(La Camera decide la nomina di un solo Vice-Presidente).

Si procede all'elezione del Vice-Presidente.

Risultato della votazione:

Votanti 51, Maggioranza 27:

Marchese Giuseppe Mischi 40.

*Presidente* — Il marchese Giuseppe Mischi avendo ottenuto la maggioranza assoluta, è proclamato Vice-presidente (*Applausi generali*).

Ora si passerà alla nomina dei due Segretari.  
(*Seguono votazione e spoglio.*)

**Presidente** — Nel risultato della votazione vi è una lieve differenza fra le diverse liste: l'avv. Fioruzzi ebbe voti 44 e l'avv. Piroli secondo alcune 43, e secondo altre 41. Tuttavia essendo 51 le schede, e per conseguenza superando entrambi d'assai la maggioranza che sarebbe di 27, io proclamo a Segretari della Camera i signori avvocati Fioruzzi Carlo e Piroli Giuseppe.

Si procederà ora alla nomina dei due Questori.

**Risultato della votazione**

Osenga dottor Giuseppe	voti	37
Minghelli-Vaini cav. Giovanni	"	19
Coppini avv. Camillo	"	18

**Presidente** — Il dottor Giuseppe Osenga avendo ottenuto la maggioranza assoluta, io lo proclamo Questore.

Nessun altro dei candidati avendo ottenuto la maggioranza, si passerà alla votazione per un altro Questore.

La votazione rimane libera.

**Risultato della votazione**

Avv. Camillo Coppini	voti	28
Cavaliere Minghelli-Vaini	"	22

**Presidente** — Avendo il signor avv. Coppini raggiunto la maggioranza voluta dalla Legge, io lo proclamo secondo Questore della Camera.

L'Ufficio definitivo di Presidenza rimane pertanto così costituito:

**Presidente** — Cantelli conte Girolamo

**Vice-Presidente** — Mischi avv. march. Giuseppe

**Segretarii** 1° Avv. prof. Carlo Fioruzzi

2° Avv. prof. Giuseppe Piroli

**Questori** 1° Osenga dott. Giuseppe

2° Coppini avv. Camillo

Invito i signori Segretarii e Questori a prendere il loro posto.

(*I signori avv. Fioruzzi, avv. Piroli, dottor Osenga e avv. Coppini si recano al loro posto che viene ceduto dai signori Tarchioni, Lucchetti e Sterani.*)

**Presidente** — Signori,

Ringrazio la Camera per l'insigne onore che mi ha voluto conferire chiamandomi a questo seggio presidenziale testè illustrato da un altissimo ingegno, da un nome chiarissimo nella patria storia.

L'onore non è dovuto ai meriti miei personali, ma sibbene, io credo, ad omaggio da voi reso alla costante mia devozione alla causa della nazionale indipendenza, la quale da ben due lustri fummo concordi nel credere non potersi meglio propugnare che coll'unione al fortunato regno della prode e leale Dinastia Sabauda.

Io porrò ogni mio studio nel ben corrispondere alla vostra confidenza; che se mio malgrado non raggiungessi l'intento, non lo avrete per fermo ad attribuire a difetto di zelo o di volontà. Grave sarebbe per ognuno il compito mio; gravissimo è per me. A renderlo però meno arduo io confido, o signori, nella vostra sapienza e nel grandissimo amore di patria onde voi, emulando le Assemblee delle vicine provincie nella calma delle discussioni, nella unanimità dei voti, acquisterete uguali titoli all'ammirazione dell'Europa: il cui giudizio se per lungo tempo ci fu pur troppo sfavorevole, or ci divenne amico perchè sapemmo dimostrare alle Nazioni più fortunate di noi che i figli di questa classica terra, se han cuore e braccio per combattere degnamente le più grandi battaglie del secolo a fianco del primo

esercito del mondo, hanno pur mente e senno per compiere, abbandonati a sè stessi, i più grandi atti civili che registri la storia (*Vivissimi e prolungati applausi dalla Camera e dalle gallerie.*)

**Arduini** — Domando la parola.

Ora che l'Assemblea è costituita regolarmente, a nome anche degli onorevoli Deputati Stevani Enrico, Fioruzzi Carlo, Anguissola Giuseppe, Carraglia Guglielmo, Galeotti Giacomo, Minghelli-Vaini cavaliere Giovanni, propongo che sia recato al Dittatore, il benemerito cavaliere Luigi Carlo Farini, un messaggio che gli annunzi essersi quest'Assemblea regolarmente costituita; gli porga grazie del bene che egli ha fatto sin qui in queste provincie; lo preghi nello stesso tempo di voler mantenere il potere esecutivo fino a che l'Assemblea abbia definitivamente statuito. Questa è la proposta che io faccio, identica a quella che ho già deposta per iscritto alla Presidenza (*Vivissimi e prolungati applausi dalla Camera e dalle gallerie.*)

**Presidente** — Consulto la Camera per sapere se la proposta testè letta è appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Poc' anzi fu proposto di adottare il Regolamento Piemontese per la nostra Assemblea: uno scoppio di applausi ben dovuto alle nobili parole dell'avv. Fioruzzi impediva che si mettesse realmente ai voti. Io credo opportuno che prima d'ogni altra cosa si voti quel Regolamento, perchè voto propriamente non si è dato nè credo che il verbale lo abbia potuto registrare.

Io dunque proporrei che la Camera con suo voto dichiarasse di adottare per suo il Regolamento Piemontese.

Quelli che ammettono questa proposta sono pregati di alzarsi.

(*È approvata.*)

Ora, non tanto secondo il Regolamento quanto secondo la Legge 19 agosto 59, ogni proposta deve essere anzitutto esaminata dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate per i lavori preparatorii: per conseguenza io farò subito stampare e distribuire agli Uffici la proposta del signor Arduini.

**Raffaelli** — Domando la parola.

Siccome questa proposta è diretta ad avere un Governo del quale momentaneamente si mancherebbe, e siccome i popoli neppure momentaneamente possono stare senza Governo, io proporrei che l'Assemblea nella sua sovranità decidesse che, stante la sentita urgenza, per questa volta soltanto si decidesse di approvare immediatamente la testè fatta proposta e si deliberasse senza farla passare agli Uffici.

**Presidente** — La Camera ha udito che il sig. Raffaelli propone che, trattandosi di una cosa così urgente, la proposta del signor Arduini invece di passare agli Uffici sia immediatamente approvata.

Se non vi sono opposizioni, io pongo ai voti questa proposta.

Chi approva la proposta del signor Arduini è pregato di alzarsi.

(*È approvata.*)

**Presidente** — Sono certo di rendermi interprete dei sentimenti della Camera proponendo un voto di ringraziamento all'onorando Presidente che ha tenuto il seggio provvisorio, non che a tutto l'Ufficio provvisorio (*Applausi.*)

(*La proposta è approvata per acclamazione.*)

**Presidente** — Altra proposta è pure stata deposta sul banco della Presidenza. Essa è così concepita:

« Persuasi di farsi interpreti del desiderio dell'Assemblea e delle popolazioni delle Provincie Parmensi, i sottoscritti propongono di votare solenni ringraziamenti all'Imperatore Napoleone III, all'invitto Esercito ed alla generosa Nazione Francese ».

P. Torrigiani — G. Dalla-Rosa — L. Gerra — Gio. B. Moruzzi — M. Tamagni — Minghelli-Vajni M. Costamezzana — Filippo Linati.

*Presidente* — Consulto la Camera se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata)

La proposta sarà stampata e diramata agli Uffici.

Prego i signori Deputati, i quali non abitano abitualmente in questa città, di voler indicare il loro domicilio onde in caso di adunanza straordinaria o nella Camera o negli Uffici possano essere avvertiti.

Un'altra proposta fu depos'a in questo momento sul banco della Presidenza. Essa è firmata dai signori Fioruzzi, Pontoli, Pattoni, Gerra, Carraglia, Arduini, ed è così concepita:

« I sottoscritti Deputati chiedono all'Assemblea che voglia votare la decadenza della Dinastia Borbonica e che la presente proposta sia presa in considerazione e mandata agli Uffici per li opportuni studii e successiva relazione. »

*Presidente* — Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata all'unanimità).

(Vivissimi e prolungati applausi, Viva Vittorio Emanuele II).

*Linati* — Pregherei che gli Uffici nell'occuparsi di questa proposta prendessero in considerazione il voto che cinque settimane fa venne dato con tanta spontaneità dalle nostre popolazioni appunto per questa decadenza.

*Presidente* — Essendo esaurito l'ordine del giorno, consulto la Camera se voglia tener seduta pubblica domani per discutere le due proposte che furono presentate oggi. In tal caso la Camera potrebbe radunarsi questa sera negli Uffici.

*Un Deputato* — Io crederei più conveniente che la Camera si riunisse negli Uffici domani all'una pomeridiana, e che tenesse poi seduta pubblica più tardi.

*Pirolì* — Io proporrei che la Camera si radunasse negli Uffici domani mattina alle ore 8 onde poter tener seduta domani alla stessa ora di quest'oggi (Benissimo).

*Presidente* — Consulto la Camera se intenda tener seduta pubblica domani a mezzodi.

(La Camera approva)

*Laviosa* — Se non m'inganno, sulla proposta fatta dall'onorevole deputato Arduini non si è approvato altro se non che essa non debba essere comunicata agli Uffici: ora ciò significa che questa proposta deve essere discussa in questa o nella prossima seduta. Io quindi credo conveniente che essa sia portata all'ordine del giorno per l'adunanza di domani.

*Presidente* — Domando scusa: la Camera ha realmente votato che questa proposta non debba essere inviata agli Uffici.

*Laviosa* — Questo vuol dire che si deve discutere senza la previa relazione degli Uffici.

*Presidente* — Io ho detto: se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta. Ora se alcuno avesse voluto discuterla avrebbe chiesto la parola.

*Laviosa* — Io aveva inteso che si fosse approvato solamente che la proposta non dovesse passare per la trafila degli Uffici.

*Pirolì* — Effettivamente su questo punto io ho redatto il verbale in questi termini: « trattandosi di cosa urgente, è proposto che la mozione sia immediatamente adottata. E su questa proposta la Camera passa ai voti. » (L'adunanza si scioglie alle ore 4).

## 214. Riconvocazione di Collegi elettorali per la nomina dei rispettivi Deputati all'Assemblea costituente.

10 settembre 1859.

### GOVERNO NAZIONALE DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

#### IL DITTATORE

Veduto il Dispaccio in data di ieri del Delegato all'amministrazione delle Provincie Parmensi, indicante le vacanze de' Collegi elettorali 5° e 6° di Parma, 1° di Piacenza, di Sant'Antonio, 1° di Fiorenzuola e di Salsomaggiore;

Veduto il Decreto elettorale del 19 agosto ultimo scorso,

#### Decreta:

Art. 1. I Collegi elettorali vacanti 5° e 6° di Parma, 1° di Piacenza, di Sant'Antonio, 1° di Fiorenzuola, e di Salsomaggiore sono convocati pel giorno 12 del corrente mese (lunedì) al fine di procedere ad una nuova elezione del rispettivo Deputato.

Art. 2. Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo nel giorno 13 successivo.

Art. 3. Il Direttore del Ministero dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, il 10 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Ministero dell'Interno  
ARMELONGHI

**215. Seduta terza dell'Assemblea costituente** — Convalidazione di un'elezione — Votazione delle due proposte di un voto di ringraziamento all'Imperatore dei Francesi e di un Decreto di esclusione della Dinastia Borbonica — Presa in considerazione di altre quattro proposte di Decreti.

11 settembre 1859.

*La seduta è aperta alle ore 12.*

*Il Segretario Piroli fa l'appello nominale, da cui risultano assenti i signori Pontoli Enrico, cavaliere Sbruzzi Cristoforo ed avvocato Galli Giuseppe.*

*Presidente.* — L'importanza delle deliberazioni che oggi deve prendere la Camera mi consiglia a dar lettura dell'articolo 1 dell'aggiunta di Regolamento stato nella precedente seduta approvato:

« Durante la seduta le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. »

Pensiamo, o Signori, che l'Europa ci guarda, che ogni nostro atto sarà scrupolosamente valutato, e che dalla calma delle nostre deliberazioni può dipendere in gran parte il buon esito degli sforzi comuni.

Invito il sig. Segretario dell'Ufficio provvisorio a dar lettura del processo verbale di quella parte della seduta precedente che fu presieduta dal presidente di età.

*(L'ex-Segretario Tarchioni ne dà lettura)*

Pongo ai voti questa parte del verbale.

*(È approvata)*

Invito ora il sig. Segretario dell'Ufficio definitivo a dar lettura del verbale del resto della seduta.

*(Il segretario Piroli ne dà lettura)*

Pongo ai voti questa parte del verbale.

*(È approvata)*

Il sig. relatore del quarto Ufficio ha la parola per riferire sulla elezione del Collegio di Berceo.

*Galli, relatore* — Il signor dottore Italo Lucchetti che nella adunanza degli elettori del Collegio di Berceo tenutasi nel giorno 4 settembre aveva riportata una maggioranza relativa di voti fu nel giorno successivo proclamato a Deputato, avendo raggiunto la maggioranza assoluta di 82 voti sopra 122 votanti.

Il primo processo e così quello del 4 settembre è riconosciuto regolarissimo, ma una irregolarità viene all'incontro riscontrata nel verbale del giorno 5, e così in quello in cui è proclamata la sua elezione.

La seduta, come ne fa fede il processo, fu aperta alle dieci del mattino. Fu fatto un primo appello al quale risposero novantadue elettori. — Poco dopo, sono parole dello stesso verbale, si è fatto luogo alla seconda chiamata, ed a questa presentaronsi altri 30 elettori.

Procedutosi poscia alle altre incombenze secondo le norme prescritte, l'adunanza fu sciolta alle due e tre quarti pomeridiane.

In questo secondo verbale manca la menzione che il secondo appello era stato fatto dopo un'ora pomeridiana, a senso delle prescrizioni del Decreto 19 agosto p.º p.º

Ciò non ostante l'Ufficio ritenne che un tale appello deve presumersi fatto non prima di un'

ora pomeridiana, sia avuto riguardo al tempo che pur vi voleva per fare la prima chiamata e la prima votazione, sia più specialmente per le testuali espressioni del verbale che son queste *poco dopo si è fatta la seconda chiamata*, le quali provano che quell'Ufficio elettorale, compiuta la prima votazione, ha differito sia pur per poco la seconda; del quale contegno non poteva esserne ragione se non il voler aspettare l'ora prescritta. Il perchè il quinto Ufficio pel quale ho l'onore di parlare propone che la nomina dell'onorevole sig. Lucchetti sia convalidata.

*Presidente* — Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'approvazione dell'elezione.

*(La Camera approva)*

*Lucchetti* — Chiedo il permesso di fare un'inchiesta al signor Presidente della Camera.

Desidererei sapere e pregherei che mi fosse detto se l'onorevole Armelenghi nel trasmettere il verbale della mia elezione abbia pure indicato i motivi che ne ritardarono tanto la trasmissione.

*Presidente* — Il Direttore dell'Interno scrisse ieri mattina alla Presidenza, aver ricevuto in quel momento il verbale dell'elezione del Signor Lucchetti, avvenuta nel Collegio di Berceo, e farsi premura di trasmetterlo immediatamente alla Presidenza stessa. La lettera del Direttore dell'Interno conteneva nessun'altra indicazione.

*Lucchetti.* — Mi duole che non sia presente il signor Direttore dell'interno, perchè io avrei a fargli qualche interpellanza. Nell'ultima tornata egli ebbe a dire che a tutto quel giorno non aveva avuto notizia alcuna intorno alla mia elezione. Io non ho mancato di fare indagini presso persone che vestono carattere ufficiale, per constatare se effettivamente l'asserzione del signor Armelenghi fosse esatta: ma mi duole annunciare a questa Camera che io non credo fosse interamente così, ed una prova è questa.

Se la Camera me lo permette, io darò lettura di due documenti i quali mi sono procurato dall'Intendenza . . . . .

*Voci No! No!*

*Presidente* — Consulto la Camera se intenda che si dia lettura di questi documenti.

*Voci No! No!*

*Piroli* — Domando la parola.

Faccio osservare che questa è una questione affatto estranea allo scopo per cui noi siamo qui riuniti. Le elezioni sono state approvate, e ciò che può essere avvenuto intorno alle medesime negli uffici delle Direzioni non fa parte della materia posta oggi all'ordine del giorno.

*Lucchetti.* — Io accetto questa dichiarazione e ritiro la mia proposta (*bravo! bene!*)

*Presidente* — Dò la parola al relatore della Commissione incaricata di proporre un voto di ringraziamento all'imperatore Napoleone III.

*Torrigiani relatore*

Signori,

L'Ufficio centrale incaricato di esaminare la proposta presa ad unanimità di voti in considerazione nell'ultima nostra tornata, sul votare solenni ringraziamenti a S. M. l'Imperatore Napoleone III, all'invito Esercito, alla generosa Nazione Francese, mi ha compartito l'onore di riferire all'Assemblea la presa deliberazione.

L'Ufficio centrale riconoscendo come per debito di gratitudine al grande Monarca, il quale

non comportò che la forza delle armi togliesse agli Italiani la libera manifestazione de' loro voti, devono i ringraziamenti a Lui essere il primo atto da noi votato, mi affidò l'incarico di redigere l'indirizzo che ho l'onore di leggere a quest' Assemblea.

SIRE,

L'Assemblea Nazionale delle Provincie Parmensi nel dar principio alle sue deliberazioni sente il debito di rivolgere a Vostra Maestà, all'invitto Esercito, alla generosa Nazione Francese solenni ringraziamenti.

Allorchè la vittoria dalla battaglia di Magenta vi condusse al trionfo di Milano, la Vostra mano che aveva conquiso i nemici d'Italia segnò parole per gl'Italiani che le generazioni nel corso de' secoli si trasmetteranno come sacro deposito di sapienza civile. Diceste allora che libera sarebbe stata la manifestazione del voto de' popoli, e fu. I nostri nemici che dichiaraste nemici vostri, non poterono nè potranno impedirli: fra noi ed essi sta la presente e inviolabile parola di Napoleone III.

SIRE!

Le genti d'Italia ricambiano il beneficio delle Vostre promesse con prove ammirate della fermezza ne' propositi, della costanza nella concordia.

L'Europa non vorrà troncargli la strada a un popolo che sorge e maestosamente procede alla sua rigenerazione. Se pur fosse, la spada della Giustizia, ne siam certi, o Sire, brandita una seconda volta da Voi, saprebbe impedirlo.

Presidente — Consulto la Camera se intenda approvare l'indirizzo proposto dalla Commissione.

(La Camera approva all'unanimità).

Ora dò la parola al relatore della Commissione incaricata di esaminare la proposta di decadenza della Dinastia Borbonica (*Movimenti di attenzione*).

Fioruzzi, relatore — Onorato dell'ufficio di relatore della Commissione che ha discusso la proposta d'un Decreto il quale tolga per sempre ai principi della Casa Borbone il dominio di queste provincie, non tanto ho dovuto temere di me per la imponente gravità del soggetto, quanto per la difficoltà di prendere, in mezzo a tanti argomenti, que'soli e precipui che il mio mandato e l'affannosa brevità del tempo facessero preferibili (1).

Ma per buona ventura l'oggetto del mio discorso è tale che ogni lacuna sarà presto colmata ed ogni mio più segreto pensiero indovinato da chi mi ascolta. Perchè sono per dire, a brevissimi cenni, la Storia nostra durante questa dominazione: cioè la Storia dei nostri dolori e delle nostre aspettazioni per tanto tempo deluse (*Bravo*).

Ma che uopo è mai di mostrare la necessità di questo provvedimento, se il fatto si è già compiuto da sé per sentenza di popolo che non si può sconoscere nè cassare? (*Bene, bene*).

La decadenza di questa dinastia fu già di fatto pronunciata nel 1848 quando pochi mesi di mal governo la fecero subito ripudiare da queste provincie che per moto quanto spontaneo altrettanto universale chiesero ed ottennero la loro annessione al Piemonte.

La restaurazione successiva fu dovuta alle sole armi straniere. E quando ultimamente la

pressione cessò, questi popoli insorsero ancora al grido di *Viva Italia, Viva Vittorio Emanuele*. E fu mirabile che il voto pel ritorno alla sovranità di Casa Savoia venisse primo dagli stessi Consigli comunali che si costituirono sotto il Governo Borbonico.

E tutti sanno per quante altre e quanto solenni manifestazioni fosse poi ripetuto. E come nè promesse lusinghiere nè minacce di una ritorsione violenta valessero a mutare i generosi propositi! In mille modi il sentimento nazionale fu manifestato. E dico nazionale perchè, intanto che la voce era levata contro i Borboni, le invocazioni alla dinastia Sabauda non erano solo per la memoria venerata del magnanimo Carlo Alberto e per l'affetto riverente al prode Vittorio, ma anche e più perchè ambi si fecero campioni lealissimi della italiana indipendenza (*Bene*).

A tale che, chiamati poi questi popoli dal Decreto dell'8 agosto che ordinava un plebiscito per una più regolare votazione la quale per la garanzia alla libertà de' sottoscrittori offrisse i migliori argomenti, si contarono in pochi di oltre 63,000 voti pel Piemonte, soli 806 contrari.

E quando l'illustre Italiano, a cui commettimo intanto la tutela della cosa pubblica, chiese da noi un'Assemblea nazionale, niuno de' Comizi, comechè nuovi tutti alla vita politica, mancò al proprio compito; e noi sediamo qui, Rappresentanti del popolo che ha conosciuta e proclamata la propria sovranità, onorati di un numero cospicuo di voti.

Ma sta bene che in noi sia il convincimento del proprio diritto: vuoi per mostrare in faccia a Europa tutta che si grave deliberazione non sarà opera di setta nè frutto di rivoluzione: sibbene, quant'è ai popoli che la domandano, una loro ragione incontestabile; rispetto a noi, un dovere rigorosissimo che non possiamo lasciare incompiuto senza farci rei di *lesa-nazione* (*Segni di approvazione*).

Ecco perchè mi occorre innanzi tutto dire il sommario de' tristi casi nostri. Questi parleranno più chiaro che ogni altro argomento, se il ritorno de' Borboni sia possibile. Ma vedrete ancora che esso non è neppur giusto. Di che sarà anche a' più peritosi (se peritosi qui potessero esservi) tolta ogni difficoltà al pronunciarsi.

Sofia duchessa di Neoburgo, avola paterna e tutrice del primo Carlo di Borbone, terzo poi nelle Spagne, prese il nome del nipote possessore di questi Stati addì 25 dicembre 1731.

Il nuovo principe stette fra noi poco tempo nè fece cosa memorabile. Ma per patti fra Sardegna e Spagna mandato nel 733 a regnare a Napoli, portò via di qui, partendo, quattro quadri del Correggio, cinque di Raffaello, nove del Tiziano, sette del Parmigianino, meglio che trenta altri di vantati aulori, molte statue Greche e Romane e bronzi, quarantamila volumi della Biblioteca, quindicimila medaglie e tutti gli arazzi de' palazzi ducali. Non può negarsi che, se il regnar fu breve, Parma cultrice gentile delle arti belle e studiosa custode de' loro prodotti ne raccolse frutti copiosi (*Bravo, illarità generale*).

Al primo Carlo succedette il fratello Don Filippo. Le costui leggi sono principalmente bandi penali sulla caccia. Vi fu passionato fino al delirio e ne morì (*Narità*). Bando nel 1749, confermato nel 755, che multava in cinquanta scudi d'oro e straziava di tre tratti di corda chi avesse cacciato nelle principesche riserve.

(1) È debito infatti di verità accennare che la relazione presente fu scritta in pochissime ore soltanto.

Stesse pene per gli abitanti de' luoghi riservati che tenessero in casa *archibusi, polvere, granice, pallini, vischio, reti, lacci, gabbie ecc.* E quali erano per decreto di principe nel vasto Stato le regie riserve? Luoghi a queste lo Stato e territorio di Parma, quelli di Borgo San Donnino, di Busseto, di Cortemaggiore e luoghi adiacenti (*Ilarità generale*). Contro ai contravventori dovevasi credere all'accusatore, perchè testimonio degno di fede. E nel 733 nuovo bando che prescrive la tortura come criterio di convinzione contro l'uccisore di un cervo. Questi i due primi Borboni, e questi i loro atti (*Benissimo*).

Ma ben altre, dirassi, furono le memorie lasciate da D. Ferdinando III di questa famiglia, l'Avo illustre tante volte rammentato a' giorni nostri. Nè questo vorremo negare. La storia può registrare ad onore di un celebre Ministro quanto allora di più segnalato e benefico si fece. E intanto che *du Tillot* non solo governava ma di fatto regnava, Ferdinando metteva ogni suo pensiero nelle più servili pratiche liturgiche. E se qualche volta gli talentava di farla da padrone, dava subito segno del concetto in che aveva i dritti de' sudditi, l'autorità della legge, la maestà della giustizia.

È singolare che gli atti di suo dispotismo trovino riscontro fedele a distanza di tre generazioni in quelli del nepote. Così sotto il governo di Ferdinando si era già veduto quello che con istupore sdegnoso si seppe da noi quando Carlo III, a favorire la ribellione de' contadini contro i proprietari, tolse di suo moto ogni virtù alla cosa giudicata; poichè, regnante Ferdinando, si levasse un grido d'indignazione pel fatto appena credibile del Supremo Consiglio di Piacenza dalui parte cassato, parte prigionato per aver reiette le ingiuste domande di una donna ch'ebbe in quei giorni troppo famosa celebrità (*Segni di approvazione*).

Così è però che per legge misteriosa di natura si riproducono spesso nelle successive generazioni di una medesima gente le stesse infermità o fisiche o morali (*Sensazione*). Chi pertanto studii bene il regno di quel Ferdinando e conosca molti fatti della costui vita privata o pubblica che appartengono oggi alla storia, non ne caverà argomento di troppa edificazione, nè lo vincerà desiderio che un tal principe avesse qui ad imperare nuovamente.

Arrivati a questo punto gli studi della vostra Commissione, ed esaminato il brevissimo ed infausto governo di Carlo II, essa entrava a considerare il regno di Carlo III.

Ma qui pare più bello e decoroso tacersi che isvelare ancora una volta agli occhi del mondo fatti che i nostri nipoti peneranno a credere (*Bene*). L'illustre Dittatore nello splendido suo discorso ne scolpi già con mano maestra, a grandi tratti, i più memorabili. Non giova perciò rinnovare il fremito da cui all'udirlo noi fummo compresi. Ma non debbono essere posti da un lato certi atti o politici o d'amministrazione di que' Governi, perchè da quelli più che da altra causa sono a ripetersi il più de' mali e i disordini successivi. De' quali il maggior biasimo cadrà sovra i pessimi consiglieri (*Attenzione*).

Del governo di Carlo II ci basterà notare questa cosa: addì 14 marzo 48 trattato d'alleanza coll'Austria; i due potentati vi si dicono vinti dal desiderio di stringere viemagiormente i legami di amicizia e di parentela fra loro esistenti, e poichè questi Stati entrano

nella linea di difesa delle Provincie Italiane di Sua Maestà austriaca, le truppe imperiali potranno entrarvi secondo il bisogno, la previdenza militare ecc. Ed appena quindici giorni dopo, il 29 dello stesso mese, Carlo II manda un suo chirografo alla Reggenza da lui stesso istituita con cui, fra le altre cose, *deplorato* (tesiuale) *quel breve tempo in cui la necessità, la posizione geografica e politica di questi Stati lo sottomisero ad influenza straniera, approva lo Statuto costituzionale propostogli dalla Reggenza, promette mandare un battaglione in soccorso ai Lombardi, e dichiara che suo figlio, nelle cui vene scorre il sangue della valorosa casa di Savoia e vive tuttora quello di Enrico IV, offre il suo braccio . . .* Ma poco stante questo stesso figlio fu arrestato intanto che fuggiva al campo nemico (*Sensazione*).

E nell'agosto successivo, addì 21, dichiarando da Weisströp imminente il suo ritorno a questi Stati, dice voler conservare illesi *tutti i suoi diritti di sovranità*, e cassa così d'un tratto lo Statuto approvando il Governo militare istituito da Radetzki.

Fra tante perfide contraddizioni, a sì brevi intervalli, la mente e la coscienza smarriscono!

Era serbato però al figlio vincerle in gravità e farle più perniziose.

Un proclama del 18 maggio 49 annunzia la sua elevazione alla sovranità di questi Stati per l'abdicazione paterna, ed infra l'altro promette al suo ritorno uno *Statuto* consentaneo alle esigenze de' tempi e tale da assicurare ai popoli la vera felicità e la vera libertà (*Ilarità generale*). Poi lo *Stürmer*, Governator militare, pubblicava a nome del Duca una *amnistia*, mercè la quale tutti, salve poche eccezioni, potevano rientrare alle lor case liberi ed immuni e senza paura di alcuna molestia.

Ora la Commissione vi ricorda per mio mezzo brevemente in che consistesse poi lo Statuto promettitore di vera felicità e vera libertà e l'amnistia che assicurava dimenticanza del passato.

Addì 7 settembre 49 (pochi giorni dopo): — decreto che sopprime le Scuole superiori, le quali non si riaprirono più per tutto il rimanente di quella vita infelice. Intanto l'insegnamento privato (salve ben poche eccezioni) permesso ai più inetti;

destituiti nel dicembre buona parte di Professori ed Amministratori delle Scuole, e tentati infamarli col decreto di destituzione;

destituiti nel successivo anno molti maestri delle scuole secondarie, senza alcun stipendio e senza pane, ed anche esclusi dalla istruzione privata;

i membri del cessato Governo provvisorio, già approvato da Carlo II, multati di rimborso delle spese sostenute dallo Stato durante la loro reggenza (7 marzo 51);

Commissioni indagatrici e depuratrici istituite a sindacare la condotta precedente degli impiegati; di che sgomento e grandi pericoli ai più onesti;

consentito l'armarsi e formare un corpo di reali volontari ai proletari e contadini *sudditi benemeriti per costante fedeltà e reverenza durante l'infuriare de' passati disordini* (15 dicembre 50);

e nell'anno seguente, per dar compimento a tante franchigie, decretate le leggi marziali e lo stato d'assedio permanente. La facilitazione è minacciata per la sola detenzione di qualunque arma o munizione, e se secondo la legge il fatto non costituisce neppure una *contraven-*

zione, quando vi sia colpa, pena disciplinare. E intanto non è a dire quanti arresti arbitrarii, quante condanne, quante violenze, quante orribili iniquità, cadute la più parte su persone innocenti ed anche spettabili. E la Sovrana grazia scendere sulla gente più infame e pericolosa delle galere (*Sensazione*).

Ma, come accennai, le frenesie del padrone sono vinte dalla fredda immanità de' servitori. — Eccone le prove — Trascelgo queste sole fra molte, chè già m'accorgo d'essere soverchio.

Il 9 ottobre 1850 certi fratelli Boni, suonatori di violino di Langhirano, ed un Salsilli di Casalmaggiore, comico, sono imputati d'aver suonato un'aria rivoluzionaria (*sic*), dalla quale cessarono, dice il rapporto, alla intimazione di un gendarme. Il comandante la città e provincia di Parma, al quale il fatto venne riferito, ordinò l'immediato loro arresto, e il 23 dello stesso mese furono condannati, i Boni a venti giorni di carcere, anche perchè *piuttosto esaltati nel tempo del trambusto politico 48 e 49*, l'altro perchè settuagenario a soli dieci giorni, ma espulso poi dallo Stato. E come il Pretore e il Podestà del luogo si presentarono ad iscolpare quelli sgraziati, lo stesso atto li dice o sedotti da iniriganti o mossi da sentimento proprio, da non maravigliare nel Pretore, perchè preso più del bisogno da simpatia pel movimento rivoluzionario. Ed a tergo della condanna leggo di tutto pugno del Segretario di Gabinetto d'allora questa nota: (*Udite, udite*)

« Al R. Comando

« S. A. R. cui fu sottoposto il rapporto accennato in margine, intanto ha approvato la decisione di codesto Comando riguardo alli fratelli Boni ed al Salsilli.

« Il prefato Augusto nostro Sovrano ordina che, quando si tratta o di dileggi o di insulti al militare o di dimostrazioni liberali fatte in pubblico, siano applicate ai colpevoli quel numero di *nervate* (dico *nervate*) che possa essere giudicato meritare giusta il fatto; mettendoli subito dopo in libertà anzi che alla prigionia (*Sensazione*). Codesto R. Comando vorrà quindi d'ora innanzi attenersi al suddetto ordine . . . ecc. »

Ma udrete cosa ancora più orribile, seguita alcuni giorni innanzi.

Ho letto fra i documenti che hanno potuto trovarsi questa nota del Capo dello Stato maggiore delle truppe Parmensi colla data 23 settembre 1850:

« Avendo saputo che un tal Romiti Giambattista di Pontremoli si è permesso di beffare in pubblico alcuni invalidi stanziati in detta Città, codesto Comando di Piazza ordinerà che al mezzogiorno di mercoledì del corrente mese gli vengano in pubblica piazza date VENTICINQUE LEGNATE.

« Il prefato Comando ordinerà pure che siano puniti nella stessa guisa, ma solo con dieci legnate, tutti coloro che per imitare alcuni liberali di Aulla (estense) facessero nella Lunigiana Parmense pompa di capelli foderati coi tre colori italiani, e ciò solo a queglii non contadini (!) conosciuti per opinione liberale esaltata; e così pure a quei mercanti o cappellaj che osassero fabbricarne o venderne! »

Ecco lo Statuto, ecco l'amnistia!! Non mi regge l'animo di proseguire né a voi forse di più ascoltare.

Che se l'attenzione volesse portarsi sulla proprietà e pubblica e privata e sul governo che allora se ne fece, troveremmo ancora cose

appena credibili (*Udite, udite*). Ma dati statistici, più eloquenti che le più energiche dichiarazioni, furono già messi in luce nel discorso del Ditatore.

Non più adunque di questo regno fatalissimo; se non ci convenga notare prima di allontanarcene come fra gli altri danni prodotti il più grave, il veramente deplorabile, fosse lo smarrimento della coscienza pubblica, lo scioglimento d'ogni vincolo fra principe e popolo, ed un sentimento di odio e di vendetta così grande che vedremo ben presto dare frutti funestissimi.

Poichè appena pochi mesi erano corsi dalla reggenza di Luisa Maria, che ebbe a dileguarsi il prestigio del quale questa Signora si era circondata colla nobiltà del contegno e la saviezza de' provvedimenti, e per la pietà di sì grandi sventure e le simpatie che ispirano in tutti gli animi gentili le qualità di Vedova e di Madre.

Nè tale prestigio potè più rinnovarsi.

Alcuni, vinti a quanto pare da esterna influenza, tentarono nel luglio del 1854 un moto insurrezionale. Erano pochi di numero, conosciuti i più; perciò facili a stornarsi dai fatali propositi, facile soffocare la sedizione prima che divampasse. Ma il malo consiglio di quel governo volle che il male ch'esso medesimo dichiarò preveduto si compiesse per reprimarlo colla violenza. E questo fu il primo segno che il Principe aveva più fede nella forza che nel vantato amore del popolo; e nel popolo il disinganno riaprendo le antiche ferite, riaccese gli odii e fece impossibili le riconciliazioni (*Benissimo*).

Parma vide versato il sangue cittadino! Chieggo perdono se rinnovo memorie strazianti. — Amico io, fin dai primi anni, di questo buon popolo, faccio miei proprii i suoi dolori!

Vennero le reazioni da una parte e dall'altra. Soldati stranieri, nostri nemici, furono chiamati a sicurar l'ordine ed a rimettere concordia. Errori sopra errori! All'Austria si chiesero i suoi bargelli, ed Austria diede i proprii ergastoli. — Il Principe si lasciò miseramente esautorare da Proconsoli Imperiali, abdicando già fino d'allora la regia podestà.

Italiani, sudditi a Lei, furono giudicati da soldati tedeschi. Ella approvò le sentenze, sancì anche esecuzioni capitali, e se fama non è bugiarda, fosse paura o collera, respinse in un caso la proposta di grazia rassegnata dagli stessi giudicanti! (*sensazione*). E sarà poi meraviglia che le vendette succedessero alle vendette? — Sarà meraviglia se, posti sulla via sdrucchiola, principe e popolo corressero a precipizio? Ecco di qual guisa fra gente mite ed onesta e vantata di civiltà e cortesia sursero de' pugnatori.

Nè più per una parte si ricordò i veri benefici recati allo esordire nella reggenza dalla Borbone, ristorando l'istruzione pubblica, rimettendo in autorità l'esercizio della giustizia e tutelando la individuale sicurezza e la proprietà; e per l'altra si lasciò cadere quell'onesto programma, e non si pensò più che a regnare in quel qualunque modo che i tempi comporterebbero od i male avvisati Consiglieri od amici della Corona verrebbero suggerendo (*Applausi*).

E quando i tempi si fecero grossi e il sentimento nazionale si pronunciò in tutta Italia e la nostra ammirabile gioventù corse da ogni parte alle armi, furono in vero miserabile spet-

tacono le arti meschine, gli infingimenti, diciamo chiara la cosa, la *vergognosa ipocrisia* a cui si ebbe ricorso — (*Bravo! Bene! Applausi vivissimi*). — Queste provincie hanno dato alla guerra italiana i più eletti suoi giovani. Ma, intanto che si favoriva almeno in apparenza questa degna emigrazione, consentivasi che i nostri soldati andassero essi pure sotto il vessillo italiano? Intanto che davasi questo apparente suffragio alla causa nazionale, smettevansi le pratiche colla corte di Vienna? Avete pronunciata la parola *Neutralità*? Vi dico prima che *neutralità* non poteva allora tenersi da Principe italiano senza farsi colpevole. — Ma quando pure non fosse, era *neutralità* la vostra? *Neutralità* con tanti volontari che non solo veggenti e tolleranti voi, ma cogli aiuti vostri andavano a combattere l'*austriaco*? — *Neutralità* colla fortezza Piacentina e le nostre campagne desolate dal nemico, per far di quella base di sue operazioni contro gli Italiani, contro i nostri stessi figli, e senza che voi levaste la voce?! (*Sensazione*).

Ma direte, che può un piccolo Stato contro la prepotenza fragrande de' forti? Non sapete che, oltre la invincibile forza d'*inerzia* data anche ai piccoli, la voce loro ha qualche volta un risuono più grande che qualunque più alto grido, quando è la voce del diritto e della giustizia offesi?!

Metteva proprio sdegno alla Commissione nostra, signori Deputati, trovar anche nelle poche carte che non furono sottratte dalla Segreteria di Gabinetto prove patenti della *ipocrisia* di questa vantata neutralità.

Conciossiachè l'Agente Consolare di Parma a Vienna si arrabattasse continuo, tanto prima che la guerra scoppiasse come quando fu rotta, a mantener in favore e protezione la Reggente presso la Corte Imperiale Austriaca.

Scelgo questi brani di corrispondenza fra i molti, e traduco:

« L'Agente consolare. . . . al Conte di Rech-  
berg. 18 maggio 1859 (*Udite! udite!*).

« Unisco a questo piego copia della lettera da me ricevuta dal Segretario di Gabinetto di Parma nella quale V. E. vedrà espresso il desiderio, che il nobile contegno serbato in mezzo agli avvenimenti riferiti nel memorando della Duchessa Reggente non potrà che aggiugnere nuovi titoli alla simpatia che la Corte Imperiale si è compiaciuta manifestarle in ogni occasione, simpatia della quale S. A. R. provebbe una soddisfazione ben viva di vedersi rinnovato l'accertamento. . . . ecc. » (*Ilarità*)

E addì 25 stesso mese il medesimo Agente scriveva fra le altre queste cose al Gabinetto di Parma.

« *L'Indipendenza belgica* del 23 corrente contiene una notizia che, se vera, sarebbe ben dolorosa! Quella della morte del Generale Benedek (fra noi la notizia destò ben altri affetti) (*Ilarità generale*). Qui nessuno prestavi fede: ed io pure; ho inteso dire che sarebbe meglio per l'Imperatore che avesse perduto una battaglia e dieci mila uomini che questo bravo Generale. . . . »

Ma la *neutralità* del Gabinetto Parmense, meglio che da noi, fu giudicata dagli stessi Agenti del Gabinetto Parmense a Parigi. Uno de' quali, dopo il ritorno momentaneo della Duchessa nel maggio ultimo, lodata la *manière nationale et populaire* (ecco la storia) della ristorazione Parmense, aggiugne = *ma perchè ora Parma, seguito l'esempio del Papa, non reclamerebbe il rispetto alla sua neutralità?* =

E qui la Commissione esaminava gli sgraziati e brutti avvenimenti seguiti in quel tempo e dopo questa così detta *nazionale e popolare* ristorazione.

In prima la Duchessa spinta dai mali consigli ad uscire dello Stato, e i suoi Ministri inclinarsi e cessare innanzi al primo segno di pubblica sconfidanza. Poco stante consigli più infelici ricondurre quà la Reggente sotto la protezione di una corrotta e briaca soldatesca che le prepara trionfi i quali la faranno arrossire (*Bravissimo*). — Domani di nuovo in fuga, e suscitato il più tristo conflitto fra popolo e soldato, = proclamando che fra pochi di i soldati sarebbero sciolti da ogni giuramento. =

Ed io sono pieno d'ammirazione per l'annezzazione, pel senno e per la fermezza di cui fece prova il popolo in que' momenti supremi, e dopo e sempre sino a questo giorno. Al quale vuol darsi veramente il merito se non sursero più altri conflitti e se qui non si ruppe guerra civile.

Come alle altre provincie dello Stato, per alti improvvisi mutamenti ed al subito cessar delle pressioni, rimaste senza alcun governo si levassero con tanta nobiltà e fermezza di propositi in signoria del loro diritto e della loro indipendenza e corressero determinati per l'unica via che fosse aperta ai popoli italiani (1).

Dunque chi affermasse possibile oggi il ritorno di questa Dinastia (se non fosse straniero od ignorante de' casi nostri e de' nostri bisogni e de' nostri diritti o nostro nimico) mentirebbe alla propria coscienza.

Non possibile, perchè nissun Governo potrà più stare che non si fondi sull'amore e sul rispetto del popolo (*Benissimo*).

Non possibile, perchè contrario al concetto di nazionalità che ha messe profonde radici in tutti gli animi nostri.

E non possibile perchè i piccoli oppressi, anche onesti, sono sempre mancipii ai forti, se meno onesti, sempre *fedifraghi* (*Bravo*).

E tale impossibilità si avvera anche guardata la cosa sotto ai rispetti materiali, perchè i grandi ed importanti interessi de' grandi Stati opprimono e schiacciano i commerci, le industrie ed ogni materiale sviluppo de' piccoli paesi.

Vedrete poi, o Signori Deputati, che non sarebbe neppur giusta la ristorazione dell'antichi principi, non giusta ne' rapporti generali di tutto lo Stato, non giusta in quelli di ciascuna provincia.

Non voglio citarvi a conferma gravissime e non sospette autorità (p. e. S. Tommaso e Cocceio) che insegnano giustissimo questo rivendicarsi di un popolo, in casi assai meno gravi del nostro, a libertà e di sé disporre liberamente, ed allorchè il diritto dei Regnanti è incompatibile col bene pubblico, dover cedere al diritto de' popoli.

E quando un popolo è lasciato senza governo (e noi lo fummo perchè, sciolte le truppe dal giuramento, qui si rimase senza forza e tutela) esso ha diritto di costituirsi come meglio richieda il suo interesse.

Ma e come s'invocheranno contro di noi i trattati di Vienna e di Parigi, ai quali questi stessi principi nostri contrafacevano trattati segreti, e che per la recata guerra e per le recenti vittorie sono lacerati? E sarà per noi soli

(1) Così la edizione ufficiale ed unica di questi Atti dell'Assemblea. Non sapremmo però come o supplire alla lacuna od altrimenti correggere la lezione, evidentemente errata, di tutto questo periodo.

un diritto pubblico altro da quello che regge oggi le sorti dei Belgi, della Grecia, dei principati del Danubio? Poi, o il passato governo stette neutro, e mancò al proprio debito di governo italiano; o la *neutralità* non fu che nelle parole, e la colpa è a dismisura più grande.

Nè sarà diverso il giudizio nostro se facciamo stima de' diritti di ciascuna provincia.

Chi comporterà mai che i bravi Lunigiani, i quali per solo affetto seguirono sempre le nostre sorti, abbiano a tenersi irrimediabilmente venduti e legati per forza alle Provincie Parmensi dalle quali li respingono la posizione geografica, la differenza d'interessi e di aspirazioni e di abitudini, e la cui aggregazione ruina affatto ogni loro fortuna? Con quale autorità furono venduti? Chi sancì mai questo mercato di un popolo? E dura tuttavia l'abborrito diritto pel quale tutta una gente poteva a capriccio infeudarsi ad un signore?

Vedrete anche in una relazione fatta da un personaggio distinto di questo paese nel 1849 dimostrata la nullità, non solo politica ma anche giuridica di quello inonesto contratto.

Per Parma non è luogo ripetere le tante ragioni discorse.

Ma e Piacenza lasciata senza alcuna tutela, anzi data, per la *nomina di un regio Commissario* soggetto interamente all'austriaco, in balia del nemico, forzata ad aiutare colle proprie braccia l'innalzamento delle nuove bastide, a dare averi e sangue per proteggere gli assaltatori de' proprii figli, disertata nelle più elette proprietà, minacciata d'essere teatro alla guerra contro i nostri fratelli, senza che questo governo mandasse neppure un gemito in suo favore! (il regio Commissario conte Scotti fece invano molte rimostranze, mi piace rendergli questa giustizia); Piacenza che, quando ancora il nemico fortissimo in armi ed irritatissimo era alle porte, insorse, e presto venne occupata dalle armi alleate per diritto di conquista, come base alle operazioni nemiche, sarà giusto che torni alla nativa soggezione? (*Applausi*).

La Commissione ha opinato che le grandi potenze, nella cui tutela sono per regime naturale delle cose poste le sorti degli Stati nemici, saranno penetrate della giustizia ed equità del reclamo e lo appoggeranno validamente.

E poichè una delle più grandi e più poderose è scesa in campo per ispegnere in Italia ogni germe di guerra civile, verrà conosciuta la illusione di tener per raggiunto lo scopo tollerando o volendo la ristorazione degli antichi principi, la quale non potrebbe per fermo mantenersi. Poichè, se miti tornassero, promettitori di larghezze e pieghevoli al volere de' popoli, non troverebbero fede e cadrebbero di corto da ogni autorità (*adesione generale*); se violenti, più presto desterebbersi la guerra civile e si andrebbe incontro a mali assai maggiori che gli antichi; nè pace s'avrebbe in Europa finchè non fossero una volta ancora cessati definitivamente (*Bene!*).

Sarebbe dunque ufficio rispettoso e benevolo a' principi stessi farli capaci di queste inesorabili verità.

Per le quali ragioni la Commissione vi fa la seguente proposta di Decreto (*Movimento generale di attenzione*):

« Considerando che già nel 1818 la decadenza della famiglia Borbone dal dominio di questi Stati seguì di fatto per la loro annessione al Piemonte;

« Che la famiglia Borbone fu qui ristaurata colla sola forza di armi nemiche, e appena

« cessò la pressione, queste provincie insorsero nuovamente al grido di viva Italia, evviva Vittorio Emanuele;

« Che in questa fede si mantennero ed in questi propositi, non ostante ogni lusinga, ed ogni minaccia, con mille modi manifestarono il loro voto;

« Che non può contraddirsi al sentimento nazionale così energicamente pronunciato, nè togliersi quanto la più valorosa gioventù ha già acquistato a prezzo del proprio sangue;

« Che anche per la simulata neutralità la dinastia Borbone ha perduto qui ogni suo diritto,

« E finalmente, che non potrebbe tentarsi una ristorazione senza suscitare in Italia nuove e più grandi perturbazioni, e compromettere ancora una volta la pace di Europa:

« L'ASSEMBLEA

« dichiara che la dinastia Borbonica non può restituirsì in questi Stati senza conculcare i diritti di questi popoli, senza offesa al sentimento nazionale, senza pericolo di nuove e più grandi commozioni per tutta Italia. —  
« Dichiarò per ciò non potere nè richiamarsi nè riceversi la dinastia Borbonica a regnare nuovamente sulle Provincie Parmensi.

(*Vivissimi e prolungati applausi e grida unanimi di Viva l'Italia, Viva Vittorio Emanuele*).

Presidente — Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti per alzata e seduta il decreto proposto dalla Commissione.

(*L'Assemblea approva all'unanimità*)

(*Nuovi entusiastici, prolungatissimi applausi. Viva l'Assemblea! Viva Vittorio Emanuele!*)

Piatti Camillo — Atteso la gravità del soggetto, domando che sia fatta la votazione segreta sopra questo decreto.

Presidente — Per fare la votazione segreta il Regolamento vuole che la proposta sia firmata da dieci deputati.

Torrigiani — Ad imitazione di quanto si è operato in simile circostanza nelle Provincie Modenesi, io chiederei che questa votazione si facesse a scrutinio pubblico.

Presidente — La votazione a scrutinio pubblico si è già fatta, essendosi votato per alzata e seduta.

Torrigiani — È verissimo; ma io ed alcuni Deputati con me avremmo desiderato che la votazione si facesse per appello nominale.

Presidente — Fu deposta sul banco della presidenza la seguente proposta:

« Si chiede che la votazione sul Decreto proposto si faccia a scrutinio segreto ».

Essa è firmata dai signori Carraglia, Laviosa, Bruni, Dalla-Rosa, Campanini, Galeotti, Manfredi, Bandini, Gallani, Dalla-Torca.

Un'altra proposta dello stesso tenore fu presentata dai signori Albertelli Casali, Mischi, Pattoni, Piatti, Galli, Tamagni, Lucchetti, Prati. Essa è così concepita:

« I sottoscritti domandano che il Decreto proposto dalla Commissione relativo alla decadenza della dinastia Borbonica in questi Stati sia votato a voti segreti ».

Dovendosi procedere alla votazione per scrutinio segreto, dò lettura dell'articolo del Regolamento che riguarda questa votazione.

« Art. 32. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta nella tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio

« de' segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto ».

(Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto).

Risultato della votazione

Presenti e votanti . . . . .	55
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	55
Voti contrari . . . . .	0

La Camera adotta all'unanimità.

(Applausi fragorosi e prolungati nella Camera e nelle pubbliche gallerie. Viva l'Assemblea Nazionale!)

Presidente — Alcuni Deputati hanno deposto sul banco della Presidenza la seguente proposta:

« I Deputati sottoscritti hanno l'onore di proporre all'Assemblea questo Decreto:

« L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE PROVINCE PARMENSI,

« Vedute le unanimes deliberazioni dei Municipi dello Stato;

« Veduto l'Atto 5 settembre 1859 di constatazione autentica del risultamento del Plebiscito per l'aggregazione di questi Stati al Regno di Sardegna;

« Sancisce e proclama l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Costituzionale dell'Alta Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II. »

Avv. Piroli — Minghelli Vajni — avv. Camillo Coppini — G. Osenga — G. Campanini — F. Albertelli — Perutelli — prof. Torrighiani — Manfredi — G. Verdi — Giuseppe Mischi — G. Fioruzzi — A. Pattoni — Dosi

(Questa proposta è accolta da uno scoppio d'applausi generali e prolungatissimi, e da ripetute grida di Viva Vittorio Emanuele!)

Laviosa — Domando la parola.

Io credo che la proposta testè letta possa essere discussa immediatamente senza farla passare per la trafila degli Uffici.

Presidente — Ma allora bisognerebbe derogare al Regolamento.

Laviosa — Mi sembra che l'importanza del progetto e l'urgenza di adottarlo ci consiglino a derogare per questa volta al Regolamento. D'altronde le ragioni esposte dagli onorevoli proponenti dimostrano chiaramente come sia impossibile prendere una deliberazione diversa dal Decreto proposto. Credo adunque inutile il fare una discussione preliminare negli Uffici.

Presidente — Devo far osservare all'onorevole Deputato che un'altra proposta tendente al medesimo scopo, sebbene sott'altra forma è stata pure deposta al banco della Presidenza, il sistema da lui proposto ne escluderebbe per sino la lettura. Ora io non posso esimermi dal sottoporre anche questa seconda proposta all'Assemblea. Permetta adunque che se ne dia lettura, e poi potrà domandare che l'una o l'altra di quelle due proposte sia immediatamente discussa e votata.

Anzitutto pongo ai voti la presa in considerazione della proposta testè letta.

(È presa in considerazione)

Sarà dunque stampata e distribuita agli Uffici, salvo che la Camera voglia immediatamente discuterla dopo che le avrà dato lettura di quest'altra proposta che mi è pervenuta e che è così concepita:

« I Deputati sottoscritti propongono all'Assemblea il Decreto seguente:

« L'ASSEMBLEA DELLE PROVINCE PARMENSI  
« Considerando che l'annessione delle Provincie Parmensi al Piemonte, decretata solen-

nemente nel 1848 ed allora impedita, al cadere delle sorti italiane, col ritorno di esosa signoria, fu rinnovata dallo slancio delle popolazioni, dal voto concorde dei municipi, dalla diretta espressione della sovranità popolare, appena che Italia nel corrente anno insorse;

« Che siffatta annessione è voluta dagli interessi nostri materiali e morali, perchè la postura geografica, la ragione dei commerci e delle industrie, il bisogno di levar gli animi ed educarli in convenevol campo alle difficili prove della vita civile e della virtù militare, esigono che facciam parte del reame che guardiano delle Alpi siede sul Po e stendendosi al Mediterraneo accenna all'Adriatico;

« Che potenti simpatie avvalorate dal dovere di gratitudine imperitura ne legano indissolubilmente al Piemonte ed al magnanimo Re che lo regge, ai quali nessuna prova di pericoli e di danni temuti e sofferti, nessun sacrificio di danaro e di sangue fu grave in pro della causa nazionale;

« Che il trionfo pieno della causa nazionale e il grido di dolore delle parti d'Italia ancora gementi sotto straniera oppressione ne domandano che, fatti scomparire i piccoli Stati impotenti e mal fidi, ci stringiamo intorno alla forte bandiera di Casa Savoia per prepararci a combattere con l'antica fede e vigor nuovo l'ultima guerra dell'indipendenza;

« Decreta:

« L'annessione delle Provincie Parmensi al Regno dell'Alta Italia sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Emanuele II è confermata:

Sottoscritti — Luigi Gerra, Francesco Raffaelli, Stevani Enrico.

Se niuno domanda la parola, chiedo alla Camera se intende di prendere in considerazione questa seconda proposta.

(È presa in considerazione)

Qui viene la proposta del signor Laviosa, che cioè invece di mandare queste due proposte agli Uffici, la Camera se ne occupi immediatamente.

Osserverò tuttavia che essendo due le proposte riesce alquanto difficile di potersi concertare sulla redazione definitiva da darsi a questa deliberazione; per conseguenza mi sembra più conveniente attenersi alla regola comune stabilita dal Regolamento.

Laviosa — Mi accingeva appunto a dichiarare che per le ragioni addotte dall'egregio signor Presidente io ritirava la mia proposta, come la ritiro di fatto.

Presidente — Un'altra proposta è stata presentata dai signori Dalla-Rosa, Campanini, Jacopo Sanvitale, dottor Pietro Belli, Gaetano Prati, Minghelli-Vajni e dottor Lorenzo Arduini. Essa è in questi termini:

« L'Assemblea Nazionale delle Provincie Parmensi,

« Considerando che gli animosi, i quali accorrono volontari a combattere per la libertà e indipendenza, bene meritano della Patria;  
« Che è quindi giusto il mostrar gratitudine verso di loro e lo additarli alla pubblica estimazione,

« Decreta:

« Art. 1. Verrà coniatà a spese dello Stato una medaglia in argento, della quale si frangeranno i prodi volontari delle Provincie Parmensi che combatterono le guerre dell'Indipendenza Italiana.

« Art. 2. Apposite laminette sul nastro a colori nazionali indicheranno l'annata o le annate delle campagne a cui presero parte.

« Art. 3. I Direttori dell' Interno e delle Finanze cureranno, per quanto a ciascuno spetta, l' esecuzione del presente Decreto ».

*Presidente* — Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti la presa in considerazione di questa proposta.

(È presa in considerazione)

Questa proposta sarà stampata e distribuita agli Uffici.

*Leoni* — Domando la parola.

Il conte Linati, il dottore Basetti ed io proponiamo all' onorevole Assemblea un voto di lode e di ringraziamento alla prode e gloriosa armata italiana che testè, combattendo la guerra di nostra indipendenza, ha sì ben meritato della patria e levato tant' alto il nome della nazione.

Proponiamo altresì l' erezione di un monumento che ricordi ai venturi gli onorati nomi di quei nostri concittadini che dal quarantotto in poi morirono per la santa causa della patria e della libertà (*Benissimo! Applausi!*).

*Presidente* — Metto ai voti la presa in considerazione di questa proposta.

(È presa in considerazione)

Questa proposta sarà stampata e distribuita agli Uffici.

Consulto la Camera se intenda tenere adunanza pubblica domani a mezzogiorno. Se la Camera approva, si porrà all' ordine del giorno la discussione sulle quattro proposte state presentate in questa seduta.

*Voci* — (*Si! Si!*)

*Lucchetti* — Io credo che non vi sarà tempo sufficiente per studiare le quattro proposte state presentate oggi.

*Arduini* — Io credo invece che si debba tener seduta domani poichè, essendo quattro le proposte state presentate, se non tutte, almeno alcuna di esse potrà essere discussa e votata.

*Pirolì* — Le proposizioni fatte, quantunque importantissime, sono di tal natura che credo non daranno luogo ad alcun lungo studio (*bravo! bene!*): anzi, riguardo alla più importante di esse, io sarei stato dell' opinione del sig. dott. Laviosa, di discuterla cioè immediatamente senza farla passare negli Uffici, se non si fossero presentate due redazioni diverse.

Però se conviene trasmetterle agli Uffici per combinare queste due redazioni, non vi può certamente essere dubbio sul partito da prendersi a loro riguardo.

*Presidente* — Il Deputato Fioruzzi ha facoltà di parlare.

*Fioruzzi* — Io sono dello stesso parere dell' onorevole preopinante: solo aggiungerò che quando non tutte le relazioni potessero essere preparate per domani, si cominceranno a discutere quelle che saranno presentate e si rimanderanno le altre alla seduta successiva.

*Voci* (*Si! Si!*)

*Presidente* — Allora resta fissata l' adunanza pubblica per domani a mezzogiorno, e si porranno all' ordine del giorno le relazioni sulle quattro proposte state presentate nella seduta d' oggi.

(*Applausi dalle pubbliche gallerie, e grida di Viva l' Assemblea!*)

L' adunanza si scioglie alle ore 2.

216. *Seduta quarta dell' Assemblea Costituente* — Rapporti e adozione delle proposte di concessione d' una medaglia ai volontari, di erezione d' un monumento commemorativo de' volontari deceduti combattendo, e di annessione delle Provincie Parmensi al Regno Sardo — Nomina di una Commissione per la presentazione al Re dell' atto di annessione — Presa in considerazione e reiezione di talune altre proposte.

12 settembre 1859

*La seduta è aperta alle ore 12 e 1/4.*

*Il Segretario Pirolì fa l' appello nominale, da cui risultano mancanti i Signori Deputati Carraglia, Dalla-Turca, Galeotti, Linati, Minghelli Vajni, Pontoli, Sbruzzi, e Stevani.*

*Il Segretario Pirolì dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

(*Entrano frattanto successivamente i Signori Deputati Minghelli Vajni, Dalla-Turca, Galeotti, Linati, Pontoli, Stevani e Carraglia.*)

*Presidente* — Se niuno domanda la parola, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

*Dalla-Rosa* — Domando la parola.

Nel processo verbale è detto che il Sig. Presidente Sbruzzi era ammalato, ma non si accenna che il sig. Pontoli era ammalato anch' egli.

*Pirolì* — L' altro giorno questa circostanza fu notata per il signor Sbruzzi, ma non udii accennarla per il sig. Pontoli.

*Presidente* — Veramente la Presidenza conosceva la malattia del signor Sbruzzi e non quella del signor Pontoli; ora che la conosce farà rettificare in questo senso il processo verbale.

*Pirolì* — Si potrà farne menzione nel verbale d' oggi.

*Presidente* — Pongo ai voti il processo verbale d' oggi.

(È approvato)

L' ordine del giorno chiama la discussione sulla proposta di un decreto per dare una medaglia a coloro che presero parte alla guerra dell' indipendenza italiana.

Il sig. relatore ha la parola.

*Dalla Rosa, relatore* — Incaricato, o Signori, di riferire sull' esame fatto del Decreto per la istituzione di una medaglia commemorativa delle guerre d' Italia, io crederei di mancare al dover mio se non rendessi conto di quei sentimenti che animarono la Commissione ad apportare alcune modificazioni al progetto medesimo.

Le Provincie Parmensi vanno gloriose di avere contribuito ad ambe le guerre dell' italiana indipendenza con un numero di volontari superiore a quello che era in rapporto colla popolazione.

Nella 1<sup>a</sup> guerra (1818) due legioni furono inviate da Parma, e due da Piacenza. Intrepidi e valorosi Capi le guidarono sui Campi Lombardi, e benchè composte dal Capitano al semplice soldato di persone che mai non avevano affrontato palle nemiche, pure combatterono da eroi e cinsero di gloria i loro vessilli.

Tutti rammentiamo con orgoglio i fatti gloriosi di Pastrengo, Santa Lucia, e Somma-Cam-

pagna, in cui le colonne Parmensi congiunte all'Armata Piemontese, decimate da terribile fuoco nemico, non indietreggiarono ma affrontarono intrepide la morte al grido di Viva Italia! Tutti rammentiamo con gloria, ma con dolore, i nomi di quegli Eroi che diedero la loro vita in olocausto per render libera la bella terra natale, inondata dal sangue loro.

Il sacrificio di que' generosi non riesci vano, perchè fu di esempio e di eccitamento ai giovani ardenti i quali ora accorsero al potente grido di Vittorio Emanuele.

A quelli è dovuto il merito di avere iniziato il risorgimento militare d'Italia, a questi di averlo compiuto.

Ma se noi, o Signori, possiamo andar gloriosi che i figli, i fratelli, gli amici abbiano pronti risposto alla chiamata del generoso e leale Re Italiano, dobbiamo andare altieri che in sì gran numero si immolasse per la Patria la gioventù delle Province Parmensi senza riguardo a civil condizione, a nobiltà di natali, a favor di fortuna.

Dissero taluni che fu per opera di Comitati incettatori che il concorso di volontari alla guerra o combattuta fu così considerevole. È menzogna.

I Comitati ebbero il merito grande di averli diretti ai luoghi di arruolamento e di aver loro procurato i mezzi opportuni; ma i volontari Italiani accorsero spontanei, mossi, come già disse un benemerito nostro concittadino, da santità di principii, da eroicità di risoluzioni e da quel sentimento Nazionale per undici anni represso, assopito giammai.

Rimasero allora attoniti i nemici nostri da questo slancio dell'Italica gioventù, e videro finalmente che Italia non era morta.

Oltre a 2000 volontari delle Province Parmensi combatterono poi nel 1859 sotto il vessillo Sabauda, e diedero mirabili prove di disciplina, di abnegazione, di valore.

Alle glorie di Palestro, Magenta, Melegnano, S. Martino e Solferino hanno pur parte i volontari Parmensi, perchè ivi i concittadini nostri, affrontando il ferro nemico, eccitarono i compagni colla parola e coll'esempio, ed ivi non pochi versarono il sangue per la patria e per la libertà.

Nè con minore riconoscenza ricordiamo i nomi di coloro che, obbedienti al comando di Garibaldi intrepidissimo fra i figli d'Italia, instancabili sempre, superarono fatiche, privazioni, disagi incredibili, e divenuti lo spavento de' nemici, cotanto contribuirono al trionfo delle Armi Italiane.

Interprete adunque di que' sentimenti di gratitudine da cui l'Assemblea de' Rappresentanti del Popolo è compresa verso i generosi che nel 1848 iniziarono il Risorgimento Militare Italiano e verso di quelli che lo compirono, la Commissione da voi scelta per esaminare l'accennato progetto di Decreto non poteva che approvarne pienamente il pensiero.

Sorsero però due dubbi.

Dovrà distribuirsi la medaglia solo a quelli che presero parte attiva alle guerre combattute oppure se ne friegeranno pur gli altri che non poterono scontrarsi col nemico?

Le famiglie de' volontari, sia morti sul campo dell'onore, sia perduti in appresso all'amor della patria e de' congiunti, avranno diritto di ricevere la medaglia che sarebbe stata destinata all'estinto?

Queste due incertezze lasciava il Decreto esaminato.

Unanime la Commissione convenne nel pensiero che tutti i volontari accorsi al grido d'Italia doveano essere egualmente fregiati del pubblico attestato di gratitudine, doveano essere egualmente indicati alla pubblica estimazione.

Non riputarono essi sventura il non potere esporre i propri petti al piombo ed al ferro nemico?

Non erano pur dessi preparati a dar la vita in olocausto per render libera e felice tutta Italia dall'Alpi all'Adriatico?

« No, o Signori, esclamava, non ha guari in « luttuosa circostanza un Sommo Italiano . . .

« no, l'immolazione del volontario non co-

« mincia al fischio delle palle nemiche.

« Innanzi a Dio, innanzi alla patria, il vo-

« lontario acquista il merito di questa immo-

« lazione dal momento solenne in cui, sagri-

« ficando tutto ciò che ha di più caro all'a-

« more della terra natale, egli bacia, forse per

« l'ultima volta, il volto materno inondato di

« lagrime, soffocando i singulti di un addio

« straziante, e dicendo: un'altra madre, che è

« nei ferri, l'Italia, mi chiama; ed egli parte

« col grido di Viva l'Italia sul labbro e nel

« cuore ».

Sul secondo dubbio accennato chi potrebbe

esitare a riconoscere il sacro dovere della patria

di essere doppiamente grata a chi sacrificava per essa la vita?

Chi vorrà non tergere le lagrime de' congiunti

che perdettero l'oggetto delle loro cure, del loro amore?

Alla famiglia quindi è dovuto quel premio

che l'estinto acquistava e che sarà tramandato

ai suoi discendenti in memoria del suo sacrificio

e ad esempio di amor di patria e di libertà.

Tutti adunque quelli che si immolarono volon-

tarii per render libera la patria, tutti meritano

in pari modo un tributo di gratitudine e di affetto.

Perciò l'Assemblea dei Rappresentanti del po-

popolo decretando che possano fregiarsi il petto

con un onorevole attestato del loro amor patrio,

del loro valore, farà che siano additati a non

inutile esempio ai figli e nepoti.

E quando Italia libera sia appieno dall'ab-

borrito giogo straniero, quando niuna parte di

essa sia più immersa nel dolore e nel pianto,

potranno dire con orgoglio: — Questo fu in

parte opera mia; il debito mio è ora compito

(Bravo!)

La Commissione vi propone quindi il decreto

modificato nel modo seguente:

« L'Assemblea nazionale dei Rappresentanti

« del popolo delle Province Parmensi

« Considerando che gli animosi, i quali ac-

« corrono volontari a combattere per la libertà

« e l'indipendenza, bene meritano della patria;

« Che è quindi giusto il mostrar gratitudine

« verso di loro e lo additarli alla pubblica

« estimazione,

« Decreta:

« Art. 1. Verrà coniatà a spese dello Stato

« una medaglia in argento, della quale si fre-

« gieranno i prodi Volontarii delle Province

« Parmensi che presero parte alle guerre del-

« l'Indipendenza Italiana.

« Art. 2. Apposite laminette sul nastro a co-

« lori nazionali indicheranno l'annata o le an-

« nate delle campagne d'Italia.

« Art. 3. La stessa medaglia colle relative di-

« stinzioni verrà data alle famiglie de' volontari

« estinti.

« G. Dalla-Rosa, Jacopo Sanvitale, Dott. Pietro Belli, Gaetano Prati, Minghelli-Vajni, Dott. Lorenzo Arduini, G. Campanini, *proponenti* » (Applausi generali).

*Dalla-Rosa, relatore* — Il benemerito nostro concittadino prof. Scaramuzza al momento di aprire l'adunanza inviava alla Commissione un progetto di disegno della medaglia ordinata col presente Decreto. La Commissione non ha più avuto tempo di prendere una deliberazione sopra questo disegno, ma lo unisce alla relazione perchè sia messo negli atti.

*Fioruzzi* — Chiedo di parlare.  
Io non so se abbia bene inteso in tutte le sue parti la relazione testè letta dall'onorevole deputato Dalla-Rosa, perchè molta era la commozione da cui fui compreso: mi pare però che egli abbia espresso, a nome della Commissione, il voto che la medaglia d'onore fosse decretata anche a quei volontari che non poterono prender parte ad alcuna azione gloriosa. Ora io vorrei sapere se questa onorificenza debba pure decretarsi a quei volontari i quali fecero sacrificio della loro vita prima che le azioni bellicose incominciassero.

Alcuni volontari, e ad uno di questi forse alludeva lo scrittore illustre da cui l'onorevole relatore tolse la sua citazione, morirono non sul campo, ma prima di entrare in campo. Se la Commissione ha inteso di comprendere questi volontari nel Decreto proposto, io dubito che colle espressioni in esso usate abbia ottenuto questo scopo.

Io non so se abbia bene inteso le espressioni del decreto perchè, lo ripeto, era molto commosso, epperò prego l'onorevole relatore di volermi dare una spiegazione in proposito.

*Dalla-Rosa, relatore* — La Commissione intende che la medaglia sia distribuita a tutti quei volontari i quali si iscrissero per prender parte alle guerre dell'indipendenza italiana. Infatti le parole del Montanelli, che io ho citate, mi pare che indichino chiaramente che il volontario si immola per la patria dal momento che si iscrive per accorrere sotto le bandiere.

*Fioruzzi* — Allora io chiederei all'onorevole relatore se l'ultimo articolo del decreto esprima ben chiaramente questa idea.

*Dalla-Rosa, relatore* — Mi pare che questa idea sia chiaramente espressa dal *Considerando* che precede il decreto. Infatti si è detto:

*Considerando, che quegli animosi i quali accorrono volontari per la libertà e l'indipendenza benemeritano della patria ecc.*

Inoltre l'ultimo articolo dice così:

« La stessa medaglia colla stessa distinzione verrà data alle famiglie de' volontari estinti ».

*Un Deputato* — Rilegga il primo articolo.

*Dalla-Rosa* — Sarà meglio che ripeta tutto il decreto.

*Considerando che gli animosi ecc. (Rilegge il decreto).*

Il decreto proposto diceva: *che combatterono*; la Commissione ha sostituito a quelle parole queste altre: *che presero parte*.

*Presidente* — Metto ai voti il decreto proposto dalla Commissione.

(La Camera adotta ad unanimità: Applausi)

Ora do la parola al relatore della Commissione incaricata di proporre un voto di lode e di ringraziamento alla valorosa armata italiana e di presentare un decreto per l'erezione di un monumento ai nostri concittadini morti nelle guerre dell'indipendenza italiana.

*Osenga, relatore* — Signori,

La mozione fatta ieri all'Assemblea dall'onorevole Deputato dott. Clodoaldo Leoni, ed a cui eransi associati altri due Deputati, i signori conte Fra Filippo Linati e dott. Atanasio Basetti, consta di due proposte fra loro distinte; e sebbene tendano entrambe ad un medesimo scopo, cioè a ricompensa immateriale del valor militare dimostrato dagli Italiani nella guerra nazionale, pure la Commissione ch'ebbe l'incarico di farne l'esame ha reputato necessario di considerarle separatamente, anche in causa della differente forma colla quale l'Assemblea, quando voglia adottarle, dovrebbe procedere alla loro attuazione.

La prima proposta consiste in un voto di lode e di ringraziamento all'armata italiana che testè combattendo la guerra di nostra indipendenza ha sì bene meritato della Patria e sollevato tant'alto il nome della Nazione.

Consiste l'altra nella erezione di un monumento che ricordi ai venturi gli onorati nomi di que' nostri concittadini i quali dal 1848 in poi morirono per la santa causa della patria e della libertà.

Io dunque ch'ebbi ufficio di relatore per la detta Commissione debbo dire partitamente di ciascuna delle due proposte; il che parmi di poter fare assai brevemente.

Rispetto alla prima, chiedesi dai signori proponenti che l'Assemblea devenga ad una solenne espressione di que' sensi dei quali per certo non v'ha cuore italiano che non sia fortemente animato verso quelle schiere che nel combattere l'esercito austriaco fecero i prodigi di valore di cui si onorerà l'Italica Istoria della campagna del 1859, e sovra tutto della gran giornata di S. Martino.

Ora è avviso unanime della vostra Commissione, o Signori, che sarà un renderci veri interpreti dei sentimenti del popolo qui da noi rappresentato l'adottare questa prima mozione degli onorevoli Deputati Leoni, Basetti e Linati, onde col mezzo mio essa vi propone che nell'autentico rapporto del processo dell'odierna nostra seduta venga portata la seguente formula:

« L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo « delle Provincie Parmensi esprime un solenne « voto di lode e di gratitudine alla prode e gloriosa Armata Italiana che testè, propugnando « la nostra indipendenza, ha meritato sì bene « della Patria ed ha levato tant'alto il nome « della Nazione ».

Rispetto alla seconda mozione, chiedesi all'Assemblea dai prefati Signori proponenti un decreto pel quale rimanga al cospetto dei posteri testimonianza perpetua dello spontaneo sacrificio della propria vita consumato da' giovani di queste nostre Provincie cui l'amor vivo all'Italiana terra trasse a respingere dalla Lombardia il suo straniero oppressore.

Nè mancò anche in favore di questa seconda proposta l'unanime voto della vostra Commissione; dappoich'essa ha considerato che, se un premio l'Assemblea giudica essere a decretarsi pel bel novero dei nostri giovani che, volontari avendo esposto le loro vite nelle guerre Italiane, ebbero la ventura di rimaner illesi dal ferro e dal piombo austriaco o poterono riaversi dalle ferite toccate sui campi della gloria, vuol ragione che questa stessa Assemblea contempri pur anco, e meglio, gli altri non pochi di cui venne orbatò il paese perchè soggiacquero ai colpi delle armi nemiche.

Se gli uni, sopravvissuti, porteranno in petto l'onorifico segno della loro virtù, le famiglie, gli amici, gli educatori dei cari estinti abbiano

ancora qualche conforto al duolo immenso delle perdite fatte nell' erezione di un monumento a memoria di que' valorosi. E se torni un tempo in cui la salvezza e l'onore della Patria richiama all' armi i suoi figli, trovino essi nuovo eccitamento a guerriera virtù nel monumento delle onorate geste di chi li precesse (*Applausi*).

Toscana ai posteri volle additati, scolpiti su lastre, i nomi degli eroi del 1848 caduti nelle lombarde pianure di Montanara e di Curtatone; e Toscana, questa nobilissima parte d'Italia nostra, che oggi ne precorre con sì bell' esempio nella serie dei grandi atti che stiamo compiendo, siaci pur guida nell'ergere imperituro ricordo dell'eroismo dei nostri.

Pertanto la Commissione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea il seguente schema di Decreto:

« L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo degli Stati Parmensi,

« Decreta:

« A spese del pubblico Erario verranno erette nella Chiesa Cattedrale di Parma tavole in bronzo portanti incisi i nomi dei cittadini delle Provincie Parmensi che negli anni 1848, 1849 e 1859 sacrificarono la propria vita nelle guerre per la causa dell'indipendenza e libertà d'Italia.

« Parma, 12 settembre 1859

*Presidente* — La proposta della Commissione si divide in due parti: la prima riguarda un voto di lode e di ringraziamento alla prode e gloriosa armata italiana; la seconda un monumento da erigersi ai morti nelle tre guerre d'indipendenza: la prima proposta si limita ad un voto da inserirsi nel processo verbale; la seconda è un decreto che ordina la collocazione di una lapide nel Duomo di Parma.

Metto ai voti la prima proposta.

(*E' approvata all'unanimità*)

Metto ai voti la seconda proposta.

(*E' approvata all'unanimità*)

La parola è al relatore della Commissione per l'annessione delle Provincie Parmensi al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II.

*Pioli, relatore* — Signori Deputati

La Commissione da Voi eletta ieri per esaminare le due proposte del Decreto che deve sancire l'unione delle Provincie Parmensi al regno della Dinastia di Savoia ha voluto che io assuma l'incarico di relatore.

Ove io non avessi considerato che la importanza dell'atto che sarà oggetto della vostra deliberazione, e la nobiltà e grandezza dell'argomento, il quale aprirebbe sì vasto campo al discorso, non avrei per avventura dovuto accettare l'arduo ufficio.

Se non che, o Signori, mi confortò a non ricusarmi il pensare che io avrei dovuto entrare per una via già in gran parte percorsa ieri dall'onorevole nostro Collega che con splendida e forte orazione metteva in piena evidenza le ragioni di decretare la decadenza di una Dinastia la quale, or son tre mesi, in presenza della guerra di nazionalità si confessava costretta a cedere agli avvenimenti che premevano, ed abbandonava governo e stato, mostrando col fatto che i suoi interessi erano inconciliabili coi diritti e cogli interessi della Nazione. E veramente quella idea, quel sentimento che moveva gli Italiani ad accorrere sotto lo stendardo di Casa Savoia per combattere la guerra della indipendenza, e fu causa che a noi, rivendicati diritti imprescrittibili, venisse facoltà di disporre liberamente di noi medesimi, quella stessa idea, quel sentimento medesimo,

ripeto, doveva condurci ad abbracciare immediatamente quel partito che era l'adempimento del voto e delle aspirazioni di tutti, come mezzo il più efficace, se non forse il solo, di cooperare per quanto in noi fosse al conseguimento della indipendenza italiana e ad assicurarne il trionfo e la stabilità: cioè associare definitivamente le sorti di questo Stato al Regno Costituzionale del prode e leale Vittorio Emanuele II.

Nessuno ignora come i Principi della gloriosa Dinastia di Savoia da quasi tre secoli mirassero costantemente ad ottenere che le guerre onde l'Italia fu così di frequente afflitta avessero un indirizzo giovevole alla indipendenza italiana: ed al medesimo generoso intento, nei tempi a noi meno lontani, venne rivolta la diplomazia della Corte di Torino che studiò di opporsi alla sempre crescente preponderanza austriaca in Italia: e vanno per le mani di tutti i documenti che fanno fede delle insidie che l'Austria colle oblique arti della sua politica non cessò di tendere a danno di Carlo Alberto, presaga che un giorno lo avrebbe incontrato sui campi delle battaglie, forte della idea nazionale e capitano delle falangi italiane. E in effetto quando, maturati nei consigli della Provvidenza i destini d'Italia, suonò l'ora del risorgimento nostro e Carlo Alberto consentì ai suoi popoli lo Statuto ed inalberò il nazionale vessillo, tutta Italia guardò al Piemonte come alla terra da cui dovevano muovere e mossero i primi propugnatori della sua indipendenza, e gli Italiani sentirono che a conseguirla ed a mantenerla era necessario che il Regno dell'Alta Italia venisse costituito forte e potente; e sì tosto le città nostre poterono disporre liberamente di sé deliberavano l'aggregazione loro al Regno Sardo, e presso noi 37,250 voti suggellavano già fin d'allora il patto di riunione. La fortuna delle armi ruppe quel patto, ma non potè infrangere la fede del popolo nel trionfo di una causa che ha per sé il buon diritto; e quella fede e le aspirazioni degli Italiani rinvigorite dalla sventura si fecero giganti e vinsero il cuore e la mente di quanti sentivano amore di patria, e gli Italiani si unirono la prima volta in un solo e grande partito nazionale in veggendo il prode e leale Vittorio Emanuele II continuare la missione generosamente iniziata dall'Augusto suo genitore, mantenere le libere istituzioni, curarne lo svolgimento progressivo nel reggimento interno dello Stato e farsi propugnatore nei Consigli di Europa, nel nome d'Italia, dei conculcati diritti degli Italiani, a tale che la Monarchia Costituzionale di Casa Savoia, ripeterò coll'illustre Italiano a cui abbiamo fidato il potere supremo, si è immedesimata colla coscienza e col diritto della Nazione (*Segni di approvazione*).

E la coscienza e il diritto della nazione, e insieme il pieno soddisfacimento dei più vitali e legittimi interessi di queste nostre Provincie aspettano da Voi oggi, o Signori, che il voto unanime dei Municipii di questi Stati e la solenne volontà del popolo, le tante volte e per tante maniere manifestata e ultimamente per suffragio diretto universale di 63,467 voti regolarmente raccolti, siano da solenne vostro decreto confermati.

Una nazione non può salire ad alto grado di civiltà e di potenza ed occupare nella famiglia degli Stati il posto che le si addice se tutte le sue forze non siano coordinate ed associate per modo che, all'uopo, l'unità di azione non ri-

ceva impedimento od ostacolo da interessi colpevolmente ostili o per intrinseco vizio necessariamente avversi. Oggi stesso gli statisti riconoscono essere prima e principal causa dei mali, onde la Confederazione Germanica è travagliata, la esistenza dei piccoli Stati, impotenti al bene, sufficienti ad impedirlo. La necessità di costituire una e forte l'Italia fu in ogni tempo sentita dai più potenti ingegni, primo il grande Allighieri: e a sanare le piaghe d'Italia ed a cessare il dominio degli stranieri, il nostro più profondo politico domandava che una mano potente innalzasse UNA BANDIERA intorno alla quale si raccogliessero tutti gli italiani: fosse la mano di un Borgia! Noi bene avventurati, o Signori, ai quali è oggi dato di servire alla santa causa del nazionale diritto col soggettarci, quali figliuoli a padre, al più leale, al più valoroso dei Re, pagare un tributo di gratitudine a Lui ed al suo popolo generoso a cui nessun sacrificio di danaro e di sangue fu grave per la causa nazionale, entrare nel godimento di una libertà amplissima, sotto l'egida di leggi mantenute ed osservate lealmente, e procacciare in un medesimo tempo piena soddisfazione a tutti i nostri interessi morali e materiali.

Quando pure non fosse che il principio politico, l'idea nazionale, che dovesse essere norma alla nostra deliberazione, non potremmo esitare un istante nel partito da adottare; come non esitò la bella e gentile Toscana, ricca di tante gloriose memorie, maestra di civiltà, sede prediletta di numerosa compagnia di uomini preclari, ed alla quale sarà nuovo titolo di gloria lo avere preposto il bene d'Italia a qualunque rispetto di condizioni sue proprie e locali (*Bravo! bene!*). Ma per noi si aggiugne (e ciò sia detto per rispetto a tutte le esigenze) che la unione di queste provincie al Regno Costituzionale della dinastia di Savoia ci aprirà una ricca sorgente di prosperità e di benessere. Conscii noi di appartenere ad uno Stato forte e potente, ci sentiremo veramente italiani; il sentimento della dignità individuale si farà in noi più vivo e ci sarà eccitamento ad opere generose a prò della patria; la gioventù nostra educata italianamente e virilmente risponderà alle nostre speranze, alle nostre cure, o segua la via onorata delle armi o si applichi allo studio e alla professione delle scienze, delle lettere e delle arti (*Bene!*); cessati i mali ed i vincoli di mille maniere che sono il necessario corredo dei piccoli Stati, le nostre provincie annesse a territorii che oggi quasi le circondano e ai quali sono legate da naturali rapporti di commerci e di industrie, vedranno ricevere incremento tutte le fonti della pubblica ricchezza.

Così, o Signori, ragioni eminenti di nazionalità, considerazioni tutte nostre speciali di interessi morali e materiali, domandano che i voti del popolo ricevano la piena e intera sanzione di un Vostro Decreto; e la Commissione, prese ad esame le due mozioni che ieri vi furono messe innanzi, è lieta di proporre alla vostra deliberazione questo progetto di Decreto.

« L' ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLE  
« PROVINCE PARMENSI

« Veduti gli atti di dedizione di queste Provincie al Regno Sardo nell' anno 1848;

« Vedute le recenti unanimi deliberazioni dei Municipii dello Stato;

« Veduto il risultamento della votazione diretta e universale delle popolazioni di queste

« Provincie per la aggregazione loro al Regno di Sardegna;

« Conferma e proclama l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Costituzionale della « Dinastia di Savoia » (*Applausi generali*).

*Presidente* — Dieci deputati, i signori Italo Lucchetti, Camillo Coppini, dottor Giuliani, Osenga, Gallani, Bandini, Leoni, Guastoni, Arduini e Gavardi hanno chiesto che la votazione si faccia per scrutinio segreto.

Essendo legalmente chiesta, a termini del Regolamento essa è di diritto.

*Minghelli* — Domando la parola. Mentre aderisco pienamente all'idea degli onorevoli proponenti che si cominci per una votazione segreta affinché sia chiaro a tutti che qui vi è piena libertà di voto e che il risultato unanime, cui tutti ci attendiamo, è figlio di un sentimento profondamente radicato in tutti i cuori, io chiedo che, allo scopo di dare agio ad ognuno di manifestare pubblicamente la sua opinione, dopo la votazione segreta si proceda anche alla votazione pubblica.

*Fioruzzi* — Domando la parola.

Io concorro pienamente nelle viste del sig. cav. Minghelli in ciò che si riferisce al desiderare che il sentimento di ciascuno di noi abbia la più grande, la più libera manifestazione; nè alcuno può certamente dubitare che non si esprima alla unanimità un voto che da tanto tempo è nel cuore di tutti. Ma il modo di votazione proposto dal sig. Minghelli mi par che violi la libertà che tutti dobbiamo avere: imperciocchè, precedendo il voto pubblico, il segreto diventerebbe una specie di contraddizione, ovvero chi avrà votato pubblicamente si troverà vincolato e dovrà sempre votare nel modo stesso anche segretamente.

*Minghelli* — Osserverò all' onor. Fioruzzi che è possibile un errore materiale, che cioè taluno credendo di porre la palla bianca nell'urna vi ponga invece la nera: ora un voto non unanime farebbe cattivissimo effetto, e quel che è peggio sarebbe irreparabile, perchè si direbbe che ciò si fece per togliere da sé il sospetto di aver votato contro quell'unione che è il nostro primo voto (*Bravo!*).

*Fioruzzi* — Appunto perchè questo sentimento è nel cuore di tutti, nessuno può immaginare che anche un solo voglia o possa dare il voto nero. Del resto il voto segreto è appunto stabilito per proteggere la libertà delle votazioni; per conseguenza, per quanto mi rincresca contraddire all'onorevole preopinante, mi credo in dovere di insistere nel chiedere che l'Assemblea non sanzioni il sistema da lui proposto.

*Minghelli* — Mi duole di prolungare le discussioni in momenti così solenni, ma mi trovo in debito di aggiungere che, ripetendo ciò che si è fatto ieri, seguiamo un nostro precedente e ci uniformiamo agli usi ricevuti in tutti i parlamenti. Più volte mi occorre di assistere nel Parlamento Piemontese a votazioni in cui lo scrutinio segreto diede risultamenti diversi dal pubblico, e siccome non è lecito dubitare che chi allora faceva parte di quella Camera non avesse un rispetto altissimo della propria coscienza come della propria opinione, così non possiamo non attribuirlo ad un fatto che anche oggi si potrebbe fra noi ripetere.

*Coppini* — Signori: abbiamo veduto come nell'Assemblea toscana i rappresentanti che più erano in voce di esser favorevoli per antica fede alla causa nazionale fossero i primi a propugnare la segretezza del voto. E ciò credo fa-

cessero all'intento di rispondere vittoriosamente all'accusa che potesse muoversi da parte avversaria, che queste manifestazioni si facessero sotto una pressione. Volle perciò l'Assemblea toscana (e mi sembra che ugual ragione valga per noi) che la segretezza del voto fosse piena guarentigia alla libertà del votante.

Per questi motivi opino coll'onorevole Fioruzzi che l'Assemblea debba procedere solennemente al voto segreto: tanto più che io crederci inutile qualunque seconda prova, imperciocchè, se il voto non è unanime in entrambe le votazioni, si sarà obbligato taluno dei rappresentanti a mettersi in contraddizione col voto primiero.

Insisto per conseguenza perchè l'Adunanza si pronunzi per il solo voto segreto.

*Presidente* — Se ieri si è proceduto diversamente, ciò avvenne appunto in causa del Regolamento. Il Regolamento dice:

« Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime il suo voto per alzata e seduta, a meno che dieci membri non domandino lo scrutinio segreto ».

Ora siccome ieri dopo la relazione letta dal deputato Fioruzzi nessuno ha chiesto la parola, ho dovuto necessariamente mettere ai voti la proposta per alzata e seduta. Dopo poi, essendovi stati dieci deputati i quali chiesero lo scrutinio segreto, secondo il Regolamento si è dovuto procedere a questo voto. Oggi invece prima che la seduta si aprisse fu deposta sul banco della presidenza la proposta perchè la votazione si facesse a scrutinio segreto: ed è per questo che si è dovuto procedere in modo diverso da quello tenuto ieri.

Però io consulto la Camera se intenda votare per alzata e seduta prima di procedere allo scrutinio segreto.

*Dopo prova e controprova risulta che 24 hanno votato per la votazione pubblica e 28 hanno votato contro.*

La Camera rigetta la votazione per alzata e seduta.

*(Si procede alla votazione per scrutinio segreto).*

#### Risultato della votazione

Presenti e votanti . . . . .	57
Maggioranza . . . . .	29
Voti favorevoli . . . . .	57
Voti contrari . . . . .	0

La Camera approva all'unanimità.

*(Scoppio d'applausi prolungatissimi nella Camera e nelle pubbliche gallerie: ripetute grida di Viva Vittorio Emanuele! Viva l'Assemblea Nazionale!)*

*Minghelli* — Io credo che per adempiere il più presto che sia possibile il nostro voto, sia necessario di inviare una Deputazione al Re, la quale gli rechi i voti unanimi di queste Province: epperò siccome qui non si tratta di altro che dell'esecuzione di un decreto che abbiamo adesso votato, credo che senza bisogno di fare una proposta speciale si possa fin d'ora nominare a scrutinio segreto una Commissione composta di cinque membri, la quale rechi a Torino il voto delle Province Parmensi.

*Presidente* — Il bisogno di nominare una Commissione era già stato indicato anche dal Dittatore Farini, il quale poco fa ci interpellò appunto per telegrafo se era stata nominata questa Commissione.

Io quindi interrogo l'Assemblea se intenda di passar subito alla nomina di una Commis-

sione incaricata di recare a Sua Maestà il re Vittorio Emanuele il voto testè emesso.

*(L'Assemblea adotta)*

*Presidente* — Ad imitazione di quanto si è operato nelle Assemblee di Toscana e di Modena, questa Commissione sarà composta di cinque membri.

*(Si procede alla votazione per la nomina della Commissione).*

*Presidente* — Intanto che i signori segretari ed i signori scrutatori procedono allo spoglio delle schede, io darò comunicazione all'Assemblea di alcune proposte che furono deposte sul banco della presidenza.

La prima di queste proposte è così concepita:

« La valorosa gioventù della Venezia sottraendosi al bastone croato accorre in queste provincie per arruolarsi nelle truppe dell'Italia centrale, ma non potendo subito essere assoldata e trovandosi spoglia d'ogni fortuna, abbisogna del nostro soccorso. Perciò i sottoscritti propongono che l'Assemblea voglia decretare un sussidio da distribuire a quegli sventurati nostri fratelli, adempiendo così ad un sacro dovere che incombe ad ogni Italiano »

E. Pontoli — Tarchioni — Carraglia Enrico Stevani — Gallani — Bruni — Campanini — Galeotti — Dalla-Turca — Bandini — Piroli.

*Presidente* — Se nessuno domanda la parola, interrogo l'Assemblea se intenda prendere in considerazione questa proposta.

*(È presa in considerazione)*

Questa proposta sarà stampata e distribuita negli Uffici.

Un'altra proposta fu presentata, e questa riguarda il conferimento della dittatura al cav. Farini.

Essa è firmata dai signori Minghelli-Vajni, Stevani Enrico, Gaetano Prati, Enrico Poatoli, Guglielmo Carraglia, ed è del tenore seguente:

L'ASSEMBLEA DEL POPOLO PARMENSE,

« Considerando che oggi stesso da questa Assemblea è stata decretata e solennemente confermata l'annessione delle Province Parmensi al Regno costituzionale del Re Vittorio Emanuele II;

« Che quindi è necessario provvedere a tutti gli atti che possono condurre le Province Parmensi al compimento di questo che è il primo dei loro voti;

« Che non può essere altro che sommamente conducente a tale scopo la dittatura dell'illustre italiano cavaliere Carlo Luigi Farini, alla cui sapienza e fermezza dobbiamo in gran parte l'essere qui riuniti in popolare Assemblea a decidere legittimamente delle nostre sorti future;

Decreta:

« È conferita la Dittatura delle Province Parmensi al cav. Carlo Luigi Farini per governarle finchè siasi a suo mezzo ottenuta la pronta e definitiva annessione al Regno Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II. »

*Presidente* — Consulto l'Assemblea se intenda prendere in considerazione questa proposta.

*(È presa in considerazione)*

Questa proposta sarà stampata e distribuita agli Uffici.

*Linati* — Domando la parola.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Linati* — Ora si sta per conferire, anzi per

confermare la dittatura al cavaliere Luigi Farini. Qualunque sia l'opinione che io possa avere intorno a questa misura, e qualunque potessero essere i motivi che dettassero siffatta opinione, io non intendo preoccupare colla medesima il voto dell'Assemblea; però parmi che questo sia il momento per me opportuno di fare una proposta che si collega con quelle già fatte a questo proposito e che, se così lo credesse l'Assemblea, potrebbe essere presa in considerazione insieme alle medesime.

La proposta consisterebbe in questo: che il cavaliere Farini, nell'assumere la somma dell'autorità nella forma e coll'estensione che gli verrà concessa dall'Assemblea, la esercitasse nel nome del Re Vittorio Emanuele II.

L'Assemblea ha testè decretata l'unione delle Province Parmensi col Piemonte, e questo decreto si fonda non tanto sopra un atto proprio quanto sopra le diverse manifestazioni del voto pubblico che hanno avuto luogo in questo e negli scorsi anni.

Nel 1848 fu votata l'unione col Piemonte. Questa unione fu accettata dal Governo Sardo, cosicchè fu stabilito fra noi ed il Piemonte un vincolo sacro ed indissolubile. E bensì vero che la pressione domestica e forestiera hanno fatto contrasto a questa unione, ma gli anni che trascorrono nella servitù non fanno mai prescrizione al diritto dei popoli (*Bravo! Bene!*)

Nel 1859 i nostri Comuni, come afferma il decreto testè votato, hanno rinnovata questa unione, il Piemonte occupò di fatto queste Province. Posteriormente il Governo Sardo ha creduto di doversi allontanare; ma ciò fu fatto per nessun altro fine che per rendere più manifesti al mondo la simpatia ed il vincolo che ci lega al Governo Piemontese e per far meglio conoscere che i nostri voti sono assolutamente liberi.

Io dunque ritengo che d'allora in poi noi siamo realmente annessi al Piemonte, facciamo parte del Regno Sardo, siamo sudditi sardi, se realmente hanno qualche valore i voti in tanti modi espressi e in tanti modi sanciti.

Ora se noi siamo sudditi sardi, in qual altro modo possiamo intitolare gli atti del nostro Governo se non in nome del solo che sia nostro legittimo re, cioè in nome di Vittorio Emanuele II? Possiamo forse lasciar pensare di noi altra cosa al mondo se non che noi siamo sudditi di quella dinastia di Savoia che in tanti modi si è resa benemerita dell'Italia, di quella dinastia che sola ha dato dei re che sono stati i primi soldati della nazione?

Io quindi penso e mi confermo nel mio pensiero che la mia proposta sia fondata sopra i precedenti avvenuti in Parma tanto per le manifestazioni popolari quanto per l'accettazione per parte del Governo Sardo.

Io certo credo che tutti si accorderanno meco in questa opinione; solo può sorgere il dubbio in taluno se l'adozione di tale misura non recasse con sé qualche peggioramento alle nostre condizioni. Ma io osservo che peggioramento non vi può essere, poichè noi commettiamo una violazione dei diritti di legittimità sostenuti da molti Governi, tanto se intitoliamo gli atti in nome del Re di Sardegna quanto se li promulgiamo in nome del Popolo.

Quanto poi al Governo Sardo, l'intitolare i nostri atti a nome suo non gli reca nessun obbligo verso di noi. Esso può accettare o rifiutare questo nostro modo di agire; esso resta libero di operare nel modo che crederà più nell'interesse della Corona e dell'Italia.

Quindi neppure per questa parte io credo che gli recheremo alcun pregiudizio a fronte della diplomazia.

Posta la cosa in questi termini, io credo che non si potrebbe opporre altra considerazione se non che noi non abbiamo alcun mandato per conferire la dittatura al cavaliere Farini; ordinandogli di intitolare gli atti in nome del re Vittorio Emanuele II. Ma io rispondo che noi possiamo agire in questo modo perchè così facendo non ne viene a can obbligo al Governo Piemontese. Ed il fatto ci mostra che anche nei contratti privati spesso succede che uno esercita il potere in nome di un terzo, senza che per questo ne venga alcun obbligo a questa terza persona, se a questa non è conferito alcun obbligo.

I vantaggi poi che si possono ritrarre dalla misura da me proposta a me sembrano molti. Il primo è questo che, intitolando noi i nostri atti in nome del re Vittorio Emanuele, veniamo a creare un precedente di più; veniamo a costituire un fatto che renderà più difficile e più grave la violenza che si volesse esercitare contro il nostro Paese. In secondo luogo quest'atto renderà più manifesta all'Italia ed all'Europa la nostra ferma volontà di essere piemontesi non solo ma di ritenerci piemontesi fin d'ora e di voler vivere colle leggi e colle istituzioni piemontesi, qualunque possa essere l'influenza o la forza che si voglia impiegare contro di noi. Sarà poi in tal modo molto più facile al Piemonte di prendere il governo di fatto di queste provincie, poichè basterà un ordine venuto da Torino al cavaliere Farini per stabilire il suo governo in queste provincie, senza bisogno di alcun'altra dichiarazione né di proteste né di atti espliciti che possano forse essere malvisi alla diplomazia.

D'altronde noi non manchiamo d'infiniti esempi storici, i quali giustificano che in molte e molte altre circostanze si è agito nel modo da me proposto.

Nel 1808 gli Spagnuoli dichiararono di volersi governare in nome di Ferdinando VII, quantunque quel re non solo avesse abdicato ma fosse prigioniero di Napoleone e dalla sua prigione sottoscrivesse proteste continue contro il fatto dei sudditi. Gli americani, quantunque per moltissimi anni in guerra contro l'Inghilterra, tuttavia continuarono ad intitolare gli atti loro in nome del re Giorgio III.

Io potrei citare moltissimi esempi per provare che altri popoli, in circostanze analoghe alla nostra, hanno dimostrato la loro adesione al Governo che si erano scelto intitolando in suo nome i loro atti; e ne ebbero lode ed ottennero risultati finali di molta utilità.

Riassumendomi adunque, io dico che quanto si è fin qui operato in Parma giustifica, anzi dirò meglio, ci impone quasi il dovere di divenire alla misura da me proposta, vale a dire che gli atti del nostro governo siano fatti in nome del re Vittorio Emanuele II; che questa misura non può essere di alcun danno al Piemonte perchè gli lascia piena libertà di azione; che non vi si oppone né il diritto né la storia, perchè la storia ci dimostra che in casi analoghi si è agito in tal modo da altri popoli e ciò senza alcun inconveniente.

Io quindi prego il signor Presidente di interrogare la Camera se intenda prendere in considerazione la proposta da me presentata.

*Presidente* — Il Deputato Gerra ha la facoltà di parlare.

*Gerra* — Credo che nessuno di noi abbia bi-

sogno di dimostrare il suo affetto alla causa dell'unione al Piemonte. Quindi sarà lecito a me il contraddire alla proposta dell'onorevole deputato conte Linati, quantunque il medesimo abbia poste innanzi, a fondare viemmaggiormente la proposta sua, ragioni tendenti a far ritenere che essa favorir possa più d'ogni altra la causa dell'unione medesima.

Rispondendo all'onorevole preopinante, io non potrò presentare nè corredo di erudizione nè studiato discorso, perchè parlo improvviso. Confido però di dir cose le quali valgano a dimostrare che la proposta fatta non può essere accettata perchè ad approvare la medesima non vi ha ragione determinativa, e perchè essa contraddirebbe veramente ai principii del diritto.

Dappoichè l'Assemblea ha solennemente decretata oggi l'unione delle Provincie Parmensi al Piemonte, se essa verrà nel partito di conferire la Dittatura al cavaliere Carlo Luigi Farini, sarà già determinato, senz'altro, che la Dittatura medesima dovrà essere rivolta, come mezzo al suo fine, a procurare che l'unione effettiva delle Provincie Parmensi al Piemonte sia invariabilmente e sollecitamente compiuta. Che vogliamo di più? qual altro desiderio può essere il nostro? Il cavaliere Luigi Farini, nell'accettare la Dittatura medesima, avrà già determinato il compito suo. Egli non vi mancherà certamente; egli adopererà ogni mezzo, non trasanderà nessuna cura perchè l'unione sia effettuata. La proposta del Conte Linati tende solo a far sì che il cavaliere Farini reggesse in nome di Re Vittorio Emanuele II. Qual mutamento porterebbe alle condizioni nostre presenti una tal dichiarazione? Non sarebbe nulla di più che semplice formola, la quale in tanto sarebbe considerata in quanto che gli altri mezzi conducenti al fine potessero avere effetto. Da essa nessun vantaggio potrebbe a noi derivare. Il Dittatore ha già segnata la sua via; nè il dire ch'esso debba reggerci in nome di Vittorio Emanuele II accrescerebbe forza ed efficacia alla dittatura o la farebbe tendere più dichiaratamente al suo scopo.

Parmi quindi di aver dimostrato non esservi ragione alcuna per costituire il cavaliere Farini reggente in nome di Vittorio Emanuele II. Ma se non vi è ragione di far ciò, vi hanno invece ragioni per non farlo. Noi, nel commettere al cavaliere Farini l'incarico di reggere in nome di Vittorio Emanuele II, lo costituiamo mandatario del Re; ma d'onde abbiamo noi il potere di conferire a terza persona un mandato che dovrebbe essere conferito dal Re stesso? Con qual titolo potremmo noi conferirlo al cav. Farini? Potrebbe egli accettarlo? Come mai si indurrebbe ad accettarlo? Quand'anche gliel consentisse l'Assemblea, ciò non gli sarebbe consentito dai principii di diritto pubblico e di diritto privato. Del resto, se l'Assemblea prendesse la determinazione che ci viene proposta, si correrebbe pericolo che il cavaliere Farini rifiutasse assolutamente il potere che noi vogliamo conferirgli: in primo luogo potrebbe ragionevolmente rifiutarlo, non riconoscendo in noi la facoltà di conferirlo a quelle condizioni; e in secondo luogo potrebbe rifiutarlo con maggior ragione, perchè sarebbe forse incompatibile che egli governasse a Modena come dittatore ed a Parma come reggente del Re Vittorio Emanuele (*Bravo! bene! applausi*).

Quindi si verrebbe alla conseguenza che, sotto specie di conferire al cavaliere Farini un potere più conforme alle nostre viste, lo si

condurrebbe necessariamente a rifiutar del tutto di assumere il reggimento delle Provincie Parmensi (*Applausi*). E quali sarebbero gli effetti di ciò? Che queste Provincie, rimanendo senza un Governo già stabilito, già riconosciuto all'estero ed avvalorato dal voto delle popolazioni perchè necessariamente diretto a procurare l'unione nostra definitiva al Piemonte, si troverebbero con un Governo nuovo, non stabilito, non avente credito fuori del Paese perchè non riconosciuto, con un Governo i cui atti sarebbero deboli ed incerti perchè disgiunti da quelli delle altre provincie (*Bravo! bene!*).

Se bisogno vi fosse di aggiungere argomenti alla tesi che ora sostengo, uno ne troverei nell'esempio di ciò che prima di noi hanno deliberato le Assemblee di Toscana e di Modena.

Quelle Assemblee sono forse meno di noi amiche alla causa dell'unione al Piemonte? Hanno forse dato prove minori delle nostre di dilezione a questa causa? Con tutto ciò esse non hanno già dichiarato che il Governo regga in nome di Vittorio Emanuele II, ma hanno stabilito un Governo loro proprio affidandogli il mandato di procurare tale unione. Ciò non impedisce che l'unione si ottenga, ciò permette che le Provincie Modenesi e Parmensi siano rette da una sola persona, ciò toglie i pericoli di stabilire un Governo nuovo, ciò in fine, lo dico francamente, ne conduce in più diretta via a quell'unione che è nei desiderii di tutti noi (*Applausi*).

*Presidente* — Il deputato Minghelli ha facoltà di parlare.

*Minghelli* — L'onorevole mio amico il deputato Gerra avendo a sufficienza dimostrato l'inutilità della fatta proposta, non ho più nulla da aggiungere (*Bravo! bene!*).

*Presidente* — Il deputato Linati ha facoltà di parlare.

*Linati* — Mi pare d'aver esposto nelle poche parole che ho detto precedentemente i motivi per cui mi sembrava conveniente lo adottare la formola da me proposta: non vedo come potessero aver luogo tutti gl'inconvenienti stati messi innanzi dall'onorevole Gerra, perchè è un fatto che moltissime volte è accaduto che alcuni Principi e Governi hanno tenuto il reggimento di contrade diverse aventi leggi diverse ed amministrazioni diverse: così il Dittatore potrebbe benissimo essere Governatore a Parma, Dittatore a Modena, senza che questo recasse alcun pregiudizio alla cosa pubblica: dappoichè le condizioni dello Stato di Parma non si possono ritenere in tutto simili a quelle delle altre Provincie dell'Italia centrale. Che lo Stato di Parma debba concorrere colle sue forze e co' suoi mezzi al conseguimento del bene generale, io lo ammetto; ma che le sue condizioni siano perfettamente simili a quelle di Modena, e tanto da chiedere una perfetta assimilazione tra questo e quello, cosicchè non possa amministrarsi l'uno e l'altro Stato se non con un solo titolo, questo io non lo trovo abbastanza giustificato.

Del resto io mi sottometto al giudizio che l'Assemblea darà, senza però ritirare la mia mozione.

*Presidente* — Leggo la proposta del conte Linati.

« Il sottoscritto propone che il cav. Luigi Carlo Farini, nell'assumere la suprema potestà, quale gli verrà conferita dall'Assemblea degli Stati Parmensi, la eserciti nel nome di S. Maestà il Re Vittorio Emanuele II. »

LINATI

*Presidente* — Questa proposta essendo firmata da un solo Deputato, essa deve essere appoggiata almeno da cinque membri dell'Assemblea. Domando se questa proposta è appoggiata.

(*Non è appoggiata*)

Non essendo appoggiata, non può essere presa in considerazione.

*Linati* — Domando la parola.

*Presidente* — Vuole parlare ancora sulla sua proposta?

*Linati* — No. Volevo soltanto domandare se ne sarà tenuto conto negli atti della Camera.

*Presidente* — Certamente, ne sarà fatto cenno nel processo verbale.

*Presidente* — Un'altra proposta fu presentata, e de' firmata dai signori Dalla-Rosa, Gerra, Galeotti, Bandini, Minghelli-Vaini, Laviosa, Albertelli, Campanini, Bruni, Dalla-Turca, Raffaelli, Camillo Piatti, Torrigiani.

Essa è in questi termini:

« I sottoscritti Deputati propongono all'Assemblea il Decreto seguente:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi, Veduto il proprio Decreto con cui è confermata e proclamata l'annessione delle Provincie Parmensi al Regno costituzionale Sardo sotto la dinastia di Savoia;

« Considerando che, confermata e proclamata l'annessione, è conseguente richiamare in vigore nelle Provincie Parmensi lo Statuto del Regno Sardo 4 marzo 1848,

Decreta:

« È rimessa in vigore nelle Provincie Parmensi la Legge fondamentale del Regno Sardo 4 marzo 1848 (n. 674) ».

*Presidente* — Se nessuno domanda la parola, interrogo l'Assemblea se intende prendere in considerazione questa proposta.

(*È presa in considerazione a maggioranza di voti*).

Ora proclamerò il risultato della votazione per la nomina della Commissione incaricata di presentarsi al Re Vittorio Emanuele II.

Il Deputato	Mischi ottenne	voti
„	Sanvitale	49
„	Verdi	39
„	Fioruzzi	34
„	Dosi	32
„		31

Prego i cinque Deputati così eletti di voler passare dopo la seduta all'Ufficio della presidenza, ove saranno loro comunicate le istruzioni mandate qui dal cavaliere Farini.

Un'altra proposta fu presentata, tendente a conferire la dittatura al cavaliere Farini, ma di forma alquanto diversa da quella già presa in considerazione.

Essa è così concepita:

« I sottoscritti Deputati propongono all'Assemblea il Decreto seguente:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi: Veduto il proprio Decreto in data d'oggi, con cui è rimesso in vigore nelle Provincie Parmensi lo Statuto del Regno Sardo 4 marzo 1848;

« Considerando che a conseguire in effetto l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Sardo è necessario che i poteri governativi siano raccolti in una sola persona;

« Considerando, che il cavaliere Luigi Carlo Farini per le prove già date ha mostrato di essere all'altezza del grave mandato;

Decreta:

« Fino all'effettiva annessione delle Provincie Parmensi alla Monarchia Sarda, il potere

« legislativo ed esecutivo è commesso al cavaliere Luigi Carlo Farini in qualità di Dittatore « ferme le garanzie costituzionali ».

Luigi Gerra, Torrigiani, Bruni, Giuseppe Galli, Albertelli, Raffaelli, Dalla-Turca, Laviosa, Copini, Dalla-Rosa.

*Presidente* — Metto ai voti la presa in considerazione di questa proposta.

(*È presa in considerazione a maggioranza di voti*).

Con tante proposte prese in considerazione, essendo impossibile che si possa tener seduta domani, io propongo che si tenga seduta pubblica posdomani a mezzodi.

*Voci* — Sì! Sì!

*Presidente* — Prego i signori Deputati di radunarsi subito negli Uffici onde nominare i Commissari che saranno incaricati di esaminare le proposte state prese in considerazione nella seduta d'oggi.

(*L'adunanza si scioglie alle ore 2 1/2*).

## 217. Conferma nell'ufficio dei Commessi di buon governo alle porte di Parma e Piacenza.

12 settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l'amministrazione delle Provincie Parmensi

Veduto:

1° l'art. 14 del Decreto del 15 giugno 1859 di S. A. R. il Principe di Savoia Carignano, in allora Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati;

2° le lettere degli Intendenti Generali di Parma e Piacenza in data dei 5 e 5 settembre 1859, n. 1140-424;

Sovra proposta del Direttore del Ministero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Continueranno sino a nuova contraria disposizione a prestare servizio alle porte delle città di Parma e di Piacenza i Commessi di buon governo e i loro coadiutori, esercitando le funzioni determinate dal Regolamento intorno ai forestieri del 29 Aprile 1857, n. 98.

Art. 2. Il Direttore del Ministero dell'Interno curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 12 settembre 1859.

MANFREDI

218. *Seduta quinta dell'Assemblea Costituente* — Convalidazione di elezioni — Adozione della proposta di un sussidio ai volontari nelle truppe dell'Italia centrale — Adozione del progetto di promulgazione dello Statuto Sardo — Conferimento della Dittatura al cavaliere Farini — Presa in considerazione di due altri progetti di Legge.

14 settembre 1859.

*La seduta è aperta alle ore 12 1/4.*

*Il Segretario Piroli fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti Deputati: Posi in missione a Torino, Fioruzzi id., Mischi id., Sanvitale id., Verdi id., Sbruzzi ammalato, Pajta, Rosazza.*

*Lo stesso Segretario dà quindi lettura del processo verbale dell'adunanza precedente.*

*Presidente* — Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale ora letto.

*(L'Assemblea adotta)*

*Presidente* — Debbo dar comunicazione all'Assemblea di un dispaccio telegrafico, giunto da Modena, del Dittatore Farini, col quale egli ringrazia l'Assemblea del voto con cui è stata provvisoriamente conferita a lui la Dittatura finchè l'Assemblea stessa abbia definitivamente determinato.

Do pure comunicazione di un dispaccio telegrafico del Governatore di Milano, col quale porge ringraziamenti dell'annuncio datogli della votazione fatta da quest'Assemblea per l'unione di queste Provincie al Regno Sardo, e si congratula coll'Assemblea e coi Parmigiani del voto medesimo.

Il relatore del primo Ufficio ha facoltà di parlare per riferire sull'elezione fatta dal Collegio di Fiorenzuola nella persona del Canonico D. Ernesto Bugoni.

*Gerra, relatore* — L'arciprete Bugoni Don Ernesto è stato eletto dal Collegio primo di Fiorenzuola, radunatosi nuovamente il 12 di questo settembre dopo che la prima elezione era stata annullata. Degli elettori iscritti, cinquantuno votarono alla prima chiamata e cento alla seconda. D. Ernesto Bugoni raccolse centoventitre voti, e quindi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, fu proclamato Deputato. Nessun reclamo è stato fatto contro questa elezione, la quale è in tutto regolare. In conseguenza l'Ufficio primo concordemente propone all'Assemblea che l'elezione di Don Ernesto Bugoni sia convalidata, e ad un tempo esprime la soddisfazione propria nel veder ritornata tra noi, con più larga prova di favor pubblico, così onorevole persona.

*Si adottano le conclusioni del primo Ufficio.*

*Presidente* — Ha facoltà di parlare il relatore del secondo Ufficio per riferire sull'elezione fatta dal Collegio di Salsomaggiore nella persona del signor Giuseppe Rosazza.

*Tarchioni, relatore* — Il Collegio di Salsomaggiore, dichiarato vacante in causa dell'annullamento dell'elezione del Deputato da esso eletto, riunivasi di bel nuovo il dodici corrente.

Erano 485 gli elettori iscritti; 72 di essi rispondevano al primo appello, altri 8 al secondo, di guisa che sommarono in tutto ad ottanta.

Il signor Rosazza Giuseppe ottenne voti 41, e così per l'appunto la maggioranza assoluta; onde venne proclamato Deputato.

Dal verbale risulta che sono state osservate tutte le forme prescritte dalla Legge, e niun reclamo è stato mosso contro una tale elezione. Laonde l'Ufficio ne propone la conferma all'Assemblea.

*Si adottano le conclusioni del secondo Ufficio.*

*Presidente* — Il relatore del quarto Ufficio ha facoltà di parlare per riferire sull'elezione fatta dal primo Collegio della città di Piacenza nella persona del signor Mascaretti.

*Pattoni, relatore* — L'Ufficio definitivo del primo Collegio Elettorale di Piacenza nella sua convocazione del giorno 12 del volgente mese proclamò Deputato a questa Assemblea il signor dottor Alessandro Mascaretti il quale, dei 74 voti espressi, ne ottenne 71. — Il verbale fa fede che ogni formalità venne scrupolosamente osservata, e perciò chieggo che la elezione del signor Mascaretti sia convalidata.

*Si adottano le conclusioni del quarto Ufficio.*

*Presidente* — Do la parola al relatore del quinto Ufficio per riferire sull'elezione fatta dal Collegio di S. Antonio nella persona del signor Rossi dottor Giuseppe.

*Bandini, relatore* — Nel giorno 12 del corrente mese ebbe luogo nel Collegio di S. Antonio l'elezione di un Rappresentante del popolo in sostituzione del signor avvocato Professore Carlo Fioruzzi il quale, eletto ad un tempo da quel Collegio e dal quinto di Piacenza, optò per quest'ultimo. Degli elettori iscritti, 32 risposero al primo appello e 3 al secondo. Il signor dottor Giuseppe Rossi conseguiva trentadue suffragi, quasi l'unanimità, epperò giustamente veniva proclamato Deputato. Il processo relativo fa fede che sono state scrupolosamente osservate le formalità tutte volute dal Decreto Dittatoriale e che nessun reclamo ebbe a porgersi. Il quinto Ufficio pertanto raccomanda la conferma di questa elezione.

*Si adottano le conclusioni del quinto Ufficio.*

*Presidente* — Ha facoltà di parlare il relatore del terzo Ufficio per riferire sulle due elezioni fatte dai Collegi V e VI di Parma nelle persone dei signori Lorenzo Molossi e Rettore Don Carlo Pajta.

*Minghelli, relatore* — Il terzo Ufficio, o signori, è stato incaricato di riferirvi sulla elezione del Collegio V di Parma che proclamò Deputato il signor Lorenzo Molossi.

Quel Collegio fu convocato il giorno 12 alle ore 7 del mattino e sotto la presidenza del signor Artaserse Baiardi, che riuscì Capo dell'ufficio definitivo con voti 95 e procedè a far votare con tutta legalità; gli elettori risposero al primo ed al secondo appello, apertosi dopo l'ora pomeridiana, in numero di 168.

Di questi ne riportarono 63 il signor Molossi Lorenzo e 40 il dottor Carlo Nardini.

Nè l'uno nè l'altro avendo raggiunto il numero di 85, che era in punto la maggioranza assoluta, il Presidente dell'ufficio definitivo ebbe ad invitare gli elettori a ballottaggio pel giorno seguente sopra i due predetti candidati che avevano cumulato il maggior numero di voti.

Adunque addì 13 settembre, rilevato essere il numero dei votanti che risposero ai due appelli di 131, e di essi essendone caduti sulla persona del signor Lorenzo Molossi 83, questi fu proclamato Deputato, e il vostro Ufficio terzo vi propone che ne ratifichiate la proclamazione.

Erano a ballottaggio il signor Rettore Pajta

Don Carlo ed il signor Zuccheri Tosio cavalier Giulio Cesare, nel giorno 13 di settembre, dinanzi al Collegio VI di questa città, per non avere veruno dei due nel giorno precedente cumulato gli 83 voti che formavano la maggioranza assoluta dei 163 messi nell'urna dagli elettori votanti di quel Collegio.

Tanto nel primo giorno come nel secondo l'ufficio procedè ai due appelli nominali ed osservò le forme prescritte dal Decreto Dittatoriale 29 agosto p. p.

Ma in questo secondo giorno i due competitori si divisero così il numero di 115 votanti che accorsero a porre la loro scheda nell'urna:

il Rettore Don Carlo Pajta, voti 60,

il cav. Giulio Cesare Zuccheri Tosio, 54.

La maggioranza essendosi ottenuta dal primo dei due sunnominati, ed ogni operazione essendo proceduta nel modo il più legale, è stata conchiusione unanime del nostro Ufficio che io proponga all'Assemblea, come faccio, la convalidazione di questa elezione.

*Le due conclusioni del terzo Ufficio si adottano.*

*Presidente* — Ora do lettura all'Assemblea di una dichiarazione che fu deposta sul banco della Presidenza da quattro dei signori Deputati nuovamente eletti.

Parma, 14 Settembre 1809.

#### *Illustrissimo signor Presidente*

Oggi, essendo il primo giorno in cui i sottoscritti hanno l'onore di sedere nell'Assemblea Nazionale, chieggono sia preso atto della spontanea e piena adesione che essi fanno alle decisioni già votate dall'Assemblea per l'indirizzo all'Imperatore di Francia, pel ringraziamento al Dittatore di queste Provincie, per la provvisoria conferma in lui del potere esecutivo, per la decadenza della Dinastia Borbonica, per l'annessione al Piemonte, per la medaglia ai Volontarii, e pel Monumento ai caduti nella guerra dell'Indipendenza.

Giuseppe Rossi, E. Bugoni, Mascaretti Alessandro, L. Molossi.

*Presidente* — Ora, acciocchè i nuovi Deputati possano prender parte ai lavori degli Uffici, si estrarranno a sorte i loro nomi per vedere a quali Uffici debbano essere aggregati. E siccome il primo Ufficio non ha che undici Deputati, gliene saranno attribuiti due nuovi; al secondo ed al terzo, che ne hanno dodici, ne sarà aggiunto uno per ciascuno; il quinto, che è composto di dieci, ne avrà due.

*Si estraggono a sorte i nuovi Deputati, e risultano distribuiti nei seguenti Uffici:*

Primo Ufficio — Rossi Giuseppe, Mascaretti Alessandro;

Secondo Ufficio — Pajta Don Carlo;

Terzo Ufficio — Bugoni Don Ernesto;

Quinto Ufficio — Molossi Lorenzo, Rosazza Giuseppe.

*Presidente* — La parola è al relatore della Commissione sulla proposta di un sussidio per i Volontarii.

*Osenza relatore* — Signori,

La Commissione incaricata di farvi un rapporto sovra la proposta di sussidi agli emigrati Veneti apprezza in alto grado i sentimenti generosi che hanno dettata simigliante proposta; ma considerando che il potere esecutivo possiede i mezzi con cui riconoscere e provvedere agli urgenti e momentanei bisogni dei giovani che entrino nelle Provincie Parmensi per arrolarsi in corpi militari dell'Italia Centrale, e che ciò sta fra le attribuzioni di lui,

avvisa che l'Assemblea abbia senza più a passare all'ordine del giorno.

*Presidente* — Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione. *(Sono approvate)*

La parola è al relatore della Commissione sulle due proposte per conferire la dittatura al cav. Farini, e l'altra per richiamare in vigore in queste Provincie lo Statuto del Regno Sardo.

*Torrigiani, relatore* — Signori,

Fra le deliberazioni prese da quest'Assemblea permettele, o Signori, che io ne ricordi due, le quali non solamente principalissime ma fra loro in vincolo di dipendenza legate, hanno condotto alla proposta dei due Decreti sui quali, per incarico della vostra Commissione, ho ora l'onore d'intrattenervi.

Dopo una relazione commendevole per chiarezza ed eleganza di dettato, per forza ed acutezza di raziocinii, per fatti antichi e recenti si vergognosi ai Principi di Casa Borbonica, si calamitosi al popolo su cui regnarono, voi, interpreti e partecipi dei bisogni delle Provincie Parmensi, dichiaraste impossibile una Dinastia che nel cuore dei sudditi più non lasciava che il triste retaggio di lugubri ricordanze.

Distrutto appena ogni vincolo cogli antichi Signori, voi foste solleciti a proclamare, quale conseguenza di un desiderio universale, veemente, da undici anni compresso ma non menomato, la nostra unione al Regno di Sardegna sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele. E le ragioni splendide e tante che vi determinarono furon raccolte e sviluppate in un accurato e dotto discorso dove la santa e indistruttibile idea di Nazionalità rifulge come faro a cui le nostre menti e i nostri cuori furono, sono e saran sempre rivolti.

Ma poichè l'effettivo conseguimento di questo bene supremo, dico l'unione delle nostre Provincie al Regno Sardo, non è e non può essere immediato, e ad ottenerlo occorrono provvedimenti che in sè racchiudano altezza ed avvedutezza di concetto, vigoria e prontezza di esecuzione, così il pensiero di un potere supremo raccolto nelle mani di chi per devozione alla Patria comune, per atti già provati di animo alto e fermo, per fede politica costantemente una e italiana, per attaccamento alla Casa di Savoia, non perchè casa di Re, ma perchè arca del patto fra il diritto della Nazione e i suoi difensori (*Bravot bene! Applausi*), quel pensiero, ripeto, sorse nella mente di tutti, e con esso il nome di Luigi Carlo Farini (*Benis-simo! bravot Applausi fragorosi*).

Per tal modo noi correvamo all'effettuazione del compito che per naturale illazione discende dal mandato che il popolo ci affidò. Se non che, mirando sempre a quel bene supremo che è l'unificazione Italiana, e per ciò stesso al legame fra le nostre Provincie e il Reame di Piemonte, volemmo con ogni studio procurare di estendere a noi alcuno di quegli atti i quali, compatibili colla presente condizione di cose, stabiliscono la maggior somma di antecedenti vevoli a dimostrare la grandezza e invariabilità dei nostri propositi. Quanto meglio questi atti portano l'impronta della sovranità del popolo, tanto più acquistano di forza, come quelli i quali, derivanti da voto universale, sono la espressione vera del volere Nazionale.

Condotta da questi riflessi, la vostra Commissione, o Signori, vi fa proposta che oggi abbiate anzitutto a pronunciarvi favorevolmente sul Decreto che ieri l'altro vi fu sottoposto in questa forma:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi,  
 « Veduto il proprio Decreto con cui è con-  
 « fermata e proclamata l'annessione delle Pro-  
 « vincie Parmensi al Regno Costituzionale Sar-  
 « do sotto la dinastia di Savoia;  
 « Considerando che, confermata e proclamata  
 « l'annessione, è conseguente richiamare in  
 « vigore nelle Provincie Parmensi lo Statuto  
 « del Regno Sardo 1848;

Decreta:

« È rimessa in vigore nelle Provincie Par-  
 « mensi la Legge fondamentale del Regno Sardo  
 « 4 marzo 1848 (n° 674) ».

Con quest'atto, proprio del Potere costituente di cui l'Assemblea del popolo è rivestita, noi compiamo virtualmente la nostra unione al Regno Sardo, quale oggi è costituito pel patto fondamentale che lo regge; e dissì compiamo giacchè con quest'atto facciam chiaro il proposito di voler vivere colla legge organica con cui vive la parte di popolo Italiano che nel decennio decoro, mercè le guarentigie costituzionali di cui fu dotata, salì nel mondo civile a tanta estimazione di morale e di materiale potenza (*Bene! bene!*)

Verò è che, constatatosi come il cavaliere Luigi Farini, creato Dittatore delle Provincie Modenesi, si affrettasse a promulgare lo Statuto Costituzionale Sardo, è sorto il pensiero, e si è sostenuto da alcuno che altrettanto accadrà fra noi chiamato ch'egli sia ad esercitare pur qui, il mandato medesimo. Su di che non è persona in questo recinto e fuori che possa e voglia muover dubbio veruno. Ma la vostra Commissione, o Signori, preso a considerare il Decreto medesimo col quale il Dittatore Farini ebbe a promulgare nelle Provincie Modenesi lo Statuto Costituzionale di Piemonte, ha visto una ragione di più per rafferinarsi nel suo proposito. Infatti la promulgazione è in questa forma:

« Il Dittatore ecc.

« Considerando che il popolo delle Provincie  
 « Modenesi per suffragio diretto e universale  
 « rinnovò il voto di unione al Regno Sardo, e  
 « che l'Assemblea dei suoi Rappresentanti una-  
 « nime decretò confermata e mantenuta l'u-  
 « nione stessa;

« Considerando che in forza di tali delibera-  
 « zioni le Provincie stesse, per volontà Nazio-  
 « nale, sono e devono ritenersi di pieno diritto  
 « parte integrante dello stesso Regno;

« Considerando che lo Statuto Costituzionale  
 « Piemontese è legge fondamentale della Mo-  
 « narchia di Casa Savoia;

« Decreta:

« Art. 1. Si manda pubblicare lo Statuto Co-  
 « stituzionale del Regno Sardo 4 Marzo 1848  
 « (n° 674) ».

È dunque in forza dei precedenti atti sovrani dell'Assemblea Nazionale, diretti a stabilire la unione delle Provincie Modenesi al Regno Sardo, che il Dittatore, considerando essere lo Statuto, Legge fondamentale della Monarchia di Casa Savoia, compì un atto del potere esecutivo ordinandone la promulgazione.

Col Decreto invece, l'adozione del quale vi è oggi raccomandata, l'Assemblea nostra nella pienezza delle sue facoltà rimette essa stessa in vigore nelle Provincie Parmensi la legge fondamentale del Regno Sardo; epperò dà all'atto stesso tutta quella forza che nei poteri dell'Assemblea è riposta. Considerate, o Signori, che noi siam qui per voto di Popolo. Più noi

ci accostiamo alla sorgente prima del potere, più noi troviamo la vigoria di cui essa è dotata; e quanto più gli atti si attengono al fondamento sociale, tanto meglio devono a quella sorgente prima accostarsi. Messo fuori di dubbio che Luigi Farini, creato Dittatore anche di queste Provincie, ripeterebbe l'atto di promulgazione dello Statuto Sardo come fece a Modena, è a considerare se più conveniente, più utile, più importante non sia che il Decreto di riattivazione di quella legge emani dai poteri sovrani e costituenti dell'Assemblea, su di che la vostra Commissione concluse con quattro voci favorevoli ed una contraria.

Dopo di ciò la Commissione stessa ha rivolte le sue considerazioni sui due progetti di Decreto presentati a quest'Assemblea, tendenti entrambi a delegare il potere dittatorio alla persona del cavaliere Luigi Carlo Farini.

.....

Entrambi questi progetti di Decreto mirano allo stesso scopo cogli'identici mezzi: Dittatura nella persona di Carlo Farini onde ottenere la nostra unione al Regno Sardo. Se non che l'un d'essi, il primo, legandosi al precedente progetto di Decreto col quale lo Statuto fondamentale di quel Regno verrebbe rimesso in vigore, la Commissione di questo vi raccomanda l'adozione con queste modificazioni, cioè agguizzando nei preliminari le parole:

« Visto il Decreto di annessione di queste  
 « Provincie al Regno Sardo; »

e togliendo le ultime nella parte dispositiva, *ferme le garanzie Costituzionali*, rese soverchie dal Decreto proposto onde rimettere fra noi in vigore lo Statuto costituzionale. Sull'importanza ed urgenza dei quali atti non è d'uopo che io v'intrattenga, o Signori, perchè a troppe prove faceste manifesto l'alacrità vostra e il vostro discernimento, sia nel secondare il voto del popolo, sia nel pretermettere tutto quanto avesse aria di sviare o ritardare i nostri passi da quella meta cui tutti aneliamo di toccare.

Chi ripensi da ultimo qual uomo sia quegli a cui affidiamo l'altissimo ufficio, chi lo guardi nella terra natale, oscurato da tanta tenebria, flagellato da tanto dispotismo, nodrire la mente elettissima di splendidi veri, scaldare il giovane petto della santa fiamma di patria; chi lo vegga dopo, entro pagine non periture, ritrarre le glorie, le sventure, i dolori, le speranze d'Italia; chi lo ascolti nell'Assemblea de' rappresentanti del popolo subalpino alzarsi sempre a difesa dell'interesse e dell'onore nazionale; chi lo vegga, nelle Provincie stesse ove ora siede Moderatore supremo, spogliarsi de' poteri conferitigli dal suo Re, mescolarsi al popolo, gloriarsi del nome di cittadino acquistatogli dall'amore, dalla riverenza, dalla gratitudine di tutti, e per consentimento e direi quasi acclamazione universale risalendo a un tratto alla prima dignità dello Stato, non usare de' poteri amplissimi che all'unico scopo di avversare il ritorno delle antiche detestate e detestabili Signorie, di propugnare il Regno glorioso, desideratissimo di Vittorio Emanuele, noi pure dovrem proclamare questo figlio prediletto d'Italia Dittatore delle nostre Provincie. (*Scoppiano generali, fragorosi applausi.*)

Minghelli Vajni — Domando la parola.

Per quanto difficile io riconosca il prendere la parola dopo un rapporto così meritamente applaudito, io debbo tuttavia dar ragione del perchè negherò il voto al progetto che sembra essere stato dalla Commissione preferito.

*Torrigiani* — Necessariamente.

*Minghelli Vajni* — Io fui tra quelli che firmarono quel progetto, ma sono anzitutto il compilatore del progetto che fu dalla Commissione scartato, e preferii quella forma perchè non credo conveniente parlar dello Statuto da promulgarsi in queste Province dall'Assemblea. Ne dirò ora brevemente le ragioni.

Anzitutto io credo che una legge deve essere, se non necessaria, almeno utile onde un'Assemblea costituente se ne debba occupare. Ora a me pare che ben lungi dall'essere utile questa legge possa dar luogo a considerazioni altamente offensive di convenienze cui tutti rispettiamo.

Nell'ultima seduta noi votammo unanimi la nostra unione al Piemonte, dichiarando di aggregarci al Regno costituzionale del Re Vittorio Emanuele II: l'idea dunque dello Statuto è implicita. Il venire ora a stabilire lo Statuto del 1848 sarebbe quasi un'aggiunta, una modificazione del patto di unione così liberalmente consentito.

Inoltre, ripeto, questa nuova condizione è inutile, anzi potrebbe in seguito essere dannosa. Infatti, dicendo che noi vogliamo assolutamente lo Statuto del 1848, sembra quasi sia in noi sorto il dubbio che questo Statuto possa scomparire; e il dubbio certamente offenderebbe tutti noi perchè tutti crediamo di aver affidate le nostre sorti al più saggio, al più prudente, al più leale dei Principi di Europa.

Con ciò non dico che il dubbio possa sorgere in noi, ma bensì che la proposta deliberazione potrebbe fuori di quest'aula fare simile impressione; e le impressioni non si cancellano coi ragionamenti: esse restano.

Finalmente potrebbe a parer mio nascere un altro inconveniente. Ho letto nei giornali che una Commissione presieduta dal Conte di Cavour è nel Piemonte incaricata di proporre modificazioni alla legge elettorale: la legge elettorale, sebbene non promulgata contemporaneamente allo Statuto, tuttavia, se la memoria non mi tradisce, ne fa parte integrante per deliberazione delle Camere Piemontesi. Ora quale sarebbe la situazione di queste Province a fronte di una legge la quale modificasse la legge elettorale vigente? Ci sottometeremo noi senz'altro alle nuove prescrizioni o continueremo a reggerci colle antiche?

Ecco il dubbio che sorge, ecco per qual motivo per me il Decreto proposto sia non solo poco utile ma anche dannoso.

Dissi poco utile, perchè col voto d'unione noi dichiarammo di unirci al Regno Costituzionale, onde l'esistenza dello Statuto è già posta come condizione, e perchè inoltre saremmo per ora nell'impossibilità di porlo in pratica. Infatti vorremmo noi aprire la nostra Camera con venti Deputati? Chè tanti appunto sarebbero, dietro la base posta dallo Statuto Piemontese di uno per ogni ventimila abitanti, essendo di 400,000 la nostra popolazione; per conseguenza, se la diplomazia ci tenesse per lungo tempo incerti sulle nostre sorti, non potremmo mai applicare quello Statuto che ora tanto ci affretteremo a promulgare.

Per questi motivi io non posso dare il mio voto alle proposte della Commissione.

*Gerra* — Domando la parola.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Gerra* — Se da una parte il potente desiderio di stringere viepiù i vincoli dell'unione delle Province Parmensi al Piemonte e l'urgente bisogno d'assicurare al paese nostro le

guarentigie del vivere libero hanno mosso alcuni Deputati a proporre, e la Commissione nominata dagli Uffici ad appoggiare la proposta che tra noi venga rimesso in vigore lo Statuto del Regno Sardo, non può negarsi d'altra parte che valide obiezioni possano farsi a questa mozione, obiezioni le quali furono con molta efficacia esposte dall'onorevole Deputato Minghelli. Ma le obiezioni stesse sono elleno tali che debbano a noi far abbandonare la proposta? Sono elleno tali che alle medesime non possano farsi adeguate risposte? E ciò di che io dubito; e mi accingo a svolgere la mia opinione a tal riguardo se mi assiste il favore di quest'Assemblea e se l'attenzione ed il giudizio vostro, o Signori, soccorreranno alla povertà e al difetto delle mie parole.

Di due ordini, può dirsi, sono le obiezioni fatte alla proposta che a me pare accettabile. Alcune di queste obiezioni sono attinte da ragioni che direi di principio, altre da ragioni che direi di convenienza. Parlando delle prime, l'onorevole Minghelli esponeva come a lui sembrasse dapprima inutile il promulgare lo Statuto, ed in secondo luogo inopportuno, attesa l'impossibilità di attuarlo. Quanto all'inutilità, dirò che quantunque l'unione nostra al Regno Sardo porti già come condizione implicita che noi, fatta l'unione, dovessimo essere regolati dalle leggi del Regno Sardo e particolarmente dalla Legge fondamentale, ciò non toglie che siavi una grande utilità ed un'utilità attuale nel promulgare tra noi sollecitamente lo Statuto Sardo. Pur troppo, per quanto siano grandi le speranze che abbiamo di veder prontamente attuata l'unione, non possiamo dissimularci che alla medesima si oppongono ancora molti e gravi ostacoli; quindi è che invece di un fatto abbiamo una speranza, abbiamo un'aspettativa, abbiamo un desiderio. Lo Statuto del Regno Sardo sarà pubblicato tra noi, compiuta che sia l'unione, ma intanto che quest'unione sia compiuta, possiamo noi, dobbiamo noi contentarci d'una sola speranza, di una aspettativa, o non piuttosto conseguire, non piuttosto procurarci quel bene a cui tutti tendiamo, il bene cioè di vedere costituito il Paese nostro sotto le inviolabili guarentigie del viver libero?

Opponevasi, seguitando, dal Deputato Minghelli come potesse essere inopportuno il pubblicar lo Statuto, atteso che non può il medesimo attuarsi di presente tra noi. Ed anche a quest'obiezione parmi che facile ed opportuna ricorra una risposta.

Dello Statuto fondamentale può dirsi essere due le parti: l'una stabilisce, costituendo il diritto pubblico del paese, le guarentigie del vivere libero; l'altra regola l'esercizio del potere esecutivo e del potere legislativo. Certo è che, insino a quando non sia compiuta l'unione nostra al Piemonte, non sarà attuabile tra noi quella parte dello Statuto la quale riguarda l'ordinamento e l'esercizio del potere legislativo e del potere esecutivo; ma d'altra parte non può lo Statuto attuarsi subitamente fra noi ed entrare in esercizio nella parte che assicura a noi i diritti e le prerogative di cittadini? A questo è necessario rispondere affermativamente, ed è per questo che si manifesta l'utilità e l'opportunità di veder pubblicato tra noi lo Statuto. Pubblicato lo Statuto, saremo in possesso dei principii che guarentiscono il vivere libero: tra altri, l'inviolabilità del domicilio, la libertà personale, la libertà della stampa, l'inamovibilità dei giudici, la

libertà dei culti. Questi principii che, come a tutti è noto, formano la base d'ogni civile società, questi principii possono essere attuati immediatamente tra noi, ed è il desiderio di attuarli, il desiderio di possederli tosto, che moveva me tra i primi a far la proposta di cui trattasi, e moveva principalmente la Commissione ad appoggiarla.

Alle ragioni di diritto parmi quindi risposto, nè mi sembra difficile il rispondere eziandio alle ragioni di convenienza.

È facile il rilevare come, esponendo queste ragioni, l'onorevole Minghelli alludesse a ciò che il Cavalier Luigi Carlo Farini, chiamato da noi ad assumere la dittatura, potesse tenersi offeso dal veder prima pubblicata tra noi la Costituzione . . . .

*Minghelli* — Chiedo di parlare.

*Gerra* — . . . ma non so farmi capace di questa ragione, non so vedere come persona la quale fu sempre devota al vivere libero, lo propugnò colle parole e cogli scritti, e lo sostenne col martirio dell'esilio, possa tenersi offesa dal vedere un popolo appena risorgente a libertà procacciarsi con sollecito studio le garantigie del vivere libero. Noi li conosciamo bene i Governi che temono le garanzie, ma questi Governi sono quelli i quali temono la libera discussione ed amano di nascondere i loro atti nel buio. Tra questi Governi non può essere certamente il Governo di Luigi Carlo Farini, quindi egli non potrà offendersi che la Costituzione sia promulgata tra noi. Tolle quindi a parer mio od almeno menomate di forza le obiezioni che dall'onorevole Minghelli facevansi alla proposta di cui si tratta, parmi che risplendano più fulgide, come avviene del vero in mezzo alle obiezioni, le ragioni che inducono ad appoggiarla. Queste ragioni, lo ripeterò, sono il potente desiderio di stringere viepiù i vincoli della nostra unione al Piemonte, sono l'urgente bisogno di vedere assicurate immediatamente al Paese nostro le garantigie del vivere libero, quelle garantigie a cui da tanto tempo aspiriamo invano (*Applausi*).

*Presidente* — La parola è al Deputato Minghelli.

*Minghelli* — Ho chiesto la parola solo per dire che, ove anch'io credessi che la pubblicazione dello Statuto in questo momento potesse affrettare lo scioglimento al quale noi tutti aspiriamo, vale a dire concorrere alla nostra effettiva unione al Piemonte, non sarei io certo quegli che facesse difficoltà al progetto di legge in discussione.

Osservo poi che non ho mai inteso di dire che quella promulgazione fosse in certo modo offensiva pel cav. Luigi Carlo Farini. Dissi solamente che il promulgare lo Statuto mentre noi avant'ieri abbiamo dichiarata la nostra unione sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele II sarebbe mostrare una predelezione a quella Costituzione, sì fattamente che sembri il voto di ieri subordinato alla concessione dello Statuto del 1848. Ho detto poi ancora (ed a questo parmi non sia stato risposto) che non si trattava che d'impressione, e che mi sembrava di altissima convenienza che quell'impressione non restasse nè in quest'Assemblea nè fuori.

*Pirolì* — Io credo necessario di richiamare la questione ai termini in cui era stata dapprima posta dai nostri Uffici.

Noi abbiamo tre proposte sulle quali siamo chiamati a deliberare. Dapprima havvi la pro-

posta del conferimento della dittatura al cavaliere Farini in modo puro e semplice, poi quella del conferimento vincolato ad una condizione la quale verrebbe a limitarne il potere; e la proposta finalmente di promulgazione dello Statuto.

In quanto a quest'ultima, non parmi possa dirsi cosa la quale valga ad indubbiarne la convenienza e l'utilità.

Benché noi viviamo già sotto l'impero dei principii liberali che sono guarentiti dallo Statuto, tuttavia è bene ch'esso sia promulgato affinché tutti possano conoscere quali siano i diritti ed i doveri rispettivamente della pubblica potestà e del popolo. E aggiungerò che la utilità e la convenienza di quella promulgazione è confermata dal fatto che lo stesso cav. Farini non appena ebbe una seconda volta accettata la Dittatura dall'Assemblea, fu sollecito di ordinarne la promulgazione in Modena.

Parmi dunque che la questione si riduca a questo: dobbiamo noi conferire in modo puro e semplice la Dittatura al cav. Farini, certissimi ch'egli, appena ottenuto questo potere farà come a Modena, cioè promulgherà lo Statuto, o dobbiamo noi stessi in prevenzione promulgarlo e poi deferire la Dittatura che sarà così in certo modo vincolata, anzi, secondo una delle due proposte, già esplicitamente limitata dalle garanzie costituzionali? Questa, secondo a me pare, è la quistione che noi ci dobbiamo fare.

Io ho diviso con molti miei colleghi l'opinione che la piena fiducia, di cui dobbiamo dare attestato al cav. Farini, vuole che la dittatura gli sia conferita senza limitazione, colla certezza ch'egli ne farà immediatamente quell'uso che già a Modena. E questa sarebbe la sola ragione la quale mi farebbe inchinare a tenere questo partito. Conferendo al cav. Farini la dittatura pura e semplice, noi diamo con ciò all'uomo insigne e non mai abbastanza lodato una prova solidissima della nostra piena confidenza, e siamo certi che senza più egli attiverà lo Statuto anche tra noi, rassegnando così egli stesso volontariamente e spontaneamente parte di quell'illimitato potere che avrà ricevuto dalla nostra fiducia.

*Presidente* — La parola è al signor relatore.

*Torrigiani, relatore* — Io aveva chiesto la parola unicamente per notare come mi pareva che l'onorevole Pirolì avesse dimenticato che la Commissione ha solamente tolte le parole «ferme le garanzie costituzionali», cosicché la proposta di Decreto rimaneva intera per quella parte che si riferisce alla promulgazione dello Statuto Sardo.

*Pirolì* — Erami parso che l'onorevole deputato Gerra avesse parlato nel senso che la dittatura fosse concessa colla clausola *salvo il regime costituzionale*, e così subordinatamente alla pubblicazione dello Statuto.

*Torrigiani, relatore* — La Commissione l'ha tolta.

*Gerra* — Io ho parlato solo per contraddire alle ragioni state esposte dall'onorevole Minghelli onde opporsi soltanto alla proposta di promulgazione dello Statuto, ma non parlai intorno al modo con cui la dittatura dovesse essere conferita al cav. Farini, se con restrizioni o non. Del resto, rispondendo ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Pirolì intorno alla convenienza di pubblicare tra noi lo Statuto, dirò fondarsi il suo ragionamento nel dire essere inutile che l'Assemblea promulghi ella stessa lo Statuto dal momento che il Dit-

tatore Farini, appena assunto il potere, farà egli stesso questa promulgazione.

Ma io osserverò essere quest'Assemblea chiamata dalla legge a costituire il Governo; ed essere atto di costituzione di governo il promulgare tra noi lo Statuto. Il nome stesso di Costituzione o Statuto non indica abbastanza come trattisi di legge la quale, fondando il diritto pubblico del paese, dà essere e forma al governo, cioè lo stabilisce e costituisce?

Con ciò parmi dimostrato come convenga piuttosto a cotesta Assemblea il pubblicare lo Statuto che non al Dittatore Luigi Carlo Farini, al quale naturalmente non sarà conferito che il potere legislativo e l'esecutivo; e questo sempre più mi conferma nel pensiero che sia necessario, utile, conseguente, legittimo il promulgarsi lo Statuto da noi.

*Presidente* — Il deputato Molossi ha facoltà di parlare.

*Molossi* — Sebbene io non abbia preso parte alla discussione seguita negli Uffici intorno a questa gravissima questione, tuttavia per quanto sento adesso mi pare che vi siano ragioni di convenienza per non promulgare la Costituzione e per dare la Dittatura al cavaliere Farini. Io penso coll'onorevole Minghelli che quest'atto sia inutile, poichè affidando la Dittatura al potere esecutivo rimane oziosa la Costituzione. Però io non voglio estendermi nell'esaminare i buoni argomenti addotti da una parte e dall'altra, perchè non ho avuto tempo di studiare a fondo questa questione; solo osservo che fra poco deve giungere la risposta del Re se accetta immediatamente l'unione o se la differisce, come ha fatto colla Toscana. Ora io credo che si debba sospendere ogni deliberazione a tale riguardo finchè sia giunta quella risposta; e mi confermo tanto più in questa opinione in quanto che in ogni caso la Costituzione non potrà essere posta immediatamente in atto.

*Presidente* — Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

*Torrighiani* — Pregherei il signor Presidente di sospendere per alcuni minuti la seduta, perchè intanto mi sarà recata la Gazzetta di Parma di ieri. Se ben mi ricordo, ho letto in quel giornale che, ad onta della risposta fatta dal Re alla deputazione Fiorentina, il presidente Ricasoli avrebbe disposto perchè fosse immediatamente radunata l'Assemblea costituente al fine di promulgare la Costituzione del Piemonte.

Se il signor Presidente ha la compiacenza di sospendere per un momento la seduta, io leggerò le parole testuali di quel Decreto.

*Presidente* — Pregherò intanto il relatore a voler deporre sul banco della presidenza la proposta della Commissione.

*Torrighiani* — Poichè mi fu recata la Gazzetta di Parma, se il signor Presidente lo permette, darò lettura dell'articolo di cui ho fatto cenno.

« Siamo lieti di annunziare che il signor Presidente del Consiglio dei ministri in Toscana (barone Ricasoli) convocherà fra breve l'Assemblea e le proporrà di eleggere un reggente in nome di re Vittorio Emanuele II.

« Nominato il reggente, la Toscana sarà governata in nome del re nostro; gli atti del governo saranno da lui intitolati; verrà proclamato lo Statuto Sardo; saranno aboliti i passaporti e le dogane tra la Toscana ed il Piemonte ecc. ecc. »

*Presidente* — Il deputato Pirolì ha facoltà di parlare.

*Pirolì* — Io prego l'Assemblea di ricordare come nel concetto della Dittatura importi l'attribuirle poteri larghissimi, non vincolati da alcun legame il quale valga a regolarne l'azione ed il potere. Quando si nominò Dittatore il cavaliere Farini, vi fummo determinati all'intento che coi pieni poteri che gli accordavamo egli impiegasse le forze e i mezzi del Paese in modo da ottenere il più prontamente possibile lo scopo a cui noi tutti miriamo, cioè la annessione al Regno dell'Alta Italia. Questa fusione attualmente non si è ancora ottenuta: se ne aspetta la risposta del Re, e noi tutti speriamo che sarà favorevole. Ora se lo stato attuale di cose dovesse continuare ancora, chi ci assicura che il cavaliere Farini non si trovi nella necessità di usare dei poteri di dittatore, di disporre delle nostre forze riunite a quelle di Modena e di Toscana, di impiegarle come gli avvenimenti che sopravvenissero esigeranno? O noi nominiamo un reggente, ed allora ogni questione svanisce; il reggente governerà in nome del Re e lo Statuto sarà posto in attività; ma in tal caso accettiamo la proposta che fu fatta ieri dall'onorevole Deputato Linali e che venne respinta dall'Assemblea. Se invece confermiamo la dittatura al cavaliere Farini, io trovo che quest'atto non si può ragionevolmente conciliare coll'esistenza di una Costituzione, la quale suppone un potere subordinato ad un patto dal quale lo stesso Dittatore non potrebbe dipartirsi e che non potrebbe in alcun modo crollare.

Se si tratta adunque di conferire al cavaliere Farini altro potere che non sia la dittatura, ritengo anch'io che noi potremo incominciare col promulgare lo Statuto; ma se noi gli conferiamo la dittatura, io credo che dobbiamo lasciare pienamente a lui il giudicare della convenienza e dell'opportunità di promulgare o no e quando lo Statuto. Ripeto che, se noi vogliamo conferire la Dittatura, dobbiamo darla piena ed intera; se poi vogliamo porre dei limiti al potere, possiamo promulgare lo Statuto; ma in tal caso non possiamo più proclamare la Dittatura.

*Presidente* — Il Deputato Albertelli ha facoltà di parlare.

*Albertelli* — Alle ragioni svolte dall'onorevole Pirolì risponde il fatto stesso del Dittatore il quale, non appena proclamato dall'Assemblea costituente di Modena, volle mandato ad esecuzione in quelle Provincie lo Statuto Sardo. Dico mandato ad esecuzione, perchè egli certamente non intese di fare un atto legislativo, ma nei *Considerando* che precedono quel Decreto esponeva chiaro il concetto che questa Costituzione si fosse già implicitamente adottata dall'Assemblea medesima col decretare l'unione al Regno Costituzionale di Re Vittorio Emanuele II.

La formula stessa di quel Decreto dittatoriale dimostra come con questo atto il Dittatore non intendesse se non di agire quale potere esecutivo, se non eseguire i Decreti dell'Assemblea (*Bravo!*).

D'altronde il Dittatore è un'Autorità a cui si attribuiscono poteri per riuscire a un fine determinato, non mai potere costituente; questo potere emana soltanto dal popolo e si riassume nei Rappresentanti che elegge; questo mandato i Rappresentanti del popolo non potrebbero conferire a nessuno quando non ne avessero un'espressa e determinata facoltà.

Osserviamo il mandato che ci è stato conferito, e non vi troveremo se non l'autorità di

costituire un potere esecutivo e di dargli le facoltà necessarie a conseguire l'adempimento dei nostri legittimi voti, vale a dire l'unione al Piemonte. Per ciò fare non è necessario investirlo del potere costituente.

Io insisto pertanto nell'opinione della Commissione di cui ebbi l'onore di far parte, che cioè sia decretata la riattivazione in queste Province dello Statuto Sardo, il quale già per voto del Parlamento Piemontese del 14 giugno 1818 fu qui proclamato e per alcun tempo eseguito (*Applausi*).

*Pirolì* — Io mi limito ad osservare che colla creazione di un Dittatore si riuniscono in una sola mano tutti i poteri, sospesa intanto ogni altra autorità; questo almeno è il concetto che io ho della dittatura. Abbandoniamo quest'idea; io sono qui per discutere intorno alla convenienza di farlo: se no, io insisto nel dire che un Dittatore vincolato nella sua azione da garanzie è un ente che io non so comprendere.

*Tamagni* — Mi pare che in qualunque Stato si devono distinguere tre poteri; costitutivo, legislativo ed esecutivo. Il costitutivo è proprio del popolo e de' suoi rappresentanti: esso è inalienabile, così inalienabile che, se un Sovrano osasse di calpestarlo, autori chiarissimi non solamente di gius canonico ma eziandio nella morale dicono che per questo solo motivo il Principe meriterebbe di essere rimosso (*Bravo*). Dico adunque che il Dittatore potrà benissimo avere quei poteri che un principe può partecipare dal popolo, ma non quelli che sono inalienabili.

Tre pertanto essendo i poteri, costitutivo, legislativo ed esecutivo, il legislativo e l'esecutivo li abbia il Dittatore, il costitutivo non l'abbia.

*Pirolì* — Io non pongo in dubbio principii chiarissimi, nè mai vorrò sostenere che il cav. Farini debba avere il diritto costituente. Sono dunque perfettamente d'accordo col signor Tamagni, come lo sono col signor Presidente Albertelli nel ritenere che nel voto di unione già da noi emesso è virtualmente compreso l'altro che ci intendiamo oramai retti e governati secondo lo Statuto. La questione sta nel vedere se abbia ad avere e possa avere immediato vigore ed applicazione, e se questo debba pronunciarsi da noi o non piuttosto dal Dittatore.

*Tamagni* — Se è proprio del potere costitutivo il promulgare le leggi fondamentali o, a meglio dire, il farle (poichè il promulgarle appartiene al potere esecutivo); se noi soli come Rappresentanti del popolo abbiamo il potere costitutivo, a noi soli appartiene il fare le leggi fondamentali; e poichè le troviamo già fatte, a noi appartiene l'adottarle o non. Sono quindi in questa parte esclusi gli uffizi del Dittatore.

*Torrigiani, relatore* — Io aggiungo che sembra il Dittatore Farini la intenda nel senso appunto della Commissione; e lo deduco dalla forma della promulgazione fatta a Modena. Se egli avesse creduto di riassumere in sé tutti i poteri, non escluso il costituente, io tengo per fermo che avrebbe dato vita a quel Decreto in una forma alquanto diversa, mentre colla formola usata, cioè col dire semplicemente che si manda a pubblicare lo Statuto Costituzionale, sembra riconoscere di avere bensì il potere legislativo ed esecutivo, ma non il costituente.

*Pirolì* — Io sono dolente che forse non sia stato bene inteso il mio pensiero. Io non ho mai inteso di dare il potere costituente al cav. Farini. Col fatto di avere noi ieri proclamata l'unione delle nostre Province al Piemonte

noi abbiamo dichiarato che qui dovrà essere in vigore la Costituzione del Regno Sardo. La questione è ora se debba porsi immediatamente in vigore. Questa è la questione che io ho mossa. Qui non si tratta di fare una Costituzione; si tratta solo di vedere l'opportunità di porre immediatamente in atto quella del Piemonte; e se a noi convenga il deciderla ovvero debba lasciarsi al Dittatore.

*Albertelli* — Se il Re di Piemonte, al quale noi desideriamo di appartenere piuttosto oggi che domani, avesse accettata la nostra unione, la discussione oggi sollevatasi sarebbe inutile. Il Re di Piemonte, accettandoci come facenti parte del suo Stato, si presenterebbe a noi colla corona fregiata della sua Costituzione; la legge fondamentale del suo regno sarebbe la nostra, e non vi sarebbe nemmeno bisogno di pubblicarla, poichè le leggi costitutive si estendono ai diversi Paesi che vengono uniti allo Stato principale. Ma la nostra unione ha bisogno di essere accettata; e finchè ciò non avvenga, non sarà che un nostro voto, non sarà che un nostro desiderio; e la Costituzione del Piemonte non potrà mai intendersi attivata in questo Paese se un atto di quest'Assemblea, che è costituente, non lo stabilisca.

Il cav. Farini può fare quanto è necessario per l'esecuzione della Costituzione; ma il potere costituente, che è tutto proprio di questa Assemblea, noi non lo possiamo attribuire ad alcuno.

Quindi io insisto perchè sia approvata la proposta della Commissione.

*Minghelli* — Io non farò altro che una domanda ai nostri opposenti. Io vorrei che rispondessero alla difficoltà che ho messa innanzi ed alla quale finora nessuno ha risposto. Se il Governo del re, il quale attualmente è esso pure rivestito dei poteri dittatoriali, modificasse la Costituzione, il nostro voto d'unione, così unanimemente proclamata, avrebbe bisogno di altra dichiarazione? Se oggi noi proclamiamo lo Statuto di Carlo Alberto, quando questo Statuto ricevesse qualche modificazione bisognerebbe pure che l'Assemblea fosse riconvocata per vedere se accetta o no le modificazioni che per avventura fossero state fatte dal Governo del re allo Statuto.

*Gerra* — Mi sembra non difficile rispondere alla quistione fatta dal cav. Minghelli. Il Governo Sardo, quantunque investito dei poteri dittatoriali, non potrebbe oggi alterare quella Costituzione che cerchiamo di adottare nel nostro Paese. Se il Governo Sardo volesse modificare essa Costituzione, converrebbe che convocasse un'Assemblea la quale avesse eziandio poteri costitutivi. Ora a quest'Assemblea parteciperebbero pure i rappresentanti del nostro Paese investiti del potere necessario allorchè (ciò accada presto!) il paese nostro fosse effettivamente unito al Regno Sardo (*Bravo*).

*Presidente* — Siccome nessun altro chiese la parola, passeremo alla votazione.

La Commissione ha proposto due distinti decreti. Il primo è così concepito:

- « L'Assemblea delle Province Parmensi,
- « Veduto il proprio Decreto con cui è con-
- « fermata e proclamata l'annessione delle Pro-
- « vincie Parmensi al regno Costituzionale Sardo
- « sotto la dinastia di Savoia;
- « Considerando che, confermata e proclamata
- « l'annessione, è conseguente richiamare in
- « vigore nelle Province Parmensi lo Statuto
- « del Regno Sardo 4 marzo 1818;

Decreta:

« È rimessa in vigore nelle Provincie Parmensi la Legge fondamentale del Regno Sardo » 4 marzo 1848 ».

L'articolo 29 del Regolamento porta che la votazione sull'intera legge debba farsi per squittinio segreto.

Si procederà dunque alla votazione segreta su questa Legge dapprima; passeremo poscia a quella che conferisce la dittatura al cav. Farini.

(Si procede alla votazione che dà il risultato seguente)

Presenti e votanti . . . . .	55
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	24
Contrarii . . . . .	31

Presidente — La legge è rigettata.

L'altra legge proposta dalla Commissione è del tenore seguente:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi

« Veduto il Decreto . . . . .

Torrigiani, relatore (interrompendo) — Mi perdoni, le due leggi si legavano in modo che, respinta l'una, l'altra richiede modificazioni.

Minghelli — Io credo che al banco della Presidenza deve trovarsi il progetto di un altro Decreto che conferisce la dittatura al cav. Farini. Ora io penso che, essendo stato negato il voto alla prima legge, questo secondo Decreto di cui io parlo, il quale non si lega con quella, possa essere posto ai voti.

Torrigiani, relatore — Bisognerebbe allora rimettere le parole che furono tolte.

Pioli — Io ritengo che debba porsi ai voti la proposta per la dittatura pura e semplice.

Presidente — Una modificazione essendo divenuta indispensabile, io credo che la Commissione abbia a ritirarsi onde preparare una nuova redazione, prendendo in considerazione i progetti stati proposti. Perciò sospendo la seduta.

(La Commissione si ritira alle ore 4, 55 e la seduta è sospesa. Alle ore 2, 10, rientrati i membri della Commissione medesima, la seduta è ripresa).

Presidente — La parola è al signor relatore.

Torrigiani, relatore — La vostra Commissione, in seguito al voto emesso testè da quest'Assemblea, ha l'onore di proporvi il seguente progetto di legge:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi,

« Veduto il proprio Decreto 12 settembre 1859

« d'annessione delle Provincie Parmensi al

« Regno Sardo;

« Considerando che, a conseguire in effetto

« l'unione delle Provincie Parmensi al Regno

« Sardo, è necessario che i poteri governativi

« siano raccolti in una sola persona;

« Considerando che il cav. Luigi Carlo Farini

« per le prove già date ha mostrato di essere

« all'altezza del grave mandato;

« Decreta:

« Sino all'effettiva unione delle Provincie Parmensi alla Monarchia Sarda, il potere governativo è commesso al cav. Luigi Carlo

« Farini in qualità di Dittatore ».

Molossi — Io proporrei che si aggiungesse alle parole alla Monarchia sarda la seguente Costituzione.

Voci — Ci è già nel Decreto del 12 settembre.

Torrigiani, relatore — Siccome questo Decreto si riferisce a quello anteriore in cui è espressamente detto Regno Costituzionale, così non si è creduto di dover qui ripetere quella parola.

Presidente — Se nessuno domanda più la parola, si passerà allo squittinio segreto sulla proposta di legge.

Pioli — Io domanderei alla Commissione quale estensione intenda dare al potere governativo, perchè non nascesse poi dubbio sulla validità degli atti che facesse il Dittatore.

Torrigiani, relatore — Parve alla Commissione che la parola governativo, messa assieme alle altre con cui si dà il potere dittatorio, valesse a spiegare tutto quanto il potere.

Pioli — Io mi accontento di questa spiegazione.

Galli — Appoggio la proposta del signor Deputato Molossi, e quando sia appoggiata da altri Deputati, chieggo che venga posta a partito.

Presidente — La proposta sarebbe così concepita.

« Visto il Decreto d'unione di queste Provincie al Regno Sardo del 12 settembre 1859;

« Considerando che a conseguire in effetto l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Sardo è necessario che i poteri governativi siano raccolti in una sola persona,

« Considerando . . . . .

Galli (interrompendo) — Mi pare che il Deputato Molossi proponesse che fosse detto: « Regno costituzionale Sardo ».

Albertelli — Nel Decreto di annessione a cui si riferisce la proposta della Commissione è detto che queste Provincie si uniscono al Regno costituzionale Sardo sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele; il Decreto attuale, a cui quell'altro Decreto si riferisce, dice che si fa da noi l'unione col Regno Sardo, quindi dee quest'unione intendersi fatta con un Regno costituzionale. Per conseguenza la parola che si vorrebbe aggiungere sarebbe una vera superfluità.

Presidente — Domando se la proposta dell'onorevole Molossi è appoggiata.

(Non è appoggiata)

Presidente — Allora passeremo alla votazione a squittinio segreto sul progetto di Decreto come è stato redatto dalla Commissione.

(Si procede alla votazione)

Risultato della votazione	
Presenti e votanti . . . . .	55
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	55
Voti contrarii . . . . .	0

Presidente — L'Assemblea adotta all'unanimità (Vivissimi e prolungati applausi dalle gallerie pubbliche).

Presidente — È stata deposta sul tavolo della Presidenza la seguente proposta firmata dai Deputati Bugoni, Torrigiani, Giuliani, Pontoli e Rossi:

« I sottoscritti Deputati propongono che per « le contingenze politiche e specialmente militari in cui versa il Paese sia dall'Assemblea « presa in considerazione la necessità di con- « trarre un prestito, chiamando negli Uffici il « Delegato del Dittatore ed il Direttore delle « Finanze onde fornire gli elementi dello stu- « dio relativo, e sia conferito al Dittatore di « trattare e concludere detto prestito ».

Se nessuno domanda la parola, consulterò la Camera per sentire se intende prendere in considerazione questa proposta.

(È presa in considerazione)

Sarà stampata e distribuita negli Uffici.

È stata deposta sul tavolo della Presidenza un'altra proposta firmata dai signori Osenga e Arduini.

Questa proposta è così concepita:

« I Deputati sottoscritti propongono all'Assemblea che l'ultimo suo Decreto sia questo: « L'Assemblea dei rappresentanti del Popolo delle Provincie Parmensi è prorogata. E fino a che l'annessione degli Stati Parmensi al Regno Sardo non sia un fatto compiuto, essa può in qualunque tempo venire riconvocata dal suo Presidente quando egli o il Dittatore ne veggano il bisogno oppure quando venti Deputati ne facciano richiesta. »

Questa proposta essendo firmata da due soli Deputati, domando se è appoggiata.

(È appoggiata da molti Deputati)

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti la presa in considerazione di questa proposta, quantunque il modo con cui è stata appoggiata possa equivalere ad una presa in considerazione: ma io debbo seguire rigorosamente il Regolamento che prescrive rispetto ad ogni proposta un voto circa l'essere presa in considerazione.

(La proposta è presa in considerazione)

Questa proposta sarà stampata e distribuita agli Uffici.

Non essendo possibile determinare fin d'ora quando si potrà tenere pubblica adunanza, i signori Deputati saranno avvertiti a domicilio del giorno e dell'ora in cui essa avrà luogo.

Un Deputato — Quando ci raduneremo negli Uffici?

Presidente — Possiamo radunarci negli Uffici appena terminata la seduta; poi ci raduneremo di nuovo questa sera alle otto.

Voci — E meglio questa sera soltanto.

Presidente — Allora la riunione negli Uffici s'intende fissata per questa sera alle otto.

L'adunanza è sciolta alle ore 2 1/2.

219. *Seduta sesta dell'Assemblea Costituente* — Adesione di nuovi Deputati alle deliberazioni anteriori — Comunicazione della risposta di Vittorio Emanuele II alla presentazione fattagli dell'Atto di annessione — Adozione del progetto di legge per un prestito — Adozione della proposta di proroga dell'Assemblea.

15 settembre 1859.

La seduta è aperta alle ore 6 3/4.

Il Segretario Piroli fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i signori Deputati Dosi in missione a Torino, Fioruzzi id., Mischi id., Sanvitale id., Verdi id., Sbruzzi ammalato, Anguissola C. Ranuzio, Belli, Carletti.

Lo stesso Segretario legge quindi il processo verbale della seduta precedente.

Presidente — Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale ora letto.

Molossi — Domando la parola.

Faccio osservare che la proposta di aggiungere la parola costituzionale fu fatta da me ed appoggiata dal signor Deputato Galli.

Presidente — Sarà rettificato il processo verbale in questo senso.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato)

Presidente — Ora darò lettura di una dichiarazione deposta sul banco della Presidenza dai Deputati Pajta e Rosazza.

Parma, 15 settembre 1859.

Illustrissimo signor Presidente.

Oggi, primo giorno in cui i sottoscritti hanno l'onore di sedere legalmente nell'Assemblea Nazionale, chiedono sia preso atto della piena e sincera adesione che fanno alle decisioni votate per l'Indirizzo all'Imperatore dei Francesi, pel ringraziamento al Dittatore di questa Provincia, per la provvisoria conferma in lui del potere esecutivo, per la decadenza della Dinastia Borbonica, per l'annessione al Piemonte, per la Medaglia ai volontari, per un atto di lode e riconoscenza alla prode armata Italiana, pel Monumento ai caduti nella guerra dell'Indipendenza, e pel conferimento della Dittatura al prefato Commendatore Farini.

Giuseppe Rosazza  
Deputato di Salsomaggiore  
Carlo Pajta, Rettore

Presidente — Sarà fatto cenno nel processo verbale di questa dichiarazione.

Per compiere il voto che l'Assemblea ha emesso il giorno 11 settembre, di un indirizzo all'Imperatore Napoleone III, e per uniformarci a quanto fu fatto per il Decreto portato a S. M. il Re Vittorio Emanuele II, crederei conveniente che l'Assemblea si occupasse in quest'ultima sua seduta della nomina di una deputazione incaricata di portare l'indirizzo medesimo all'Imperatore.

Io sarei quindi di parere, nel caso che la proposta venga accettata, che la deputazione fosse composta di tre Deputati e che si nominasse per via di squittinio segreto.

Se qualcuno intendesse fare qualche proposta in senso contrario, lo prego di domandare la parola; altrimenti interrogo l'Assemblea se voglia nominare una Commissione composta di tre Deputati coll'incarico di recare a S. M. l'Imperatore Napoleone III l'indirizzo votato dall'Assemblea.

(L'Assemblea adotta)

Presidente — Prima di procedere alla votazione, a norma di quanto prescrive l'articolo 8 del Regolamento, si estrarranno a sorte gli scrutatori che saranno incaricati di fare lo spoglio.

Si estraggono a sorte gli scrutatori, e risultano i seguenti Deputati:

Leoni — Galli — Zanetti — Perletti — Giuliani e Bruzzi.

Presidente — Invito i signori Deputati a scrivere tre nomi in un bollettino ed a depositarlo nell'urna.

(Si procede alla votazione; ma dopo la chiamata di alcuni Deputati il Presidente la interrompe)

Presidente — Sospendo l'appello nominale per dar comunicazione all'Assemblea di un dispaccio telegrafico testè giunto da Torino (Movimento generale di attenzione)

« Il marchese Mischi al Presidente dell'Assemblea nazionale

« S. M. alle ore tre pomeridiane ha ricevuto

« le Deputazioni di Modena e di Parma. In ri-

« sposta agli indirizzi presentati disse: sentire

« vivamente nell'animo tale dimostrazione di

« affetto ed accogliere il voto dei popoli Mo-

« denesi e Parmensi come novella manifesta-

« zione del fermo loro proposito di sottrarre

« il nativo paese dalla soggezione straniera.

« Ringraziò come principe italiano in nome

« suo e de' suoi popoli. Valendomi dei diritti,

« egli aggiunse, che mi sono conferiti dalle

« vostre deliberazioni, io non fallirò al debito

« di propugnare innanzi alle grandi Potenze

« la giusta e nobile vostra causa. Confidate nel senno dell'Europa e nell'efficace patrocinio dell'Imperatore Napoleone che, capitanando le invitate legioni di Francia, combattè vittoriosamente pel riscatto dell'Italia.  
 « Si congratulò infine dell'ordine e della civile moderazione di cui questi popoli diedero splendido esempio, dimostrando così all'Europa che gli Italiani sanno governare se stessi e sono degni di essere cittadini di una libera nazione » (*Vivissimi applausi nella sala e nelle pubbliche gallerie; ripetute grida di Viva il Re!*)

(Dopo alcuni minuti si riprende e si compie l'appello nominale per la votazione)

Presidente — Ora invito i signori scrutatori a venire a fare lo spoglio della votazione.

L'ordine del giorno reca la relazione relativa alla proposta tendente a conferire al Dittatore la facoltà di contrarre un prestito.

Il Relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Minghelli, relatore — Signori!

La Commissione centrale scelta dagli Uffici per presentare a questa Assemblea le conclusioni intorno alla proposta di contrarre un prestito, conferendone la facoltà al Dittatore, ha dato a me l'assunto onorevole di spiegarvi le sue massime, sottoponendo alla vostra approvazione il Decreto che ne è la conseguenza.

Dalla esposizione precisa di ieri a sera che fece il Direttore delle Finanze innanzi a quasi tutta questa Assemblea sopra le condizioni del Tesoro abbiamo potuto scorgere siccome desse, non ostante gli scuotimenti politici sofferti dalla cara nostra patria, sonosi conservate però in tale stato di gagliardia da essere in misura di fornire più di un mezzo milione alle straordinarie spese della guerra. Locchè ho creduto di dover porre nel primo capo di questa mia relazione, sia per la soddisfazione e la quiete che simile insperato successo farà discendere nell'interno del nostro paese, sia per tributo di ben meritata lode alla mano diligente e abile del Direttore di quegli Uffici, alla cui solerzia è massimamente affidata l'opera dell'incasso e della distribuzione nei varii servizi dello Stato del ricavato dalle pubbliche imposte.

E perchè la lode non paia ufficiale incenso, e coloro fra i colleghi nostri che non istavano con noi ieri sera a conferire di ciò giudichino in piena conoscenza di causa, mi avviso di ripetere qui in sunto le spiegazioni che ci venivano porre da quell'egregio ufficiale.

Il risparmio presunto sulle spese necessarie all'esercizio dell'annata finanziaria giudicò egli che avesse ad essere di . . . Lire 4,800,000

E il giudizio conviene che fosse conforme a verità, se dalla sola ispezione delle rendite e delle spese ripetuta a Torino quel Dicastero ebbe a formare un presuntivo avanzo nella identica somma.

Ma esso dipendeva essenzialmente dalla ipotesi che cessassero all'atto stesso le spese della ex Casa Reale, quelle della vecchia Amministrazione militare degli Stati Parmensi, e che non scemassero le entrate delle contribuzioni indirette.

Ora prima della fatale giornata del 12 luglio sono state erogate in guerra . . . Lire 400, 000

Le diminuzioni sulle entrate della dogana, del controllo e dei generi

regali, proporzionando l'introito dei mesi rimanenti a finir l'esercizio di quest'anno con quello d'agosto decorso, sommano a . . . Lire 700, 000

Non meno di circa altre . . . Lire 200, 000

occorreranno a mantenere il Collegio militare, la Casa degli invalidi in Borgo S. Donnino e i salarii dell'ex Casa Reale che ragioni di umanità hanno fin qui consigliato di non far cessare.

La somma dunque del presunto avanzo discende in realtà a ital. Lire 500, 000 o in quel torno.

Ma, o Signori, il riferito avanzo tuttochè ragguardevole è ben lungi che basti al bisogno che abbiamo di tenerci parati a tutte le possibili evenienze di guerra, nella quale mirano a travolgerci per la loro sciagurata ambizione gli unici, gli irreconciliabili nemici nostri, i Sovrani spossati (*Bravo!*).

Venne poscia il Direttore delle Finanze dimostrandoci lucidissimamente quanta fosse la somma che urge di porre insieme per prepararci a difendere virilmente l'indipendenza, quella indipendenza d'Italia, sospiro de' nostri Padri, che se Dio ci aiuti giungeremo a tramandare ai figliuoli purchè saldi rimaniamo sovra di questa breccia su cui ci incurano a permanere le simpatie, anzi il plauso di tutti i Governi civili d'Europa (*Bravissimo! Bene!*)

Imperocchè, o Signori, le istituzioni delle quali i nostri fratelli dell'Italia centrale e noi ci sforziamo di circondarci stanno per essere cinte di un bauardo inespugnabile, dello scudo glorioso di Savoia; ma, finchè non inventoli riconosciuta quella sacra e trionfale bandiera, altro propugnacolo non abbiamo che ci copra fuorchè la nostra costanza nei propositi e i sacrifici d'ogni maniera senza esitanza incontrati (*Benissimo! Bravo!*)

Se non se parve a taluno che quando un popolo commette le sue libertà ad una Dittatura, nella sospensione delle libertà delle quali si spoglia stia compreso ogni maggior sacrificio. Perocchè, o Signori, la libertà nell'ordine civile è, come l'aria nell'ordine fisico, necessaria alla vita (*Bene!*).

La quale considerazione della Dittatura già pronunciata si risolveva poi veramente in una questione pregiudiziale: sorgeva cioè il dubbio se pel Decreto che ieri conferì all'illustre cavaliere Carlo Luigi Farini la dignità dittatoriale non avesse egli già senz'altro il potere di richiedere al paese o con gravezze o con prestiti la pecunia necessaria ai pubblici bisogni, e però riuscisse la proposta di legge di cui c'intratteniamo una mera supererogazione.

A rimuovere però questa difficoltà d'ordine basta alla Commissione vostra di ricordare:

1° che il Dittatore Farini non ha per anche notificato a noi la sua accettazione;

2° che questa legge da noi votata gli scema uno dei carichi a lui più penosi, e per ciò stesso dobbiamo farla;

3° che la votazione di un prestito per parte di questa Assemblea impegna incontestabilmente l'onore dell'intero Paese alla puntuale soddisfazione del debito, locchè forma la più desiderabile malleveria pel sovventore.

Neppure sulla somma è stato mestieri a noi di prolungare le indagini. — Il medesimo Direttore delle Finanze da un canto e dall'altro la discussione sulla misura del concorso di queste nostre Provincie alla Lega militare dell'Italia Centrale che si aprì ieri sera in ge-

nerale conferenza, hanno dimostrato chiaro che non meno di cinque milioni ponno essere necessari se la effettuale annessione di queste Provincie al Regno Costituzionale del Re Galantuomo avesse a protrarsi di troppo.

Che se le fatte osservazioni toglievano ogni obietto contro la facoltà di quest'Assemblea, eziandio dopo votata la Dittatura, di deliberare sul prestito, parve altresì alla Commissione vostra che sarebbesi turbata l'economia degli atti emanati dall'Assemblea prefiggendo al Dittatore una o più vie, preclusa a lui ogni altra gli paresse più conveniente.

Bensi non teme la vostra Commissione di lasciarsi primeggiare da veruno nei suoi sensi di profonda fiducia che ripone nell'acclamato Dittatore, accennandogli il desiderio che si eviti nel prestito il modo forzoso. Giacchè voi vedete, o Signori, come la sottrazione rapida e coatta di un capitale di parecchi milioni dai risparmi necessari all'odierna vicenda della riproduzione si volgerebbe massimamente a discapito delle classi sofferenti, sopra le quali per inevitabile gravitazione tendono sempre a cadere i pesi che affliggono e inciampano l'andamento sociale (*Bravo*)

La proposta però che ci preoccupa non è tanto economica che non sia altrettanto politica.

Un obietto di questa ultima sfera di considerazioni si è questo, che la voce più autorevole in Europa, il *Moniteur*, ha solennemente chiarito, la pace di Villafranca aver per sempre tolto all'Austria l'arrogatosi diritto d'intervenire in tutti gli altri Stati d'Italia, e che quindi o poco o verun prò abbia a venirne a queste Provincie e di armati e di armi costossime.

Ma per fede nostra, o Signori, è egli ragionevole pensare che, se un qualche disordine interno scoppiasse, l'Austria non si riputasse autorizzata a ripigliare l'uffizio per tanti anni da lei esercitato, in onta alle proteste delle grandi potenze, di gendarme dell'ordine pubblico ?!

O se le condizioni che le sono fatte dalla pace di Villafranca le imponessero di astenersi da ogni cooperazione scoperta al ristaurò dei Principi spossessati d'Italia, noi non le supporremo al certo un siffatto zelo di rispetto alla nostra indipendenza che essa voglia porre ostacoli all'arruolamento che gli Arciduchi e i Principi cacciati stanno facendo nei paesi di suo dominio, per modo che sia impossibile ad essi di tentare un assalto contro di noi.

Io non sono soldato; ma quando veggio l'illustre mio concittadino ed amico, il prode General Fanti, che abdica un comando nell'esercito incomparabile del Re per reggere in capo le forze che l'Italia Centrale sta formando, conchiudo che le operazioni militari alle quali questo novello esercito potrebbe essere chiamato siano molto serie ed importanti.

Signori! La questione di armarci è per noi più che di opportunità: è questione di dignità!

Un paese armato di tutto punto non solamente non teme le sorprese o i colpi di mano esterni o interni, ma, presentandosi alle potenze civili di Europa e chiedendo ad esse un verdetto solenne che sanzioni l'imprescrittibile suo diritto di costituirsi, non mendica ma propone ad esse il riconoscimento della sua ragione (*Bravissimo! Applausi!*)

Che se i discorsi motivi non ci paressero sufficiente cagione di dovere, armandovi celebratamente e ad ogni gran costo, insignire il nostro paese nativo di una forte organizzazione

militare, oltrecchè perderemmo una bella occasione di sempre più assimilarci ai valorosissimi Subalpini, io (non per eccitare qui memorie irritanti, ma perchè veggiare il pericolo mortale che non si evita se non dando a competenti forze nostrali l'incarico di difendere il vessillo tricolore) io vi pronunzierò un nome solo:

Perugia!!! (*Sensazione*)

O crediamo noi i nostri principi, — non italiani, ambiziosi, senza patria, ospiti o amici del nemico d'Italia, — più ossequiosi alla religione del diritto popolare che il Romano Governo non lo sia stato?!!!

Per queste ragioni, a nome della Commissione vostra, ho l'onore di proporvi il seguente progetto di legge:

« L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo delle Provincie Parmensi

« Decreta:

« Art. unico. È data facoltà al Dittatore Farini di concludere un prestito o prestiti, « tanto all'interno quanto all'estero, sino « alla complessiva concorrenza di 5 milioni « di lire italiane per sovvenire alla difesa « nostra » (*Prolungati e vivissimi applausi*)

*Presidente* — Se nessuno chiede la parola si procederà alla votazione per squittinio segreto del progetto di legge che autorizza un prestito.

(*Si procede alla votazione*).

Risultato della votazione

Presenti e votanti . . .	55
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	55
« contrarii . . . . .	0

(*L'Assemblea adotta all'unanimità. Applausi*)

*Presidente* — Darò ora comunicazione all'Assemblea del risultato della votazione per la nomina di una deputazione che porti a Napoleone III l'indirizzo votato da quest'Assemblea.

Presenti e votanti . . . . . 55

Ottennero voti

Cantelli conte Girolamo . . . 40

Torrigiani prof. Pietro . . . 25

Anguissola conte Ranuzio . . . 18

Altri Deputati poi ottennero minor numero di voti.

Cosicchè la deputazione rimane composta dei signori Cantelli, Torrigiani ed Anguissola.

L'ordine del giorno chiama ora la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge relativo alla proroga dell'Assemblea.

Il relatore della Commissione ha quindi la parola.

*Raffaelli, relatore* — Signori Deputati,

Adunati per volere del Dittatore ed eletti per suffragio del popolo, consisteva per ora la nostra missione nel costituire un regime per gli Stati Parmensi, nel prendere le disposizioni tutte che reclamava la necessità dei tempi, e nell'esprimere i sensi di gratitudine a chi prestò valevole aiuto alla causa comune.

In simili contingenze, appena riconosciuti i nostri poteri, venne provvisoriamente confermata l'Autorità governativa preesistente, poichè niun popolo può civilmente sussistere, neppure momentaneamente, senza i suoi moderatori.

Per dovere di ben sentita riconoscenza fu votato un indirizzo di grazie all'Imperatore Napoleone III che tanto fece per la nostra nazionalità, che è disposto a propugnare finchè siasi ottenuta, e che non ha dimenticato scorrere nelle sue vene sangue italiano.

La Dinastia Borbonica e pel mal governo e per la fede tante volte violata aveva perduto la fiducia dei sudditi. Nel 1854 volle soffocare col sangue dei cittadini un parziale movimento popolare che poteva e doveva prevenire con meno feroci misure. Nel 1856 abdicò in fatto a favore di un austriaco Generale i diritti maestatici e volontariamente si esautorò. Nel 1859 la stessa Dinastia si oppose alla nostra nazionale e politica esistenza colla rea proclamazione di una neutralità simulata: impotente a resistere all'idea del risorgimento che voleva comprimere, abbandonò la popolazione in balia di una milizia che aveva demoralizzata, ed insinuò che si sciogliessero dal giuramento quelle stesse milizie, sebbene si dovesse facilmente supporre che tale atto poteva produrre l'anarchia e dare pretesto a straniera intervento (*Bravo! Bene!*) La incompatibilità finalmente della esistenza dei piccoli Stati colla voluta autonomia nazionale portava il bisogno di sopprimerli quand'anche le Dinastie non avessero demeritato del paese: per cui manifesta apparve la necessità di decretare, siccome fu fatto, che i Borboni non potevano più regnare in questi Ducati.

La gioventù italiana nel 1848, nel 1849 e nell'anno corrente aveva numerosa abbandonato gli agi domestici, offrendo il braccio e consacrando la vita alla salute della patria. Non pochi riportarono la palma del martirio nazionale; molti tornarono gloriosi dopo avere affrontato i pericoli della morte. A gratitudine dei presenti e ad esempio dei posterì, si credè di decretare un monumento pei primi che ricordasse i loro nomi, ed una medaglia pei secondi come pubblica testimonianza di loro abnegazione.

Ma se una memoria onorevole era decretata pei prodi di questa Provincia, non potevasi omettere un solenne voto di lode e di riconoscenza all'intera armata italiana che, combattendo la guerra dell'Indipendenza, rivendicò la gloria dell'antica nostra virtù militare. E quest'Assemblea consegnò tale voto ai suoi atti.

Il popolo subalpino sotto la Dinastia Sabauda, rappresentata oggi dal magnanimo Vittorio Emanuele II, propugnò sempre la causa nazionale; rimase costante di fronte a pressanti pericoli, soggiacque ad immensi sacrifici, per cui e quel Popolo e quel Re raccolsero le simpatie e la gratitudine degli Italiani tutti. La costituzione di un Regno che forte mantenesse nell'interno le popolari franchigie e difendesse i suoi diritti dagli esterni nemici; che vasto proteggesse le scienze ed incoraggiasse le industrie; che potente prendesse posto fra le nazioni, era il desiderio universale. E questo desiderio per parte nostra venne attuato colla decretata annessione di queste Province al Regno dell'Alta Italia, annessione già pattuita nel 1848, ed in questo stesso anno votata da tutti i Municipi e consentita dal popolo in un solenne Plebiscito.

Tale annessione peraltro, benchè pel nostro consenso ormai compiuta, non potrebbe forse nel momento essere definitivamente attuata, e conveniva trovare persona che, governandoci con pieni poteri, affrettasse l'adempimento dei nostri voti. Il cav. Carlo Luigi Farini, la cui scienza politica ed i cui sentimenti patriottici sono già nel dominio della storia, fu proclamato all'uopo nostro Dittatore.

Era da ultimo indispensabile la cura delle sorti eventuali nelle quali versa questo paese. Agli occhi di ognuno rifulge la fondata speranza e, quasi direi, la certezza che otterremo

ben presto l'adempimento dell'universale desiderio; ma non per questo si doveva rimanere nell'inerzia. Occorre alle Finanze un prestito di cinque milioni, ed i motivi si sono ora sentiti nell'accurato discorso che precedè la proposta del relativo Decreto. Chi vuole il fine deve volere i mezzi che vi conducono; nè riguardar si deve sacrificio soverchio la spesa di una somma da chi esser deve disposto a dare la vita per giungere alla nazionalità (*Benissimo! Bravo! Applausi!*)

Coi nostri atti ora riferiti, e dei quali udiste sviluppare le ragioni con tanta verità e dottrina nelle diverse sedute dagli illustri Relatori, si compiva l'attuale nostra missione. Se non che sembrò necessario alla Commissione come agli onorevoli proponenti di non sciogliere, ma di prorogare quest'Assemblea per tenersi pronta, se il bisogno si presentasse, a nuovi atti, fino al momento in cui le nostre sorti siano irrevocabilmente stabilite. E sembrò eziandio consentaneo a ragione ed a più larghe garanzie di concedere il diritto della riconvocazione al Dittatore, al Presidente dell'Assemblea ed al concorde volere di venti Deputati.

In questo concetto a nome della Commissione ho l'onore di presentare alla vostra approvazione l'appresso Decreto, in seguito della mozione fattane dagli onorevoli Deputati Osenga ed Arduini:

« Considerando:

« Che l'Assemblea ha adempiuto allo scopo  
« della presente sua convocazione;  
« Che le possibili contingenze non ne consigliano ora lo scioglimento definitivo;

« Decreta:

« Art. 1. L'assemblea dei Rappresentanti del  
« Popolo delle Province Parmensi è prorogata.  
« Art. 2. Fino a che l'annessione di queste  
« Province al Regno dell'Alta Italia non sia  
« un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere riconvocata dal suo Presidente o di autorità propria o per Decreto  
« del Dittatore ovvero per motivata richiesta  
« di venti Deputati ».

Da ultimo la Commissione, interprete dei sentimenti di noi tutti, mi onora del grato incarico di proporvi un voto di ringraziamento da registrarsi nei nostri atti al nostro Presidente pel modo decoroso ed imparziale col quale diresse i nostri lavori e le nostre sedute.

(*Tutti i Deputati si alzano e con applausi prolungati accolgono la proposta di ringraziamento al Presidente.*)

Presidente — Se nessuno chiede la parola, metto ai voti la legge proposta.

Mascaretti — Io propongo che la proposta di legge fatta dai signori Arduini ed Osenga sia modificata nel senso che unicamente al Dittatore venga concessa la facoltà di convocare l'Assemblea; perchè se ieri all'unanimità quest'Assemblea dava al Dittatore la facoltà di convocarla, parmi sarebbe una contraddizione il venire oggi a ritirare quanto ieri gli attribui.

Albertelli — Domando la parola per notare....

Raffaelli, relatore (*interrompendo*) — Bisogna vedere prima se la modificazione proposta sia appoggiata da cinque membri; d'altronde la Commissione prima di pronunciarsi crederrebbe necessario di avere sott'occhio questa modificazione.

Presidente — Consulto innanzi tutto l'Assemblea per vedere se la proposta fatta dal Deputato Mascaretti sia appoggiata.

*Una voce* — È appoggiata dai tre membri che la sottoscrissero.

*Presidente* — Farò osservare che il nostro Regolamento prescrive che ogni proposta debb'essere sviluppata dal suo autore e che, se non viene appoggiata da cinque membri, non può dar luogo ad alcuna discussione. Ora questa proposta viene presentata da tre Deputati, ed io consulto l'Assemblea per vedere se cinque Deputati vogliono appoggiarla.

*Mascaretti* — Mi si è detto che non era necessario che vi fossero sottoscritti cinque membri, altrimenti si sarebbe fatta girare la proposta per vedere se altri l'avrebbero sottoscritta.

*Presidente* — Non fa bisogno che vi siano cinque Deputati sottoscritti, basta che l'appoggino per alzata.

*Torrigiani* — Quelli che sarebbero stati disposti a sottoscriverla si alzeranno.

*(Più di cinque Deputati si alzano ad appoggiare l'emendamento Mascaretti)*

*Osenga* — Io osserverò, contrariamente alla modificazione proposta dal signor Mascaretti, che altro è dare oggi un illimitato potere, altro è darlo per sempre; nessuno vede nell'avvenire. Gli è perciò ch'è sembrato all'onorevole Deputato Arduini ed a me che la garanzia dei diritti imprescrittibili del popolo richiedesse un decreto quale è stato da noi presentato ed ammesso dalla Commissione; e sembra a me che ogni ulteriore discussione sarebbe intempestiva.

Tuttavia io mi permetto di osservare che adottando il Decreto tal quale fu dal signor Arduini e da me proposto e che la Commissione ha fatto suo proprio, non verrà l'Assemblea che a ripetere, e meglio, quanto è già stato fatto dall'Assemblea di Modena al compiersi degli atti di cui essa si occupò prima di noi. Acconsentite, o Signori, che io vi riferisca il Decreto con cui quell'Assemblea chiuse i suoi lavori:

« Al termine dell'odierna seduta l'Assemblea si proroga, e dovrà riconvocarsi quante volte il Dittatore lo creda opportuno o quante volte l'urgenza degli eventi lo renda necessario. »

Quest'ultima parte del Decreto, che nell'atto dell'Assemblea di Modena è indeterminata, da noi sarebbe resa pienamente determinata ed applicabile senza pericolo di gravi questioni posteriori.

*Raffaelli, relatore* — Le obiezioni che possono farsi sopra la proposta di Decreto presentata dalla Commissione possono essere di due specie; vale a dire o di autorità nell'Assemblea di decretare come proponeva la Commissione, o di previdenza che l'Assemblea dee pur avere. Riscontrando il Decreto del 19 agosto 1859, in forza del quale noi siamo qui convocati, e ravvicinando i *Considerando* del medesimo coll'articolo 54, si scorge che l'Assemblea fu riunita per costituire il potere esecutivo e dargli il mandato necessario al compimento dei legittimi voti popolari. Chi ha diritto di conferire il potere ha diritto di conferirlo con quelle modificazioni e con quelle condizioni che crede convenienti. Il signor Dittatore Farini, nel quale abbiamo intera ed illimitata fiducia, si è assoggettato egli stesso volontariamente a quelle condizioni che l'Assemblea poteva prescrivere al Dittatore.

Rimane la questione di previdenza. Noi viviamo in tempi difficili: oggi non possiamo prevedere ciò che accadrà domani; l'egregio cavaliere Farini è Dittatore nostro ed è pur Dittatore di Modena. Noi sappiamo che una

qualche differenza può sorgere fra gl'interessi di Modena e quelli di Parma, poichè le condizioni di questi due Paesi non sono pienamente uguali di fronte alla diplomazia europea. In questo senso il Dittatore Farini potrebbe essere impedito di provvedere ai nostri interessi; ch'è l'Europa potrebbe riguardo ai due Paesi aver viste diverse. Se poi una sventura togliesse ai vivi il Dittatore, la nostra Assemblea non potrebbe più venir convocata da alcuno (*Bene, bene*)

Per queste ragioni la Commissione persiste nella sua proposta.

*Mascaretti* — Avendo noi col Decreto che conferisce la dittatura al cavaliere Farini riposto in lui tutta la nostra fiducia, parmi che il voler dare ad altri la facoltà di convocar l'Assemblea sia un ritogliere ad esso ciò che già gli abbiamo dato. Mentre ieri gli abbiamo affidato l'esercito, le finanze, le leggi, l'intero Paese, sarebbe secondo me una contraddizione a quest'atto l'adottare la proposta di cui trattasi.

È quindi forza concludere che o non si doveva ieri conferire il potere all'onorevole Farini, o non si può senza sconvenienza modificare in oggi questo stesso potere. Non è certo senza peso l'osservazione fatta dall'onorevole Raffaelli che il Dittatore possa mancare ai vivi; quindi in previsione d'una tal disgrazia io proporrei una modificazione alla mia proposta, aggiungendovi che in quest'unico caso sia alla maggioranza dei Deputati fatta facoltà di convocare l'Assemblea.

*Pirolì* — Farò una sola osservazione.

Ieri io fui uno di quelli che propugnarono l'opinione di dare al cavaliere Farini piena ed illimitata fiducia nel conferirgli la Dittatura, tuttavia non credo che a quell'opinione contraddica il voto che ora ci viene dalla Commissione proposto; perchè, come opportunamente osservava il signor Raffaelli, indipendentemente dal caso di morte può avvenire che si renda necessario di convocare senza indugio l'Assemblea: in tale circostanza chi ci riunirà se noi diamo al solo Dittatore l'autorità di farlo, ove egli per qualsiasi motivo nol possa?

L'altro mezzo poi dal signor Mascaretti proposto, che cioè la domanda sia fatta dalla maggioranza dei Deputati eletti, riesce di impossibile esecuzione. Infatti noi non ci troviamo abitualmente raccolti in una sola città da poterci congregare e prendere una deliberazione collettiva di questa natura. Io credo per conseguenza che la proposta della Commissione vuol essere mantenuta, siccome quella che nulla ha di contrario alla piena ed illimitata fiducia che tutti abbiamo nel Dittatore.

Tuttavia pregherei l'onorevole relatore di darne nuovamente lettura, perchè mi sembra siavi alcun che a ridire quanto alla forma.

*Raffaelli, relatore* — La proposta della Commissione è in questi termini:

« Considerando che l'Assemblea ha adempiuto o  
« allo scopo della presente sua convocazione;  
« Che le possibili contingenze non le consigliano ora lo scioglimento definitivo;

« Decreta:

« Art. 1. L'Assemblea del popolo delle Provincie Parmensi è prorogata.  
« Art. 2. Fino a che l'unione di queste Provincie al regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere riconvocata dal suo Presidente o per autorità propria o per Decreto

« del Dittatore ovvero per motivata richiesta di venti Deputati. »

*Pirolì* — Mi pare che questa formola lasci dubitare che il Dittatore per riconvocare l'Assemblea debba sempre valersi dell'opera del Presidente.

*Raffaelli, relatore* — Tale appunto è il concetto della Commissione.

*Pirolì* — Io la modificherei nel senso che il Dittatore possa riunirla indipendentemente dal Presidente.

*Raffaelli, relatore* — Nell'idea della Commissione il Presidente sarebbe sempre il mezzo necessario per la riconvocazione, e a lui spetterebbe diramare gli inviti.

*Torrigiani* — Domanderei la lettura del progetto primitivo nel quale mi sembra che le tre idee della riconvocazione fatta dal Dittatore, dal Presidente, o per domanda di un dato numero di Deputati fossero distintamente sviluppate.

*Pirolì* — Nel primo progetto era detto: «... e fino a che l'annessione degli Stati Parmensi al Regno Sardo non sia un fatto compiuto, essa può in qualunque tempo venire riconvocata dal suo Presidente quand'egli o il Dittatore ne veggano il bisogno oppure quando venti Deputati ne facciano richiesta. »

È la stessa idea che viene ripetuta nella formola della Commissione: anche in quella si stabiliva che la riconvocazione dovesse sempre farsi per mezzo del Presidente.

*Raffaelli, relatore* — Questa appunto è l'idea della Commissione; tuttavia, se verranno fatte altre proposte migliori, la Commissione non si rifiuta di accettarle.

*Albertelli* — Mi sembra che si potrebbe modificare nel senso in cui convenne unanime il quarto Ufficio, dicendo cioè:

« Fino a che l'unione col Regno Sardo non sia un fatto compiuto, essa potrà in qualunque tempo essere riconvocata dal Dittatore, e ciò col mezzo di un Decreto (come si fece per radunare i comizi), o dal suo Presidente quando ne veggia il bisogno, oppure quando venti Deputati ne facciano richiesta. »

In questo modo il Dittatore fissa per Decreto il giorno e l'ora della riunione, tutti i Deputati vengono al loro posto, il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente li presiede, in assenza di entrambi l'Assemblea provvede a termini del Regolamento. Se il Dittatore non convoca per Decreto l'Assemblea, e il Presidente, il quale ne ha tutta la confidenza perchè nominato a maggioranza assoluta di voti, vede la necessità di riunirla, lo fa con inviti individuali.

Così, se il Presidente fosse assente o non pensasse a riconvocare l'Assemblea, venti Deputati ne fanno istanza, ed egli la convoca mediante inviti a domicilio.

*Pirolì* — Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Deputato Albertelli.

*Gazzi* — In appoggio del progetto adottato dalla Commissione io non ho udito altre ragioni che questa: che cioè il Dittatore potrebbe mancare o potrebbe essere impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Ma, avuto riguardo ai termini amplissimi con cui è concepito il Decreto, mi pare che il Presidente dell'Assemblea la potrebbe convocare in qualunque caso ed a suo piacimento senza render conto del motivo per cui la convoca. In tal modo io vedo pareggiata la condizione del Presidente dell'Assemblea con quella del Dittatore e veggio sotto questo rapporto due poteri uguali; la qual cosa potrebbe

riuscir spiacevole al Dittatore perchè vedrebbe nel Presidente dell'Assemblea un controllo alle sue azioni.

Io premetto qui che parlo dell'atto in sé stesso senza aver riguardo alle persone, poichè, trattandosi del nostro Presidente, io ho piena fiducia in lui e fui lieto di concorrere col mio suffragio a dargli un voto di lode e di ringraziamento pel senno e per l'imparzialità che ha dimostrato nel dirigere le discussioni dell'Assemblea (*bravo!*); ma siccome colla proposta della Commissione noi verremmo a creare un altro potere che potrebbe da un momento all'altro convocare l'Assemblea, non posso a meno di osservare che limiteremo in tal modo la libertà d'azione del Dittatore, libertà che è tanto necessaria nei momenti difficili in cui noi ci troviamo (*bravo!*).

I termini adunque del progetto di legge proposto sono troppo ampi; e quando si volesse modificare, bisognerebbe limitare la facoltà del Presidente di convocare l'Assemblea al solo caso in cui il Dittatore venisse a mancare o fosse impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Ma finchè il Dittatore è libero nelle sue operazioni, a lui solo si deve commettere il giudizio di convocare l'Assemblea, poichè egli solo è in caso di conoscerne la convenienza.

Io non crederei poi nemmeno necessario di estendere al Presidente la facoltà di convocare l'Assemblea nel caso di mancanza o di assoluto impedimento del Dittatore, poichè questa facoltà è suggerita dalla natura stessa della cosa. Nel Dittatore noi vediamo un mandatario: ora è principio riconosciuto che quando un mandatario è morto o è impotente, per questo solo fatto cessa il mandato ed i poteri ritornano a chi lo ha conferito, senza che sia necessario che una clausola espressa lo stabilisca.

Se però l'Assemblea volesse conferire al Presidente la facoltà di convocare l'Assemblea nel caso di impedimento del Dittatore, io non mi vi opporrei, ma vorrei che a questo solo caso fosse limitata una tale facoltà; poichè, attribuendogliela senza limiti, ne potrebbe avvenire un urto ne' due poteri nel giudicare la convenienza di convocare l'Assemblea, e questo sarebbe di grave danno all'amministrazione della cosa pubblica (*Bravo!*)

Queste sono le considerazioni che sorgono dalla proposta di legge in sé stessa; e per misurare il merito di una legge bisogna riguardarla in sé stessa e non rispetto alle persone a cui ne è commessa l'esecuzione; perchè qualunque legge, se è cattiva, sarà sempre dannosa allo Stato per quanto buoni ne possano essere gli esecutori.

Io parlo dunque della legge in sé stessa, e ripeto che i suoi termini mi sembrano troppo ampi; quindi sarebbe conveniente di togliere quella impressione di cui parlava con molto senno il Deputato Minghelli in rapporto al progetto di legge che richiamava in vigore lo Statuto fondamentale del Piemonte, impressione che si può menomare, ma non togliere con ragionamenti, e che perciò potrebbe produrre una spiacevole e disgustosa sensazione nel Dittatore ed essere di ostacolo a che egli accettasse il mandato che noi gli abbiamo conferito (*Bravo! Bene!*)

*Albertelli* — L'onorevole Deputato Gazzi suppone due casi in cui si farebbe luogo alla convocazione dell'Assemblea. Se l'uno di questi casi avvenisse, un'Autorità certo vi vorrebbe perchè venisse l'Assemblea convocata, ed il Presidente della stessa, senza che siano indi-

cate le circostanze in cui egli potrebbe convocarla, appena riunita che l'avesse, esporrebbe il motivo della convocazione, e l'Assemblea, la quale ora ha mostrato un'illimitata fiducia nel Dittatore, vedrebbe se quel motivo fosse tale per cui si dovesse in quei rapporti d'illimitata confidenza convocare o no. Quindi, avendovi due casi dipendenti da circostanze in cui possa avvenire una convocazione, un Capo vi debbe sempre essere che convochi il Corpo, ma è solo il Corpo che giudicherà se si verifichino quelle accidentalità, dipendentemente dalle quali può sorgere quel diritto nell'Assemblea di prendere delle deliberazioni.

Le accidentalità, a cui si riferiva l'onorevole Deputato Raffaelli e che si limitano a due, sono di quelle che alla mente non potevano sfuggire; ma esse non sono le uniche, ed altre molte ve ne saranno che importerebbero lo stesso bisogno e che ora non ricorrono al pensiero, poichè non è proprio di menti limitate, qual è quella dell'uomo, di prevedere tutti i casi contingibili in cui possono avvenire circostanze tali da far riconvocare l'Assemblea onde prendere provvedimenti di assoluta necessità ed urgenza pel buon andamento di queste Provincie.

Io quindi concludo di bel nuovo perchè l'Assemblea voglia adottare il progetto quale venne presentato dalla Commissione e come venne da me emendato ed appoggiato dal Deputato Piroli.

*Raffaelli, relatore* — La Commissione inclinerebbe forse ad accettare la proposta fatta dagli onorevoli Deputati Albertelli e Piroli, ed io sto ora combinando la nuova redazione per passarla poi al banco della Presidenza.

*(La seduta rimane sospesa per quindici minuti, nel qual tempo i membri della Commissione ed i proponenti si consultano. Riprendesi poi la seduta)*

*Raffaelli, relatore* — La Commissione persiste nella sua prima redazione.

*Presidente* — Allora sonovi tre proposte: quella della Commissione, quella del Deputato Mascaretti, e quella del Deputato Albertelli.

*Albertelli* — Per non intrattenere più lungamente la Camera, ritiro la mia proposta.

*Presidente* — Il testo dunque della legge proposto dalla Commissione sarebbe questo:

« Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo Parmense è prorogata.

« Art. 2. Fino a che l'annessione di queste Provincie al Regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere convocata dal suo Presidente o per autorità propria o per Decreto del Dittatore oppure per motivata richiesta di venti Deputati ».

*Albertelli* — Io proporrei che si mettesse prima il Dittatore, e si dicesse essere convocata dal suo Presidente o per Decreto del Dittatore o per autorità propria.

*Voci* — C'è la parola Decreto.

*Presidente* — Il deputato Mascaretti poi proporrebbe che l'articolo 2 fosse così redatto:

« Art. 2. Fino a che l'annessione di queste Provincie al Regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere riconvocata per Decreto del Dittatore ».

*Gerra* — Domando facoltà di parlare.

*Presidente* — Ha la parola.

*Gerra* — Chi riguardi alla natura del potere che dall'Assemblea è stato conferito al Dittatore, e riguardi insieme al potere che cionono-

stante rimane ancora nell'Assemblea stessa, vedrà dissiparsi facilmente le opposizioni fatte alla proposta accettata dalla nostra Commissione.

Giusta il Decreto dato ieri a voti unanimi dall'Assemblea, quello cioè con cui si conferiva la Dittatura al cavaliere Luigi Carlo Farini, ad esso Dittatore fu commesso il potere governativo. Ciò importa che il Dittatore è un mandatario dell'Assemblea per l'esercizio del potere sovrano e che in realtà il potere sovrano resta ancora nell'Assemblea stessa. Il che è tanto vero che l'Assemblea non viene sciolta, ma soltanto prorogata; nè ciò potrebbe accadere se in essa non si mantenesse ancora un potere, e questo potere non può essere che il sovrano.

Ciò posto, se l'Assemblea ha un potere, debbe avere eziandio i modi di esercitarlo, altrimenti esso non sarebbe più che una parola, un'illusione.

Ora, in qual modo l'Assemblea potrebbe esercitare il suo potere se a lei per mezzo del Capo suo, che è il Presidente, fosse tolto il mezzo di riconvocarsi? In tal caso la riconvocazione dell'Assemblea dipenderebbe onninamente dalla volontà del Dittatore; il che vale quanto dire che l'Assemblea non avendo questa facoltà, non avrebbe neppure i mezzi onde esercitare il suo potere sovrano, il quale verrebbe così per indiretto annullato.

Anch'io fui tra coloro che appoggiarono la Dittatura del cavaliere Luigi Carlo Farini; anch'io applaudii al voto unanime dell'Assemblea che la decretò; ma nel tempo stesso desidero che i principii i quali sono diventati regolatori del nostro diritto pubblico rimangano rispettati ed incolumi: e ciò non avverrebbe, come parmi aver dimostrato, se al solo Dittatore spettasse il potere di convocare l'Assemblea.

Ad un'altra ragione si è avuto ricorso a fine di contrastare alla proposta della Commissione; ad una ragione che noi ci siamo adusati a chiamare di convenienza perchè fa fondamento sui riguardi dovuti alla persona del Dittatore; come se al Dittatore Luigi Carlo Farini dovesse dolere tutto ciò che è rispetto ai principii, che è osservanza delle leggi nostre costitutive; ma ripeterò ciò che in altra occasione ho detto ieri; di questa ragione non so farmi capace. Rispetto troppo l'onorevole Luigi Carlo Farini per crederlo soggetto a certe puerili suscettività per le quali egli vedrebbe atti ostili a suo riguardo in tutto ciò che è soltanto un rispetto dei principii, un'osservanza delle leggi costitutive (*Bravo! Bene!*) Da ultimo, se colla legge del 27 aprile 1859, la quale conferì pieni poteri al Re Vittorio Emanuele, a quel Re che consacrò que' poteri sui campi di battaglia, se con quella legge, dico, non ostante le condizioni eccezionali, fu stabilito che dovessero in generale rimanere salve e ferme le guarentigie costituzionali, io non so intendere come l'onorevole Farini possa dolersi di essere chiamato ad esercitare un potere il quale, ad ogni modo, è più libero e grande che non il potere straordinariamente concesso a Re Vittorio Emanuele (*Applausi*).

*Presidente* — Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti per alzata e seduta il primo articolo al quale non è stato proposto alcun emendamento; quindi porrò a partito l'emendamento; poscia il secondo articolo; finalmente voteremo sul complesso della proposta legge a squittinio segreto.

Il primo articolo è così concepito:

« L'Assemblea degli Stati Parmensi è prorogata »

Lo pongo ai voti (*L'Assemblea approva*)

Seguirebbe l'emendamento del Deputato Mascaretti.

Quest' emendamento è così concepito:

« Art. 2. Fino a tanto che l'unione di queste Provincie al Regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere convocata per Decreto del Dittatore ».

*Minghelli* — Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Mascaretti nulla aggiunga . . . . .

*Voci* — Anzi toglie.

*Minghelli* — Ma se dicesse che potrà solo venir convocata dal Dittatore . . .

*Voci* — È appunto così.

*Minghelli* — In tal caso, prima di votare su questo secondo articolo, è d'uopo vedere se non ne seguirà un terzo, poichè su di questo siamo tutti d'accordo, vogliamo cioè che il potere di convocar l'Assemblea sia dato al Dittatore, ma vuoi pure avvertire essere desiderio di molti che questo potere venga pure attribuito al Presidente. Ora di ciò non si parla nel presente articolo.

*Presidente* — Darò uno schiarimento a tal riguardo.

L'articolo 2 proposto dalla Commissione è così concepito:

« Fino a che l'annessione di queste Provincie al Regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere convocata dal suo Presidente o d'autorità propria o per Decreto del Dittatore o per motivata richiesta di venti Deputati ».

A quest'articolo il Deputato Mascaretti propone di sostituire la seguente dizione:

« Art. 2. Fino a tanto che l'unione di queste Provincie al Regno dell'Alta Italia non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere convocata per Decreto del Dittatore ».

Per tal modo sarebbe ommesso tutto quanto riguarda la convocazione a farsi dal Presidente e quella che avrebbe luogo sulla domanda di alcuni membri dell'Assemblea.

*Costamezzana* — A me sembra inutile l'articolo 2 quale è proposto dal Mascaretti, perchè la facoltà che vuoi attribuire al Dittatore risiede già naturalmente in lui. Se ha potuto convocar l'Assemblea la prima volta, lo potrà ancora in seguito. Sarebbe allora meglio sopprimere questo secondo articolo.

*Coppini* — Credo che sia cosa utilissima esprimere nell'articolo che è fatta facoltà al Dittatore di convocar l'Assemblea, perchè lo stabilire che l'Assemblea può essere convocata o per autorità del Presidente o dietro richiesta motivata di venti membri dell'Assemblea, senza nulla statuire riguardo al Dittatore, potrebbe dar luogo a credere che al Dittatore vuoi negare una simile facoltà. Quindi insisto perchè nell'articolo sia pure questa facoltà estesa al Dittatore.

*Presidente* — Qualora l'articolo secondo proposto dal Deputato Mascaretti sia adottato, avremo una prova che l'Assemblea non consente nell'opinione dell'onorevole Costamezzana e che anzi è sua intenzione di mantenere l'articolo che dice: il Dittatore avrà facoltà di convocarla. Se quest'articolo sarà rigettato, verremo a partito sull'articolo della Commissione. Se poi questo venisse rigettato, ne verrebbe la

conseguenza che l'Assemblea entra nelle viste del Dottor Costamezzana, vale a dire che volendo l'Assemblea attribuire al solo Dittatore la facoltà di convocare l'Assemblea, essa crede inutile lo esprimerlo nel pensiero che già in lui risiede una tale facoltà.

*Costamezzana* — Io non ho voluto esprimere questo desiderio, ho detto solamente che la soppressione dell'articolo soddisfaceva meglio allo scopo proposti dall'autore dell'emendamento all'articolo 2.

*Presidente* — Metto adunque ai voti l'articolo emendato nel senso della proposta Mascaretti, seppure egli non ama meglio di sopprimerlo affatto.

*Mascaretti* — Io insisto nella mia proposta.

*Presidente* — La metto dunque ai voti.

(*Non è adottata*)

Metto ora ai voti l'emendamento del signor Albertelli.

*Albertelli* — L'ho ritirato e mi sono unito alla Commissione perchè la divergenza non era che nella forma, l'idea era la stessa.

*Presidente* — Non rimane adunque l'articolo della Commissione così concepito:

« Fino a che l'annessione degli Stati Parmensi al Regno Sardo non sia un fatto compiuto, l'Assemblea può in qualunque tempo essere riconvocata dal suo Presidente o di autorità propria o per Decreto del Dittatore ovvero per motivata richiesta di venti Deputati ».

Lo pongo ai voti.

(*È adottato*)

Si passa ora allo scrutinio segreto sul complesso della Legge.

Risultato della votazione

Presenti e votanti . . . . .	54
Maggioranza . . . . .	28
Voti favorevoli . . . . .	46
Voti contrarii . . . . .	8

(*L'Assemblea adotta*)

*Presidente* — Con questo voto voi avete dato termine, o Signori, ai vostri lavori così maestrevolmente testè riassunti dall'onorevole relatore dell'ultima vostra Commissione. Permettete ora che prima di separarci vi dica di quanta gratitudine io vada debitore a voi che avete con tanta cortesia sovenuto alla mia inesperienza parlamentare in questa breve ma altrettanto importante sessione, a voi che tante prove mi forniste della benevola vostra confidenza.

Non vi spiaccia che io vi dica ancora come vada superbo di aver presieduto alle vostre discussioni, la cui parsimonia, moderazione ed elevatezza hanno ancora una volta provato ciò che io vi diceva nel salire questo onorevolissimo seggio, che cioè i popoli Italiani, così ingiustamente e così a lungo calunniati come immaturi all'esercizio del viver libero, sono invece degni secondo le parole dell'invitto Re nostro di governare sè stessi e di essere cittadini di una libera nazione (*Applausi generali*).

Altri doveri ci restano a compiere, o Signori, nel restituirci in mezzo ai nostri elettori; doveri non meno grandi di quelli che abbiamo qui compiuti, proclamando quelle risoluzioni per cui queste Provincie sono ormai irrevocabilmente riunite al Regno che solo può dirsi veramente Italiano: è debito nostro persuadere colla voce le popolazioni che hanno riposta in noi la loro fiducia, è debito nostro mostrar loro coll'esempio più che colle parole come si perduri nella calma, nella moderazione, nella concordia, di cui diedero sinora esempio unico ed eroico tutte le popolazioni dell'Italia centrale.

Assicurati così della costante simpatia delle Nazioni civili, spuntate colla fermezza nostra le armi dei nostri nemici, siano essi palesi od occulti, ci mostreremo sempre più degni della stima e dell'amore di quel Re prode e leale che anche oggi ci forniva novello esempio di quanto gli stiano a cuore gli interessi di questi suoi popoli; di quel Re il quale, mentre non esita di assumere animoso la difesa dei nostri e de' suoi diritti davanti ai Potentati d'Europa, come fu intrepido campione di nostra indipendenza sui campi di battaglia, a noi chiede ed ha diritto di ottenere da noi perseveranza e concordia (*Bravo! Bravo!*)

Proclamo prorogata l'Assemblea dei Rappresentanti del popolo delle Provincie Parmensi. Viva il Re!

(*Prolungatissimi ed entusiastici applausi ed evviva al Re Vittorio Emanuele II, fra i quali si scioglie l'adunanza alle ore nove e mezza vespertine.*)

## 220. Promulgazione dello Statuto costituzionale Sardo.

17 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il plebiscito sottoposto al voto universale e diretto del popolo delle Provincie Parmensi e approvato da 65176 voti contro 504, nel quale queste popolazioni dichiararono di voler essere unite al Regno di Sardegna sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele;

Visto il Decreto dell'Assemblea dei Rappresentanti le Provincie Parmensi, che conferma e proclama l'unione al Regno Costituzionale della Dinastia di Savoia;

Considerando che in forza di tali deliberazioni le Provincie stesse, per volontà nazionale, sono e devono ritenersi di pieno diritto parte integrante dello stesso Regno;

(1) Due giorni dopo l'emaneazione di questo Decreto veniva rassegnato al Cavaliere Carlo Farini l'Atto con cui l'Assemblea Costituente gli conferiva la Dittatura delle Provincie Parmensi; ed il Farini rispondeva tessendo il seguente Programma della nuova sua amministrazione:

Signori,

I Rappresentanti del popolo unanimi mi hanno nuovamente conferito la podestà che secondo il debito mio aveva rassegnato in mani loro.

Questa testimonianza di fiducia, che io accollo con animo grato, è pure un segno di approvazione che mi conforta a proseguire nella via intrapresa.

Il mio dovere è tracciato dai Decreti dell'Assemblea. Esso era già scritto nella mia coscienza. In que'giorni nei

Considerando che lo Statuto Costituzionale piemontese è legge fondamentale della Monarchia di Casa Savoia;

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo del 4 marzo 1848 (n° 674).

Art. 2. Sino alla effettiva unione delle Provincie Parmensi alla Monarchia Sarda, il potere legislativo ed esecutivo è esercitato dal Dittatore secondo il Decreto 14 Settembre 1859 dell'Assemblea dei Rappresentanti, ferme le garanzie costituzionali.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culto, e dell'Interno, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nella forma voluta dalla legge (1).

Dato a Parma dal Palazzo Nazionale, il giorno 17 settembre 1859.

FARINI

## 221. Riordinamento dell'Amministrazione centrale.

20 settembre 1859

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Sino alla completa unione amministrativa delle Provincie Parmensi colle altre Provincie che fanno parte degli Stati di S. M., l'amministrazione delle Provincie stesse è divisa nei cinque seguenti Dicasteri:

quali lo spirito pubblico penava a raccogliersi dalle facili ed infinite speranze al concetto di nuove e laboriose lotte, i comandamenti della coscienza furono il mio solo consiglio. E forse questa fede nel dovere, questa fede nei destini d'Italia non fu inutile ad arrestare l'onda degli eventi contrarii!

Proseguirò gli armamenti, perchè la civiltà europea non è ancora giunta a segno che il diritto inerme possa star sicuro dalla violenza, e perchè l'opinione pubblica fa giusto giudizio del fermo e libero voler nostro dalla sollecitudine che poniamo a prepararci alle forti prove.

Andrò esplicando gli istituti della Monarchia costituzionale per recare ad effetto, per quanto è da noi, quella unione col Regno Sabauda la quale per rinnovato voto di popolo e di parlamento è diventata il diritto politico di queste Provincie.

- 1° Grazia, Giustizia e Culti;
- 2° Interno;
- 3° Istruzione Pubblica;
- 4° Finanze;
- 5° Lavori Pubblici.

Art. 2. Gli affari riguardanti la direzione politica e militare delle Provincie Parmensi sono trattati direttamente dal Dittatore nel suo Gabinetto da una Sezione particolare per le Provincie Parmensi.

Art. 3. Ciascun Dicastero avrà a capo un Direttore. Ogni Direttore potrà avere un Segretario Generale, il quale firmerà la corrispondenza nei casi d'impedimento o di assenza del Direttore e potrà spedire in di lui nome tutti gli affari dipendenti dal suo Dicastero.

Art. 4. Appartengono ai cinque Dicasteri le materie che furono attribuite alle cessate Direzioni dal Decreto 1° luglio 1859, ad eccezione delle materie riguardanti l'istruzione e l'educazione pubblica, le biblioteche, l'Accademia di Belle Arti ed il Museo, le quali saranno d'or innanzi di spettanza del Dicastero della pubblica Istruzione.

Art. 5. I Direttori corrisponderanno col Dittatore per mezzo di un Presidente che essi sceglieranno nel loro seno.

Art. 6. Le Leggi, i Regolamenti e le nomine a pubblici impieghi saranno fatte dal Dittatore dietro proposte dei singoli Direttori, previa discussione collegiale nel Consiglio dei Direttori.

Art. 7. Il Dittatore radunerà il Consiglio dei Direttori sotto la sua presidenza ogni volta che lo reputerà opportuno.

Art. 8. I Direttori avranno l'assegnamento di lire seimila annue.

Se questo è il voto universale ed il simbolo della nuovissima concordia italiana, camminando noi diritti al fine, torremo ogni pretesto alle gare ed alle pretese che volessero coonestarsi di singolare zelo del pubblico bene. Essendo universale la conciliazione delle menti e degli animi, errano coloro i quali nella nuova concordia vanno cercando le differenze tolte alla memoria degli antichi dissenimenti!

Noi dobbiamo coi sacrifici mostrarsi degni dei popoli subalpini, dobbiamo mostrarci degni del Re colla costanza e con lo schietto contegno. Qui si propugna non il diritto, non l'interesse solo di queste popolazioni, ma si bene il diritto e l'interesse indissolubile e solidale di tutte le altre che fortemente vogliono vivere libere ed unite in grande e franco Stato.

Art. 9. Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

Parma, 20 settembre 1859.

FARINI

222. *Nomina dei Capi de' nuovi Dicasteri.*

20 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto in data d'oggi, col quale l'amministrazione delle Provincie Parmensi è divisa in cinque Dicasteri,

Decreta:

Art. 1. Sono nominati

il Dottore Pietro Bruni a Direttore del Dicastero di Grazia e Giustizia;

il Dottore Stefano Massari, attuale Intendente Generale della Provincia di Parma, a Direttore del Dicastero dell'Interno;

il Prof. Giuseppe Manfredi a Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione;

il March. Avv. Giuseppe Mischi a Direttore del Dicastero delle Finanze;

il Prof. Pietro Torrigiani a Direttore del Dicastero dei Lavori Pubblici.

Art. 2. Essi entreranno in carica immediatamente.

Art. 3. Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

Parma, 20 settembre 1859.

FARINI

Se tale non fosse stato il pensiero dei Rappresentanti del popolo, essi non si sarebbero unanimemente in me confidati.

Noi siamo forti in cospetto della coscienza dei popoli civili perchè rappresentiamo, non già gli interessi d'una provincia nè pure soltanto quelli di una Nazione, ma i grandi principi di giustizia e di civiltà. La coscienza universale sente che la fortuna d'Italia deve rialzarsi perchè la sua sventura sarebbe cagione di continuo turbamento nell'ordine Europeo. Teniamo adunque sempre in mente che la nostra non è la causa di un partito ma di tutto un popolo; anzi la causa dell'ordine morale e civile, senza del quale gli Stati non possono avere fermezza e la congregazione Europea indarno cerca equilibrio di forze e stabilità di Imperi.

Parma, 19 settembre 1859.

FARINI

**223. Nuova intestazione degli Atti pubblici notarili.**

20 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. D'or innanzi tutti gli atti pubblici rogati da Notai dovranno portare l'intestazione:

*Regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna ecc. ecc.*

Art. 2. Il presente sarà osservato ed eseguito da ognuno cui spetti secondo la sua forma esteriore.

Parma, 20 settembre 1859.

FARINI

**224. Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica internazionale di Brusselle del 30 Giugno 1858.**

20 settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

IL DELEGATO DEL DITTATORE

per l'amministrazione delle Provincie Parmensi

Veduta la nota (n.<sup>o</sup> 5958-4627) con cui, addì 15 del corrente settembre, il Ministero de' lavori pubblici di Torino propose che questo Governo, dopo d'aver aderito come ha fatto alla Convenzione telegrafica di Berna, aderisca pure all'altra Convenzione telegrafica, affatto simile e già accettata dal Piemonte, la quale fu stipulata in Brusselle tra la Francia, il Belgio e la Lega telegrafica Austro-Germanica e permetterebbe di estendere il ribasso di tassa anche alle relazioni con que' paesi che accettarono questo e non quello di Berna, tra' quali l'Inghilterra per le vie di Calais e di Ostenda;

Sovra la proposta del Direttore del Ministero de' lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Il Governo delle Provincie Parmensi aderisce alla Convenzione telegrafica di Brusselle, la quale fu stipulata tra' Governi di Francia e del

Belgio e la Lega telegrafica Austro-Germanica, ed alla quale accedettero poi il Governo del Piemonte ed altri Governi eziandio.

Art. 2. Il Direttore del Ministero de' lavori pubblici è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto (4).

Parma, 20 settembre 1859.

MANFREDI

**225. Chiamata di un Contingente della Leva 1858.**

20 settembre 1859.

IL DIRETTORE

DEL MINISTERO DELLA GUERRA

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 70 del Regolamento approvato il 5 gennaio 1852 sugli obblighi dei coscritti di deposito nelle Provincie Parmensi;

In eseguimento degli ordini del Direttore,

Dispone:

Art. 1. Nelle Provincie Parmensi sono chiamati al servizio militare attivo gl'individui formanti il deposito della coscrizione del 1858.

Art. 2. Essi, muniti d'apposito foglio di via dalle Autorità comunali, dovranno recarsi nella Cittadella di Parma dal 5 al 10 ottobre prossimo venturo.

Modena, 20 settembre 1859.

Col. L. FRAPOLLI.

**226. Promulgazione del Codice 50 dicembre 1842 e delle altre Leggi Sarde di commercio.**

21 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del 27 agosto 1859, col quale è stato provveduto alla mancanza di un Codice di Commercio nelle Provincie Modenesi;

Considerando che quella mancanza,

(4) Segue a questo Decreto il testo in lingua italiana della Convenzione, che pure si crede inutile di riprodurre, trovandosi, nell'originale francese, inserta come allegato al regio Decreto Sardo.

alla quale fu già stabilito di provvedere nelle Provincie Parmensi, continua pur tuttavia nelle medesime,

Decreta:

Art. 1. Il Codice di Commercio pubblicato in Torino dalla Stamperia Reale il 30 Dicembre 1842 per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, colle modificazioni ed aggiunte stabilite dalle leggi del 14 aprile, del 30 giugno e del 7 luglio 1853, avrà forza di legge nelle Provincie Parmensi, cominciando dal giorno 1° gennaio del prossimo anno mille ottocento sessanta.

Art. 2. Sopra le materie che formano l'oggetto del mentovato Codice resteranno abrogate col detto giorno 1° gennaio tutte le leggi, consuetudini e disposizioni qualunque legislative vigenti in queste Provincie.

Art. 5. Il Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato col detto Codice di Commercio nelle forme dalla legge prescritte.

Dato in Parma dal Palazzo Nazionale, il di 21 settembre del 1859.

FARINI

227. *Proroga alla vendita dei generi regali a peso decimale, ed alla vendita del sale nella Lunigiana al prezzo normale.*

21 settembre 1859.

IL DITTATORE

Veduto l'Atto 15 luglio ultimo scorso del Governatore delle Provincie Parmensi col quale, in fra le altre cose, fu disposto che la vendita de' generi regali in esse Provincie dal 1° prossimo venturo ottobre in poi si facesse a peso decimale, e che la vendita del sale comune in Lunigiana seguisse al prezzo normale praticato nelle altre Provincie;

E ritenuta la convenienza di prorogare il termine ora indicato,

Decreta:

Art. 1. È prorogato a tutto il 31 dicembre p. v. il termine stabilito col l'Atto Governativo 15 luglio ultimo

scorso per la vendita si de' generi regali nelle Provincie Parmensi a peso decimale come del sale comune nella Lunigiana al prezzo normale di centesimi dieci per libbra stabilito per le altre Provincie.

Art. 2. La disposizione del secondo allinea dell'articolo secondo del citato Atto Governativo verrà congruamente applicata a quei Postari che col primo gennaio p. v. non eseguissero la vendita de' generi regali a peso decimale.

Art. 5. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 21 settembre 1859.

FARINI

228. *Nuova intitolazione degli atti notarili e delle copie esecutive di atti giudiziari.*

22 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore di Grazia, Giustizia e Culto;

Sentito il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Le copie esecutive delle sentenze ed ordinanze di giustizia e degli atti notarili saranno intitolate nel modo seguente:

« Regnando Vittorio Emanuele II »  
« Re di Sardegna ecc. »

Dopo trascritta la sentenza, l'ordinanza o l'atto sovradetti, si terminerà la copia nel modo qui appresso:

« Si comanda ed ordina a tutti »  
« gli uscieri che ne saranno richiesti »  
« di porre ad esecuzione la predetta »  
« sentenza (o la predetta ordinanza od »  
« il predetto atto), al Regio Procuratore »  
« Generale ed ai Regii Procuratori di »  
« darvi mano, a tutti i Comandanti ed »  
« Ufficiali della forza pubblica di pre- »  
« starvi mano forte allorchè ne saranno »  
« legalmente richiesti.

« In fede di che la presente sen- »  
« tenza (o la presente ordinanza od il

« presente atto) è stata sottoscritta (o è stato sottoscritto) dal Presidente e dai Consiglieri della Regia Corte Suprema di Revisione e dal Cancelliere (o dal Presidente della Corte Regia, dai Consiglieri e dal Cancelliere; o dal Presidente, dai Giudici e dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale; o dal Pretore e dal Cancelliere; o dal Notaio) »

Art. 2. Rimangono abrogati i Decreti del 18 Agosto e del 20 Settembre 1859.

Art. 3. Il Direttore di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Reggio, 22 settembre 1859.

FARINI

### 229. Nuova formola del giuramento di fedeltà dei pubblici Funzionarii.

22 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Sulla proposta del Direttore di Grazia, Giustizia e Culti;

Sentito il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Il giuramento di fedeltà sarà d'ora innanzi prestato colla formola seguente:

« Io N. N. giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio Emanuele II ed a' Suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni di..... col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 2. Rimane abrogato il Decreto del 9 agosto 1859.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Reggio, il 22 settembre 1859.

FARINI

### 230. Chiamata della riserva sulla classe 1855, della classe disponibile 1858, e di 1200 uomini sulla classe 1859.

22 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Decreta:

Art. 1. Nelle Provincie Parmensi sono chiamati al servizio militare attivo

a) gl'individui appartenenti alla classe del 1855 che, giusta l'articolo 25 del Regolamento approvato il 5 gennaio 1852 (n.º 6), fanno ora parte della riserva ossia trovansi in congedo illimitato;

b) i coscritti appartenenti alla classe del 1858 che, oltre quelli del deposito, sono disponibili secondo le operazioni già eseguite della relativa coscrizione.

Art. 2. Tutti gl'individui sovindicati, muniti d'apposito foglio di via dalle Autorità comunali, dovranno recarsi nella Cittadella di Parma,

dal 1º ottobre al 5 dello stesso mese, quanto agl'individui della riserva;

dal 5 al 10 ottobre, rispetto agli altri.

Art. 3. Sulla classe 1859, cioè sui nati del 1859, sono chiamati *mille dugento* uomini pel servizio attivo, i quali dovranno trovarsi innanzi all'Autorità militare in Parma non più tardi del 25 di ottobre prossimo venturo.

Art. 4. Le estrazioni dei coscritti si faranno nei capoluoghi di Provincia.

Art. 5. Il Direttore del Ministero della Guerra per le Provincie Modenesi e Parmensi, e il Direttore dell'Interno per le Provincie Parmensi sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto nella parte che a ciascuno appartiene.

Dato a Parma, il 22 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore dell'Interno  
S. MASSARI

Il Direttore  
del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

231. *Nuovo organico dei Consigli di leva.*

22 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Decreta:

Art. 1. I Consigli di reclutamento per la coscrizione militare delle Provincie Parmensi si comporranno

dell'Intendente Generale od Intendente, che ne sarà il Presidente; di un Ufficiale dell'esercito nazionale, nominato dal Comandante militare delle Provincie suddette;

del Comandante della Guardia nazionale del capoluogo di Provincia, o di un Capitano da lui delegato per Parma e Piacenza.

Art. 2. Assisteranno ai prementovati Consigli con voto consultivo un Medico-Chirurgo militare, nominato dal Comandante militare, e due Ufficiali sanitari civili scelti dal Presidente per ogni seduta.

Art. 3. Alla misura dei coscritti procederà un Sottoufficiale della Guardia nazionale, scelto dal Comandante di essa.

Art. 4. All'estrazione a sorte, che è presieduta dall'Intendente provinciale, assisteranno

i Sindaci de' rispettivi Comuni; un Ufficiale della Guardia Nazionale locale, scelto dal Comandante della medesima;

un Ufficiale e Sottoufficiale delle Truppe di linea, nominati dal Comandante militare per ricevere i coscritti e condurli ai Corpi cui sono destinati.

Art. 5. Per tutto ciò che non è previsto dagli articoli che precedono restano ferme le disposizioni tutte del Regolamento per la coscrizione militare approvato in Parma il 17 Agosto 1851.

Art. 6. Il Direttore del Ministero della Guerra per le Provincie Modenesi e Parmensi, e il Direttore dell'Interno per le Provincie Parmensi sono inca-

ricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno d'essi riguarda.

Dato in Parma, il 22 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore dell'Interno  
S. MASSARI

Il Direttore  
del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

232. *Assegnazione al Presidente del Consiglio dei Direttori della legalizzazione degli atti provenienti o da mandarsi all'estero.*

22 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Dispone:

Articolo Unico. L'autenticazione o legalizzazione delle firme delle Autorità delle Provincie Parmensi in atti o copie da prodursi all'Estero, non che di quelle apposte in atti o copie provenienti dall'Estero, sarà fatta dal Presidente del Consiglio dei Direttori.

Reggio, 22 settembre 1859.

FARINI

233. *Unione del contingente Parmense e del Modenese all'Esercito della Lega.*

23 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto l'articolo 3 della Convenzione stipulata in Modena fra i Governi Toscano e Modenese;

Visto l'atto d'annessione stipulato dall'Incaricato del Governo delle Romagne;

Visto l'atto d'annessione sottoscritto dall'Incaricato Parmense;

Vista la nomina del Comandante Supremo dell'Armata della Lega nella persona del Generale d'armata commendatore Manfredo Fanti;

Decreta:

Il contingente dovuto dal Governo delle Provincie Modenesi e Parmensi

all' Esercito della Lega è posto sotto gli ordini immediati del Comandante Supremo di essa, e così il Ministero della Guerra e le altre truppe dello stesso Governo, colle norme e le attribuzioni conferitegli dal Regolamento approvato in questo medesimo giorno <sup>(1)</sup>.

La Direzione del Ministero della Guerra è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 23 settembre 1839.

FARINI

*Il Direttore del Ministero di Guerra*  
Col. L. FRAPOLLI

254. *Promulgazione dei reali Decreti Sardi 14 ottobre 1848 sulla formazione dei Comitati di revisione e dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale.*

26 settembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore dell' Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta :

Art. 1. Saranno posti in vigore e pubblicati nei soliti modi i due Decreti 14 Ottobre 1848, relativi l'uno alla formazione dei Comitati di revisione, l'altro alla formazione dei Consigli di disciplina, dei quali è detto negli articoli 23, 24, 34 e seguenti della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale.

Art. 2. Il Direttore dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 26 settembre 1839.

FARINI

*Il Direttore dell' Interno*  
S. MASSARI

(1) Di questo Regolamento, malgrado le più diligenti indagini, non ci fu dato sinora di aver copia. Confidiamo nondimeno di poter compiere con nuove ricerche questa lacuna e produrre un simile documento nella serie almeno degli Atti riguardanti la Toscana.

255. *Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra' cittadini del Regno Sardo dell' Italia Centrale.*

26 settembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Affinchè i paesi d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele profittino senza ritardo dei vantaggi dell'Unione nazionale,

Decreta :

Art. 1. Le sentenze profferite dai Tribunali Sardi, Lombardi, Romagnoli e Toscani avranno esecuzione nelle Provincie Modenesi e Parmensi come se fossero pronunciate dai Tribunali rispettivi delle Provincie medesime.

Art. 2. La stessa esecuzione riceveranno gl'istrumenti pubblici celebrati nei paesi Sardi, Lombardi, Romagnoli e Toscani.

Art. 3. Le notificazioni degli atti giudiziarii e dei protesti cambiarii fatti in detti paesi si eseguiranno nelle Provincie Parmensi e Modenesi col mezzo delle sussidiarie da Tribunale a Tribunale.

Art. 4. È abolita l'extradizione. Gli accusati dalle Autorità giudiziarie dei predetti paesi, se vengono arrestati nelle Provincie Modenesi o nelle Parmensi, saranno inviati al Tribunale istruente sulla semplice sua richiesta al Tribunale dell'arresto.

Art. 5. Le lauree e matricole e i gradi universitarii ottenuti nelle Università Sarde, Lombarde, Bolognese e Toscana saranno considerati come ottenuti nelle Università Modenesi e Parmensi.

Art. 6. Tutte le premesse disposizioni saranno applicabili anche nei rapporti fra le Provincie Modenesi e le Parmensi.

Art. 7. I Direttori dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti e della Istruzione pubblica nelle Provincie Modenesi e nelle Parmensi provvederanno, per quanto spetta a ciascuno, alla

esecuzione del presente Decreto che verrà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

Dato a Modena, il 26 settembre 1859.

FARINI

256. *Richiamo in osservanza delle disposizioni del cessato Governo intorno alle prime nomine dei Pretori e Cancellieri di terza classe.*

26 settembre 1859.

IL DIRETTORE

del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti

Notifica:

Che d'ora innanzi per le prime nomine a Pretori e Cancellieri di terza classe si adopererà conformemente a quanto fu disposto colle Sovrane Risoluzioni del 25 maggio 1825 (n.º 45), del 17 dicembre dello stesso anno (n.º 101), del 21 novembre 1835 (n.º 184), e del Decreto dato il di 16 gennaio del 1857 (n.º 14).

Parma, 26 settembre 1859.

P. BRUNI

257. *Ordinamento e Pianta numerica del personale del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti.*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto dato il 20 del cadente mese, pel quale l'amministrazione delle Province Parmensi è stata divisa in cinque Dicasteri;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Nel Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti gli Uffici e gli Stipendi sono stabiliti come nello specchio seguente; e vengono conferiti alle persone nominate nello specchio medesimo.

UFFICI	Stipendi	Annotazioni
<i>Segreteria generale</i>		
Segretario generale . . . . .	3,800	
1º Vice-Segretario . . . . .	2,200	
2º <i>idem</i> . . . . .	1,600	
Incaricato della Raccolta delle Leggi . . . . .	1,800	
Speditore . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
<i>Sezione di Grazia e Giustizia</i>		
Segretario . . . . .	2,500	
Vice-Segretario . . . . .	1,600	
Commesso-Calligrafo . . . . .	1,600	
Protocollista . . . . .	1,300	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
<i>Idem idem</i> . . . . .	1,200	
<i>Idem idem</i> . . . . .	1,200	
<i>Idem idem</i> . . . . .	1,200	
Commesso-Aggiunto . . . . .	600	
<i>Sezione de' Culti</i>		
Segretario-Capo . . . . .	3,300	
Segretario-Aggiunto . . . . .	2,000	
Commesso-Calligrafo . . . . .	1,400	
Protocollista . . . . .	1,300	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
<i>Idem idem</i> . . . . .	1,200	
<i>Idem</i> di 2ª classe . . . . .	1,000	
<i>Ispezione de' Culti</i>		
Ispettore . . . . .	2,200	
<i>Consulta per gli Affari ecclesiastici e pel Regio Diritto.</i>		
Consultore . . . . .	800	
<i>Archivio dello Stato</i>		
Archivista . . . . .	3,300	
Vice-Archivista . . . . .	2,000	
Segretario addetto . . . . .	1,650	
Impiegato addetto . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
<i>Idem</i> di 3ª classe . . . . .	900	
Custode . . . . .	720	
<i>Serventi</i>		
Usciere . . . . .	900	
Porta-lettere . . . . .	750	
Portiere . . . . .	750	
Scopatore . . . . .	750	
<i>Idem</i> . . . . .	750	
Scopatore aggiunto . . . . .	500	

Adetto all'Archivio dello Stato

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto col dì 1 del prossimo ottobre.

Art. 3. I Direttori de' Dicasteri di Grazia, Giustizia e Culti e delle Finanze ne cureranno ciascuno per la parte propria l'eseguimento.

Dato a Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

**258. Ordinamento e Pianta numerica del personale del Dicastero delle Finanze.**

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Sovra il rapporto e la proposta del  
Direttore delle Finanze,

Decreta :

Art. 1. Negli Uffizi del Dicastero delle Finanze i posti, gl'impiegati e gli stipendi loro sono determinati come si vede nello Specchio seguente.

UFFICI	Stipendi	Annotazioni
<i>1ª Divisione</i>		
Segretario Capo della 1ª Divisione . . . . .	3,800	
Vice-Segretario per le Contribuzioni dirette . . . . .	2,000	
Aggiunto per le Contribuzioni indirette . . . . .	1,500	
Calligrafo con incarico di dar opera di Ragioniere . . . . .	1,600	
Protocollista . . . . .	1,300	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso-Apprendista . . . . .	600	
<i>2ª Divisione</i>		
Segretario Capo della 2ª Divisione . . . . .	3,300	
Vice-Segretario . . . . .	2,000	
Calligrafo con incarico di dar opera di Ragioniere . . . . .	1,600	
Protocollista . . . . .	1,300	
Commesso di 2ª classe . . . . .	1,000	
Commesso-Apprendista . . . . .	600	
<i>3ª Divisione</i>		
Segretario Capo della 3ª Divisione . . . . .	3,300	

UFFICI	Stipendi	Annotazioni
Vice-Segretario . . . . .	2,000	
Calligrafo . . . . .	1,400	
Protocollista . . . . .	1,300	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
<i>4ª Div. (Computisteria) Direzione</i>		
Direttore della Computisteria . . . . .	3,500	
<i>1ª Sezione</i>		
Vice-Capo Computista, Capo della 1ª Sez.ª . . . . .	2,000	
Comput.ª per le spese . . . . .	2,000	
Computista per le entrate . . . . .	2,000	
Vice-Computista . . . . .	1,400	
<i>Idem</i> . . . . .	1,400	
Commesso di 3ª classe . . . . .	800	
<i>2ª Sezione</i>		
Conservatore dei registri del Debito Pubblico, Ragioniere della Casa d'Ammortizzazione, Capo della 2ª Sezione . . . . .	2,000	
Vice-Ragioniere . . . . .	1,400	
Commesso di 1ª classe . . . . .	1,200	
Commesso-Apprendista . . . . .	600	
<i>3ª Sezione</i>		
Segretario Ragioniere, Capo della 3ª Sezione . . . . .	1,600	
Calligrafo con incarico di dar opera di Ragioniere . . . . .	1,600	
Calligrafo . . . . .	1,400	
Commesso-Apprendista . . . . .	600	
<i>Protocollo</i>		
Protocollista . . . . .	1,300	
<i>Idem</i> . . . . .	1,300	
<i>Consulta</i>		
Consultore . . . . .	1,600	
<i>Servigio</i>		
Usciere . . . . .	900	
Portiere . . . . .	750	
Portalettere . . . . .	750	
Scopatore . . . . .	750	
<i>Idem</i> . . . . .	750	

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto col primo del venturo mese di ottobre.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 30 settembre 1839.

FARINI (1)

**239. Ordinamento e Pianta numerica del personale degli Uffici di Pubblica Sicurezza.**

31 settembre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno;

(1) Nel giorno precedente a questo Decreto, il 29 settembre, il Dittatore scriveva la seguente:

*Note Circulaire*

*aux Représentants chargés de missions politiques par le Gouvernement des Provinces Parmesanes.*

L'Assemblée nationale des Provinces Parmesanes s'est ralliée, par d'unanimes délibérations, au mouvement politique de l'Italie centrale. Déjà la décision sur le sort futur de ce pays avait été soumise, sous forme de plébiscite, au suffrage universel et direct. — L'Assemblée a été convoquée dans le but d'ajouter au résultat du vote populaire la garantie d'une discussion libre et solennelle. Les élections se sont passées dans le calme le plus profond et avec la régularité la plus grande. Le Gouvernement était heureux en pensant que, dans la ville de Plaisance, les soldats français assistaient au noble spectacle d'une population italienne faisant usage de cette liberté pour laquelle ils avaient versé tant de sang généreux.

L'Assemblée, élue parmi tout ce qu'il y avait de plus illustre dans le pays par la naissance ou par le talent, et même parmi les membres les plus distingués du clergé, proclama la déchéance de la famille des Bourbons et l'annexion au Royaume constitutionnel de la Dynastie de Savoie. Il serait profondément injuste de juger ces votes de déchéance et tous ces actes qui se passent en Italie d'après de trompeuses analogies révolutionnaires puisées soit dans l'histoire, soit dans les programmes des partis et des luttes politiques qui peuvent se débattre ailleurs en Europe. Comme de meilleurs jours ont semblé luire pour la cause nationale, il s'est trouvé que dans l'âme de tout Italien la suprême légitimité consistait dans la reconstitution de la patrie. On se tromperait d'ailleurs en évoquant, à l'égard de Parme, ces idées de tradition, de consécration séculaire qui s'attachent au nom historique des Bourbons. Une dynastie peut trouver sa base dans le libre choix d'un peuple, ou bien elle puise sa force morale dans cette communauté historique qui réunit le sort d'une famille à celui

Sentito il Consiglio dei Direttori;  
Veduti gli articoli 5 e 16 della Legge sulla pubblica sicurezza 28 luglio 1839,

Decreta:

Art. 1. Presso le Intendenze Generali di Parma e Piacenza l'Ufficio di pubblica sicurezza sarà composto:

1.° di tre Delegati ed Applicati di pubblica sicurezza, a ciascuno dei quali verranno assegnate dall'Intendente le proprie attribuzioni.

Il Delegato, a cui verrà affidata la parte politica avrà il proprio alloggio attiguo all'Ufficio di pubblica sicurezza;

2.° saranno destinati per coadiuvare gli ufficiali di pubblica sicurezza

d'une nation et qui fait qu'elles grandissent ensemble dans les mêmes épreuves et dans les mêmes souvenirs. La dynastie des Bourbons de Parme n'a rempli ni l'une ni l'autre de ces conditions et les populations du Duché en butte à de continuel changements politiques ont vu sans cesse disposer de leur sort d'après des ambitions, des convenances diplomatiques et des arrangements généraux auxquels leur volonté aussi bien que leurs intérêts étaient complètement étrangers. Par le traité de la quadruple alliance (2 août 1718) entre l'Angleterre, la France l'Empire et les États Généraux, les Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla furent déclarés fiefs mâles de l'Empire en contradiction aux droits allégués par le Saint Siège, et l'Empereur, du vivant même du dernier duc Farnese, en donna l'expectative et l'investiture à Don Carlos fils de Philippe V. Don Carlos prit possession de Parme en 1731, mais par les préliminaires de Vienne (1735), confirmés par le traité de Vienne (15 novembre 1738), le Duché tomba en partage à l'Autriche qui par la paix d'Aix-la-Chapelle (1748) le transmit à l'Infant Don Philippe de Bourbon d'Espagne et à ses descendants mâles, sous clause de reversibilité. Occupé par les armées françaises dans les guerres de la Révolution et cédé éventuellement par l'Espagne à la France en 1800, le Duché fut formellement réuni à l'Empire français sous le nom de Département du Taro. On voit à quelles nombreuses vicissitudes a été sujette la souveraineté des Bourbons qui ont renoncé à leur droit sur Parme autant de fois au moins qu'ils l'ont affirmé, considérant plutôt ce droit comme une appendice ou comme un dédommagement de combinaisons plus importantes.

Les puissances elles-mêmes qui, après les désastres de la France, signèrent avec Napoléon le traité de Fontainebleau du 10 avril 1814, n'hésiterent pas, dans ce temps, à disposer du Duché en faveur de l'Impératrice Marie Louise, de son fils et de ses héritiers. Ce ne fut que par suite du retour de l'Île d'Elbe et par la crainte de laisser les fils de l'Empereur debout sur un trône, qu'on convint par l'article XIX de l'acte final du Congrès de Vienne de donner les Duchés à l'Archiduchesse Marie

quattro Commessi coll'annuo stipendio di franchi ottocento.

Art. 2. Presso le altre Intendenze l'Ufficio di pubblica sicurezza si comporrà di un Delegato, di un Applicato e d'un Commesso.

Art. 3. Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza sarà destinato presso l'Ufficio dei Delegati nelle città di Parma e Piacenza un numero di guardie di pubblica sicurezza da stabilirsi dal Direttore dell'Interno giusta le circostanze, non oltrepassando il numero di trenta. Saranno dette Guardie comandate da un Maresciallo, il quale avrà uno stipendio di lire mille quattrocento annue, due Brigadieri e quattro Vice-Brigadieri.

Art. 4. Per le attribuzioni conferite

alle Intendenze coi Decreti 10 luglio, 4, 16 e 26 agosto 1859, verrà nelle Intendenze Generali di Parma e di Piacenza istituito un Ufficio speciale che avrà per capo un Vice-Segretario dell'Intendenza, coadiuvato da due Commessi.

Art. 5. In riguardo ai Commessi di buongoverno alle porte delle città di Parma e Piacenza, nulla è innovato, e continuerà perciò ad essere in vigore il Decreto 12 settembre 1859.

Art. 6. I Direttori dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze nelle Provincie Parmensi cureranno, ciascuno per la parte che loro spetta, l'esegimento del presente Decreto.

Dato in Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

Louise, sans faire mention de son fils. Par le traité conclu à Paris le 10 juin 1817, les droits de la quatrième branche de la maison de Bourbon furent rétablis par voie de réversibilité après avoir été frappés de suspension pendant la vie de l'Impératrice Marie Louise. Cette dynastie en expectative était devenue toujours plus étrangère au pays. Les souvenirs du régime français rappelant une administration forte et impartiale, un état de prospérité et de gloire militaire, et le gouvernement assez libéral et tolérant de Marie Louise avaient bien effacé des traditions qui dataient d'avant la révolution. La perspective du futur souverain augmenta, on peut le dire, les regrets causés par la mort de Marie Louise. N'est-ce donc pas naturel si ces populations après tant d'incertitudes et tant de changements qui n'ont laissé enraciner dans leur esprit aucune ancienne foi dynastique, cherchent à fixer leur sort en se rattachant à un Royaume fort et stable, à une Dynastie qui a sa base dans la tradition et dans l'amour de ses sujets, et qui est consacrée tout à la fois par le droit ancien et par le nouveau ?

Le Duc Charles II de Bourbon du vivant même de Marie Louise froissa vivement les sentiments les plus respectables de ces populations en signant le traité de Florence du 28 novembre 1844, dans lequel, sous prétexte de rectification de frontières, il promettait de céder au duc de Modène le duché de Guastalla en échangeant cette fertile contrée contre quelques communes montagneuses de la Garfagnana. Le duc remplissait par là des engagements d'intérêt personnel, mais il distrait de la sorte une partie considérable de son domaine avant même qu'il fût entré en sa possession, en causant à l'Etat une diminution de rente annuelle calculée à 600,000 francs, et il disposait sans aucun égard de ses futurs sujets en les plaçant sous la dure seigneurie du duc de Modène.

Exemple plutôt unique que rare, dans lequel il est bien permis de voir une singulière violation de ces principes austères et généreux dont se glorifient les partisans du droit divin, et une contradiction manifeste avec ces idées d'autonomies légitimes et d'inviolables

subnationalités qu'on invoque en faveur des petits princes italiens repoussés par la volonté de la nation.

Le Duc Charles II prit possession du Duché de Parme à la mort de Marie Louise, en 1847, lorsque les populations italiennes, dans un sentiment de commune solidarité, réclamaient des améliorations civiles et politiques et le respect du principe national. Charles II commença par conclure avec l'Autriche le traité du 4 février 1848, dans le quel il déclarait, à l'exemple du Duc de Modène, que ses Etats entraient dans la ligne de défense des possessions italiennes de l'Empereur d'Autriche. Surpris par le mouvement national, il abandonna ses Etats, après avoir vainement brigué la confiance des patriotes. Il abdiqua dans l'exil et son fils fut rétabli par les troupes de l'Autriche, après les revers des armes italiennes. Je ne parlerai pas des tristes débordements du règne de Charles III. Je ne citerai que deux faits qui ne regardent pas l'homme mais le régime. Un Rescrit du Duc établissait que toutes les fois qu'il se serait agi de démonstrations publiques d'opinions libérales le coupable serait puni par la peine du bâton, selon l'arbitre des commandants militaires. Et cette peine, à laquelle les Italiens préfèrent celle de mort, était souvent appliquée sur la place publique.

Une autre loi en date 19 mars 1850, après avoir exposé que plusieurs propriétaires donnaient congé à leurs paysans parce que ceux-ci ne partageaient pas les idées révolutionnaires de leurs maîtres, ordonnait qu'aucun congé n'aurait pu leur être donné sans un procès contradictoire devant les tribunaux, formulait des menaces aux juges et les plaçait sous la surveillance de la gendarmerie. Dans un de ces procès les tribunaux s'étant déclarés en faveur du propriétaire, le Duc par un Rescrit en date du 24 janvier 1851 ordonna que le paysan resterait malgré cela sur les terres du propriétaire. On voit à quelle mauvaises passions on cherchait de faire appel au sein de la société italienne.

Le crime qui mit fin à la vie du Duc Charles III nous ôterait le droit de flétrir avec une juste sévérité les actes de ce prince, si on ne songeait que ce perversissement du sens moral qui fait croire à la légitimité

240. *Abrogazione della Sovrana Risoluzione 8 luglio 1822 relativa ai matrimoni degli impiegati.*

20 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Sovra la proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti; Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. È abrogata la Sovrana Risoluzione dell'8 luglio 1822 (n. 70), riguardante il beneplacito che ottenere dovevano gl'impiegati stipendiati dall'Erario dello Stato per contrar matrimonio.

de l'assassinat n'est qu'un des nombreux malheurs dont sont responsables les gouvernements qui, les premiers, donnent l'exemple de la violation de la loi morale. La Duchesse Marie Louise de Bourbon prit les rênes de l'Etat au nom de son fils, et congédia la plupart de ces mauvais conseillers de la couronne qui avaient été les complices de son mari.

Peu de temps après cependant une émeute éclata dans Parme; elle fut réprimée dans le sang à l'aide des troupes autrichiennes dont l'occupation n'avait pas désemparé depuis 1848. Parme fut livrée aux fureurs d'une soldatesque effrénée, et le Gouvernement déclara dans une impudente proclamation qu'il aurait pu prévenir, mais qu'il avait aimé mieux réprimer. Ce jour là a été fatal à la dynastie. La ville mise en état de siège et tombée au pouvoir d'un général autrichien fut ensanglantée par de nombreuses exécutions. Tel a été le système d'impitoyable rigueur adopté par le gouvernement qu'on a fait sans doute un devoir à la Duchesse de sacrifier ses sentiments de clémence, puisque un des condamnés, malgré les recommandations des juges eux-mêmes, a vu confirmer la sentence capitale qui le frappait. Les prévenus furent transportés dans les prisons de Mantoue; le général autrichien gouvernait dans la ville même, où cependant la Duchesse régnait; le gouvernement ducal se trouvait suspendu par cette violation de tous les droits du souverain et du peuple. Les populations eurent une autre fois la preuve de ce que pouvaient valoir pour leur dignité ces petites circoncriptions politiques et ces faibles dynasties impuissantes contre l'éméte, impuissantes contre les violences de l'étranger, et hostiles par leur manque d'avenir à l'avenir de la nation. L'opinion de l'Europe est maintenant éclairée sur les mobiles et sur le caractère du mouvement politique de l'Italie centrale. Ce mouvement s'explique par le plus légitime des sentiments, par le sentiment national, qui est aussi un principe d'ordre au sein des sociétés. Or quelle était à cet égard la situation de la famille régnante à Parme vis-à-vis des ses sujets? Depuis 1848 la dynastie n'avait jamais cessé de faire cause commune avec l'Autriche, de s'attacher à elle par des

Art. 2. I Direttori de' cinque Dicasteri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 20 settembre 1859.

FARINI

241. *Formazione in Parma di una Legione di Guardia nazionale.*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il processo dell'adunanza tenuta il 20 settembre 1859 per la formazione della rosa dei candidati alla carica di Capo di Legione della Guardia nazionale di Parma, dal quale processo risulta che sopra 128 votanti il mar-

liens toujours plus intimes. Par le traité du 4 février 1848 le Duc avait conclu une convention particulière qui, au mépris des traités généraux, établissait de véritables rapports de vassalage à l'égard de l'Autriche, lui livrait en toute occasion, le territoire de l'Etat, et formait avec elle une ligue offensive et défensive d'un caractère permanent.

Par un article de ce traité le Duc de Parme s'engageait en outre à ne conclure avec aucune autre puissance de convention militaire quelconque sans le consentement préalable du Gouvernement impérial de Vienne.

On a voulu établir une distinction, pour ce qui regarde la question nationale, entre la politique du Gouvernement de Parme sous les Ducs Charles II et Charles III et la Politique du Gouvernement de Parme tel qu'il était dernièrement constitué. Une telle distinction tombe devant l'évidence des faits.

Lorsque le Gouvernement Piémontais, avec une prudente prévoyance que les événements ultérieurs ont bien justifiée, appela l'attention de l'Europe sur les conditions de la péninsule et sur les empiétements de l'Autriche, il commença par protester contre les fortifications de Plaisance et contre les traités de 1848; actes qui modifiaient évidemment la condition des choses telle qu'on avait voulu l'établir par les traités de 1815.

Le Gouvernement de la Duchesse régente aurait eu là une occasion pour dégager sa responsabilité personnelle, soit par des déclarations publiques, soit par des communications au Gouvernement piémontais. Il ne l'a pas fait. Une autre occasion s'est présentée plus favorable encore lorsque, en face de l'éventualité de la guerre, la question des traités spéciaux fut posée catégoriquement et que la nécessité de leur abrogation fut admise, ou peut le dire, par tous les Cabinets des Puissances Européennes, l'Autriche exceptée. On peut apprécier aujourd'hui la situation exceptionnelle et cependant exempte de dangers que le Gouvernement de la Duchesse aurait pu se faire à cette époque. Rien cependant ne vint démentir son entier acquiescement à cet état de solidarité complète et nécessaire dans lequel il se trouvait engagé en faveur de l'Autriche. Mais cela ne suffit pas.

chese Guido Dalla-Rosa-Prati ha ottenuto novantasei suffragi;

Veduti gli articoli 39, 40 e 47 della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno, e sentito il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta :

Art. 1. I cinque Battaglioni della Guardia nazionale di Parma sono riuniti in una Legione.

Art. 2. È nominato Capo di essa Legione, col grado di Colonnello, il marchese Guido Dalla-Rosa-Prati.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle

Le Gouvernement autrichien concentrait des troupes sur la frontière piémontaise dans ce but agressif qui a reçu son explication par l'envoi successif de l'ultimatum. Les troupes autrichiennes se massèrent à Plaisance; d'immenses matériaux de guerre y furent réunis; l'invasion du Piémont se préparait sur le territoire du Duché, et c'est de là qu'une portion des troupes impériales est partie pour envahir les Etats Sardes. Le Gouvernement de la Duchesse assistait à tout cela sans qu'aucune communication de sa part, comme les devoirs internationaux l'auraient d'ailleurs exigé, vint expliquer ni ses intentions ni sa conduite au Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne.

Ce ne fut que lorsque la fortune des armes se tourna contre l'Autriche et que la protection des armes autrichiennes allait lui manquer, que la Duchesse se décida à proclamer sa neutralité. — Le Cabinet piémontais a considéré cette offre comme bien tardive, car on ne pourrait pas admettre qu'il soit loisible à un Gouvernement de se déclarer et de se faire respecter comme neutre toutes les fois que, le sort se déclarant hostile à son allié, il jugerait utile de l'abandonner. Singulière neutralité en effet! Car si l'on s'appuie sur les engagements préventifs établissant vis-à-vis de l'Autriche des devoirs d'action et de défense commune, évidemment incompatibles avec les lois de la neutralité, il faut alors subir les conséquences de ces engagements de la même manière qu'on en a accepté les avantages. Si au contraire on argüe de la situation particulière faite au Gouvernement de Parme par des stipulations générales concernant la forteresse de Plaisance, il est facile de répondre par les termes mêmes de ces stipulations, qui établissent « que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. R. et A. conservera dans cette ville le droit de garnison pur et simple, tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain de Parme ». Il y a loin cependant de ce droit de garnison pur et simple à la création d'un vaste camp retranché en dehors de l'enceinte de Plaisance, et du but purement offensif de ces stipulations à l'agression militaire pré-

Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

242. Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle pensioni militari.

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Sarà pubblicata e applicata nelle Provincie Modenesi e nelle Parmensi la Legge Sarda in data 27 giugno 1850 relativa alla giubilazione dei

parée sur le territoire du Duché et effectuée par la frontière Parmesane. Du reste, les documents publiés nous permettent d'apprécier à sa juste valeur cette prétendue neutralité, puisqu'une lettre du 26 mai de l'année courante nous prouve que le ministre de Parme résidant à Vienne regrettait de ne pouvoir obtenir le secours des troupes impériales et se plaignait de ce que l'Autriche se bornait à lui assurer son appui après les victoires qu'elle se promettait de remporter. Cette neutralité, cependant, qui aurait suffi pour ce qui regarde les rapports internationaux avec le Gouvernement piémontais, et qui constituait la dernière concession de la Duchesse régente aux sentiments de ses sujets, est-ce qu'elle pouvait satisfaire les vœux légitimes et les suprêmes intérêts des populations? Est-ce que celles-ci pouvaient se déclarer neutres au bruit de la lutte qui décidait du sort de la patrie, tandis que le drapeau français uni au drapeau italien traversait triomphalement leur territoire et que l'Empereur Napoléon III invitait les Italiens à être tous soldats pour devenir les citoyens d'une grande nation? Est-ce qu'elles n'avaient pas clairement manifesté leurs intentions en envoyant des milliers de volontaires à la guerre d'indépendance? Le Gouvernement de la Duchesse régente en proclamant sous la pression des événements une neutralité qu'il n'avait pas observée déclarait que cette attitude lui était rendue nécessaire par des devoirs contraires qui lui étaient également sacrés. C'est justement ce que les populations parmesanes ne sauraient admettre, et elles sont parfaitement fondées en droit lorsqu'elles demandent des princes italiens pour qui les intérêts de l'étranger ne soient pas aussi sacrés que les intérêts de la patrie. Par ses traditions, par ses tendances naturelles et constantes, par sa faiblesse aussi, la famille régnante de Parme manquait à ses devoirs de souverain neutre envers le Piémont et à ses devoirs de prince italien envers ses sujets. Le principe et le caractère de notre mouvement politique sont assez bien connus aujourd'hui pour qu'on puisse établir qu'une dynastie qui s'est montrée hostile à l'émancipation nationale s'est aliénée tous les cœurs et est un arbre pourri dans le sol italien. La Duchesse, ramenée

militari e alle pensioni da pagarsi ad essi e alle loro vedove e alle loro famiglie.

Art. 2. I cittadini delle Provincie Modenesi e Parmensi che militarono nell'Esercito Sardo e in altri corpi dell'Esercito Nazionale negli anni 1848, 1849 e 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla Legge premenzionata, godranno i beneficii che essa impartisce.

Art. 3. Il Ministero della Guerra e i Direttori delle finanze in Parma e in Modena cureranno, per quanto a ciascuno spetta, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

dans ses Etats, devrait s'appuyer sur cette opinion nationale par qui la famille de son fils est unanimement repoussée. Une irréparable et mutuelle défiance rendrait impossible tout établissement solide et durable. Le Gouvernement hostile au Piémont par ses souvenirs, craignant le parti national à cause de ses sentiments, ne ferait que chercher chaque jour davantage aide et protection à cette influence autrichienne qui de la Vénétie cherchera sans doute à reconquérir tout ce qu'elle pourra du terrain perdu. L'opinion du pays de son côté, opinion commune à toutes les classes et fortifiée par tout les intérêts, ne renoncera pas à son idéal d'unification italienne, à son espoir d'annexion au Royaume de la Maison de Savoie. La question de la déchéance des Bourbons et celle de l'annexion au Piémont sont intimement liées dans l'esprit des populations parmesanes. La position que l'Autriche conserve en Italie leur conseille, par nécessité de défense, de concourir à la création d'un fort Etat italien et de se sauvegarder à l'aide du nouveau droit dérivant du voeu national contre tous ces droits de réversibilité et de servitude militaire établis par des traités qui, s'ils n'étaient pas abrogés, nous amèneraient dans l'avenir autant et d'aussi dangereuses complications qu'il nous en ont apporté dans le passé.

Cette union rendue nécessaire par la pensée italienne est d'ailleurs réclamée par tous les intérêts moraux et matériels des provinces parmesanes. Ces populations savent par une longue et dure expérience le désavantage d'appartenir à une de ces petites aggrégations politiques impuissantes pour le bien et si fertiles cependant en maux et en dangers de toute sorte. Cette période de la civilisation italienne qui s'est accomplie par l'essor de la vie municipale est finie depuis des siècles. Maintenant la société italienne subit la loi du temps et cherche, trop tard pour elle, à rentrer dans la voie de ces grandes agglomérations nationales, au moyen desquelles les autres peuples ont trouvé la prospérité et le bonheur et ont pu la devancer dans la civilisation et dans la puissance. L'expérience a prouvé qu'en dehors de ces aggrégations il ne peut y avoir ni ces grandes institutions ni ce large développement d'action qui constituent les forces

243. *Convalidazione dei pagamenti delle pensioni abusive contemplate nel Decreto Governativo 10 agosto 1859.*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del Governatore provvisorio degli Stati Parmensi del 10 agosto 1859;

Sulla proposta del Direttore delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Insino a tanto che non sia compiuta la revisione de' conteggi di quelle pen-

mêmes de la vie moderne des peuples. Pour les provinces parmesanes, l'annexion n'est pas seulement une satisfaction donnée au sentiment national; elle intéresse aussi au plus haut degré la prospérité matérielle du pays. Après l'union de la Lombardie au Royaume Sarde ce qui était une nécessité politique devient aussi une nécessité économique. En 1848 l'union au Piémont fut votée par 37250 votants. La fortune des armes brisa ce pacte solennel, mais le malheur scella la concorde des idées et des sentiments. Onze ans après, l'union au Piémont, soumise au suffrage populaire, était proclamée par 63167 votants.

Le vote de déchéance, le vote d'annexion, qui se confondent dans la conscience populaire, ne sauraient être, ne peuvent pas être disjoints dans la réalisation politique. Puisque le droit de la volonté nationale a été admis en faveur de l'Italie, en quoi l'un de ces votes serait-il moins légitime que l'autre? Le consentement des populations ne peut pas être requis seulement pour des arrêts négatifs, et le régime qui doit assurer la tranquillité et la prospérité du pays a surtout besoin de cette base.

Vous ferez ressortir, Monsieur, tout ce qu'une pareille solution offre de garanties pour l'avenir, soit du point de vue de la défense militaire de l'Italie, soit pour les conditions de l'ordre morale et matériel dans les provinces parmesanes.

Elle satisfait en même temps les sympathies et les intérêts du pays; elle pacifie les esprits par la réalisation de leur voeu unanime, et accomplit un grand progrès vers cette oeuvre de reconstitution nationale qui, après avoir été initiée par la plus généreuse et la plus glorieuse des guerres, se poursuit par la sagesse et l'énergie des populations et par les sympathies de l'Europe libérale.

Agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Parma, 29 septembre 1859.

FARINI

sioni a carico degli Stati Parmensi che sono state concesse dal 17 dicembre 1847 a tutto il 9 giugno 1859, saran tenuti validi i pagamenti che potranno esser fatti dal Tesoriere generale anche per quelle pensioni alle quali riguarda il Decreto del Governatore provvisorio degli Stati anzidetti alla data del 10 d'agosto del 1859.

Modena, 30 settembre 1859.

FARINI

244. *Assegnazioni agl' Intendenti Generali ed Intendenti per le spese d'ufficio relative alla pubblica sicurezza.*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 2 della Legge sull'amministrazione di pubblica sicurezza 28 luglio 1859;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno delle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Per le spese d'ufficio, per ciò che riguarda alla pubblica sicurezza, è assegnata per ogni anno agli Intendenti generali di Parma e Piacenza la somma di . . . L. 1000;

all'Intendente della Provincia di Borgo San Donnino la somma di . . . » 500;

agli Intendenti delle Provincie di Borgotaro e Pontremoli la somma di . . . » 500.

Art. 2. La spesa di cui nell'articolo precedente, che ha cominciato a decorrere dal 1° luglio 1859, sarà sostenuta dall'Erario delle Provincie Parmensi.

Art. 3. I Direttori dell'Interno e delle Finanze cureranno, ciascuno per la parte che loro spetta, l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore  
del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

245. *Autorizzazione di pubblicazione, d'un Giornale col titolo Il Patriota.*

30 Settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta l'istanza fatta dall'avvocato Alfonso Cavagnari di Parma allo scopo di ottenere il permesso di pubblicare un Giornale intitolato *Il Patriota*;  
Veduto l'articolo 2 del Decreto 2 luglio 1859;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. È permessa la pubblicazione in Parma di un Giornale intitolato *Il Patriota*.

Art. 2. Il Gerente di esso periodico si dovrà uniformare alle prescrizioni delle leggi in vigore sulla stampa.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 30 settembre 1859.

FARINI

Il Direttore dell'Interno  
S. MASSARI

246. *Approvazione di un Regolamento per la istituzione di una tassa di macello nel Comune di Caorso (1).*

30 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduto il Progetto di regolamento disteso il 31 maggio 1859 dall'Autorità comunitativa di Caorso e relativo alla istituzione di una tassa di macello in quel Comune;

Veduta la deliberazione fatta in proposito dal Consiglio municipale del Comune stesso in data del 15 settembre 1859;

(1) Il presente Decreto coll'annesso Regolamento non dovrebbe propriamente far parte di questa Collezione. Avuto nondimeno riguardo alla specialità dell'argomento ed alla circostanza che un simile Regolamento fu approvato sotto l'impero della antica legislazione comunale di Parma, non è paruto fuor di proposito il riferire i due atti per intero, ad esempio della Collezione ufficiale degli Atti Parmensi.

Sulla proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento per la istituzione di una tassa di macello nel Comune di Caorso è approvato, se non che si riterranno esenti da bollo e da tassa gli articoli portati ai numeri 7 ed 8 della tariffa B unita al Regolamento medesimo, e ciò giusta la sovvrindicata deliberazione.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 30 settembre 1859.

FARINI

*Regolamento per la riscossione*

- 1° Di una tassa di occupazione dei posti sulle piazze e sui luoghi pubblici della Borgata di Caorso; — 2° Di una tassa di macello da esigersi dai beccai, pizzicagnoli, osti ed altri venditori del Comune.

TITOLO I.

*Diritti delle tasse dei posti di Piazza*

Art. 1. Le tasse per l'occupazione dei posti sulle piazze e su gli altri luoghi pubblici della Borgata di Caorso nei giorni di mercato e di fiere saranno riscosse in ragione di metri quadrati colle frazioni del decimetro quadrato giusta la tariffa annessa al presente Regolamento distinta colla lettera A.

Art. 2. Coloro che vorranno occupare con banco un posto nei luoghi pubblici per la vendita e l'esposizione delle loro merci dovranno ottenerne la licenza dall'Autorità locale, ove la riscossione delle tasse sia fatta in via economica, o dall'imprenditore quando la riscossione medesima sia stata appaltata.

Art. 3. Per tali licenze sarà tenuto da chi si spetta apposito registro a madre e figlia, che conterrà cognome, nome e professione del dichiarante, l'indicazione degli oggetti di commercio, il posto che intenderà occupare, e la durata della licenza quando quella sia convenuta per un sol mese o più.

Art. 4. Sarà libero a ciascun dichiarante di prendere un posto per un giorno soltanto, per un mese, per un trimestre, per un semestre, e per un anno intero; e nei primi due casi dovrà pagare al riscuotitore la tassa giornaliera o mensile, negli altri casi pagherà anticipatamente di trimestre in trimestre.

Art. 5. Ogni pagamento di tassa si giornaliera che mensile o trimestrale e va dicendo sarà scritto fedelmente su distinto registro a madre e figlia cartolato e cifrato dall'Autorità locale. Esso registro dovrà indicare, oltre la somma pagata ed il cognome e nome del negoziante, anche il numero che occupa l'abbonato nel registro delle licenze prescritte all'articolo 3, per così servire agevolmente di controllo nelle verificazioni da farsi dal Podestà col registro delle licenze stesse.

Art. 6. Il Podestà od un suo incaricato verificherà almeno una volta al mese i registri più sopra mentovati all'articoli 3 e 5 e ne farà su di essi apposita menzione.

Art. 7. Chi avrà preso un posto per un mese, per un trimestre, semestre o per l'anno intero, s'intenderà decaduto dal diritto di occupare quello stesso posto qualora non rinnovi l'abbonamento del mese o trimestre otto giorni prima, e pel semestre od anno un mese avanti alla scadenza, e non soddisfi il pagamento d'anticipazione come è detto all'articolo 4.

Art. 8. Chi per qualsiasi causa avesse a rinunciare il posto prima della scadenza del suo abbonamento non avrà alcun diritto di pretendere la restituzione intera o parziale secondo i casi della tassa già pagata.

Art. 9. Non sarà lecito ad alcun venditore di stabilire in luogo diverso da quello che sarà designato dal Podestà la vendita delle derrate o merci di qualsiasi genere, come pure non potrà ammazzare nella piazza o mercato od in altri luoghi pubblici le cose esposte in vendita, per modo che riesca meno facile o meno sicuro il girar per quei luoghi stessi.

Art. 10. Sarà esente da qualunque tassa quel venditore il quale occuperà il solo posto necessario alla propria persona senza deporre sul luogo sacchi, cesti od altri oggetti qualsiansi per la vendita o per la mostra.

Art. 11. Sarà parimente esente da qualunque tassa il bestiame grosso e minuto che sarà posto in vendita sul mercato o sulle fiere e nei luoghi che saranno espressamente assegnati dall'Autorità locale.

Art. 12. Quel mugnaio o venditore di granaglie che lascerà esposto nella pubblica piazza sul carro o bare od altro veicolo la granaglia condotta, questa sarà ritenuta in vendita e dovrà altresì pagarne egualmente la tassa prefissa come se il grano stesso fosse scaricato e posto sotto i portici del mercato.

Art. 13. Nei giorni di fiere tutte le tasse, meno per quelli che hanno occupato il posto per un mese o più, saranno duplicate.

Art. 14. Gli Agenti incaricati della vigilanza sul mercato, l'appaltatore delle tasse ed i suoi Commessi potranno farsi presentare da ciascun venditore le licenze di cui debbono essere muniti, a termine dell'articolo 2, e la quitanza della tassa pagata.

Art. 15. Saranno processati e tradotti nanti ai Tribunali competenti, per essere condannati alle pene comminate dalla legge,

a) i trasgressori all'articolo 9 del presente Regolamento;

b) coloro che ricuseranno di presentare la licenza a chi di diritto, giusta l'articolo 14;

c) quelli che occuperanno un posto senza averne ottenuta la debita licenza e pagata la corrispettiva tassa;

d) quelli che froderanno un'estensione maggiore di quella che sarà indicata nella licenza di concessione del posto;

e) qualunque altra persona che avrà facilitata la frode;

f) chiunque si opponga con parole insultanti o con fatti all'esercizio di chi avrà diritto a riscuotere le tasse

od all'incaricato a curare l'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 16. Il prodotto delle multe inflitte dai Tribunali contro i trasgressori e delinquenti sarà ripartito per una metà alla Cassa comunale, e l'altra metà a chi avrà intimata la contravvenzione.

Art. 17. Le contestazioni che potessero insorgere intorno all'applicazione della tariffa saranno giudicate dall'Autorità competente, e niuno potrà ricorrere ad essere sentito in giudizio se non avrà provato, mediante ricevuta, il fatto pagamento della tassa pretesa dall'Esattore o dall'appaltatore.

Art. 18. L'appaltatore o l'incaricato della riscossione delle tasse sarà tenuto di tener costantemente affisso nei giorni ed ore di fiere e di mercato un esemplare del presente Regolamento.

Art. 19. Le Autorità locali, i Reali Gendarmi e le Guardie campestri sono incaricati d'invigilare e di tener mano perchè le disposizioni del presente Regolamento siano rigorosamente adempiute.

## TITOLO II.

### *Diritto delle tasse di macello*

Art. 1. Dalla pubblicazione del presente Atto viene stabilita ad esclusivo profitto del Comune di Caorso una tassa di macello, la quale verrà riscossa giusta le regole e la tariffa segnata B.

Art. 2. I beccai, pizzicagnoli, osti, ed altri venditori del Comune non potranno procedere al macellamento d'una bestia qualunque della specie indicata nella detta tariffa od esporre in vendita carni fresche, salate od investite, introdotte nel Comune, se prima l'Autorità locale od un suo delegato non l'abbia riconosciuta sana e fatta bollare con apposito marchio.

Art. 3. L'introduttore delle carni fresche salate od investite provenienti da altro Comune dovrà sempre munirsi di una attestazione dell'Autorità del luogo di provenienza, che faccia fede della provenienza medesima, della

buona qualità, della quantità in numero ed in peso delle carni stesse, senza di che non potrà essere concessa la vendita. Detta attestazione poi sarà sottoposta immediatamente al Sindaco del Comune, che la risegnerà per la vendita, esaurite le ulteriori disposizioni.

Art. 4. Le bestie che si vorranno macellare, e le carni che si vorranno introdurre o porre in vendita in Comune, come è detto negli articoli 2 e 3, sia in quarti sia intera, dovranno, sotto l'ispezione dell'Autorità locale, essere bollate con apposito marchio, che non vi sarà messo che dietro presentazione delle bullette di pagamento dei diritti.

I buoi, le vacche boscheregge, vitelli, maiali, saranno bollati nei quattro quarti. I montoni, castrati ed altre bestie di simile specie sull'unghia d'ogni piede. Le altre carni in quelle posizioni che saranno giudicate più convenienti.

Art. 5. Per gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sarà tenuta dalla Podesteria nota esatta della quantità delle carni introdotte e delle bestie macellate, e l'appaltatore o delegato alla riscossione delle tasse terrà un registro a *madre e figlia* su carta libera e v' inserirà giorno per giorno, senza interruzione od intervallo, il nome, cognome, qualità, domicilio della persona che avrà dichiarato di voler macellare od aver introdotto nel Comune carni. Indicherà pure il numero e la specie delle bestie da macellarsi, la quantità e qualità delle carni introdotte, e la tassa pagata.

Detto registro sarà numerizzato e cifrato dal Podestà, al quale è serbato il diritto di verificarlo ogni qual volta lo crederà opportuno. Le bullette poi di ricevuta saranno sempre sottoposte al *visto* del Podestà.

Art. 6. Ogni particolare od abitante del Comune, che non sia nella categoria indicata all'articolo 2, non potrà macellare bestie oltre le occorrenti per una modica provvigione di sua famiglia. Oltrepassando questi limiti, si riterrà

anche il particolare come trafficante di carni ed andrà soggetto a tutte e singole le regole, tasse e pene determinate pei macellai e venditori.

Art. 7. I trasgressori agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente Regolamento saranno puniti per la prima volta con una multa equivalente al pagamento di dieci volte il diritto che sarebbe stato dovuto per la bestia o le bestie macellate o per le carni introdotte senza averne fatta la presentazione all'Autorità locale; e tutto ciò oltre le spese de' procedimenti giudiziali.

Art. 8. Nel caso di recidiva entro l'anno, a datare dalla prima contravvenzione, i trasgressori saranno condannati ad una multa corrispondente a venti volte il diritto o tassa che sarebbe stato dovuto, oltre la confisca delle carni e pelli trovate presso di loro.

Art. 9. Coloro che in qualsivoglia modo faciliteranno la frode, presteranno aiuto od assistenza a commetterla, incorreranno nelle pene stesse che i trasgressori principali, da scontarsi anche con prigionia in mancanza di mezzi necessari a sostenere il pagamento.

Art. 10. Le trasgressioni o contravvenzioni saranno provate con appositi processi verbali da compilarsi dai funzionarii amministrativi o dagli Agenti della forza pubblica, dalle Guardie campestri, od anche dall'appaltatore od affittuario dei diritti.

Art. 11. I processi dovranno annunciare

1° la data in tutte lettere dell'ora, giorno, ed anno in cui sono compilati;

2° il cognome, nome e qualità degli impiegati funzionarii ed agenti da cui viene scritto, ed il luogo di loro residenza;

3° l'indicazione del preteso contravventore e delle qualità che valgono a farlo conoscere, per quanto è possibile;

4° il luogo, giorno, ora, in cui viene intimata la contravvenzione;

5° il fatto che costituisce la trasgressione del preteso contravventore e la dichiarazione della trasgressione;

6° la descrizione degli oggetti caduti in contravvenzione in qualità, peso, numero e valore, determinato quest'ultimo per approssimazione e di comune accordo od anche dagli impiegati soltanto secondo le circostanze.

I processi compilati in tal forma faranno fede in giustizia sino a prova contraria e sempre che siano stati entro ventiquattr'ore dalla loro chiusura confermati nanti il Pretore del luogo nelle forme prescritte, e che la persona o le persone che li avranno compilati e confermati abbiano precisamente prestato il giuramento voluto dalla legge nella rispettiva loro qualità.

Art. 12. Sarà permesso ai funzionarii di Comune, ai Reali Gendarmi, alle Guardie campestri ed a qualunque altro Agente della forza pubblica di procedere a visita presso qualsiasi macellaio, pizzicagnolo, oste, venditore o trafficante del Comune in qualunque tempo ed ora onde riconoscere e dichiarare, ove accada, la contravvenzione. Alle prescrizioni del presente Regolamento saranno però osservate, in quanto al modo, le disposizioni tutte delle veglianti leggi e regolamenti.

Art. 13. Qualunque persona che non permetterà l'eseguimento delle visite, delle quali è cenno nel precedente articolo, sarà processata e condannata per ciò solo ad una multa di *trenta* lire nuove: in caso poi d'opposizione e vie di fatto o violenze, ne sarà steso processo verbale da trasmettersi per mezzo del Podestà alla Procura Ducale (?) del Tribunale per quei procedimenti che di giustizia e per l'applicazione contro il trasgressore delle pene stabilite dal vigente Codice penale.

Art. 14. Le multe pronunciate per trasgressioni al presente Regolamento saranno riscosse dall'Esattore comunale come le altre rendite del Comune, e distribuite, prelevato il diritto di tassa, per una metà in favore di chi avrà rilevata la contravvenzione o trasgressione, e per l'altra metà in favore del Comune.

Art. 15. Gli oggetti caduti in contravvenzione saranno messi all'asta

sulla piazza di Caorso dalle persone destinate dal Pretore, alla presenza del Podestà, subito dopo che la sentenza che ne avrà pronunciato la confisca sarà passata in giudicato. Qualora poi gli oggetti confiscati ne avessero a soffrire detrimento pel ritardo, la vendita sarà fatta immediatamente dopo la confisca, ottenuto il permesso dal Pretore del luogo che lo concederà senza spesa. Il permesso ed il processo di vendita non andranno soggetti ai diritti del bollo nè di controllo e rimarranno uniti alle altre carte del processo.

Art. 16. Il prodotto della vendita sarà ripartito com'è detto all'articolo 14 e dopo che la sentenza sull'oggetto della trasgressione sarà divenuta esecutiva.

Art. 17. Potranno essere rilasciati al supposto contravventore gli oggetti appresi mediante deposito del loro valore o sulla presentazione d'idonea cauzione, che firmerà il processo verbale e risponderà in solido col trasgressore tanto del valore degli oggetti che delle spese processuali.

Art. 18. Le contese che potessero insorgere sull'applicazione della tariffa e sull'importo delle tasse saranno portate nanti il Pretore del luogo per essere giudicate sommariamente e senza spesa, per qualsiasi somma importasse l'oggetto controverso, e ciò sia definitivamente sia salvo appello, giusta il disposto delle vigenti leggi.

Art. 19. Il debitore però, comunque sia la quistione insorta, sarà sempre tenuto a pagare nelle mani dell'Esattore o dell'appaltatore la tassa richiesta, e non sarà accettato il suo richiamo se non presenterà la quietanza del pagamento.

Art. 20. Il giudizio da presentarsi al Pretore intorno alle trasgressioni e contravvenzioni sarà sempre nei limiti di sue competenze, e ritiensi che non più tardi di dieci giorni da quello della presentazione dei processi alla cancelleria dovrà pronunciare la sentenza.

Art. 21. Saranno permesse le transazioni in causa di trasgressioni al

presente Regolamento mediante il pagamento dei diritti fissi e delle spese occorse e di una determinata somma che non potrà mai essere minore della metà del valore degli oggetti confiscati. Le transazioni saranno proposte all'Autorità locale, la quale potrà accettarle. Del risultato definitivo di esse ne sarà fatto cenno appiè dei processi verbali.

Art. 22. Il prodotto delle trasgressioni in via di transazione, prelevate le spese, sarà ripartito come è detto nell'articolo 14 del presente Regola-

mento. I relativi processi di trasgressione, appiè dei quali sarà accennata la transazione, saranno rimessi all'Esattore per la riscossione nei modi stessi che pratica per le contribuzioni privilegiate del Tesoro. Alla presentazione della bulletta di saldo sarà fatto rilascio al trasgressore degli oggetti appresi.

Art. 23. I RR. Gendarmi, le Guardie campestri, e qualsiasi altro Agente di buongoverno sono incaricati di vegliare per l'esatto adempimento del presente Regolamento.

#### TARIFFA A.

Tasse d'occupazione dei posti sulla piazza del mercato e sugli altri luoghi pubblici della Borgata

N.º d'ordine	MOTIVO del pagamento delle tasse	QUALITA' DEI PAGAMENTI					Osservazioni
		per un giorno	per un mese	per un trimestre	per un semestre	per un anno	
1	Pel posto d'un banco dato dal Comune, occupante la superficie d'un metro quadrato . . . . .	— 15	— 60	1 50	3 00	5 50	Le frazioni tutte sono ritenute in rapporto alla tariffa.
2	Pel posto d'un banco di ragione privata, occupante detta superficie . . . . .	— 10	— 40	1 00	2 00	3 50	
3	Per ogni scollaiuolo si estero che nazionale, avente o no le corbe . . . . .	— 25	1 00	1 80	3 50	6 00	
4	Per ogni staia granaglia posto in vendita, di qualunque specie . . . . .	— 04					
5	Per ogni peso di semola . . . . .	— 02					
6	Per ogni cesto, paniero, corba di frutta, sacco di lino o stoppa, fascio di stoppa, ed altro consimile . . . . .	— 08					

#### TARIFFA B.

N.º d'ordine	QUALITA' DEL BESTIAME	TASSA per ogni capo		Annotazioni
1	Buoi nostrali o montani . . . . .	4	00	
2	Vacche boscarecce . . . . .	3	00	
3	Vitelli . . . . .	1	50	
4	Maiali . . . . .	1	50	
5	Montoni, castrati, pecore, e capre . . . . .	—	50	
6	Agnelli e capretti . . . . .	—	20	
7	Carne fresca di qualsiasi genere dei suindicati, al peso . . . . .	—	25	
8	Lardo, strutto, ed altre carni salate, per peso . . . . .	—	25	

Caorso, 31 Maggio 1859.

Il Podestà,

il quale si riferisce alla delibera presa dal Consiglio municipale per la debita approvazione.

(L. S.)

CAPELLINI

Veduto — Piacenza, 28 Giugno 1859,

Per l'Intendente Generale assente, il Segretario autorizzato

BAISTROCCHI

**247. Determinazione delle attribuzioni spettanti al Consiglio dei Direttori.**

1° ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la Sovrana Disposizione del  
26 giugno 1851 (n.° 252),

Decreta :

**Art. 1.** Al Consiglio dei Direttori dei Dicasteri istituiti nelle Province Parmensi sono attribuite tutte quelle facoltà delle quali è parlato nella Sovrana Disposizione del 26 giugno 1851 (n.° 252) (1)

(1) *Chirografo Sovrano* 26 giugno 1851, n.° 252. — NOI CARLO III DI BORBONE ecc. — Al fine che gli affari concernenti l'amministrazione pubblica abbiano corso il più sollecito che far si possa,

Disponiamo :

Art. 1. Oltre alle facoltà già dalle leggi e da speciali Decreti partitamente conferite a ciascuno de' Ministri di Stato . . . . ., concediamo eziandio ai . . . Ministri antidetti insieme riuniti la facoltà

1° di ordinare, ove accada, la spedizione al Consiglio di Stato Ordinario, perchè ne deliberi, di tutti gli affari de' quali è detto nel Decreto del 31 luglio 1822 (n.° 79);

2° di spedir al Ministro di Stato del Dipartimento, cui s'appartiene, le deliberazioni che dal Presidente del Consiglio di Stato Ordinario verranno trasmesse al Segretario Intimo di Gabinetto, al fine che il Ministro di quel Dipartimento faccia la proposta del Decreto che apparirà convenire;

3° di ordinare il pagamento di quelle spese che sebbene stanziate nel bilancio dello Stato, non potessero essere fatte senza lo speciale Nostro Assenso, ivi comprese le spese comunque non ordinarie e tanto le temporanee quanto le abituali;

4° di fare a termine di legge gli atti di liquidazione delle pensioni sullo Stato o sui Comuni od altri pubblici stabilimenti;

5° di concedere le esenzioni di tasse nei casi dalla legge preveduti;

6° di approvare i bilanci degli Ospizi e di qualsiasi altro pubblico stabilimento o amministrazione, e sì pure le spese straordinarie che non fossero stanziate nei rispettivi loro bilanci: Ci riserviamo però l'approvazione dei bilanci degli Ospizi civili di Parma e di Piacenza;

7° di approvare le compere o le vendite e le permutazioni di beni stabili, le donazioni e i lasciti e gli investimenti di capitali pei quali abbiano interesse lo Stato, i Comuni od altra qualsiasi pubblica Amministrazione o Stabilimento, purchè però gli acquisti, le alienazioni, le

**Art. 2.** Il Presidente del Consiglio dei Direttori è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 1° ottobre 1859.

FARINI

**248. Decretazione di opere pubbliche nelle città di Parma e Piacenza.**

1° ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI  
Sulla proposta del Direttore delle  
Finanze;

Veduto il conforme parere del Consiglio dei Direttori;

Allo scopo di procacciare lavoro alla classe degli operai e dar principio e compimento ad opere riconosciute di pubblica utilità,

donazioni o i lasciti e i capitali non oltrepassino la somma di lire diecimila;

8° di autorizzare le Amministrazioni o gli Stabilimenti antidetti a stare in giudizio tanto per agire come per difendere;

9° di permettere che siano tenute in sospenso le procedure contro debitori di spese di giustizia di riconosciuta attuale insolvibilità;

10° di concedere licenza di far risaie e di far tagli ne' boschi in quei casi ne' quali sarebbe necessaria la Sovrana approvazione;

11° di concedere licenze a Noi riservate per aver ricorso alla Santa Sede e approvare le nomine fatte dagli Ordinari diocesani degli Economi a benefici;

12° di concedere agl'impiegati tanto i permessi di matrimonio quanto le licenze di assenza per motivi legittimi;

13° di concedere licenze di ammogliarsi ai descritti nelle leve militari, purchè diano la prescritta malleva di mettere un sostituto;

14° di dichiarare inesaudibili le suppliche che non meritassero verun riguardo.

**Art. 2.** Per l'eseguimento del precedente articolo i sopraddetti Ministri terranno apposite adunanze ne' giorni che stimeranno opportuni, e le loro deliberazioni saranno date ad unanimità od almeno a pluralità di voti; e in ogni caso saranno sottoscritte da ciascuno de' Ministri.

**Art. 3.** . . . . .

**Art. 4.** . . . . .

**Art. 5.** È confermato il Nostro Chirografo del 16 maggio 1851 (n.° 7).

**Art. 6.** Il Segretario Intimo di Gabinetto darà comunicazione del presente Nostro Chirografo a ciascuno de' Ministri di Stato e al Presidente del Consiglio di Stato Ordinario.

Dato a Parma il 26 giugno 1851.

CARLO

Da parte di S. A. R.

Il Segretario Intimo di Gabinetto

ANTONIO SARTI

Decreta:

Art. 1. Nella città di Parma sarà proceduto immediatamente al cottimo dei lavori da farsi per la costruzione delle case che mancano a completare la *Via della Salute*.

Art. 2. Nella città di Piacenza si darà mano al più presto possibile alla costruzione di nuove carceri in luogo delle attuali che, insalubri, mal collocate ed anguste, non possono più tenersi quali sono senza offesa all'umanità ed alla cresciuta civiltà dei nostri tempi.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 4° ottobre 1859.

FARINI

249. *Promulgazione della Legge Sarda 8 luglio 1854 sopra gli oziosi e vagabondi, e del relativo Regolamento 20 stesso mese.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la Legge sull'amministrazione della sicurezza pubblica, pubblicata il 28 luglio 1859 per gli Stati Parmensi;

Sulla proposta del Direttore dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Direttori;  
Considerando che al fine di provvedere al mantenimento dell'ordine importa prevenire le cagioni che possono tendere a turbarlo,

Decreta:

Art. 1. Si promulgherà ed osserverà nelle Provincie Parmensi la Legge Sarda 8 luglio 1854 sugli oziosi, vagabondi ecc., come pure il Regolamento relativo alla esecuzione della Legge medesima sancito con Regio Decreto 20 luglio 1854.

Art. 2. Per l'applicazione dell'articolo 1 di detta Legge si reputano

oziosi, giusta l'articolo 450 del Codice penale Sardo, *coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere e senza darsi ad altro lavoro.*

Art. 3. La sorveglianza della polizia, di cui è detto all'articolo 7 della preaccennata Legge, e che non può essere, a termini dell'articolo 52 del Codice penale Sardo, minore di mesi sei nè maggiore di anni due, consiste, come si legge nell'articolo 49 dell'accennato Codice penale, *nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata a rendere conto di sè nei modi stabiliti dai Regolamenti di Polizia.*

*In caso di disobbedienza il trasgressore sarà arrestato e la pena sarà convertita in quella della prigionia per un tempo che potrà estendersi sino a quello stabilito per la sorveglianza; fermo stando però, se vi è luogo, il tempo restante alla sorveglianza.*

Art. 4. Il reato di furto di campagna, preveduto dagli articoli 14, 15 e 16 della ricordata Legge 8 luglio 1854, sarà represso colla pena comminata dall'articolo 447 del Codice penale Parmense.

Art. 5. Alla pena del carcere, sancita da alcuna delle disposizioni della prericordata Legge, verrà sostituita quella della prigionia stabilita dal Codice penale Parmense.

Art. 6. Il Mandamento corrisponde al Distretto di ciascuna Pretura; il Giudice di mandamento al Pretore; i Segretarii di Magistrati, Tribunali e Giudici ai Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e dei Pretori; l'Avvocato Fiscale al Procuratore del Governo.

Art. 7. I Direttori dell'Interno e di Grazia e Giustizia cureranno la esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno di essi riguarda.

Dato in Modena, addì 3 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

250. *Aggiunta al Debito pubblico delle Provincie Parmensi di una rendita redimibile di franchi duecento cinquanta mila.*

3 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti del popolo nelle Provincie Parmensi, presa nell'adunanza del 15 settembre 1859,

Decreta:

Art. 1. Per la realizzazione del prestito di *cinque milioni*, autorizzato dall'Assemblea dei Rappresentanti delle Provincie Parmensi nell'adunanza 15 settembre suddetto, è creata in aggiunta al *Debito pubblico* delle Provincie medesime una rendita redimibile al 5 per 0/0 di franchi *duecento cinquanta mila*, con decorrenza dal 1° ottobre 1859.

Detta rendita verrà alienata a franchi 85 per ogni franchi 5 della rendita stessa.

Art. 2. L'iscrizione di questa rendita sarà rappresentata da *Cartelle al Portatore* della rendita di franchi 10, 20 e 50 ciascuna, munite dei relativi *vaglia* semestrali (*coupons*) per anni dieci.

Esaurita una serie di *vaglia*, ne verrà sostituita un'altra mediante il rinnovamento della Cartella contro il ritiramento della Cartella anteriore.

Art. 3. L'estinzione progressiva della rendita sarà operata annualmente col mezzo di acquisti al corso, finchè questo non oltrepasserà il valor nominale. Venendo ad essere superiore, cesseranno gli acquisti, ed il relativo fondo sarà devoluto alle Casse delle Provincie Parmensi.

Art. 4. Sono assegnati i fondi necessari, sì pel servizio della rendita in franchi *duecento cinquanta mila* all'anno, sì per l'estinzione in franchi

*cinquanta mila*, pure annuali, corrispondenti all'1 0/0 del capitale nominale della rendita stessa.

Art. 5. Le *Cartelle* di cui all'articolo 2 non saranno consegnate ai sottoscrittori del prestito se non quando abbiano compiuto il totale versamento di esso. Sarà loro intanto rilasciato un titolo interinale su cui verranno annotati i rispettivi versamenti.

I versamenti verranno eseguiti in cinque rate: la prima al 20 corrente mese, e le altre quattro di mese in mese alla stessa data del giorno 20. Nel caso che i portatori dei certificati emessi manchino anche ad un solo dei versamenti suddetti, perderanno a favore dello Stato la somma o somme già pagate.

Art. 6. I *vaglia* semestrali saranno pagabili in effettive specie metalliche indistintamente a Modena, Parma, Torino, Milano e Livorno, a scelta del portatore, al 1° gennaio e al 1° luglio d'ogni anno, senz'obbligo della produzione della cartella.

Il montare del trimestre della rendita dal 1° ottobre al 31 dicembre 1859 sarà a quest'ultima epoca abbonato ai sottoscrittori del prestito in isconto del medesimo.

Art. 7. È consentita, a maggiore guarentigia del prestito, e sino alla concorrenza del capital nominale del medesimo, ipoteca esente da spesa e da rinnovazione sui *Beni Patrimoniali* delle Provincie Parmensi, e della sua iscrizione sarà fatto cenno nelle cartelle definitive di cui all'articolo 2.

Art. 8. Le iscrizioni della rendita col presente emesse andranno esenti da qualunque tassa o imposizione.

Art. 9. Il Direttore del Ministero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato dal Palazzo Nazionale in Modena, il 3 Ottobre 1859.

FARINI

251. *Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli Impiegati destituiti per fatti politici dal 1° gennaio 1821 in poi.*

4 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che negli andati tempi non pochi Impiegati perdettero uffici e stipendi per causa di libertà;

Considerando che la Monarchia Costituzionale di Casa Savoia ha dato l'esempio e la norma delle debite riparazioni con la Legge 14 ottobre 1848,

Decreta:

Art. 1. A termini della succitata Legge, gli Impiegati civili d'ogni ordine che nelle Provincie Modenesi e Parmensi furono dai cessati Governi destituiti per fatti politici dal 1° gennaio 1821 in poi sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare secondo i viglianti regolamenti se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

Art. 2. Ai figli ed alle vedove degli impiegati di cui nell'articolo precedente ed ora defunti, che si trovassero in istrettezze, è concesso un equo compenso, al quale fine sarà istituita una Commissione incaricata di proporre le relative basi.

Art. 3. I Direttori dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze di Parma e di Modena cureranno, per quanto a ciascuno riguarda, la esecuzione del presente Decreto il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 Ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Ministero  
di Grazia, Giustizia e Culti  
per le provincie Modenesi*

CHIESI

252. *Esenzioni e limitazione del servizio militare pei volontari cadenti nella leva del 1859.*

6 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

A non pregiudicare i diritti che, secondo le vigenti leggi nelle Provincie Parmensi, competono ai coscritti della Classe del 1859;

A non rendere la condizione loro più grave che nol consentono la giustizia e le esigenze del pubblico servizio;

E a prevenire ad un tempo che alcuno si sottragga al debito suo con pregiudizio d'altri;

Sulle conformi proposte del Ministro della Guerra e del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. I volontari presentemente arruolati in uno dei Corpi degli Eserciti Sardo o della Lega, i quali per ragione della loro età appartengono alla coscrizione militare parmense del 1859, potranno nei casi determinati dal Regolamento 17 agosto 1851 (n. 285) far valere il loro diritto all'esenzione col produrre i necessari documenti al Consiglio di reclutamento. L'effetto dell'esenzione sarà di limitare la durata del servizio a quella già fissata nell'arruolamento volontario.

Art. 2. Quelli dei suddetti volontari che non sono in uno dei casi di esenzione e non si trovano in alcuna delle eccezioni prevedute sotto il Capitolo V del suaccennato Regolamento saranno ammessi all'estrazione come gli altri coscritti. Coloro che sortiranno un numero di marcia continueranno a servire negli Eserciti ove sono attualmente e si riterranno obbligati a compiere la capitolazione stabilita dal Regolamento Parmense; nella quale però verrà computato il tempo del servizio volontario; che se ottenessero congedo dai suddetti Eserciti prima di aver terminata l'ora in-

dicata capitolazione, dovranno compierla nel Corpo delle Truppe delle Provincie Parmensi.

Rispetto ai volontari di cui è detto in questo articolo, resta ferma, quanto alla formazione del contingente chiamato sotto le armi pel Decreto 22 settembre 1859, la disposizione dell'articolo 7 del ricordato Regolamento 17 agosto 1854.

Art. 3. I giovani appartenenti alla attuale Leva, che otteneranno congedo da un Corpo dei sopradetti Eserciti, sono soggetti agli obblighi di coscrizione: se non che verrà tenuto conto nella loro nuova capitolazione del tempo dell'antieriore sevigio volontario.

Art. 4. I sostituti i quali fossero già stati congedati per motivi altri da quello di compiuto servizio o d'incapacità dovranno compiere la loro capitolazione sotto le armi e vi si considereranno ora anche se non vi fossero, per quanto riguarda l'esenzione che compete al fratello del sostituito.

Art. 5. I diritti all'esenzione, di cui al n. 4 dell'articolo 94 del Regolamento 17 agosto 1854, sono mantenuti a favore del coscritto il quale abbia un fratello arruolato presentemente in un Corpo dell'armata Italiana, qualunque sia il termine della capitolazione per cui questi si è obbligato.

Art. 6. Il Ministro della Guerra ed il Direttore dell'Interno per le Provincie Parmensi sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 6 ottobre 1859

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

*Pel Generale Comandante in Capo*  
*Ministro della Guerra*  
Col. L. FRAPOLLI

### 255. Ricostituzione del Consiglio di Revisione per la leva militare.

6 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Ministro della Guerra e del Direttore dell'Interno, nelle Provincie Parmensi,

### Decreta:

Art. 1. Per la coscrizione militare nelle Provincie Parmensi, il Consiglio di Revisione sarà composto come segue:

un Ufficiale superiore dell'Esercito della Lega, il quale ne avrà la Presidenza;

un Ufficiale del detto Esercito;

un Medico-chirurgo militare;

due Funzionarii dell'ordine amministrativo;

due Medici-chirurghi civili.

*Nominati dal Comandante militare delle Provincie;*

*Nominati dal Direttore dell'Interno*

Art. 2. Il Consiglio di Revisione terrà in pubblico le sue adunanze.

Art. 3. Il Ministro della Guerra e il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato in Modena, li 6 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore dell'Interno*  
S. MASSARI

*Pel Generale Comandante in Capo,*  
*Ministro della Guerra*  
Col. L. FRAPOLLI

### 254. Soppressione delle linee doganali, e promulgazione della Tariffa doganale Sarda 9 luglio 1859.

6 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Considerando che il principio politico dell'unione delle Provincie Modenesi e Parmensi alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia, proclamato con unanime voto di questi Popoli, deve ridursi a pratico compimento anche per gli interessi materiali;

Considerando che le attuali barriere e linee doganali tracciate da forzate circoscrizioni politiche sono d'impedimento a quei frequenti rapporti e a quella comunanza d'interessi che devono esistere tra le parti di un solo Stato;

Considerando che la facilità delle comunicazioni personali e la libera circolazione delle merci riusciranno di certo vantaggio a queste Provincie;

Considerando che la soppressione delle barriere doganali ha per conseguenza necessaria l'applicazione di una sola Tariffa;

Di concerto col Governo di S. M. e coi Governi di Toscana e delle Romagne,

Decreta:

Art. 1. Sono abolite le barriere e linee doganali ancora esistenti fra le Provincie Modenesi e Parmensi e le altre appartenenti ed annesse agli Stati del Re.

Art. 2. A cominciare dal giorno 10 del corrente mese, sarà estesa alle Provincie Modenesi e Parmensi l'osservanza della Tariffa generale dei diritti di dogana, approvata con Decreto Regio del 9 luglio 1859, vigente negli antichi Stati di S. M., e che si manda pubblicare.

Art. 3. Alle merci provenienti dall'estero, che attualmente si trovano nei depositi delle dogane Modenesi e Parmensi, saranno applicati i diritti preesistenti se la dichiarazione di sdoganamento venne fatta prima della pubblicazione del presente Decreto.

Art. 4. Per l'applicazione dei diritti di dogana, subordinatamente alle disposizioni preliminari della suddetta Tariffa, continuerà per ora l'attuale sistema regolamentare, come pure il vigente modo di procedere in caso di contravvenzione.

Art. 5. Si prenderanno cogli altri Governi dello Stato gli opportuni concerti per quanto si riferisce ai generi di privativa.

I Direttori dei Ministeri delle Finanze di Modena e Parma sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 6 Ottobre 1859

FARINI

## 255. Riordinamento e nuova Pianta numerica del personale della Direzione dell'Interno.

7 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduti i Decreti de' 4° luglio, 20 agosto, 20 e 21 settembre 1859, riguardanti alle Direzioni instituite per la gestione e spedizione degli affari pubblici delle Provincie Parmensi;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Gli Uffici della Direzione dell'Interno e i relativi stipendi sono stabiliti come nello Specchio seguente.

Occuperanno gli Uffici e si goveranno de' relativi stipendi le persone nominate nello Specchio stesso.

UFFICI	Stipendi	Osservazioni
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>		
Segretario generale . . . . .	3,800	
Impiegato addetto . . . . .	1,800	
Archivista speditore . . . . .	1,500	
Calligrafo addetto . . . . .	900	
<b>1. SEZIONE Comuni, Ospizi ecc.</b>		
Segretario . . . . .	2,500	
Vice Segretario . . . . .	1,600	
Idem . . . . .	1,600	
Commesso di 1 Classe . . . . .	1,200	
Idem di 2 " . . . . .	800	
Commesso addetto . . . . .	1,100	
Idem . . . . .	800	
Protocollista addetto . . . . .	1,400	
<b>2. SEZIONE Contabilità</b>		
Segretario . . . . .	2,500	
Vice Segretario . . . . .	1,600	
Idem . . . . .	1,600	
Ragioniere . . . . .	1,600	
Commesso di 2 Classe . . . . .	1,000	
Protocollista . . . . .	"	

UFFICI	Stipendi	Osservazioni
<b>3. SEZIONE</b>		
<i>Politica</i>		
Segretario . . . . .	3,000	
Vice Segretario . . . . .	1,600	
<i>Idem</i>	1,600	
Commesso di 2 Classe	1,000	
Commesso addetto . . . . .	800	
Protocollista . . . . .	1,400	
	<u>36,700</u>	
<i>Serventi</i>		
Usciere . . . . .	900	
Portiere . . . . .	800	
Alabardiere . . . . .	750	
Scopatore . . . . .	500	
<i>Idem</i> addetto	660	
	<u>40,310</u>	

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto immediatamente.

Art. 5. I Direttori dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 7 Ottobre 1859.

FARINI

### 256. Rimborsazione di fondi militari di massa del triennio 1847-48-49.

Relazione al Dittatore in udienza dell'8 ottobre 1859.

Eccellenza,

Per disposizione della Presidenza del Dipartimento militare Parmense, del 6 marzo 1847, venne istituita una Commissione onde provvedere alle cose tutte di abbigliamento degli Ufficiali e Cadetti delle Truppe dello Stato, stabilendo ad un tempo che, al fine potesse avere la Commissione stessa i necessari mezzi per gli acquisti delle stoffe ed altro, ciascun individuo da essere rifornito del necessario vestiario avesse a formare un fondo di massa, e così di lire dugento per quanto agli Ufficiali e di lire 100 rispetto ai Cadetti.

In seguito degli avvenimenti politici del 1848-49, molti di coloro che ap-

partenevano a quella Commissione passarono al servizio di Sua Maestà Sarda, lasciando così i rispettivi fondi di massa per una complessiva somma di lire 3452, 86.

Ripristinato il Governo Borbonico, parecchi degli individui medesimi si fecero a chiedere pagamento del rispettivo loro credito; ma tali loro domande non furono esaudite, siccome ritenuti disertori dalle Truppe di questi Stati.

Ora avendo rinnovata la loro istanza il signor Casella Giovanni, già Capitano Parmense, ora Maggiore di piazza in Alessandria, e il signor cadetto Cavagnari Luigi, ora sottotenente nell'Armata Sarda, al fine di ottenere il pagamento del rispettivo loro credito, e così di lire 92. 60 il primo, e di lire 100 il secondo, parmi che equità e giustizia vogliano che siffatte loro richieste abbiano ad essere esaudite; e quando l'alta saggezza dell'Eccellenza vostra non abbia ad opporre, rispettosamente La prego di voler sanzionare l'annesso Decreto che mi permetto di sottoporle in doppio esemplare.

Sono col massimo rispetto,

Parma, 3 ottobre 1859,

Dell'Eccellenza Vostra ecc.

Il Direttore del Dicastero dell'Interno

MASSARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Che dall'Erario dello Stato Parmense pagate siano con parte della somma alluogata nel Bilancio del corrente anno al Capitolo, *Spese imprevedute e straordinarie militari*, al signor Casella Giovanni, maggiore di piazza in Alessandria, lire novantadue e centesimi sessanta (lire 92. 60), e al signor Cavagnari Luigi, sottotenente nell'Armata Sarda, lire cento (lire 100), in

rimborsazione del rispettivo loro credito lasciato presso la Commissione per l'abbigliamento degli ufficiali e cadetti Parmensi nel 1848, epoca in cui dessi passarono sotto le Bandiere Sarde.

I Direttori dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze cureranno per la parte che loro riguarda l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, addì 8 Ottobre 1859.

FARINI

*257. Istituzione di Commissioni per la registrazione dei morti nelle guerre dell'Indipendenza nazionale.*

9 ottobre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI  
PER LE PROVINCIE PARMENSI

Veduto il Decreto dell'Assemblea dei Rappresentanti del popolo degli Stati Parmensi, col quale venne ordinato che a spese del pubblico Erario si dovessero erigere nella Chiesa cattedrale di Parma tavole in bronzo portanti incisi i nomi dei Cittadini delle Provincie Parmensi che negli anni 1848, 1849 e 1859 sacrificarono la propria vita nelle guerre per la causa dell'indipendenza e libertà d'Italia:

Veduto l'altro Decreto della stessa Assemblea, con cui fu disposto che a spese dello Stato si coniasse una medaglia in argento per fregiarne i prodi volontari delle Provincie Parmensi che presero parte alle guerre dell'Indipendenza Italiana e per rimetterla alle famiglie dei volontari estinti;

Dispone:

Art. 1. Sono nominate due Commissioni le quali entro due mesi dall'oggi, nel modo e co' mezzi che reputeranno migliori, assumeranno le indagini opportune per sapere quali siano i cittadini estinti delle Provincie Parmensi, i cui nomi dovranno incidersi su tavole di bronzo.

Art. 2. I volontari delle Provincie Parmensi, che presero parte alle guerre dell'Indipendenza Italiana, ed i parenti de' volontari estinti, i quali hanno

diritto di fregiarsi o di avere la medaglia in argento ordinata col Decreto suindicato, dovranno entro due mesi dall'oggi presentare alle stesse Commissioni le relative istanze coi documenti necessari per comprovare il diritto medesimo.

Art. 3. Una delle Commissioni risiederà a Parma e l'altra a Piacenza: tanto l'una quanto l'altra sarà composta dell'Intendente Generale della Provincia, del Sindaco, e del Comandante della Guardia nazionale delle rispettive Città. La Commissione in Parma estenderà le sue indagini e riceverà le istanze per tutti i Comuni sotto la giurisdizione della Corte Regia di Parma; la Commissione in Piacenza per tutti i Comuni sotto la giurisdizione della Corte Regia di Piacenza.

Art. 4. La Direzione del Dicastero dell'Interno è incaricata dell'eseguimento di questa Disposizione.

Parma, 9 ottobre 1859.

G. MISCHI — P. BRUNI — MASSARI — MANFREDI

*258. Intimazione di consegna al Comando militare di Parma di tutte le armi da taglio e da fuoco, escluse quelle di Guardia nazionale.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Nella città di Parma tutte le armi da taglio e da fuoco dovranno consegnarsi al Comando Militare di piazza nel palazzo d'Intendenza Generale entro il termine di 48 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

Sono escluse da detta disposizione le armi appartenenti alla Guardia nazionale.

Art. 2. Nello stesso termine dovranno essere consegnate alla suddetta Autorità tutte le armi insidiose contemplate nell'articolo 337 del Codice penale parmense.

Art. 5. I contravventori al disposto dagli articoli precedenti saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, oltre le altre pene stabilite dal detto Codice penale per le armi insidiose.

Art. 4. Per le armi da fuoco e da taglio non comprese nella disposizione dell'articolo 1 sarà rilasciata ai deponenti regolare ricevuta affinché possano essere restituite a tempo opportuno (4).

Parma, il 12 Ottobre 1859

FARINI

259. *Designazione delle persone esenti dalla consegna delle armi prescritta dal precedente Decreto.*

13 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduto il Decreto in data del 12 di questo mese, pel quale è stato ordinato agli abitanti della città di Parma di consegnare le armi al Comando militare della piazza;

Volendo togliere ogni quistione intorno all'eseguimento di esso Decreto,

Sovra proposta del Direttore di Grazia, Giustizia e Culti.

(4) Questo Decreto, che ebbe origine dal noto assassinio Avviti, fu preceduto dal seguente

PROCLAMA

La vostra Città fu contaminata da un misfatto orribile, la nostra riputazione fu offesa, fu profanata la libertà, fu insultata l'Italia che, pel generoso contegno de' suoi figli, grandeggiava nella estimazione dei popoli civili.

La pubblica coscienza domanda riparazione; e l'avrà!

No dal popolo il mandato di difendere tutti i suoi diritti e, prima di tutti, quello della giustizia. Non andranno impuniti le colpe; non andrà vituperato il nome Italiano!

Cittadini e Guardie nazionali! Riunitevi tutti in compatta opinione d'intorno a me sotto la bandiera della civiltà e dell'Italia. La bandiera dell'Italia è là dove si fa sacrificio della vita, non dove si fa iattura dell'onore.

L'anima italiana di Vittorio Emanuele è contristata. Egli è uso a reggere un popolo che sparge il sangue dei nemici solo sui campi di battaglia; un popolo che ha saputo mantenere la libertà per sé e procurarla agli altri perchè ha saputo ubbidire alla Legge!

Parma, 11 ottobre 1859.

FARINI

Dichiara:

Art. 1. Sono esenti dall'obbligo della consegnazione delle armi tutti coloro che possono tenerle o per ragione di loro qualità, o d'ufficio o per speciale licenza sia di caccia sia di portarne, e non siano esse del genere delle insidiose.

Art. 2. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento della presente Dichiarazione.

Parma, 13 ottobre 1859.

FARINI

260. *Proroga alla prestazione del giuramento di fedeltà prescritto dal Decreto 28 giugno 1859.*

13 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vedute nuove istanze di altri Periti-Geometri per ottenere di poter prestare tuttora il giuramento ordinato col Decreto del 28 giugno del corrente anno, sebbene sia passato il termine che fu stabilito con esso Decreto e fu poi prorogato colla Disposizione del 31 d'agosto,

Dispone:

Il predetto termine è prorogato di nuovo insino a tutto il corrente mese di ottobre.

Dato a Parma, addì 13 ottobre 1859.

FARINI

261. *Mobilizzazione della Guardia nazionale.*

14 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. La Guardia nazionale è chiamata a somministrare Corpi distaccati per servizio di guerra.

Il numero degli uomini richiesto successivamente a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno determinati per Decreti del Direttore dell'Interno.

Art. 2. In caso d'urgenza potranno essere chiamati al servizio dei Corpi distaccati anche i militi dei Comuni riguardo ai quali non siano ancora eseguite le operazioni determinate dagli articoli 16 e 17 del Regolamento annesso al R. Decreto 6 marzo 1859.

In tale caso la designazione dei militi sarà fatta, per le città di Parma e Piacenza, dal Comando della Guardia nazionale, e per gli altri Comuni dall'Intendente assistito dal Comandante la Milizia del Capo luogo e da tre Ufficiali di grado relativamente superiore, presi fra quelli della Provincia.

Il milite designato, qualunque sia la causa di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi diritti innanzi all'Intendenza della Provincia nella quale sarà chiamato a prestare servizio.

Art. 3. La Guardia nazionale di Parma somministrerà immediatamente un distaccamento di 500 uomini.

Art. 4. Le Guardie nazionali dei Comuni delle Province di Parma e Borgo San Donnino dovranno somministrare dei distaccamenti di Guardia nazionale per il servizio ordinario nella Città di Parma, ove il Direttore dell'Interno lo creda necessario.

Art. 5. È derogato ad ogni Legge o Regolamento contrario al presente Decreto, che avrà effetto dal giorno d'oggi.

Il Direttore dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma, il 14 ottobre 1859.

FARINI

262. *Delegazione al Consiglio dei Direttori della facoltà di approvare i Bilanci de' Comuni, eccettuati quelli di Parma e Piacenza.*

15 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del 1° ottobre 1859 (1) relativo a facoltà conferite al Consiglio de' Direttori dei Dicasteri delle Province Parmensi;

Ad accelerare vieppiù l'andamento dell'amministrazione pubblica,

Decreta:

Art. 1. Al Consiglio de' Direttori dei Dicasteri delle Province Parmensi è data facoltà di approvare i bilanci de' Comuni delle Province stesse, eccetto quelli de' Comuni di Parma e Piacenza, che saranno approvati per Decreto Dittatorio.

Art. 2. Il predetto Consiglio e il Direttore dell'Interno cureranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, 15 ottobre 1859.

FARINI

263. *Riordinamento e nuova Pianta numerica del personale degli Uffizi telegrafici.*

15 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sovra il rapporto e la proposta del Direttore dei lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Gli impiegati e gli inservienti degli Uffizi telegrafici sono riordinati e stipendiati come segue:

(1) Veggasi a pag. 367 il mentovato Decreto col relativo Chirografo Sorrauo 26 giugno 1851.

TITOLI	CLASSE de' telegrafisti	Stipendi o salarii
UFFIZIO DELL'ISPEZIONE		
<i>Lire</i>		
Ispettore-Commissario tecnico . . . . .	—	2,500
Vice Ispettore . . . . .	—	2,000
Commesso-Telegrafista . . . . .	3 <sup>a</sup>	1,200
Commesso-retribuito . . . . .	—	720
<i>Idem</i> . . . . .	—	720
Soprastante delle linee . . . . .	—	720
UFFIZI TELEGRAFICI		
<i>Parma</i>		
Telegrafista Capo d'ufficio . . . . .	1 <sup>a</sup>	1,600
Telegrafista . . . . .	2 <sup>a</sup>	1,400
<i>Idem</i> . . . . .	3 <sup>a</sup>	1,200
<i>Idem</i> . . . . .	4 <sup>a</sup>	1,000
<i>Idem</i> . . . . .	4 <sup>a</sup>	1,000
Apprendista retribuito . . . . .	—	720
Servente . . . . .	—	700
<i>Idem</i> . . . . .	—	700
<i>Piacenza</i>		
Telegrafista Capo d'ufficio . . . . .	1 <sup>a</sup>	1,600
Telegrafista . . . . .	2 <sup>a</sup>	1,400
<i>Idem</i> . . . . .	3 <sup>a</sup>	1,200
<i>Idem</i> . . . . .	4 <sup>a</sup>	1,000
<i>Idem</i> . . . . .	4 <sup>a</sup>	1,000
Servente . . . . .	—	700
<i>Idem</i> . . . . .	—	700
<i>Borgo San Donnino</i>		
Telegrafista . . . . .	2 <sup>a</sup>	1,400
Servente . . . . .	—	600
<i>Berceto</i>		
Telegrafista . . . . .	2 <sup>a</sup>	1,400
<i>Idem</i> . . . . .	4 <sup>a</sup>	1,000
Servente . . . . .	—	600
<i>Borgotaro</i>		
Telegrafista . . . . .	3 <sup>a</sup>	1,200
Servente . . . . .	—	600
<i>Pontremoli</i>		
Telegrafista . . . . .	3 <sup>a</sup>	1,200
Servente . . . . .	—	600

Art. 2. I Direttori de' lavori pubblici e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ciascuno per quanto gli riguarda.

Dato a Parma, il 15 ottobre 1859.

FARINI

264. Nuova proroga alla prestazione del giuramento di fedeltà prescritto dal Decreto 28 giugno 1859.

15 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Secondando le istanze di que' Magistrati, Funzionarii ed Impiegati i quali non poterono per diverse ragioni indipendenti dal loro volere prestare il giuramento di fedeltà entro il tempo stabilito dall'articolo 3 del Decreto del Governatore degli Stati Parmensi in data del 28 giugno 1859;

Dopo relazione e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Dispone:

Art. 1. È prorogato sino a tutto il corrente mese il tempo, entro il quale, giusta l'articolo 3 del Decreto fatto il 28 giugno 1859 dal Governatore degli Stati Parmensi, dovevano i Magistrati, i Funzionarii e gl'Impiegati che allora erano in ufficio prestare il giuramento di fedeltà e non lo poterono per cause indipendenti dalla loro volontà.

Art. 2. I Direttori dei Dicasteri cureranno, ciascuno per la parte propria, l'eseguimento della presente Disposizione.

Dato a Parma, li 15 ottobre 1859.

FARINI

265. Istituzione nel Comune di Pellegrino d'una nuova fiera di merci e bestiame.

17 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1° la deliberazione fatta addì 14 luglio 1859 dal Consiglio comunitativo di Pellegrino al fine di ottenere che sia istituita una nuova fiera di

merci e bestiami, da tenersi nella borgata di Pellegrino stesso nel primo lunedì di ottobre di ciascun anno;

2° il parere favorevole, dato in proposito, dall'Intendente della Provincia di Borgo San Donnino e dal Vice-Presidente della Camera di Commercio e di Agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1. È concesso al Comune di Pellegrino di poter tenere nella borgata di Pellegrino stesso, nel primo lunedì di ottobre di ciascun anno, una nuova fiera di merci e bestiami.

Art. 2. Il Direttore del Dicastero dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 17 ottobre 1859.

FARINI

**266. Istituzione di concorsi per le nomine a Cattedre vacanti nella Università di Parma.**

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Tutte le Cattedre che sono o saranno vacanti nella Università di Parma verranno date per concorso.

Art. 2. Gli avvisi di concorso saranno pubblicati nella Gazzetta di Parma ed in tutte le Gazzette ufficiali delle antiche e nuove Provincie della Monarchia.

Art. 3. Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione del Dicastero di pubblica istruzione in Parma, nel termine che sarà stabilito, i loro requisiti in originale o in copia debitamente autentica.

Art. 4. I requisiti di tutti i concorrenti saranno disaminati da particolari Commissioni nominate dal Dicastero di pubblica istruzione.

Art. 5. Le Commissioni dopo la debita disamina dei requisiti dovranno farne rapporto specificato al Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica.

Art. 6. Sopra le proposte delle Com-

missioni, il Direttore del Dicastero di pubblica istruzione proporrà le nomine al Dittatore.

Art. 7. È in facoltà del Dittatore il chiamare, senza concorso, all'insegnamento nella Università di Parma quegli uomini preclari che la pubblica estimazione, o per insigni opere pubblicate o per ottima fama acquistata nell'insegnamento, raccomandi alla elezione del Governo.

Art. 8. Il Direttore del Dicastero della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 18 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero  
dell'Istruzione Pubblica  
MANFREDI

**267. Aumento dei soldi agli Impiegati del Protomedicato.**

18 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Negli Uffici del Protomedicato delle Provincie Parmensi lo stipendio del Segretario è recato alla somma di . . . . . L. 4,500  
quello del Relatore statistico a » 1,500  
quello del Commesso a . . . » 900  
quello del Portiere a . . . » 500  
a farsi dal dì 1° del prossimo mese di novembre.

Art. 2. I Direttori de' Dicasteri dell'Interno e delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte che lo riguarda, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 18 ottobre 1859.

FARINI

**268. Nuova pianta numerica del personale degli Uffici di pubblica sicurezza.**

19 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la Legge del 28 luglio 1859 sulla pubblica sicurezza, ed il Decreto

del 30 settembre 1859 riguardante ai relativi Uffici presso le Intendenze Generali e presso le Intendenze delle Provincie Parmensi;

Dovendosi ora provvedere a quanto concerne il personale di detti Uffici;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Il personale degli Uffici di pubblica sicurezza presso le Intendenze Generali e presso le Intendenze nelle Provincie Parmensi ed i relativi stipendi saranno giusta il seguente quadro:

		UFFIZI	Stipendi
I.	presso l'Intendenza Generale di Parma	Delegati di 1 <sup>a</sup> classe	2,750
			2,750
			2,400
			1,000
		Applicati . . . .	1,000
			1,000
		Commessi . . . .	800
			800
			540
			540
II.	presso l'Intendenza Generale di Piacenza	Delegati di 1 <sup>a</sup> classe	2,400
			2,400
			2,400
			1,000
		Applicati . . . .	1,000
			1,000
		Commessi . . . .	800
III.	presso l'In- tendenza di B. S. Donnino	Delegato di 2 <sup>a</sup> classe	2,000
		Applicato . . . .	1,000
		Commesso . . . .	800
		Portiere . . . .	750
			750
IV.	presso l'Intendenza di Borgotaro	Delegato di 2 <sup>a</sup> classe	2,000
		Applicato . . . .	1,000
		Commesso . . . .	800
		Portiere . . . .	750
V.	presso l'Intendenza di Pontremoli	Delegato di 2 <sup>a</sup> classe	2,000
		Applicato . . . .	1,000
		Commesso . . . .	800
		Portiere . . . .	750

Art. 2. I Direttori dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze cureranno l'eseguimento del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato a Parma, li 19 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

269. *Determinazione del Contributo fondiario e personale pel 1860.*

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduti i Decreti 16 marzo 1852 (n. 70) e 9 agosto ultimo scorso, riguardanti l'imposta personale;

Veduta la Legge sarda del 28 aprile 1855, che esenta dall'imposta suddetta soltanto i braccianti, i giornalieri e le persone di servizio;

Sentito il rapporto del Direttore delle Finanze ed il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. La contribuzione fondiaria per il prossimo anno 1860 viene mantenuta in 2,750,000 lire come nell'anno corrente 1859.

Art. 2. La contribuzione personale per l'anno suddetto viene ricondotta a lire 120,000, come negli anni addietro, in luogo delle 500,000 lire a cui fu portata dal Decreto 9 agosto ultimo scorso, il quale resta perciò interamente abrogato.

Art. 3. Il Direttore delle Finanze curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma, addi 20 ottobre 1859.

FARINI

270. *Esonero dalla cauzione e cessazione della retribuzione all'impiego di Cassiere del Comitato di Beneficenza in Piacenza.*

20 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vedute le deliberazioni fatte dal Consiglio amministrativo del Comitato

di beneficenza di Piacenza il 17 Settembre ultimo scorso e il di 8 del volgente mese;

Veduta la lettera di quell'Intendenza Generale in data del 12 di questo mese, n.° 5498;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

**Decreta:**

Art. 1. Nonostante la disposizione dell'articolo 7 della Sovrana Risoluzione in data del 1° ottobre 1850 (n. 69) (4), è consentito per insino a contrario ordine che l'ufficio di Cassiere del Comitato di beneficenza di Piacenza continui ad essere gratuitamente tenuto da uno degli Amministratori, il quale sarà esonerato dall'obbligo della cauzione giusta l'arresto del 6 aprile 1804 (16 germinale anno XII).

Art. 2. Per rispetto al Cassiere gratuito saranno adempiute le disposizioni dell'arresto del 9 aprile 1804 (19 vendemmiale anno XII) ed ogni altra relativa ai contabili pubblici, non che quelle in vigore per la cassa a tre chiavi destinata alla custodia del numerario eccedente i bisogni quotidiani ed ordinarii del Comitato.

Esso Cassiere si asterrà dal prendere parte alle deliberazioni del Consiglio ogni volta si tratterà di esaminare la sua gestione.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Parma, li 20 ottobre 1859.

FARINI

(4) Risoluzione Sovrana 1° ottobre 1850 — Art. 7. Il Ricevitore ed il Segretario non faran parte del Consiglio amministrativo; e per tanto l'attuale Segretario cesserà infino da ora di sedere cogli amministratori del Pio Istituto.

271. *Competenza del Ministero di pubblica istruzione sopra gl'istituti scolastici Parmensi e Modenesi. — Riordinamento delle Università di Parma e Modena.*

21 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

**Decreta:**

Art. 1. Tutte le scuole pubbliche, tutti i pubblici istituti d'educazione e d'istruzione e tutte le Podestà scolastiche nelle Province Modenesi e nelle Parmensi dipendono dal rispettivo Dicastero della pubblica Istruzione, eccettuate le scuole e gli istituti militari, che dipendono dal Ministero della guerra.

Art. 2. Le scuole e gli istituti privati di qualsivoglia natura sono sovpravvegliati col solo fine di tutelare la morale, l'igiene, le istituzioni dello Stato e l'ordine pubblico.

Art. 3. Al Dicastero della pubblica istruzione sono addetti due Ispettori, uno per le scuole primarie, l'altro per le secondarie.

Art. 4. L'Università degli Studi in Modena ed in Parma ha un Rettore e un Vice-Rettore e un Preside per ogni Facoltà.

Art. 5. Le Facoltà sono:

*Filosofico - Letteraria — Fisco-Matematica — Medica — Legale.*

All'insegnamento della *Teologia* provvede l'Autorità ecclesiastica.

Art. 6. In ogni Capoluogo di provincia sono un Provveditore e una Deputazione sopra gli studi.

Art. 7. Le attribuzioni delle Podestà scolastiche sono determinate da speciali regolamenti.

Art. 8. Sono abolite tutte le cariche e gli uffici scolastici ora esistenti e tutte le leggi e disposizioni in quanto sono contrarie al presente Decreto.

Dato a Parma, li 21 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore  
del Dicastero della Pubblica Istruzione  
MANFREDI

## TABELLA

*degli Stipendi, delle Cariche, e degli Uffici dell'Università di Parma, e degli Ufficiali scolastici addetti al Dicastero della Pubblica Istruzione.*

Rettore dell'Università . . . . .	Ln.	3000	
Vice-Rettore . . . . .	"	600	
Segretario . . . . .	"	2000	
Sostituto Segretario Protocollista . . . . .	"	1500	
Aggiunto di Segreteria ed Economo . . . . .	"	1200	
Bidelli . . . . .	"	720	Ciascuno.
Ispettore per le Scuole primarie . . . . .	"	2800	In queste somme sono comprese anche le spese di viaggio.
Ispettore per le Scuole secondarie . . . . .	"	2800	
Provveditori agli studi nelle Provincie . . . . .	"	600	Ciascuno, oltre le spese d'ufficio

*Si approva in aggiunta al Decreto in data di oggi  
Parma, 21 ottobre 1859.*

FARINI

*Il Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione*

MANFREDI

**272. Determinazione delle attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà Universitarie di Parma e Modena.**

22 Ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 ottobre corrente;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà nella R. Università degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti articoli che saranno di norma per le nomine e per le attribuzioni dei Rettori, Vice-Rettori e Presidi delle Facoltà nelle Università di Modena e Parma.

CAPO PRIMO

*Del Rettore della Università*

Art. 1. La nomina del Rettore è fatta per Decreto Dittatoriale. La carica di Rettore è incompatibile colle funzioni di Professore insegnante nella Università.

Art. 2. Al Rettore spetta il curare per la parte amministrativa e disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti risguardanti l'istruzione universitaria.

Art. 3. Da lui dipendono i Presidi delle Facoltà, i Professori, gl'impie-

gati della Segreteria dell'Università, ed in generale tutti i funzionarii appartenenti alla medesima, agli stabilimenti scientifici ad essa attinenti ed alle scuole universitarie.

Art. 4. Il Rettore interviene e presiede a tutte le solenni adunanze e funzioni dell'Università.

Art. 5. I diplomi e le attestazioni che si rilasciano in seguito ad esami sostenuti sono firmati dal Rettore, e sono muniti del sigillo della Università.

Art. 6. Il Rettore veglia a che tutti i funzionarii ed impiegati posti sotto la sua dipendenza adempiano ai proprii doveri ed osservino i regolamenti e le istruzioni che li riguardano.

Art. 7. Per mezzo di semestrali ispezioni egli si assicura del buon andamento degli stabilimenti scientifici dipendenti dalla Università, degli acquisti che ad incremento di essi si vanno facendo, e procura che i cataloghi e gli inventari siano tenuti giusta le norme stabilite e che i fondi di dotazione vengano esclusivamente impiegati per lo scopo a cui sono destinati.

In occasione delle predette ispezioni il Rettore si accerta se si osservano i Regolamenti speciali per ciascuno stabilimento, e procura che siano registrati sui doppi degli inventarii che ritiene gli acquisti fattisi dopo l'ultima ispezione, pigliandone nota da rassegnarsi al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione.

Gl'inventari si verificano, in occasione che si cangi il Direttore dello stabilimento, in contraddittorio del Direttore uscente e del nuovo nominato.

Le disposizioni dei due paragrafi precedenti riguardo agli inventari si estendono alla Biblioteca speciale dell'Università.

Art. 8. Il Rettore sopravveglierà per mezzo dei Presidi e Vice-Presidi al regolare andamento dell'istruzione in caduna Facoltà e Classe, procurando di conoscere trimestralmente a qual punto si trovino i Professori nello svolgimento del proprio programma, e di essere ragguagliato della disciplina delle scuole e di quanto può interessare gli studi universitarii.

Art. 9. Invigila, con l'aiuto dei Presidi, a che i Professori si attengano ai loro programmi e siano esatti nel cominciare e finire le loro lezioni all'ora prescritta e nello intervenire agli esami.

Art. 10. Veglia sulla condotta degli studenti nell'interno della Università e, risultandogli che alcuno di essi sia abitualmente negligente nell'adempimento de' suoi doveri scolastici, ne dà avviso a' suoi parenti.

Art. 11. Il Rettore riceve tutti i ricorsi degli studenti e provvede sui medesimi giusta il prescritto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 12. Il Rettore veglia a che non si ammettano nel ruolo ed ai corsi se non giovani i quali riuniscano le condizioni volute dai regolamenti, riconoscendo i documenti da essi presentati.

Approva che siano ammessi agli esami solo quegli studenti i quali sono muniti dei documenti prescritti.

Art. 13. Trattandosi di domande per ammissione eccezionale o gratuita ai corsi degli studi ed agli esami o per restituzione di deposito o di altri diritti, le trasmette col suo avviso al Dicastero della pubblica istruzione corredate dei documenti richiesti per gli opportuni provvedimenti.

Egli ha cura di far conoscere annualmente con apposito avviso che le

domande per ammissione gratuita agli esami vogliono essere fatte almeno quindici giorni avanti all'esame medesimo.

Art. 14. Rassegna al Dicastero della pubblica istruzione le proposte dei Presidi delle Facoltà.

Art. 15. Trattandosi di pronunciare sopra mancamenti di qualche studente, i quali a termine dei regolamenti vigenti importino la pena della sospensione dai corsi o dagli esami, ovvero dell'espulsione dall'Università, è assistito da un Consiglio il quale, oltre a lui, si compone del Vice-Rettore e di tre dei Presidi universitarii.

Spetta al Rettore stesso di convocare e presiedere il detto Consiglio, il quale non emette il suo giudizio motivato se non dopo aver inteso l'incolpato nelle sue difese.

Il Rettore deve trasmetterne immediatamente copia al Dicastero della pubblica istruzione e curarne l'esecuzione.

Nei casi d'urgenza può il Rettore sospendere un giovane dai corsi o dagli esami, ma deve tosto radunare il Consiglio di cui sopra e fargliene riferito acciò deliberi in proposito.

Art. 16. Spetta al Rettore concedere congedo temporario ai Professori ed Ufficiali dell'Università che ne giustifichino i motivi, purchè non ecceda i cinque giorni. Quando si tratti di congedo di più lunga durata, ne riferisce al Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica.

Può egualmente concedere permisioni d'assenze lungo l'anno scolastico agli studenti dell'Università per il tempo più ristretto che crede dedurre dalle ragioni della domandata assenza.

Art. 17. Le spese richieste per la conservazione degli edifizii e per la dotazione degli stabilimenti scientifici universitarii devono essere preventivamente approvate dal Rettore sulla proposta rispettiva dei Direttori degli stabilimenti.

In nessun caso egli autorizza una spesa che ecceda il limite della somma

stanziata in Bilancio per ogni categoria e per ogni articolo.

Le spese fatte devono essere esaminate e certificate dallo stesso Rettore prima di chiedere al Dicastero dell'istruzione pubblica la spedizione del relativo mandato di pagamento.

In principio di gennaio riceve dai Direttori degli stabilimenti la nota di tutte le spese incontrate nel corso dell'anno precedente, siano esse già pagate o no, colla dichiarazione dei medesimi che nessun'altra spesa fu fatta od ordinata oltre a quelle ivi iscritte.

Prima che scada il mese di gennaio, il Rettore trasmette detta nota colle sue osservazioni al Dicastero della pubblica istruzione.

Art. 18. Appartiene al Rettore l'approvare il calendario scolastico, l'elenco delle materie da insegnarsi nell'Università, l'ordine delle scuole e la distribuzione dei locali per queste.

Nessun ordine, avviso o scritto qualunque può essere pubblicato od affisso negli edifizii della Università e degli stabilimenti che ne dipendono senza il visto del Rettore.

Art. 19. È cura del Rettore di procacciarsi a tempo debito gli stati nominativi degli studenti soggetti al pagamento delle tasse a pro del pubblico Erario e dall'impiegato incaricato di tenere i conti dell'Università, gli stati generali delle quitanze dei diritti universitarii pagati e di trasmetterli al Dicastero della pubblica istruzione nelle epoche segnate dalle vigenti istruzioni.

Art. 20. Egli trasmette al Dicastero dell'istruzione pubblica entro il primo trimestre dell'anno scolastico uno specchio di tutti gli studenti dei corsi universitarii, divisi per Facoltà, per anno di studi e per Provincia.

Art. 21. In principio d'ogni mese egli debbe rassegnare al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione la nota delle assenze dei Professori e delle loro supplenze nel mese precedente.

Egli porta a cognizione del detto Direttore i fatti che possono dar luogo

a sospensione o destituzione dei membri dell'Università.

Art. 22. In fine d'ogni anno scolastico egli raccoglie le relazioni dei Presidi delle Facoltà sull'andamento degli studi e le trasmette al Dicastero dell'istruzione pubblica.

Art. 23. Egli cura l'esecuzione dei lasciti e delle donazioni a pro dell'istruzione universitaria.

Art. 24. Nei casi dubbi sull'intelligenza delle leggi e dei regolamenti, e trattandosi di questione amministrativa la cui risoluzione dipenda da una questione scientifica, il Rettore si rivolge sempre al Dicastero della pubblica istruzione per le opportune direzioni.

Provvede alla scelta del Professore incaricato della orazione inaugurale degli studi, solita a pronunciarsi all'apertura dell'Università, ed a lui deve il detto Professore far conoscere l'argomento.

## CAPO SECONDO

### *Del Vice-Rettore*

Art. 25. Il Vice-Rettore è nominato per Atto Dittatoriale tra i Professori effettivi dell'Università. Esso dura in carica un anno, ma può essere confermato.

Il Vice-Rettore aiuta il Rettore nella spedizione degli affari a questo attribuiti, secondo le direzioni che riceve dal medesimo, ed in caso di assenza o d'impedimento ne fa le veci.

Egli deve perciò recarsi ogni giorno all'Università per prestare l'opera sua in aiuto del Rettore.

## CAPO TERZO

### *Dei Presidi delle Facoltà*

Art. 26. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Dittatore. Può essere eletto a Preside di ciascuna Facoltà qualunque fra i membri effettivi della medesima. Essi stanno in carica per un triennio.

Art. 27. I Presidi delle Facoltà in fine di ciascun anno scolastico

1° trasmettono al Rettore dell'Università i rendiconti dei Professori

sull'andamento delle loro scuole, accompagnandoli delle osservazioni che giudicano opportune al miglioramento degli studi;

2° propongono al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione per mezzo del Rettore i regolamenti che credono utili all'avanzamento degli studi nella rispettiva Facoltà;

5° formano sulle proposizioni dei Professori la nota motivata degli studenti più distinti in ciascun anno di corso;

4° esaminano, coll'intervento dei Professori della propria Facoltà, i programmi di questi per l'insegnamento dell'anno successivo, avvertendo che le stesse materie o quistioni non siano trattate da più Professori.

Art. 28. I Presidi delle Facoltà eseguono subordinatamente al Rettore e Vice-Rettore dell'Università l'ispezione disciplinare della propria Facoltà o Classe, e vegliano affinchè ciascun Professore si attenga nello insegnamento ai programmi approvati e sia con esattezza osservato l'orario stabilito per le lezioni.

Scorgendo nelle scuole della propria Facoltà o Classe qualche irregolarità, ne riferiscono al Rettore per le opportune provvidenze.

Possono radunare le Facoltà o Classi cui presiedono, qualora lo credano opportuno. Le proposte o deliberazioni prese in tali adunanze sono per loro cura trasmesse al Rettore.

Art. 29. I Presidi esercitano pure la loro vigilanza sulla condotta degli studenti della propria Facoltà o Classe, consigliandoli all'adempimento dei loro doveri, ed in caso di trasgressione propongono al Rettore le punizioni disciplinari prescritte dai regolamenti.

Art. 30. Spetta ai Presidi delle Facoltà, quando vi sia il *non si dissente* del Rettore, di stabilire a norma dei regolamenti i giorni e le ore in cui i giovani sono ammessi agli esami e di differire il termine che credono opportuno per l'esame a quelli che non si presentassero nei giorni loro fissati.

Art. 31. È pure dovere dei Presidi

di presiedere a tutti gli esami della loro Facoltà.

Nel caso che si trovassero riunite contemporaneamente più deputazioni esaminatrici della stessa Facoltà, il Preside presiede una di esse e provvede che anche le altre compiano regolarmente il proprio ufficio.

Dato a Parma, li 22 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero della Pubblica Istruzione*  
MANFREDI

**273. Determinazione delle attribuzioni degli Ispettori delle Scuole primarie e secondarie.**

22 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dell'Ispettore delle scuole secondarie e quelle dell'Ispettore delle scuole primarie degli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti articoli che saranno di norma per la nomina e per le attribuzioni degli Ispettori delle scuole primarie e secondarie tanto nelle Provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

*Dell'Ispettore delle Scuole secondarie  
e dell'Ispettore delle Scuole primarie*

Art. 1. L'Ispettore delle scuole secondarie e l'Ispettore delle scuole primarie sono nominati dal Dittatore.

Art. 2. L'Ispettore delle scuole secondarie e l'Ispettore delle scuole primarie sorvegliano, ciascuno per la parte sua, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Direttore del Dicastero della pubblica istruzione gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi Provveditori a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 3. Propongono al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e le punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.

Art. 4. Ciascuno di essi provvede personalmente alla visita di tutte le scuole e di tutti g'istituti pubblici e privati all'ispezione dei quali è preposto. Il Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica può delegare a siffatte visite anche persone estranee al Dicastero della pubblica istruzione.

Art. 5. Gl'Ispettori compilano annualmente e mandano al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, colle avvertenze opportune. A cura degli stessi Ispettori sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell'istruzione alle quali ciascuno di loro è preposto. Tale specchio dev'essere pubblicato entro il primo semestre susseguente all'anno cui esso si riferisce.

*Dell'Ispettore per le Scuole secondarie*

Art. 6. L'Ispettore per le scuole secondarie esercita le attribuzioni portate da questo Regolamento sulle scuole, non che sugli istituti d'insegnamento secondario non dipendenti dal Ministero della Guerra od immediatamente dall'Autorità ecclesiastica.

Art. 7. Tiene un registro di tutti i funzionarii dell'insegnamento sui quali ha l'ispezione, in cui siano indicati il nome, cognome, il luogo di nascita, l'età, la natura degli studi fatti, la carriera percorsa ed ogni titolo che valga a far conoscere il merito di ciascuno di essi.

Art. 8. Esamina i titoli presentati da coloro che intendano aprire scuole private o che domandino l'autorizzazione di aprire qualche convitto per giovani i quali attendano a studi secondari. Tiene registro di tutte le scuole ed istituti privati di siffatti

studi colla nota del personale ad essi addetto.

Art. 9. Chiuso l'anno scolastico, l'Ispettore prepara la relazione di cui è cenno all'articolo 5 del presente Regolamento. Dopo avere in essa esposte in modo preciso e particolareggiato le condizioni dell'istruzione su cui deve vigilare, egli proporrà al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione quei provvedimenti che stimerà più opportuni per migliorarla.

*Dell'Ispettore per le Scuole primarie*

Art. 10. L'Ispettore per le scuole primarie vigila su tutte le scuole elementari maschili e femminili, sugli asili d'infanzia, come pure su tutti gli altri istituti elementari d'istruzione e d'educazione tanto pubblici quanto privati, e su questi a senso dell'articolo 2 del Decreto del 21 ottobre 1859.

Art. 11. Tiene registro degli insegnanti nelle scuole elementari pubbliche, dei maestri elementari pubblici stati premiati e di quelli sottoposti a qualche punizione; in un registro separato raccoglie le indicazioni più importanti sulle scuole ed istituti privati e sul personale ad essi addetto.

Art. 12. Esso porta il suo esame ed emette il suo parere 1° sulle domande presentate per l'apertura di qualche convitto d'istruzione elementare per ambi i sessi; 2° sui titoli presentati da coloro che intendessero valersj della facoltà accordata per aprire scuole private elementari.

Art. 13. Propone al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione la nomina degl'insegnanti nelle scuole elementari pubbliche e verifica la regolarità degli esami dati. Nell'adempimento di queste attribuzioni egli prende preventivamente le istruzioni dal Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica, le quali devono risultare da attergato apposto alla relativa pratica.

Art. 14. Invigila particolarmente sull'adempimento dei doveri spettanti agl'insegnanti delle scuole elementari,

sulla condotta dei maestri elementari e sulle loro scuole.

In fine di ogni anno scolastico prepara una relazione generale sullo stato dell'istruzione elementare, che rassegna al Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica colle proprie osservazioni.

Dato a Parma, il 22 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero della Pubblica Istruzione*

MANFREDI

*274. Determinazione del soldo e delle incumbenze dell'Esattore-cassiere presso il Teatro di Parma.*

22 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la lettera dell'Intendente generale della Provincia di Parma in data del 22 di settembre ultimo scorso (n.º 560), colla quale veniva annunciata la morte di Stefano Landini Esattore-cassiere del Teatro di Parma;

Veduta la deliberazione fatta dalla Commissione amministrativa del Teatro nell'adunanza del 14 ottobre corrente, colla quale si propone al detto ufficio Luigi Bianchi di Parma;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione;

Avuto il parere unanime del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Bianchi Luigi è nominato Esattore-cassiere del Teatro di Parma. Esso sarà tenuto a dare una cauzione di lire 2,000 a corso di tariffa, e si gioverà dello stipendio annuo di lire seicento da decorrere dal giorno in cui avrà fatto constare al Dicastero della pubblica istruzione di avere data o in beni stabili o in cartelle del Debito pubblico la cauzione anzidetta. Inoltre avrà diritto ad una provvigione del tre per cento sulla somma delle riscos-

sioni dei canoni dei palchetti e degli abbonamenti.

Art. 2. L'Esattore-cassiere dipenderà dall'Ufficio della Commissione amministrativa del Teatro e sarà tenuto all'adempimento delle incumbenze delle quali è detto nel Regolamento del 28 aprile 1850 e di tutte quelle altre che a lui potessero essere affidate dalla Commissione ora detta, con proibizione assoluta di accettare incarichi dagli appaltatori e dai capocomici, altri da quelli che sono proprii dell'ufficio suo e dei quali è detto nel Regolamento sovracitato.

Art. 3. I Direttori dei Dicasteri della pubblica istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, questo di 22 ottobre 1859

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero dell'Istruzione Pubblica*

MANFREDI

*275. Riunione in Legione dei due battaglioni della Guardia nazionale di Piacenza.*

23 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Veduto l'articolo 59 della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno nelle Province Parmensi,

Decreta:

Art. 1. I due battaglioni della Guardia nazionale di Piacenza sono riuniti in una Legione.

Art. 2. Lo Stato Maggiore di essa Legione sarà composto giusta l'articolo 40 della sovraindicata Legge 4 marzo 1848.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma li 23 Ottobre 1859.

FARINI

276. *Nuovo organico delle Guardie di pubblica sicurezza.*

22 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1° l'articolo 16 della Legge sulla pubblica sicurezza promulgata nelle Provincie Parmensi il 23 luglio 1859;

2° l'articolo 5 del Decreto 30 settembre 1859;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza sarà composto di due Compagnie, una delle quali avrà stanza in Parma e l'altra in Piacenza, e di tre Stazioni residenti negli altri Capoluoghi di Provincia.

Art. 2. La forza delle dette due Compagnie non potrà essere maggiore di trenta individui, quella delle Stazioni di sei, compreso il Brigadiere ed il Sotto-Brigadiere.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno curerà l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, il 23 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

277. *Determinazione delle attribuzioni dei Provveditori agli Studi.*

24 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 21 ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni dei Provveditori agli Studi negli Stati di S. M. il re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti articoli, che saranno di norma per la nomina e per le attribuzioni dei Provveditori agli studi tanto nelle Provincie Parmensi quanto nelle Modenesi.

*Dei provveditori agli Studi*

Art. 1. In ogni capoluogo di Provincia è un Provveditore agli studi nominato dal Dittatore.

Art. 2. Il Provveditore agli studi rappresenta nella rispettiva Provincia il Governo in tutto ciò che si riferisce all'istruzione pubblica e privata. Le sue attribuzioni si estendono sopra tutte le scuole universitarie poste fuori dell'Università, le scuole e gl'istituti secondarii e primarii, si maschili che femminili, dipendenti dal Dicastero della pubblica istruzione.

Art. 3. Egli pertanto invigila perchè vi siano osservate le leggi e le discipline vigenti, e cura l'esecuzione degli ordini e delle risoluzioni ad essa relative, richiedendo quando occorra il concorso e l'assistenza dell'Intendente della Provincia.

Art. 4. Sopravveglia il personale addetto ai medesimi istituti e scuole e gli allievi di esse nell'adempimento dei doveri loro imposti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5. Avverte i parenti degli studenti delle scuole circa all'esito degli esami semestrali e di promozione subito da questi, e quando conosca un grave mancamento o l'abituale negligenza di alcuno dei detti studenti, avrà pure cura di farne avvisata la famiglia di esso.

Art. 6. Il Provveditore agli studi esercita pure la vigilanza governativa sopra le scuole ed istituti privati, non che sugli stabilimenti di istruzione e di educazione ecclesiastici e religiosi i quali non sono esclusivamente destinati a preparar giovani alla carriera sacerdotale. Tale vigilanza si limiterà a riconoscere se in detti stabilimenti nulla succeda di contrario all'igiene, alla morale ed alle istituzioni dello Stato. Delle scuole ed istituti privati

e degli stabilimenti di cui sopra il Provveditore terrà un registro particolare coll'indicazione per ogni anno degli insegnanti e funzionarii che vi sono addetti e del numero degli alunni che li frequentano. Per le scuole private approvate di studi secondarii terrà un annuo registro nominativo degli alunni di esse, divisi per classe, colla data della loro iscrizione.

Art. 7. Il Provveditore corrisponde direttamente col Direttore del Dicastero della pubblica istruzione per tutto quanto concerne le scuole pubbliche e private, eccettuate le scuole universitarie per cui, salvo il caso di assoluta urgenza in cui si rivolge pure direttamente al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione, carteggia col Rettore dell'Università.

Art. 8. Riceve le istanze ed i richiami degli impiegati addetti all'istruzione, come pure degli studenti, e li trasmette al Dicastero della pubblica istruzione quando eccedono la propria competenza o quella della Deputazione provinciale.

Art. 9. Almeno una volta all'anno procede egli stesso alla visita delle scuole pubbliche universitarie e secondarie, comprese nella rispettiva Provincia. Quanto alle scuole secondarie private ed istituti ad esse relativi, ove non possa visitarli egli stesso, procura che almeno una volta all'anno vi si faccia un'ispezione da qualche membro della Deputazione provinciale. Di ogni visita da lui fatta nelle scuole universitarie riferirà al Rettore dell'Università, e di quelle fatte nelle scuole secondarie riferirà alla Deputazione provinciale. Dovrà però informarne immediatamente il Direttore del Dicastero della pubblica istruzione quando la gravità delle circostanze lo richiegga.

Art. 10. Il Provveditore invigila a che i registri scolastici siano tenuti regolarmente; verifica le carte e le domande degli aspiranti ad esami di concorso, di ammissione, semestrali e di promozione degli alunni delle scuole pubbliche; veglia perchè siano dati colla dovuta severità e giustizia e cura a

che se ne inscrivano i risultamenti parziali e complessivi in appositi processi verbali od in registri, secondo i moduli prescritti, da firmarsi da tutti gli esaminatori e da controfirmarsi da lui.

Art. 11. Al fine di ogni anno scolastico trasmettendo al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione il risultato degli esami di corso delle scuole secondarie, riferirà pure sull'andamento generale di esse, dopo aver raccolte le relazioni parziali dei singoli Professori.

Art. 12. Dà l'autorizzazione per l'esercizio locale ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche e private. Rilascia la carta d'approvazione a coloro che intendano valersi della facoltà di aprire scuole private elementari primarie dopo la deliberazione favorevole della Deputazione. Trasmette al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione coll'avviso di questa e colle sue particolari osservazioni le domande per l'apertura di scuole private secondarie, non che le domande per l'apertura di convitti di qualsivoglia natura.

Art. 13. Rilascia agli studenti che abbiano compiuto un corso gli attestati che sono prescritti.

Art. 14. Spetta al Provveditore di rivolgersi all'autorità giudiziaria del Tribunale provinciale per l'applicazione delle pene stabilite dalle vigenti leggi per coloro che tenessero irregolarmente scuole private e convitti, allorquando rimanessero senza effetto le ingiunzioni da lui fatte ai contravventori.

Art. 15. Il Provveditore ha facoltà di concedere ai funzionarii addetti alle scuole ed istituti da lui dipendenti un congedo, purchè non oltrepassi i cinque giorni. Egli tiene nota delle assenze e delle supplenze degli insegnanti nelle scuole pubbliche da lui dipendenti, e la trasmette mensilmente al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione.

Art. 16. In caso di visita delle scuole secondarie e di ogni altra, fatta per parte di un Ispettore o di un Delegato

dal Dicastero, il Provveditore somministra all'Ispettore medesimo tutti i ragguagli onde possa compiere il suo mandato, mettendo a sua disposizione i propri registri. Fa eseguire i provvedimenti d'urgenza che l'Ispettore credesse necessari.

Art. 17. Occorrendo il bisogno di ristaurare gli edifici delle scuole o di provvedere questi dei necessari arredi, strumenti e stampati, egli ne riferisce all'Amministrazione comunale a cui a termine di legge incombe l'obbligo di sopperire a tali spese; ed in caso di contestazione ne informa il Direttore del Dicastero della pubblica istruzione.

Art. 18. Vigila per l'adempimento dei lasciti a favore dell'istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Direttore del Dicastero della pubblica istruzione. Ove venga a risultargli di qualche nuovo legato fatto a pro della pubblica istruzione, egli ne renderà consapevole il Direttore del Dicastero dell'istruzione pubblica e ne invigilerà il pronto ed esatto adempimento, procurandosi anche una copia autentica dei documenti relativi.

Art. 19. Venendo a sua cognizione qualche abuso non previsto dalle leggi e dai regolamenti o non colpito da sanzione penale, promuoverà sollecitamente dalla Deputazione provinciale o dal Direttore della pubblica istruzione, secondo l'urgenza e la gravità dei casi, le opportune provvidenze.

Parma, 24 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Istruzione Pubblica*

MANFREDI

*278. Determinazione delle attribuzioni delle Deputazioni Provinciali sopra le Scuole.*

25 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Visto il Decreto Dittatoriale del 24 ottobre 1859;

Visto il Regolamento col quale sono determinate le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali per le Scuole negli Stati di S. M. il re Vittorio Emanuele II;

Si mandano pubblicare i seguenti articoli, che saranno di norma per le attribuzioni delle Deputazioni Provinciali per le scuole tanto nelle Province Parmensi quanto nelle Modenesi.

DELLE DEPUTAZIONI PROVINCIALI

PER LE SCUOLE

§. 1<sup>o</sup> *Composizione delle Deputazioni*

Art. 1. Le Deputazioni provinciali per le scuole hanno sede nei capoluoghi di Provincia.

Art. 2. Sono membri nati di esse — l'Intendente della Provincia, il Provveditore agli studi.

Sono membri elettivi quattro cittadini eletti ogni anno dal Consiglio comunale del Capoluogo nel novero delle persone notabili abitanti nella Provincia, fra le quali debb'essere un ecclesiastico.

Art. 3. De'membri elettivi esce uno ogni anno: ne'primi quattro anni per sorte; dopo per anzianità. Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 4. Nella prima metà di ottobre di ogni anno si aduneranno per la prima volta i membri della Deputazione per conferire circa alle cose più urgenti che hanno rapporto coll'apertura prossima delle scuole. Le adunanze si succedono per ogni prima settimana di mese fino al termine delle scuole.

Le adunanze saranno presiedute dall'Intendente della Provincia. Il Provveditore vi siede in qualità di Vice-Presidente. Il più giovane della Deputazione ne è il Segretario annuale.

Art. 5. In caso di assenza o d'impedimento del Provveditore, l'ufficio di Vice-Presidente della Deputazione spetterà al più anziano di età fra i membri elettivi.

Art. 6. Le deliberazioni delle Deputazioni dovranno essere prese alla mag-

giorità assoluta in tutte le quistioni concernenti le persone; nelle altre materie potrà bastare la maggioranza relativa. Nelle quistioni concernenti le persone la votazione dovrà seguire per scrutinio segreto; sulle altre materie si farà all'aperto, ed in caso di parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 7. Di ogni seduta dovrà tenersi processo verbale in cui dovranno essere notate tutte le deliberazioni prese coi principali motivi, unendovi i documenti relativi per allegato. Il processo verbale dev'essere letto nell'adunanza seguente ed approvato.

Art. 8. Di tutte le deliberazioni, la cui esecuzione spetti al Provveditore agli studi, se ne dovrà rilasciare al medesimo un estratto. Si darà poi conto del modo tenuto nell'eseguimento.

Art. 9. Il Segretario dovrà tenere una rubrica generale per ordine alfabetico di tutti gli affari trattati nel corso dell'anno dalla Deputazione. Egli non potrà rilasciare copia od estratto delle deliberazioni prese dalla Deputazione se non dopo consenso del Presidente o del Vice-Presidente, salvo il disposto dell'articolo precedente.

Art. 10. Le Deputazioni provinciali soprintendono agli istituti ed alle scuole pubbliche e private nella rispettiva Provincia, appartenenti all'istruzione elementare ed alla secondaria. Propongono sussidi o gratificazioni per quelli tra gl'insegnanti che ne siano riconosciuti veramente meritevoli; accordano congedi entro certi limiti agli insegnanti della Provincia; promuovono in tutti i Comuni e nelle Borghate l'istituzione di scuole elementari, maschili e femminili, in ragione della popolazione e de'suoi particolari bisogni; invitano ed eccitano i Consigli comunali e gli istituti di beneficenza, che hanno per iscopo in tutto od in parte l'istruzione e l'educazione, ad aprire asili d'infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti. In favore dei Comuni più bisognosi intercedono sussidi dal Governo; danno a cono-

scere al Direttore della pubblica istruzione ciò che meglio possa giovare al buon indirizzo ed all'incremento degli studi. Per mezzo dei Provveditori invigilano a che le scuole siano provviste di tutti gli arredi necessari; alla salubrità dei locali, all'adempimento dei doveri scolastici ed all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

In fine di ogni anno scolastico raccolgono i dati scolastici relativi alla pubblica e privata istruzione nella Provincia, e nel termine di due mesi li inviano al Direttore della pubblica istruzione.

Art. 11. Risultando che in qualche istituto siasi trasgredita alcuna delle prescrizioni vigenti o sia succeduto qualche disordine, le Deputazioni ordineranno una visita straordinaria che sarà preferibilmente affidata al Provveditore od a persona da esso destinata. Inteso il rapporto sulla visita fatta, le Deputazioni deliberano i provvedimenti opportuni entro ai limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 12. Trattandosi di qualche grave mancamento o disordine che richiedesse la sospensione o la chiusura di una scuola o di un istituto, la sospensione o la deposizione di qualche insegnante, ne riferiranno immediatamente al Direttore della Pubblica Istruzione, esprimendo il loro avviso sulla deliberazione da prendersi. Nel caso di gravissimi scandali e per evitare ulteriori disordini, possono le Deputazioni medesime ordinare la chiusura provvisoria di una scuola e di un istituto pubblico, non che sospendere un insegnante dalle sue funzioni, informandone immediatamente il Direttore della Pubblica Istruzione. Quando però si tratti d'istituti e scuole private, o di uno degli stabilimenti ecclesiastici non esclusivamente destinati a giovani che si dedicano alla carriera sacerdotale, si limiteranno a riferirne subito al Direttore della Pubblica Istruzione. Gl'imputati dovranno sempre essere invitati ed ammessi a fare le proprie difese oralmente o per iscritto

a loro scelta, assegnando ad essi un tempo sufficiente per presentarsi.

Art. 13. Qualora l'accusa fosse contro uno dei membri della Deputazione, questi non potrà trovarsi presente alla seduta se non se come imputato per presentare le sue difese.

Art. 14. Nella sessione dell'ottobre avanti l'apertura dell'anno scolastico le Deputazioni esaminano ed all'uopo approvano le proposte di Maestri e di Maestre fatte dai Consigli comunali e per le loro scuole elementari. Per ogni singola proposta il Provveditore farà una speciale relazione.

Art. 15. I motivi pei quali le Deputazioni possono negare la loro approvazione ai Maestri ed alle Maestre proposti dai Municipii sono l'incapacità dimostrata e la condotta immorale.

Art. 16. Nel caso che qualche Consiglio comunale non abbia fatto la proposta dei Maestri e delle Maestre per le proprie scuole elementari avanti la prima quindicina di ottobre, la Deputazione vi provvederà d'ufficio.

Art. 17. Chiusa la sessione in cui si fa l'approvazione dei Maestri e delle Maestre, il Provveditore trasmetterà al Direttore della Pubblica Istruzione non più tardi della fine del mese l'elenco di tutti gl'insegnanti delle scuole elementari della Provincia.

Art. 18. Sulla relazione del Provveditore, la Deputazione delibera sui titoli presentati da coloro che intendessero aprire scuole elementari maschili e femminili private, ed emette il suo avviso sui titoli di coloro che volessero giovare della stessa facoltà per aprire scuole secondarie private. Dà pure il suo parere sulle domande di apertura di Convitti municipali e privati.

Art. 19. Ove le Deputazioni siano richieste del loro avviso circa l'istituzione di nuove scuole secondarie comunali nella Provincia, avvertiranno:

1° se il Comune sia già sufficientemente provveduto di scuole elementari maschili e femminili;

2° se i mezzi finanziari del Comune siano sufficienti per assicurare

la durata della nuova scuola proposta.

Art. 20. Quando la Deputazione accordi un congedo a qualche insegnante, ne darà immediatamente comunicazione al Direttore della Pubblica Istruzione col mezzo del Provveditore. Il congedo non oltrepasserà i due mesi, e prima di concederlo la Deputazione dovrà provvedere ad un surrogante idoneo.

Art. 21. Quando nelle visite uno degli Ispettori riconosca la necessità di qualche provvedimento d'urgenza, dovrà riferirne immediatamente al Provveditore, il quale promuoverà le opportune deliberazioni della Deputazione.

L'Intendente dovrà prestare la sua cooperazione ed il suo appoggio al Provveditore per l'eseguimento delle deliberazioni regolarmente prese dalla Deputazione.

In fine di ogni anno scolastico il Provveditore trasmetterà al Direttore della Pubblica Istruzione un elenco delle risoluzioni prese lungo l'anno dalla Deputazione.

Parma, 25 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero della Pubblica Istruzione*

MANFREDI

279. *Condizioni di ammissione degli studenti all'Università ed alle Scuole facoltative di Parma e Piacenza.*

25 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Al fine di regolare provvisoriamente le ammissioni degli studenti all'Università e alle Scuole facoltative di Parma e Piacenza,

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Istruzione Pubblica,

Decreta:

Art. 1. Per essere ammessi ai Corsi universitari ed alle scuole facoltative si richiedono nei giovani buona con-

dotta e istruzione nelle materie degli studi antecedenti. La prima è dimostrata dalle attestazioni dei loro Professori o Maestri; la seconda è riconosciuta per mezzo di un esame.

Art. 2. L'esame è fatto da una Commissione composta come segue:

a Parma

- 1° il Professore che aveva il titolo di Priore della Facoltà filosofico-letteraria, *Presidente*;
- 2° il Professore supplente di Logica e di Metafisica;
- 3° il Professore di letteratura latina e greca;

a Piacenza

- 1° il Professore di Logica e di Metafisica, *Presidente*;
- 2° il Professore di Fisica elementare;
- 3° il Professore di Pedagogia e di Metodica.

Tanto nell'una città quanto nell'altra i Maestri o Professori di Rettorica assisteranno agli esami di quegli studenti soltanto che escono dalle loro scuole. Per gli studenti che provengono da scuole private approvate, assisteranno agli esami i loro Maestri.

Tutti i Professori o Maestri come sopra chiamati a far parte della Commissione hanno voto. Per l'ammissione si richiedono tre voti favorevoli.

Art. 3. L'esame è pubblico, non dura meno di mezz'ora, e verte intorno le materie dell'insegnamento di Rettorica. Tanto i pubblici Professori e Maestri quanto gl'insegnanti privati, da cui provengono i giovani che domandano l'ammissione, dovranno far pervenire alle Commissioni esaminatrici i programmi dei loro insegnamenti almeno quattro giorni prima del dì stabilito per gli esami.

Art. 4. Il Direttore del Dicastero dell'Istruzione Pubblica curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, il 25 ottobre 1839.

FARINI

*Il Direttore*

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

280. *Istituzione di una Commissione per la raccolta e pubblicazione di documenti relativi al cessato Governo.*

25 ottobre 1839.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male Signorie-affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzi le sue inappellabili sentenze,

Decreta:

1° È istituita una Commissione la quale cerchi e raccolga tutti i documenti delle licenze e degli arbitrii degli ultimi Governi Borbonici di Parma, delle opere sovversive degli ordini civili, e delle offese contro i diritti delle proprietà, della famiglia e della persona.

2° La Commissione dovrà pubblicare immediatamente tutti i documenti raccolti.

3° La medesima è abilitata altresì, nel modo che reputerà più opportuno, a fare richieste ed assumere deposizioni giurate.

4° La Commissione si compone dei signori

Gazzi Dott. Antonio. Consigliere nella Regia Corte Suprema di Revisione;  
Albertelli Dottor Ferdinando, Presidente del Tribunale civile e correzionale di Parma;

Tommasini Dottor Giovanni, Giudice nel medesimo Tribunale;

Tamagni Canonico Prof. Don Marco;  
Maini Avvocato Giorgio;

Tarchioni Avvocato Telesforo;

Costa Avvocato Antonio;

Pontoli Enrico;

Leonardi Cavaliere Eugenio.

5° Il Consigliere Gazzi eserciterà le funzioni di *Presidente* ed il signor Avvocato Costa quelle di *Segretario*.

6° Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Parma, 25 ottobre 1839.

FARINI

281. *Congedo assoluto dei soldati di riserva sulla Classe 1852.*

25 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Considerando che nelle Provincie Parmensi i soldati della riserva proveniente dalla classe del 1852 termineranno la loro capitolazione di otto anni sul principio del gennaio 1860, e che di conseguenza non si potrebbe ora con utilità chiamarli al servizio attivo;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Nelle Provincie Parmensi saranno dati i congedi assoluti ai soldati della riserva proveniente dalla classe del 1852.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno ed il Comando Militare nelle Provincie suddette sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno appartiene.

Dato in Parma, li 25 ottobre 1859.

FARINI

282. *Promulgazione del Decreto Dittatoriale 5 ottobre 1859 sull'Amministrazione comunale.*

26 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del Governatore degli Stati Parmensi in data del 9 luglio 1859, col quale furono attuate le norme della Legge Sarda del 9 ottobre 1848 riguardanti la costituzione de' Comuni sulla base del sistema rappresentativo;

Considerando essere urgente lo applicare anche le norme della Legge suddetta per ciò che riguarda l'amministrazione de' Comuni e le attribuzioni de' Sindaci e de' Consiglieri, siccome è già stato fatto per le Provincie Modenesi,

Decreta:

Art. 1. Si applicheranno immediatamente nelle Provincie Parmensi le disposizioni del Decreto dato in Modena il 5 ottobre 1859 per l'amministrazione comunale.

Art. 2. Varrà di pubblicazione delle disposizioni suddette la inserzione che ne è stata fatta nella Gazzetta di Parma dei giorni 12, 13, 14 e 15 del volgente mese.

Art. 5. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, il 26 ottobre 1859.

FARINI

Decreto 3 ottobre 1859

TITOLO I

*De' Comuni e dell'Amministrazione comunale*

Art. 1. I Comuni sono corpi morali aventi una propria Amministrazione determinata dalla Legge.

Art. 2. Sono sottoposte all'amministrazione comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure gl'interessi dei parochiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termini della legge.

Nondimeno gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Art. 5. Soggiacciano eziandio all'esame annuale del Comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre Amministrazioni, ogni volta che il pubblico deve sopperire alla insufficienza delle loro rendite. Il parere e le osservazioni del Comune su tali conti e bilanci saranno presi in considerazione dall'Autorità superiore che deve approvarli.

Art. 4. Gl'interessi attivi e passivi delle frazioni che compongono un Comune saranno fusi in una sola massa, ad eccezione di quelli che riguardano

speciali stabilimenti fondati ad esclusivo beneficio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

Art. 5. I Comuni sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla Legge.

## TITOLO II

### *Dei Sindaci e Vice Sindaci*

Art. 6. Il Sindaco è Capo dell'amministrazione comunale ed Ufficiale del Governo.

Art. 7. Qual Capo dell'amministrazione comunale,

1° presiede le adunanze del Consiglio comunale e del Consiglio delegato;

2° convoca per avviso scritto l'uno e l'altro di questi Consigli;

3° rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi che gli vennero affidati o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità;

4° spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il sigillo, ed appone il suo visto agli atti autenticati dal Segretario;

5° provvede al regolare andamento de' servizi dell'Ufficio comunale ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri e degli archivi, conforme al prescritto dai Regolamenti;

6° procede coll'assistenza del Consiglio delegato agl'incanti occorrenti nell'interesse del Comune e stipula colla stessa assistenza i contratti comunali;

7° fa gli atti conservatorii;

8° agisce dinanzi ai Tribunali amministrativi per far risolvere le opposizioni alle ingiunzioni spiccate per l'esazione delle rendite comunali;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore o convenuto, poichè sarà adempiuto il disposto degli articoli 52 e 93;

10° cura la riscossione dei capitali, delle entrate e dei proventi eventuali che sono esigibili nel corso dell'anno;

11° promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali;

12° fa eseguire e dirige i lavori e le spese comunali, conforme l'atto d'autorizzazione ed i piani approvati;

13° dirige la polizia urbana e rurale e cura l'esecuzione dei relativi regolamenti;

14° controlla le operazioni della leva ed assiste alla medesima nell'interesse dei proprii amministrati;

15° invigila sulla regolare tenuta dei libri di cadastro;

16° fa diligente ricerca dei beni usurpati e di ogni diritto o ragione del Comune, e ne promuove la rivendicazione;

17° informa le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico, ed in caso d'urgenza può rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

Art. 8. Il Sindaco, qual Ufficiale del Governo, veglia perchè la morale pubblica sia rispettata nè si omettano o si ritardino gli atti prescritti dalla Legge per la tutela dei minori e del loro patrimonio; ed è incaricato sotto la dipendenza delle Autorità competenti

1° della polizia generale e degli atti attinenti alla medesima, e così della sorveglianza dei pubblici spettacoli e delle società ricreative, salvo il disposto dai regolamenti di pubblica sicurezza;

2° degli atti delegati dai vari Ministeri;

3° della cooperazione al censimento della popolazione ed agli altri lavori statistici;

4° della cooperazione alla formazione dei ruoli delle somministrazioni militari, di provvedere all'eseguimento delle medesime in caso di passaggio di truppe, conforme ai ruoli stessi che saranno formati dai Consigli delegati, e di ritirare gli opportuni recapiti;

5° della pubblicazione delle leggi,

ordini e manifesti, e di dare la permissione di quella di avvisi e simili, che riguardino oggetti dipendenti dalle sue attribuzioni;

6° di tenere i registri dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni e morti, qualunque sia il culto delle persone, uniformandosi alle leggi civili in vigore nelle Provincie;

7° ed in massima di tutti gli atti di semplice amministrazione esecutiva affidati ai Comuni ed ai Consigli comunali nell'interesse del servizio generale, a cui non sia altrimenti provveduto da questa Legge.

Art. 9. Spetterà al Sindaco il regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri stabilimenti pubblici di egual natura, salvo pure il disposto dai regolamenti di pubblica sicurezza.

Art. 10. Apparterrà al Sindaco di sorvegliare nell'interesse della pubblica sicurezza l'esercizio del carreggio pubblico: egli accerterà per mezzo di appositi verbali, che saranno per di lui cura trasmessi all'Autorità competente, le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore relativamente alle vetture pubbliche.

Art. 11. I Vice-Sindaci prestano assistenza al Sindaco, che può loro delegare una parte delle sue attribuzioni.

### TITOLO III

#### *Dei Consigli delegati*

Art. 12. I Consigli delegati rappresentano i Consigli comunali durante l'intervallo delle loro riunioni.

Art. 13. Il Consiglio delegato ha principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio comunale.

Art. 14. Quando l'urgenza non ammetta indugio, il Consiglio delegato può statuire che la deliberazione sia eseguita immediatamente; in ogni altro caso le deliberazioni saranno rassegnate all'Intendente.

Art. 15. La deliberazione esprimerà circostanziatamente i motivi che ne

provano l'urgenza, e sarà sottoposta al Consiglio comunale nella sua prima tornata.

Ove il medesimo non riconosca la verità dei motivi addotti e non approvi la deliberazione, la spesa rimane a carico di coloro che l'hanno deliberata. Questi possono però ricorrere all'Intendente che decide definitivamente.

Art. 16. Appartiene ai Consigli delegati

1° di nominare, sospendere, licenziare i salariati dal Comune, pei quali le leggi non prescrivono altrimenti, senza poter fare con essi alcuna convenzione che vincoli l'azione del Consiglio stesso o quella del Consiglio che gli succede;

2° di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio per le medesime.

Art. 17. Inoltre i medesimi sono chiamati

1° a formare i progetti del bilancio annuo e dei regolamenti che debbono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio comunale, non che a coadiuvare il Sindaco nella compilazione del conto che deve rendere a termini del n.° 3° dell'articolo 7;

2° a procurare la regolare formazione delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte dirette e delle contribuzioni speciali stabilite a beneficio del Comune e delle sue frazioni, come pure dei ruoli riguardanti il servizio della leva e le somministranze militari;

3° a deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi in prima istanza;

4° a dar parere sulle quote inesigibili, sul grado di povertà dei maniaci di cui sia decretato il ricovero, e su quello dei parenti che potrebbero essere chiamati dalla legge civile alla prestazione d'una pensione alimentare;

5° a fare gli atti di notorietà e di stato di famiglia e gli altri di tal fatta delegati ai Comuni;

6° a delegare periti quando il

Consiglio comunale non vi abbia provvisto;

7° a proporre al Consiglio comunale le rimostranze relative ai bisogni ed alle circostanze del Comune;

8° a prendere tutte quelle determinazioni che fossero richieste dal Sindaco sopra oggetti sui quali incombe ad esso di provvedere o che egli credesse di sottoporre al loro esame;

9° a rappresentare il Comune nelle funzioni solenni.

#### TITOLO IV

##### *Dei Segretarii comunali*

Art. 18. I Segretarii comunali saranno per ora nominati dal Consiglio comunale, a mente del disposto dall'articolo 52.

Art. 19. Incumbe ai Segretarii l'obbligo

1° di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comunali e delegati, con redigerne le deliberazioni;

2° di compilare le liste ed i ruoli di cui è cenno nell'articolo 17, n° 2;

3° di procedere sotto la direzione dei Sindaci all'ordinamento dell'archivio comunale e di tenere regolarmente il protocollo e i registri prescritti;

4° di attendere nel modo che loro verrà indicato alla spedizione di tutti i lavori comunali statistici od altri trimenti ordinati;

5° di spedire regolarmente i diversi lavori periodici dai veglianti regolamenti prescritti.

Art. 20. Spetterà al Segretario di autenticare gli atti da lui ricevuti e di spedirne copia ai privati dietro ordine del Consiglio delegato o dell'Intendente.

Art. 21. Per la spedizione degli atti, delle copie o certificati, saranno dovuti i diritti fissati dalle tariffe approvate dalla legge. S'indicherà sempre sopra l'atto, le copie od i certificati, l'importare dei diritti rispettivamente riscossi.

Art. 22. Potrà l'Intendente assicurarsi per mezzo di delegati speciali

della regolarità del servizio dei Segretarii.

In caso di negligenza o di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà l'Intendente spedire a loro spese un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 23. Nei Comuni di prima e di seconda classe dovranno i Segretarii avervi sempre il loro domicilio permanente.

#### TITOLO V

##### *Delle deliberazioni dei Consigli comunali*

Art. 24. I Consigli comunali si raduneranno regolarmente due volte all'anno, in aprile o maggio ed in ottobre o novembre.

Art. 25. La tornata non può oltrepassare quindici giorni, a meno che lo permetta espressamente l'Intendente.

Art. 26. Il giorno dell'adunanza è indetto dal Sindaco, previa approvazione dell'Intendente.

Art. 27. L'Intendente può in caso di necessità e di urgenza assoluta prescrivere la riunione straordinaria dei Consigli comunali.

Una tale riunione può anche essere autorizzata per un oggetto particolare, che verrà specificato sull'istanza di una terza parte dei membri del Consiglio diretta all'Intendente, che ne riferirà prima al Ministero dell'Interno.

Art. 28. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale sono rassegnati all'Intendente.

Art. 29. Il Consiglio comunale nella tornata d'autunno

1° elegge i Consiglieri delegati;

2° delibera il bilancio attivo e passivo del Comune.

Art. 30. Nella tornata di primavera 1° esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente, di cui al n° 5 dell'articolo 7, e rende voto sulla sua approvazione;

2° rivede e decreta tutte le liste elettorali.

Art. 31. Se il Sindaco, di cui si debbono esaminare i conti, è in carica, il Consiglio elegge nel suo seno

un Presidente che rimane investito dei poteri di cui all'articolo 89 della Legge 19 luglio 1859<sup>(1)</sup>.

In tal caso il Sindaco ha diritto d'assistere alla discussione de' suoi conti e si ritira soltanto al tempo della votazione, seguita la quale riprende la presidenza.

Il Sindaco scaduto potrà sempre assistere alla discussione del suo conto.

Art. 32. In entrambe le tornate il Consiglio comunale

1° nomina i Segretarii comunali;

2° nomina i maestri e le maestre di scuola, i cappellani, i medici, i chirurghi, le levatrici ed ogni altra persona stipendiata dal Comune, per cui non sia altrimenti disposto da legge o regolamento speciale: può fare con essi capitolazioni per un tempo non maggiore di un quinquennio, ed anche senza prefissione di termine;

3° può sospendere e licenziare gli impiegati da esso nominati, quando non vi osti una convenzione;

4° determina le condizioni dei contratti da stipularsi nell'interesse del Comune;

5° delibera sugli oggetti interessanti il patrimonio e gli stabilimenti del Comune, sui progetti che devono eseguirsi a sue spese o col suo concorso, e sulla destinazione delle sue proprietà e beni;

6° delibera sulle azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulteriore grado;

7° delibera sulle imposte da stabilirsi nell'interesse del Comune e sui regolamenti che possono occorrere riguardo alle medesime;

8° delibera sui progetti dei regolamenti di polizia rurale ed urbana;

9° fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera su tutti gli oggetti d'amministrazione locale che non sono attribuiti al Sindaco od al Consiglio delegato.

Art. 33. Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle variazioni della cir-

coscrizione del Comune e sulla fissazione del capoluogo.

Art. 34. Appartiene al Consiglio comunale di deliberare, previa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, sopra le offerte e i doni da farsi in nome del Comune, sulla concessione della cittadinanza e sull'invio di deputazioni.

Art. 35. Sono approvate dal Dittatore, previo parere del Consiglio dei Direttori, le deliberazioni comunali concernenti

1° i contratti d'acquisto, d'alienazione o permuta di beni immobili, quelli portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti gli anni trenta, e le transazioni sui diritti di proprietà e di servitù;

2° l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni alligati a pesi;

3° le contrattazioni di prestiti;

4° le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del Debito pubblico, l'esazione di capitali od il riscatto di redditi o di censi attivi prima della scadenza dei termini;

5° gli affrancamenti di rendite o di censi passivi o di altre annualità o prestazioni.

Art. 36. Sono approvate dall'Intendente con decreto motivato le deliberazioni comunali concernenti

1° i contratti di locazione e conduzione non eccedenti i 30 anni;

2° gl'impieghi di danaro a qualunque titolo e gli acquisti di cedole del Debito pubblico;

3° i regolamenti sul modo di usare dei beni comunali e di ripartire fra gli abitanti i legnami e gli altri prodotti delle selve, dei pascoli e delle acque comunali;

4° le limitazioni dei beni e territorii comunali, non che le divisioni dei beni fra più Comuni quando siano consensuali;

5° le costituzioni di servitù legali ed i contratti resi necessari per disposizione di legge;

6° la costruzione ed il trasporto dei cimiteri, previo il parere di un Consiglio medico.

(1) Per le Provincie Parmensi si deve intendere l'articolo 88 del Decreto 9 luglio 1859. Vedi sopra a pag. 232.

Art. 57. Sono approvate dall'Intendente, nei casi in cui non è altrimenti disposto dalla presente Legge, le deliberazioni comunali concernenti

1° la destinazione delle proprietà dei beni e degli stabilimenti;

2° gli acquisti, vendite, permuta e retrocessioni di siti abbandonati nell'eseguimento di opere pubbliche;

3° l'accettazione di contributi od offerte;

4° il concorso all'eseguimento di opere pubbliche.

Art. 58. I regolamenti proposti dai Consigli comunali per gli stabilimenti retti da leggi speciali sono approvati dall'Intendente, ogni qualvolta le stesse leggi non prescrivano un altro modo di approvazione.

Art. 59. Compete agli Intendenti l'approvazione delle opere comunali e dei relativi contratti, senza distinzione di somma, ogni qual volta la spesa sia stata compresa in bilancio.

Art. 40. Per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio comunale, appartiene all'Intendente di assicurarsi che concorrano nel nominato i requisiti prescritti dalla legge.

In caso contrario, ed ogni qual volta lo esiga l'interesse del servizio, potrà l'Intendente sospendere o rimuovere gli impiegati non ostante le convenzioni stipulate.

## TITOLO VI

### *Della Contabilità comunale*

Art. 41. I bilanci proposti dal Consiglio delegato e deliberati dal Consiglio comunale sono approvati dall'Intendente, eccetto quelli dei Comuni di prima e seconda classe o capoluogo di Provincia, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Dittatore sulla proposta del Direttore dell'Interno.

Tuttavia, per assicurare l'applicazione di principii uniformi nei Comuni, il Ministero per gli affari dell'Interno si farà trasmettere ogni anno alcuni dei causati già approvati dagli Intendenti nelle diverse Provincie e richia-

merà l'attenzione dei medesimi sui rilievi che occorressero.

Art. 42. Non è ammesso a beneficio dei Comuni lo stabilimento di alcuna imposta, se non risulta che non si possano ricavare dai loro beni e redditi i mezzi per far fronte alle spese.

Art. 43. Le imposizioni acconsentite ai Comuni debbono sempre colpire in egual proporzione i contribuenti.

Esse deggiono essere ristrette nel limite necessario per supplire alla deficienza della rendita.

Art. 44. Potranno i Comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro,

1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio sui commestibili, combustibili e materiali di costruzione, destinati alla consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del Capoluogo o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2° istituire dazi per abbuonamento sugli oggetti medesimi;

3° dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, purchè questi diritti non vestano carattere coattivo;

4° imporre una tassa per le occupazioni del suolo pubblico, tanto permanenti che temporarie, in occasione di fiere e mercati, con che venga unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed alla posizione più o meno favorevole per lo smercio;

5° imporre una tassa sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizii rurali e delle greggie;

6° continuare l'imposizione delle tasse focolari o personali ove furono fin qui tollerate;

7° fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 45. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una piuttosto che dell'altra di dette imposte, si supplirà alle deficienze colla sovraimposta alle contribuzioni dirette. Quando

però la medesima superi la media del decennio precedente, l'Intendente potrà rendere obbligatorio lo stabilimento di quelle altre fra le imposte autorizzate per cui gli fosse fatta istanza dalla terza parte del Consiglio comunale, nel limite necessario affinchè la sovraimposta non oltrepassi la detta media.

Art. 46. Per sopperire alle spese delle proprie strade i Comuni hanno facoltà di ripartirle per ruoli, unicamente riscuotibili in danaro, a carico di coloro che sarebbero passibili delle comandate, nel limite però debitamente accertato.

Art. 47. Le spese sono obbligatorie o facoltative.

Art. 48. Sono obbligatorie, nella conformità prescritta dalle leggi, le spese

1° per l'Ufficio comunale, pel concorso nelle spese occorrenti pel servizio dei Delegati di pubblica sicurezza, per il mantenimento dei beni comunali, per le trasferte debitamente approvate, e per gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati ed agenti stipendiati o salariati;

2° pel culto e pei cimiteri;

3° per l'istruzione elementare, maschile e femminile;

4° per le sale d'arresto e per la custodia dei detenuti;

5° per la Guardia nazionale;

6° pel censimento della popolazione del Comune e pei registri dello stato civile;

7° pel salario dei guardaboschi e procacci;

8° per la sistemazione ed il mantenimento delle strade comunali e delle traverse nell'abitato;

9° pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, laddove i regolamenti e le consuetudini non provvedano altrimenti;

10° per l'eseguimento di opere consortili debitamente approvate;

11° per quello dei piani d'ornato;

12° pel pagamento del tributo dei beni comunali;

13° per quello dei debiti esigibili, e lo stanziamento in bilancio in caso di lite delle annualità solite imporsi

in favore dei terzi per tenerle in serbo sino alla risoluzione della lite;

14° pel pagamento delle pensioni dei maniaci, giusta il riparto approvato dall'Autorità superiore;

15° per la polizia locale;

16° pel risarcimento dei guasti e danni cagionati in caso di sommosse e di assembramenti;

17° per l'agio dell'Esattore sulle entrate comunali. E generalmente quelle poste a carico dei Comuni da una disposizione legislativa o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale, non abrogate.

Art. 49. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 50. Tutte le entrate, non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l'anno, devono essere denunziate all'Intendente e se ne rimetterà tosto la nota all'Esattore perchè le riscuota. Occorrendo l'uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sottoposta all'Intendente affinchè, se vi ha luogo, la renda esecutoria.

Art. 51. La contabilità degli stabilimenti speciali, amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 2, farà parte del bilancio comunale.

Art. 52. Lo stesso avrà luogo per le spese speciali d'amministrazione pubblica occorrenti nelle borgate e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto, quelle dei cimiteri e quelle d'istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull'istanza degl'interessati, e per ultimo le spese di lite a ciò relative.

Per far fronte a queste spese speciali i Comuni potranno ripartirle nel distretto territoriale e sugli abitanti della frazione mediante ruoli d'imposte da approvarsi dall'Intendente.

Art. 53. L'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese comunali appartiene esclusivamente all'Esattore del Comune.

Art. 54. L'Esattore promuove coi privilegi dei regi Tributi le riscossioni secondo le indicazioni del bilan-

cio e dei ruoli che, approvati dall'Intendente, gli sono trasmessi.

Art. 55. L'Esattore eseguisce il pagamento dei mandati spediti dal Sindaco sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall'Esattore oltre il limite del relativo articolo rimane a suo carico.

Art. 56. Chiunque, dall'Esattore in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 57. I conti delle entrate e delle spese comunali saranno approvati dalla Ragioneria Generale del Ministero dell'Interno.

Art. 58. Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili saranno rimosse dall'Esattore come le altre entrate comunali.

## TITOLO VII

### *Dei Beni comunali*

Art. 59. Ogni Comune deve formare un esatto inventario di tutti i suoi beni mobili ed immobili e darne copia all'Ufficio d'Intendenza. Esso sarà riveduto ogni tre anni, in ogni cambiamento di Sindaco; ed ogni qualvolta succede qualche variazione nel patrimonio comunale gli saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 60. I Comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, ancorchè di questi usino in natura gli abitanti.

Art. 61. L'alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria quando la ritenzione del dominio del Comune sia d'ostacolo al loro miglioramento o coltura o di pregiudizio all'interesse generale.

In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e sovr'esse sarà statuito con Decreto

del Dittatore sulla proposta del Direttore dell'Interno.

Art. 62. I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però in cui, sulla domanda del Consiglio comunale e per considerazioni speciali, l'Intendente ammettesse la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto de' suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel Consiglio comunale la formazione di un regolamento per determinare le condizioni dell'uso dei medesimi: questo godimento dovrà essere alligato dall'Intendente al pagamento di una tassa nel caso previsto dall'articolo 42, e potrà esserlo in tutti gli altri casi nei quali l'Amministrazione comunale ne riconosca la opportunità.

Art. 63. Il regolamento determinerà la proporzione da osservarsi nei riparti o nell'ammissione degli aventi diritto al godimento dei beni.

Ogni cessione di lotti è sempre vietata.

Art. 64. I Consigli possono con regolamenti speciali riordinare i riparti delle acque comunali, provvedere perchè l'uso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate, e disporre delle sopravanzanti in favore dell'industria.

Possono anche imporre una tassa, come è detto all'articolo 62, sia per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manutenzione, sia in beneficio dell'Esercizio comunale.

Art. 65. Quando i regolamenti fossero impugnati dai privati o dai corpi morali come lesivi delle loro ragioni, dovranno le parti interessate presentarsi nanti l'Intendente per un amichevole componimento, il quale non riuscendo, pronunzierà il Tribunale competente.

Art. 66. Gli Intendenti hanno la facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti comunali nel loro Ufficio.

Art. 67. Può sempre essere fatto obbligatorio ad un Comune l'impiego sicuro e fruttifero dei capitali dispo-

nibili d'ogni specie, si nuovi che antichi, provenienti da qualunque causa. Sarà a quest'uopo dato eccitamento al Consiglio comunale e, non provvedendo esso o provvedendo irregolarmente, disporrà l'Intendente.

#### TITOLO VIII

##### *Della Polizia urbana e rurale*

Art. 68. Ogni Comune può formare regolamenti speciali di polizia urbana e rurale.

Art. 69. I progetti di questi regolamenti, preparati per cura del Consiglio delegato, discussi e deliberati dal Consiglio comunale, verranno approvati con Decreto del Dittatore sulla proposta del Direttore dell'Interno.

Art. 70. I regolamenti di polizia urbana stabiliscono

1° le regole e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempiersi per lo stabilimento e per l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione od a vincolarne l'esercizio;

2° le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili ed anche dei combustibili, ove ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari;

3° la fissazione dei siti per le fiere, pei mercati e pei giuochi pubblici d'ogni sorta che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case che non vi sono soggette;

4° le avvertenze da osservarsi per gli spurghi ed altre operazioni insalubri;

5° provvedono alla polizia dell'abitato, allo sgombramento delle immondizie, delle nevi dalle vie e dalle piazze, all'innaffiamento delle medesime ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi ed in qual misura queste operazioni

o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori o degli inquilini di case o botteghe;

6° provvedono a mantenere la mondezza delle fontane e delle altre acque destinate agli usi domestici, all'abbeveraggio e simili;

7° definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione e riparazione delle case minaccianti rovina, non che sulla costruzione e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidii sulle vie e piazze pubbliche, fissando la competenza per queste ultime spese;

8° sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell'ammucchiamento e nella custodia delle materie accendibili e per la circolazione delle bestie nocive;

9° provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.

Art. 71. I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme

1° delle comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna;

2° dei consorzi per l'uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un Comune o di una frazione;

3° dello spigolamento e delle altre operazioni, quando la popolazione abbia qualche diritto sui beni privati;

4° prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura;

5° proibiscono i pascoli non conciliabili coll'interesse generale del Comune.

Art. 72. Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti, compete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse ancor necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni che non siano chiusi ed appartenenti ad un sol proprietario ed anche a più quando sono d'accordo. Le sue deter-

minazioni sono notificate al Pubblico con manifesto del Sindaco.

Art. 75. Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 74. Le tasse dei commestibili o combustibili, secondo le basi stabilite dalle leggi o regolamenti, sono decretate dal Consiglio delegato.

Art. 75. Inoltre il Sindaco può con manifesti, rendendone conto all'Intendente,

1° assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti ove siavi pericolo di rovina, l'ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone ove d'uopo la distruzione;

2° vietare che si depositino o si facciano immondizie nei siti pubblici;

3° fissare il tempo per lo sgombrò dei cessi, fossi e canali immondi;

4° assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere e mercati quando quelli stabiliti divenissero inservibili;

5° stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

6° far nuove pubblicazioni dei regolamenti o delle singole loro disposizioni per meglio accertarne l'osservanza.

Art. 76. Appartiene pure al Sindaco

1° di prescrivere le cautele opportune quando occorra la formazione di steccati, ponti, palchi ed altre simili opere costrutte in siti pubblici o per uso pubblico;

2° di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi o finestre che minacciano di cader nelle vie o sulle piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi o ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali o fatti degli scavi; l'apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombrò delle case ed edificii abitati quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie e d'ogni altro oggetto depositato in sito pubblico od impediente il pas-

saggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in siti privati, quando mandino esalazioni fetide a danno o incomodo del vicinato;

3° di far procedere al sequestro delle bevande e dei commestibili alterati o corrotti, esposti in pubblica vendita;

4° di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degli incendi e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli;

5° e generalmente di dare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica.

Art. 77. Il Sindaco può fare eseguire gli ordini, di cui all'articolo precedente, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente, sentito l'interessato, ed è rimessa all'Esattore che ne fa la riscossione nelle forme e col privilegio dei regi tributi.

Art. 78. I Comuni dovranno, entro sei mesi dalla data della presente Legge, presentare alla approvazione del Dittatore i progetti dei regolamenti di polizia urbana e rurale preparati in conformità degli articoli 69 e seguenti.

I Sindaci, previo voto del Consiglio delegato, suppliranno nel frattempo ai casi contemplati dai citati articoli con manifesti speciali approvati dall'Intendenza.

Art. 79. Ove i Sindaci si astengano, sebbene eccitati, dal fare i provvedimenti e dal dare gli ordini necessari, l'Intendente vi supplisce, riferendone al Ministero dell'Interno.

## TITOLO IX

### *Degli Uffici comunali*

Art. 80. Ogni Comune ha un ufficio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari e la custodia delle carte comunali.

Art. 81. Il Sindaco e il Segretario sono reciprocamente contabili della

conservazione di tutte le carte comunali.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Comune, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione; le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro turno contabili e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.

Art. 32. L'Intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli Amministratori che le avessero esportate dall'ufficio comunale e presso le persone che ne fossero contabili a termini dell'articolo precedente, od i loro eredi.

#### TITOLO X

##### *Disposizioni Generali*

Art. 35. I Comuni negli affari d'ordinaria amministrazione trasmetteranno direttamente le loro deliberazioni o domande all'Ufficio dell'Intendenza della rispettiva Provincia, il quale riceverà pure ogni altra comunicazione o domanda all'oggetto di provvedere o di riferire al Ministero dell'Interno, a seconda dei casi.

Art. 34. I Delegati comunali di pubblica sicurezza sono incaricati di sorvegliare al buon governo delle strade comunali. Nei Comuni però in cui non sono i Delegati suddetti, tale sorveglianza verrà esercitata da uno dei Vice-Sindaci specialmente deputato dal Sindaco.

Art. 35. Alle infrazioni dei regolamenti che venissero formati in esecuzione della presente Legge per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali ed il riparto delle acque, per la polizia urbana e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini degli Intendenti o dei Sindaci saranno applicabili pene di polizia. Si osserverà lo stesso pei regolamenti, manifesti ed ordini in vigore, le cui sanzioni penali sono abolite.

Art. 36. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti

locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di uno degli agenti giurati del Comune o di altro degli agenti della pubblica sicurezza.

Art. 37. Si prima che dopo la detta deposizione il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione.

Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore sarà ammesso a far oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 38. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo precedente saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno provvedimento al Giudice che ne spedirà ricevuta.

Art. 39. Il Sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle questioni instantanee cui possono dar luogo i contratti sulle fiere e mercati, in quelle fra i viaggiatori e conducenti o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, ed in quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornalieri. Se non riesce ad amichevole componimento, rimetterà le parti al Giudice competente.

Art. 90. Quando il Sindaco non ispedisca i mandati o non dia esequimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso od i Consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla legge, l'Intendente, dopo di averli specialmente eccitati, potrà supplire d'ufficio al dovere loro.

Art. 91. Il Direttore del Ministero dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 92. Le deliberazioni dei Consigli importanti modificazioni o revoca di deliberazioni precedenti debitamente approvate si avranno come non avvenute ove esse non ne facciano

espressa e chiara menzione. Le deliberazioni precedenti rimarranno in vigore se la posteriore non sarà approvata conforme il disposto dalla presente.

Art. 93. Le deliberazioni di tutti i Consigli per intentare o sostenere azioni in giudizio sono sottoposte all'assenso del Direttore del Ministero dell'Interno.

Art. 94. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi non saranno efficaci senza l'intervento dell'Autorità che rappresenta, a termini della presente Legge, il Corpo in giudizio.

Art. 95. Le spese facoltative non possono essere stanziare né accresciute d'ufficio nell'approvazione dei bilanci. Tuttavia l'Autorità che approva il bilancio può sempre aggiungere ai fondi preparatorii proposti dal Consiglio per una spesa facoltativa i fondi preparatorii proposti dallo stesso Consiglio per altre spese che non siano ancora incominciate e che essa non approvi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d'impedire l'intrapresa simultanea di troppe spese o di accelerare lo esequimento di alcuna delle opere proposte, senza dare del resto alle medesime estensione o carattere diverso da quello deliberato dal Consiglio.

Art. 96. Se il Consiglio non stanziare le spese obbligatorie, si ecciterà a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l'ammontare della spesa che si crede necessario onde possa fare le sue osservazioni: ed in ogni evento l'Autorità che approva il bilancio può operare lo stanziamento o supplire all'insufficienza della somma bilanciata.

Art. 97. Le spese nuove, che occorrono nel corso dell'anno, sono approvate dall'Autorità che approva il bilancio e colla stessa forma.

Art. 98. Sarà sempre necessario il consenso del Consiglio per l'eseguimento di opere che interessino la si-

curezza e la solidità dei beni o di edifizii di cui le leggi pongono eventualmente la ricostruzione o la riparazione a carico del Corpo che esso rappresenta, quando le spese siano fatte attorno ai beni od edifizii medesimi.

Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni che si richiedono per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l'inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori risponsabili in proprio.

Art. 99. I contratti per vendite, locazione di beni e rendite, e per l'eseguimento d'opere d'ogni qualità avranno luogo all'asta pubblica, eccetto i casi d'assoluta urgenza o quelli relativi ad opere la cui spesa non oltrepassi le lire 500, nei quali casi si potrà procedere a licitazioni private o fare eseguire le opere ad economia.

Il Ministero dell'Interno potrà però anche in altri casi permettere sull'istanza del Consiglio che i contratti seguano a trattative private.

Art. 100. Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata a proposta del Consiglio la vendita dei beni usurpati in favore degli usurpanti, quella dei siti attigui alle case private per dare miglior forma alle medesime ed abbellire l'abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati o sopravanzati da quelli acquistati per l'eseguimento di opere pubbliche.

Art. 101. La pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà precedere gl'incanti almeno di otto giorni.

Art. 102. Si terrà un solo incanto e sarà ammessa una volta sola, entro il termine di otto giorni da quello del deliberamento, l'offerta dell'aumento o diminuzione del decimo, a cui terrà dietro un secondo definitivo incanto. Questo termine potrà per gravi motivi essere abbreviato dall'Intendente.

Art. 103. L'incanto sarà nullo ove non vi siano stati tre oblatori, e sarà rinnovato previi nuovi avvisi come all'articolo 101. Al secondo incanto si

delibererà, qualunque sia il numero delle offerte, e se ne darà espressamente notizia al Pubblico con nuovi avvisi.

In mancanza di oblatori dopo il secondo incanto, si potrà accettare un'offerta privata.

Art. 104. L'Autorità, cui è attribuita l'autorizzazione dei contratti, può sempre modificare i capitoli, senza variarne la sostanza, onde il contratto sia reso più regolare e cauto.

Art. 105. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata da relative istruzioni del Ministero dell'Interno.

Art. 106. L'Intendente potrà ordinare nel corso dell'anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutorii l'immediato pagamento dei crediti coi fondi disponibili non affetti ad altra destinazione, mediante la spedizione di mandati provvisorii.

È riservato al Dittatore di ordinare pel pagamento dei creditori medesimi l'impiego dei capitali riscossi e la vendita dei beni mobili ed immobili non affetti ad usi pubblici.

Art. 107. Spetta al Ministero dell'Interno di promuovere quando occorra l'approvazione del Dittatore per gli atti delle Amministrazioni comunali.

Art. 108. L'approvazione alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli non attribuisce a chi la deve comparire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 109. Nelle materie rette da leggi speciali, che hanno relazione coll'amministrazione comunale, si osserveranno le disposizioni delle leggi stesse in quanto non sono contrarie al tenore della presente.

Dato a Modena nel Palazzo Nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Ministero dell'Interno*

L. CARBONIERI

285. *Ricostituzione della Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza.*

28 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1° le Risoluzioni Sovrane del 25 ottobre 1816, n.° 124, e del 25 ottobre 1838, n.° 151, con cui è stabilito quali persone compor debbono la Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza;

2° Il Regolamento pel Teatro medesimo, approvato dal cessato Ministero dell'Interno addi 3 novembre 1838;

5° il parere espresso dall'Intendente Generale della Provincia di Piacenza con lettera del 5 ottobre 1859, n. 5285;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno;

Udito il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Gli articoli 1 e 2 della Sovrana Risoluzione del 25 ottobre 1816, n. 124, e l'articolo 1 dell'altra Risoluzione del 25 ottobre 1838, n. 151, sono abrogati.

Art. 2. Quindinnanzi le cinque persone che avranno a comporre la Deputazione del Teatro Comunitativo di Piacenza saranno elette, a maggioranza di voti, fra i Consiglieri municipali e proprietari di palco di quel Teatro in una loro adunanza generale.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Sala, il 28 ottobre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Interno*

S. MASSARI

284. *Autorizzazione al Direttore dell'Interno di dare le opportune disposizioni per l'applicazione della nuova Legge comunale.*

30 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Articolo Unico. È autorizzato il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi a dare tutte le istruzioni e disposizioni che possono essere necessarie per l'applicazione del Decreto in data del 26 ottobre volgente sulla nuova Legge comunale al fine di accordare le disposizioni di essa Legge cogli ordinamenti tuttavia in vigore nelle Provincie suddette.

Dato in Parma, li 30 ottobre 1859.

FARINI

285. *Abolizione delle riserve in materia di caccia.*

30 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra la proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. La riserva in materia di caccia, della quale è detto all'articolo 2 del Decreto del 21 luglio 1814 (n. 76); e nella Risoluzione Sovrana del 4 novembre 1855 (n. 360), è tolta.

Art. 2. Rimangono perciò abrogate le disposizioni

a) della Notificazione Presidenziale del 18 dicembre 1817 (n. 96);

b) de' numeri 1 e 10 dell'articolo 7 della Risoluzione Sovrana del 1 settembre 1824 (n. 39);

c) dell'altra Sovrana Risoluzione del 6 marzo 1828 (n. 11).

Art. 3. Non di meno rimane ferma la proibizione di cacciare nei fondi della già Corona Ducale.

I contravventori a questa dispo-

zione saranno puniti a norma delle veglianti leggi.

Art. 4. I Direttori dei Dicasteri dell'Interno, delle Finanze, e di Grazia, Giustizia e Culti cureranno, ciascuno per la parte propria, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 30 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

286. *Accollo ai Comuni delle spese d'invio e permanenza in essi di truppe per l'arresto dei refrattarii alla leva.*

30 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Vedute le lettere dell'Intendenza della Provincia di Borgo S. Donnino in data dei di 20 e 23 ottobre 1859 (n. 4946-5046);

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. La spesa a cui darà luogo l'andata e la permanenza nei Comuni delle Provincie Parmensi di truppe per procedere all'arresto dei coscritti refrattarii e dei soldati delle disciolte Truppe Parmensi renitenti alla chiamata sotto le armi sarà sostenuta dal Comune rispettivo.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno curerà la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 30 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

287. *Divieto ai non milituri o non appartenenti alla Guardia Nazionale di portare distintivi militari.*

31 ottobre 1859.

IL DIRETTORE

DEL DICASTERO DELL'INTERNO

In seguito degli ordini di S. E. il Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi,

Dispone: •

Art. 1. È proibito a chi non è iscritto sul registro di matricola della Guardia nazionale il portare verun abito o distintivo proprio della Guardia stessa.

Art. 2. È pure proibito a chiunque non faccia parte di un Corpo militare l'indossare abiti o portare distintivi soldateschi.

3. I contravventori alle disposizioni sovra recate saranno puniti giusta l'articolo 536 del vigente Codice Penale.

Parma, 31 ottobre 1859.

S. MASSARI

288. *Esclusione dall'insegnamento universitario in Parma della Facoltà teologica e mantenimento ai titolari dell'antico stipendio.*

4 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. I Professori che appartenevano alla Facoltà teologica nell'Università di Parma prenderanno d'ora innanzi il titolo di Professori onorari di teologia.

Art. 2. È mantenuto a ciascuno di essi, vita durante, lo stipendio goduto prima del 21 ottobre ultimo scorso, con obbligo di prestarsi all'insegnamento teologico, a richiesta dell'Autorità ecclesiastica.

Art. 3. I Direttori dei Dicasteri dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte propria, l'esecuzione del presente Decreto.

Data a Modena il 4 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Istruzione Pubblica*

MANFREDI

289. *Promulgazione del reale Decreto Sardo 16 settembre 1848 sull'obbligo d'iscrizione nei ruoli della Guardia Nazionale e di intervento dei militi agli esercizi militari.*

4 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Sarà pubblicato ed eseguito nelle Provincie Parmensi il Regio Decreto del 16 settembre 1848, pel quale, sotto adeguate pene, si dà obbligo ai cittadini che debbono appartenere alla Guardia nazionale di presentarsi, ove già non l'abbiano fatto, per l'iscrizione sui ruoli della medesima e d'intervenire agli esercizi militari.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, il 4 novembre 1859.

FARINI

290. *Rinvocazione delle Assemblee costituenti Modenese e Parmense.*

4 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Le Assemblee dei Rappresentanti delle Provincie Modenesi e Parmensi sono convocate in Modena e in Parma per il giorno 6 corrente.

I Direttori dei Ministeri di Grazia e Giustizia in Modena e in Parma sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 novembre 1859.

FARINI

291. *Promulgazione delle Leggi Sarde sulle Opere Pie.*

5 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Si pubblicheranno nelle Provincie Parmensi, per l'eseguimento a farsi col 1 gennaio 1860, il Regio Editto del 24 dicembre 1856, la Legge del 1 marzo 1850, e il Regolamento approvato il 21 dicembre dello stesso anno, riguardanti l'amministrazione degli istituti di carità e di beneficenza.

Art. 2. Alla pubblicazione sarà proceduto mediante il deposito di un esemplare a stampa dei suddetti Atti negli Uffici delle Intendenze Generali ed Intendenze, de' Comuni e degli istituti di carità e di beneficenza.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'eseguimento di questo Decreto e delle disposizioni ed istruzioni necessarie per accordare le novelle prescrizioni cogli ordinamenti che si conservano tuttavia in vigore.

Dato a Modena, il 5 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

292. *Delegazione agli Intendenti Generali ed Intendenti della concessione delle licenze per disseppellimento di cadaveri.*

5 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 44 del Decreto 18 novembre 1849 (n. 74), relativo ai cimiteri nelle Provincie Parmensi;

Sulla relazione e proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie stesse,

\*Decreta:

Art. 1. È conferita facoltà agli Intendenti generali ed Intendenti delle Provincie Parmensi, nel limite della loro rispettiva giurisdizione, di concedere licenze per disseppellimento di cadaveri, osservate però le discipline prescritte sulla materia.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 5 novembre 1859.

FARINI

293. *Seduta settima dell'Assemblea Costituente — Ripartizione dell'Assemblea in cinque Uffici — Lettura di un Indirizzo del Municipio di Varese.*

6 novembre 1859.

*La seduta è aperta all'una pomeridiana. Il Segretario Piroli fa l'appello nominale dal quale risulta assente il Deputato Perletti conte Faustino; poscia dà lettura del processo verbale dell'ultima adunanza.*

*Presidente — Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.*

*(L'Assemblea approva).*

*Presidente — L'art. 16 del Regolamento prescrive che ogni mese gli Uffici siano rinnovati per estrazione a sorte, e che si addivenga a nuove elezioni di un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, sempre a maggioranza assoluta di voti, in ciascun Ufficio; si procederà dunque all'estrazione a sorte di tutti i Deputati acciocchè siano di nuovo divisi in cinque Uffici.*

*In seguito all'estrazione a sorte gli Uffici risultano composti nel modo seguente:*

## UFFIZIO PRIMO

Luechetti Dottor Italo	Bruni Dottor Pietro
Carletti Can. D. Giovanni	Prati Dott. Gaetano
Sanvitale Conte Jacopo	Basetti Dott. Atanagio
Bandini Dott. Adamo	Dalla-Turea Dott. Vincenzo
Leoni Dott. Clodoaldo	Dalla-Rosa March. Guido
Bruzi Consigliere Pietro	Tarchioni Avv. Telesforo
	Verdi Cav. Giuseppe

## UFFIZIO SECONDO

Piroli Avv. Prof. Giuseppe	Leggiadri-Gallani Conte Dottor Giuseppe
Tamagni Can. Prof. D. Marco	Desi March. Gian-Carlo
Galli Avv. Giuseppe	Campanini Dott. Giovanni
Arduini Dott. Lorenzo	Piatti Cav. Camillo
Zanetti Tommaso	Piatti Pietro
Cantelli Conte Girolamo	Molossi Lorenzo
Torrigiani Prof. Piero	

## UFFIZIO TERZO

Anguissola Gius. fu Giamb.	Bugoni Don Ernesto
Mascaretti Dott. Alessandro	Rosazza Giuseppe
Casali Marchese Alfonso	Costamezzana Dott. Marcello
Prati Dott. Pasquale	Galeotti Dott. Giacomo
Stevani Dott. Enrico	Perutelli Don Pietro
Laviosa Dott. Pietro	Pecorini Dott. Giovanni
	Osega Prof. Giuseppe

## UFFIZIO QUARTO

Rossi Dott. Giuseppe	Gazzi Dott. Antonio
Mischi Avv. March. Giuseppe	Moruzzi Prof. Giambattista
Minghelli-Vaini Cav. Giov.	Perletti Conte Faustino
Selvatico Conte Pietro	Pattoni Avv. Amato
Albertelli Pres. Ferdinando	Fioruzzi Avv. Carlo
Carraglia Dott. Guglielmo	Belli Dott. Pietro

## UFFIZIO QUINTO

Liuati Conte Fra Filippo	Sbruzzi Avv. Cristoforo
Anguissola Conte Ranuzio	Pontoli Enrico
Gavardi Cav. Fabrizio	Manfredi Avv. Prof. Giuseppe
Palta Don Carlo	Giuliani Dott. Girolamo
Guastoni Prof. Dott. Luigi	Raffaelli Cav. Dott. Francesco
Coppini Avv. Camillo	Gerra Dott. Luigi

*Presidente* — Prego i signori Deputati di riunirsi negli Uffici immediatamente dopo la seduta pubblica per procedere alla nomina dei Presidenti, dei Vice-Presidenti e dei Segretari.

Ora farò dar lettura di un indirizzo della Municipalità di Varese alle Assemblee dei Rappresentanti dell'Italia centrale.

*(Il Segretario Fioruzzi dà lettura dell'Indirizzo, che è il seguente)*

Agli onorevoli Parlamenti Nazionali di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma.

« Proclamando Re di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma quell'italiano Vittorio Emanuele che noi Lombardi sospirammo, che Venezia invoca, che le Romagne domandano, che Napoli desidera, che Sicilia vuole, quel Re che seco conduce il valore sui campi di battaglia, l'onore nei Consigli dei Gabinetti, e dappertutto l'amore d'Italia, della libertà e del popolo, i Parlamenti di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma sancirono le lezioni della storia, compirono opera nazionale.

« L'Italia si conforta e spera in tanta concordia ed amore de' suoi figli per Lei; e la coscienza pubblica d'Europa si rideda a giudizi e ad aspirazioni più giuste e benigne dinanzi a questo rifiorire di senno e di virtù civili presso un Popolo che secoli di divisioni e d'oltraggio straniero avrebbero voluto rendere immemore di sè, delle sue tradizioni, de' suoi destini.

« Benemeriti quindi della Patria e della civiltà, i Parlamenti di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma, veri interpreti dei cittadini che li elessero, hanno rivelato quanta potenza d'istinti nazionali e generosi agiti quelle gloriose popolazioni che fecero la grandezza dei liberi ma discordi Comuni del medio evo. Che non può ora sperare l'Italia da questo sapiente elevarsi delle memorie municipali? come non diverrà ella grande, potente e felice, se quei Comuni, come le verghe dei littori romani, si riuniscono, non simbolo, ma realtà di unione e di forza? »

*Voci* — *(Bene)*

« La città di Varese, quant'altra mai ansiosa e lieta d'ogni orma che si stampi verso l'unione e l'indipendenza d'Italia, si felicita coi popoli e coi Parlamenti di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma, del senno, del patriottismo, e del coraggio onde decretarono l'aggregazione al provvido e paterno regno di Vittorio Emanuele II.

« Per tal modo la parola unione, che nel nostro passato trovava un eco di dolore, ora diventa grido di redenzione, principio e meta della nuova vita della Nazione.

« Gloria a voi, fratelli di Toscana, di Modena, delle Legazioni e di Parma! D'ora innanzi, pensando all'Italia, non più ce la figu-

remo colle strazianti immagini di Dante, di Savonarola, di Arnaldo da Brescia, di Cola da Rienzi, esuli sconsortati in terra italiana, ma quale per opera vostra Essa comincia ad atteggiarsi, l'Italia risorgente, l'Italia antica, di Roma, l'Italia indipendente e libera, quale Dio la vuole dopo tante grandezze operate, dopo tante colpe espiate » *(Applausi)*

« Varese, dal Civico Palazzo, addì 14 settembre 1859.

*Il Podestà Carcano*

*Gli Assessori* — Ing. Cesare Piccinelli — Del Bosco Carlo — Antonio Morandi — Zanzi Dott. Ezechiele, *Segretario*.

*(Seguono poi trentatre firme di Consiglieri di quel Comune)*

*Presidente* — Se l'Assemblea acconsente, l'Ufficio della Presidenza s'incaricherà di rispondere parole di ringraziamento al Municipio di Varese.

Quelli che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

*(La proposta è approvata all'unanimità. Applausi)*

*Presidente* — Domani vi sarà adunanza pubblica ad un'ora pomeridiana per udire una comunicazione del Governo.

*L'adunanza è levata alle ore 1 3/4.*

294. *Seduta ottava ed ultima dell'Assemblea Costituente* — Messaggio del Dittatore — Proposta, relazione, discussione e adozione del Decreto di conferimento della Reggenza al Principe Eugenio di Savoia Carignano — Proposta e votazione di un ringraziamento al Dittatore.

7 novembre 1859.

*La seduta è aperta alle ore 2.*

*Il Segretario Pivoli fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i Deputati Perletti conte Faustino e Pontoli Enrico; poscia dà lettura del processo verbale della tornata precedente.*

*(Ha preso posto frattanto nella sala il Deputato Pontoli)*

*Presidente* — Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'approvazione del processo verbale.

*(È approvato)*

Il Segretario Fioruzzi darà lettura di un Messaggio mandato dal Dittatore alla Presidenza della Assemblea.

*Il Segretario Fioruzzi legge il seguente Messaggio:*

« All'Assemblea delle Province Parmensi »

« Signori! La guerra della Indipendenza finiva senza che fossero appagati pienamente i giusti desiderii degli Italiani, né pur tutti quelli dell'Imperatore Napoleone; ma anche a Villafranca l'Imperatore affermava il diritto dei Popoli ed il bisogno della ricostituzione nazionale dell'Italia ».

« Gran parte dell'ardua impresa era lasciata al senno ed alla virtù nostra; dacché contro il volere dei Popoli non sarebbero per forza restituiti i Principi che dalla inquieta coscienza avevano preso il comandamento, di abbandonare i troni posticci. Un nuovo principio di

diritto prevaleva in favore dell'Italia, la quale, secondo le parole dell'Imperatore, doveva essere resa agli Italiani e invece di rimanere un campo aperto alle ambizioni ed alle rivalità degli stranieri doveva venire in condizione da poter concorrere al generale assetto politico, come membro indipendente e libero della famiglia dei Popoli Europei».

«I Popoli dell'Italia centrale, che avevano recuperato i proprii diritti, seppero far giusto giudizio di quella nuova condizione politica, e con una prudenza civile, alla quale l'Europa applaudi con giustizia, tracciarono in essa la via ed i limiti del movimento nazionale».

«Essi si ordinarono a libertà, e col mezzo di rappresentanti regolarmente eletti costituirono i poteri, e manifestarono in modo solenne i legittimi voti loro. Voi, o Signori, con quell'unanime concordia che, prima di manifestarsi nei vostri consigli, era nei comizi elettorali e nell'animo dei Popoli, voi decretaste la decadenza della dinastia Borbonica e l'annessione di queste Provincie agli Stati del Re Vittorio Emanuele».

«La decadenza fu pronunciata, perchè le memorie della mala signoria, la universale avversione, l'alleanza dei fuggiti Principi coll'Austria, le antiche affinità ed i nuovi interessi che li stringono a quella Potenza, rendevano incompatibili i restauri non solo col sentimento nazionale ma eziandio con quelle condizioni di ordine morale che sono il solo fondamento di ogni soda e durevole Autorità.

«L'unione col Piemonte fu voluta perchè il concetto della patria italiana poteva assai più di quello delle autonomie provinciali sull'animo de' Popoli, convinti che la unione non era una necessità del momento, ma sibbene una necessità permanente dell'ordine e della pace; perchè solo uno Stato forte poteva assicurare l'indipendenza dell'Italia e dare all'Europa una vera guarentigia di riposo».

«Pei rispetti adunque non solo dell'utilità e della soddisfazione propria, ma per quelli pure dell'ordine europeo, gl'Italiani preferirono ad un'artificata armonia di forze, che essi credono inconciliabile, il disegno di un franco e forte Stato, valevole in pace a ben ordinare gli elementi nazionali, ed in guerra valevole a difesa dell'indipendenza di uno Stato, in pace ed in guerra accomodato a vero equilibrio di forze».

«Il principio della volontà nazionale, il diritto dei Popoli a disporre degli ordini interni in modo compatibile coll'ordine generale d'Europa, furono praticati in queste Provincie con costanza e moderazione. L'analogia delle condizioni nelle quali erano i vari Stati liberi dell'Italia centrale consigliò ai Governi una Lega che provvedesse ai bisogni di una comune difesa contro comune pericoli e rappresentasse la futura unità degli italici destini».

«Quanto al governo di queste Provincie, io ho la coscienza, o Signori, di averlo esercitato a seconda del concetto pel quale mi era stato affidato, e propugnando ed effettuando, per quanto era da me, i voti espressi dall'Assemblea, ordinando con somma sollecitudine gli armamenti, simbolo e propugnacolo dei nostri fermi voleri, soprastando alle parti politiche, mantenendo l'ordine, e restaurandolo dove fu improvvisamente turbato pel risvegliarsi subitaneo di quegli odii feroci che i cessati Governi avevano attizzato e che la libertà e la speranza avevano sopito».

«Il nostro moto politico ha superato diffi-

cili prove, ma egli è della prudenza umana, o Signori, il considerare che i pericoli vinti non affidano contro i pericoli che l'avvenire può condurre. La pace sta per essere firmata, se già non lo è, a Zurigo: i diritti dei Principi sono riservati, ma al tempo stesso l'Imperatore Napoleone, costante propugnatore della Causa Italiana, garantisce per indiretto l'indipendenza de' nostri voti togliendo ogni possibilità d'intervenzioni straniere».

«Le nostre condizioni politiche sono adunque rispetto all'Europa quali erano dopo la pace di Villafranca; anzi, chi ben guardi, sono migliori: ma la necessità vuole che esse debbano durare, non sappiamo per quanto tempo, nella presente incertezza. Per quanto siano grandi le guarentigie che deve fornire il contegno fin qui tenuto dai popoli, noi non dobbiamo dimenticare che questo contegno in somiglianti circostanze è già un esempio piuttosto unico che raro nella storia, e dobbiamo prevedere i pericoli che nascono dalla natura stessa degli uomini e delle cose e dalle leggi proprie, sto per dire fatali, dei rivolgimenti politici».

«I nostri nemici fanno grande assegnamento su cosiffatti pericoli e, sperando che dalla stanchezza popolare o dalla popolare concitazione venga loro qualche inaspettato soccorso, si affaticano con ogni industria perchè il disonesto presagio si avveri. Le popolazioni sentono per istinto questa brama di insidie mostruose, l'incerta precarietà del presente genera sospetti. Il sospetto è pessimo consigliere dei popoli come dei principi: chi nol sa? Havvi un pericolo: chi nol vede?»

«La concordia ha fatto fin ora la nostra migliore forza, ma questa concordia si compone di elementi che, riuniti nell'ultimo e sommo fine, sono pure diversi di natura, di tempo e di giudizio sulla scelta dei mezzi».

«Un moto politico così composto tende di sua natura ad espandersi: ma la nostra causa che tocca a tanti e vari ed anche contrarii interessi è tale che non se ne può fare giusto concetto senza un calmo e fermo giudizio della generale politica Europea».

«Ora chi non sente, chi non vede la difficoltà di mantenere per lunghissimo tempo il movimento nei limiti tracciati dalla fredda ragione di stato?»

«Egli è perciò necessario il rendere sempre più forte l'Autorità moderatrice e il dare alla nostra impresa quelle maggiori possibili condizioni di fermezza e di stabilità che possono rattemprare nella fiducia del successo la paziente perseveranza degli animi».

«Questa forza superiore, che sarà nel tempo stesso una nuova guarentigia d'ordine per l'Europa, noi dobbiamo cercarla in una autorità che più strettamente si attacchi a quella del Re».

«A tal fine io vengo a proporvi, o Signori, di affidare la reggenza dello Stato a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano; Principe, nel quale la devozione all'Italia si accorda colle tradizionali virtù della sua gloriosa ed onesta famiglia» (Applausi).

«In tal modo, o Signori, voi non farete che seguitare prudentemente lo sviluppo dei casi con lo sviluppo logico e graduato del principio che avete proclamato. Il partito che io propongo è la maggiore applicazione possibile, nelle attuali circostanze, di quei voti di unificazione che, pronunciati da Voi, diventarono la legge e il diritto irrevocabile di queste Provincie».

«Perchè questi voti, attuandosi, possano ottenere non già il soddisfacimento di partico-

lari interessi ma il supremo scopo italiano a cui miravano, è necessario che i popoli italiani, i quali hanno saputo mantenersi liberi e ordinati, vengano ad aggiungersi a quello Stato al quale fu affidata una grande missione nazionale. Unendoci in una stretta compagine sotto la reggenza del Principe, avremo resi più uniti e più solidali i nostri destini a riscontro della conclusione finale. »

« Questa conclusione noi potremo aspettarla con tranquilla fiducia, l'Europa potrà dividerla con calma, perchè saranno tolti i pericoli inerenti ad un ordinamento precario ed il movimento nazionale di queste Provincie avrà trovato l'autorità, la forza e, dirò anche, la politica e le obbligazioni di un ordinamento regolare » (*Bene*)

« L'Europa, io lo spero, accoglierà questo atto facendone quel giudizio che è il solo conforme alla giustizia ed alla verità; essa vorrà considerarlo come la più grande guarentigia d'ordine che possa mai aver dato un rivolgimento popolare (*Bene*). L'Europa prosegue nella questione italiana il concetto di una durevole pacificazione. Già a quest'ora il principio di nazionalità, come base necessaria di questa pacificazione, può dirsi che sia stato generalmente riconosciuto ».

« La reggenza di S. A. R. il Principe di Carignano, applicando nella misura che le circostanze permettono, il voto dei popoli delle Assemblee per l'unificazione col Piemonte e creando in nostro favore l'autorità d'un fatto che saprà reggersi con ordine e con perseveranza, avrà spianato all'Europa la via ad un assetto terminativo. »

Modena, 6 Novembre 1859.

FARINI

(*Applausi prolungati*)

*Presidente* — In seguito al Messaggio, di cui ora fu data lettura, l'Ufficio della Presidenza, uniformandosi anche a ciò che risulta a me essersi oggi proposto nelle altre Assemblee dell'Italia centrale, propone la seguente formola di Decreto:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi

« Veduto il proprio Decreto in data 12 settembre 1859, col quale fu confermata e proclamata l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Costituzionale della Dinastia di Savoia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II;

« Veduto il Messaggio del Dittatore in data 6 novembre 1859,

« Decreta:

« Art. 1. Sua Altezza Reale il Principe Eugenio di Savoia-Carignano è nominato Reggente delle Provincie Parmensi per Sua Maestà Vittorio Emanuele II.

« Art. 2. Il Dittatore cav. Luigi Carlo Farini è incaricato delle pratiche opportune perchè la reggenza venga accettata, e continuerà a governare le Provincie Parmensi finchè Sua Altezza Reale il Principe di Carignano ne avrà assunto il governo.

« Art. 3. L'Assemblea si proroga, e si intenderà sciolta di pien diritto quando il Principe abbia assunta la Reggenza (*Applausi*).

*Fioruzzi* — Chiedo di parlare.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Fioruzzi* — Io propongo che la discussione della proposta testè letta sia dichiarata d'urgenza e che l'Assemblea si raduni immediatamente negli Uffici e nomini i Commissarii, ac-

ciocchè ne facciano la relazione in questa stessa seduta.

Prego i Signori Deputati che appoggiano la mia proposta di volerla firmare.

*Voci da tutte le parti della Assemblea* — È appoggiata! È appoggiata!

*Presidente* — Allora porrò ai voti la proposta del deputato Fioruzzi, secondo la quale il Decreto testè letto dovrebbe essere votato d'urgenza.

Se l'Assemblea approva questa proposta, io sospenderò la seduta acciocchè i signori Deputati possano radunarsi immediatamente negli Uffici e nominare i Commissarii, i quali presentino un definitivo progetto di decreto in questa stessa adunanza.

Quelli che approvano la proposta del Deputato Fioruzzi sono pregati di alzarsi.

(*L'Assemblea approva*)

*Presidente* — La seduta è sospesa, e prego i signori Deputati di radunarsi immediatamente negli Uffici per esaminare il progetto di Decreto che ho avuto l'onore di presentare all'Assemblea.

(*I deputati si ritirano negli Uffici alle ore 2 1/2*)

*La seduta è ripresa alle ore quattro.*

*Presidente* — Il Sindaco di Piacenza, Deputato Gavardi, ha fatto giungere al banco della Presidenza una dichiarazione dalla quale risulta che l'assenza del Conte Faustino Perletti dalla Camera è dovuta alla circostanza di essere egli Vice-Sindaco di Piacenza, per il che non ha potuto assentarsi dal suo posto.

Accordo facoltà di parlare al relatore della Commissione sul progetto di legge che conferisce la reggenza al Principe di Savoia Carignano.

*Minghelli, relatore* — La vostra Commissione nel breve spazio di tempo che le è stato concesso per adottare o no il piano di legge che l'Ufficio Presidenziale ha presentato all'Assemblea è venuta nel parere di domandarvi l'adozione pura e semplice di esso progetto, ed a ciò è stata pure condotta dalla impressione profonda che ha fatto sopra ognuno di noi la splendida esposizione del movimento Italiano che ci inviava l'illustre Dittatore.

Giunti al punto presente, in cui troppo ragionevol dubbio ci assale di dovere per alcun tempo ancora vivere nel provvisorio, e facendoci ragione dell'inquietudine che sveglia deve in Europa il prolungarsi di questo stato dell'Italia nel quale ogni piccola favilla potrebbe accendere un fuoco minaccioso all'ordine ed alla quiete di Europa, ci dominò sopra tutt'altra considerazione il pensiero che niun maggior pegno di pace e di sicurezza poteva da noi darsi al mondo che il consegnare le nostre sorti alle mani di un Principe Reale (*Bene*).

Esempio nuovissimo di una rivoluzione che da se medesima si arresta e, tenendo fisso lo sguardo al fine supremo di dar corso al Decreto della Provvidenza, la quale pare abbia stabilito che Italia sia, si rivolge ad un principe della gloriosa casa di Savoia, il quale calmi con la sua presenza la ben giusta agitazione che l'incertezza dei suoi destini tiene viva nel nostro Paese (*Approvazione*).

Sarà provato una volta a tutti, nè i nemici stessi il sapranno negare, che il partito nazionale è puro d'ogni pensiero di disordine (*Benissimo*).

Ci donò Iddio un Re giusto, che amò il paese dove dormono le ceneri dei suoi avi, dove preser vita i suoi figli, e questo gran Principe, Vittorio Emanuele, bastò e basta perchè in lui

riposino i voti, a lui si affidino i destini di una travagliata Nazione (*Applausi*).

Tali pensieri furono accolti alla unanimità. Nacque unicamente il dubbio se il dichiarare sciolta l'Assemblea presente non potesse essere di nocimento quando per imprevisi eventi il Principe Reggente fosse impedito nelle sovrane sue attribuzioni.

Ma oltretutto era ovvio che, tosto assunta la Reggenza il Principe provvederebbe ad eliminare simili eventualità, si considerò pure che il dichiarare sciolta di pieno diritto questa Camera, non appena l'ufficio sarebbe assunto dal Principe istesso, avrebbe massimamente giovato nel far disparire ogni resto della locale autonomia.

Lo che è il transito desiderabilissimo, anzi il modo più efficace e pronto nelle condizioni attuali per arrivare alla annessione di queste Provincie col Regno Sardo Lombardo.

Infatti, o signori, non si può amare l'Italia (e qui tutti l'amiamo) senza far voti incessanti che scompaiano le personalità di questi Stati, unica memoria omai dei cessati ingiusti Governi (*Applausi*).

Per questi motivi la Commissione vi propone di adottare il progetto di legge, che è il seguente:

« L'Assemblea delle Provincie Parmensi,

Veduto il proprio Decreto, in data 12 settembre 1859, col quale fu confermata e proclamata l'unione delle Provincie Parmensi al Regno Costituzionale della dinastia di Savoia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II;

Veduto il Messaggio del Dittatore in data 6 novembre 1859;

Decreta:

« Art. 1. S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato Reggente delle Provincie Parmensi per S. M. Vittorio Emanuele II.

« Art. 2. Il Dittatore cavaliere Carlo Luigi Farini è incaricato delle pratiche opportune perchè la reggenza venga accettata, e continuerà a governare le Provincie Parmensi finchè S. A. R. il principe Carignano ne avrà assunto il governo.

« Art. 3. L'Assemblea si proroga; e s'intenderà sciolta di pien diritto quando il Principe abbia assunto la reggenza » (*Applausi*).

*Presidente* — È aperta la discussione sopra il progetto di decreto stato ora letto dall'onorevole relatore della Commissione.

Qualora nessun Deputato domandi la parola sulla discussione generale, metterò in discussione il 1 articolo della Legge.

« Art. 1. Sua Altezza Reale il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato reggente delle Provincie Parmensi per Sua Maestà Vittorio Emanuele II ».

*Fioruzzi* — Domando la parola.

Penetrato dell'importanza grandissima del nostro mandato, io mi era proposto dei dubbi, e confesso che questi erano affannosi non sulla cosa ma sulla scelta della persona; parlo ad uomini politici, i quali comprenderanno di leggieri da qual lato potessero essere le difficoltà.

Ma quale altra scelta? Dove avremmo trovato in Italia persona che avesse raccolto i suffragi di questi popoli, come li raccoglie certamente il principe Eugenio di Savoia? Ho letto in qualche giornale il nome del conte Camillo di Cavour.

Al conte di Cavour noi erigeremo delle statue. I posteri forse onoreranno il conte di Cavour, del più bel titolo che possa desiderarsi, di primo rigeneratore della Nazionalità italiana.

Ma, o Signori, chiunque respingesse questo pensiero si associerebbe, come mi associo io di buon grado con piena coscienza anzi con istancio vero, al voto della Commissione, perchè, a parte qualunque altra considerazione, a parte anche il riguardo alle eminenti qualità personali del principe di Savoia Carignano, che ci ispira la più alta venerazione e la più grande fiducia, Esso appartiene alla famiglia del nostro Re, e la sua Casa è circondata da tale un prestigio che ci rassicura interamente, e ci è tal pegno d'ordine che noi non troveremo da nessun'altra parte perchè, oltre all'ottenere così il principio monarchico costituzionale una nuova consecrazione, ciascuno di noi, o Signori, guarderà a questo fatto meraviglioso: che, intanto che noi facciamo giustamente la guerra ai re fedifraghi i quali hanno conculcato i popoli, intanto che la storia ci offre pur troppo esempi lagrimevoli di fede giurata e spergiurata il giorno stesso, noi abbiamo qui una Casa la quale ha fatto assai più di quello che non avesse giurato, noi abbiamo in Vittorio Emanuele un re il quale ha prodigato la sua vita sui campi di battaglia per la nostra causa, noi abbiamo un re il quale è fermo nel prodigarla ancora quando le arti della diplomazia attraversassero i nostri disegni (*Applausi*).

Dunque io respingo ogni dubbio importuno e mi associo di buon grado al voto della Commissione, e spero che ciascuno degli onorevoli miei colleghi concorrerà in questo voto (*Applausi*).

*Presidente* — Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 1 della Legge così concepito:

« S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato reggente delle Provincie Parmensi per S. M. Vittorio Emanuele II. »

Quelli che intendono che quest'articolo sia approvato favoriscano di alzarsi.

(*L'Assemblea approvò all'unanimità. Applausi*).

Ora si apre la discussione sull'articolo 2.

« Il Dittatore cavaliere Carlo Luigi Farini è incaricato delle pratiche opportune perchè la reggenza venga accettata, e continuerà a governare le Provincie Parmensi finchè S. A. R. il principe di Carignano non avrà assunto il governo ».

Nessuno domandando la parola, metto ai voti anche quest'articolo 2.

Quelli che intendono di approvarlo favoriscano di alzarsi.

(*L'Assemblea lo approvò. Applausi*).

Ora la discussione si apre sull'articolo 3 di cui do lettura.

« L'Assemblea si proroga, e s'intenderà sciolta di pien diritto quando il Principe abbia assunto la reggenza ».

*Fioruzzi* — Domando la parola.

Anche qui ripeto, o Signori, quello che diceva poc' anzi. Mi era sorto un dubbio (e qui il dubbio era assai più affannoso) se convenisse prorogare l'Assemblea indefinitamente o farla cessata all'assumersi della reggenza per parte del principe Eugenio di Savoia. E veramente, come giurista, sotto molti rispetti mi era sembrato di dover decidere diversamente da quello che la Commissione ha pronunziato: ma poi ho considerato la questione sotto un altro rispetto, quello sotto cui unicamente può prendersi in considerazione, il lato politico della questione. E, guardata la questione dal lato politico, tutti i miei dubbi sono cessati perchè la ragione politica fa tacere molte volte

le strette esigenze del diritto. Nelle condizioni della politica sta che possa farsi qualche volta ciò che la rigorosa ragione del diritto proibirebbe. E le ragioni di politica sono già state svolte splendidamente nel Messaggio dell'illustre Dittatore, e sono state ancora toccate con molte egregie considerazioni dal relatore della Commissione. Noi, come è stato indicato, siamo principalmente Italiani, noi confidiamo che i voti dei popoli italiani si compiranno, noi, come uomini politici, dobbiamo più guardare alle eventualità probabili che alla stretta ragione delle cose, e dobbiamo commetterci coraggiosamente a queste eventualità quando specialmente sia caso che le probabilità ci promettono tanto favore dopo l'approvazione data testé alla reggenza del principe Eugenio di Carignano. Concorro adunque col mio voto a quello espresso dalla Commissione.

*Presidente* — Se nessun altro domanda la parola, metterò ai voti l'articolo terzo.

*Laviosa* — Alcuni Deputati in numero maggiore di dieci avrebbero formulato un'istanza perchè la votazione su questo articolo si facesse per appello nominale e segretamente.

Depongo quest'istanza sul banco della Presidenza.

*Presidente* — La proposta presentata dal Deputato Laviosa è così concepita:

« I sottoscritti Deputati propongono che la votazione sull'articolo 3 del decreto sia fatta segretamente ».

P. Perutelli — Casali Alfonso — G. Galeotti — Pecorini Gio. — P. Laviosa — Pasquale Prati — Mascaretti Alessandro — Rosazza Giuseppe — G. B. Anguissola — M. Costamezzana — G. Osenga — E. Bugoni.

L'articolo 29 del Regolamento è così espresso: « Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non domandino l'appello nominale ad alta voce e lo scrutinio segreto ».

Dieci Deputati avendo chiesto lo scrutinio segreto, si procederà all'appello nominale per la votazione segreta sull'articolo 3.

*Dalla Rosa* — Se questo articolo è rigettato, cosa vi sostituiremo?

*Albertelli* — Nulla; se l'Assemblea lo respinge, si toglie dalla legge.

*Fioruzzi* — Io trovo molto giusto quello che ha detto poc' anzi il Deputato Dalla Rosa, che cioè prima di accettare o di respingere la legge è necessario proporre alcun emendamento.

Se dunque qualche Deputato è contrario all'articolo 3 proponga un emendamento che lo corregga.

*Un Deputato* — Non si è aperta la discussione su quest'articolo.

*Osenga* — Alcuni Deputati, attribuendo molto valore al dubbio testé accennato dal Deputato Fioruzzi, proporrebbero, in luogo dell'articolo quale fu presentato dalla Commissione, un'altra redazione la quale io depongo sul banco della Presidenza.

*Presidente* — Veramente io ho aperta la discussione sull'articolo 3; nessuno ha chiesto la parola: io quindi ho dichiarato che andava a metterlo ai voti. Allora si è proposta la votazione per appello nominale. Ora si tratta di rientrare nella discussione, la quale era già stata chiusa, nessuno avendo chiesto la parola. Però io interrogherò l'Assemblea se intenda riprendere la discussione sull'articolo 3 e quindi sopra gli emendamenti che vengano a proporsi.

Quelli che intendono si debba ammettere la discussione sono pregati di alzarsi.

*Pirolì* — Domando di parlare.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Pirolì* — Mi pare che si possa procedere anche in questo modo: si metta ai voti prima l'articolo 3, e se l'articolo è approvato, rimane chiusa necessariamente la discussione e non si ammette più alcun emendamento. Se poi l'articolo è rigettato, allora si verrà alla discussione degli emendamenti.

*Mischi* — No, no, non si può.

*Presidente* — L'emendamento si discute sempre prima dell'articolo qual è proposto nella legge.

*Fioruzzi* — Sì, perchè allora non avremmo più alcun testo di legge.

*Presidente* — Non è che quando sono stati esclusi tutti gli emendamenti che si vota sopra il testo della legge.

Coloro adunque che intendono che si possa passare alla discussione dell'articolo 3 favoriscano di alzarsi.

*Torrigiani* — Forse alcuni membri non hanno inteso.

*Presidente* — Io aveva già dichiarato che si sarebbe passato alla votazione dell'articolo 3, vedendo che nessuno chiedeva la parola. Ora, avendo qualcuno presentato un emendamento, è necessario rientrare nella discussione. Però se l'Assemblea lo crede, darò lettura dell'emendamento.

*Minghelli-Vaini* — Domando la parola.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Minghelli-Vaini* — Mi pare che la Presidenza aveva benissimo fatto a mettere ai voti se l'Assemblea assentiva che, malgrado che fosse stata chiusa la discussione, tuttavia si riprendesse; ed io insisto appunto perchè la Presidenza, stando nella via che aveva ottimamente mi pare intrapresa, ponga ai voti se si crede che debba riprendersi la discussione del 3 articolo, malgrado che tutti i Deputati vi avessero o rinunziato col non aver preso la parola sopra il medesimo.

*Torrigiani* — Io desidererei di conoscere l'articolo del Regolamento, secondo il quale, anche quando si è dichiarato chiusa la discussione, può l'Assemblea procedere a votare nell'articolo su cui fu già pronunciata chiusa la discussione.

*Presidente* — Io non credo che ci sia un articolo che dia questa facoltà . . .

*Torrigiani* — Allora io sto al Regolamento.

*Presidente* — In questo caso l'Assemblea aveva chiuso la discussione piuttosto con un tacito assentimento che con un voto; che veramente un voto non ci fu, ma la discussione si è soltanto chiusa necessariamente perchè nessuno aveva domandato la parola . . .

*Una voce* — Ci è stata la dichiarazione del Presidente dell'Assemblea.

*Pirolì* — Mi pare che, mentre si stava per procedere alla votazione, il Deputato Dalla-Rosa abbia fatto un'interpellanza sul significato del voto nostro quando fosse negativo, cioè negli effetti e sulle conseguenze, ed è stato allora che uno dei Deputati è sorto a proporre quell'emendamento. Se io ho inteso bene, il Deputato Dalla-Rosa ha voluto significare che prima d'andare ai voti si chiarisca bene l'importanza della votazione.

*Torrigiani* — Domando perdono se insisto, ma faccio osservare a qual inconveniente si potrebbe andar incontro quando, anche dopo chiusa la discussione, fosse lecito di nuovamente votare sopra questa chiusura.

*Osenga* — Che la votazione sia pubblica o segreta, questo non toglie che per ogni articolo si debba sempre procedere ad una votazione. La domanda che ha fatto il Deputato Dalla-Rosa non era fondata. Che cosa ne sarebbe avvenuto se non fosse stato adottato per es. il 2 articolo? Ne sarebbe avvenuto che esso sarebbe stato cassato dalla legge. Poteva poi sorgere qualcuno a proporre un altro articolo (sì, no), il quale non si sarebbe chiamato emendamento ma sarebbe stato un nuovo Decreto.

*Mischi* — Allora avrebbe dovuto passare agli Uffici, e si sarebbe dovuto ripetere l'operazione che abbiamo oggi compiuto.

*Fioruzzi* — Mi pare che questo non risponda a quanto ha detto il Deputato Torrigiani, che cioè la discussione era già chiusa e che perciò non si poteva più proporre alcun emendamento.

*Osenga* — La mia era una risposta all'interpellanza del Deputato Dalla-Rosa; onde, se prevalesse l'opinione del signor Torrigiani, avverrebbe che, se l'articolo 3 non venisse adottato, la legge non avrebbe allora che due articoli.

*Presidente* — Dacchè si è sollevata questa questione, credo di non potermi esimere dall'interrogare l'Assemblea se intenda o no discutere l'emendamento stato proposto all'art. 3.

Coloro che intendono che l'emendamento sia posto in discussione sono pregati di alzarsi.

(L'Assemblea decide che la discussione è chiusa).

*Presidente* — Allora si passerà alla votazione per scrutinio sull'articolo 3 della Legge.

Quelli che intendono di approvare l'articolo porranno una palla bianca nell'urna della votazione, quelli che intendono rigettarlo vi porranno una palla nera.

Si procede all'appello nominale ed alla votazione.

*Presidente* — L'Assemblea adotta l'articolo 3 con 48 voti contro 14 contrari.

Ora si passerà alla votazione per squittinio segreto sopra l'intera Legge.

Si procede nuovamente all'appello nominale ed alla votazione.

*Presidente* — Risultato della votazione: — l'Assemblea adotta all'unanimità la proposta.

(Applausi prolungati)

*Fioruzzi* — Prima che l'Assemblea si proghi, propongo che sia votato un ringraziamento all'illustre Dittatore.

Egli ben lo merita perchè è sua mercede principalmente se queste Provincie si avviano a formare una sola nazione, e sarà in gran parte frutto dell'alta sua sapienza civile e politica e delle sue sollecitudini, come vero e generoso Italiano, se noi potremo riuscire al compimento dei nostri voti (Applausi).

*Presidente* — Quelli che intendono doversi approvare questa proposta vogliono alzarsi.

(Tutti i Deputati l'approvano (Applausi)).

*Presidente* — La seduta è sciolta:

VIVA IL RE

La seduta è levata alle ore cinque al grido di Viva il Re (Applausi).

## 295. Determinazione delle epoche e luoghi di pagamento per le ultime rate del prestito 5 ottobre 1859, e dello sconto sulle relative anticipazioni.

7 novembre 1859.

IL DIRETTORE

DELLE FINANZE PARMENSI

Per l'esecuzione del Decreto Dittatoriale del 5 ottobre 1859, portante costituzione dell'annua rendita di lire duecentocinquantamila a carico delle Provincie Parmensi,

Fa noto e dispone:

Art. 1. I pagamenti delle quattro ultime rate de' titoli interinali del Prestito sopraindicato scadranno addì 20 novembre e 20 dicembre 1859, 20 gennaio e 20 febbraio 1860.

Art. 2. Ai possessori dei detti titoli interinali è data facoltà di anticipare una o più delle predette rate. In tal caso conseguiranno lo sconto sul valore nominale delle rate anticipate nella ragione del 5 p. 0/100 all'anno.

Art. 5. Della riscossione delle rate preindicate è dato l'incarico,

per quanto è a Parma ed a Modena, ai Tesorieri o Cassieri generali delle finanze;

per quanto è a Torino, a' signori fratelli Bolmida e Compagni;

per quanto è a Milano, alla Ditta Giulio Belinzaghi, e

per Livorno, alla Ditta Felice di G. N. Modena.

Art. 4. Col di 20 del corrente mese di novembre si comincerà in questo Dicastero la distribuzione delle cartelle definitive corrispondenti a' titoli interinali integralmente pagati.

Parma, 7 novembre 1859.

G. MISCHI

## 296. Abrogazione di un Decreto del cessato Governo intorno alla stabulazione delle mandre di pecore.

9 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta dei Direttori di Grazia e Giustizia e dei Lavori pubblici, Commercio ed Agricoltura;

Considerando che il Decreto 10 luglio 1855 torna lesivo all'industria, al diritto ed all'uso della proprietà;

Considerando che contro i danni cagionati da chi trasloca, fa stabulare e coltiva mandre di pecore è abbastanza provveduto dagli articoli 507 e 508 del Codice penale vigente;

**Decreta:**

La Legge emanata il 10 luglio 1855 pei possessori di mandre di pecore e il modo per regolarne la stabulazione è abrogata.

Dato a Modena, addì 9 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore de' Lavori Pubblici*

P. TORRIGIANI

297. *Publicazione ed affissione di una edizione ufficiale del Codice di commercio Sardo.*

20 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Essendo compiuta l'edizione ufficiale del Codice di commercio, che in forza del Decreto 21 settembre ultimo dovrebbe aver forza di legge nelle Provincie Parmensi col 1° gennaio 1860;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti a Parma,

**Decreta:**

Art. 1. La pubblicazione del Codice di commercio, colle relative aggiunte e modificazioni menzionate nel Decreto 21 settembre 1859, si eseguirà col trasmetterne un esemplare in ciascuna città e in ciascun capoluogo di Comunità per essere riposto nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei (6) ore in ciascun giorno onde ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 2. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato a Modena, il 20 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti*

P. BRUNI

298. *Riordinamento e nuova Pianta numerica del Personale delle Intendenze.*

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

**Decreta:**

Art. 1. Gli uffizi nelle Intendenze delle Provincie Parmensi e i relativi stipendi sono stabiliti come nello Specchio seguente.

Occuperanno essi uffizi e si gioveranno dei relativi stipendi le persone nominate nello Specchio stesso.

	UFFICI	Stipendi	Osser- zioni
Intendenza Generale della provincia di Parma	Segretario . . . . .	2500	
	Vice-Segretario . . . . .	1600	
	Idem . . . . .	1600	
	Protocollista-Archiv. . . . .	1400	
	Commesso . . . . .	1200	
	Id. . . . .	1200	
	Id. . . . .	1200	
	Id. . . . .	1200	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Portiere . . . . .	750	
	Id. . . . .	750	
	Impiegato addetto all'uffizio dei passaporti	1900	
Id. . . . .	1300		
Id. . . . .	1000		

	UFFICI	Stipendi	Osserva- zioni
Intendenza Gen. della Prov. di Piacenza	Segretario . . . . .	2500	
	Vice-Segretario . . . . .	1600	
	Idem . . . . .	1650	
	Commesso tecnico . . . . .	1200	
	Protocollista-Archiv. col titolo di Vice Segr. . . . .	1400	
	Commesso . . . . .	1200	
	Id. . . . .	1200	
	Id. . . . .	1200	
	Id. . . . .	900	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Portiere . . . . .	750	
	Impiegato addetto all' ufficio dei passaporti . . . . .	1300	
Id. . . . .	1100		
Intendenza della Prov. di Borgo S. Donnino	Segretario . . . . .	2200	
	Vice Segretario . . . . .	1600	
	Protocollista-Archiv. . . . .	1200	
	Commesso . . . . .	1000	
	Id. . . . .	1000	
	Id. . . . .	1000	
	Id. . . . .	900	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	800	
	Id. . . . .	600	
	Portiere . . . . .	750	
	Impiegato addetto ec. . . . .	1000	
Id. . . . .	900		
Id. . . . .	900		
Int. della Prov. di Valdistiro	Segretario . . . . .	2000	
	Protocollista . . . . .	1200	
	Commesso . . . . .	1000	
	Id. . . . .	1000	
	Id. . . . .	1000	
	Portiere . . . . .	750	
Int. della Prov. di Lunigiana	Segretario . . . . .	2000	
	Protocollista . . . . .	1200	
	Commesso . . . . .	1100	
	Idem . . . . .	1000	
	Portiere . . . . .	750	

Art. 2. Le disposizioni di questo Decreto avranno effetto col di 1° gennaio 1860.

Art. 3. I Direttori dell'Interno e delle Finanze cureranno, ciascuno per la parte propria, l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 21 novembre 1859.

FARINI

299. *Delegazione al Direttore della Pubblica Istruzione della ammissione di studenti esteri nelle Scuole universitarie.*

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 22 delle Disposizioni disciplinari per la regia Università degli Studi di Parma, approvate il 25 novembre 1854, col quale articolo è disposto che gli studenti esteri non possono essere ammessi alle scuole facoltative se non dietro permesso della suprema Autorità;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della Pubblica Istruzione;

Avuto il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta :

Art. 1. Il consentimento, di cui hanno d'uopo gli studenti esteri per essere ammessi alle scuole della regia Università degli Studi di Parma ed alle scuole facoltative di Piacenza, sarà rilasciato d'ora in avanti, non ostante quanto è disposto all'articolo 22 delle Disposizioni disciplinari per la pubblica istruzione nella regia Università degli Studi di Parma approvate il 25 novembre 1854, dal Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione.

Art. 2. Restano ferme le disposizioni del detto articolo in quanto non siano contrarie al disposto nell'articolo precedente.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione curerà l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, addì 21 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

**500. Aggiunta di un posto di Maestro alla Scuola musicale di Parma.**

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione;  
Avuto il parere del Consiglio dei Direttori,

**Decreta:**

Art. 1. Nella reale Scuola di Musica, stabilita in Parma nell'Ospizio delle Arti, è stabilito un posto di Maestro pel suono della tromba, del corno e del trombone.

Art. 2. È assegnato al detto posto l'annuo stipendio di lire cinquecento cinquanta a carico dell'Erario delle Provincie Parmensi.

È nominato al posto suddetto il Professore Raniero Cacciamani.

Art. 3. I Direttori dei Dicasteri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, 21 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore  
del Dicastero della Pubblica Istruzione  
MANFREDI

**501. Aggiunta di un posto di Supplente all'organico della Pretura di Colorno.**

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la lettera scritta dal regio Procuratore presso il Tribunale civile e correzionale di Parma addì 12 novembre corrente (n. 4608), colla quale è mostrata la convenienza di aggiungere un terzo Supplente ai due che sono addetti alla Pretura di Colorno;

Dopo relazione e proposta del Di-

rettore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti,

**Decreta:**

Art. 1. È aggiunto un terzo Supplente alla Pretura di Colorno.

Art. 2. Il Dottor Roberto Robuschi è nominato a tale ufficio, ch'egli assumerà tosto e terrà sino a tutto il 31 dicembre del 1864.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, 21 novembre 1859.

FARINI

**502. Richiamo in osservanza di un Decreto del 1848 sul Monte di Pietà di Parma.**

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

**Veduto**

1° il Decreto del Governo provvisorio degli Stati Parmensi in data del 31 maggio 1848 (n. 455);

2° la Notificazione del 6 aprile 1849;  
Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

**Decreta:**

Art. 1. È richiamato in vigore il Decreto del 31 maggio 1848 (n. 455), col quale il Monte di Pietà di Parma venne assoggettato alle leggi di amministrazione pubblica.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, il 21 novembre 1859.

FARINI

**503. Riordinamento del Personale amministrativo della Casa centrale di detenzione in Parma.**

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la lettera scritta il 5 novembre del 1859 (n. 4705) dal Diret-



cause politiche ebbero a perdere sotto i cessati Governi ufficio e stipendio;

Veduto il regio Decreto del dì 8 aprile 1848, col quale venne provveduto agli uffiziali militari che per cause anzidette furono privati de' loro impieghi e gradi;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi, e sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni del Decreto in data del 4 ottobre 1859 sono estese agli uffiziali ed Impiegati militari, non che ai figli e alle vedove di essi, stati destituiti dai loro impieghi e spogliati dei loro gradi per cause politiche dai cessati Governi Parmensi.

Art. 2. I Direttori dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato in Modena, li 21 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore dell'Interno*  
S. MASSARI

305. *Istituzione di un secondo Ufficio di pubblica sicurezza nella città di Parma.*

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la Legge sulla pubblica sicurezza promulgata nelle Provincie Parmensi il 28 luglio 1859;

Riconosciuto il bisogno di istituire un Ufficio di pubblica sicurezza nella parte della città di Parma posta alla sinistra del torrente che la divide;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È istituita nella città di Parma, nella parte che resta sulla si-

nistra del torrente che la divide, un Ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 2. Il capo dell'Ufficio prementovato sarà un Delegato di prima classe il quale, giusta il disposto dell'articolo 3 del Decreto 28 luglio 1859, eserciterà le proprie funzioni sotto la diretta dipendenza dell'Intendente generale della Provincia.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno delle Provincie Parmensi curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, addì 21 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

289. *Ammissione degli acattolici alle scuole inferiori.*

22 novembre 1859.

IL DIRETTORE

DEL

DICASTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dichiara:

1. L'articolo 47 del Regolamento per le Scuole inferiori approvato col Decreto del 15 di novembre 1854 (n° 262), col quale è stabilito non potersi accettare alle scuole fanciulli che non siano cattolici, è a tenersi abrogato dall'articolo 24 dello Statuto costituzionale del Regno Sardo del 4 marzo 1848 (n° 674), pubblicato in queste Provincie per Decreto del Dittatore 17 settembre 1859, essendochè i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono tutti eguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici.

2. D'ora innanzi saranno ammessi alle scuole inferiori nelle Provincie Parmensi i fanciulli giovani di qualsiasi religione. Gli acattolici però saranno dispensati dallo studio del catechismo e dagli esercizi religiosi.

Parma, 22 novembre 1859.

MANFREDI

**307. Nuovo organico del personale degli Archivi governativi.**

27 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra relazione e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti;

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal giorno 1° del prossimo anno 1860, gli stipendi delle persone impiegate negli Archivi pubblici delle Provincie Parmensi saranno quali vengono stabiliti nello Specchio qui appresso:

UFFIZI*	Stipendi
<i>Archivio pubblico di Parma</i>	
Archivista . . . . .	2400
Vice-Archivista . . . . .	1600
Coadiutore . . . . .	1200
Commesso . . . . .	1000
Commesso . . . . .	800
Portiere . . . . .	700
<i>Archivio pubblico di Piacenza</i>	
Archivista . . . . .	2200
Vice-Aiutore . . . . .	1300
Coadiutore . . . . .	900
Portiere . . . . .	700
<i>Archivio pubblico di Pontremoli</i>	
Archivista . . . . .	1500
Vice-Archivista . . . . .	1000
Portiere . . . . .	550
<i>Archivio pubblico di Borgotaro</i>	
Archivista . . . . .	1500
Vice-Archivista . . . . .	1000
Portiere . . . . .	550

Art. 2. I Direttori de' Dicasteri di Grazia, Giustizia e Culti e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Bologna, 27 novembre 1859.

FARINI

**308. Istituzione di una Commissione amministrativa presso gli Ospizi civili di Parma e Piacenza.**

27 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Volendo provvedere all'amministrazione degli Ospizi civili di Parma e di Piacenza per modo che, all'attuarsi nel 4° gennaio 1860 le Leggi Sarde di cui fu ordinata la pubblicazione col Decreto del 5 novembre 1859, siano istituiti i necessari uffici e tracciate le rispettive attribuzioni de' medesimi:

Sovra proposta del Direttore dell'Interno, e sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Negli Ospizi civili di Parma e di Piacenza è istituita una Commissione amministrativa composta del Presidente e di dieci Consiglieri.

Ne fanno inoltre parte, come membri nati, il Sindaco e uno dei Parrochi delle dette città.

Art. 2. In caso di vacanza o di impedimento del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

Art. 3. Tanto il Presidente che i Consiglieri, compreso il Parroco, rimangono in carica per un quinquennio.

Art. 4. I Consiglieri cesseranno dall'ufficio due per anno; la prima volta per tratta a sorte, successivamente per turno di anzianità.

Art. 5. La prima nomina tanto del Presidente che dei Consiglieri, compreso il Parroco, sarà fatta dall'Autorità suprema dietro una terna formata dall'Intendente generale e trasmessa alla Direzione dell'Interno.

La surrogazione sarà fatta, quanto a quella del Presidente, nel modo suindicato, e quanto a quella dei Consiglieri, dietro una terna formata dalla Commissione non più tardi del mese di ottobre; la quale terna verrà trasmessa all'Intendente generale e da questo al Direttore dell'Interno, che

procederà alla surrogazione dei Consiglieri che debbono cessare.

Art. 6. Nei suddetti Ospizi resta istituito l'ufficio di un Direttore pagato rispettivamente dalle Amministrazioni de' medesimi collo stipendio annuo di lire tremila.

*Attribuzioni delle Commissioni*

Art. 7. Le Commissioni delibereranno sovra tutti quegli affari degli Ospizi pei quali, se riguardassero all'interesse di un Comune, sarebbe necessaria la deliberazione del Consiglio delegato o comunale, ed in ispecie

a) intorno al bilancio, al conto di cassa, al conto di amministrazione e a tutte quelle spese per le quali non fosse stanziamento nel bilancio o lo stanziamento non bastasse;

b) intorno alla compra, vendita, permutazione o qualsivoglia altra alienazione di beni stabili e alle locazioni dei beni medesimi;

c) intorno ai contratti per le diverse somministrazioni delle quali abbisognano gli Ospizi, i quali contratti dovranno farsi per pubblico incanto, tranne i casi in cui fosse diversamente disposto o approvato dal Dicastero dell'Interno;

d) intorno alla facoltà di stare in giudizio, si per agire come per difendere, davanti a qualsivoglia tribunale e per qualsivoglia causa; di transigere; di accettare eredità, lasciti o donazioni; di fare investimenti in capitali fruttiferi;

e) intorno alle ammissioni negli Ospizi de' ricoverati, per tempo determinato o no, tranne quelle degli infermi e de' trovatelli, ed alle espulsioni de' preaccennati ricoverati;

f) intorno alla scelta dei medici, chirurghi, farmacisti ed altri uffiziali di sanità, sentito prima il Protomedicato, i quali ricevano stipendio dall'Amministrazione;

g) e generalmente intorno a tutto ciò che eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione.

Art. 8. Le deliberazioni saranno valide quando alle medesime avranno

preso parte almeno sei membri della Commissione, oltre il Presidente.

Art. 9. Le deliberazioni verranno sottoposte all'approvazione del Dicastero dell'Interno per mezzo dell'Intendente generale che dovrà emettere il suo voto.

Art. 10. Le Commissioni si adunano ordinariamente una volta la settimana, in quel di e in quell'ora che da esse saranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta lo richiedano speciali circostanze.

Art. 11. Le Commissioni dovranno delegare uno o due Consiglieri ad ognuno degli Ospizi. Chi avrà tale delegazione avrà obbligo di vegliare più specialmente l'Ospizio a lui affidato, riferirne alla Commissione adunata i bisogni, e fare quelle proposte che credesse opportune alla migliore prosperità dell'Ospizio.

Art. 12. L'ufficio di Segretario della Commissione sarà adempiuto da uno dei Consiglieri che verrà eletto a pluralità di voti.

Essa Commissione potrà però valersi per tale ufficio di un impiegato della Direzione degli Ospizi.

*Attribuzioni del Presidente*

Art. 13. Il Presidente è il legale rappresentante degli Ospizi. Egli sottopone alla Commissione i varii affari intorno ai quali essa dovrà deliberare; si assicura dell'eseguimento delle deliberazioni; corrisponde col Dicastero dell'Interno per mezzo delle Intendenze generali; convoca la Commissione per le adunanze straordinarie.

*Attribuzioni del Direttore*

Art. 14. Il Direttore ha l'immediata amministrazione degli Ospizi in ciò che concerne la parte economica e regolamentare: veglia su tutti gli impiegati e sull'eseguimento delle deliberazioni della Commissione dipendentemente dalle istruzioni ricevute dal Presidente.

Art. 15. Fa alla Commissione quei rapporti e quelle proposte che crede utili agli Ospizi.

Art. 16. Sono mantenute in vigore le leggi, i regolamenti e le altre ordinazioni non contrarie al presente Decreto e alle Leggi Sarde, la cui pubblicazione è stata ordinata col Decreto surricordato.

Art. 17. Il Direttore dell'Interno curerà l'eseguimento di questo Decreto.

Dato a Bologna, li 27 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore  
del Dicastero dell'Interno  
S. MASSARI

509. Riordinamento e nuova Pianta numerica del personale degli Uffici postali.

27 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Affinchè gli uffici e le retribuzioni del personale delle Poste nelle Provincie Parmensi siano adeguati allo sviluppo ivi acquistato di recente da questo ramo del pubblico servizio;

Sovra il rapporto e la proposta del Direttore dei pubblici Lavori nelle Provincie Parmensi, consenziente il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Gli ufficiali impiegati ed inserienti degli Uffici delle Poste Parmensi sono ordinati e stipendiati come segue.

UFFICI	Stipendi
<i>Uffizio della Direzione Generale</i>	
Direttore Generale . . . . .	3300
Segretario Ragioniere, con attribuzione di sostituire il Direttore . . . . .	2200
Vice-Segretario, Capo del Protocollo ed Archivio . . . . .	1600
Computista . . . . .	1400
Un Commesso ed un Apprendista . . . . .	...
<i>Ispezione delle Poste de' cavalli</i>	
Ispettore . . . . .	1500
<i>Uffizio d'Arrivo e Partenza in Parma</i>	
Capo d'Uffizio . . . . .	2000
Coadiutore . . . . .	1500
Due Commessi . . . . .	...
<i>Uffizio d'impostazione e distribuz.</i>	
Capo d'Uffizio . . . . .	1600
Tre Commessi . . . . .	...

UFFICI	Stipendi
<i>Serventi facenti funzioni di Portieri e Portalettere</i>	
Bollatore . . . . .	750
Portiere Custode . . . . .	750
Portiere Portalettere . . . . .	650
Idem . . . . .	650
Aggiunto al Portiere Portalettere . . . . .	550
Idem . . . . .	450
Commessi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1100
Id. id. . . . .	1000
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	900
Id. id. . . . .	900
Id. id. . . . .	900
Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	600
<i>Uffizio d'Arr. e Part. in Piacenza</i>	
Capo d'Uffizio . . . . .	2000
Commesso Computista Coadiutore . . . . .	1300
Due Commessi ed un Apprendista . . . . .	...
<i>Uffizio d'impostazione e distribuz.</i>	
Capo d'Uffizio . . . . .	1500
Due Commessi . . . . .	...
Commessi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1100
Id. id. . . . .	1000
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	700
Id. id. . . . .	650
<i>Serventi</i>	
Portiere Custode . . . . .	750
Portiere Portalettere . . . . .	700
Idem . . . . .	650
Idem . . . . .	650
<i>Cancellerie Postali</i>	
Pontremoli . . . . .	1100
Borgo San Donnino . . . . .	1100
Borgotaro . . . . .	1100
Fiorenzuola . . . . .	1000
Castel San Giovanni . . . . .	900
Bagnone . . . . .	880
Colorno . . . . .	700
<i>Distribuzioni Postali</i>	
Agazzano . . . . .	100
Bardi . . . . .	100
Bedonia . . . . .	100
Berceto . . . . .	100
Bettola . . . . .	100
Borgonovo . . . . .	100
Bussato . . . . .	100
Castell'Arquato . . . . .	100
Compiano . . . . .	100
Corniglio . . . . .	100
Cortemaggiore . . . . .	100
Fornovo . . . . .	100
Langhirano . . . . .	100
Monticelli d'Ongina . . . . .	100
Noceto . . . . .	100
Ponte dell'Olio . . . . .	100
Pontenure . . . . .	100
San Secondo . . . . .	100
Rivergaro . . . . .	100
Villafranca . . . . .	100
Zibello . . . . .	100

Art. 2. Il Direttore generale ed i Capi d'ufficio d'arrivo e partenza a Parma e Piacenza continueranno a giovare degli alloggi assegnati ai rispettivi Uffici, e per quanto ai due ultimi, se ne terrà lor conto in caso di liquidazione di pensione per un corrispettivo di lire 400 ciascuno.

Art. 3. Alle nuove corrispondenze postali sovraindicate si assegna una provvigione del venticinque per cento garantita per un minimo di cento lire.

Art. 4. Gli stipendi assegnati nel presente Decreto incominceranno a decorere col 1° gennaio dell'anno 1860.

Art. 5. I Direttori dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati, per ciò che a ciascuno concerne, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Bologna, addì 27 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore  
del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

**340. Aumento del soldo agli impiegati e serventi delle Camere di Commercio di Parma e Piacenza.**

27 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Volendo meglio proporzionare gli stipendi degli impiegati negli Uffici delle Camere di Commercio di Parma e di Piacenza al servizio a cui sono chiamati;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dei Lavori Pubblici nelle Provincie Parmensi, consentente il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Gli impiegati e gli inservienti delle Camere di Commercio di Parma e di Piacenza, a datare dal 1° gennaio 1860, saranno stipendiati come segue:

UFFIZI	Stipendi
<i>Camera di Parma</i>	
Segretario . . . . .	1320
Vice Segretario . . . . .	1200
Primo Commesso . . . . .	1000
Commesso Secondo . . . . .	850
Assistente . . . . .	850
Custode . . . . .	850
Usciere . . . . .	800
Scopatore Portiere . . . . .	750
2° Portiere Scopatore . . . . .	750
<i>Camera di Piacenza</i>	
Segretario . . . . .	1320
Vice Segretario . . . . .	1200
Commesso . . . . .	1000
Assistente . . . . .	850
Custode . . . . .	850
Usciere inserviente . . . . .	800

Art. 2. I Direttori dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, per quanto compete a ciascuno, della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Bologna, addì 27 novembre 1859.

FARINI

*Il Direttore dei Lavori Pubblici*  
TORRIGIANI

**341. Classificazione fra le Strade dello Stato delle due da Fornovo a Centocroci e da Rivergato a Bobbio.**

27 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 55 del Regolamento del 25 aprile 1821 per l'amministrazione delle acque e strade negli Stati Parmensi, pel quale la strada che da Fornovo risalendo il Taro mette al Genovesato è dichiarata *strada di Stato*;

Considerando che inopportuno è il Decreto del 29 luglio 1854 (n° 890) sopprimeva un tratto di essa strada;

Considerando che altrettanta importanza ha il tratto di strada tra Pia-

cenza e Genova che da Rivergaro risale la Trebbia, mettendo a Bobbio;

E considerando inoltre che nella nuova Legge comunale Sarda la natura di queste vie le classifica nelle strade di Stato;

Sovra proposta del Direttore dei Lavori pubblici, consenziente il Consiglio dei Direttori,

**Decreta:**

Le strade nelle Provincie Parmensi da Fornovo lungo il Taro al passo di Centocroci e da Rivergaro lungo la Trebbia per Bobbio sono dichiarate *strade dello Stato*.

Dato a Bologna, addì 27 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore de' Lavori Pubblici

P. TORRIGIANI

### 312. Riordinamento del Collegio Alberoniano di San Lazzaro.

4 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto 26 agosto 1850, col quale fu ingiustamente decretata la provvisoria chiusura del Collegio Alberoniano di San Lazzaro presso a Piacenza, e venne tolta la direzione del Seminario di Bedonia ai Sacerdoti della Missione;

Veduto il successivo Decreto 11 febbraio 1852, col quale la direzione ed istruzione degli alunni del Collegio Alberoniano e l'amministrazione dei beni dello stesso Collegio furono di nuovo affidate ai Sacerdoti della Missione, ma sotto certe condizioni che alteravano la legge della fondazione;

Vedute le disposizioni testamentarie del Cardinale Alberoni del 24 luglio 1752;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione, e sentito il Consiglio dei Direttori,

**Decreta:**

Art. 1. Il Collegio Alberoniano di

San Lazzaro presso Piacenza sarà quindi liberamente retto ed amministrato conformemente all'atto di sua fondazione e come fu stabilito dall'articolo 5 del Decreto Imperiale dato al Palazzo delle Tuileries il 28 febbraio del 1806.

Art. 2. I Decreti del 26 agosto 1850 e dell'11 febbraio 1852 sono annullati.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione, è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

### 315. Ammissione agli esami di Filosofia nella Università Parmense degli studiosi di Rettorica in Collegi ed altri Istituti approvati.

4 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduta la lettera del Delegato agli affari scolastici in Parma, in data 29 novembre 1859 (n° 11365-11381-11481), colla quale, in seguito di istanze porte da diversi studenti, si propone una deroga alle prescrizioni dell'articolo 18 delle Disposizioni disciplinari per la regia Università degli Studi di Parma,

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione,

**Decreta:**

Art. 1. Quei giovani, i quali si presentano alla regia Università degli Studi di Parma per sostenere esami di Filosofia e provino con documenti autentici di avere regolarmente fatti gli studi di Rettorica in pubbliche scuole; in Collegio ed altre Istituzioni approvate, saranno ammessi senza più all'esame di Filosofia; derogando così al prescritto dall'articolo 18 delle Disposizioni disciplinari per la regia Università degli Studi approvate il 25 novembre del 1854.

Art. 2. Il Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione è incaricato dello esequimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

314. *Aggiunta di un posto di Sostituto alla Sezione di scultura nell'Accademia Parmense di Belle Arti.*

4 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1.<sup>o</sup> la domanda fatta dal signor Chierici Giovanni, già alunno dell'Accademia di Belle Arti Parmense, pensionato per Roma, al fine di ottenere il posto di sostituto al Professore di scultura;

2.<sup>o</sup> La deliberazione fatta dal Corpo Accademico il 7 novembre 1859, colla quale esso Corpo, visto l'articolo 45, Titolo VIII, dello Statuto della prementovata Accademia, che stabilisce doversi essere un Professore sostituto ad ogni Sezione dell'Accademia, ha avvisato a voti unanimi che sia da dare un sostituto anche alla Scuola di scultura;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione, e sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Alla Sezione di Scultura nella Regia Parmense Accademia di Belle Arti è dato un Sostituto collo stipendio annuo di lire 700, da pagarsi dall'Erario delle Provincie Parmensi.

Art. 2. È nominato al detto posto il signor Chierici Giovanni di Parma.

Art. 3. I Direttori dei Dicasteri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte

propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

315. *Mantenimento del Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni giudiziarie.*

6 dicembre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

PER LE PROVINCE PARMENSI

Avuti gli ordini di Sua Eccellenza il Dittatore,

Dichiara:

Art. 1. Coll'articolo 10 del Decreto 50 novembre 1859 è disposto che cessi in Parma il Consiglio di Stato in quanto solo si riferisce alle attribuzioni consultive di esso (1); fermo rimanendo sino a nuova distribuzione tutto ciò che spetta alle attribuzioni giudiziarie nel Contenzioso amministrativo, compresi i ricorsi contro le sentenze della Camera dei Conti.

Art. 2. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento della presente Dichiarazione.

Parma, 6 dicembre 1859.

P. BRUNI — S. MASSARI — P. TORRIGIANI

G. MANFREDI

316. *Assegnazione di una indennità alle vedove ed agli orfani dei morti in Parma nel giorno 22 luglio 1854.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposta del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Alle vedove e agli orfani di

(1) Questo Decreto del 30 novembre 1859 è riportato nella presente Collezione fra le disposizioni comuni alle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole. — L'articolo 10 di esso qui dichiarato è del seguente tenore: « Cessano di esistere in Bologna e Parma i Consigli di Stato, rimanendo però ferma in Parma sino a nuova disposizione la Sezione del Contenzioso amministrativo. »

coloro che nel dì 22 luglio 1854 ebbero a soccombere in Parma per la sfrenata licenza soldatesca o in appresso per fucilazioni ordinate dai Consigli di guerra pel fatto avvenuto nel suindicato giorno, verrà assegnato sull'erario dello Stato un equo compenso, qualora si trovino in istrettezze.

Art. 2. La Commissione istituita col Decreto 21 novembre 1859 è incaricata di assumere le debite informazioni e di dare parere sulle domande relative.

Art. 3. Il rapporto della Commissione verrà spedito al Ministero dell'Interno.

Art. 4. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

*Il Direttore  
del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

**317. Ampliazione delle competenze della Commissione istituita pei danneggiati politici.**

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Volendo riparare in parte ai danni patiti da coloro che, trovandosi ora in istrettezze, vennero dal cessato Governo Borbonico unicamente per sospetti politici e senza alcun giudizio fatti arrestare, tradurre e rinchiudere per più mesi nell'ergastolo di Mantova;

Sulla proposta del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. La Commissione istituita col Decreto 21 novembre ultimo scorso darà parere sulle istanze che verranno ad essa presentate dai danneggiati e proporrà le basi di un equo compenso.

Art. 2. La Commissione manderà la

sua relazione e proposta al Dicastero dell'Interno.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma, 6 dicembre 1859.

FARINI

*Il Direttore  
del Dicastero dell'Interno*  
S. MASSARI

**318. Nuovo organico del Personale addetto agli Uffici del Rettore dell'Università di Parma.**

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduti i Decreti di nomina degli individui componenti il personale degli Uffici del Rettore dell'Università di Parma;

Veduti gli Specchi del personale degli impiegati che appartenevano all'ora soppresso Magistrato supremo degli Studi;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. Unico. Le persone appartenenti agli Uffici del Rettore dell'Università di Parma e i loro stipendi annui sono come segue;

Dottor Carlo Nardini, Segretario . . . . .	L. 2,000
Dottor Icilio Chevalier, Sostituto Segretario Protocollista . . . . .	» 1,500
Antonio Calestani, Aggiunto di Segreteria ed Economo-Cassiere . . . . .	» 1,500
Napoleone Marchesi, Commesso Calligrafo . . . . .	» 1,200
Achille Ferretti, Commesso . . . . .	» 800

Dato a Parma, 6 dicembre 1859.

FARINI

*Il Direttore  
del Dicastero della Pubblica Istruzione*  
MANFREDI

319. *Abrogazione del Decreto 24 settembre 1855 sulla Casa di educazione di Sant'Agostino in Piacenza.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Rescritto Sovrano in data del 15 aprile 1822, e la Sovrana Risoluzione del 12 aprile 1828, coi quali l'Istituto di educazione diretto allora dalla signora Girardin in Piacenza fu posto sotto la speciale protezione del Governo e fu disposto che nell'Istituto medesimo mantenute fossero a carico dell'Erario dello Stato due Alunne;

Veduto il Decreto del 24 settembre del 1855, col quale fu disposto che al cominciare del mese di ottobre susseguente cessar dovessero i due Alunni a carico dello Stato, di cui era detto nel sovracitato Rescritto;

Vedute le istanze fatte dal Comitato amministrativo del Collegio, formatosi in Piacenza nel 1855, sotto la direzione sociale dei parenti delle Alunne, al fine che sia ridata al Collegio la protezione del Governo e siano mantenute, come per lo passato, le due Alunne a carico dell'Erario dello Stato;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione;

Avuto il parere del Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Il Decreto del 24 settembre 1855, n° 584, è abrogato.

Art. 2. Nel Bilancio dello Stato pel veggente anno 1860 verrà quindi riaccesa la linea di spesa stabilita già in lire 2,500 per la pensione di due Alunne Reali, da mantenersi nella Casa di educazione di Sant'Agostino in Piacenza dall'Erario delle Provincie Parmensi, a termine del Sovrano Rescritto del 15 aprile 1822 e della Risoluzione del 12 aprile del 1828.

Art. 3. I Direttori dei Dicasteri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte

propria, dello eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, addì 6 dicembre 1859.

FARINI

*Il Direttore*

*del Dicastero dell'Istruzione Pubblica*

MANFREDI

320. *Aumento del numero degli Alunni presso la Scuola musicale di Parma.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto

1° il Regolamento per la Scuola di Musica approvato con Decreto del 12 giugno del 1855, col quale fu stabilito che nella Scuola stessa mantenuti fossero a spese dell'Erario dello Stato dodici alunni fino all'anno 18 di loro età a compiersi gli studi musicali;

2° la lettera del Direttore dell'amministrazione degli Ospizi civili di Parma in data del 10 novembre ultimo scorso, colla quale si propone che il numero degli alunni portato sia almeno a diciotto;

3° la perizia distesa il 29 ottobre 1859 dall'Ingegnere Dottor Eugenio Bertè dei lavori di adattamento dell'edificio della Scuola per renderlo capace di contenere un numero maggior di alunni;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. D'ora innanzi saranno mantenuti a carico dell'Erario delle Provincie Parmensi nella Reale Scuola di Musica diciotto alunni da scegliersi nel modo stabilito col Regolamento di essa Scuola in data del 12 giugno 1855.

Art. 2. Pel mantenimento di detti alunni l'Erario pagherà ogni anno

all'Amministrazione degli Ospizi civili la somma di lire cinquemila seicento settanta.

Art. 3. Sarà pure a carico di detto Erario l'annua spesa di lire 650 occorrente per istipendiare un sorvegliante, e l'altra spesa di lire 1000 occorrente ora pei lavori di riparazioni e adattamento da farsi al locale della Scuola per ridurlo atto a contenere un numero maggiore di alunni.

Art. 4. I Direttori dei Dicasteri della pubblica Istruzione e delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte propria, l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, 6 dicembre 1859

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

521. *Aggiunta all'organico della Biblioteca Parmense di un posto di Addetto per la formazione del catalogo e la registratura dei libri.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto in data d'oggi, col quale è stata autorizzata la spesa di un *torchietto* e di una *pressa* per bollo a secco, necessari alla impressione dei *cartellini* e alla bollatura dei libri della Biblioteca Parmense;

Veduta la lettera del Bibliotecario della stessa Biblioteca, in data del 16 novembre ultimo scorso;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nella parmense Biblioteca è stabilito l'ufficio di *addetto* alla formazione del catalogo, alla registratura de' libri ed alla marchiatura di *guarentigia*, ed è annesso all'ufficio medesimo uno stipendio di lire novecento.

Art. 2. È nominato a questo ufficio Pietro Mantelli, attuale Aiutante nella predetta Biblioteca.

Art. 3. Al posto di Aiutante divenuto vacante per la promozione del Mantelli è chiamato il portiere nella stessa Biblioteca Antonio Zanella.

Art. 4. È nominato portiere in luogo di Zanella Innocenzo Pizzetti di questa città.

Art. 5. Il Zanella ed il Pizzetti si gioveranno, a farsi da questo giorno, dello stipendio assegnato al posto a cui sono rispettivamente chiamati.

Art. 6. I Direttori dei Dicasteri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859

FARINI

Il Direttore

del Dicastero della Pubblica Istruzione

MANFREDI

522. *Restituzione al Comune di San Pietro in Cerro dell'antica sua denominazione Polignano.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione fatta il 4 ottobre 1859 dal Consiglio comunale di San Pietro in Cerro;

Veduta la lettera dell'Intendenza di Borgo San Donnino in data del 5 dicembre 1859 (n° 6977);

Sovra proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Il Comune detto pel Decreto del 16 giugno 1850 di *San Pietro in Cerro* riprenderà l'antica sua denominazione di *Polignano*.

In Polignano stesso sarà fissato il Capoluogo del Comune.

Art. 2. È abrogato il suddetto Decreto del 16 giugno 1850.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle

Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

523. *Istituzione di una Cassa di risparmio in Parma.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto il progetto di Statuto per una Cassa di risparmio in Parma, compilato da una Commissione creata con deliberazione del Consiglio comunale di questa Città del 15 giugno 1858;

Veduto il voto favorevole dal Consiglio medesimo portato su quello Statuto in adunanza 20 gennaio 1859;

Veduta la modificazione fatta in essa adunanza all'articolo 9 di quel progetto;

Preso conoscenza delle somme donate e versate nel pubblico Erario a beneficio dello stabilimento in Parma di una Cassa di risparmio;

Volendo dotare questa Città di un Istituto sommamente utile agl'interessi e alla morale del popolo;

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. È istituita in Parma una Cassa di risparmio.

Art. 2. Dessa verrà regolata in conformità dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 gennaio 1859.

Art. 3. Una Commissione si adoprerà al pronto stabilimento della Cassa di risparmio.

Art. 4. Essa Commissione sarà così composta:

Guadagnini Dottor Gabriele;

Depaoli Dottor Don Antonio, Consigliere di Stato onorario;

Cipelli Avv. Profess. Bernardino;

Osenga Dottor Giuseppe, Giudice nella Camera dei Conti;

Rossi Odoardo.

Art. 5. Il Direttore dei Lavori Pub-

blici curerà l'esecuzione del presente Decreto (1).

Dato a Parma, questo di sei dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore

del Dicastero dei Lavori Pubblici

P. TORRIGIANI

524. *Costituzione della Commissione amministrativa sopra gli Ospizi civili di Parma.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 5 del Decreto 27 novembre 1859 sull'amministrazione speciale degli Ospizi civili di Parma e di Piacenza;

Vedute le terne formate dall'Intendenza generale di Parma per la nomina del Presidente e dei Consiglieri degli Ospizi di Parma;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La Commissione amministrativa degli Ospizi civili di Parma è composta siccome segue, oltre al Sindaco del Comune:

*Presidente*

Crescini-Malaspina Conte Luigi;

*Consiglieri*

Melloni Vittorio,

Bolla Barone Ferdinando,

Cella Professore Don Giovanni,

Sacerdoti Dottor Gabriele,

Ferrari Dottor Gioacchino,

Pighini Giacomo,

Sanvitale Conte Jacopo,

Costamezzana Dottor Marcello,

Barbieri Dottor Edmondo,

Ughi Dottor Carlo,

Paita Don Carlo, Rettore della parrocchia d'Ognissanti.

Art. 2. Questa Commissione entrerà

(1) Veggasi in proposito il successivo Decreto 16 gennaio 1860 del Governatore delle Regie Provincie dell'Emilia, in calce al quale è riportato integralmente lo Statuto per la Cassa di Risparmi Parmense.

in ufficio col 1° gennaio 1860; le scadenze dei componenti la medesima avverranno giusta l'articolo 4 del sovraindicato Decreto.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

525. *Costituzione della Commissione amministrativa sopra gli Ospizi civili di Piacenza.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto l'articolo 5 del Decreto 27 novembre 1859 sull'amministrazione speciale degli Ospizi civili di Parma e Piacenza;

Vedute le terne formate dall'Intendente generale di Piacenza per la nomina del Presidente e dei Consiglieri degli Ospizi di Piacenza;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La Commissione amministrativa degli Ospizi civili di Piacenza è composta siccome segue, oltre al Sindaco del Comune:

*Presidente*

Grandi Professore Dottor Filippo;

*Consiglieri*

Moruzzi Canonico Professore Don Giambattista,

Marzolini Dottor Luigi,

Piatti Pietro,

Fioruzzi Avvocato Carlo Professore,

Salvatico Conte Pietro,

Guerra Avvocato Carolippo,

Ponti Gaetano,

Brigalli Dottor Gaetano,

Bruzzi Consigliere Pietro,

Laviosa Dottor Pietro,

Foresti D. Pietro, Economo della Parrocchia di S. Brigida.

Art. 2. Questa Commissione entrerà in ufficio col 1° gennaio 1860;

le scadenze dei componenti la medesima avverranno giusta l'articolo 4 del Decreto sovraindicato.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

526. *Riordinamento del Personale amministrativo del Deposito pe' Mendicanti in Borgo San Donnino.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla relazione e proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Gli uffizi nel Deposito pe' mendicanti di Borgo San Donnino, e i relativi annui stipendi sono determinati come nello Specchio seguente.

Occuperanno quegli uffizi le persone nominate nello Specchio stesso.

Numero progressivo	UFFIZI	Stipendi
1	Direttore . . . . .	3300
2	Ispettore . . . . .	1800
3	Segretario . . . . .	1000
4	Capo dei lavori . . . . .	1320
5	Guardarobiere . . . . .	940
6	Commesso provvisorio all'uffizio dei lavori . . . . .	700
7	Maestro . . . . .	850
8	Medico . . . . .	760
9	Chirurgo . . . . .	650
10	Dispensiere . . . . .	900
11	Sopraistante alla Sala delle femmine . . . . .	630
12	Capinfermiere . . . . .	630
13	Capinfermiera . . . . .	630
14	Capo Sala degl'invalidi . . . . .	630
15	Id. " dei validi . . . . .	630
16	Id. " dei fanciulli . . . . .	630
17	Portiere della Casa dei maschi . . . . .	750
18	Portiere della Casa delle femmine . . . . .	600
19	Maestra delle donne . . . . .	500
20	Sopraistante al bucato . . . . .	450
21	Cuciniere . . . . .	450
22	Becchino . . . . .	320

Art. 2. Il presente Decreto avrà il suo effetto, per ciò che concerne i nuovi stipendi, col 1° gennaio del prossimo venturo anno.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi curerà l'eseguimento del Decreto stesso.

Dato in Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

327. *Revoca delle penalità incorse dai renitenti alla leva nelle classi anteriori al 1859.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sovra proposta del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. Sono tolti gli effetti di diritto risultanti dalle dichiarazioni di disobbedienza che furono pronunciate contro i coscritti delle classi anteriori a quella del 1859 nelle Provincie Parmensi.

Art. 2. I giovani che vennero dichiarati disobbedienti dovranno presentarsi al rispettivo Consiglio di reclutamento alla prima coscrizione che verrà ordinata, per essere trattati come gli altri coscritti.

Quelli che avranno toccato il trentesimo anno d'età saranno eccettuati.

Art. 3. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma, li 6 dicembre 1859.

FARINI

328. *Determinazione del fondo per ispeze di scrittoio del nuovo Ufficio di sicurezza pubblica in Parma.*

6 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Veduto il Decreto del 21 novembre 1859, pel quale venne ordinata l'istituzione di un Ufficio di sicurezza pubblica nella parte della città di Parma posta alla sinistra del torrente che la divide;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno delle Provincie Parmensi,

Decreta:

Art. 1. All'Ufficio di pubblica sicurezza, posto nella parte della città di Parma alla sinistra del torrente che la divide, sono assegnate annue lire *cinquecento* (500) per ispeze d'ufficio, da pagarsi dall'Erario delle Provincie Parmensi.

Art. 2. I Direttori dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati del presente Decreto nella parte che a ciascuno di essi riguarda.

Dato a Parma, il 6 dicembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno  
MASSARI

329. *Mantenimento provvisorio dei Segretariati Generali di Dicastero in Bologna e Parma.*

7 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI,  
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto il Decreto 30 novembre, col quale è concentrata in Modena l'amministrazione delle Provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne,

Decreta:

Articolo Unico. Finchè non sia compiuta la concentrazione in Modena di tutti i rami della pubblica amministrazione e non siano pubblicati gli occorrenti Regolamenti per l'amministrazione centrale, i Segretari Generali dei Ministeri in Bologna e Parma rimarranno in ufficio e provvederanno alla spedizione degli affari correnti sotto la direzione dei diversi Ministeri di Modena.

Dato in Bologna, il 7 dicembre 1859.

FARINI

330. *Aumento negli stipendi del Personale amministrativo delle Carceri.*

7 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta la deliberazione fatta il di 7 ottobre dal Consiglio gratuito di Vigilanza per la Casa di custodia in Piacenza, per la quale è proposto un au-

mento di stipendio agl' impiegati e serventi nella medesima;

Veduta la lettera scritta dal Direttore della Casa centrale di detenzione, in data del di 4 dicembre corrente, missiva d'uno specchio indicante gli aumenti da farsi non tanto agl' impiegati e serventi suddetti quanto a quelli addetti alle altre prigioni sussidiarie;

Dopo relazione e proposta del Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culto;

Udito il Consiglio dei Direttori,

**Decreta:**

Art. 1. A cominciare dal giorno 1° del prossimo anno 1860, gli stipendi delle persone addette al servizio delle carceri, sia nella Casa di custodia in Piacenza, sia nelle prigioni sussidiarie poste in Pontremoli, Borgotaro, Borgo San Donnino e Fiorenzuola, saranno quali vengono stabiliti nello specchio seguente:

UFFIZI	Stipendi
<b>CASA DI CUSTODIA IN PIACENZA</b>	
Ispettore . . . . .	1,960
Vice Ispettore e Segretario . . . . .	1,300
Commesso . . . . .	900
Medico . . . . .	700
Chirurgo . . . . .	600
Portiere . . . . .	600
Custode . . . . .	850
Carceriere definitivo . . . . .	550
Id. . . . .	550
Id. . . . .	550
Id. . . . .	550
Segretario del Consiglio di Vigilanza . . . . .	300
<b>PRIGIONI SUSSIDIARIE</b>	
<i>in Pontremoli</i>	
Custode . . . . .	700
Carceriere definitivo . . . . .	550
<i>in Borgotaro</i>	
Custode . . . . .	700
Carceriere definitivo . . . . .	550
<i>in Borgo S. Donnino</i>	
Custode . . . . .	700
Carceriere definitivo . . . . .	550
<i>in Fiorenzuola</i>	
Custode . . . . .	600

Art. 2. Quanto alle prigioni di Pontremoli e di Borgotaro, sono assegnate a partire dal giorno suddetto le retribuzioni qui appresso:

al Segretario del Consiglio di Vigilanza . . . . . L. 400  
al Medico chirurgo . . . . . » 300

Art. 3. Il Direttore del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culto e quello delle Finanze cureranno, ciascuno per la parte propria, l'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma, sette dicembre 1859.

FARINI

534. Stanziamento di una somma nel Bilancio del Comune di Colorno per le spese della Guardia nazionale.

16 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI E PARMENSI

Veduta la deliberazione in data del 5 dicembre 1859, colla quale il Consiglio comunale di Colorno ha proposto l'aggiunta di una linea di lire tremila ottocento cinquantanove (L. 3859) nel Bilancio pel 1860 per le spese della Guardia nazionale e per altre non contemplate nel Bilancio stesso;

Veduta la lettera dell'Intendente Generale della Provincia di Parma del 4° dicembre stesso, n. 11709, colla quale è dato parere favorevole in proposito;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

**Decreta:**

Art. 1. Nel Bilancio del Comune di Colorno per l'anno 1860 sarà aggiunta una linea fra le straordinarie di lire tremila ottocento cinquantanove per le spese della Guardia nazionale e per altre non comprese in esso conto.

E di egual somma sarà conseguentemente aumentato il soprasselto già stabilito nel Bilancio medesimo.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è in-

caricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 16 dicembre 1859.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

CARLO MAYR

552. *Divisione in due Cattedre dell'insegnamento dell'Anatomia e Fisiologia nella Università di Parma.*

17 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI  
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto il rapporto e la proposta presentati dal Ministro dell'Istruzione pubblica;

Avuto il parere del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Le Cattedre di *Anatomia umana Normale* e di *Fisiologia* nell'Università di Parma, attualmente unite, saranno da oggi in avanti disgiunte.

Art. 2. Professore di *Anatomia umana Normale* è nominato il dottor Giovanni Inzani, attuale professore titolare delle due Cattedre, disgiunte in virtù dell'articolo 1. Egli seguirà a valersi dello stipendio di lire mille seicento di cui fruisce attualmente.

Art. 3. La Cattedra di *Fisiologia* è dichiarata vacante: è annesso ad essa lo stipendio di lire mille seicento.

Art. 4. Sarà aperto il concorso alla Cattedra di *Fisiologia* nell'Università di Parma nei modi e nelle forme voluti dal Decreto Dittatoriale del 13 ottobre 1859.

Art. 5. Il Ministro della pubblica Istruzione e quello delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte propria, l'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, li 17 dicembre 1859.

FARINI

A. MONTANARI

553. *Esenzione dal pagamento di tasse delle fanciulle ammesse alla Scuola femminile di Bedonia.*

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI  
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Veduta la deliberazione del Consiglio amministrativo del Comitato di beneficenza di Bedonia, Provincia di Borgotaro, in data del 4° dicembre volgente;

Veduta la lettera scritta il 16 di detto mese, n. 5591, dall'Intendente di Borgotaro;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È approvata la suddetta deliberazione del Consiglio amministrativo del Comitato di beneficenza di Bedonia, con la quale si propone che, nonostante le disposizioni degli articoli 55 e 54 del Regolamento approvato con Decreto 16 maggio 1851 per la Scuola femminile istituita dal Comitato, siano esenti le fanciulle, ammesse alla scuola stessa, dal pagamento di qualsiasi tassa.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, li 24 dicembre 1859.

FARINI

*Il Ministro C. MAYR*

554. *Stanziamiento nel Bilancio comunale di Calendasco pel 1860 di alcune spese straordinarie e di armamento della Guardia Nazionale.*

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI  
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Vedute le lettere dell'Intendenza Generale di Piacenza, in data del 15 dicembre 1859, n° 5548-5585;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Nella parte passiva straordinaria del Bilancio del Comune di Calendasco pel 1860 saranno aggiunte tre linee; e così una di L. 250 per concorso alla spesa di un monumento a S. M. il Re Vittorio Emanuele II; una di L. 100 per concorso alla spesa di un Monumento da erigersi in segno di riconoscenza alla Nazione francese pel generoso aiuto prestato al conseguimento dell'Indipendenza Italiana; una di L. 2500 in aggiunta all'altra di L. 700 già stanziata in quel Bilancio, per l'armamento della Guardia nazionale del detto Comune;

In somma L. 2850

E in conseguenza di altrettanta somma sarà aumentato il soprassello già stabilito nel Bilancio stesso.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 24 dicembre 1859.

FARINI

*Il Ministro C. MAYR*

335. *Reintegra del Segretario comunale Luigi Reggiani, destituito per causa politica, nei diritti alla pensione di riposo.*

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI

Veduto il Decreto del 9 ottobre 1849, n° 5659, col quale il signor Luigi Reggiani fu deposto dall'ufficio di Segretario della Podesteria di Collecchio;

Veduto il Decreto del 24 settembre 1855, n° 1917, col quale ad esso Reggiani venne concessa un'annua pensione di lire 547.50 a partire dal 1° giugno dell'anno stesso;

Veduto il Decreto Dittatoriale del 4 ottobre 1859;

Veduto il parere dato addi 6 dicembre 1859 dalla Commissione creata col Decreto del 21 novembre 1859;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È concessa un'annua pensione di lire seicento e centesimi quarantanove (L. 600.49) a Reggiani Luigi Giulio Maria Melchiorre, nato a Guastalla addi 10 ottobre 1793, già Segretario della Podesteria di Traversetolo, in sostituzione di quella di lire 547.50 già assegnatagli col premenzionato Decreto del 24 settembre 1855, n° 1917.

Art. 2. La detta nuova pensione sarà pagata dall'Erario pubblico, al quale giusta la Sovrana Risoluzione del 24 dicembre 1825, n° 55, il Cumulo dei Depositi comunitativi farà annualmente la rimborsazione della somma di lire cinquecento cinquantasei e centesimi trentuno (L. 556.51).

Art. 3. Essa pensione ha cominciato a correre col giorno 4 del mese di ottobre del milleottocentocinquantanove.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono rispettivamente incaricati dell'eseguitamento del presente Decreto.

Dato a Modena, addi 24 dicembre 1859.

FARINI

*Il Ministro C. MAYR*

336. *Autorizzazione di una sovrapposta per costruzione di opere pubbliche e per l'armamento della Guardia nazionale nel Comune di San Martino Sinzano.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL DITTATORE

DELLE PROVINCE PARMENSI E MODENESI  
GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Vedute le deliberazioni del Consiglio municipale di S. Martino Sinzano del 14 dicembre 1859;

Vedute le lettere dell'Intendente Generale di Parma del 26 e 27 dello stesso mese, n° 12243-12246;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Al Comune di S. Martino Sinzano è imposto un soprassello straordinario di lire 5458.07, delle quali varranno, in quanto a . . . L. 2200.— per l'armamento e vestimento della Guardia nazionale di quel Comune, e in quanto a . . . L. 1258.07 per la quota di concorso alla spesa dei lavori eseguiti alla sponda sinistra della Baganza.

In totale L. 5458 07

Art. 2. La detta somma di lire 5458.07 verrà riscossa mediante apposito ruolo speciale a carico dei contribuenti del Comune.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, li 31 dicembre 1859.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

557. *Esenzione di Adolfo Malvisi e Cesare Giorgi dalle tasse di esame di libera pratica in medicina e chirurgia.*

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione fatta il 22 dicembre 1859 dalle Sezioni medica e chirurgica del Protomedicato in Parma;

Veduti i Decreti del 19 marzo 1826 e del 20 luglio 1852, n° 153;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Ai giovani dottor Adolfo Malvisi e dottor Cesare Giorgi è conceduta l'esenzione dal pagamento delle tasse per l'esame sostenuto, in quanto al primo, di libera pratica in medicina, e in quanto al secondo, di libera pratica in chirurgia maggiore.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno di essi riguarda.

Dato a Modena, il 1° gennaio 1860.

*Il Governatore*

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

558. *Assegnazione del carattere di Gazzetta Ufficiale alla Gazzetta di Parma.*

13 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sovra proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La *Gazzetta di Parma* è dichiarata Gazzetta ufficiale per l'inserzione degli atti giudiziali ed amministrativi della Provincia di Parma.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

559. *Pubblicazione dello Statuto della Cassa di risparmi di Parma.*

16 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto 6 dicembre 1859 d'istituzione in Parma d'una Cassa di risparmio giusta lo Statuto approvato dal Consiglio comunale di quella città il 20 gennaio 1859;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Lo Statuto della Cassa di

risparmio in Parma sarà pubblicato mediante inserzione nella parte ufficiale della Gazzetta di Modena, perchè abbia forza di Legge.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 16 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

### STATUTO

PER LA CASSA DI RISPARMI PARMENSE (1)

#### TITOLO I. — *Indole della Istituzione*

Art. 1. È istituita negli Stati Parmensi una Cassa di risparmi associata al sacro Monte di Pietà eretto in Parma.

L'ufficio principale della Cassa è aperto al pubblico nell'edificio del Monte.

Art. 2. Ognuno può depositarvi danaro, poi ritirarlo, giusta le regole espresse nel presente Statuto.

I danari affidati alla Cassa vengono impiegati, e ne è corrisposto un frutto ai depositanti giusta altre regole qui espresse.

Art. 3. A sicurezza dei crediti verso la Cassa, essa possiede un fondo dotale, raccolto mercè private largizioni promosse dal Superiore Governo dello Stato, ascendente nel 1858 a lire 154,350. 00, e da investirsi in case nella *Via della Salute* in Parma.

Art. 4. La Cassa non tesaurizza; gli annui sopravanzi si accumulano, pei tempi difficili, in una riserva giammai superiore ad un decimo della somma dei depositi fatti alla Cassa.

Formandosi eccedenze, queste ven-

(1) Per le leggi sulle amministrazioni dei Comuni e del Monte di Pietà di Parma, andate in vigore posteriormente alla compilazione di questo Statuto,

1.° alle qualificazioni di *Podestà* e di *Anziani*, impiegate negli art. 9, 10, 13, 14, 23, 27 e 100 di esso Statuto, debbono ora intendersi sostituite quelle di *Sindaco* e di *Consiglieri comunali*;

2.° alla qualifica di *Congregazione del Monte* deve intendersi sostituita quella di *Consiglio amministrativo del Monte*.

gono erogate annualmente in beneficenze.

Art. 5. Le condizioni economiche dell'Istituto sono portate a piena conoscenza del pubblico mediante periodiche inserzioni nel Foglio ufficiale.

Art. 6. I valori in metallo o in carta che rimangono presso l'Amministrazione sono custoditi in un forziere chiuso con tre differenti serrature a chiave.

Art. 7. L'associazione della Cassa di risparmi al Monte di Pietà tende al vicendevole coadiuvarsi dei due Stabilimenti, massimamente con operazioni di conto corrente, e senza alcun vincolo fra essi; ad entrambi rimane libero il possesso dei proprii beni e l'uso dei profitti conseguiti.

L'uno e l'altro si regge con norme amministrative sue proprie.

#### TITOLO II. — *Amministrazione*

##### CAPITOLO I. — *Corpo amministrativo*

Art. 8. La Cassa di risparmi è affidata ad un Comitato amministrativo che consta di dieci individui.

Art. 9. Esso è composto del Podestà del Comune di Parma, di tre altri membri del Consiglio del Comune stesso che non appartengono alla Congregazione del Monte di Pietà di Parma, di tre membri di questa Congregazione che non siano anche Anziani del Comune, di tre cittadini dello Stato residenti in Parma e non pertinenti sia al Consiglio sia alla Congregazione anzidetti.

Art. 10. Il Podestà è Presidente del Comitato, e delega altra persona la quale, previa la Sovrana sanzione, lo sostituisca nelle sessioni alle quali esso Podestà non intervenga.

Art. 11. I tre membri del Consiglio comunitativo e quelli della Congregazione del Monte sono rispettivamente deputati al Comitato amministrativo della Cassa dai Corpi cui appartengono; gli altri tre cittadini siedono in esso per nomina del Ministro di Stato pel Dipartimento dell'Interno.

Art. 12. Ciascuna delle tre Autorità

cui compete la elezione investe rispettivamente i propri eletti delle speciali qualità d'*Ispettore*, di *Direttore* e di *Supplente al Direttore*.

Art. 13. Ogni tre anni sono rinnovati tre membri del Comitato, cioè uno degli eletti dal Ministro, un Anziano, ed uno della Congregazione. Nelle prime due scadenze la sorte, in seguito l'anzianità, designano quali abbiano a cessare.

Il delegato alla Vice Presidenza scade col mutarsi del Podestà.

Qualunque degli scaduti è tosto rieleggibile.

Art. 14. Cessa senz'altro dall'aver parte nel Comitato quegli cui venisse a mancare alcuno dei requisiti prescritti all'articolo 9.

Altri è immediatamente eletto a surrogarlo dall'Autorità stessa che avea nominato il membro cessato, e sta in ufficio fino a che sarebbe rimasto quegli cui surroga.

In egual modo surrogarebbesi quel membro del Comitato su cui cadesse la delegazione podesteriale detta all'articolo 10.

Art. 15. Il Comitato amministrativo ha l'alto regime dello Stabilimento, ne compila i Regolamenti interni, e dispone a senso degli articoli 13, 53, 55, 45, 46, 52, 55, 54, 69, 85, 88, 92, 95, 98 e 99 del presente Statuto.

Art. 16. Gli atti giudiziari ed estra-giudiziali si fanno o sostengono nell'interesse della Cassa in nome del Comitato.

Art. 17. Il Presidente del Comitato corrisponde direttamente con qualunque delle Autorità amministrative dello Stato.

Art. 18. Il Comitato prende ogni anno nel suo seno il proprio Segretario, che può essere sempre riconfermato.

Ove questi manchi ad alcuna sessione, uno dei membri presenti vi supplisce per invito del Presidente.

Art. 19. Convocasi il Comitato dal Presidente quand'egli ne vede il bisogno; ma tre membri del Corpo ovvero due soli, purchè Ispettori, hanno facoltà di promuoverne la convocazione.

Art. 20. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di sei membri, fra' quali almeno un Ispettore ed un Direttore.

Ma se abbiassi a riconvocarlo dopo una adunanza resasi frustranea per difetto d'intervenuti, sei membri presenti bastano a deliberare validamente, qualunque siano le loro speciali qualità.

Art. 21. Il Comitato delibera a pluralità assoluta di voti. Quando v'ha parità di votanti, quegli che presiede ha voto preponderante.

Art. 22. Le funzioni tutte dei membri del Comitato sono affatto gratuite.

#### CAPITOLO II. — Direzione ed Ispezione

Art. 23. Quell' Anziano del Comune, quel membro della Congregazione del Monte, e quell'altro cittadino che qualificaronsi Direttori, come è detto all'articolo 12, formano una sezione del Comitato la quale assume la direzione dello Stabilimento.

Art. 24. È suo ufficio deliberare intorno alle operazioni tutte con ogni facoltà che non sorpassi i limiti fissati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato.

Le attribuzioni della Direzione sono esposte nei Capitoli seguenti agli articoli 31, 59, 44, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 84, 86, 88, 95 e 94.

Art. 25. Nei casi d'impedimento dei Direttori si prestano i Supplenti, per invito fattone dal Direttore ch'è in permanenza d'ufficio.

Art. 26. Uno dei Direttori per turno è in permanenza d'ufficio presso la Cassa. Egli tiene una delle chiavi del forziere accennate all'articolo 6.

Delle altre sue incombenze è detto in seguito agli articoli 57, 44, 47 e 95.

Art. 27. All' Anziano del Comune, all'amministratore del Monte, ed all'altro cittadino, ch'ebbero titolo d'Ispettori, viene commessa la ispezione dello Stabilimento.

Art. 28. È loro incarico di vigilare per l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, e per l'eseguimento delle deliberazioni tanto del Comitato quanto anche della Direzione.

Ad essi è specialmente attribuita l'iniziativa delle modificazioni allo Statuto ed ai Regolamenti.

Delle altre loro attribuzioni sarà parola agli articoli 51, 55, 46, 47 e 54.

Art. 29. Tanto gl'Ispettori quanto i Direttori scelgono rispettivamente fra loro il proprio Capó, il quale tiene quel grado un solo anno ma può esservi sempre rieletto.

Art. 30. L'Ispezione e la Direzione sono convocate all'uopo dai rispettivi Capi.

La Direzione si aduna almeno una volta ogni settimana dopo le operazioni accennate all'articolo 58.

Art. 31. Alle sedute della Direzione sono sempre chiamati gl'Ispettori, i quali vi hanno voto consultivo; la presenza di un Ispettore è necessaria e bastante per renderle valide.

Art. 32. Ove ad alcuna seduta della Direzione manchi il Capo, i presenti eleggono uno d'essi a presiedere in quel giorno.

L'elezione, anche temporanea, dei Capi è fatta a scrutinio segreto.

Art. 33. Qualora la Direzione, persistendo malgrado il voto degl'Ispettori nel prendere o nel non prendere qualche deliberazione, agisse a parer loro contro gl'interessi dello Stabilimento, può l'Ispezione ricorrere al Comitato, il quale delibererebbe sulla cosa in modo diffinitivo.

#### CAPITOLO III. — *Stipendiati*

Art. 34. Gl'impiegati a stipendio in servizio della Cassa sono

- il Gerente,
- il Cassiere,
- il Ragioniere,

e quant'altri subalterni, oltre ad un usciere, potessero occorrere al buon andamento della Cassa.

Art. 35. Il numero, le attribuzioni e gli emolumenti degl'impiegati è stabilito dal Comitato amministrativo.

Esso pone le discipline pel loro servizio; li nomina e li destituisce.

Art. 36. Il Gerente è superiore a tutti gli altri impiegati; ne dirige gli

uffici giusta gl'interni Regolamenti, e ne sorveglia l'operato riferendone alla Direzione e all'Ispezione.

Art. 37. Egli è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Direzione, non che delle ordinanze fatte dal Direttore di turno e date regolarmente.

Fa pronto rapporto all'Ispezione intorno a quelle deliberazioni od ordinanze ch'esso stimi non regolari.

Art. 38. È delegato alla rappresentanza della Cassa in ogni atto estragiudiziale.

La rappresenta pure, senz'uopo di altro mandato, nei giudizi ove si compare in persona per fare o sostenere atti giudiziali. Ma ciò non toglie che possa il Comitato deferirne ad altri il mandato.

Art. 39. Ogni qualvolta la Direzione lo giudichi conveniente, è chiamato a prender parte nelle discussioni di quel Corpo e ad esprimervi voto consultivo.

Art. 40. Tiene una delle tre chiavi del forziere mentovato all'articolo 6.

Art. 41. Il Cassiere compie tutte le riscossioni e tutti i pagamenti a cui danno luogo le operazioni ordinarie e straordinarie dello Stabilimento.

Art. 42. Egli tiene la terza chiave del forziere.

Art. 43. Pongonsi a suo debito tutte le somme che vengono estratte dal forziere e consegnate a lui, non che tutte le riscossioni che ha fatte dietro ordini appositi del Gerente per somme dovute o esibite alla Cassa.

Ammettonsi a discarico di lui tutte le somme passate dalle sue mani al forziere e quelle ch'egli dimostri di aver pagate dietro le ordinazioni e le deliberazioni volute per Statuto e pei Regolamenti.

Art. 44. Per le spese degli uffici e per l'amministrazione del fondo dotale è mensualmente rientegrata in sue mani una determinata somma, ritenuta dalla Direzione essere d'ordinario sufficiente per le operazioni di un mese.

Le somme versate dai depositanti o le somme da rendersi loro sono

passate settimanalmente dalle sue mani al forziere o viceversa.

Il danaro occorrente per gl'impieghi di capitali o per tutt'altra straordinaria operazione, il danaro rientrato per restituzioni od altre cause non ordinarie, infine i valori in carta passano sempre per le sue mani, ma non vi si arrestano che in casi eccezionali.

Art. 45. Per la sicurezza dei valori di cui, secondo l'articolo precedente, egli ha giornalmente il maneggio, e per guarentigia contro le operazioni alle quali si prestasse in onta alle regole stabilite, deve aver data nei modi voluti dalle Leggi e nei termini a lui assegnati una congrua malleveria, il cui montare viene determinato dal Comitato amministrativo.

Art. 46. All'atto della revisione ed approvazione dei conti annuali, dall'Ispezione si liquida e dal Comitato sanzionasi il montare del residuo debito del Cassiere.

Art. 47. Ogni anno, tosto dopo quella liquidazione, si fa dal Gerente una verifica del contante in mani del Cassiere alla presenza d'un Ispettore, del Direttore di turno e del Segretario del Comitato, che ne redige il processo.

In qualunque tempo sia la Direzione sia l'Ispezione procedono a quant'altre verificazioni di quel contante reputino opportune.

Art. 48. Nel giorno medesimo in cui fosse dichiarata una deficienza deve il Cassiere riparare al mancanza, salvo a lui l'appellarne poscia al Comitato.

Art. 49. Il Ragioniere tiene i singoli conti correnti dei depositanti.

Tiene il *Libro maestro generale* dell'amministrazione.

Dà mano alla compilazione dei conti annuali.

Forma, in capo ad ogni trimestre, il quadro delle condizioni economiche dell'Istituto.

Eseguisce qualunque altra operazione di contabilità siagli ordinata dal Gerente.

Art. 50. Dei conti della Cassa di risparmi risponde il Gerente; egli ne compila il Giornale e firma tutti gli ordini di pagamento e di riscossione.

Art. 51. Questa contabilità è tenuta col metodo della *scrittura doppia* e secondo le altre regole prescritte dalla Direzione.

Tutte le operazioni sono conteggiate in monete al corso di tariffa.

Art. 52. Rispetto alle spese degli uffizi ed all'amministrazione del fondo dotale, è fatto verso la fine di ogni anno il conto preventivo per l'annata susseguente.

Lo forma la Direzione, sentito il Gerente, e lo presenta entro il dicembre al Comitato il quale lo discute e sanziona nel gennaio prossimo.

Art. 53. Il Gerente ordina di autorità propria, piena e libera, le spese fino alla concorrenza de'previi assegnamenti; sottomette all'esame della Direzione le occorrenze di spese in aggiunta degli stanziamenti. Questa, per approvarle, ne chiede l'autorizzazione al Comitato.

Durante le poche settimane del gennaio che precedono la sanzione del nuovo bilancio preventivo, il Gerente ha facoltà di ordinare pagamenti per le sole spese ordinarie, regolandoli dipendentemente dall'ultimo precedente bilancio sanzionato.

In quel breve tempo le spese straordinarie urgenti sono ordinate dalla Direzione.

Art. 54. Il Gerente, coadiuvato dal Ragioniere, rende l'annuo conto generale consuntivo della Cassa entro il febbraio dell'anno dopo. In seguito è assegnato un mese di tempo alla Direzione per confermarlo, due mesi all'Ispezione per rivederlo ed apprestarne rapporto, un mese al Comitato per giudicarlo, infine un mese alla Direzione per dare pubblicità al conto ed al rapporto dell'Ispezione.

Il termine assegnato al Gerente è perentorio; ov'egli mancasse, al principio del marzo le operazioni pel ren-

dimento dei conti sarebbero immediatamente compiute a spese di lui ed a cura della Direzione.

Art. 55. La periodica pubblicità dei quadri economici dell'Istituto compilati trimestralmente è fra le cure della Direzione.

TITOLO III. — *Movimento de' Risparmi*

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali*

Art. 56. La Cassa di risparmi è aperta al pubblico ogni settimana per quattr'ore di ciascun giorno di sabato, domenica, martedì e mercoledì, eccettuati soltanto la domenica della Pasqua di Risurrezione ed il giorno del SS. Natale.

Art. 57. Al banco siedono costantemente il Gerente, il Ragioniere ed il Cassiere.

È al Gerente che i ricorrenti debbono rivolgersi in qualunque caso.

Art. 58. Nel sabato e nella domenica si versano i risparmi alla Cassa; nel martedì e nel mercoledì si domandano e si ottengono le restituzioni.

Art. 59. A titolo di credito verso la Cassa, rilasciansi ai depositanti contro pagamento del costo *Cartelle* staccate da matrici legate in volumi.

Art. 60. Le *Cartelle* di credito formano piena prova, come atti autentici; esse sono liberamente trasmissibili; la cessione si effettua mediante la semplice consegna senza bisogno di atto o menzione o altra formalità.

Vanno esenti dal bollo e dal registro.

Art. 61. In fronte alle *Cartelle* trovansi per autenticazione le firme del Presidente del Comitato, del Capo della Direzione, di un Ispettore e del Gerente.

Portano un numero ordinale scritto in cifre ed in parole, e due bolli, uno de' quali a secco e l'altro a vernice, da mettersi in svariate posizioni sulla linea di confine colla matrice.

Art. 62. Sulle *Cartelle* è riportato a stampa un estratto di questo terzo Titolo dello Statuto.

Art. 63. Il versamento col quale il ricorrente apre il suo credito, i versamenti con cui lo accresce, le do-

mande ch'egli fa di restituzioni o di frutti, le restituzioni operate e i frutti pagati registransi cronologicamente sulla *Cartella* e sulla matrice in altrettante linee distinte ed attestansi ogni volta sulla *Cartella* colle firme del Gerente, del Ragioniere e del Cassiere.

Laonde nessun creditore può venire alla Cassa senza esibire la *Cartella* del suo credito.

Art. 64. Il Gerente presenta settimanalmente alla Direzione due distinti atti di collazione, da lui fatti rispettivamente il lunedì ed il giovedì, delle somme portate nei conti correnti con quelle che veggonsi entrate ed uscite dalla Cassa.

CAPITOLO II. — *Versamenti alla Cassa*

Art. 65. Sovra una *Cartella* non si ammette più di una linea di credito per settimana.

Art. 66. Qualsiasi versamento settimanale non può essere inferiore a centesimi 50 nè superiore a lire 50 (1).

Art. 67. È illimitata la somma cui può ascendere il credito sopra una *Cartella*, sia per soli depositi sia per depositi e loro frutti.

CAPITOLO III. — *Frutti pei depositanti*

Art. 68. La tassa del frutto pei depositi fatti alla Cassa è una sola per

(1) Quest' articolo fu in seguito modificato da Reale Decreto del 29 dicembre 1861, così concepito:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE  
RE D' ITALIA

Veduta la deliberazione della Commissione straordinaria della Cassa di risparmio in Parma in data delli 23 giugno 1861;

Veduto l'articolo 101 degli Statuti della Cassa approvati con Decreto Dittatoriale del 6 dicembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico

L'articolo 66 degli Statuti della Cassa di risparmio in Parma è riformato come appresso:

« Art. 66. Qualsiasi versamento settimanale non può essere inferiore a centesimi 50 nè eccedere le lire 300. »

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 29 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

crediti di qualunque somma; essa può variare fra' limiti 3 per 100 e 4 1/2 per 100 all'anno, dipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 69. Il Comitato amministrativo la stabilisce dappprincipio e dipoi, ove occorra, la modera.

Ogni cambiamento è reso noto al pubblico per avviso inserito nel Foglio ufficiale e mantenuto affisso all'ingresso degli uffizi della Cassa.

I cambiamenti in aumento si pubblicano due settimane innanzi, quelli in diminuzione almeno due mesi innanzi all'epoca in cui si hanno a porre in atto.

Art. 70. Il frutto dei depositi principia sempre a decorrere in giorno di domenica e cessa in martedì, indipendentemente dall'essersi fatti i versamenti, le domande di restituzione e le restituzioni in uno o nell'altro dei due giorni settimanali destinati per ciascuna di queste operazioni.

Art. 71. Qualunque siano l'epoca e la quantità dei versamenti e delle restituzioni, purchè queste siano parziali, i frutti dei crediti verso la Cassa rendonsi esigibili solo al 31 dicembre di ogni anno.

All'atto di ciascuna operazione le Cartelle espongono anche il credito dei ricorrenti per frutti, riferibile al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 72. I frutti non ritirati dai creditori si capitalizzano per divenire fruttiferi nella misura stessa dei capitali cui sono aggregati.

Incominciano a fruttare il primo gennaio del nuovo anno a favore di que'creditori che entro il dicembre dell'anno compiuto ne domandarono la capitalizzazione.

Non cominciano a fruttare che col primo febbraio susseguente per quegli altri creditori che nel corso del gennaio non presentaronsi a ritirarli.

Art. 75. Le richieste di capitalizzazione sono registrate anch'esse sulle Cartelle e sulle loro matrici.

Art. 74. I frutti dei crediti di cui è chiesta la completa estinzione in fra l'anno pagansi insieme colle somme capitali.

Art. 75. Le somme eccedenti lire 20 di cui sia domandata la restituzione non fruttano nelle due ultime settimane che precedono quella restituzione.

Art. 76. Le frazioni di lira, tanto se costituiscono isolate un picciolo deposito come se con un numero intero di lire formano un deposito maggiore o un deposito incorporato a frutti, rimangono infruttifere.

#### CAPITOLO IV. — *Pagamenti ai depositanti*

Art. 77. Ogni creditore può domandare in qualunque settimana, per intero o in qualsiasi parte, le somme ch'ei tiene a frutto presso la Cassa.

Ma sopra una Cartella non si ammette più di una restituzione per settimana.

Art. 78. I pagamenti ai creditori si fanno o all'atto della domanda o due settimane dopo, ovvero scorse otto settimane, secondochè la somma richiesta è non maggiore di lire 20 o maggiore di lire 20 ma non superiore a lire 2000, o in fine superiore a lire 2000.

Art. 79. Il creditore, tanto se fece la domanda in martedì come se nel mercoledì susseguente, ha facoltà di riscuotere la somma sia nel martedì sia nel mercoledì della settimana stabilita pel pagamento.

Art. 80. Ove in que'due giorni non fosse presentata alla Cassa la Cartella corrispondente, sicchè il pagamento non si facesse, la somma rimarrebbe infruttifera nella Cassa a disposizione del creditore.

Art. 81. All'atto di un pagamento che estingua completamente il valore rappresentato da una Cartella per capitali, frutti e frutti di frutti, quel documento viene ritirato e riposto agli archivi dell'Istituto.

#### CAPITOLO V. — *Provvedimenti risguardanti la perdita di Cartelle*

Art. 82. Chi avesse perduta una Cartella di credito verso la Cassa di risparmi denuncia il fatto al Gerente, indicando il numero ordinale della

Cartella perduta e il montare del credito da essa rappresentato; dichiara intanto il proprio nome e il cognome, il nome del padre, la propria professione e il domicilio, l'età sua e il luogo di nascita; le quali dichiarazioni tutte in apposito libro aperto alla Cassa vengono registrate insieme con quant'altre particolarità il dichiarante aggiugnasse relative alla perduta Cartella.

Egli viene accompagnato da due testimoni cogniti al Gerente, i quali all'occorrenza attestano l'identità di lui colle qualificazioni personali attributesi, e si soscrivono per lui se illetterato.

Menzione della denuncia è pure fatta sulla matrice della Cartella asserta perduta, con richiamo del foglio nel libro portante in esteso le fatte dichiarazioni.

Art. 83. La Cassa sospende i pagamenti e le riscossioni su quel titolo per sei mesi, quand'esso rappresenti un credito fra capitali e frutti non maggiore di lire 100, per un anno quando rappresenti un credito di più che lire 100 ma non superiore a lire 1000, per due anni ove si tratti di credito ancor più forte.

Art. 84. Per cura della Direzione della Cassa vengono frattanto pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* al principio di ogni bimestre, e così nel primo foglio del gennaio, del marzo, del maggio, del luglio, del settembre e del novembre, il numero ordinale delle Cartelle denunciate come perdute e il nome e cognome di ciascun dichiarante, non che il tempo che rimane al termine della sospensione per ciascuna, stabilito giusta l'articolo precedente, colla formale intimazione a chiunque pretendesse diritti alla proprietà sovr'alcuna fra quelle Cartelle di esporli al Comitato amministrativo della Cassa entro il tempo della sospensione, durante il quale nessuno comparendo, il dichiarante sarà riguardato pel vero proprietario della Cartella senza che altri possa più moverne querela contro la Cassa.

Nel tempo della sospensione stanno all'ingresso degli uffici della Cassa continuamente affisse le sovraddette indicazioni circa le Cartelle in sospenso.

Art. 85. Il denunziatore della perdita anticipa alla Cassa per le spese relative un indennizzo proporzionato al novero delle pubblicazioni fissate coll'articolo 84, e che verrà determinato dal Comitato.

Art. 86. Trascorso il tempo della sospensione senza che alcuno contraddica all'asserto del dichiarante, gli viene rilasciata, per ordine della Direzione, una nuova Cartella portante annotazione dell'annullamento dell'altra cui subentra.

Della nuova Cartella egli, o due testimoni per lui se illetterato, fanno atto di regolare quitanza.

Art. 87. Allorquando fosse contestata la pretesa proprietà del dichiarante, la sospensione delle operazioni sulla Cartella disputata non cesserebbe fino a che una delle parti non avesse desistito o non fosse intervenuta sentenza e passata in giudicato.

#### TITOLO IV. — *Impiego de' Capitali*

Art. 88. Il Comitato amministrativo statuisce in massima sulle maniere d'impiego del denaro.

La Direzione prescrive le norme secondo cui debbonsi compiere quelle operazioni.

Art. 89. Il Gerente registra tutte le ricerche di capitali e le altre proposte d'investimento, ed espone rispetto a ciascuna il proprio parere.

Il Direttore di turno trasceglie fra esse ed ordina man mano l'eseguimento delle preferite.

Art. 90. L'operazione ne è affidata al Gerente, al quale è pure affidato il ritorno alla Cassa delle somme dovute a termini de' contratti.

Art. 91. Le lettere di cambio, come vaglia, pagherò o biglietti all'ordine, fatti, girati, accettati o guarentiti per avallo a favore della Cassa di risparmi sono equiparati a titoli commerciali per ogni effetto ed in ispecie per

quelli di cui nel Titolo XIV del Libro III del Codice di processura civile, anche quando quei titoli siano creati o ceduti da persone non negozianti.

Art. 92. Il frutto annuo sui prestiti non può venire conteggiato oltre i limiti fissati per legge, e lo sconto non sorpassa il 6 per 100 annuo, salvo deliberazione del Comitato sanzionata dal Governo.

Art. 93. Emergendo da alcun rendiconto annuale un sopravanzo da spendere beneficiando, giusta l'articolo 4, compete al Comitato l'assegnare le beneficenze da porre in atto, alla Direzione il fissarne le norme, ai Direttori di turno l'ordinare a suo tempo le spese, da essere fatte a diligenza del Gerente.

#### TITOLO V. — Disposizioni diverse

Art. 94. Le richieste di sovvenzione che occorressero per far fronte agli impegni della Cassa deliberansi sempre dalla Direzione.

Di tali deliberazioni dev'essere rilasciata copia al sovventore, quale documento necessario a prova della validità della sovvenzione fatta.

Art. 95. I registri dell'amministrazione della Cassa e le loro copie od estratti vanno esenti dalle formalità del bollo e del controllo.

Art. 96. I servizi della Cassa di risparmi estendonsi a tutto lo Stato; laonde essa oltre all'Ufficio centrale di Parma può avere Uffici succursali in ogni altro Comune, Uffici da essere poi soppressi colà dove si stabilisse altra Cassa di risparmi indipendente.

Art. 97. Negli Uffici succursali non compionsi altre operazioni fuorchè quelle di ricevere i depositi, pagarne il frutto e restituirli; i fondi in danaro ne sono regolarmente versati all'Ufficio centrale.

Art. 98. Anche gli Uffici succursali dipendono interamente dal Comitato sedente in Parma, il quale aderisce alle aperture di quelli che giudica opportuni e, senza deviare dallo spirito del presente Statuto, fissa le norme per la loro esistenza ed azione.

Art. 99. Venendo proposte modificazioni a questo Statuto, le quali il Comitato deliberi essere degne di considerazione, il Presidente ne trasmette notizia al Ministro di Stato per l'Interno, il quale delega allora nove cittadini a sedere col Comitato per formare una Commissione straordinaria che discuta le proposte presentate e deliberi sovr'esse e conseguentemente ad esse.

Art. 100. Questo Corpo, alle cui sessioni debbono partecipare almeno due terzi dei membri che lo compongono, è presieduto dal Podestà o dal suo supplente, il quale in caso di parità de' votanti ha voto preponderante.

Art. 101. Se la Commissione straordinaria non adotta una pura e semplice ripulsa delle fatte proposte o se, in cambio delle proposte respinte, giudicasse opportune altre modificazioni, i nuovi articoli di Statuto votati da essa e formulati in suo nome vengono presentati al Ministro per la Sovrana approvazione, ottenuta la quale, acquistano tosto vigore.

#### TITOLO VI — Disposizioni transitorie

Art. 102. La prima rielezione dei membri del Comitato deve coincidere colla rielezione di una parte del Consiglio comunitativo di Parma.

Art. 103. Uno fra i primi lavori del Comitato amministrativo è la compilazione d'un Regolamento da farsi in conformità del presente Statuto.

Parma, 29 dicembre 1858.

G. GUADAGNINI — B. CIPELLI — DE-PAOLI ANTONIO  
P. TORRIGIANI — G. OSENGA

540. *Autorizzazione di una sovrapposta nel Comune di Tre Casali per armamento della Guardia nazionale e per sussidi alle famiglie dei volontari nella guerra d'indipendenza.*

17 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione fatta il 22 dicembre 1859 dal Consiglio comunale di Tre Casali (Provincia di Parma);

Vedute le due deliberazioni del Consiglio delegato del suddetto Comune, in data del di 11 dicembre ultimo scorso;

Veduta la lettera scritta dall'Intendente Generale di Parma il 4 gennaio corrente, n° 119;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata nel Comune di Tre Casali l'emissione di un ruolo straordinario a carico dei proprietari per la somma di lire mille cinquecento quarantasette (L. 1547) al fine di sostenere le spese relative a quella Guardia nazionale, al soccorso per le famiglie dei volontari nella guerra dell'Indipendenza Italiana, e alla sciarpa tricolorata per l'Autorità comunale.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 17 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

#### 344. *Nomina ed attribuzioni d'un Commissario Governativo presso la Banca Parmense.*

17 gennaio 1850.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduti gli articoli 4 e 5 del Decreto 15 aprile 1853, col quale veniva approvata l'istituzione in Parma d'una Società anonima avente per oggetto lo stabilimento e l'esercizio di una Banca Parmense;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Raffaele Pantaleoni è nominato Commissario del Governo presso la Banca Parmense.

Art. 2. Il Commissario del Governo vegherà alla precisa osservanza dello Statuto della Banca, dei Regolamenti e delle Leggi relative.

Art. 3. È quindi nelle sue attribu-

zioni l'accertarsi dell'esattezza e regolarità di qualunque operazione mediante quelle verificazioni che reputerà necessarie, sia dei registri che delle casse, del portafoglio, del magazzino delle sete date in deposito e di qualunque documento.

Art. 4. Avrà pure facoltà di richiedere le note, gli specchi e le copie autentiche dei documenti onde abbisognasse per l'adempimento del proprio ufficio.

Art. 5. Il Commissario del Governo interverrà alle adunanze del Consiglio e della Società. A tal fine, per cura del Presidente, gli verrà trasmesso ogni volta in tempo debito il relativo invito, e gli sarà pur data copia autentica del verbale di ciascuna seduta.

Art. 6. L'Amministrazione della Banca dovrà rimettere al Commissario del Governo in fine d'ogni settimana uno specchio di situazione, indicante il montare nella sera di ciascun sabato delle somme esistenti in cassa tanto in numerario che in biglietti, dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conti correnti col bilancio del *Dare* e dell'*Avere*.

Art. 7. Qualora risultasse al Commissario del Governo che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dallo Statuto, ne riferirà tosto al Ministro delle Finanze per quei provvedimenti che reputerà del caso.

Art. 8. Atteso l'unificazione politica ed amministrativa delle Provincie Romagnole e Modenesi colle Parmensi, i biglietti della Banca suddetta che, giusta l'articolo 4 del Decreto 15 aprile 1853, vennero ivi dichiarati accettabili dalle pubbliche Casse, saranno pure ricevuti nella Cassa delle altre Provincie dell'Emilia. Resta però fermo l'obbligo alla Banca di farne il cambio in denaro a presentazione, secondo è prescritto dall'articolo 15 dello Statuto.

Art. 9. Non ostante l'attuazione della Banca Parmense, consentita col ricordato Decreto 15 aprile 1853, è però sempre libero al Governo concedere l'istituzione di una nuova Banca per tutte le Provincie dell'Emilia con di-

ritto di fare le sue operazioni e di aprire i proprii Uffici in qualunque luogo delle Provincie stesse.

Art. 10. La Banca Parmense è fino d'ora autorizzata a fondersi colla nuova Banca delle Regie Provincie dell'Emilia tosto che ne sia approvata l'istituzione.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 17 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro delle Finanze*

PEPOLI

342. *Riunione in una sola delle due Cattedre d'insegnamento della Chimica nell'Università di Parma.*

18 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. L'insegnamento della Chimica organica, della Chimica inorganica e della Farmaceutica, ora ripartito in tre Cattedre nella R. Università di Parma, viene diviso in due: l'una per la Chimica generale, l'altra per la Farmaceutica.

Art. 2. Ciascuno degli attuali Professori di Chimica organica e di Chimica inorganica, dottore Pietro Piazza e dottore Galeazzo Truffi, in seguito alle opportune intelligenze col Ministro della pubblica Istruzione, assumerà l'insegnamento di una di queste Cattedre.

Art. 5. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 18 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro*

*della pubblica Istruzione*

A. MONTANARI

343. *Apertura di una nuova Porta nelle mura della città di Parma, da denominarsi Porta Vittorio Emanuele; indizione di un concorso per la formazione del relativo Progetto.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Nell'intendimento di intraprendere i lavori di rettilineamento della strada di S. Francesco in Parma, ideati nel 1848, e di recare ad effetto il pensiero di aprire una nuova Porta rimpetto alla strada medesima;

Sulla proposta del Ministro de' Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Nelle mura della città di Parma, tra la nuova strada esterna a Fornovo e l'altra interna detta di San Francesco, sarà aperta una nuova Porta o Barriera in sostituzione dell'altra detta di San Francesco, la quale verrà soppressa.

Art. 2. La detta nuova Porta, a titolo di pubblica gratitudine ed affetto, verrà denominata *Porta Vittorio Emanuele*.

Art. 3. Pel progetto della Porta medesima sarà aperto un concorso fra gli artisti italiani, giusta il programma che verrà fissato dal Ministero de' Lavori pubblici.

Art. 4. Al progetto che verrà preferito è assegnato il premio di lire mille; e quello della menzione onorevole a quei progetti che per merito venissero subito dopo il primo.

Art. 5. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze, per quanto a ciascuno riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 20 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*

P. TORRIGIANI

*Il Ministro delle Finanze*

PEPOLI

544. *Abolizione delle Società di mutuo soccorso contro gli incendi, stabilite dalle leggi Parmensi e Modenesi.*

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Viste le Notificazioni 25 gennaio e 4 febbraio 1841 del cessato Governo Estense e la Legge 21 novembre 1849 del cessato Governo Borbonico di Parma, colle quali viene imposta un'associazione di mutuo soccorso per i danni derivati da incendi nelle Provincie Parmensi e Modenesi;

Considerato che le associazioni di mutuo soccorso non devono aver vita che dall'azione libera individuale, esercitata entro i limiti fissati dalla legge;

Considerando che mala prova fece l'associazione coatta e si convertì per necessità della viziosa istituzione in un aggravio indebito per lo Stato e per i proprietari;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Le associazioni di mutuo soccorso per i danni derivati da incendi, imposte dalle Leggi 25 gennaio e 4 febbraio 1841 del Governo Estense e dalla Legge 21 novembre 1849 del Governo di Parma, cesseranno col giorno 28 febbraio p. v.

Art. 2. Le liquidazioni dei danni per incendi avvenuti fino a tutto il giorno 28 febbraio saranno terminate entro il corrente anno, secondo è stabilito dalle rispettive Leggi Modenesi e Parmensi.

Art. 3. Il Governo, dopo eseguita la liquidazione finale, preleverà colla sovrainposta fissata dalla Legge Modenese e Parmense quelle somme che saranno necessarie a rimborsarlo di quanto avrà anticipato.

Art. 4. Sono riconosciute le società autorizzate ed istituite nel Regno Sardo e nelle Provincie già annesse al Regno, senza bisogno di alcuna autorizzazione.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno e

quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà promulgato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 23 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

Il Ministro delle Finanze  
ALBICINI

545. *Autorizzazione di uno storno sul bilancio del Comune di Monticelli d'Ongina per le spese di armamento della Guardia nazionale.*

24 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina, in data del 12 gennaio 1860;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. L'Amministrazione comunale di Monticelli d'Ongina (Circondario di Borgo S. Donnino, Provincia di Parma) è autorizzata a valersi per acquisto di fucili in servizio della Guardia nazionale della somma di lire seimila ottocento sessantotto, centesimi novanta (L. 6868.90), risparmiata sullo stanziamento fatto nel Bilancio del 1859 al Titolo 22 - *Nuove opere d'acque e strade.*

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 24 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

546. *Autorizzazione di maggiore spesa per l'armamento della Guardia nazionale di Colorno.*

25 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Vedute le deliberazioni fatte dal Consiglio delegato di Colorno (Provincia

di Parma) il 28 dicembre 1859, e dal Consiglio comunale dello stesso luogo il 29 susseguente, per l'aggiunta di lire duemila alla somma di lire 5859 approvata con Decreto Dattatoriale del 16 dicembre 1859 nel Bilancio del suddetto Comune pel 1860 relativamente alle spese della Guardia nazionale ed altre non contemplate nel Bilancio medesimo;

Veduta la lettera, n° 553, scritta dall'Intendente Generale di Parma il dì 11 gennaio 1860;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Sarà recata dalla somma di lire tremila ottocento cinquantanove a quella di cinquemila ottocento cinquantanove la linea di spesa straordinaria che per la Guardia Nazionale di Colorno e per altro venne aggiunta nel Bilancio di esso Comune pel 1860 col sovraindicato Decreto del 16 dicembre ultimo scorso.

Sarà di conseguenza aumentato per ugual somma di lire 5859 il soprassoldo già prima determinato nel Bilancio suddetto.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 25 gennaio 1860

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

347. *Riordinamento del Personale amministrativo del Monte di Pietà in Parma.*

25 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione della Commissione amministrativa del Monte di Pietà di Parma, in data del 3 gennaio 1860, relativa al personale ed agli stipendi degli impiegati di quell'Amministrazione;

Veduta la lettera dell'Intendente Generale di Parma del 20 di detto mese, n° 655, colla quale non viene fatta alcuna eccezione alle proposte recate dalla citata deliberazione;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Gli Uffici dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Parma si comporranno giusta il seguente specchio.

Art. 2. Occuperanno i detti Uffici e si goveranno dei relativi stipendi le persone indicate nello Specchio stesso.

Numero progressivo	UFFIZI	Stipendi
		lire
1	Segretario della Commissione	700
2	Direttore . . . . .	2400
3	Tesoriere . . . . .	2000
4	Custode . . . . .	1800
5	Ragioniere Capo . . . . .	1500
6	Controllore . . . . .	1100
7	Stimatore d'oggetti preziosi	1200
8	Stimatore di panni lini ed altro	1100
9	Primo Commesso . . . . .	1000
10	Secondo Commesso . . . . .	950
11	Commesso alla Cassa . . . . .	1000
12	Sotto Custode . . . . .	1100
13	Commesso della prigione . . . . .	800
14	Facchino di magazzino . . . . .	480
15	Portiere . . . . .	480

Art. 3. Il presente Decreto avrà effetto immediatamente in quanto riguarda le nuove denominazioni degli Uffici, ed al 1° del corrente mese per quanto è ai novelli stipendi assegnati ai prementovati Simonelli ed Albertelli (1).

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, questo giorno 25 gennaio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

(1) Essendosi taciuti i nomi dei titolari, i quali sono riportati nello specchio medesimo, avvertiamo che il dottor Giovanni Simonelli figura in esso come Segretario della Commissione, e il Camillo Albertelli come Commesso della Prigione.

548. *Approvazione di nuove categorie di spesa nel bilancio del Comune di Ponte dell'Olio.*

28 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la lettera dell'Intendenza Generale di Piacenza, in data del 13 gennaio 1860, n° 597, 598 400;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Nel Bilancio di Ponte dell'Olio (Provincia di Piacenza) pel 1860 sono aggiunte le seguenti linee di spesa:

provvista di medicinali ai poveri del Comune . . . . . L. 200  
lettiga pel trasporto degli infermi allo spedale di Piacenza » 480  
soscizione Garibaldi per acquisto di fucili . . . . . » 550

La somma di lire 750 sarà aggiunta al soprassello comunitativo approvato nel Bilancio sudetto.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 28 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

549. *Reintegra del già Segretario comunale Giovanni Costa, destituito per causa politica, nella totalità della pensione di riposo.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduto il parere emesso sulle istanze di Costa Giovanni dalla Commissione

istituita in Parma col Decreto Dittatoriale del 21 novembre 1859;

Risultando che con Decreto ducale del 25 agosto 1850 il suddetto Costa venne per motivi politici destituito dall'impiego di Segretario del Comune di Besenzone, e che in seguito di altri Decreti del 7 luglio e del 10 agosto 1854 gli fu concessa la pensione calcolando il tempo del suo servizio al 24 agosto 1850;

Veduto il Decreto Dittatoriale del 4 ottobre 1859, col quale è disposto che gl'impiegati destituiti dai cessati Governi per fatti politici sono reintegrati ne' loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare se avessero continuato nei rispettivi impieghi:

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. L'annua pensione di lire 479.65, concessa per Decreto del 10 agosto 1854 a Costa Giovanni, già Segretario dell'Ufficio comunale di Besenzone (Circondario di Fiorenzuola, Provincia di Piacenza), è recata, facendo tempo col 5 ottobre 1859, alla somma di lire cinquecento quindici, centesimi settantasette (L. 515,77).

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato in Modena, li 31 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

550. *Preffissione di un termine alla presentazione delle domande di compenso per danni politici.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduti i Decreti 4 ottobre, 21 no-

vembre (1) e 6 dicembre 1859 pei compensi a coloro che in causa di fatti politici soffrirono danni sotto i cessati Governi assoluti di Modena e di Parma;

Sovra proposta de' Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, dell'Interno e delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. È assegnato un termine perentorio di tempo a tutto il 29 febbraio prossimo venturo per la presentazione delle istanze alle apposite Commissioni in Modena e in Parma al fine di conseguire i compensi conceduti in massima dai sovraindicati Decreti.

Art. 2. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno spetta.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 31 gennaio 1850.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

Il Ministro delle Finanze

ALBICINI

(1) Due Decreti emanarono del 21 novembre. Essendosene riportato sotto questa data un solo (pag. 418, n° 304), aggiungiamo qui il secondo:

304 bis. Istituzione di una Commissione consultiva per le domande di compenso degli impiegati civili e militari destituiti dal cessato Governo per cause politiche.

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE DELLE PROVINCE MOGENSES E PARMENSI

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Veduti i Decreti del 4 ottobre ultimo scorso e d'oggi, riguardanti gl'impiegati civili, gli ufficiali ed impiegati militari, che dai cessati Governi Parmensi vennero privati d'ufficio, di grado e di stipendio per cause politiche;

Sovra proposa del Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi, e

Sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Per l'applicazione dei sovraindicati due Decreti nelle Provincie Parmensi è istituita una Commissione, la quale, previa le debite informazioni, darà parere sulle domande degli interessati.

Art. 2. Comporran la Commissione

Laviosa Dottor Enrico, *Presidente*

Barbieri avvocato Antonio,

Maini avvocato Giorgio,

Boveri Giovanni, *Tenente Colonn.*

Leonardi cavaliere Eugenio

Jung Giacomo, *Segretario.*

Art. 3. Il rapporto della Commissione sarà inviato al Dicastero da cui dipendeva l'impiegato civile e a quello dell'Interno per gli ufficiali ed impiegati militari.

Art. 4. Il Direttore dell'Interno nelle Provincie Parmensi è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 21 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore dell'Interno

S. MASSARI

### 551. Apertura di un Concorso per l'eseguimento in marmo del busto del Professore Macedonio Melloni.

3 febbraio 1850.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto in data del 2 gennaio del corrente anno (1);

Sovra proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Per l'eseguimento in marmo del busto del celebre Professor Macedonio Melloni sarà aperto il concorso fragli scultori delle Provincie Parmensi.

Art. 2. L'esecuzione del lavoro verrà affidata, chiuso il concorso, a chi ad avviso del Corpo accademico della Reale Parmense Accademia di Belle Arti avrà presentato il modello migliore. Un premio d'incoraggiamento di lire duecento sarà dato all'artista che si riconoscerà meritevole in secondo grado.

Art. 3. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 3 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione

A. MONTANARI

### 552. Astorizzazione di una sovrimposta nel Comune di San Secondo per le spese di armamento della Guardia nazionale.

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione fatta il venti gennaio 1860 dal Consiglio comunale

(1) Con questo Decreto del 2 gennaio (che non ci fu dato di rinvenire in *extensum*) lo stesso Governatore delle Provincie dell'Emilia ordinava, sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione, che fosse data commissione ad un artista Parmense di eseguire in marmo il busto del Melloni, da collocarsi in posto d'onore in una delle sale della Università di Parma (Veggasi la *Gazzetta di Modena*, 13 gennaio 1860, n° 206).

di San Secondo (Circondario di Borgo S. Donnino, Provincia di Parma);

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta :

Art. 1. È autorizzata nel Comune di San Secondo l'emissione di un ruolo straordinario di lire cinquemila quattrocento a carico dei proprietari e dei personalisti per le spese d'armamento ed altro di quella Guardia nazionale.

La riscossione delle lire 5400 sarà fatta entro il mese di aprile del corrente anno.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, il 4 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*  
C. MAYR

353. *Dilazione al Comune di Parma pel rimborso del mutuo concessogli sull'Erario dello Stato.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta :

Art. 1. È accordata al Comune di Parma la dilazione di anni 6 (sei), decorribili dal 1° gennaio 1860, ad effettuare la restituzione delle italiane lire sessantamila (60,000), che gli furono concesse a prestito dall'Erario delle Province Parmensi con Decreto 6 agosto 1859.

Art. 2. La restituzione dovrà eseguirsi in sei rate, ciascuna di italiane lire 10,000 (diecimila), a capo di ciascun anno cominciando dal corrente, colla scalare retribuzione del frutto nella regola legale, da aver corso però soltanto sulla somma che verrà insoluta col 1° gennaio 1861.

I Ministri dell'Interno e delle Fi-

nanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per quanto rispettivamente li riguarda.

Dato in Modena, li 4 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*  
C. MAYR

354. *Istituzione di una Cattedra di Anatomia patologica nelle Università di Parma e di Modena.*

8 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Considerando che nelle regie Università di Modena e di Parma manca la Cattedra di anatomia patologica;

Considerando che tale insegnamento, oltre all'essere necessario ad un bene ordinato corso di studi medici, è compreso fra le Cattedre dalla Legge Sarda prescritte per le Facoltà mediche nelle Università del Regno,

Decreta :

Nelle Università di Parma e di Modena è istituita la Cattedra di anatomia patologica.

A tale ufficio sono nominati il signor Dott. Eugenio Giovanardi per l'Università di Modena ed il signor Dott. Livio Cavallina per quella di Parma, rimanendo i medesimi incaricati altresì di dare un corso di anatomia topografica e di dirigere le esercitazioni anatomiche sul cadavere.

I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 8 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro*  
*della Pubblica Istruzione*  
A. MONTANARI

355. *Approvazione di vendita di effetti del Debito pubblico appartenenti al Comune di San Secondo per sostegno delle spese di armamento della Guardia nazionale.*

10 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È approvata la deliberazione del Consiglio comunale di San Secondo in data del 20 gennaio 1860 per eseguire al novanta per cento la vendita già autorizzata in massima di otto cartelle del Debito pubblico, rilevanti lire quattromila, al fine di provvedere armi in servizio di quella Guardia nazionale.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 10 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

356. *Ripartizione fra gli Impiegati dell'Intendenza di Parma dei diritti di segreteria percetti nel 1859.*

10 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto del 15 settembre 1855, n° 133;

Veduta la lettera dell'Intendente Generale di Parma in data del 27 gennaio 1859, n° 406;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La somma di lire duemila cinquecento trentatre e centesimi cinque (L.2555.05), riscossa durante l'anno 1859 negli uffici dell'Intendenza gene-

rale di Parma per copie o per estratti di atti amministrativi, verrà distribuita fra gli Impiegati dell'Intendenza medesima come segue:

Num. d'ord.	Qualità	Somma che viene assegnata
1	Segretario . . . . .	L. 720. —
2	Vice-Segretario . . . . .	" 541. 25
3	Vice-Segr. Aggiunto . . . . .	" 360. —
4	Protocollista Archivistica . . . . .	" 250. —
5	Commesso . . . . .	" 150. —
6	Vice-Segr. in disponibilità . . . . .	" 160. —
7	Già Commesso . . . . .	" 186. 80
8	Idem . . . . .	" 60. —
9	Idem . . . . .	" 40. —
10	Idem . . . . .	" 35. —
11	Idem . . . . .	" 30. —
		L. 2533. 05

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 10 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

357. *Assegnazione della Divisa speciale alla Guardia nazionale di Langhirano.*

10 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Vista la deliberazione presa li 26 gennaio p. p. dal Consiglio comunale di Langhirano, colla quale si fa a chiedere che quella Guardia nazionale possa vestire la divisa speciale;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

La Guardia nazionale del Comune di Langhirano è abilitata a vestire la divisa speciale, giusta l'articolo 10 del Regolamento 6 marzo 1859.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 10 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

358. *Mantenimento del contributo di alcune Confraternite e Corpi laici nel pagamento delle spese degli Ospizi civili di Parma.*

10 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE  
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto Parmense del 30 aprile 1850 (n° 7) col quale, per provvedere in parte alle gravi spese degli Ospizi civili di Parma, fu ordinata un' imposta di lire 40,000 a carico di alcune Confraternite e di alcuni Corpi laici delle già Provincie Parmensi ed a favore degli Ospizi stessi;

Considerando che sussistono tuttavia le cause che consigliarono quel provvedimento;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Il qui alligato ruolo di ripartimento dell'imposta di lire quarantamila (L. 40.000) pel 1850 a carico di alcune Confraternite e di alcuni Corpi laici delle già Provincie Parmensi, onde sovvenire gli Ospizi civili di Parma giusta il Decreto del 30 aprile 1850, n° 7, è approvato.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, in quanto a ciascuno d'essi riguarda, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, li 10 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

359. *Soppressione delle scuole Universitarie di Reggio e delle Facoltative di Piacenza; fondazione in Reggio di un Istituto tecnico agronomico ed in Piacenza d'un Istituto tecnico commerciale.*

11 febbraio 1860.

Relazione del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

Nei tempi andati le difficoltà delle strade e dei veicoli rendevano assai

maggiore le distanze di quello che siano al presente mercè l'ammirabile uso del vapore alla locomozione. I rapporti fra città e città erano meno frequenti, sicchè a cagion d'esempio un viaggio da Parma a Piacenza tornava più incomodo, più dispendioso e più lungo che non sia al presente da Parma alla Capitale del Regno.

Perciò si comprende facilmente come in addietro ciascuna città che fosse centro di provincia tendesse a possedere del proprio corsi completi di studi in cui i giovani dimoranti nelle terre circconvicine ricevessero una compiuta istruzione nei diversi rami d'insegnamento considerati i più utili ed i più onorifici.

Ed in addietro pure non pareva ad un giovane aver nulla acquistato in fatto di sapere se non portasse in capo la corona della laurea. Onde è agevole lo spiegare come si desiderassero frequenti le Scuole universitarie, poichè soltanto col mezzo di esse si conseguiva il titolo desiderato.

Per questo avveniva che, avendosi già Università compiute in Modena ed in Parma, ciò non ostante i Governi fossero condotti ad erigere Cattedre facoltative tanto in Reggio quanto in Piacenza.

Il secolo nuovo col mutare dei costumi mutava altresì i bisogni dell'istruzione. Si conobbe che potevasi far tesoro di buone e profittevoli cognizioni, tanto pei negozi della vita cittadina quanto pel maneggio degli affari proprii o degli altrui, senza uopo del dottorato; e crebbero a fianco degli Atenei gli Istituti tecnici e commerciali, fiorentissimi pel numero de' studiosi ed educatori di ottimi allievi.

Nello stesso tempo gli studi classici e scientifici ricevettero grandi ampliamenti dalle opere e dalle scoperte dei moderni, sicchè ciò che prima dettavasi da una sola cattedra poscia potevasi esporre da due o da tre cattedre appena. E quindi ne conseguiva che le Università dovettero accogliere numero più cospicuo di professori, moltiplicare i gabinetti ed i laboratori,

prolungare il tempo al compimento del tirocinio. Le Università maggiori sostennero la prova delle condizioni mutuate: quelle d'ordine minore o soggiacquero o rimasero scomposte o si addormentarono in una specie di letargo; onde non è da stupire se gli studenti le disertarono, se perdettero la frequenza, e con essa quel rigoglio di vita da cui soltanto ricevevano la ragione di sussistere.

Le Scuole universitarie di Reggio da parecchi lustri non hanno alunni obbligati, per cui giustamente il cessato Direttore del Ministero di pubblica Istruzione le dichiarava Scuole libere; quelle di Piacenza stanno correndo la stessa sorte.

Non sarebbe egli superfluo mantenerle dacchè tornano di poco o nessun vantaggio alla gioventù studiosa e di scarso lustro alle Città in cui si trovano collocate?

Il Riferente, in vista di tali e somiglianti considerazioni, credette dover suo di sottoporre all'E. V. se non fosse meglio sopprimerle e in contraccambio dotare Reggio e Piacenza, ciascuna, di un Istituto con tali intenti fondato da rendere a molte delle svariate classi sociali opportuno servizio d'istruzione e da allettare studiosi anche da lontano.

A Reggio, capoluogo di provincia di territori fertilissimi, bene s'addirebbe un Istituto tecnico agronomico in cui, oltre l'insegnamento tecnico superiore come è stabilito dalla Legge Sarda del 15 novembre 1859, fossero aggiunte Cattedre speciali di economia rurale, di chimica agricola e di altre materie le più acconcie allo scopo, affinché colui che ne uscisse a corso compiuto vi avesse ricevuto tale corredo di cognizioni da bastargli per dedicarsi proficuamente alle pratiche di agricoltura.

A Piacenza, collocata in sito propizio al commercio, gioverebbe un Istituto tecnico commerciale in cui le ragioni della mercatura e della contabilità fossero sodamente trattate e dove il trafficante potesse mandare i suoi

figliuoli ad apprendere quel tanto di lettere, di lingue moderne, di conteggio, di scritturazione, di economia pubblica, di statistica e di diritto commerciale che può occorrere per dedicarsi ai traffici con sagacità e profitto.

Qualora l'E. V. si disponesse ad approvare il divisato progetto, potrebbesi cavar partito di una parte dei Professori di quelle Scuole universitarie che andrebbero a cessare, per loro confidare negli Istituti novelli insegnamenti conformi a quelli già sostenuti, mentre dall'altra parte il Governo potrebbe valersene in altro modo, collocandoli in uffizi adatti, senza scapito nè della loro dignità nè del loro interesse.

Modena, 11 Febbraio 1860.

MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Le Scuole universitarie di Reggio e le facoltative di Piacenza sono soppresse.

Nondimeno per tutto l'anno accademico corrente i Professori delle medesime continueranno nel loro ufficio, e gli studenti potranno compiere il corso annuale incominciato.

Art. 2. In sostituzione delle dette Scuole è fondato un Istituto tecnico agronomico in Reggio ed un Istituto tecnico commerciale in Piacenza.

Art. 3. Le spese di prima fondazione e la metà degli stipendi da assegnarsi ai Professori ed altri Impiegati degli Istituti sono a carico dello Stato. Al resto di spese provvede la Provincia.

I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dal Comune in cui ha sede l'Istituto.

Art. 4. I Regolamenti dei due Istituti saranno pubblicati a cura del Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 5. Agli attuali Professori delle Scuole soppresse di Reggio e Piacenza saranno affidati insegnamenti conformi a quelli ora da essi sostenuti; ovvero saranno incaricati di altri uffici senza scapito nè del loro grado nè del loro interesse.

Art. 6. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono, nella parte che li riguarda, incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 11 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
A. MONTANARI

360. *Reintegra nella totalità della pensione di riposo dei già Impiegati Sante Marchelli e Giacomo Belli, destituiti per causa politica.*

16 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduti i rapporti della Commissione istituita in Parma con incarico di dare parere sulle domande degli Impiegati civili e militari che dal 1821 in poi perdettero impieghi e stipendi per causa di libertà;

Veduti i Decreti 4 ottobre e 21 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È abrogata la Disposizione Sovrana 10 novembre 1849, per la quale Marchelli Sante, già Capitano negli ex-Dragoni Ducali, e Belli Giacomo, già Ragioniere nel Corpo medesimo, furono per motivi politici dimessi dai posti e dai gradi rispettivamente occupati e passati alla classe dei pensionati civili.

Art. 2. A cominciare dal giorno 21 novembre 1859, ai detti Marchelli e

Belli sarà conteggiata la pensione di ritiro anche sul tempo trascorso dal 10 novembre 1849 a tutto il 20 novembre 1859, e sulla base delle tariffe e delle competenze stabilite col Decreto 10 novembre 1856.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato in Bologna, li 16 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

361. *Costituzione in due Battaglioni della Guardia nazionale dei Comuni componenti i Mandamenti di Sarsina e Sogliano.*

28 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Le Compagnie della Guardia nazionale dei Comuni componenti il Mandamento di Sarsina e quelle dei Comuni che compongono il Mandamento di Sogliano sono unite in due rispettivi Battaglioni mandamentali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma, li 28 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

362. *Proroga allo scioglimento delle Società obbligatorie di mutuo soccorso contro gli incendi nelle Province Parmensi e Modenesi.*

28 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

## Decreta:

Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 1 del Decreto 25 gennaio 1860 alla cessazione delle assicurazioni di mutuo soccorso per i danni derivati da incendi è prorogato a tutto il 31 marzo 1860.

Art. 2. Le liquidazioni dei danni per incendi avvenuti fino a tutto il giorno 31 marzo 1860 saranno compiute entro il termine fissato dall'articolo 2 del citato Decreto.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà promulgato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Parma, il 28 febbraio 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

363. *Reintegra nella totalità della pensione di riposo dell'Impiegato, già destituito, Rinaldo Dall'Argine.*

4° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduto il parere della Commissione istituita in Parma col Decreto Dittatoriale 21 novembre 1859 sulla istanza di Rinaldo Dall'Argine, che, a motivo della sua condotta politica, venne sotto il cessato Governo Borbonico sospeso ed in seguito destituito dall'impiego che occupava nel Ministero di Parma;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

## Decreta:

Art. 1. Qualora avvenga di liquidare la pensione a Rinaldo Dall'Argine, ora Segretario di 1<sup>a</sup> Classe nel Ministero dell'Interno, gli sarà tenuto conto del tempo in cui rimase sospeso e poi destituito dall'impiego che aveva nel già Ministero Parmense.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione

del presente Decreto nella parte che a ciascuno di essi riguarda.

Dato in Pologna, il 1° Marzo 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

364. *Approvazione della spesa di ricostruzione e riparazione delle fortificazioni di Piacenza.*

7 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visto il rapporto del Genio militare e del Ministro della Guerra,

## Decreta:

Art. 1. Sono approvati la Pianta della ricostruzione e riparazione delle fortificazioni di Piacenza, il Capitolato e l'Elenco annesso.

Art. 2. È stanziata a quest'oggetto nell'Esercizio finanziario dell'anno corrente la somma di lire 1,500,000.

Art. 3. Il Ministro della Guerra e quello delle Finanze cureranno l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 7 marzo 1860.

FARINI

*Il Ministro delle Finanze*

PEPOLI

365. *Anticipazione ai Comuni delle Province di Parma e Piacenza e del Circondario di Pontremoli delle somme occorrenti per la formazione di nuovi suggelli d'ufficio.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

## Decreta:

Art. 1. Il fondo dei Depositi comunitativi delle già Provincie Parmensi

anticiperà la spesa pei nuovi suggelli forniti agli Uffici de' Comuni nelle Province di Parma e di Piacenza e nel Circondario di Pontremoli.

Essi Comuni rimborseranno l'anzidetto fondo.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che ciascuno riguarda.

Dato in Modena, li 9 marzo 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

566. *Scioglimento de' contratti stipulati dal cessato Governo per somministrazioni di vestiario alle Guardie campestri ed ai Postini.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Sono sciolti i contratti, ora in corso, per la somministrazione degli oggetti di vestiario alle Guardie campestri e ai Postini nelle già Province Parmensi, i quali contratti furono dal cessato Governo stipulati con Mattei Pietro, Carisi Eugenio, Masini Giuseppe.

Art. 2. Sui fondi dei Depositi comunitativi, per compenso dell'indicato scioglimento, si pagheranno al Mattei e al Carisi lire trecento ognuno e al Masini lire cinquanta.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno riguarda.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 10 marzo 1860.

FARINI

*Il Ministro dell'Interno*

C. MAYR

675. *Approvazione di un Regolamento d'amministrazione per la Banca Parmense; testo di esso Regolamento.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visto l'articolo 71 dello Statuto della Banca Parmense, sanzionato col Decreto 15 aprile 1858;

Visto il Regolamento per l'amministrazione della Banca stessa, compilato dal Consiglio amministrativo e dai Sindaci in conformità dell'articolo suddetto;

Vedute le modificazioni portate agli articoli 31, 41, 48, 72 e 82 del Regolamento medesimo nell'adunanza generale tenuta dagli Azionisti il giorno 2 marzo 1859;

Sovra proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento d'amministrazione per la Banca Parmense che è unito al presente Decreto e munito del visto del Ministro delle Finanze.

Art. 2. Esso formerà legge per gli azionisti, per l'esercizio della Banca e pei terzi che entreranno in relazione d'affari colla medesima.

Art. 3. Con atto del Ministro delle Finanze sarà fissato il giorno da cui avrà principio il corso dei venti anni prefisso alla durata della Società anonima della Banca Parmense.

Art. 4. Al Ministro delle Finanze è commessa l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 10 marzo 1860.

FARINI

*Il Ministro delle Finanze*  
PEPOLI

REGOLAMENTO

CAPO I.

*Disposizioni preliminari*

Art. 1. Il presente Regolamento per l'amministrazione della Banca Par-

mense ha per base lo Statuto della medesima e il Sovrano Decreto di sua approvazione del dì 15 aprile 1858, n° 650.

Esso Regolamento provvede laddove dallo Statuto e dal Decreto antedetti non è espressamente provveduto.

Art. 2. Oltre al Consiglio, composto come all'articolo 25 dello Statuto, la Banca ha un Cassiere, un Ragioniere, ed altri Impiegati subalterni col titolo di Commessi.

Art. 5. Ha pure un Custode ed alcuni Serventi.

Art. 4. Quanto alle attribuzioni ed alle incombenze del Consiglio riunito, de'Consiglieri in particolare e de'Sindaci, ai doveri ed agli stipendi del Direttore e degli altri impiegati si principali che subalterni, del Custode e de'Serventi, sono date di seguito qui appresso, ed anche più innanzi in altri luoghi, le opportune indicazioni.

## CAPO II.

### *Del Consiglio d'Amministrazione*

Art. 5. Il Consiglio amministrativo, composto come all'articolo 25 dello Statuto, ha la legale rappresentanza della Banca, e coll'opera di due fra i suoi Consiglieri e del Direttore provvede ai giornalieri affari della medesima.

Tutti i Consiglieri si prestano alternamente per turno, e, facendo capo dai due primi in ordine di nomina, si sostituiscono poi sempre, uno per volta collo stesso ordine, al cominciare d'ogni settimana.

I due Consiglieri di turno e il Direttore trattano collettivamente gli affari di loro competenza giusta il presente Regolamento, e li decidono anche a sola pluralità di voti.

Art. 6. Non ostante la precedente disposizione, il Consiglio, di conformità all'articolo 30 dello Statuto, regola e verifica con poteri amplissimi la gestione degli affari ed interessi sociali.

Art. 7. Salvo quanto al Direttore il prescritto dallo Statuto agli articoli 27

e 39, le nomine ed il licenziamento degli Ufficiali principali e de'Subalterni, del Custode e de'Serventi si fanno dai Consiglieri e dai Sindaci a maggioranza assoluta di voti: e per la sospensione dall'ufficio o servizio dispongono i due Consiglieri di turno e il Direttore, riferendone al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 8. Il Consiglio dovrà adunarsi al cominciare d'ogni mese ad oggetto di esaminare e rivedere colla scorta del libro giornale, prescritto qui abbasso all'articolo 92, le operazioni eseguite nel mese precedente.

S'adunerà eziandio straordinariamente dietro invito del Presidente, ed ogni volta ne sia fatta inchiesta a quest'esso da amendue i Sindaci o dal Direttore.

Art. 9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, oltre la presenza di un Sindaco voluta dall'articolo 38 dello Statuto, è necessario l'intervento di tre Consiglieri almeno.

Le deliberazioni, quand'occorra, saranno prese a scrutinio segreto.

Art. 10. L'intervento alle adunanze del Consiglio de'Consiglieri e de'Sindaci, in ragione del quale a termini dello Statuto (*art. 54 a*) deve essere fra loro ripartito un decimo degli utili, sarà costatato mediante analoga fede fatta dal Segretario sulla scorta del registro delle deliberazioni da lui custodito. Il Consigliere o il Sindaco che arrivi a seduta incominciata o si ritiri prima che il Presidente l'abbia levata non ha per quella volta diritto al riparto.

Art. 11. Sarà tenuto un registro delle deliberazioni e degli altri atti del Consiglio, il quale non potrà essere comunicato che a coloro che hanno diritto d'intervenirvi.

Al principio d'ogni seduta sarà fatta lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale verrà firmato da tutti i membri che vi presero parte.

Art. 12. Spetta al Consiglio amministrativo di transigere qualunque interesse sociale e di determinare la

somma di riserva in danaro da stare di fronte al cambio de'biglietti.

Questa riserva non sarà mai inferiore ad un terzo dell'importare de'biglietti in circolazione, aumentato da quello dei depositi e conti correnti, entrambi pagabili a richiesta.

Art. 15. Il Consiglio amministrativo promuove e sostiene, e contro lui sono promosse e sostenute le azioni giudiziarie.

Gli atti al suo nome son fatti a diligenza del Direttore, al quale vengono significati quelli che fatti sono verso il Consiglio.

#### CAPO III.

##### *Del Presidente, del Segretario e de'Consiglieri*

Art. 14. Il presidente del Consiglio, oltre le attribuzioni a lui proprie in forza dello Statuto ed agli incarichi che gli sono comuni cogli altri Consiglieri, appone la sua approvazione a tutte le pubblicazioni che risguardano gli affari della Banca.

Riceve tutte le comunicazioni e tutte le carte dirette al Consiglio, pel quale corrisponde col Superiore Governo.

Invita i membri del Consiglio alle adunanze ordinarie e straordinarie, accennando gli affari che vi si debbon trattare, de'quali dirige la discussione.

Mancando il Presidente, ne fa le veci il Consigliere primo in ordine di nomina.

Art. 15. Ritenute le incombenze che il Segretario del Consiglio esercita in conformità dell'articolo 45 dello Statuto e quelle che gli appartengono qual uno de'Consiglieri, egli distende le deliberazioni ed altri atti del Consiglio, li conserva in apposito registro, e ne autentica e spedisce le copie, che fa improntare con uno dei bolli della Banca da lui custoditi.

Il Segretario è supplito, occorrendo, dall'ultimo de'Consiglieri in ordine di nomina.

Art. 16. Nessuno de'Consiglieri può esimersi senza plausibil motivo di eseguire le particolari incombenze che gli

sian date dal Consiglio, e specialmente a quella di supplire i Consiglieri di turno, ove alcuno d'essi trovisi assente od impedito.

#### CAPO IV.

##### *De' Sindaci*

Art. 17. È incarico speciale de'Sindaci vegliare all'esecuzione degli Statuti e de'Regolamenti della Banca, su tutte le sue operazioni e sopra i suoi Uffiziali.

A tale effetto saranno loro fornite dai Consiglieri di turno, dal Direttore e dagli altri Uffiziali della Banca tutte le occorrenti informazioni.

Art. 18. I Sindaci propongono quelle misure che credono utili all'ordine ed all'interesse della Banca. Se le loro proposizioni non sono adottate, possono richiedere che ne sia fatta menzione sul registro delle deliberazioni e riferirne alla prima adunanza della Società.

Art. 19. Ogni qualvolta lo stimeranno conveniente potranno, od insieme o separatamente, farsi presentare ed esaminare i registri della Banca, il portafoglio e lo stato della Cassa ed eseguirne la verificaione.

Simile verificaione però dovrà da essi unitamente esser fatta almeno ogni semestre in giorno di loro scelta, nella quale occasione procederanno al riscontro del danaro e dei biglietti in Cassa, come d'ogni altro valore esistente presso la Banca.

Di ciò verrà steso atto da trascriversi in apposito libro tenuto dai Sindaci, in cui noteranno anche le avvertenze credute a proposito sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare.

Art. 20. Le irregolarità e gli abusi che si scoprissero dai Sindaci nelle loro ispezioni e verificazioni od in altro qualsiasi modo saranno notificate al Consiglio, avvisando ai provvedimenti che riputassero del caso.

#### CAPO V.

##### *Del Direttore*

Art. 21. Il Direttore si trova alla

Banca in tutti i giorni e in tutte le ore in cui è aperta al pubblico.

Art. 22. Indipendentemente dalla parte esecutiva degli affari della Banca a lui commessi dall'articolo 32 dello Statuto, il Direttore fa porre ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio amministrativo e della adunanza generale degli azionisti, ove ne venga incaricato.

Art. 23. Al Direttore è essenzialmente affidata la gestione interna ed economica dello Stabilimento, la vigilanza ed il buon ordine in ogni parte del servizio, non che la disciplina riguardante la scrittura, i registri e la custodia dei documenti e titoli da per tutto ove non sia provveduto dal presente Regolamento.

Prescrive le particolari incombenze de' Commessi, le modifica e le muta a norma delle circostanze. Tiene la corrispondenza epistolare, meno quella col Superiore Governo riservata al Presidente del Consiglio, e dà al pubblico col mezzo della stampa e dell'affissione gli opportuni avvisi. Firma insieme coi Consiglieri di turno e col Ragioniere i mandati di pagamento, e li rilascia ai titolari. Conserva i bolli della Direzione della Banca, prepara il conto e lo specchio riassuntivo di cui agli articoli 51 e 52 dello Statuto, non che il quadro presuntivo delle spese ordinarie d'amministrazione, e li sottopone in tempo congruo all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

Art. 24. Ogni giorno il Direttore riunisce gli effetti appartenenti alla Banca, e dopo averli fatti classificare sull'apposito registro per ordine di scadenza, li rinchiude nel Portafoglio.

Da questo estrae pure ogni giorno gli effetti scadenti il giorno dopo, e li consegna contro ricevuta al Cassiere acciò li abbia pronti per la riscossione.

Art. 25. Il Portafoglio è custodito in una cassetta a parte situata nella Camera Forte.

Art. 26. Il Direttore ha uno stipendio annuo di lire 3000.

## CAPO VI.

### *Del Cassiere*

Art. 27. Il Cassiere deve possedere almeno cinque azioni in proprio nome, le quali saranno inalienabili e depositate così e come è disposto pel Direttore dall'articolo 28 dello Statuto.

Deve di più, prima d'entrare nell'esercizio delle sue funzioni, dar cauzione per una somma di lire dieci mila sia con deposito corrispondente in danaro o in cartelle del Debito pubblico dello Stato, sia mediante idonea ipoteca sopra beni stabili.

Art. 28. Ove se ne riconosca il bisogno, sarà dato al Cassiere in aiuto un Commesso di sua fiducia, e per ciò la nomina di questo Commesso verrà fatta sulla proposta del Cassiere il quale ne sarà strettamente responsabile.

Art. 29. Meno il cambio de' biglietti e le frazioni delle somme inferiori a lire cinquanta da effettuarsi in danaro con monete al peso e corso di tariffa giusta le regole per le Casse pubbliche, il Cassiere eseguirà tutti i pagamenti in biglietti della Banca. Non riceverà pagamenti che con questi biglietti o con monete al peso e corso ora detti.

Art. 30. I pagamenti che giusta le convenzioni debbono farsi alla Cassa della Banca si effettueranno al giorno preciso della scadenza od alla vigilia, se quel giorno sia festivo.

Il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine, ed il Cassiere alla chiusura dell'Ufficio avvisa per iscritto del non seguito pagamento il Direttore, rendendogli i documenti analoghi per l'esecuzione del protesto e degli altri congrui atti contro il debitore moroso.

Art. 31. Quanto poi agli effetti che non sono pagabili alla Cassa della Banca, il Cassiere al giorno preciso della scadenza od al precedente, se quello sia festivo, manda un Commesso ad esigerne l'ammontare.

Gli effetti non saranno presentati che una sol volta al debitore, e se

questi non sia trovato al suo domicilio, il Commesso vi lascia un invito a pagare indicante la somma, la scadenza degli effetti e l'ora sino alla quale la Cassa della Banca ne attenderà il pagamento.

Lo stesso invito sarà lasciato personalmente al debitore che sia trovato al suo domicilio e non paghi all'istante.

Se all'ora indicata nell'invito la somma non sarà stata pagata, il Cassiere restituirà immediatamente gli effetti al Direttore acciò provvegga agli atti opportuni.

Nel caso però che il debitore degli effetti presentati abbia un conto corrente alla Banca e voglia farli pagare, vi apporrà un *Buono a pagarsi alla Banca*, li firmerà e li renderà al Commesso.

Gli effetti così ritornati al Cassiere saran posti a debito del titolare del conto corrente, quando però vi siano fondi disponibili a suo favore.

Riguardo agli effetti pagabili ove la Banca non abbia sede, la riscossione verrà fatta dagli incaricati della medesima.

Art. 52. È vietato al Cassiere il consegnare titoli senza averne prima esatto il prezzo o la somma sovra essi anticipata, e, meno che pel cambio de' biglietti, deve ritirare ricevuta d'ogni pagamento eseguito, da servirgli di sgravio nella sua contabilità.

Art. 53. Il Cassiere oltre il suo libro di Cassa dovrà tener quegli altri che gli verranno prescritti dal Direttore, al quale trasmetterà ogni giorno al chiudersi degli uffizi lo stato particolareggiato della Cassa.

Il Direttore esibirà questo stato ai Consiglieri di turno acciò ne abbiano notizia, indi lo passerà al Ragioniere che lo riunirà in fascicoli con ordine di data per servire ad ogni occorrenza.

Art. 54. Nella Cassa della Banca affidata al Cassiere tengonsi le somme provenienti dai versamenti di ogni specie effettuati in ciascun giorno, come pure il danaro e i biglietti presunti necessari ai bisogni della giornata.

Non dovrà però mai rimanervi un valore superiore in complesso a lire quindici mila. L'eccedenza, giusta il risultamento dello stato giornaliero di cui all'articolo precedente, verrà passato nella rispettiva Cassa riposta nella Camera Forte.

Art. 55. Lo stipendio del Cassiere è determinato in annue lire 2,200.

#### CAPO VII.

##### *Del Ragioniere*

Art. 56. Il Ragioniere tiene i registri affidatigli da questo Regolamento ed ogni altro riguardante la contabilità della Banca a norma delle istruzioni che riceverà dal Direttore, alle quali dovrà conformarsi esattamente.

Art. 57. La contabilità sarà tenuta col metodo della scrittura doppia, ed ogni ramo delle diverse operazioni della Banca avrà scrittura separata, la quale ne dimostrerà i guadagni e le perdite.

Art. 58. Lo stipendio del Ragioniere sarà di annue lire 2,000.

#### CAPO VIII.

##### *De' Commessi*

Art. 59. I Commessi della Banca sono sotto gli ordini del Direttore, e dipendono altresì dai rispettivi Capi d'Uffizio.

Essi dovranno prestarsi reciprocamente l'assistenza che un momentaneo maggior lavoro potesse richiedere.

Art. 40. Lo stipendio annuo de' Commessi verrà determinato dal Consiglio all'atto della loro nomina.

#### CAPO IX.

##### *Del Custode e de' Serventi*

Art. 41. L'ingresso ai locali occupati dalla Banca è guardato da un Custode il quale vi alloggia.

A lui è vietato di aprirne le porte a chicchessia durante la notte, a meno che non si trovi presente il Direttore od altro de' membri del Consiglio.

Egli farà ogni sera, colle debite cautele, una visita per riconoscere se tutto sia in istato di sicurezza e non esista alcun pericolo d'incendio.

Aprirà le porte d'ingresso agli uffizi della Banca un'ora prima che vi sia ammesso il pubblico, indicando alle persone che entrano gli Uffizi ai quali sono per dirigersi.

Vestirà una livrea e porterà per distintivo sulla parte sinistra del petto una placca d'argento di forma ovale, all'intorno della quale saranno incise a larghi caratteri le parole *Banca Parmense* e nel mezzo *Custode*.

Art. 42. I Serventi hanno l'obbligo della pulitezza dei locali e dei mobili della Banca, non che del servizio degli Uffizi.

Dall'ora in cui s'apre la Banca a quella in cui si chiude non possono allontanarsi dal loro posto per nessun motivo, che non sia di servizio, senza licenza del Direttore.

Nell'ora d'ufficio vestono abito uniforme.

Art. 45. Per lo stipendio del Custode e de' Serventi avrà luogo il disposto all'articolo 40 di questo Regolamento.

#### CAPO X.

##### *Delle Adunanze generali*

Art. 44. Il Corpo degli azionisti è rappresentato dall'Adunanza generale, la quale esercita i poteri che le sono conferiti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 45. Gli azionisti nell'entrare in adunanza dovranno firmarsi nel registro a ciò destinato, e qualunque di essi avesse istanze o proposizioni da farvi dovrà averle formulate per iscritto e indirizzate tre giorni prima al Consiglio d'amministrazione, che le presenterà all'adunanza.

Art. 46. Le deliberazioni dell'adunanza generale verranno scritte su di un registro speciale e firmate da tre fra i maggiori azionisti, primi in elenco, non che dai membri componenti il Consiglio amministrativo che vi saranno intervenuti.

Art. 47. Per presentare all'esame ed alla discussione dell'adunanza generale ordinaria il conto annuale e la relazione de' Sindaci di cui all'articolo 51 dello Statuto, il Consiglio si ricomporrà degli stessi individui che ebbero parte nell'annua gestione a cui sono riferibili il conto e la relazione di che è cenno qui sopra.

Art. 48. In quanto alla elezione dei Consiglieri e dei Sindaci, mentovata nell'articolo 26 dello Statuto, se dopo due scrutini per mancanza della richiesta maggioranza di voti non risulti alcuna delle scelte da farsi o non si completino, si procede a votare su quei candidati che nel secondo scrutinio riportarono maggiori suffragi.

Art. 49. Le funzioni di scrutatore saranno adempiute dai tre maggiori azionisti presenti, in ordine d'elenco, ed in caso di rifiuto da quelli che li seguono nell'ordine suddetto, sino all'accettazione.

Art. 50. Il Presidente può prorogare ad altro giorno l'adunanza, sia per causa dell'ora tarda, sia in quanto vada a verificarsi difetto di numero d'azionisti presenti.

Questa proroga verrà dichiarata espressamente ed accennata nel processo verbale di seduta.

Art. 51. Tutti i registri ed atti dell'adunanza generale sono custoditi dal Segretario del Consiglio amministrativo, il quale autentica le copie che occorresse di rilasciare.

#### CAPO XI.

##### *Delle Azioni*

Art. 52. Le mille azioni fissate dall'articolo 1 dello Statuto sono rappresentate da altrettanti certificati nominativi.

Art. 53. Ogni certificato è staccato da un registro a matrice, marcato da un numero progressivo, e firmato dal Presidente del Consiglio dal Direttore e dal Ragioniere.

Contiene il nome e cognome dell'azionista, il luogo di sua dimora, l'elezione del suo domicilio, ed è im-

prontato d'un bollo a secco della Banca.

Sarà conforme al modello portato sotto la lettera A al fine del presente Regolamento.

Art. 54. Al registro delle azioni corrisponde altro registro tenuto in ordine alfabetico, rappresentante il conto d'ogni azionista.

Art. 55. Il certificato d'azione è consegnato all'azionista sì tosto abbia, giusta i casi, adempiuto al prescritto dagli articoli 5, 5, 75 e 76 dello Statuto.

Art. 56. I diritti e gli obblighi inerenti alle azioni seguono il titolo, in qualunque mano esso passi.

Art. 57. La trasmissione delle azioni si opera o in via di successione o in via di cessione, sia per atto separato che per girata sul certificato d'azione.

Il trasmissario la notifica al Consiglio amministrativo e gli rimette i documenti che la comprovano, fra cui deve sempre essere il certificato d'azione.

Il Consiglio, ove nulla osti, dispone così che dal Ragioniere sia fatta menzione della trasmissione tanto sul certificato presentato quanto sulla corrispondente matrice e sugli altri analoghi registri della Banca. Il Presidente del Consiglio autentica col suo visto la menzione fatta sul certificato d'azione, il quale viene poi reso al nuovo titolare.

Art. 58. Accadendo la perdita di un certificato d'azione, il proprietario la denunzierà al Consiglio amministrativo, il quale a spese del denunziante pubblicherà un avviso per due volte, entro due mesi, nel foglio ufficiale.

Decorso un altro mese da quello della pubblicazione del secondo avviso senza che sia ritrovato il certificato, il Consiglio a mezzo del Direttore rilascerà al denunziante una copia della matrice del certificato perduto.

Questa copia conforme tien luogo a tutti gli effetti di ragione del certificato perduto, il quale rimane annullato.

Art. 59. Gli utili spettanti all'azione

riferibile al certificato smarrito restano in deposito nella Cassa della Banca sino alla consegna della copia di cui sopra per essere pagati all'azionista all'atto di questa consegna.

Art. 60. Gli eredi o creditori di un azionista non potranno per qualsiasi causa provocare l'Amministrazione della Banca a ricognizioni giudiziarie, ma dovranno per l'esercizio de' loro diritti riportarsi ai risultamenti degli atti e registri della Banca.

## CAPO XII.

### *De' Biglietti*

Art. 61. I biglietti di Banca verranno creati con carta e caratteri di apposita fabbricazione, sotto le cautele da prescriversi dal Consiglio amministrativo ad impedirne qualsiasi alterazione, frode od abuso.

Saranno impressi su carta

bianca, i biglietti di L. —	1000
rossa . . . . . » —	500
verde . . . . . » —	200
azzurra . . . . . » —	100
giallognola » . . . . . » —	50

Art. 62. I biglietti d'ogni serie avranno un numero progressivo, saranno muniti di un bollo della Banca a secco, e verranno firmati dal Presidente del Consiglio, da un Sindaco, dal Direttore e dal Cassiere.

Un modello di questi biglietti (ritenute per ciascuna qualità le varianti relative al loro diverso valore) è dato per norma sotto la lettera B alla fine del presente Regolamento.

Art. 63. Di ciascuna serie di biglietti sarà tirata su fogli a matrice la quantità precisa stabilita dall'articolo 12 dello Statuto. Essi fogli verranno chiusi col bollo della Banca in separati pacchi, e conservati nella Camera Forte in apposita Cassa, d'onde si estrarranno quando occorra di staccarne biglietti da mettere in circolazione.

Art. 64. Tosto che saranno stati impressi tutti i biglietti di Banca, si distruggeranno i rami che servirono per la loro impressione, la carta che sarà

avanzata, e la forma usata per la fabbricazione della medesima.

La distruzione verrà fatta alla presenza del Consiglio amministrativo e ne sarà steso atto.

L'originale rimarrà negli archivi della Banca, e se ne spedirà copia, certificata conforme dal Presidente e dal Segretario del Consiglio d'amministrazione, alle Camere di commercio e di agricoltura in Parma ed in Piacenza.

Art. 65. Il Consiglio amministrativo, dipendentemente dal disposto dall'articolo 74 dello Statuto, autorizza la prima emissione de' biglietti, e così procederà in seguito sulla dimanda motivata per iscritto dal Direttore, riconosciuto che ne abbia la necessità.

Autorizzata che sia l'emissione dei biglietti, questa si eseguirà in presenza del Consiglio e ne verrà disteso atto.

Art. 66. Le matrici da cui saranno staccati i biglietti da porsi in circolazione rimarranno presso il Direttore per ogni occorrenza di riscontro.

Art. 67. I biglietti staccati dalle matrici per essere posti in circolazione verranno consegnati contro ricevuta al Cassiere acciò ne faccia uso a misura delle giornaliere occorrenze.

La ricevuta del Cassiere si riporrà nella Cassa da cui vennero estratti i biglietti.

Art. 68. I biglietti resi difettosi per vetustà od altro avvenimento saranno annullati e cambiati in altri di egual valore.

L'annullamento si farà scrivendosi sui biglietti difettosi e nelle corrispondenti matrici tanto dai Consiglieri di turno quanto dal Direttore, che la firmeranno, la parola — *Annullato*. —

I biglietti così annullati saranno posti nella Cassa di riserva per essere poi distrutti dietro deliberazione del Consiglio.

#### CAPO XIII.

##### *Delle Operazioni della Banca*

Art. 69. Chi voglia effettuare colla Banca alcune delle operazioni indicate

nel Titolo III dello Statuto dovrà farne richiesta per iscritto al Direttore.

Tale richiesta conterrà il nome e cognome del richiedente, il luogo di suo domicilio reale ed occorrendo, quello del domicilio ch'egli o il suo mallevadore avranno eletto in Parma o in altro luogo in cui la Banca abbia un ufficio succursale, se sia commerciante, proprietario ecc., l'operazione a cui intende essere ammesso, con tutte le specialità proprie a quella operazione medesima. Avrà a corredo gli analoghi documenti e sarà firmata dal richiedente, ed ove sia necessario, dal suo mallevadore solidale.

Ogni qualvolta v'intervenga un procuratore, l'atto di procura dovrà far parte del corredo.

Il Direttore comunica la richiesta ai Consiglieri di turno, ed ove sia ammessa, ne è dato avviso al richiedente per tutto ciò che resta a fare all'eseguimento dell'operazione di che si tratta.

Art. 70. I Consiglieri di turno e il Direttore sono in facoltà di rifiutarsi a quelle operazioni che non credessero di convenienza della Banca, nè sono obbligati di rendere alcuna ragione del rifiuto.

Art. 71. Per norma della solvibilità voluta dall'articolo 16 dello Statuto si formerà, come piuttosto sarà possibile, a cura del Consiglio d'amministrazione uno stato nominativo riguardante più specialmente le persone dedite al commercio, in cui dovrà accennarsi il fido da accordarsi a ciascuna di esse.

Nella formazione di questo stato, che sarà custodito gelosamente dal Direttore, ostensibile soltanto ai membri del Consiglio, e da rettificarsi a seconda delle notizie che si avessero in poi sulle persone ivi iscritte, si dovrà aver riguardo non solo alla forza loro patrimoniale ma ancora alla loro moralità e capacità nel trattare gli affari.

Art. 72. Si ammettono allo sconto le cambiali, i vaglia ed altri effetti in forma commerciale.

Le cambiali ed altri effetti come sopra saranno girati in bianco, firmati dal girante ed occorrendo dal suo solidale obbligato, e segnati di un numero progressivo.

Per la loro quitanza verranno sottoscritti dai Consiglieri di turno, dal Direttore e dal Cassiere.

Art. 75. Nelle operazioni della Banca il mese si calcola sempre di trenta giorni.

Art. 74. Negli effetti da scontarsi non saranno considerate le somme, pel calcolo dello sconto, se non se per decine, di modo che l'effetto di lire 101, 1001 soffrirà lo sconto come se fosse di lire 110, 1010, e così di seguito.

Art. 75. Le cambiali ed altri effetti scontabili aventi una scadenza di giorni cinque o minore non saranno ammessi allo sconto proporzionale, ma la Banca ne pagherà il loro valore rappresentativo, diminuito a proprio beneficio dell'uno per mille.

Art. 76. Nello sconto si prende a calcolo degli interessi il giorno in cui è fatta l'operazione e quello del protesto.

I giorni di ritardo sino al pagamento sono soggetti al frutto nella ragione dello sconto.

Art. 77. Non si ammetteranno allo sconto cambiali od altri effetti che comparissero creati senza causa e valuta reale ma per semplice comodo de' sottoscrittenti.

Art. 78. Pei depositi d'oro e d'argento non monetato, di carte del Debito pubblico, di seta tanto grezza che lavorata in organzino od in trama, che siano fatti alla Banca per ottenere sovvenzioni, vi avrà un particolare registro a matrice con numero d'ordine, in cui si scriveranno

a) il nome ed il domicilio del depositante;

b) la natura e il valore nominale o stimativo degli oggetti depositati;

c) la somma prestata sul deposito;

d) la data del giorno in cui il deposito sarà stato fatto;

e) l'epoca fissata pel ritiro.

Il doppio della matrice sarà consegnata al depositante e gli varrà di ricevuta.

La matrice e il doppio saranno firmati dal depositante, dai Consiglieri di turno e dal Direttore.

Art. 79. La Banca riconosce unicamente il depositante per proprietario dei valori o dei titoli che le vengono lasciati in deposito: e per conseguenza nessun privilegio di proprietà né altro qualunque dovrà essere invocato da chicchessia.

Art. 80. Non potrà essere ammesso alcun deposito d'oggetti il cui valore sia inferiore a lire mille.

Il valore verrà determinato da uno o più periti scelti dall'Amministrazione della Banca a tutte spese del depositante.

Art. 81. Non sarà mai prestata una somma superiore a  $\frac{5}{4}$  del valore di stima degli oggetti depositati.

Questi potranno essere ritirati a piacere, ma il ritiro anticipato non conferisce alcun diritto alla riduzione dell'interesse dovuto alla Banca per tutto il tempo convenuto pel deposito, che non potrà essere minore di dieci giorni.

Art. 82. Se gli oggetti depositati non fossero ritirati e il rimborso della somma prestata eseguito all'epoca convenuta, la Banca può venderli senza alcuna formalità, prelevando sul prodotto l'ammontare del suo credito in capitale, interessi e spese.

Eseguita la liquidazione del conto, l'eccedenza sarà tenuta a disposizione del proprietario degli oggetti venduti, il quale per contro dovrà rimborsare senza indugio la deficienza quando vi fosse. Decorso un quinquennio dal giorno della detta liquidazione, la Banca si riterrà senz'altro liberata dal pagamento dell'eccedenza, la quale verrà consolidata nel fondo di riserva.

Art. 83. I depositi sono custoditi nella Camera Forte e, secondo le varie specie degli oggetti, in diverse casse ben chiuse.

La Banca ne è responsabile, meno i casi di forza maggiore.

Art. 84. La Camera Forte dev'essere di robuste pareti, con volta sopra e sotto, avere un solo ingresso munito di porta, con tre differenti chiavi, da tenersi una dal Consigliere primo in ordine di turno, l'altra dal Direttore, la terza dal Cassiere. Le altre chiavi delle diverse casse rinchiusa nella Camera Forte, quelle comprese del denaro in riserva, sono tenute dal Cassiere.

Le tre chiavi debbon esser marcate acciocchè ognuno ritenga sempre la medesima.

Art. 85. Quanto alla seta, la Banca non risponde per qualunque diminuzione di peso o deterioramento; riservata a lei la facoltà di far stagionare a spese del proprietario quella che giudicasse non abbastanza condizionata.

Art. 86. Ogni depositante può visitare e far visitare la propria seta ed anche estrarne un campione; ma tutto ciò dietro speciale licenza del Direttore e sotto l'esatta osservanza delle cautele che da lui verranno prescritte.

La detta licenza vale per una sola volta ed è soggetta al diritto di una lira, da pagarsi al Cassiere da cui verrà consegnata.

Art. 87. I conti correnti fruttiferi con deposito in danaro saranno aperti sopra un particolare registro tenuto dal Ragioniere e risegnato dal Direttore.

La Banca rilascia al richiedente un libretto sul quale, in corrispondenza col detto registro, il Ragioniere iscriverà le somme depositate e quelle delle quali il titolare del libretto di conto corrente avrà disposto.

Il titolare ritira de' vaglia per poter disporre de' suoi fondi; ne dà ricevuta, e dovrà sopportare i pregiudizi che risultassero dalla loro perdita o sottrazione.

Art. 88. La Banca non apre conto corrente con deposito in danaro per somma inferiore a lire mille, nè restituisce in somma minore di lire dugento.

Il conto corrente resta aperto a favore del depositante sino ad esauri-

mento del danaro depositato, e si determina dai depositi e dai ritiri ed avuto riguardo alla disposizione dell'articolo 19 dello Statuto.

Art. 89. Non è ammissibile in pregiudizio della Banca il sequestro sopra somma a lei depositata in conto corrente; anzi la Banca avrà diritto di valersi dei danari ed altri oggetti del suo debitore, di cui fosse detentrica in seguito di alcuna delle proprie operazioni, per pagarsi a preferenza di tutti gli altri creditori senza bisogno d'alcun intervento giudiziario.

Art. 90. Per la custodia delle somme che le siano date in deposito, per le esazioni, e pei pagamenti di cui a termine dell'articolo 25 dello Statuto può incaricarsi la Banca, essa percepisce all'atto dell'incarico un diritto da fissarsi d'accordo coi Consiglieri di turno e col Direttore.

L'incarico di cui sopra non sarà mai ricevuto per valori inferiori a lire mille, nè si farà luogo alla riduzione del diritto percepito ancorchè la custodia duri un tempo più breve dello stabilito o sia disdetto o non riesca l'incarico dell'esazione o del pagamento.

Art. 91. Le operazioni di cui è detto agli articoli 17 e 22 dello Statuto saranno deliberate dal Consiglio amministrativo; quelle di cui agli articoli 18, 20 e 21 verranno concluse dai Consiglieri di turno e dal Direttore, i quali si regoleranno a norma de' casi nel convenirne gl'interessi e le provvigioni.

Art. 92. Il Direttore terrà un libro giornale su cui iscriverà le operazioni che si andranno presentando alla Banca. In esso accennerà e quelle che saranno state concluse e quelle che non fossero riuscite, annotandone la cagione.

Questo libro verrà di per di risegnato dai Consiglieri di turno, e sarà sottoposto al Consiglio nell'adunanza ordinaria che tiene al cominciare d'ogni mese, insieme allo specchio della situazione economica di cui è parola all'articolo 70 dello Statuto, il quale verrà compilato a cura del Direttore.

Art. 95. Nessuna operazione può ammettersi alla Banca, nella quale fossero interessati i Consiglieri di turno, il Direttore, il Cassiere od il Ragioniere.

CAPO XIV.

*Degli Utili e della Riserva*

Art. 94. Nel conto o bilancio annuale da servire di regola al dividendo degli utili ed a formare il fondo di riserva, per cui è disposto al Titolo VI dello Statuto, saranno comprese le operazioni d'ogni specie state ammesse dalla Banca a tutto il 31 dicembre d'ogni anno.

I crediti però che in seguito di queste operazioni non fossero stati riscossi al momento della compilazione del conto e bilancio preaccennati non faranno parte del medesimo, ma saranno rammentati in una nota per figurar poi nell'attivo all'epoca della loro totale o parziale riscossione.

Art. 95. Il conto o bilancio teste detto sarà spedito in copia autentica al Ministro delle Finanze, ed oltre all'essere stampato, come è ordinato all'articolo 52 dello Statuto, verrà eziandio inscritto nel foglio ufficiale.

CAPO XV.

*Della rinnovazione e dello scioglimento della Società*

Art. 96. Quando, a termine dell'articolo 60 dello Statuto, si faccia luogo ad interpellare gli azionisti per la rinnovazione o lo scioglimento della Società, verrà aperto negli Uffici della Banca un registro cifrato e cartolato dal Presidente del Consiglio, sul quale ogni azionista o personalmente o col mezzo di un mandatario eletto regolarmente iscriverà la sua dichiarazione.

Il registro si chiude e si firma ogni giorno dai Consiglieri di turno e dal Direttore.

Art. 97. La dichiarazione deve esser fatta puramente e semplicemente, e se questa sia per la rinnovazione, il di-

chiarante deve esprimervi il numero d'azioni con cui intende concorrervi.

Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizia la dichiarazione, che si ha per non fatta.

Art. 98. In qualunque caso avvenga lo scioglimento della Società, cessano le funzioni del Consiglio amministrativo sì tosto seguita la nomina de' tre Commessarii liquidatori indicati dall'articolo 64 dello Statuto.

Ad essi verrà corrisposto un onorario, da stabilirsi dall'adunanza generale e da soddisfarsi coi capitali della Banca.

Art. 99. I Commessarii procedono senza indugio alla realizzazione dell'attivo ed al pagamento del passivo della Società, liquidando i conti e tutte le pendenze per distribuire indi il capitale liquidato agli azionisti, tanto per azione.

Art. 100. A misura che i Commessarii realizzeranno l'attivo della Società, ritireranno i biglietti in circolazione per essere distrutti compiuta che sia la finale liquidazione degli interessi sociali.

Art. 101. Tutti i biglietti che, decorsi dieci mesi dal giorno in cui la Banca entrò in liquidazione, non saranno stati presentati alla Cassa per essere cambiati in contanti resteranno di niun valore, e cesserà ogni obbligazione della Banca verso i possessori dei medesimi.

Art. 102. Allo scopo della finale liquidazione ogni opportuna facoltà s'intende attribuita ai Commessarii liquidatori.

Terminate le loro operazioni, ne presenteranno i risultamenti alla Società che convocherà in adunanza generale nel modo stabilito dall'articolo 46 dello Statuto.

Tale adunanza si troverà legalmente costituita qualunque sia il numero degli azionisti ad essa intervenuti.

Art. 103. Approvato dall'adunanza generale l'operato de' Commessarii liquidatori, verrà fatta senza indugio, a cura dei medesimi, la distribuzione agli azionisti indicata superiormente all'articolo 99.

Art. 104. Compiuta la finale liquidazione, i libri ed i registri, le scritture e i documenti di ogni genere, appartenenti alla Banca, saranno dai Commessarii liquidatori depositati all'archivio della Camera di commercio e di agricoltura di Parma. Di tale deposito sarà steso atto in due originali, uno dei quali rimarrà alla detta Camera e l'altro sarà spedito al superiore Governo.

## CAPO XVI.

*Disposizioni diverse*

Art. 105. Ogni ufficio stipendiato dalla Banca è incompatibile con qual si sia altro impiego sia pubblico che privato.

Art. 106. Tutti gli Uffiziali della Banca sono responsabili, ognuno in ciò che li concerne, degli errori e delle negligenze provenienti dal fatto loro.

Art. 107. Gli uffici della Banca saranno aperti al pubblico tutti i giorni non festivi dalle ore 10 del mattino sino alle 5 dopo mezzodi.

Gli Uffiziali così principali come subalterni dovranno trovarvisi almeno un'ora prima di detta apertura per rivedere le scritture del giorno precedente, nè potranno lasciarli senza essersi messi al perfetto corrente del loro lavoro.

Non potranno assentarsi senza permesso del Direttore, che non dovrà concederlo qualora potesse soffrirne il servizio della Banca.

La rinunzia di alcuno di essi o del Direttore dal rispettivo ufficio non avrà effetto finchè non siavi altrimenti provveduto.

Art. 108. Lo stipendio degli Uffiziali prenommati, del Custode e dei Serventi è pagabile per dodicesimi, all'ultimo giorno di ciascun mese, ma la sospensione dall'ufficio o dal servizio ne porta seco la privazione infino a che essa dura.

Art. 109. I membri del Consiglio amministrativo e tutti gli Uffiziali si

principali che subalterni hanno l'obbligo del segreto per tutto quanto concerne l'interesse de' terzi verso la Banca.

## CAPO XVII.

*Disposizioni transitorie*

Art. 110. Determinato dal Ministro delle Finanze, in conformità dell'articolo 5 del Decreto 10 marzo 1860, il tempo da cui avrà principio il corso de' venti anni prefisso alla durata della Società, il Consiglio notificherà tosto agli azionisti ed al pubblico, con manifesto da inserirsi nel foglio ufficiale e da affiggersi in tutti i Capi-luoghi di Comune, il giorno in cui la Banca sarà per intraprendere le sue operazioni.

Art. 111. Dal giorno in cui la Banca comincerà le sue operazioni saranno corrisposti agli azionisti i frutti delle loro azioni.

Per gli stipendi al Direttore, agli Uffiziali principali e subalterni, al Custode ed a' Serventi, il Consiglio amministrativo fisserà l'epoca in cui avranno rispettivamente a decorrere.

Art. 112. Il primo conto annuale della Banca verrà compilato a tutto dicembre dell'anno 1860.

Art. 113. La durata in carica dei Consiglieri e dei Sindaci, del Presidente e del Segretario del Consiglio, stati rispettivamente nominati dagli azionisti nell'adunanza de' giorni 5 e 20 maggio 1858 e dal Consiglio nel 21 giugno successivo, si misurerà dal primo gennaio del 1859.

Art. 114. Lo Statuto e il presente Regolamento coi relativi Decreti d'approvazione saranno stampati e venduti per conto della Banca.

Modena, 10 marzo 1860.

Visto,

Il Ministro delle Finanze

PEPOLI

MODELLO A accennato all'articolo 53 del Regolamento

BANCA PARMENSE

Società anonima costituita col fondo capitale di un milione di Lire diviso in mille Azioni di mille Lire ciascuna.

DECRETI

13 aprile 1859 e 17 gennaio 1860

Azione N.° . . . .

Il Signor . . . . .  
abitante a . . . . . che ha eletto domicilio presso la camera di commercio e di agricoltura di . . . . . avendo pagato LIRE CINQUECENTO, e garantita la Società per altra pari somma, a termini dello Statuto per la Banca Parmense, è iscritto sul Libro . . . al foglio . . . come proprietario dell'azione in questa Società distinta col Numero . . . .

Parma a dì . . . mille ottocento . . .

BANCA PARMENSE

BANCA PARMENSE

Società anonima costituita col fondo capitale di un milione di Lire diviso in mille Azioni di Lire mille ciascuna.

DECRETI

13 aprile 1859 e 17 gennaio 1860

Certificato d'iscrizione dell'Azione N.° . . . .

Il Signor . . . . .  
abitante a . . . che ha eletto domicilio presso la camera di commercio e di agricoltura di . . . avendo pagato LIRE CINQUECENTO, e garantita la Società per altra pari somma, a termini dello Statuto per la Banca Parmense, è iscritto sul Libro . . . . . al foglio . . . . . come proprietario dell'azione in questa Società distinta col numero . . . .

Parma a dì . . . mille ottocento . . . .

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINIST.

IL DIRETTORE

MODELLO B accennato all'articolo 62 del Regolamento

BANCA PARMENSE  
Serie N.° . . . .  
Biglietto N.° . . . .  
di Lire . . . . .

BANCA PARMENSE

BANCA PARMENSE

DECRETI 13 aprile 1859 e 17 gennaio 1860.

La falsificazione dei biglietti è punita coi lavori forzati

BUONO AL PRESENTATORE

L'uso doloso dei biglietti falsificati è punito colla reclusione

per Lire

pagabili dalla Banca A VISTA

IL PRESIDENTE

IL SINDACO

IL DIRETTORE

IL CASSIERE

568. *Deroga al Regolamento Sardo 21 dicembre 1850 sulle Opere pie per riguardo alla Commissione degli Ospizi civili di Parma.*

11 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Veduta la deliberazione del 14 ultimo scorso febbraio della Commissione amministrativa degli Ospizi civili di Parma, con la quale essa invoca per maggior speditezza negli affari la facoltà di poter deliberare anche coll'intervento d'un solo terzo dei membri che la compongono;

Veduto il parere replicatamente esternato dalla Intendenza Generale di Parma con lettere del 28 febbraio e 7 marzo 1860, n° 2021, 2520; la quale avvisa che sia assolutamente necessario di assecondare la suddetta domanda;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La Commissione amministrativa degli Ospizi civili di Parma è abilitata a deliberare anche coll'intervento di un solo terzo de'suoi componenti, e le deliberazioni prese in tal numero saranno valide.

Art. 2. Viene così derogato all'articolo 57 del Regolamento per gl'Istituti di carità e di beneficenza 21 dicembre 1850, pubblicato con Decreto Dittatoriale del 5 novembre 1859, non che all'articolo 8 del successivo Decreto del 27 dello stesso mese.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, addì 11 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno  
C. MAYR

569. *Approvazione della spesa di armamento delle Piazze di Bologna e Piacenza.*

14 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II  
IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

Visti i Decreti 16 novembre 1859 e 7 marzo corrente, coi quali sono approvate le spese di fortificazione di Bologna e Piacenza;

Sulla proposta del Generale in capo, Comandante delle truppe dell'Emilia,

Decreta:

Art. 1. Sono approvati gli armamenti e munizionamento delle Piazze di Bologna e Piacenza.

Art. 2. È stanziata a tale oggetto nell'Esercizio finanziario dell'anno corrente la somma di lire 4,000,000.

Art. 3. Il Ministro della Guerra e quello delle Finanze cureranno l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 14 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze  
PEPOLI



*B.*

## PROVINCIE MODENESI

B.

PROVINCIE MODENESI

**1. Concentrazione provvisoria dei poteri di polizia nel Comando dei Dragoni Estensi.**

3 maggio 1859.

NOI FRANCESCO V

per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,

Massa, Carrara, Guastalla, Arciduca d'Austria,

Principe Reale d'Ungheria e di Boemia ecc.

Considerando come nelle attuali circostanze di guerra in Italia, benchè sinora non per anche estesa al Nostro Stato, si renda necessario che i poteri siano concentrati onde la loro azione sia nelle eventualità più pronta ed efficace,

Abbiamo determinato di riunire nel Comando del Corpo Dragoni, in via temporanea e finchè duri l'imponenza delle suespresse circostanze, la polizia preventiva e repressiva del Nostro Stato.

Le Autorità politiche pertanto, ora dipendenti dal Ministero di Buon Governo e dal Direttore Generale di Polizia, dovranno nella parte suddetta dipendere esclusivamente dall'indicato Comando.

Nulla si cambia alle leggi comuni, eccettuato il caso di una perturbazione dell'ordine pubblico, nel quale il Comando Dragoni agirà con tutta l'ener-

gia per ristabilirlo ed i colpevoli presi in flagrante verranno giudicati da una Commissione militare.

Il Ministro di Buon Governo ed il Supremo Comando Generale si concerteranno per la pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale, questo giorno 3 maggio 1859.

**2. Ingiunzione di pagamento anticipato della terza rata d'imposta prediale.**

4 maggio 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Notificazione*

Le aumentate spese a fronte delle minori rendite dello Stato, causate dalle odierne politiche circostanze, hanno indotto S. A. R. l'Augusto nostro Sovrano a prescrivere con venerato suo Chirografo 5 corrente, n° 1151, che venga esatta la terza rata della Prediale entro il giorno 10 del corrente maggio invece del 30, epoca di sua scadenza ordinaria.

Restano pertanto diffidati i signori Contribuenti ad avere dentro detto giorno 10 pagata la rispettiva quota presso i diversi Cassieri comunali perchè da questi possa farsene il puntuale versamento nella Cassa di Finanza.

Ai Regi Delegati Provinciali e alle Comunità è dato speciale incarico di vegliare per la precisa esecuzione della presente Determinazione.

Modena, dalla Residenza del Ministero dell' Interno, il  
4 maggio 1859.

GIACOBAZZI

L' Assessore

Dot. G. FERRARI

3. *Comminazione di pena contro gli spargitori di notizie false ed allarmanti di guerra.*

9 maggio 1859.

NOTIFICAZIONE

Conoscendosi come da malevoli si spargono giornalmente tanto nei luoghi di pubblico convegno che nelle case private notizie false ed allarmanti sulle attuali condizioni di guerra per intimorire ed attrarre nel tempo istesso al loro partito i buoni e pacifici sudditi di questi Estensi Domini, e volendosene impedire la continuazione, il sottoscritto, in vista delle conferitegli attribuzioni, trova necessario prescrivere:

ARTICOLO UNICO

Chi sarà scoperto e riconosciuto autore in ispecie ed anche spargitore di notizie false ed allarmanti sarà punito a seconda dei casi e delle circostanze sino al massimo della pena disciplinare stabilita dal vigente Regolamento di polizia.

Le Autorità politiche dello Stato e la Forza pubblica sono incaricate in ciò che rispettivamente loro riguarda della esecuzione di tale Disposizione.

Modena, li 9 maggio 1859.

Il Tenente Colonnello Comandante il Regio Corpo Dragoni,  
Incaricato della Polizia preventiva e repressiva

Cav. DE WIDERKERN

4. *Annessione delle terre di Massa e Carrara al Regno Sardo. Dipendenza delle varie Amministrazioni locali dal Commissario straordinario del Governo Sardo. Promulgazione delle Leggi Sarde sulla leva, e delle Leggi e Tariffe Sarde sulle gabelle del sale, de' tabacchi, delle polveri e dei piombi.*

18 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DEL GOVERNO

per le terre di Massa e Carrara

In conformità degli ordini ricevuti dal Governo del Re,

Decreta:

1. I Codici e le Leggi civili ed amministrative in vigore nelle terre di Massa e Carrara, salvo quelle relative alla materia e personale militare ed alle gabelle e dogane, sono provvisoriamente conservati.

2. Gli attuali impiegati civili e dell'ordine giudiziario continuano, finchè non sia altrimenti disposto per ciascuno di essi, nello esercizio delle loro funzioni ed attribuzioni.

3. Le Amministrazioni provinciali e comunali sono conservate provvisoriamente nel loro attuale stato ed attribuzioni.

4. Tutte le Amministrazioni contemplate nei precedenti articoli sono poste nella dipendenza del Regio Commissario e dovranno uniformarsi ai suoi ordini nel politico e nell'amministrativo.

5. Si formerà immediatamente un bilancio nel quale il personale di tutte le Amministrazioni civili e giudiziarie sarà contemplato.

Il bilancio indicherà per ciascuno quali siano gli assegnamenti, gli stipendi, le indennità di cui godesse in virtù di titoli regolari, nè resterà lecito di farvi innovazioni d'ora innanzi senza approvazione del Re.

Si comprenderanno inoltre in tale bilancio tutte le pensioni regolarmente accordate dal precedente Governo, le quali restano pure conservate nei limiti della concessione.

Restano provvisoriamente conservate le leggi preesistenti sulle pensioni, e si potranno comprendere nel bilancio le pensioni che restassero dovute in conformità delle leggi medesime, sempre quando la cessazione dall'impiego non proceda da destituzione.

6. Sono provvisoriamente conservate tutte le imposte private ed altri rami di entrate d'ogni specie riscosse dal cessato Governo.

La riscossione avrà luogo sotto la sorveglianza e dipendenza del Regio Commissario.

7. Il prodotto delle entrate sarà versato per intero nelle casse dello Stato, le quali suppediteranno i fondi necessari per far fronte alle spese contemplate dagli articoli 4 e 5.

8. Le truppe saranno fuse con l'Esercito nazionale. I gradi dati dai Governi preesistenti saranno sottoposti alla conferma del Re. Saranno pure fusi i Corpi dei Volontarij, nè potrà essere ammessa l'esistenza dei Corpi che non facciano parte integrante dell'Esercito e non siano sottoposti alle leggi e regolamenti tutti, relativi tanto al personale che al materiale, che riguardano l'esercito medesimo.

9. Cesseranno le leggi locali relative alla leva, ed entrerà immediatamente in vigore la Legge degli antichi Stati Sardi. Tutti i soldati attualmente iscritti od arruolati dovranno continuare il loro servizio nell'Esercito nazionale pel tempo fissato dalle leggi anteriori locali.

10. Sono abrogate le leggi doganali locali. Entrerà subito in vigore la Tariffa degli antichi Stati Sardi. Le linee interne saranno soppresse; si trasporterà la linea nel nuovo ultimo confine coll'Estero.

11. Le gabelle del sale e tabacco, polvere e piombi, sono poste immediatamente sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale. Entreranno immediatamente in vigore le Tariffe degli antichi Stati Sardi e le Leggi relative.

Genova, 18 maggio 1859.

DI SAN MARTINO

## 5. Apertura di un prestito volontario o forzoso.

4 giugno 1859.

NOI FRANCESCO V

per la Grazia di Dio

Duca di Modena, di Reggio, Mirandola,

Massa, Carrara, Guastalla, Arciduca d'Austria,

Principe Reale d'Ungheria e di Boemia ecc.

Le esigenze create al Nostro Stato da circostanze affatto eccezionali e di cui Noi pure non facciamo che subire le funeste conseguenze, ben consci di non essere menomamente responsabili, Ci pongono nella necessità ben penosa al Nostro cuore di dover ricorrere a mezzi straordinari onde possibilmente far fronte alle spese per la difesa dello Stato.

Prima però di decretare un prestito forzoso, vogliamo offrire agli amatissimi Nostri sudditi il modo di evitarlo in tutto o in parte, e ciò con un prestito volontario alle seguenti condizioni:

a) presso la Presidenza della Commissione di Modena, contemplata dall'articolo 6 del Nostro Editto 9 marzo 1849, verrà aperto un prestito volontario di un milione di lire italiane;

b) le oblazioni volontarie in somma non minore d'italiane lire 4,000 sino a lire 25,000 si riceveranno all'85 sopra cento di valore nominale;

c) quelle maggiori di lire 25,000 a lire 50,000 all'80 sopra cento;

d) quelle superiori a lire 50,000 al 75 sopra cento.

Tutte saranno al frutto del 5 per cento del valore nominale;

e) ai prestatori volontari sarà scontata la contribuita somma del prestito forzoso di cui in appresso, qualora dovesse aver luogo, o cesserà del tutto l'obbligo di dover in esso contribuire ove la somma volontariamente prestata fosse eguale o maggiore della quota per la quale sarebbero tenuti nel prestito forzoso.

Quando poi, non ostante tutto ciò, nel termine di giorni dieci da quello

in cui seguirà la pubblicazione del presente Editto il prestito volontario del milione non fosse stato in tutto o in parte assicurato, avrà luogo un prestito forzoso fruttifero il 5 per cento dell'intero milione o della somma per la quale non rimanesse coperto dalle oblazioni volontarie.

In tal caso, sentito anche il Consiglio dei Nostri Ministri, ordiniamo quanto segue:

1° Il prestito forzoso sulle norme tracciate in circostanze analoghe dal precitato Nostro Editto 9 marzo 1849 viene imposto a carico delle famiglie più facoltose fra i possidenti, i capitalisti ed i commercianti delle Provincie di Modena, Reggio, Guastalla e del Frignano.

2° Il detto prestito per una metà dovrà essere versato rispettivamente nelle Casse di Modena o di Reggio entro e per tutto il 25 giugno corrente, e l'altra metà entro il giorno 20 luglio prossimo. A tale effetto, ed in quanto concerne il disposto dall'articolo 4 del ripetuto Nostro Editto, la Presidenza della Commissione, di cui sopra, sarà coadiuvata dalle Intendenze di Finanza.

3° A favore dei singoli contribuenti ed al seguito della presentazione dei Confessi di Cassa, comprovanti l'eseguito pagamento delle due rate della rispettiva quota, saranno emesse le corrispondenti Carte di credito verso lo Stato e ne decorrerà il frutto col giorno 1° luglio.

4° Tanto nel caso del prestito volontario quanto in quello del prestito forzoso le dette Carte di credito potranno essere o al portatore o di consolidato secondo il desiderio delle parti.

5° Il debito per tal modo assunto dallo Stato verrà estinto, dipendentemente dalle norme da fissarsi dal Ministero delle Finanze, in rate annue e nel periodo di anni dieci incominciando dal 1861, dovendosi estinguere prima il prestito volontario che si ottenesse.

Il Ministero delle Finanze darà coe-

rente adempimento alle premesse Sovrane Nostre Disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo, questo giorno 4 giugno 1859.

FRANCESCO

6. *Istituzione di una Reggenza. — Nomina de' suoi Membri ed Istruzioni relative.*

11 giugno 1859.

NOI FRANCESCO V

per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola,

Massa, Carrara, Guastalla, Arciduca d'Austria,

Principe Reale d'Ungheria e di Boemia ecc.

Al seguito dell'avvenuta invasione di una porzione dei Nostri Stati per parte della Sardegna che, essendosi dichiarata in istato di guerra contro di Noi, non tralascia ivoltre di eccitare perfidamente a rivolta i singoli paesi tosto che rimangono privi di truppe regolari:

Di fronte alla minaccia permanente per parte della Francia che, come alleata al Piemonte, ha già condotto numeroso corpo d'armata nella limitrofa Toscana e spinto notabili forze sul confine, che ingrossano ogni giorno e fanno perfino scorrerie nel Nostro Stato colla mira evidente d'invaderlo quanto prima:

In presenza finalmente agli avvenimenti accaduti nel limitrofo Stato Parmense, che sempre più facilitano per quella parte l'invasione nemica; e per non esporre i Nostri sudditi ai mali inseparabili da una difesa in questo momento probabilmente infruttuosa, Ci siamo determinati di allontanarci da questa Capitale con gran parte delle Nostre fedeli Truppe.

Per non lasciare però il paese senza Governo, e perchè l'amministrazione pubblica proceda colla dovuta regolarità,

Disponiamo quanto segue:

1° È istituita una Reggenza che durante la Nostra assenza governerà a nome Nostro, conferendole Noi a tale

oggetto i necessari poteri, e dalla quale dipenderanno le Autorità tutte dello Stato.

2° Questa verrà composta del Conte Luigi Giacobazzi, Nostro Ministro dell'Interno, in qualità di Presidente, e ne saranno Membri

il Conte Giovandi Galvani, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri;

il Cavaliere dott. Giuseppe Coppi, Consultore del Ministero di Buon Governo;

il Conte Pietro Grandini, Intendente Generale dei Beni Camerali presso il Ministero delle Finanze;

il dottore Tommaso Borsari, Consigliere nel Supremo Tribunale di Revisione.

Questi reggeranno ancora i rispettivi Dicasteri cui appartengono, rimanendone temporaneamente esonerati i Ministri.

3° A tutelare viemaggiormente la pubblica e privata sicurezza, Essa viene anche autorizzata, ove lo ritenga opportuno, a creare in vista delle attuali circostanze una Guardia Urbana, la quale si comporrà indistintamente di tutti i capi di casa e padroni di negozio dai 25 ai 50 anni e che dovrà dipendere immediatamente dal Comandante militare da Noi nominato nella persona del Maggiore Stanzani.

4° Quando la presenza del nemico od altre circostanze di forza maggiore impedissero alla Reggenza di funzionare, Essa dovrà sciogliersi previa formale protesta della fallita violenza, lasciando agli usurpatori o ribelli la responsabilità del loro operato.

Nell'annunziare questa Determinazione a tutti i Nostri sudditi e nel prendere momentaneamente congedo dai molti di essi che Ci sono e vogliamo credere Ci resteranno fedeli anche nelle peripezie a cui la divina Provvidenza Ci riserbasse, crediamo però di Nostro diritto e di Nostro dovere di dichiarare fin d'ora nulli tutti gli atti, ordini e disposizioni che potessero emanare da qualunque Governo usurpatore che qui si stabilisce, e chiamiamo responsabili anche in futuro tutti i sudditi che si rendessero autori,

istrumenti e complici di atti illegali o lesivi i Nostri diritti e quelli di Nostra Famiglia, e così di quegli atti che venissero da loro commessi contro i fedeli Nostri sudditi.

Dato in Modena dal nostro Ducale Palazzo, questo giorno 11 giugno 1859.

FRANCESCO

7. *Autorizzazione ai Comuni di istituire Guardie urbane e di aumentare i Membri della Rappresentanza comunale.*

11 giugno 1859.

IN NOME DI S. A. R. FRANCESCO V

Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara  
Guastalla ecc., ecc.

LA REGGENZA

istituita con R. Editto in data d'oggi

Decreta:

Sono autorizzate le Comunità dello Stato ad organizzare sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal Sovrano Editto succitato quel numero di Guardie urbane che riconosceranno necessario per la conservazione dell'ordine e dell'interna tranquillità; come pure restano abilitate ad associarsi, ove lo credano opportuno, alcuni probi cittadini onde valersi delle loro cooperazione pel migliore andamento della cosa pubblica.

Dato in Modena, li 11 giugno 1859.

GIACOBAZZI Presidente

GALVANI — COPPI — GRANDINI — BORSARI

8. *Aggiunta di nuovi Membri al Consiglio comunale di Modena.*

11 giugno 1859.

LA COMUNITA' DI MODENA

In seguito al Decreto d'oggi della Reggenza di questo Stato, aggiunge a sè stessa li signori

Muratori Avv. Pietro,  
Tonelli Avv. Ignazio,  
Nardi Avv. Emilio,  
Magiera Avv. Pietro,  
Bonì Dottor Egidio.

Il Comune ha fiducia che le persone da Esso prescelte corrisponderanno di buon grado all'incarico e che tutti i cittadini, anche in queste gravi circostanze, daranno prove non dubbie di quell'amore alla propria Patria e di quel tranquillo e dignitoso contegno che li ha sempre distinti.

Dal Palazzo Comunale, questo giorno 11 giugno 1859.

BAGNESI — BIANCHI — CARANDINI  
GOLFIERI — AGAZZOTTI — BORSARI  
GRANDINI — MAESTRI — REGGIANINI

*Il Segretario*  
Dott. G. DE-GIACOMI

9. *Apertura in Modena di ruoli d'iscrizione in una Guardia urbana, e condizioni di ammissione nella medesima.*

11 giugno 1859.

LA COMUNITA' DI MODENA

In seguito dei Decreti della Reggenza in data d'oggi, coi quali restano autorizzati i Comuni dello Stato a formare una Guardia urbana e viene nominato il signor Maggiore Francesco Ricci in Comandante di quella di Modena,

Reca a pubblica notizia:

Che resta aperto nella sala del comunale Consiglio in questo palazzo il ruolo per l'iscrizione di tutti i capi di casa e padroni di negozio dai 25 ai 50 anni, abitanti in questa Capitale, dalle ore 8 alle 10 pomeridiane del corrente giorno e dalle 8 antimeridiane di domani alle 5 pomeridiane, e così di seguito sino a tanto che sia completato il numero che si ravvisa necessario pel pubblico servizio.

Va certo il Comune che, trattandosi di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, accorreranno i cittadini a sostenere quest'incarico quanto onorevole altrettanto necessario nell'attuale difficile ed eccezionale posizione del Paese.

Dal Palazzo Comunale, questo giorno 11 giugno 1859.

BAGNESI — BIANCHI — CARANDINI  
GOLFIERI — AGAZZOTTI — BORSARI  
GANDINI — MAESTRI — REGGIANINI

*Il Segretario*  
Dott. G. DE-GIACOMI

10. *Scioglimento della Reggenza.*

13 giugno 1859.

LA REGGENZA DEGLI STATI ESTENSI

Visto il disposto dall'articolo 4 del Regio Editto 11 corrente mese,

Ritenuto verificarsi il caso di circostanze di forza maggiore valesvoli ad impedire il libero esercizio delle funzioni ad Essa demandate;

La Reggenza suddetta si dichiara sciolta.

In adempimento poi degli obblighi che Le incombono, dopo avere constatata l'imperiosità delle cause, è costretta a lasciare agli autori delle medesime la responsabilità degli effetti.

Dato in Modena, questo giorno 13 del mese di giugno 1859.

GIACOBAZZI *Presidente*

GALVANI — COPPI — GRANDINI — BORSARI

11. *Proclama del nuovo Municipio di Modena.*

13 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Concittadini,

Chiamati dal Popolo a comporre il Municipio e a provvedere alle necessità di questi momenti supremi, cessata di fatto la Reggenza, noi entriamo in ufficio. La via che ci si schiude dinanzi è ardua ma breve; imperciocchè, disciolti per le immortali vittorie delle armi Italo-Franche i vincoli politici che ci tenevano costretti all'Estense Governo, rivivono come per diritto di posliminio quelli che pei nostri voti concordi e liberissimi accomunarono nel 1848 le sorti nostre alle sorti dei magnanimi Subalpini. E già teniamo per fermo che in poco d'ora, sollecitato dalle nostre istanze che ci affrettiamo di far pervenire al campo degli Alleati, un Regio Commissario Sardo sarà fra noi. Al quale i poteri di cui fummo per un istante investiti rassegheremo.

Concittadini,

Confidiamo nella dignità e nel senno di cui avete dato per tanto tempo

prove si luminose; confidiamo nel buon volere e nell'aiuto generoso e disciplinato della Guardia nazionale che verrà prontamente istituita, e prendiamo coraggio dalla nostra coscienza a compiere l'ufficio affidatoci. — Viva l'Italia, Viva Vittorio Emanuele II!

Modena, 13 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE — MURATORI Avv. PIETRO  
NARDI Avv. EMILIO — MONTANARI GIOVANNI  
BONI Dott. EGIDIO

Per la Segreteria, AGOSTINO SORAGNI

12. *Nomine di nuovi titolari alla direzione della Polizia, dei Telegrafi e delle Poste.*

13 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Per provvedimento d'urgenza

Decreta:

1° Il Dottor Gallicano Biagi è nominato interinalmente Prefetto al Dicastero di Buongoverno e di Polizia.

2° È incaricato di proporre al Municipio il personale che gli deve essere subordinato.

3° Il Conte Leonardo Salimbeni è interinalmente incaricato della direzione dei Telegrafi dello Stato.

4° Proporrà egualmente al Municipio il personale che gli deve essere subordinato.

5° La direzione delle Poste è affidata interinalmente a Giuseppe Tirelli, uno dei componenti il Municipio.

6° Gli resta riservata la facoltà di proporre il personale che gli deve essere subordinato.

Modena, 13 giugno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI — Dott. EGIDIO BONI  
Avv. EMILIO NARDI — GIUSEPPE TIRELLI  
GIOVANNI MONTANARI

Per la Segreteria, MICHELE MIANI

13. *Abolizione delle Leggi del cessato Governo sopra gli Israeliti.*

13 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Per provvedimento straordinario

Decreta:

Sono abolite tutte le Leggi eccezio-

nali riguardanti gli Israeliti, che sono parificati agli altri cittadini.

Modena, 13 giugno 1859.

E. NARDI — G. TIRELLI — G. MONTANARI  
P. MURATORI — E. BONI

Per la Segreteria, MICHELE MIANI

14. *Abolizione dello Stemma Estense.*

13 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Decreta:

Tutti gli Stemmi del cessato Governo saranno indilatamente abbassati.

Modena, 13 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE — MURATORI Avv. PIETRO  
NARDI Avv. EMILIO — MONTANARI GIOVANNI  
BONI Dott. EGIDIO

Per la Segreteria, A. SORAGNI

15. *Apertura in Modena di ruoli di volontari per la guerra d'Indipendenza.*

13 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Decreta:

Presso questo Municipio saranno prontamente aperti ruoli di Volontari per la guerra dell'Indipendenza Italiana.

Modena, 13 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE — MURATORI Avv. PIETRO  
NARDI Avv. EMILIO — MONTANARI  
GIOVANNI — BONI Dott. EGIDIO

Per la Segreteria, P. FERRARI

16. *Costituzione provvisoria di una nuova Amministrazione centrale.*

14 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Per provvedimento di urgenza

Decreta:

Sono incaricati interinalmente  
I. alla Direzione generale delle Finanze l'Avv. Pietro Muratori, uno dei componenti il Municipio;

II. alla pubblica Istruzione il Prof. Geminiano Grimelli;

III. ai Beni Camerali l'Avv. Emilio Nardi, uno dei componenti il Municipio;

IV. alle Comunità, all'Amministrazione generale Catasto e Contenzioso amministrativo, il Dott. Egidio Boni, uno dei componenti il Municipio;

V. al Dicastero della Giustizia e Grazia l'Avv. Francesco Carpi.

VI. È riservato a ciascuno dei predetti Capi di Dicastero di proporre al Municipio il personale che deve essere ad essi subordinato.

Modena dal Palazzo Municipale, 14 giugno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI — Dott. EGIDIO BONI  
Avv. EMILIO NARDI — GIUSEPPE TIRELLI  
GIOVANNI MONTANARI

*Per la Segreteria, M. MIANI*

#### 17. *Ordinamento provvisorio della Guardia nazionale in Modena.*

14 giugno 1859.

IL MUNICIPIO DI MODENA

Per provvedimento di urgenza

Decreta:

Il Capitano Gio. Battista Ferrari è provvisoriamente incaricato di prendere tutte le disposizioni occorrenti pel migliore servizio della cosa pubblica in quanto si appartiene alla Guardia nazionale che si sta organizzando.

È anche autorizzato a valersi dell'opera di Giuseppe Besini e di Enrico Bernardoni in qualità d'Aiutanti.

Modena dal Palazzo Municipale, 14 giugno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI — Dott. EGIDIO BONI  
Avv. EMILIO NARDI — GIUSEPPE TIRELLI  
GIOVANNI MONTANARI

*Per la Segreteria, MICHELE MIANI*

#### 18. *Nomina di un Delegato alle cose militari.*

14 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Per provvedimento di urgenza

Decreta:

Il Cavaliere Colonnello Giuseppe Camurri è Delegato alle Armi.

Dal Palazzo Municipale di Modena, 14 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE — MURATORI Avv. PIETRO  
NARDI Avv. EMILIO — MONTANARI GIOVANNI  
BONI Dott. EGIDIO

*Per la Segreteria, M. MIANI*

#### 19. *Istituzione di una Giunta nel Municipio di Modena per gli affari amministrativi.*

14 giugno 1859.

IL MUNICIPIO

Per provvedimento di urgenza

Decreta:

È aggregata al Municipio una Giunta che si occupi degli affari esclusivamente appartenenti all'ordinaria amministrazione del Comune, composta dei seguenti individui:

Lucchi Avv. Carlo  
Sacerdoti Dott. Giacomo  
Manzini Francesco  
Montorsi Pellegrino  
Medianj Dott. Francesco.

Dal Palazzo Municipale di Modena, 14 giugno 1859.

TIRELLI GIUSEPPE — MURATORI Avv. PIETRO  
NARDI Avv. EMILIO — MONTANARI GIOVANNI  
BONI Dott. EGIDIO

*Per la Segreteria, M. MIANI*

#### 20. *Proclama del Municipio di Modena ed annunzio di una sua Deputazione al Re Vittorio Emanuele II.*

14 giugno 1859.

IL MUNICIPIO DI MODENA

Concittadini!

Due tra i Membri del Municipio partirono già da Modena per il campo di S. M. Re Vittorio Emanuele II affine di parteciparLe che

Il Municipio a nome del popolo Modenese dichiara ( siccome a termine d'ogni legge ha diritto di dichiarare) riconfermato solennemente e pienamente l'atto di dedizione al Piemonte, compiutosi per legittimo universale suffragio nel 1848 e legalizzato a rogito municipale del sig. avv. Cesare Piani in data 22 maggio suddetto anno.

Concittadini!

Il primo uso che faceste della recuperata libertà fu per proclamare la non interrotta nè scemata validità di quel Patto il quale per noi sin dal 48

doveva essere principio di una nuova vita politica, civile e nazionale, se prepotenza di indeclinabili eventi e d'ostinata oppressione straniera non ce l'avesse conteso; di quel Patto che, sperimentato al crogiuolo delle vessazioni straniere, ricevè la più splendida conferma nella nostra decennale perseveranza di aspettazione fiduciosa e di pubbliche e private proteste.

E così il primo uso dell'autorità da voi momentaneamente affidataci, appena provveduto alle urgenze della sicurezza e dell'ordine, fu di renderci con solenne messaggio i fortunati interpreti vostri presso l'eroico Re.

Modena, 14 giugno 1859.

Avv. PIETRO MURATORI — Dott. EGIDIO BONI

Avv. EMILIO NARDI — GIUSEPPE TIRELLI

GIOVANNI MONTANARI

Per la Segreteria, P. FERRARI

## 21. Indirizzo del Municipio di Modena al Re Vittorio Emanuele II.

15 giugno 1859.

Sire,

Anche Modena finalmente è libera; tra le ultime nel tempo per prepotenza d'indeclinabili eventi e di ostinata oppressione, ma tra le prime pur sempre per intensità di concorde volere.

E della ricuperata libertà nel giorno 15 giugno se' primo uso proclamando tra le grida entusiastiche dello intero Popolo la non mai interrotta o scemata validità di quel patto solenne che nel 48 per universale suffragio la congiunse al Piemonte e che un decennio di pubbliche e private vessazioni da un lato, di pubbliche e private proteste dall'altro, poterono registrare tra i diritti infelici e conculcati, tra i perenti o prescritti giammai.

Il Municipio di Modena si rende con orgogliosa esultanza interprete presso di Voi, o Sire, del voto di nazionale unificazione con tanto leale perseveranza nutrito, con tanto unanime grido riproclamato dai proprii concittadini.

Sire: in mezzo al frastuono dei portentosi combattimenti coi quali i due più eroici Monarchi d'Europa assicurano il trionfo di una grande Nazione e di una idea ancora più grande, vogliate gradire il messaggio del Municipio di Modena e dei nostri concittadini, che tutti insieme in un sol grido al nome sacro d'Italia congiungono il nome di Vittorio Emanuele.

MURATORI, NARDI, TIRELLI, BONI,

MONTANARI, ZINI

Segretari P. FERRARI, A. SORAGNI, M. MIANI

## 22. Risegnazione per parte del Municipio di Modena de' suoi poteri straordinarii al Commissario provvisorio del Governo Sardo.

15 giugno 1859.

IL MUNICIPIO DI MODENA

Annunzia:

Che ieri a sera giunse in Modena l'avvocato Luigi Zini, investito della qualità di Commissario Straordinario Provvisorio di S. M. Sarda. Egli è seguito dall'antiguado di un Corpo Piemontese, destinato a presidiare questi paesi, e che oggi stesso arriverà fra noi da Reggio, accolto, non vi ha dubbio, con ogni più manifesta dimostrazione di fratellanza e riconoscenza.

Il Municipio pertanto in conformità del suo Editto di ieri l'altro ha rassegnato il potere, per un istante affidatogli, nelle mani del nominato signor Commissario Provvisorio Straordinario, e i sottoscritti cessano così da qualunque incombenza.

Modena, 15 giugno 1859.

P. MURATORI  
E. NARDI  
G. MONTANARI

{ anche pei Collegli inviati  
al Campo di S. M. Sarda.

I Segretarii A. SORAGNI - M. MIANI

## 25. Proclama del Commissario Sardo.

15 giugno 1859.

Concittadini!

La benemerita Giunta municipale di

Governo che per la suprema legge di necessità e per voto popolare assunse per breve ora il governo della pubblica cosa, non appena ebbe cognizione del mandato di cui volle onorarmi il Governo di S. M. e delle istruzioni per quello conferitemi, volle senza indugio, ed in attesa del Regio Commissario Straordinario, rimettere nelle mie mani ogni sua autorità; la quale per essere di brevissima durata non mi lascia meno sotto il peso di una gravissima responsabilità. Mi conforta la santità della causa per cui tanti Magnanimi non misurano sacrificii e la fiducia che io troverò in voi tutti, cari Concittadini, il più concorde, il più efficace concorso.

Assumendo quindi fin d'ora, in nome di S. M. Vittorio Emanuele II, il prode Re Dittatore, l'autorità trasferitami e specialmente l'immediata direzione degli Affari Esterni e del Buon Governo, mi riserbo di provvedere nel più breve spazio ai Dicasteri degli Affari interni e delle Finanze, rimasti vacanti nella superiore direzione in causa della enunciata rinuncia degli onorevoli Membri della Giunta e di quella in particolare del Delegato al Buon Governo; e mantengo ferme provvisoriamente le altre nomine per le Delegazioni di Grazia e Giustizia, della pubblica Istruzione, delle cose Militari, e così le nomine tutte agli Uffici municipali e militari nelle Provincie.

E come, in seguito a mio diretto invito, l'antiguardo delle RR. Truppe destinate ad occupare i Ducati sotto gli ordini del Maggior Generale Ribotti si conduce quest'oggi in questa nostra Città, così ne son certo voi accoglierete e festeggerete quei valorosi come s'accoglie e si festeggia il ritorno di fratelli.

Cari Concittadini!

L'ora è solenne e il momento supremo: non mai i destini d'Italia apparvero più vicini al sospirato compimento: ma in quest'ora appunto in cui l'eroico Piemonte e la generosa e

possente Francia gareggiano di sacrifici di oro e di sangue pel riscatto della Patria nostra, in quest'ora in cui il prode Re Dittatore e il magnanimo e valente Imperatore de' Francesi affrontano intrepidi ogni maniera di pericolo per la grande impresa, l'Italia ha ben diritto che d'ogni parte i suoi figli non indugino a rispondere alla sua chiamata, che ognun d'essi col braccio, colla mente, coi beni secondo sue forze sciolga questo primo sacro suo debito. Non sarà detto che noi, concittadini, veniamo secondi ad alcuno: unico nostro pensiero sarà ora e subito d'apprestare armi e mezzi per prendere sollecitamente il nostro posto nella gloriosissima lotta. Molti dei nostri già sono nelle file dell'Esercito, moltissimi in breve li raggiungeranno al grido di *Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele.*

Modena, 15 giugno 1859.

*Il Commissario Provvisorio di S. M. il Re di Sardegna*

Avv. LUIGI ZINI

#### 24. *Indizione di pagamento della Tassa personale, e relative esenzioni.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

PER S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Anche nel corrente anno sarà esatta la tassa personale nella ordinaria misura di lire una per ogni collettabile, la quale sarà versata nella Cassa delle Finanze mediante i rispettivi Ricevitori comunali entro il 20 agosto p. v.

Sono esenti dal pagamento di detta tassa:

1° tutti quelli che militano sotto le bandiere degli Alleati e loro famiglie;

2° i padri di dodici figli contemporaneamente viventi e le loro famiglie;

3° tutti i miserabili impotenti a procacciarsi il vitto, provati tali da attestazioni del Parroco rispettivo.

Il Delegato allo Stato Civile è incaricato della formazione dei ruoli, e il

Comune di Modena di procedere alla loro pubblicazione.

Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

25. *Nomina di un Comandante Superiore e di un Capitano Aiutante Maggiore della Guardia nazionale di Modena e Provincia.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Art. 1. Il Marchese Camillo Fontanelli, già Maggiore nel Regio Esercito, è nominato Comandante Superiore della Guardia nazionale della Città e Provincia di Modena.

Art. 2. L'Ingegnere Augusto Vitali è nominato Capitano aiutante maggiore.

Art. 5. Il suddetto Comandante è incaricato della pronta organizzazione della detta Guardia a norma della relativa Legge in attività per i Regii Stati.

Art. 4. In attesa della definitiva organizzazione, egli provvederà provvisoriamente al miglior andamento del servizio.

Dal Palazzo Municipale, Modena 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

26. *Abolizione dei sigilli del cessato Governo e sostituzione di nuovi con lo stemma Sardo.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Ordina che ciascun Dicastero ed Amministrazione pubblica sopprima i sigilli del cessato Governo e se ne provveda immediatamente di nuovi portanti lo Stemma del Regno Sardo.

Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario AGOSTINO SORAGNI

27. *Sequestro dei beni dell'ex-Duca di Modena, situati nelle Provincie di Modena e Frignano.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

1° I beni del patrimonio privato dell'ex Duca di Modena, che si trovano nelle Provincie di Modena e Frignano soggette a questo Commissariato, sono immediatamente posti sotto sequestro.

2° L'Avv. Gallicano Biagi è nominato Amministratore di detti beni ed è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

3° Gli attuali amministratori, fattori, fittaiuoli, coloni od in qualunque modo gestori o detentori di beni d'ogni specie, mobili ed immobili, appartenenti al detto patrimonio dipendono dal nominato Amministratore, il quale viene incaricato di proporre le riforme che crederà necessarie nell'attuale Amministrazione.

4° L'Amministrazione dei beni sequestrati farà parte della Amministrazione generale dei beni demaniali.

Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario A. SORAGNI

28. *Soppressione della Compagnia di Gesù e sequestro dei loro beni.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Art. 1. La Congregazione dei Gesuiti non essendo autorizzata negli Stati di S. M. Sarda, vengono disciolti e soppressi i Collegi e Conventi della medesima nelle Provincie soggette al Commissariato.

Art. 2. I Membri della Società di Gesù che non sono nativi di queste provincie dovranno allontanarsene entro il termine di quattro giorni.

Art. 5. I beni mobili ed immobili di ogni specie già appartenenti alla Società stessa vengono messi sotto sequestro.

L'amministrazione dei medesimi viene provvisoriamente riunita a quella dei beni allodiali della Famiglia Estense e resta conferita all'Avv. Gallicano Biagi, incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario A. SORAGNI*

29. *Istituzione di una Commissione centrale d'arruolamento di volontari, e condizioni dell'arruolamento.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Ad agevolare maggiormente l'arruolamento dei Volontari viene istituita una Commissione centrale d'arruolamento nelle persone dei signori

Capitano Andrea Montanari, Presidente,

Enrico Zuccoli

Capitano Alaj

Dott. Costantino Zanasi } Membri

Dott. Giuseppe Usiglio

Silvio Tommasi, Segretario.

La Commissione dipenderà, per quanto concerne la destinazione e la consegna degli ascritti, dal Delegato Superiore alle cose militari che verrà informato dalla medesima del risultato giornaliero delle iscrizioni.

I Volontari verranno posti a disposizione del Delegato alle cose militari appena compito l'atto dell'arruolamento.

Le condizioni dell'arruolamento saranno quelle stesse praticate pei Volontari in Piemonte. Quelli che godessero d'un pubblico impiego continueranno, arruolati, a fruire dei vantaggi annessi al medesimo, compreso il diritto d'anzianità ed avanzamento.

Modena, il 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario A. SORAGNI*

50. *Istituzione in Modena di una Giunta comunale provvisoria.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Considerando che, cessate le funzioni del Municipio, è anche cessata con Lui la Giunta nominata col Decreto 14 giugno 1859,

Istituisce una Giunta municipale provvisoria composta dei seguenti individui:

Dott. Egidio Boni, Presidente,  
Avv. Luigi Terni, Vice-Presidente,  
Lucchi Avv. Carlo,  
Toschi Ing. Giuseppe Maria,  
Manzini Francesco,  
Sanguinetti Prospero,  
Sacerdoti Dott. Giacomo,  
Montorsi Pellegrino,  
Conte Valerio Salimbeni.

Questa Giunta entrerà immediatamente in funzione.

Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario Avv. AGOSTINO SORAGNI*

31. *Invito ai Municipii di ritirare le armi ed il vestiario delle Milizie di riserva create dal cessato Governo.*

15 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Le Autorità municipali di ogni Comune faranno ritirare per cura e sotto la personale responsabilità dei Maggiori e Capitani delle Milizie di riserva, create dal cessato Governo Estense, tutti i fucili e altri oggetti di armamento e vestiario appartenenti alle dette Milizie per custodirli nei locali del Comune e tenerli a disposizione del Delegato superiore alle cose militari.

Dal Palazzo Municipale di Modena, 15 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario Avv. AGOSTINO SORAGNI*

32. *Nomina di Delegati ai Lavori pubblici ed all'Azienda relativa alle Comunità, al Catasto ed al Contenzioso amministrativo.*

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Delega in via provvisoria il Ragioniere Gaetano Galli a dirigere e presiedere all'Azienda già appartenente al Ministero dell'Interno, relativa alle Comunità, alla Amministrazione Generale, al Catasto e al Contenzioso amministrativo.

Delega egualmente il Professore Camillo Pagliani alla Sezione dei Lavori pubblici.

Modena, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

A. SORAGNI *Segretario*

33. *Applicazione delle Leggi Sarde ai reati contro la sicurezza pubblica e dello Stato.*

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Rammenta a' suoi Concittadini che, in conseguenza dello stato di guerra in cui si trovano le Provincie Italiane facienti ora parte dei RR. Stati e delle provvidenze emanate in via straordinaria dal Governo del Re, la cognizione di tutti i delitti e crimini che possono compromettere la sicurezza dello Stato ed il successo delle armi nostre, e segnatamente il delitto di spionaggio e corrispondenza occulta col nemico, è attribuita ai Consigli di Guerra, ed i colpevoli sono puniti a tutto rigore delle Leggi militari, senza alcuna distinzione di ceto o di condizione, e non ostante i privilegi di foro che in alcune delle nuove Provincie aggregate si presumesse potere invocare.

Modena, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario* A. SORAGNI

34. *Nomina di Giovanni Montanari a Presidente della Congregazione delle Opere Pie di Modena.*

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Intanto che persona appositamente incaricata sta occupandosi di un progetto di riforma radicale delle Opere Pie,

Incarica alla Presidenza di questa Congregazione delle Opere Pie di Modena Giovanni Montanari.

Modena, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario* A. SORAGNI

35. *Nomina di un Delegato al Dicastero di pubblica Istruzione.*

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Ritenuto urgente il provvedere alla Direzione del Dicastero di pubblica Istruzione, rimasta vacante per la rinuncia fatta da chi vi era stato dal cessato Municipio delegato, onde procedere sollecitamente al riordinamento delle Scuole,

Determina:

È nominato provvisoriamente a Delegato del Dicastero di pubblica Istruzione il Dottore Giovanni Vecchi.

Modena dal Palazzo Comunale, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario* A. SORAGNI

36. *Istituzione di una Guardia municipale colle attribuzioni dell'Arma disciolta dei Dragoni.*

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO  
DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Considerando che l'arma politica dei Dragoni del cessato Governo Ducale è di fatto e di diritto disciolta; Che per nessun modo sarebbe con-

veniente riordinare un Corpo il quale per lunga serie di atti iniqui e selvaggi ha disonorato l' assisa militare e si è reso meritamente esecrato dalla popolazione,

**Decreta :**

1° È istituita una Guardia municipale, la quale avrà tutte le prerogative e le attribuzioni dell'Arma politica soppressa e dipenderà, per ciò che spetta al militare, dalla Delegazione delle armi, e per ciò che si riferisce al servizio di pubblica sicurezza, dalla Delegazione di Buon Governo.

2° La forza di questo Corpo sarà pel momento di 200 uomini, salvo ad aumentarla occorrendo.

3° Sarà comandata da un Maggior Comandante, sotto i cui ordini saranno non meno di sei ufficiali e un conveniente numero di sott'ufficiali.

4° Il soldo e la disciplina della Guardia municipale per ufficiali, sott'ufficiali e soldati sarà quel medesimo della tanto rinomata arma dei RR. Carabinieri.

5° È aperto l'arruolamento volontario presso il Comando militare di Piazza. Una Commissione, composta del Cav. Colonnello Camurri Delegato delle armi, del Maggior Comandante, e di un Impiegato superiore del Buon Governo, che sarà designato dal Delegato di quel Dicastero, esaminerà scrupolosamente la domanda degli aspiranti e procederà all'ammissione degli individui che per moralità e attitudine al servizio meritano d'essere prescelti.

La Commissione si aggregherà due Medici-chirurghi per le opportune visite sanitarie.

La Delegazione delle Armi è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario A. SORAGNI

**37. Nomine e destituzioni nel Personale della Magistratura.**

16 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Attesa l'urgenza di provvedere al riordinamento della Magistratura ed all'amministrazione della Giustizia, ferma stante la Delegazione di Grazia e Giustizia nella persona dell'Avvocato Francesco Carpi, decreta quanto segue:

Nomina a Consultore del Dicastero di Grazia e Giustizia l'avvocato Gallicano Biagi; a Segretario il dottor Enrico Riva.

Il Supremo Tribunale di Revisione è formato dai signori

Palmieri Consigliere Vincenzo, Presidente,

Manini Romualdo

Torreggiani Felice

Battilani Luigi

Pisani Antonio

Muratori Pietro

Baroni Carlo

Pellegrini Giuseppe, Consigliere

Supplente,

Musi Consigliere Edmondo, Procuratore Generale,

Selmi Aureliano, Sostituto Procuratore Generale.

Il Tribunale d'Appello in Reggio è formato dai signori

Benucci Francesco, Presidente

Moriotti Antonio, Vice-Presidente,

Angelini Francesco

Gardini Giuseppe

Barberi Giuseppe,

Ferraguti Massimiliano, Giudice

Supplente,

Cassiani Ingoni Cassiano, Procuratore Regio,

Barbieri Vincenzo, Sostituto Procuratore Regio.

Il Tribunale di prima Istanza a Modena è formato dai signori

Bonasi conte Francesco, Presid.,

Angeli Carlo, Vice-Presidente,

Miani Fortunato

Malagoli Innocenzo

Rossi Ercole

Boni Angelo,

} Consiglieri,

} Giudici,

} Giudici,

Bortolucci Giovanni, Procuratore Regio,

Tonini Antonio, Sostituto Procuratore Regio,

Tognoli Tito } Giudici Istruttori.  
Galassi Andrea, }

Il Tribunale di prima Istanza a Reggio è formato dai signori

Valenti Federico, Presidente,

Medici Cesare, Vice-Presidente,

Reggianini Natale

Scachetti Carlo

Masini Angelo

Zanichelli Fortunato

Tosi Giuseppe, Procuratore Regio,

Benucci Carlo, Sostituto Procuratore Regio,

Zuccardi Merli Fortunato, Giudice Istruttore,

Baldini Agostino, Giudice Istruttore.

Sono chiamati alle Giusdizienze civili e criminali di Modena li signori Bellei Domenico e Frignani Carlo.

È chiamato alla Giusdizienza civile di Reggio il signor Chiossi Massimo.

È confermato alla Giusdizienza criminale il signor Tagliazucchi Gaetano.

È destinato alla Giusdizienza della Mirandola il signor Macchioni Giustiniano.

Sono collocati in aspettativa, a disposizione della Delegazione di Grazia e Giustizia, li signori Cecchini Cons. Luigi, già Procuratore Generale al Tribunale Supremo; Tavernarini Giovanni, Giudice d'appello a Reggio; Valesi Pietro, già Procuratore Ducale a Modena; Puviani Dottor Lodovico, già Segretario del Ministero di Grazia e Giustizia.

Sono destituiti:

Cocchi avv. Filippo, già Ministro di Grazia e Giustizia; Borsari Tommaso, già Consigliere nel Supremo Tribunale; Tassoni Carlo, già Presidente del Tribunale d'appello a Reggio; Bertani Lodovico, già Giudice nello stesso Tribunale; Barberi Sante, già Presidente del Tribunale di prima istanza a Modena; Manganelli Odoardo, già Vice-Presidente del Tribunale di prima istanza a Modena; Bortolotti dottor Pietro, già

incaricato dell'Assessorato del Dicastero; Levanti Cesare, già Cancelliere a Carrara; Serafini Andrea, già f. f. di Giusdicente a Sestola.

La Delegazione provvederà d'urgenza agli altri Uffici giudiziarii dove occorressero mutamenti o surrogazioni, secondo le norme consuete. È incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 16 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario A. SORAGNI

38. *Sospensione per giorni venti della decorrenza dei termini nelle Cause civili.*

17 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Sono sospesi per giorni 20 (venti) continui, a datare dal 14 corrente mese, li termini nei giudizi civili anche di mera esecuzione.

Modena dal Palazzo Governativo, 17 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

A. SORAGNI Segretario

39. *Nomina di un Delegato al Dicastero delle Finanze.*

17 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

L'avvocato Luigi Terni è nominato in via provvisoria Delegato al Dicastero delle Finanze.

Modena dal Palazzo di Governo, 17 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

A. SORAGNI Segretario

40. *Competenze della Delegazione di pubblica Istruzione sopra gl'Istituti di educazione e d'insegnamento.*

17 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

Tutti gl'Istituti di educazione e d'istruzione maschile e femminile, senza

distinzione di sorta, per ciò che si riferisce alla morale, alla disciplina, all'insegnamento, sono posti fin d'oggi sotto l'immediata sorveglianza della Delegazione di pubblica Istruzione: quelli che sono dipendenti da altri Dicasteri vi rimarranno provvisoriamente soggetti per la parte economica ed amministrativa.

L'Autorità scolastica avrà il diritto e l'obbligo di assumere nel più breve tempo, anche per mezzo d'Ispettori speciali, le informazioni opportune sull'andamento di questi Istituti per promuovere le riforme che saranno ravviate necessarie.

Per gl'Istituti monastici, dove è mantenuto il privilegio della clausura, l'Autorità scolastica si concerterà coll'Autorità ecclesiastica affinchè le indispensabili visite abbiano luogo di comune accordo.

Il Delegato alla pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 17 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*Il Segretario A. SORAGNI*

**41. Istituzione e attribuzioni di una Commissione di sorveglianza alle forniture militari.**

17 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

**Decreta :**

È istituita una Commissione di sorveglianza alle forniture militari in dipendenza della Giunta municipale.

Essa è composta di un membro dalla Giunta delegato, faciente funzioni di Presidente; di un ufficiale nominato dalla Delegazione delle armi; e dei signori

Avv. Pietro Magiera,  
Dott. Agostino Maestri,  
Marco Cappelli.

La Commissione è autorizzata a nominare un Segretario.

Essa avrà facoltà di esaminare e

discutere per accogliere o rifiutare tutte le esibizioni di quelli che aspirano a fornire viveri, armi, arredi militari d'ogni sorta e in generale tutte le provvisioni occorrenti sia alla sussistenza e armamento delle Truppe stanziali e volontarie sia al bisogno di Truppe alleate di passaggio.

Similmente avrà facoltà di conchiudere contratti e di attendere alla stretta osservanza dei medesimi, vigilando rigorosamente soprattutto perchè i viveri siano di eccellente qualità e a tempo provveduti.

I Capi di Corpo delle Truppe stanziali e volontarie di queste Province dovranno sempre rivolgersi alla nominata Commissione per tutto quanto riguarda le forniture e approvvigionamenti, e altrettanto saranno invitati a fare i Capi di Corpo delle Truppe alleate di passaggio.

La Commissione avrà residenza nel Palazzo municipale.

Modena, 17 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

*A. SORAGNI Segretario*

**42. Proclama del Commissario provvisorio intorno al prossimo arrivo del Governatore delle Province Modenesi, Luigi Carlo Farini.**

17 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

**Concittadini!**

Sono lietissimo di annunciarvi che il Cavaliere Luigi Carlo Farini, Deputato al Parlamento Sardo, è destinato da Sua Maestà a Governatore di queste Province e che egli sarà in breve tra noi.

Il telegramma, che egli mi ha fatto l'onore di trasmettere testè, raccomanda il mantenimento dell'ordine pubblico e cortesemente aggiunge che il Governo del Re confida nella fermezza del suo temporaneo Rappresentante.

Voi certamente plaudirete con me alla felice scelta di così insigne sta-

tista a nostro Governante; essa è un nuovo pegno della benevolenza e della fiducia con cui il prode Re Dittatore si degna accettare l'omaggio della nostra profonda ed illimitata devozione.

Appareciamoci adunque, cari Concittadini, ad accogliere degnamente l'illustre Personaggio; e colla calma, colla tranquillità, colla concordia schietta e leale, mostriamoci in tutto degni del Regale favore e proviamo il nostro fermo proposito di aiutare, in quanto è da noi, il Governo del Re nella grande impresa della nostra rigenerazione.

Modena dal Palazzo del Governo, 17 giugno 1859.

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario A. SORAGNI

**43. Dimissioni ai Funzionarii del cessato Governo rimasti al seguito dell'ex-Duca o già surrogati dal nuovo Governo.**

18 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

Decreta:

1° S'intendono e sono dimessi tutti quegli Impiegati del cessato Governo Estense che hanno abbandonato l'Uffizio e lo Stato per seguire l'ex-duca.

2° S'intendono pure dimessi tutti quegli Impiegati le cui incumbenze sono state dal Governo Provvisorio affidate ad altre persone, salvi però i diritti a pensione o a decimi che potessero loro competere a norma della vigente legge.

I Delegati alla direzione dei diversi Dicasteri, cui appartenevano gli Impiegati come sopra dimessi, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Modena dal Palazzo di Governo, 18 giugno 1859

Avv. LUIGI ZINI

Il Segretario A. SORAGNI

**44. Proclama del Governatore Luigi Farini.**

19 giugno 1859.

Italiani delle Provincie Modenesi! Voi avete rinnovato il voto della

unione col Regno di Sardegna. Vittorio Emanuele mi manda a governarvi. L'esempio del primo soldato dell'indipendenza insegna a me ed a voi la via del dovere.

Primo dovere di tutti gl'Italiani è oggi quello di essere larghi alla patria dell'aver e del sangue: primo dovere di un Governo nazionale il mantenere severamente l'ordine civile ed il rifornire l'esercito d'uomini e di danaro.

Io farò il mio, voi non mancherete al dover vostro.

In queste Provincie furono sempre ingegni elevati ed animi forti che per egregie qualità e per fatti preclari salirono in fama. Voi continuerete a far prova di quel senno civile che è necessario a fondare libero reggimento, e di quella costanza che ne' duri partiti della guerra non abbandona gli animi robusti.

Dopo lunghi secoli di dolore l'Italia ha un'occasione nuovissima di liberarsi dalla dominazione straniera. Il Re Vittorio Emanuele scioglie il voto fatto sulla tomba del suo Magnanimo Padre, esponendo la vita dove è maggiore il pericolo delle battaglie. L'Imperatore della più forte fra le nazioni latine, combattendo i nostri nemici con generosità meravigliosa, accresce lo splendore di un nome al quale pareva che nè il genio nè la fortuna potessero aggiungere gloria.

Italiani delle Provincie Modenesi! Io ho fatto sigurtà per voi al Governo del Re che mostrerete la riconoscenza all'Imperatore ed all'eroica Nazione francese gareggiando di virtù coi popoli subalpini i quali, provati da molte sventure, non perdonarono a fatica nè a sacrifici per assecondare Vittorio Emanuele nel bisogno di preparare e condurre a buon fine la grande Impresa.

Aiutatemi voi del consiglio e dell'opera. Siate uniti e concordi: chè per vincere i nemici d'Italia bisogna vincere le nostre passioni, levar via gli sdegni, por giù le borie municipali, avere in cima de' pensieri l'indipendenza, l'unione e la grandezza

della patria, della quale vogliamo esser liberi cittadini.

Modena, 19 giugno 1859.

*Il Regio Governatore*

FARINI

45. *Proclama del cessato Commissario Provisorio.*

20 giugno 1859.

Concittadini!

Rinunciando nelle mani dell'esimio Rappresentante di Sua Maestà quella temporanea autorità che l'urgenza dei casi e la fiducia del regio Governo avevano per breve ora posta nelle mie, mi sento profondamente commosso dalle tante manifestazioni della vostra benevolenza, commosso e confuso della insperata indulgenza per cui il Governo del Re e il preclaro Governator nostro apprezzano quel tanto che io feci affine di conservar l'ordine e la quiete pubblica e consumare in modo energico, ma civile e calmo, il felice mutamento dello Stato. Lasciate, Concittadini, che in poche parole io vi dia un debole ma sincero segno della mia vivissima gratitudine per l'unanime e fermo concorso con cui voleste avvalorare i miei deboli sforzi.

Abbatevi i miei più vivi ringraziamenti: dal mio cuore non sarà mai che si cancelli la memoria di quei giorni nei quali, solo mercè vostra, io potei non venir meno ad un compito che di gran lunga superava le mie forze.

Modena, 20 giugno 1859.

*Il Commissario Provisorio per S. M.*

*nelle Province di Modena e del Frignano*

Avv. LUIGI ZINI

46. *Conferma degli Atti di governo emanati dal Commissario provvisorio.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Decreta:

Sintantochè la costituzione organica delle Province Modenesi portata dal Reale Decreto delli 15 corrente non sia effettuata, restano ferme le disposizioni tutte decretate dal cessato Regio Commissario sig. Professore Avvocato Luigi Zini.

Modena, li 20 giugno 1859.

*Il Governatore*

FARINI

47. *Istituzione e ordinamento di una nuova Amministrazione centrale.*

21 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Visto l'articolo 6 del Regio Decreto 15 giugno corrente,

Determina:

Art. 1. Sono create quattro Direzioni speciali sotto la immediata dipendenza del Governatore.

Alla prima spettano gli affari di Grazia, di Giustizia e dei Culti.

Alla seconda l'Amministrazione provinciale e comunale — la Guardia nazionale — la Sanità pubblica — le Opere pie — gli Stabilimenti di pubblica beneficenza — le Carceri giudiziarie e le Carceri dei condannati — gli Asili infantili — gli Archivi — la Sicurezza pubblica — i Lavori pubblici — i Telegrafi ed il Cadastro.

Alla terza la pubblica Istruzione, le Belle Arti e le Biblioteche.

Alla quarta le Finanze — il Commercio — l'Agricoltura — i Boschi — l'Amministrazione dei beni camerali ed allodiali.

Art. 2. Le attribuzioni delle quattro Direzioni saranno determinate con apposito Regolamento.

Art. 5. Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni ed inserito nella Gazzetta Ufficiale.

Modena, 21 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

48. *Istituzione di Commissioni comunali provvisorie, e loro attribuzioni.*

22 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Essendo urgente il provvedere temporaneamente all'amministrazione comunale sino al prossimo ordinamento che sarà fatto secondo le Leggi del Regno,

Determina:

Art. 1. Sono istituite Commissioni comunali provvisorie.

La nomina dei Podestà e delle Commissioni spetta al Governatore.

Art. 2. Pei Comuni di 1<sup>a</sup> classe le Commissioni si compongono oltre il Podestà di otto persone.

Pei Comuni di 2<sup>a</sup> classe di sei.

Pei Comuni di 3<sup>a</sup> classe di quattro.

Art. 3. Potranno le Commissioni nominare Giunte speciali coll'incarico di determinati affari.

Art. 4. Il Podestà e le Commissioni predette avranno tutte le attribuzioni fissate dalle Leggi e dai Regolamenti comunali vigenti in queste Provincie.

Art. 5. Gl'Intendenti Generali e gl'Intendenti daranno le opportune disposizioni per la esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato a Modena, li 22 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

49. *Promulgazione della Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla forma e pubblicazione degli Atti di Governo.*

22 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Visto l'articolo 22 del Reale Decreto 15 giugno corrente,

Determina:

Articolo unico. Si manda promulgare la Legge 23 giugno 1854 relativa alla pubblicazione delle Leggi, la quale è del tenore seguente:

(Segue il testo della Legge)

Modena, 22 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

50. *Abolizione delle pene del bastone e delle verghe.*

22 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

È abolita la pena del bastone e delle verghe comminata dal Regolamento di polizia di Francesco V come accompagnamento ed esacerbazione di pena.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Modena, li 22 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

51. *Promulgazione della Legge Sarda 19 giugno 1848 sulla capacità civile e politica degli Acatolici.*

23 giugno 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Visto l'articolo 22 del Regio Decreto 15 corrente giugno,

Determina:

Articolo unico. Si manda pubblicare la Legge 19 giugno 1848, n. 755, relativa alla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la Religione cattolica, la quale è del tenore seguente:

(Segue il testo della Legge)

Modena, li 23 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

52. *Promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale.*

23 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Visto l'articolo 22 del Regio Decreto 15 giugno corrente,

Determina:

Articolo unico. Si mandano pubblicare le Leggi 4 marzo 1848, n. 675, 27 febbraio 1859, n. 5245, e il Regolamento 6 marzo 1859, n. 5248, relativi alla Guardia nazionale, che sono del tenore seguente:

(Segue il testo dei predetti Atti di governo)

Modena, li 23 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

53. *Dimissione agli Impiegati assenti dal loro posto oltre il mese di giugno, ed esclusione dei medesimi da ogni diritto di pensione.*

26 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Saranno dimessi senza diritto a pensione, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, quegli impiegati i quali entro il giorno ultimo del corrente giugno non abbiano riassunto le funzioni che esercitavano al cessare del Governo Estense.

Modena, li 26 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

54. *Nuova intestazione degli atti pubblici.*

26 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Art. 1. D'ora innanzi tutti gli atti pubblici rogati da notai dovranno portare l'intestazione:

*Regnando S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.*

Art. 2. Le Regie Autorità giudiziarie nelle sentenze e negli altri giudicati dovranno sempre premettere l'intestazione:

*In forza del potere conferito da S. M. Vittorio Emanuele II Re di Sardegna ecc. ecc. ecc.*

Il presente sarà osservato ed eseguito da ognuno cui spetti secondo la sua forma esteriore.

Dato a Modena, li 26 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

55. *Sequestro e separata azienda dei beni di Francesco V.*

27 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Art. 1. Tutti i beni allodiali dell'arciduca Francesco V d'Austria d'Este sono sotto sequestro.

Art. 2. I detti beni avranno un'amministrazione ed una contabilità separata.

Art. 3. Sarà nominato un Amministratore generale di tutti questi beni e delle loro rendite.

Art. 4. L'Amministrazione compirà immediatamente gli atti di legale inventario, tanto dei beni mobili quanto degli immobili, in contraddittorio del procuratore dei beni allodiali, ed in caso di sua contumacia di un curatore speciale da nominarsi dal Tribunale competente.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena, addì 27 giugno 1859.

Il Governatore  
FARINI

**56. Soppressione della Compagnia di Gesù. Sequestro ed amministrazione separata de' suoi beni.**

27 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Vista la Legge delli 25 agosto 1848, n. 777;

Visto l'articolo 1 di detta Legge che è del tenore seguente:

Art. 1. *La Commissione di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; la sua casa ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone;*

Decreta:

Art. 1. Tutti i beni già goduti dalla soppressa Compagnia di Gesù nelle Provincie Modenesi sono sotto sequestro.

Art. 2. I detti beni avranno un'amministrazione ed una contabilità separata.

Art. 3. Sarà nominato un Amministratore generale di tutti questi beni e delle loro rendite.

Art. 4. L'Amministrazione compirà immediatamente gli atti di legale inventario, tanto dei beni mobili quanto degli immobili, in contraddittorio di un curatore speciale da destinarsi dal Tribunale competente.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato a Modena, addì 27 giugno 1859.

Il Governatore

FARINI

**57. Riattivazione dei termini giudiziari sospesi dal cessato Commissario Provvisorio.**

28 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Attesochè le Provincie Modenesi sono ora affatto sgombre da nemici armati,

Decreta:

Sono rimessi in corso i termini giudiziari sospesi con Decreto della cessata R. Commissione Provvisoria sotto la data 17 giugno corrente.

Modena, li 28 giugno 1859.

Il Governatore

FARINI

**58. Promulgazione della Legge Sarda 23 aprile 1859 sulla stampa.**

28 Giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Determina:

Si manda pubblicare la Legge 23 aprile 1859 relativa alla stampa durante lo stato di guerra, la quale è del tenore seguente:

(Segue il testo della Legge)

Dato a Modena, li 28 giugno 1859.

Il Governatore

FARINI

**59. Imposizione di un nuovo giuramento ai magistrati ed agli altri pubblici funzionarii.**

2 luglio 1859

IL REGIO GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Determina:

Art. 1. I Magistrati, Funzionarii ed Impiegati che sono attualmente in ufficio debbono prestare giuramento entro il corrente mese di luglio.

Art. 2. La formola del giuramento è del tenore seguente:

« Io N. N. giuro di essere fedele a S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II ed a' suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di . . . . . col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 3. Il giuramento deve essere prestato nelle mani del Governatore o di chi sarà da Lui delegato.

Art. 4. Si avranno per dimissionarii tutti quei Magistrati, Funzionarii ed Impiegati che non si uniforneranno al presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato a Modena, li 2 luglio 1859.

Il Governatore  
FARINI

60. *Conferma provvisoria dei graduati della Guardia nazionale, e dichiarazione di servizio obbligatorio nella medesima.*

5 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Visto il Decreto 25 giugno 1859, con cui si mandano pubblicare le Leggi e Regolamento relativi alla Guardia nazionale,

Determina:

Sino a che non siano entrati in piena esecuzione le Leggi e il Regolamento precitati e siasi provveduto regolarmente alle nomine dei singoli graduati, s'intendono confermati nei rispettivi gradi coloro che ne sono presentemente investiti, ed è dichiarato obbligatorio il servizio dei militi attualmente iscritti.

Il presente Decreto verrà pubblicato nei modi dalla Legge voluti.

Dato a Modena, li 5 luglio 1859.

Il Governatore  
FARINI

61. *Soppressione dell' Accademia militare Estense, e creazione di una Commissione pel ristabilimento dell' antica Scuola militare del Genio.*

5 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Considerando che l'Accademia militare Estense non risponde nè al titolo che porta nè al concetto proprio di simiglianti Istituti nè alle mutate condizioni politiche di queste Province;

Considerando che nel rinnovamento della libertà e grandezza italiana debbono risorgere quelle istituzioni dalle quali la Nazione ebbe in passato e

deve nell'avvenire ripromettersi grande splendore ed utilità;

Considerando che tra queste istituzioni primeggiò in Modena, durante il Regno d'Italia, la Scuola militare del Genio, dalla quale uscirono tanti uomini illustri che accrebbero ed accrescono tuttavia la gloria della comune Patria,

Decreta:

Art. 1. L'Accademia militare Estense è soppressa.

Art. 2. È creata una Commissione incaricata di proporre nel termine di un mese i modi acconci a prontamente ristabilire e regolare la detta Scuola Militare del Genio, così in accordo cogli altri Istituti militari del Regno come coi miglioramenti principali della scienza odierna.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato a Modena, li 5 luglio 1859.

Il Governatore  
FARINI

62. *Rimborso ai Comuni sui beni di Francesco V delle somme da essi erogate in somministrazioni alle Truppe austriache.*

9 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Considerando che Francesco V d'Austria d'Este fece causa comune col' Austria, alla quale soggiò queste Province violando i trattati e i diritti imprescrittibili della Nazione;

Considerando che la Comunità di Modena ed altre hanno dovuto sostenere rilevanti spese per le somministrazioni forzose fatte alle Truppe austriache d'ordine di Francesco V, spese delle quali chiedono giustamente il rimborso;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità delle Province Modenesi liquideranno i loro titoli di credito verso lo Stato, dipendenti dalle somministrazioni fatte alle Truppe austriache.

Art. 2. Queste somme saranno alle



66. *Istruzioni per l'attuazione delle Leggi sulla Guardia nazionale; promulgazione del Regio Decreto Sardo 16 marzo 1859.*

11 luglio 1859.

*Al Signori Intendenti Generali ed Intendenti, Giusdicenti e Podestà.*

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Stabilisce:

1° Tutte le attribuzioni che dalle Leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e R. Decreto 6 marzo medesimo anno sono demandate ai Sindaci rimangono affidate ai Podestà.

2° I Consigli di ricognizione saranno rappresentati dalle Commissioni comunali, le quali ne adempiranno tutte le funzioni.

Le Commissioni potranno suddividersi a seconda del bisogno in altrettanti Consigli quante sono le Sezioni che compongono il Comune, aggiungendosi a tale scopo persone scelte nel modo prescritto dall'articolo 15 della Legge 4 marzo; coll'avvertenza però che ciascun Consiglio resti sempre composto di otto membri almeno, siccome prescrive lo stesso articolo 15. Le Commissioni comunali facenti funzione di Consiglio di ricognizione delibereranno in una prima seduta se e per quali Sezioni siano necessarie suddivisioni, sceglieranno i membri che dovranno comporle, e stabiliranno chi debba averne la presidenza.

3° Dovranno costituirsi immediatamente i Comitati di revisione nel modo dalla legge prescritto.

Vi sarà un Comitato per ogni Giusdicienza. I signori Podestà dovranno perciò provvedere acciò, appena terminate le operazioni preliminari delle matricole e ruoli, siano spedite al Giusdicente da cui dipende il Comune le liste degli iscritti i quali raggiungono i requisiti prescritti all'alinea dell'articolo 23 della Legge 4 marzo; acciò dal Giusdicente stesso si possa procedere all'operazione prescritta dal successivo articolo 24 e costituire così i Comitati sul rimanente dell'anno in corso.

4° Le funzioni di membro del Comitato di revisione fanno parte del servizio della Guardia nazionale che l'articolo 9 della Legge 4 marzo dichiara obbligatorio e personale. A coloro pertanto che senza un legittimo motivo non interverranno ad una seduta del Comitato saranno applicabili le pene comminate sulle mancanze ad un servizio comandato.

La presenza ad ogni seduta del Comitato sarà però computata per un turno di guardia.

5° Nello stabilire la Guardia nazionale in legioni, battaglioni, compagnie e suddivisioni di compagnia si dovrà esattamente osservare il disposto della Legge. Si ricorda pertanto che *devonsi* formare due compagnie in quei Comuni in cui gli iscritti eccedono il numero di 150; che quando il numero degli iscritti oltrepassa i 500, *devesi* formare un battaglione di quattro compagnie almeno; che finalmente quando in un Comune sianvi due battaglioni di 500 uomini caduno, *si può* formare una legione, ma che a ciò fare è necessaria una speciale autorizzazione che verrà chiesta per mezzo dell'Ufficio d'Intendenza.

6° Per quanto riguarda la nomina ai gradi, si dovrà esattamente osservare il disposto della Legge 4 marzo 1848, della Legge 27 febbraio ultimo, e delle relative Istruzioni approvate con R. Decreto 6 marzo. Non intervenendo alla seconda convocazione i votanti in numero legale, la nomina degli ufficiali è riservata agli Intendenti i quali per queste prime generali elezioni sono pure abilitati, avvenendo tal caso, a procedere alla nomina dei sotto-affiziali e caporali.

7° Le rose dei candidati ai gradi la cui nomina è riservata al Re dovranno contenere esattamente quel numero di nomi prescritti dalla Legge per ogni grado.

La mancanza del numero prescritto rende nulla l'elezione. Dovrà però la nullità essere dichiarata dall'Intendente, il quale manderà contemporaneamente

procedersi a nuova formazione delle rose.

8° Non si procederà alla formazione delle rose che quando saranno compite tutte le elezioni dei graduati, acciò possano dette rose essere regolarmente composte dalle persone indicate all'articolo 44 della Legge 4 marzo.

9° Le rose saranno per cura dei Podestà trasmesse, accompagnate da ragionato parere, agli Intendenti; e questi alla lor volta le trasmetteranno al Governatore esprimendo il loro avviso sulle persone da scegliersi.

10° Finchè non siasi dai Comuni deliberato, circa la divisa da adottarsi, nel modo prescritto dall'articolo 5 della Legge 27 febbraio, è stabilita come divisa obbligatoria quella generale, siccome trovasi indicata all'articolo 10 del R. Decreto 6 marzo sovracitato e R. Decreto 16 marzo, che a tale scopo si manda pubblicare coll'annesso figurino.

L'uso di tale divisa sarà obbligatorio in ogni Comune nel termine di un mese, decorrendo dal giorno che verrà prefisso dall'Intendente.

Gli ufficiali potranno fin d'ora vestire la divisa speciale con che una sola sia la divisa adottata da tutti gli ufficiali di una stessa compagnia, battaglione o legione, secondo sarà costituita la Guardia nazionale.

11° Le spese per la Guardia nazionale sono fin d'ora dichiarate obbligatorie a carico dei Comuni. Le Commissioni comunali dovranno pertanto provvedere senza ritardo a tutte le spese ordinarie quali sono indicate all'articolo 71 della Legge 4 marzo.

12° Saranno colla maggiore possibile sollecitudine organizzati i Consigli di disciplina nel modo indicato agli art. 84 e seguenti della Legge 4 marzo.

13° I signori Intendenti Generali ed Intendenti dirameranno queste Istruzioni ai signori Podestà, fornendo loro tutte quelle maggiori spiegazioni e schiarimenti di cui potranno abbisognare.

Modena, li 11 luglio 1859.

Il Governatore

FARINI

67. *Convocazione di un Consiglio di guerra per un reato di spionaggio al nemico.*

12 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Visti gli articoli 27, 129 e 133 del Codice penale militare;

Decreta:

Art. 1. È convocato un Consiglio di guerra straordinario per giudicare il detenuto Domenico Dondi da Modena, già Portiere della Commissione militare e poscia della Giurisdizione criminale di Modena, imputato di spionaggio al nemico.

Art. 2. Il Consiglio sarà composto come segue:

Maggior Generale Ignazio Ribotti, Presidente;

Cav. Giuseppe Formenti, Maggiore Comandante i Reali Carabinieri;

Maggiore Giuseppe Fontana, Comandante il Forte di Brescello;

Cav. Felice Verani, Capitano dei Reali Carabinieri;

Marchese Giuseppe Marassi, Capitano nel 1° Reggimento Cacciatori della Magra;

Strucchi Giuseppe, Capitano Comandante la Compagnia Real Navi.

Le parti del Fisco saranno sostenute dal Capitano Comandante di Piazza, signor Carlo Francesco Locatelli.

Dato a Modena, addì 12 luglio 1859.

Il Governatore

FARINI

68. *Abolizione del bollo sui giornali politici dell'estero.*

12 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

È abolito il franco-bollo pei giornali politici esteri, imposto con Legge 19 ottobre 1857.

Il Direttore delle Poste è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 12 luglio 1859.

FARINI

**69. Riordinamento e Pianta numerica del Personale giudiziario.**

13 luglio 1889.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Volendo procedere al riordinamento dei Tribunali,

**Decreta:**

I Tribunali delle Province Modenesi vengono costituiti nel seguente modo:

*I. — Supremo Tribunale di Revisione*

Presidente: Palmieri Cons. Vincenzo;  
Vice-Presidente: Manini Cons. Romualdo;

Consiglieri: Torreggiani Felice, Batilani Luigi, Pisani Antonio, Muratori Pietro, Carpi Francesco, Pellegrini Giuseppe;

Consigliere Supplente: Benucci Francesco;

Regio Procuratore Generale: Musi Cons. Edmondo;

Sostituto Procuratore Generale: Selmi Aureliano.

Il Procuratore Generale Musi e il Consigliere Muratori sono però dispensati dall'esercizio delle loro funzioni fino a che dureranno le rispettive incumbenze di Capo della II Direzione e di Segretario Generale, e durante la dispensa del Procuratore Generale Musi, adempierà le parti di Procuratore Generale il Vice-Presidente Manini.

*II. — Tribunale d' Appello in Reggio*

Presidente: Baroni Carlo;

Giudici: Angelini Francesco, Gardini Giuseppe, Barberi Giuseppe, Miani Fortunato;

Giudice Supplente: Ferraguti Massimiliano;

Procuratore Regio: Cassiani Ingoni Cassiano;

Sostituto Procuratore Regio: Barbieri Vincenzo.

*III. — Tribunale d' Appello in Massa*

Presidente: Nardini Pietro;

Giudici: Del-Rio Prospero; Cecchieri Carlo;

Giudice Supplente: Frignani Luigi;  
Procuratore Regio: Brugnoli Giuseppe.

*IV. — Tribunale di prima Istanza in Modena*

Presidente: Bertolucci Giovanni;  
Vice-Presidenti: Angeli Carlo, Valenti Federico;

Giudici: Tonini Antonio, Sandonnini Claudio, Malavasi Luigi, Boni Angelo, Masini Angelo, Salvioli Domenico;

Giudice Supplente: Manetti Giacomo;  
Regio Procuratore: Malagoli Innocenzo;

Sostituti al Regio Procuratore: Lenzini Luigi, Veronesi Giovanni;

Giudici istruttori: Zanichelli Fortunato, Bellei Domenico;

Supplente ai Giudici istruttori: Monti Giovanni.

*V. — Tribunale di prima Istanza in Reggio*

Presidente: Bonasi conte Francesco;  
Vice-Presidenti: Scacchetti Carlo, Medici Cesare;

Giudici: Reggianini Natale, Benucci Carlo, Taghazucchi Gaetano, Tognoli Tito, Cuboni Giovanni, Anceschi Antonio;

Giudice supplente: Predelli Antonio;

Regio Procuratore: Tosi Giuseppe;  
Sostituti al Regio Procuratore: Martinelli Gaetano, Chiossi Massimo;

Giudici istruttori: Zuccardi Merli Fortunato, Macchioni Giustiniano;

Supplente ai Giudici istruttori: Secchi Giuseppe.

*VI. — Tribunale di prima Istanza in Carrara*

Presidente: Cybeo conte Carlo;  
Vice-Presidente: Galassi Andrea;  
Giudici: Picciati Carlo, Rabotti Francesco, Paglia Giovanni, Zanotti Giuseppe;

Regio Procuratore: Giorgi Eusebio;  
Giudice istruttore: Sighicelli Ferdinando.

Modena, 13 luglio 1889.

FARINI

**70. Istituzione di Delegati straordinari di pubblica sicurezza presso i Comuni.**

16 luglio 1859.

IL GOVERNATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

**Decreta:**

Saranno spediti nei diversi Comuni Delegati straordinari di sicurezza pubblica ogni qualvolta le rispettive Comunità lo domandino o il Governo lo giudichi opportuno.

Essi dipenderanno dai rispettivi Intendenti Generali ed Intendenti.

Modena, 16 luglio 1859.

*Il Governatore*

FARINI

**71. Riassunzione al servizio dei militari Estensi reduci nelle Provincie Modenesi innanzi al 15 agosto 1859.**

17 luglio 1859

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che i soldati Estensi furono forzati ad andare fuori delle Provincie Modenesi;

Considerando che molti di essi fanno ritorno in queste Provincie e molti altri domandano di rientrare,

**Decreta:**

Art. 1. Tutti i sotto-ufficiali ed i soldati Estensi che prima del 15 agosto p. v. rientreranno in queste Provincie saranno ammessi a continuare il servizio militare colla conservazione del grado.

Art. 2. I semplici soldati e sotto-ufficiali ammogliati saranno dispensati, ove lo vogliano, da ogni ulteriore servizio.

Art. 3. Tutti quelli che hanno diritto a pensione potranno far valere i loro titoli presso al Governo.

Art. 4. Ai soldati Estensi che rientrano sarà accordata la corrispondente indennità di viaggio.

Art. 5. Essi dovranno far constatare il loro ritorno presentandosi alle Autorità locali, civili o militari.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, 17 luglio 1859.

*Il R. Governatore*

FARINI

**72. Ingiunzione di consegna alle Autorità locali delle armi e munizioni e di denuncia di loro depositi.**

17 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

**Decreta:**

Art. 1. Tutte le armi e munizioni di guerra di qualsiasi qualità debbono essere consegnate e rimesse ai Comandanti militari locali od in difetto ai Podestà.

Tali consegne dovranno essere effettuate entro 48 ore dalla pubblicazione del presente Decreto.

Sono eccettuate le armi e munizioni ritenute dai militi della Guardia nazionale.

Art. 2. I contravventori incorrono nella pena della multa di lire 500 a 5000 e del carcere da sei mesi ad un anno.

Qualora però i contravventori abbiano fatto parte delle già Truppe Estensi, dette *dei Militi* o Milizie di riserva, saranno sottoposti al doppio della pena.

Art. 3. Qualunque deposito d'armi presso i cittadini deve essere consegnato.

È *deposito* la riunione di n° 5 armi, siano di punta o taglio o di esplosione.

I contravventori sono sottoposti alle pene di cui all'articolo 2, conforme trattisi di cittadini privati o di ex-militi Estensi.

Art. 4. Tutti i cittadini debbono dichiarare al proprio Podestà il numero e la qualità delle armi di cui sono possessori, non contemplate nell'articolo 1.

Sono eccettuate le armi tenute dai

militi della Guardia nazionale pel servizio.

La dichiarazione di cui al primo alinea sarà fatta entro 48 ore dalla pubblicazione del presente.

Le contravvenzioni a quest'articolo danno luogo alle pene della multa di lire 100 alle 500 e del carcere da tre a sei mesi.

Art. 5. I Comandi militari e Podestà incaricati di ricevere le consegne e le dichiarazioni di cui nei precedenti articoli rilasceranno ricevuta, che servirà per determinare la proprietà.

Bande sigillate, apposte all'arma, indicheranno il nome e cognome del consegnante.

Art. 6. I predetti Comandanti e Podestà faranno tenere agli Intendenti Generali ed Intendenti della rispettiva Provincia un esatto elenco delle fatte consegne e dichiarazioni.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, 17 luglio 1859.

Il Governatore

FARINI

### 75. Riordinamento delle Amministrazioni comunali secondo il sistema rappresentativo.

19 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che nelle Provincie Modenesi il Comune non ha rappresentanza e vita propria;

Considerando che le franchigie del Comune rispondono ad un essenziale carattere della civiltà italiana e sono la base della libertà politica;

Considerando che importa al paese l'avere una rappresentanza nel diritto elettorale dei Municipii e nelle Autorità comunali sorte dal voto cittadino;

Decreta:

Art. 1. Tutte le Amministrazioni comunali nelle Provincie Modenesi saranno ricostituite sulle basi del siste-

ma rappresentativo nel termine e nei modi indicati nel presente Decreto.

Art. 2. I Comuni si amministreranno per mezzo di un Consiglio comunale, di un Consiglio delegato, di un Sindaco e di Vice-sindaci eletti e nominati nelle forme in appresso stabilite.

Art. 3. I Consigli comunali subentreranno nelle attribuzioni dei Consiglieri comunali creati colla Legge Estense delli 12 Marzo 1856; i Consigli delegati subentreranno nelle funzioni dei Conservatori ed Amministratori; i Sindaci in quelle dei Podestà, ed i Vice-sindaci in quelle degli Agenti comunali.

Art. 4. I Comuni si dividono in tre classi.

Appartengono alla prima quelli che, comprese le frazioni, hanno una popolazione non minore di 20 mila abitanti;

alla seconda quelli che l'hanno non minore di 10 mila o sono Capi-luogo di Provincia;

alla terza tutti gli altri.

Art. 5. I Comuni si amministrano per mezzo d'un Consiglio comunale, d'un Consiglio delegato, di un Sindaco e di Vice-sindaci eletti e nominati nelle forme stabilite dal presente Decreto.

Art. 6. Il Consiglio d'ogni Comune è composto, compreso il Sindaco, i Vice-sindaci ed i Membri dei Consigli delegati, di 40 Consiglieri nei Comuni di prima classe; di 20 in quelli di seconda classe; e di 15 in quelli di terza.

Quando non vi siano eleggibili in numero sufficiente, interverranno al Consiglio tutti gli elettori eleggibili a termini dell'articolo 15.

Art. 7. I Consiglieri comunali sono eletti

1° dai maggiori imposti nei ruoli delle contribuzioni dirette nel Comune in un numero corrispondente

al 10 per cento della popolazione pei primi cinquecento abitanti;

al 5 per cento dai 500 ai 5 mila;

al 3 per cento da 5000 ai 10 mila;

al 2 per cento dai 10000 ai 20 mila;

all'uno per cento per ogni maggiore popolazione;

2° dai membri delle Accademie, la cui elezione viene approvata dal Governo, e da quelli delle Camere di commercio e di agricoltura;

dagli Impiegati civili e militari di nomina Sovrana, in attività di servizio o fruanti di pensione di riposo;

dai militari fregiati di decorazioni per tratti di valore;

dai decorati di medaglie per tratti di coraggio e di umanità;

da chi ha riportato i supremi gradi accademici delle diverse Facoltà;

dai professori e dai maestri muniti di diploma;

dai procuratori e notai approvati;

dai geometri, liquidatori e farmacisti;

dai sensali ed agenti di cambio legalmente nominati;

dai commercianti, fabbricatori ed esercenti professioni od arti industriali o meccaniche, anche marittime, che siano debitamente riconosciuti e che tengano per loro abitazione, botteghe, ed officine un locale di un valore locativo di lire 40 nei Comuni di terza classe, di lire 120 in quelli di seconda, e di lire 300 in quelli di prima;

da quelli che hanno il dominio diretto o tengono in affitto o masserizio beni stabili, la cui quota di contribuzione prediale collocherebbe il proprietario nel primo terzo dei maggiori imposti contemplati nel n° 4 del presente articolo;

da tutti gli altri iscritti sui ruoli delle contribuzioni dirette, quando il numero degli elettori del Comune non giunga a cinquanta.

Art. 8. I contribuenti contemplati nella prima categoria del precedente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori da un anno almeno. Gli elettori compresi nella seconda categoria voteranno nel Comune del loro domicilio di origine, ed ove lo abbiano abbandonato,

in quello in cui avranno fissata la permanenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 9. Si ritengono come iscritti da un anno sul ruolo della contribuzione prediale i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 10. Al padre si terrà conto della contribuzione pagata pei beni della sua prole, di cui abbia l'amministrazione.

Al marito di quella che paga la moglie, eccetto che siasi tra loro pronunziata la separazione di corpo e di beni.

Art. 11. Le contribuzioni pagate da una vedova o dalla moglie separata come sopra dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei delegato.

Il padre può delegare ad uno dei suoi figli l'esercizio dei suoi dritti elettorali, purchè nel delegato concorrano i requisiti voluti.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette delegazioni saranno revocabili.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi o da una società commerciale saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socii.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire i titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale.

Art. 14. Per esercitare i dritti elettorali, oltre alle qualità mentovate all'articolo 7, è necessario d'esser giunto alla maggiore età.

Art. 15. Sono eleggibili tutti gli

elettori, ad eccezione dei ministri del culto aventi cura d'anime, degli stipendiati dal Comune e di coloro che hanno il maneggio del denaro comunale.

Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti quando vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei Consiglieri da eleggere; le donne; gli interdetti; coloro che hanno perduto i dritti civili o non ne godono; coloro che furono condannati a pene criminali, salva riabilitazione, od a pene correzionali mentre le scontano; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; e quelli finalmente che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

Art. 16. I nomi degli elettori saranno descritti in apposito elenco formato dal Consiglio delegato, e tale elenco resterà permanentemente depositato nella sala delle adunanze e sarà riveduto ogni anno dallo stesso Consiglio per le occorrenti cancellazioni ed addizioni.

A queste operazioni si procederà colla scorta dei ruoli delle contribuzioni e dei titoli che occorrono per giustificare le altre qualità volute dalla Legge.

Art. 17. Questi titoli dovranno essere presentati al Sindaco cinque giorni prima di quello fissato per la formazione o revisione della lista. Il Sindaco ne darà ricevuta.

Art. 18. La lista contener deve, a riscontro del nome di ciascun elettore,

1° il luogo ed il giorno della sua nascita;

2° l'indicazione del domicilio, del titolo o della qualità che gli conferisce il diritto elettorale;

3° l'indicazione, quando occorra, dell'atto comprovante lo stabilimento del suo domicilio nel Comune.

Art. 19. Il compimento delle liste dovrà aver luogo almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale nella tornata di primavera; ed

il Sindaco, nella prima domenica susseguente, con apposito manifesto, significherà al Pubblico che le medesime trovansi depositate nella sala del Consiglio per lo spazio di giorni otto onde chiunque possa prenderne visione e presentare all'Amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse. Quindi le liste saranno rivedute con esame dei richiami presentati e stabilite dal Consiglio comunale, e poscia nuovamente pubblicate.

Art. 20. Questa pubblicazione terrà luogo di notificazione relativamente agli individui dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 21. Ogni volta che le Amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale alcuno degli elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48, a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione del loro nome nella lista pubblicata.

Art. 22. Lo stesso avviso sarà dato nell'uguale spazio d'ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti per opera del Consiglio comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza spesa per opera d'agenti comunali.

Art. 23. I nomi degli elettori che verranno ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, senza che fossero prima portati in quelle già state pubblicate, saranno resi noti al Pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di ore 48 dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente generale od Intendente, a mente dell'articolo 26 del presente Decreto.

Art. 24. Dopo spirato il termine

prefisso ai richiami, le liste ed un esemplare dei ruoli delle contribuzioni, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscrittevi avranno comprovati i loro dritti all'elettorato o che avranno dato luogo a cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente generale od Intendente della Provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente generale od Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle 24 ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 25. Ognuno potrà esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune come nell'Ufficio d'Intendenza generale od Intendenza, e potrà pure esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 26. Gli individui stati erroneamente iscritti, indebitamente ommessi, esclusi od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, le cui riclazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potranno presentare i loro richiami all'Intendente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 19.

Art. 27. Spirato il termine sovra prefisso ai richiami, l'Intendente generale od Intendente procederà alla disamina generale delle liste, e quindi pronunzierà sui richiami ed aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale,

1° gli individui che si resero defunti;

2° quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;

3° coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

4° quelli che gli sembreranno esservi stati indebitamente iscritti, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 28. Immediatamente dopo l'adempimento delle disposizioni precedenti, l'Intendente generale od Intendente procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 29. Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei dritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 30. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente generale od Intendente od a lagnarsi di denegata giustizia potrà promuovere la sua azione nauti il Tribunale d'appello con produrre i titoli che danno appoggio alla sua domanda.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così all'Intendente generale od Intendente come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione dell'Intendente generale od Intendente avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 31. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri del Tribunale, sentita la parte ed il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 32. L'Intendente generale od

Intendente, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 33. Se vi è ricorso in revisione, il Magistrato provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi al Tribunale d'appello.

Art. 34. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista ha un effetto sospensivo.

Art. 35. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 50 i certificati negativi ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 36. Gli elettori d'un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni Consigliere, a meno che sia altrimenti disposto con regolamenti speciali formati nella conformità fissata dall'articolo 67.

Art. 37. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea in quei Comuni dove il loro numero non oltrepassa i 400; eccedendo gli elettori di un Comune il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri che il Comune ha da scegliere.

Art. 38. Ogni sezione sarà formata dalle frazioni del Comune più vicine tra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte d'un medesimo fabbricato.

Art. 39. Avranno la presidenza prov-

visoria delle adunanze elettorali e delle loro sezioni, fino alla nomina elettiva dei Presidenti, il Sindaco, i Vice-sindaci ed i Consiglieri più anziani.

I due elettori più avanzati d'età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario pure provvisorio, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 40. La lista degli elettori dovrà restare affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni.

Art. 41. L'adunanza o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e quattro Scrutatori definitivi, tenendo nota d'gli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti. L'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 42. Se il Presidente d'un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 43. L'Ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del *visto* dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

Art. 44. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 45. Apparterrà all'Intendente generale od Intendente di pronunziare definitivamente.

Esso non prenderà cognizione delle vertenze fuorchè sull'istanza dei reclamanti, i quali dovranno contemporaneamente depositare la somma di lire 10, che sarà loro restituita ove sia fatto luogo al richiamo ed in caso diverso sarà devoluta a beneficio dei poveri locali.

I richiami saranno presentati all'Intendente generale od Intendente in un col certificato del deposito fatto presso l'Esattore comunale entro il termine perentorio di giorni otto da quello della decisione dell'Ufficio.

Art. 46. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per 10 anni l'esercizio d'ogni dritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 47. Il Presidente è egli solo incaricato della polizia dell'adunanza. Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 48. Chiunque sia convinto d'aver al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50 o sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da 5 a 25 giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro che, non essendo nè elettori nè membri dell'Ufficio, si introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, ed eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente farà inscrivere menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, sulla cui rimessione all'Autorità giudiziaria i delinquenti saranno condannati.

Art. 49. I Presidenti delle adunanze o sezioni elettorali sono incaricati di

prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli altri susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 50. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 51. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza di Tribunale d'appello con cui si dichiara ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 54.

Art. 52. Per procedere all'elezione dei membri del Consiglio ogni elettore è chiamato dal Presidente nell'ordine di sua inserzione nelle liste, e gli rimette un bollettino contenente un numero di nomi eguale a quello dei Consiglieri che l'adunanza ha da eleggere.

Questo bollettino viene dallo stesso Presidente deposto nell'urna a tal uso destinata.

Art. 53. A misura che si vanno riponendo nell'urna i bollettini, uno degli Scrutatori od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza o della sezione.

Art. 54. Un'ora dopo terminato il primo appello, si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Eseguita quest'operazione, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 55. Aperta quindi l'urna e ri-

conosciuto il numero dei bollettini, uno de' Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 56. Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 57. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo squitinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti dell'intero Corpo elettorale.

Art. 58. Si avranno per non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, ed il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a non minarsi; il bollettino resterà valido nelle altre parti.

Art. 59. L'Ufficio pronunzia sulla validità delle scritture come pure sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 60. Si intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti, il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 61. Nei Comuni di oltre cinquecento abitanti non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i consanguinei di secondo grado civile e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuno di siffatti congiunti, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottiene meno voti da chi ne ebbe

maggior numero; il più giovane dal più provetto. In tali casi si procede immediatamente ad invito del Presidente a surrogare gli esclusi, mettendo a partito per ogni nomina due di quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 62. Dopo lo scrutinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo scrutinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 63. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizze anno all'Intendente generale od Intendente fra giorni tre dalla sua data. Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'Ufficio.

Art. 64. Sempre che dall'Intendente generale od Intendente sia stata riconosciuta regolare l'elezione, i Consiglieri entrano in carica alla prima seduta del Consiglio successivo alla loro nomina.

Non vi ha luogo a rimpiazzamento di quelli che mancano nel corso dell'anno, salvo il caso in cui il Consiglio comunale si trovasse ridotto a meno dei due terzi de'suoi membri.

Art. 65. I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno; nei primi quattro anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Art. 66. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Art. 67. Pei Comuni divisi in borgate, ogniqualvolta il Consiglio comunale creda di poter ripartire fra di esse il numero dei Consiglieri o che ne sia fatta la domanda dagli abitanti delle stesse frazioni, dovrà preventivamente proporlo con regolamento speciale in cui sarà determinato il numero assegnato a ciascuna borgata.

L'approvazione di tali regolamenti spetterà all'Intendente generale od Intendente.

Art. 68. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli im-

pedimenti contemplati negli articoli 15 e 61. Questa perdita è pronunziata dall'Intendente generale.

Art. 69. L'amministrazione del Comune in caso di dissoluzione o mancanza inopinata del Consiglio comunale viene provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario nominato dal Governatore, il quale presiederà pure le elezioni le quali non saranno differite oltre i tre mesi.

Art. 70. Il Sindaco è nominato dal Governatore e scelto fra i Consiglieri comunali che dimorano nel Comune almeno una parte dell'anno: rimane in carica tre anni, e potrà essere confermato quando rimanga al posto di Consigliere.

Art. 71. L'Intendente generale od Intendente può sospendere i Sindaci, riferendone immediatamente al Governatore cui spetta di provvedere ulteriormente.

Art. 72. La rimozione dei Sindaci è riserbata al Governatore.

Art. 73. Il Sindaco prima d'entrare in funzione presta giuramento nanti l'Intendente generale od Intendente od un loro Delegato.

Art. 74. In caso d'assenza od impedimento del Sindaco, ne fa le veci quello dei Vice-sindaci presenti che è portato il primo nell'ordine di proposta e di nomina; in difetto il primo dei Consiglieri delegati, ed in loro mancanza il Consigliere più anziano.

Art. 75. I Vice-sindaci sono nominati per un anno sulla proposta del Sindaco dall'Intendente generale od Intendente cui spetta di sospenderli e rivocarli; devono essere scelti fra i Consiglieri comunali.

Occorrendo nell'anno la nomina di un nuovo Sindaco, cessano: possono essere confermati purchè non escano dal novero dei Consiglieri comunali.

Art. 76. Il numero dei Vice-sindaci potrà essere di sei ne Comuni di prima classe;

di quattro nei Comuni di seconda;

di due in quelli di terza.

Art. 77. Potrà nominarsi un Vice-sindaco nelle borgate principali in cui per la lontananza del Capo-luogo e per la difficoltà delle comunicazioni l'Intendente generale od Intendente, sulla proposizione del Consiglio, riconoscesse utile di decretarne lo stabilimento.

Saranno prescelti per quella carica i Consiglieri residenti nella borgata.

Art. 78. Prima d'entrare in funzione i Vice-sindaci prestano giuramento a mani del Sindaco nanti il Consiglio delegato.

Art. 79. I Sindaci, i Vice-sindaci e i Delegati straordinari, di cui all'articolo 69, sempre quando si trovino in esercizio delle loro funzioni dinanzi al pubblico, dovranno fregiarsi di una sciarpa tricolore cinta alle reni.

Art. 80. I Sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono esser chiamati a render conto delle azioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni o della loro opinione sugli amministrati fuorchè dall'Intendente generale od Intendente, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Governatore.

Art. 81. Il Consiglio delegato sarà composto di sei membri e quattro supplenti nei Comuni di prima classe, di quattro membri e tre supplenti in quelli di seconda classe, e di due membri e due supplenti in tutti gli altri.

Art. 82. La nomina dei Consiglieri delegati e dei loro supplenti vien fatta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti. Li sceglie nel suo seno, durano in ufficio un anno, sono sempre rieleggibili; prendono posto nell'ordine della nomina e possono sostenere ad un tempo l'ufficio di Vice-sindaci.

Art. 83. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene almeno la metà dei membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 84. I Comuni non possono mutare di classe se le variazioni della

popolazione desunte dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 85. Le elezioni avranno luogo in ciascun anno nelle forme sovra stabilite entro i primi quindici giorni di luglio.

Art. 86. Gli Amministratori e Consiglieri, che a termini della presente legge sono nominali a tempo, rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Le loro funzioni sono gratuite: chi le ricuserà senza legittimo motivo incorrerà nella perdita per anni cinque dell'esercizio di tutti i diritti elettorali, da pronunziarsi dall'Intendente generale od Intendente.

Art. 87. Fra i Consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 88. Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 89. Chi presiede l'adunanza dei Consigli comunali è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni ed operazioni; ritiene a tal effetto la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza, facendone processo verbale e trasmettendolo all'Intendente generale od Intendente.

Art. 90. Nessuna proposta può nelle tornate ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nelle sale delle adunanze con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.

Art. 91. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 92. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 93. La convocazione dei Consiglieri deve esser fatta a domicilio per avviso scritto di chi ha diritto di convocare il Consiglio.

Art. 94. L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al Consiglio lo possano ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre specificare in questo caso l'oggetto dell'adunanza.

Art. 95. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli appartiene indistintamente all'Autorità superiore, al Presidente ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità superiore, poi quelle dei Presidenti ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 96. I Consigli possono incaricare Commissioni od anche un sol membro di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 97. Il Governatore, gl'Intendenti generali e gl'Intendenti possono intervenire ai Consigli comunali anche per mezzo di speciali delegati. Tanto gli uni che gli altri però non avranno voto deliberativo.

Art. 98. I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'Autorità superiore o del Presidente, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 99. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i Corpi cui appartengono o con gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro ispezione e vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 100. Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di due Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta.

Art. 101. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 102. I processi verbali delle deliberazioni sono ricevuti dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro o contra ogni proposta. Devonsi tenere separati i verbali d'ogni diverso oggetto deliberato, e leggere a chiara voce all'adunanza.

Art. 103. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.

Art. 104. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 105. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni della legge o le regole particolari derivanti dagli atti di fondazione, in quanto non sono contrarie al presente Decreto.

Art. 106. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Governatore per le opportune providenze.

Art. 107. In caso di necessità possono i diversi Consigli essere sciolti per Decreto del Governatore, ma nell'atto istesso si provvederà per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Art. 108. Ove, malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, l'Autorità incaricata delle attribuzioni esecutive potrà provvedere a tutti i rami di servizio e dare corso alle spese obbligatorie, non che a quelle facoltative già in corso, riferendone però al Governatore per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 109. Continueranno ad essere in vigore tutte le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione comunale in quanto non siano contrarie al presente Decreto.

*Disposizioni transitorie*

Art. 110. Immediatamente dopo la pubblicazione del presente Decreto si

procederà alla formazione delle liste elettorali ed alle elezioni.

La formazione delle liste sarà compiuta entro dieci giorni da quello della pubblicazione per cura dei Podestà, e sarà riveduta dalle attuali Commissioni comunali: queste liste non saranno per questa prima volta soggette a revisione.

Gli Intendenti generali ed Intendenti provvederanno perchè le elezioni abbiano luogo nei dieci giorni successivi.

Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali e delle loro elezioni, sino alla nomina elettiva dei Presidenti, il Podestà ed i membri delle attuali Commissioni comunali secondo l'ordine delle loro nomine.

Art. 111. Seguite le elezioni e nominato il Sindaco, entreranno in ufficio le nuove Amministrazioni a norma del presente Decreto.

Art. 112. I Consigli comunali non appena saranno costituiti a termini del presente Decreto emetteranno i loro voti sulla circoscrizione comunale a dividersi sulle basi di quella del cessato Regno d'Italia, sottoponendo questa deliberazione agli Intendenti generali ed Intendenti delle rispettive Provincie.

Art. 113. Il Governo, viste le deliberazioni dei singoli Municipii ed avuto il parere degli Intendenti generali ed Intendenti, decreterà il ripristinamento della suddetta circoscrizione.

Dato a Modena, li 19 luglio 1859.

Il Governatore

FABINI

74. *Autorizzazione ai Comuni di emettere Boni e di estinguerli ratealmente con sovrimposte.*

21 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Considerando che Francesco V d'Austria d'Este aveva imposto con Decreto 4 giugno 1859 un prestito forzoso di un milione di lire, che non gli fu dato di recare ad effetto;

Considerando che nell'abbandonare lo Stato egli portò via la somma di italiane lire 690,000, lasciando l'Erario esausto, quantunque fosse imminente al 30 giugno p. p. la scadenza dei frutti del Debito pubblico nella somma di italiane lire 228,366.79. la quale fu puntualmente pagata dal Governo nazionale;

Ritenuto che tutti i Comuni delle Province Modenesi hanno con chiarissime dimostrazioni d'amor patrio offerto di concorrere alle spese necessarie alla fondazione degli ordini liberi ed all'armamento delle Guardie nazionali;

Ritenuto che un Governo il quale si fonda sui voti dei popoli e sulla forza della pubblica opinione non ha bisogno di ricorrere ai mezzi forzosi per rifornire l'Erario, bastando che Esso agevoli ai popoli la via di concorrere legalmente coll'avere proprio alla tutela dell'ordine pubblico e del diritto nazionale;

#### Decreta:

I. Tutte le Comunità delle Province Modenesi sono autorizzate ad emettere entro il corrente mese di luglio *Boni Comunali* per la somma corrispondente alla rendita tanto ordinaria che straordinaria stanziata nel bilancio preventivo dell'anno corrente.

II. I *Boni* saranno di italiane lire 50, 100, 500 e 1000, fruttiferi il 6 per 100, pagabili entro quattro anni mediante l'estrazione a sorte di un quarto per ciascun anno d'ogni classe dei *Boni* stessi.

Il frutto decorrerà dal 1 agosto p. v., e sarà soddisfatto in una sola annua rata.

III. I *Boni* saranno in carta bollata: porteranno in fronte il *Bollo-Carta* tramezzo al nome del Comune stesso: da un lato la *somma*, dall'altro il *numero progressivo* e la *classe* a cui appartiene il *Bono*: appiedi il *bollo* comunale, la *firma* del Podestà, di un Amministratore comunale e del Cassiere.

IV. I *Boni* saranno emessi al Portatore ed avranno i vaglia per corrispondenti frutti firmati dal Podestà e dal Cassiere.

V. I *Boni* sono garantiti sulla proprietà dei Comuni e sulle rendite annue dei medesimi.

VI. Per assicurare l'estinzione dei *Boni* nei termini stabiliti dall'articolo II, i Comuni sono autorizzati a decretare le necessarie sovraimposte, coll'approvazione dei rispettivi Intendenti generali ed Intendenti.

VII. I Podestà, le Commissioni comunali, gli Intendenti generali e gli Intendenti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà promulgato nelle forme volute dalla Legge.

Modena, 21 luglio 1859.

Il Governatore

FARINI

75. *Istituzione di una Commissione per la pubblicazione di documenti relativi agli arbitri del cessato Governo.*

21 luglio 1859.

#### IL REGIO GOVERNATORE DELLE PROVINCE MODENESI

Considerando che, regnanti i due Arciduchi Francesco IV e Francesco V d'Austria d'Este, furono innumerevoli i giudizi penali senza forma e senza rito legale, molte le confiscazioni, le usurpazioni e le inique distribuzioni delle altrui proprietà;

Considerando che la civiltà e la giustizia comandano di far palesi le opere delle male Signorie, affinchè la pubblica opinione, avvalorando i legittimi voti dei popoli, pronunzi le sue inappellabili sentenze;

#### Decreta:

1° È istituita una Commissione, la quale cerchi nei segreti e nei pubblici Archivi tutti i documenti delle licenze e degli arbitri dei due ultimi duchi di Modena, delle opere sovversive d'ogni

ordine civile e delle offese contro i diritti della proprietà e della famiglia.

2° La Commissione dovrà raccogliere e pubblicare immediatamente e per ordine tutti i documenti in originale e colla traduzione in lingua francese.

3° La medesima è abilitata altresì a fare inchieste ed assumere disposizioni giurate, destinando a tal uopo uno o più Cancellieri.

4° Essa dovrà eziandio proporre i modi equi di riparare in qualche guisa i danni recati alle disgraziate famiglie dai confisci e dalle arbitrarie distribuzioni dei loro beni.

5° La Commissione si compone delli signori

Consigliere Vincenzo Palmieri, Presidente del Supremo Tribunale di Revisione;

Innocenzo Malagoli, Regio Procuratore nel Tribunale di prima istanza in Modena;

Marchese Ercole Cocapani Imperiali;

Don Gaetano Chierici, Professore di Filosofia Matematica nel Seminario di Guastalla;

Selmi Aureliano, Sostituto Procuratore Generale del Supremo Tribunale di Revisione;

Avv. Giovanni Soragni;

Avv. Francesco Carbonieri;

Avv. Lodovico Bosellini;

Avv. Tito Ronchetti.

Il Consigliere Palmieri eserciterà le funzioni di Presidente e l'Avv. Bosellini quelle di Segretario.

6° La Commissione stessa si riunirà ogni giorno dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane nell'Ufficio della 1<sup>a</sup> Direzione.

7° Il Direttore di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, 21 luglio 1859.

Il Governatore

FABINI

76. *Promulgazione del Reale Decreto Sardo 17 maggio 1859 sulle competenze della Guardia nazionale mobilizzata.*

22 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

Determina:

Si manda pubblicare il Decreto Reale del 17 maggio 1859, n. 3402, relativo alle competenze della Guardia nazionale chiamata a far servizio di distacco, il quale è del tenore seguente:

(Segue il testo del Decreto)

Modena, li 22 luglio 1859.

Il Governatore

FABINI

77. *Ripristinazione di alcuni Uffici giudiziarii soppressi dal cessato Governo.*

26 luglio 1859

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCE MODENESI

A rendere più pronta l'amministrazione della Giustizia,

Decreta:

Art. 1. Sono ripristinati gli Uffici giudiziarii, già soppressi dal cessato Governo Estense, che risiedevano in S. Felice, Concordia, Nonantola, Bomporto, Novi, Formigine, Montese, Carpineti e Licciana.

Art. 2. La Giurisdizione di Zocca transporterà la sua residenza in Guiglia.

Art. 3. Gli Uffici giudiziarii ripristinati avranno grado di Giurisdicenze di terza classe.

Art. 4. Il Circondario di loro giurisdizione sarà quello stesso determinato dalle Leggi vigenti all'epoca della promulgazione dei rispettivi Decreti di soppressione.

Il presente Decreto, da attuarsi nel 1° novembre venturo, sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Modena, 26 luglio 1859.

Il Governatore

FABINI

78. *Assegnazione di una pensione vitalizia alla Teresa Dondi vedova Bianchini.*

27 luglio 1859.

IL REGIO GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Vista la prece della Teresa Dondi Finalese, registrata al Protocollo di questo Segretariato generale in data di ieri;

Considerando che il di lei marito Giovanni Bianchini morì combattendo per l'indipendenza italiana sui campi di San Martino;

Che la supplicante è rimasta così senza appoggio della vita e senza mezzi di sostentare se stessa e una tenera figliuola;

Che è debito di Governo nazionale e giusto il soccorrere alle sventure dei cittadini e l'alleviare, per quanto è in lui, i sacrifici ch'essi incontrano per la patria comune;

Decreta:

Art. 1. È assegnata alla vedova Teresa Dondi in Bianchini una pensione vitalizia di duecento lire annue, da pagarsele sulla cassa dello Stato in dodici rate uguali, di mese in mese, cominciando col giorno 1° del corrente luglio.

Art. 2. Nel caso che la vedova Dondi venga a mancare prima che la di lei figliuola avuta dal matrimonio con Giovanni Bianchini sia pervenuta all'anno ventunesimo, la pensione delle annue lire duecento sarà corrisposta ad essa figliuola sino a tanto che abbia raggiunta quella età.

Art. 3. La quarta Direzione è incaricata della esecuzione di questo Decreto.

Modena, 27 luglio 1859.

FARINI

79. *Conferma degli stanziamenti per spese militari fatti dal cessato Governo nel Bilancio preventivo 1859.*

27 luglio 1859.

IL GOVERNATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Si tiene fermo l'assegno di mensili

italiane lire 162,000 già stanziati per spese militari nel Preventivo del 1859 in data 18 dicembre 1858.

Dall'assegno del mese di luglio corrente dovranno detrarsi italiane lire 40,000 già pagate dalla Cassa di finanza con ordini governativi.

Modena, 27 luglio 1859.

FARINI

80. *Proclama del Regio Governatore.*

27 luglio 1859.

Popoli delle Province Modenesi!

Il Governo del Re deve oggi lasciarvi piena ed intera la libertà di esprimere nuovamente e ne' più spontanei e solenni modi i vostri legittimi voti.

Giova a queste Province, giova alla patria comune che voi mostriate come i mutamenti avvenuti in Italia durante la guerra d'indipendenza non fossero il frutto di un entusiasmo fuggevole nè l'opera di una nascosta ambizione.

Lasciandovi padroni dell'avvenire che saprete meritare, il Re mi dà il gradito incarico di assicurarvi che nei consigli dell'Europa difenderà i vostri legittimi diritti. Voi sapete quanto valga la parola di Vittorio Emanuele!

Nei brevi giorni in cui tenni il potere voi foste ammirabili per concordia e per civile virtù. E come disciplinati, così foste forti. Fra la gioia delle vittorie e fra gli ardui doveri che la improvvisa pace ha imposto agl'Italiani, rimase sempre eguale in voi la costanza dell'animo, la volontà de' sacrifici, la coscienza del diritto.

Io vi lascio liberi, ordinati ed armati.

Il vostro contegno mi assicura che voi non confonderete mai le pure ragioni della libertà colle vane ebbrezze della licenza. A voi non si addicono i clamorosi tumulti di chi dubita e teme. L'Europa civile ha oramai riconosciuto il diritto delle nazioni a disporre dei loro ordini interni. Preparatevi a degnamente usare di questo diritto, sicuri che contro la volontà dei popoli virtuosi non si restaurano le signorie

cadute per nazionale Decreto. Ho certezza che dalle Provincie Modenesi non sarà fornito nessun pretesto di calunnia agli implacati calunniatori di questa povera Italia, perchè nelle parole e negli scritti, ne' consigli e nelle risoluzioni adopererete per forma che non solo a voi venga lode e merito, ma onore all'intera Nazione ed aiuto di buona fama a tutta la nostra stirpe.

Popoli delle Provincie Modenesi!

Io ritorno in condizione di privato e, grazie all'onore fattomi dai Municipii delle due maggiori Città, posso chiamarmi vostro concittadino.

Concittadino, ho fiducia nelle vostre sorti e nella giustizia della pubblica opinione. Che se l'avvenire vi riserbasse qualche ardua prova, l'essere stato primo agli onori mi darà il diritto di essere primo ai pericoli.

Modena 27 luglio 1859.

FARINI

#### 81. Proclama del Dittatore delle Provincie Modenesi.

28 luglio 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Concittadini!

Mi avete dato singolare testimonianza di affetto e di fiducia. Ne sono commosso: se Dio m'aiuti, dimostrerò nei fatti la riconoscenza. — Tutto all'Italia, sarò tutto a voi che, propugnando il vostro diritto, propugnate quello della Nazione.

Accetto la Dittatura temporanea per convocare prontamente i Comizi popolari, ai quali si appartiene di costituire il Potere su quella legittima base della volontà nazionale, nella quale si fondano il forte e glorioso impero di Francia, il governo della nobile e libera Inghilterra, ed altri civili principati moderni.

Ai Rappresentanti del Popolo io rassegnerò in breve l'autorità che tengo dal vostro affetto e dal suffragio de' Municipii.

Intanto manterrò severamente l'or-

dine, guarentirò a tutti la libertà, rafforzerò le ordinanze militari, aumenterò gli armamenti.

Oramai, o concittadini, noi ci conosciamo. Nessuno, dentro, attenterà con sediziose pratiche alla concordia, all'onore, alla tranquillità del paese. Chi l'osasse non andrebbe impunito. La civile Europa non permetterà assalti di fuori. Che se i vinti servi dello straniero ci minacciassero, forte del diritto, forte del mandato popolare, io mi aiuterò con risoluzione di tutte le forze che, quando si tratta della propria indipendenza, si ponno francamente chiamare a concorso.

Concittadini! Noi siamo oggi, in questa Italia centrale, i Soldati dell'onore e della dignità nazionale.

Modena, 28 luglio 1859.

Il Dittatore

FARINI

#### 82. Conferma delle leggi vigenti e dei pubblici funzionarii in attualità di servizio.

29 luglio 1859.

IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta

Art. 1. Sono mantenute tutte le Leggi, i Decreti e i Regolamenti attualmente in vigore, sino a disposizione contraria.

Art. 2. Tutti i magistrati municipali e tutti i pubblici impiegati sono confermati nei rispettivi uffizi.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, 29 luglio 1859.

Il Dittatore

FARINI

#### 83. Indizione di Comizi per la costituzione di un'Assemblea di Rappresentanti del Popolo; norme per la loro elezione.

29 luglio 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

IL DITTATORE

Considerando che le popolazioni Modenesi hanno diritto e dovere d'e-

sprimere i loro voti sulle proprie sorti ;

Considerando che a questa sola condizione esse potranno trovare uno stabile ordinamento e concorrere colle altre Province Italiane alla grandezza ed alla prosperità dell'intera Nazione ;

Considerando che un'Assemblea nominata dai Comizi popolari sarà la legittima rappresentante di quel principio della volontà nazionale in cui si fondano i più prosperi e civili governi d'Europa ;

#### Decreta :

##### *Requisiti per essere Elettore.*

Art. 1. Per esercitare i diritti di elettore politico sono necessarie le condizioni seguenti:

1° essere nato o naturalizzato nelle Province Modenesi ;

2° essere giunto alla età di 21 anni compiuti il giorno della iscrizione nelle liste elettorali ;

3° sapere leggere e scrivere.

Art. 2. Non possono esercitare i diritti di elettore politico coloro che furono condannati a pene criminali ; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o di interdizione giudiziaria ; coloro che hanno fatta cessione dei loro beni, sinchè non abbiano soddisfatti integralmente i loro creditori ; coloro che furono condannati per furto, truffa ed attentato ai costumi.

L'esclusione dai diritti elettorali per causa di pene criminali non è applicabile a coloro che furono condannati per delitti politici.

Art. 3. Parimenti non possono esercitare i diritti di elettore politico quei cittadini i quali fanno parte di congregazioni claustrali o monastiche nelle quali si emette voto solenne di obbedienza.

Art. 4. Ognuno esercita i diritti elettorali nel luogo del suo ultimo domicilio all'epoca della formazione delle liste.

##### *Formazione delle liste*

Art. 5. I Podestà colle Commissioni comunali inviteranno immediatamente

con apposito manifesto tutti coloro che sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a presentarsi al Comune per fare la dichiarazione, che dovrà essere da loro scritta e sottoscritta,

1° della loro età ;

2° del luogo di nascita e domicilio ;

3° della professione, arte o mestiere che esercitano.

Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione dopo il giorno 5 del p. v. mese di agosto.

Art. 6. Appena pubblicato il manifesto di cui sopra, le Commissioni comunali si riuniranno per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione in doppio originale delle liste degli elettori.

Le Commissioni comunali comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, quando sia notorio che essi hanno i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 7. La formazione delle liste deve essere terminata il giorno 9 del prossimo agosto.

Art. 8. Le Commissioni comunali presiedute dai Podestà decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste e vi inscrivono quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 9. Uno degli originali delle liste così formate sarà affisso all'albo pretorio della Comunità per ventiquattro ore, durante le quali chiunque avrà reclami a proporre potrà presentarli alle Commissioni comunali.

Art. 10. In caso di richiami, le Commissioni comunali si aggiungeranno tre probi cittadini, unitamente ai quali decideranno a maggioranza di voti sui richiami stessi.

Art. 11. Le liste per tal modo formate e rivedute passeranno in cosa giudicata per la prima elezione nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 12. A cura dei Podestà una copia di queste liste sarà mandata

agl'Intendenti generali ed Intendenti delle rispettive Provincie.

Art. 13. Gli elettori riceveranno dal Podestà prima del giorno fissato per la riunione dei Collegi elettorali un certificato comprovante la loro iscrizione sulle liste elettorali.

*Dei Collegi elettorali*

Art. 14. Le elezioni si faranno nella proporzione di un Deputato per ogni 8000 abitanti.

Art. 15. I Collegi elettorali sono distribuiti secondo la tabella annessa alla presente Legge e che fa parte di essa.

Art. 16. Ogni Collegio elettorale elegge un solo Deputato.

Nei Comuni in cui per la cifra della popolazione, a termini del precedente articolo, si deve eleggere più di un Deputato, vi sarà un Collegio per ogni Deputato da eleggere.

In tal caso le Commissioni comunali dovranno stabilire a quale Collegio appartengono gli elettori.

Art. 17. I Collegi elettorali sono convocati dal Capo del Governo.

Art. 18. Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 19. Gli elettori si riuniscono al Capoluogo del Collegio elettorale ove sono convocati a votare, uniti o divisi in sezione, secondo le circostanze, dalle Commissioni comunali.

Art. 20. Le Commissioni comunali potranno dividere il Collegio in sezioni e provvedere alla formazione e composizione di queste sezioni quando il numero degli elettori ecceda quello di mille.

In tal caso ciascuna sezione non potrà comprendere meno di 500 elettori ne più di 750.

Ciascuna sezione concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da eleggere.

Art. 21. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e delle sezioni elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti,

nei luoghi dove risiede un Tri-

bunale di appello, i Presidenti e Consiglieri dei Tribunali per ordine di anzianità;

nei luoghi che non sono sede di un Tribunale di appello ma di un Tribunale di 1<sup>a</sup> istanza, il Presidente e dopo di lui i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

negli altri luoghi il Podestà e i membri delle Commissioni comunali per ordine di nomina.

I due elettori più avanzati in età e i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio, composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii, nominerà il Segretario che non avrà se non voce consultiva.

Art. 22. La lista degli elettori del Collegio dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali.

Art. 23. Il Collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così composto nomina pure il Segretario definitivo non avente ancor esso se non voce consultiva.

Art. 24. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti, il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente, e l'ultimo Scrutatore sarà colui che fra gli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia od assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 25. Il Presidente del Collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le Autorità civili, le Autorità militari ed i Comandanti la Guardia nazionale saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 26. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che

si sollevano riguardo alle operazioni del Collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutti i reclami insorti e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclami saranno munite della firma dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato all'Assemblea dei Deputati nominati in conformità del presente Decreto il pronunziare sui reclami il giudizio definitivo.

Art. 27. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire incorrerà nella pena di uno a due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali che gli potessero essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.

Art. 28. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con multa da 51 a 200 lire e, se insolubile, col carcere da 40 giorni ad un mese.

Art. 29. Chiunque, non essendo nè elettore nè membro dell'Ufficio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza sarà punito con una multa dalle lire 51 alle 200.

Art. 30. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione o di disapprovazione od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire 51 alle 200.

Art. 31. I Presidenti di Collegi o di sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranqui-

lità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 26 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 32. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 33. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 15.

Art. 34. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al Presidente.

Art. 35. Ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna al Presidente che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, alla quale siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 36. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori ed il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del Collegio e della sezione.

Art. 37. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 38. Aperta quindi l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente che ne dà

lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 39. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 40. Nei Collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 41. I bollettini ne quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 42. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 43. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 44. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 45. Per essere eletto Deputato bisogna ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti alla votazione.

La maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno dei votanti.

S'intende eletto quel candidato che ha in suo favore il maggior numero dei voti, validamente espressi.

A parità di voti, il maggiore di età fra i concorrenti ottiene la preferenza.

Art. 46. Ove nel primo squittinio nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà nel giorno seguente ad una seconda votazione fra i due candidati che nel primo squittinio ottennero il maggior numero di voti.

Rimarrà in tal caso eletto quello fra i due che avrà la maggioranza relativa.

Art. 47. Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposti reclami intorno allo squittinio medesimo, sui quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 48. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza e lo indirizzeranno immediatamente al Governo per mezzo dell'Intendente generale od Intendente della rispettiva Provincia.

#### *Dei Deputati*

Art. 49. Ogni elettore è eleggibile quando abbia raggiunta l'età di 25 anni.

Art. 50. I Deputati rappresentano le Provincie Modenesi in generale e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 51. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà convocato per fare una nuova elezione.

Art. 52. Le funzioni di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione.

Art. 53. Durante il tempo in cui l'Assemblea sta adunata nessun Deputato può essere arrestato se non in caso di flagrante delitto, nè tradotto in giudizio per causa criminale senza il previo consenso dell'Assemblea.

#### *Dell'Assemblea*

Art. 54. L'Assemblea si riunisce per costituire il Potere esecutivo e per esprimere i suoi voti sulla sovranità nelle Provincie Modenesi e sull'essere loro rispetto all'ordinamento nazionale dell'Italia.

Art. 55. Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se la maggioranza assoluta de' suoi membri non è presente.

Art. 56. Le deliberazioni non pos-

sono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

Art. 57. L'Assemblea si riunisce per la prima volta sotto la presidenza del decano e assume come segretari i due membri più giovani.

Art. 58. L'Assemblea è essa sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei singoli membri.

Art. 59. Fatta la verifica dei poteri, l'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, i Vicepresidenti, i Segretari ed i Questori, i quali rimangono in carica durante tutta la sessione.

Art. 60. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche: ma quando dieci membri ne facciano domanda al Presidente essa può deliberare in segreto.

Art. 61. Ogni proposta debbe essere prima esaminata dalle Commissioni che saranno dall'Assemblea nominate pei lavori preparatorii.

Art. 62. L'Assemblea ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni de' suoi membri.

Modena, 29 luglio 1859.

FARINI

## TABELLA

*a cui si riferisce l'Articolo 15 del presente Decreto*

Numero d'ordine dei Collegi elettorali	CITTA' o PAESE ove si deve radunare il Collegio	COMUNI che compongono il Collegio	ANNOTAZIONI
1	Modena . . . . .	} Modena	Nelle Città o Paesi ove si riuniscono più Collegi l'Amministrazione comunale è incaricata di determinare la circoscrizione di ciascun Collegio in ragione approssimativa della popolazione di essi, e la farà conoscere all'Intendente della Provincia cui appartiene.
2	id. . . . .		
3	id. . . . .		
4	id. . . . .		
5	id. . . . .		
6	id. . . . .		
7	id. . . . .		
8	id. . . . .		
9	id. . . . .		
10	Mirandola . . . . .	} Mirandola	
11	id. . . . .		
12	id. . . . .	} Carpi	
13	Carpi . . . . .		
14	id. . . . .		
15	id. . . . .	} Finale	
16	Finale . . . . .		
17	S. Felice . . . . .	} S. Felice	
18	Sassuolo . . . . .		
19	id. . . . .	} Sassuolo, Castellarano e Formigine	
20	id. . . . .		
21	id. . . . .		
22	Vignola . . . . .	} Vignola, Guiglia e Spilamberto	
23	id. . . . .		
24	id. . . . .		
25	Nonantola . . . . .	} Nonantola	
26	Concordia . . . . .		
27	id. . . . .		} Concordia e Rolo

## Seguito e Fine della Tabella di Circostrizione elettorale

Numero d'ordine dei Collegi elettorali	CITTA' o PAESE ove si deve radunare il Collegio	COMUNI che compongono il Collegio	ANNOTAZIONI
28	Reggio . . . . .	} Reggio	
29	id. . . . .		
30	id. . . . .		
31	id. . . . .		
32	id. . . . .		
33	id. . . . .		
34	id. . . . .		
35	Correggio . . . . .	} Correggio e S. Martino	
36	id. . . . .		
37	Scandiano . . . . .	} Scandiano	
38	id. . . . .		
39	Montecchio . . . . .	} Montecchio	
40	id. . . . .		
41	Castelnovo de' Monti . . . . .	} Castelnovo de' Monti e	
42	id. . . . .		
43	Carpineti . . . . .	} Busana	
44	Villa Minozzo . . . . .		
45	S. Polo . . . . .	} S. Polo e Ciano	
46	Castelnovo di sotto . . . . .		
47	Poviglio . . . . .	} Castelnovo di sotto	
48	Guastalla . . . . .		
49	id. . . . .	} Guastalla e Gualtieri	
50	Brescello . . . . .		
51	Luzzara . . . . .	} Brescello	
52	id. . . . .		
53	Novellara . . . . .	} Luzzara e Reggiolo	
54	id. . . . .		
55	Pavullo . . . . .	} Novellara	
56	id. . . . .		
57	Montefiorino . . . . .	} Pavullo	
58	Montese . . . . .		
59	id. . . . .	} Montefiorino	
60	Pievepelago . . . . .		
61	Massa . . . . .	} Montese, Fanano e Sestola	
62	id. . . . .		
63	Carrara . . . . .	} Pievepelago e Fiumalbo	
64	id. . . . .		
65	id. . . . .	} Massa e Montignoso.	
66	Fivizzano . . . . .		
67	id. . . . .	} Carrara e Fosdinovo	
68	Tresana . . . . .		
69	Aulla . . . . .	} Fivizzano e Casola	
70	Castelnovo di Garfagnana . . . . .		
71	Minucciano . . . . .	} Tresana, Calice, Rocchetta e Podenzana	
72	Castiglione . . . . .		
73	Gallicano . . . . .	} Aulla, Albiano, Licciana e Terrarossa	
		} Cast. di Garfagnana, Pieve Fosciana e Foscian-dora	
		} Minucciano, Giuncugnano, Piazza, Sillano e S. Romano	
		} Castiglione, Camporgiano, Villa Collemandina, Caregginee e Vagli sotto	
		} Gallicano, Vergemoli, Trassilico e Molazzana.	

**84. Ripartizione dell'Amministrazione centrale in sei Ministeri, e loro attribuzioni.**

29 luglio 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Art. 1. L'Amministrazione centrale delle Provincie Modenesi è divisa in sei Ministeri, che sono i seguenti:

- 1° Grazia e Giustizia,
- 2° Interno,
- 3° Istruzione pubblica,
- 4° Finanze,
- 5° Lavori pubblici,
- 6° Guerra.

Art. 2. Ciascun Ministero avrà a Capo un Direttore.

Ogni Direttore avrà un Segretario Generale, il quale firmerà la corrispondenza ne' casi d'impedimento o di assenza del Direttore e potrà spedire in di lui nome tutti gli affari dipendenti dal suo Dicastero.

Art. 3. Appartengono al Ministero di Grazia e Giustizia gli affari di grazia e giustizia e dei culti, gli Archivi notari e giudiziarii, gli Uffizi di conservazione delle ipoteche e l'amministrazione dei beni allodiali;

al Ministero dell'Interno l'amministrazione provinciale e comunale, la sanità pubblica, le opere pie, le carceri, il catasto, la sicurezza pubblica, la statistica;

al Ministero della pubblica Istruzione l'istruzione pubblica, le belle arti, gli istituti educativi di beneficenza, le biblioteche e gli Archivi di Stato;

al Ministero di Finanza le Finanze, il commercio, l'agricoltura, i boschi, l'amministrazione dei beni camerali;

al Ministero dei Lavori pubblici i pubblici lavori, le poste, i telegrafi, le strade ferrate;

al Ministero della Guerra l'amministrazione militare, la coscrizione, gli armamenti.

Art. 4. I Direttori dipendono dal Dittatore, il quale li radunerà a con-

siglio ogni qualvolta lo crederà necessario.

Art. 5. La spedizione degli Affari esteri si farà al Gabinetto del Dittatore da un'apposita Sezione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato a Modena, li 29 luglio 1859.

Il Dittatore

FARINI

**85. Proroga alle elezioni dei Consiglieri comunali.**

\* 30 luglio 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Determina:

Articolo unico. Le elezioni comunali ordinate con Decreto delli 19 volgente sono prorogate sin dopo le elezioni politiche ordinate con Decreto in data di ieri.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Modena, li 30 luglio 1859.

Il Dittatore

FARINI

**86. Ordinamento e Pianta numerica del Personale del Ministero della Guerra.**

30 luglio 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

L'impianto degli Uffici del Ministero della Guerra è stabilito come segue:

Direttore del Ministero,  
Segretario generale,  
Intendente Generale della Contabilità e Materiale.

Gabinetto del Direttore

Un Segretario particolare e due Applicati.

Ufficio Leve e Matricole

Un Capo Sezione delle leve e matricole, e tre Applicati.

*Archivi*

Un Applicato incaricato di tenere gli archivi.

*Gabinetto particolare dell'Intendenza Generale*

Un Segretario particolare e due Applicati.

*Ufficio Contratti*

Un Segretario con tre Applicati.

*Servizio Genio ed Artiglieria*

Un Segretario con tre Applicati.

*Divisione Servizi amministrativi*

Un Capo Divisione, quattro Capi Sezione, quattro Segretarii, dodici Applicati delle varie classi.

*Contabilità dei Corpi*

Un Capo Sezione, due Segretarii, quattro Applicati.

*Contabilità centrale*

Un Capo Sezione, un Segretario e due Applicati.

I titolari per le diverse suddette mansioni verranno nominati mano mano con appositi Decreti da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale di Modena*.

Modena, 30 luglio 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

**87. Designazione degli Uffici dipendenti dal Ministero della Guerra e Pianta numerica del loro Personale.**

31 luglio 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI

Decreta:

I personali amministrativi militari dipendenti dal Ministero della Guerra saranno i seguenti:

*Intendenza Militare*

Un Capitano Commissario di guerra incaricato di questo servizio, quattro Tenenti Sottocommissarii di guerra, quattro Aggiunti al Commissariato di guerra con rango di Sottotenenti.

*Direzione delle Sussistenze*

Un Direttore, due Vicedirettori e quattro Aggiunti.

I titolari pei diversi gradi suddetti verranno nominati mano mano con appositi Decreti da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale di Modena*.

Modena, 31 luglio 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

**88. Istituzione e composizione di una Brigata Modena.**

31 luglio 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI

Decreta:

Tutti i Corpi di truppe già ordinati o che si stanno formando entreranno a far parte di una Brigata denominata *Brigata Modena*.

Vi saranno egualmente incorporati i coscritti della prossima leva.

La Brigata si comporrà per ora di tre reggimenti d'infanteria, a due battaglioni per reggimento; un battaglione Bersaglieri; una batteria di campagna; una mezza batteria di montagna; uno squadrone di Guide; una compagnia pei servizi amministrativi.

L'organizzazione di questi diversi Corpi e la nomina ai vari gradi verranno stabilite con successivi Decreti.

Modena, 31 luglio 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

**89. Istituzione di uno Stato Maggiore delle Piazze.**

1 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE DELLO STATO MODENESE

Decreta:

E creato un Corpo di Stato Maggiore delle Piazze.

I titolari attuali sono invitati a presentare entro dieci giorni al Ministero della Guerra i loro titoli per conferma, se vi ha luogo.

Modena, 4 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

**90. Istituzione di un Comando del personale e materiale per l'Artiglieria ed il Genio.**

4 agosto 1859.

IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

**Decreta:**

È creato un Comando del personale e materiale d'artiglieria e del Genio.

Il Colonnello d'Artiglieria cav. Giovanni Battista Camuri è nominato Comandante del personale e materiale d'Artiglieria e del Genio ed opificii annessi.

Modena, 4 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

**91. Applicazione ai reati contro la Sovranità nazionale delle disposizioni del Codice penale Estense intorno ai reati di lesa maestà.**

4 agosto 1859.

IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che le Popolazioni delle Provincie Modenesi raccolte nei Comuni popolari stanno per fare atto di sovranità, e che chi offende in qualsiasi modo i diritti della sovranità si rende reo di lesa maestà e di alto tradimento verso la Nazione e i suoi legittimi Rappresentanti;

**Dichiara:**

Tutti coloro i quali contro i diritti della Sovranità nazionale commetteranno alcuno dei delitti contemplati

nel titolo 2 Libro II del Codice criminale vigente in queste Provincie saranno giudicati e puniti come rei di lesa maestà e di alto tradimento, giusta le disposizioni contenute nel detto titolo del Codice criminale e nei precedenti Editti mantenuti in vigore col Decreto di promulgazione del Codice stesso.

Il Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Modena, 4 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero di Grazia e Giustizia  
CHIESI

**92. Ordinamento della Guardia Nazionale mobile.**

4 agosto 1859.

IL DITTATORE  
DELLE PROVINCIE MODENESI

**Decreta:**

Art. 1. Le Guardie nazionali mobilitate sono mese provvisoriamente, nell'interesse della loro istruzione e della difesa del paese e sino a che la loro istruzione sarà riconosciuta perfetta, sotto gli ordini diretti del Comandante Generale delle Forze dello Stato.

Da questo momento esse sono assimilate per la disciplina agli altri Corpi militari.

Art. 2. A datare dal giorno in cui saranno chiamate fuori della circoscrizione dei loro Comuni, le Guardie mobili saranno trattate pel soldo e le somministrazioni in natura come la Truppa di linea.

Art. 3. Esse sono aggregate ai cinque centri di Comando militare: Modena, Reggio, Mirandola, Castelnovo di Garfagnana e Massa.

Sono aggregate al Comando militare di Modena, dove si riuniranno in caso di bisogno, le Guardie nazionali mobili di Carpi, Formigine, Fanano,

Guiglia, Sassuolo, Spilamberto, Sestola, Vignola, S. Martino in Rio, Montefiorino, Nonantola, Montese, Pavullo;

al Comando militare di Reggio quelle di Correggio, Castelnovo di Sotto, Busana, Castelnovo de' Monti, Scandiano, Villa Miuozzo, Brescello, Montebello, Poviglio, Novellara, Carpineti, Gattatico, Ciaio, S. Polo, Castellarano, Gualtieri, Guastalla;

al Comando militare di Mirandola quelle di Reggiolo, S. Felice, Luzzara, Concordia, Finale, Rolo;

al Comando militare di Castelnovo di Garfagnana quelle di Pievepelago, Fosciandora, Pievefosciana, Vergemoli, Fiumalbo, Giuncugnano, Piazza, Vagli-Sotto, Camporgiano, Galliciano, Sillano, Collemaudina, Careggine, Minucciano, S. Romano, Castiglione, Molazzana, Trassilico;

al Comando militare di Massa quelle di Carrara, Fossdinovo, Podenzana, Casola, Fivizzano, Tresana, Terrarossa, Aulla, Licciana, Calice, Montignoso, Rocchetta, Albiano.

I Comandanti militari destineranno gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali necessari all'istruzione delle rispettive Guardie nazionali mobili, e di concerto coi loro Comandanti stabiliranno i giorni per le passeggiate militari e quelli dell'istruzione.

Nel prossimo futuro mese di settembre sarà stabilito dal Governo un campo d'istruzione.

Ne le grandi manovre militari i Comandanti di Brigata inviteranno le Guardie nazionali mobili a prendervi parte insieme colla Truppa.

Le rispettive Autorità sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà inserito negli Atti del Governo e pubblicato nei modi di Legge.

Modena, 1 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero della Guerra

Col. L. FRAPOLLI

Il Direttore

del Ministero dell'Interno

C. MALMUSI

93. *Ingiunzione d'iscrizione di talune classi di cittadini nei ruoli della Guardia nazionale mobile.*

3 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che tutti i cittadini hanno eguale diritto e dovere di difendere la loro patria;

Considerando inoltre che è essenziale che il popolo tutto sia prontamente addestrato al maneggio delle armi;

Decreta:

Art. 1. Tutti i cittadini indistintamente, sia che appartengano alla Guardia nazionale sedentaria o non appartengano del tutto alla Guardia nazionale, e che si comprendono fra l'età dai 18 ai 30 anni compiti, si presenteranno nel termine di cinque giorni, a contare dalla pubblicazione di questo Decreto, presso i rispettivi Municipii per l'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale mobilitata.

Quelli che nel termine preindicatedo non si fossero presentati per l'iscrizione saranno iscritti d'ufficio e sottoposti a una multa da 50 a 500 lire italiane o puniti di 10 a 30 giorni di carcere.

Art. 2. Gli individui appartenenti ai Corpi di Guardia nazionale mobile così riordinati, dietro l'annessione dei cittadini di cui all'articolo 1, saranno pareggiati per i loro doveri ed i loro diritti ai cittadini formanti parte delle Guardie mobilitate di cui nelle Leggi Sarde 4 marzo 1848 e 27 febbrajo 1859 e nel Regolamento 6 marzo 1859, pubblicate in Modena dal Regio Governatore con Determinazione 25 giugno 1859, ed in conformità dell'articolo 2 del Decreto 1 corrente.

Art. 3. In ogni Comune il Municipio nominerà un Consiglio di ricognizione per le esonerazioni e le esclusioni. Per queste esonerazioni ed esclusioni esso Consiglio deciderà conscienziosamente, salva la conferma dell'Intendente della Provincia, attenendosi

preferibilmente, come a norma, per tutto quello che non è contrario al presente Decreto, alle disposizioni delle Leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e Regolamento 6 marzo 1859 qui sopra citati.

Art. 4. La ripartizione delle Guardie mobili in compagnie e battaglioni è affidata al Consiglio di ricognizione.

Art. 5. I graduati delle Guardie mobili saranno nominati all'elezione, salvo per gli Ufficiali superiori, i quali saranno scelti dal Governo sopra rose, a termini degli articoli 44 e 47 della citata Legge 4 marzo 1848.

Gli Intendenti delle Provincie, Intendenti Generali e Municipii sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà inserito negli Atti del Governo e pubblicato nei modi di Legge.

Modena, 3 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

*del Ministero della Guerra*

Col. L. FRAPOLLI

*Il Direttore*

*del Ministero dell'Interno*

C. MALMUSI

**94. Istituzione di una Commissione pel riordinamento delle Scuole pubbliche.**

4 agosto 1859.

IL DIRETTORE

DEL

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Affinchè sia provveduto in queste Provincie alle presenti necessità del pubblico insegnamento,

Dispone :

1. Sarà quanto prima radunato un Consiglio in Modena, il quale discuta e deliberi sull'ordinamento delle scuole pubbliche, dalle elementari fino alle filosofiche inclusivamente.

2. Presidente del Consiglio, assistito o rappresentato dall'Ispettore generale delle scuole, sarà il Direttore del Ministero dell'Istruzione pubblica, il quale si eleggerà un Segretario a sua posta.

5. I Consiglieri saranno otto, cioè due della Provincia Modenese, due della Reggiana, e uno di ciascun'altra.

4. Questi Consiglieri verranno scelti dagli Intendenti Generali od Intendenti di ciascuna Provincia, dai quali riceveranno quelle speciali informazioni che convergano al loro ufficio.

5. Alle spese così di viaggio come di permanenza in Modena, pei Consiglieri non residenti in questa città, provvederà il Ministero secondo le norme già in uso.

6. Per quanto è all'insegnamento superiore universitario e a quello delle belle arti, saranno consultati il Rettore dell'Università, i Presidenti delle diverse Facoltà, e i Direttori delle scuole di Belle Arti in Modena e fuori, acciocchè propongano i possibili miglioramenti di quella parte d'istruzione che li riguarda.

7. Qualunque deliberazione sia per pigliarsi intorno a questa materia degli studi, sarà fatta di pubblica cognizione non più tardi del finire del prossimo settembre.

Modena, 4 agosto 1859.

GRIMELLI

**95. Convocazione dei Collegi elettorali e dell'Assemblea Costituente.**

5 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI

Visto l'articolo 17 del Decreto 29 luglio ultimo scorso;

Determina :

Art. 1. I Collegi elettorali sono convocati pel giorno quattordici del corrente agosto.

Occorrendo una seconda votazione, questa avrà luogo il giorno quindici successivo.

Art. 2. L'Assemblea dei Deputati è convocata in Modena pel giorno sedici.

Il presente Decreto sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 5 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

96. *Ordinamento e Pianta numerica del Personale del Ministero dei Lavori Pubblici.*

5 agosto 1859.

*Il Direttore del Ministero dei Pubblici Lavori e S. E. il Dittatore delle Provincie Modenesi*

Modena, 4 agosto 1859.

Ho l'onore di sottoporre all' E. V. un progetto d' impianto applicabile agli Uffici di questo Ministero, compilato nel duplice intento di provvedere al più sollecito e lodevole disbrigo degli affari affidati al medesimo e di valersi del personale ora esistente, ripartendone le attribuzioni nel modo che è sembrato più razionale e meglio attinente al sistema Sardo.

Qualora incontri l'approvazione dell' E. V., può acquistare forma ed efficacia di Decreto.

Si rassegna con tutto l'ossequio.

GIUSEPPE TIRELLI

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

L'impianto degli Uffici del Ministero dei pubblici Lavori è stabilito come segue:

Direttore del Ministero,  
Segretario Generale.

*Gabinetto del Direttore*

Un Segretario particolare, un Applicato.

*Consiglio*

Un Consulente tecnico, un Consulente legale, Consiglio d'Ingegneri.

*Gabinetto del Consiglio*

Un Segretario, due Applicati.

*Sezioni diverse*

Per la prima Sezione sono chiamati in diretta relazione col Ministro i Capi degli Uffici tecnici di Riparto e Provincia, e per le altre Sezioni i soli rispettivi Capi o Direttori delle medesime.

*Contabilità*

Un Segretario contabile, un Contabile alla 1<sup>a</sup> Sezione, tre Applicati.

*Ufficio dei Disegnatori*

Un Capo disegnatore, due Applicati.

*Archivio*

Un Archivista, un Protocollista, un Indicista, due Applicati.

*Ufficio di Spedizione*

Un Capo speditore, un Applicato, quattro Commessi scrittori.

*Inservienti*

Un Capo portiere magazziniere, cinque Portieri, un' Ordinanza.

Resta così soppresso l'Ufficio dell'Ispettorìa Generale d'acque e strade, il cui personale sarà applicato alle diverse mansioni suddette, delle quali i titolari verranno nominati mano mano, del pari che quelli delle diverse Sezioni, con appositi Decreti da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale di Modena*.

Modena, 5 agosto 1859

FARINI

GIUSEPPE TIRELLI

97. *Abolizione delle comandate in natura e riordinamento delle spese di manutenzione delle strade nazionali.*

5 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che le comandate in natura, contrarie ai moderni principii economici, riescono di danno all'industria agricola e di grave peso agli agricoltori;

Decreta:

Art. 1. Le comandate in natura, da eseguirsi col mezzo degli animali inservienti all'agricoltura, sono abolite.

Art. 2. Sarà provveduto al mantenimento delle strade nazionali e comunali a spese dello Stato o dei Comuni per mezzo di appalti colle norme che verranno stabilite dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 3. Tanto lo Stato quanto i Comuni si rimborseranno delle relative spese con un aumento proporzionale

sulle quote di estimo dei singoli contribuenti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, addì 5 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero dei Lavori Pubblici  
TIRELLI

98. *Reintegra nelle rispettive pensioni dei Militari decorati della Legion d'onore o della Corona di Ferro.*

6 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Considerando che il già Governo Estense alla sua instaurazione in questi Stati nel 1814 ricevè la sua quota parte sulle attività del già Monte Napoleone, su cui gravitavano le pensioni annesse alle decorazioni della Legion d'onore e della Corona di Ferro, e che ciò non ostante non volle metterle in corso, come sarebbe stato giustizia, a pro dei Militari decorati;

Decreta:

A far tempo del 1° corrente agosto, i Militari che oggi sono in servizio od in pensione cominceranno a percepire quella pensione annua che nei Napoleonici Decreti andava annessa rispettivamente alle nominate decorazioni.

Modena, 6 agosto 1859.

*Il Dittatore*

FARINI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

99. *Proroga alla esecuzione del Decreto 5 agosto sulla iscrizione di talune classi di cittadini nei ruoli della Guardia nazionale mobile.*

6 agosto 1859.

I DIRETTORI

DEI

Ministeri dell'Interno e della Guerra

Stantechè il Decreto Dittatoriale 5 agosto corrente non è che l'applica-

zione delle Leggi sulla organizzazione della Guardia nazionale già pubblicate dal Regio Governatore di queste Provincie nel giorno 23 giugno ultimo scorso;

Stantechè queste Leggi, nuove affatto pei nostri Paesi, hanno d'uopo di essere applicate con apposite istruzioni da emanarsi dai Ministeri della Guerra e degli Interni per ottenerne l'esecuzione uniforme in tutta l'estensione dello Stato Dittatoriale e per definire con tutta la desiderabile esattezza i casi di esenzione;

Stantechè, nella molteplicità degli affari che attualmente occupano tutti i Dicasteri, non è possibile il concretare e il diramare le dette istruzioni prima che spiri il termine dei cinque giorni stabilito nell'articolo 1 dell'accennato Decreto 5 agosto corrente;

Decretano:

Resta prorogato il detto termine fino al giorno 1° del prossimo venturo settembre.

Modena, 6 agosto 1859.

*Il Direttore Provvisorio*

del Ministero dell'Interno

C. MALMUSI

*Il Direttore*

del Ministero della Guerra

Col. L. FRAPOLLI

100. *Ricostituzione di altre Giudicenze soppresse dal cessato Governo.*

7 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Art. 1. Sono ripristinate le Giudicature, soppresse dal cessato Governo Austro-Estense, che risiedevano in Reggiolo, Luzzara, Poviglio, Gualtieri, S. Martino in R. o e Fanano.

Art. 2. Le Giudicature ristabilite avranno grado di Giudicenze di terza classe.

Art. 3. Il circondario di loro giurisdizione viene determinato dai limiti dell'attuale distrettuazione municipale.

Il presente Decreto, da attuarsi col 1° novembre p. v., sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 7 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero di Grazia e Giustizia  
CHIESI

101. *Istituzione di una nuova Brigata col nome di Brigata Reggio.*

8 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI

Sulla proposta della Direzione del Ministero della Guerra,

Considerando che il numero dei Volontarii che si presentano per servire la patria cresce ogni giorno più;

Considerando che è debito di un Governo nazionale il provvedere a che il generoso sentimento della gioventù sia efficacemente messo a profitto della patria mediante la costituzione di regolari e ben ordinate forze militari;

Decreta:

Art. 1. Il 3 Reggimento di linea viene distaccato dalla Brigata Modena e costituisce il primo Reggimento di una nuova Brigata, la quale verrà organizzata sotto il nome di *Brigata Reggio*.

Art. 2. Sono aperti nella città di Reggio i ruoli per la formazione del 4 Reggimento di linea, 2 nella Brigata Reggio.

Art. 5. Sono egualmente aperti nella città di Reggio i ruoli per la formazione di un nuovo Battaglione di Bersaglieri che si chiamerà il *Battaglione della Brigata Reggio*.

Il Direttore del Ministero della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà pubblicato nei modi voluti dalla Legge ed inserito negli atti del Governo.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 8 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero della Guerra  
Col. L. FRAPOLLI

102. *Esenzione dalla tassa personale delle famiglie dei Volontarii presso l'Esercito o nella Guardia nazionale mobile.*

8 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCE MODENESI

Sulla proposta dei Direttori del Ministero della Guerra e delle Finanze,

Considerando che il servizio militare è la più nobile e insieme la più utile imposta che i cittadini possono porgere alla patria;

Considerando che i Volontarii, sprezzando i disagi e la morte, abbandonano sovente per obbedire ad un più alto dovere le loro famiglie a cui prima erano di necessario soccorso;

Decreta:

Le famiglie di tutti quei cittadini che come Volontarii servono nell'Esercito o nelle Guardie mobili sono esentate dal pagamento della tassa personale durante tutto il tempo del servizio dei loro membri.

In caso di morte del Volontario sul campo dell'onore, i suoi ascendenti diretti o i suoi collaterali godono della stessa esenzione per tutta la loro vita naturale durante.

Le Direzioni del Ministero della Guerra e delle Finanze sono incaricate, per quanto le concerne, dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà pubblicato nei modi voluti dalla Legge ed inserito negli atti del Governo.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 8 agosto 1859.

Il Dittatore

FARINI

Il Direttore

del Ministero della Guerra

Col. L. FRAPOLLI

Il Direttore

del Ministero delle Finanze  
TERNI

### 105. *Seduta prima dell'Assemblea Costituente* — Discorso di apertura del Dittatore — Costituzione dell'Ufficio provvisorio.

16 agosto 1859.

*La città ornata a festa, il suono delle campane, il moto di un popolo immenso per le vie, il fragore del cannone, inaugurano oggi la convocazione dell'Assemblea nazionale delle Province Modenesi.*

*La Guardia Nazionale e le truppe stanziati sono schierate sotto le armi fra le armonie delle bande militari.*

*I deputati eletti dal popolo, in numero di 63, dopo avere assistito a una sacra funzione ufficiale dall'Arcivescovo di Modena Monsignor Emilio Cugini nella Metropolitana, prendono posto nella gran sala del Palazzo nazionale.*

*A un'ora entra nella sala affollatissima il Dittatore, salutato da fragorose acclamazioni.*

*Il Presidente provvisorio gli cede il suo posto.*

*Il Dittatore pronuncia il seguente discorso:*

*Signori,*

Voi siete adunati a Parlamento per deliberare con Sovrana autorità sulle sorti di questo popolo, del quale siete i legittimi rappresentanti.

Egli è perciò debito mio il rendervi ragione dell'uso della somma Podestà che mi fu data per voto dei Municipii.

Ma, perché la nostra causa si va agitando nel tribunale della pubblica opinione, che in sua maestà giudica popoli e Principi, parmi degna ed util cosa lo accennare innanzi tutto le ragioni per le quali le Province Modenesi vennero a questo termine a cui oggi sono.

I Duchi d'Este regnarono qui per volontà dei liberi Municipii, che stipularono patti di inviolabili prerogative.

I Principi non tennero fede, e Dio fece ministri de' suoi castighi la Rivoluzione francese che fu ridotta a disciplina di governo civile dal primo Napoleone. In quel tempo le Province Modenesi fecero parte del Regno d'Italia, il quale, avendo istituti di genio latino, soldati e magistrati proprii, inviò il rinnovamento civile e la preparazione dei futuri destini della patria.

Allora questi popoli vissero in buona soddisfazione col Governo e diedero ottima ripulazione di sé, dell'ingegno e del valore italiano. Ma, caduto Napoleone, furono dati, quasi bottino di guerra, ad un Principe Austriaco che era figliuolo dell'ultima Principessa Estense.

Francesco IV abolì i Codici Napoleonici e tutti i nuovi ordini, dannò la tolleranza e l'egualità civile, spregiò l'ingegno ed il sapere; ebbe cara l'ignoranza e la selvatichezza, mitrò l'ipocrisia, molto avere guadagnò; soia legge la sua cupida ostinata volontà (*Bene! Bravo! Applausi unanimi*).

Taccio i giudizi aspri e repentini, i supplizi, i confischi, le proscrizioni a causa o pretesto di religione e di Stato; taccio il trono macchiato, profanato l'altare per la privilegiata licenza della stampa, consigliera di vendette in nome dell'altare e del trono, dispensiera di calunnie in nome della Verità (*Applausi prolungati*). I popoli liberi sono clementi: perdoniamo (*Benissimo! Bravo!*)

La mala signoria continuò, timida prima, temeraria poi, nel regno di Francesco V. Il padre aveva governato coll'aiuto delle baionette austriache: il figliuolo, nei trattati del 1817, diede i popoli, lo Stato, se medesimo in balia della Corte di Vienna; regnò e governò colle verghe austriache per la sua Casa d'Austria (*Applausi prolungatissimi*). Nemico d'ogni civile incremento e della nazionale indipendenza, fu nel 1848 portato via dal turbine popolare. Riportato dalle armi austriache, in sulle prime, pauroso, promise ordini liberi; passate le paure, mancò di parola (*Bene! Bravo!*). Quali ne fossero la vocazione, l'intelletto, l'animo, il costume di governo, è chiaro per documenti che andiamo pubblicando. Ne giudichi l'Europa (*Benissimo*).

Ricorderò le sue ultime gesta.

Incominciata la guerra dell'indipendenza, si mise in apparecchio d'armi contro il Piemonte, contro l'Italia, contro i suoi popoli, i quali avevano mandato quattromila volontari a combattere per la libertà della patria comune (*Sensazione generale*).

Al primo rumore delle nostre vittorie fuggì, perseguitato dalla mala coscienza, non dalle schiere vittoriose (*Fragorosi applausi*), fuggì, trascinando nel campo nemico i poveri nostri soldati, a' quali aveva promesso e ripromesso di non costringerli a scellerata guerra civile (*Sensazione*). Fuggendo, portò via dal pubblico tesoro 690,000 lire, e lasciò a pagare i frutti delle cedole dello Stato e gli accatti delle sue e delle truppe austriache; portò via gli ori, gli argenti, le gemme della Corona, le gemme e le medaglie dei musei, i preziosi codici, i preziosissimi manoscritti delle biblioteche (*Movimento generale*). Non avendo né animo né forza per mantenersi in stato, fece ribelle chi mancasse di fede a lui per servire alla patria, e condusse nelle rocche austriache a trofeo di domestica gloria ed a trastullo dei forzati ottanta e più infelici prigionieri di Stato, condannati dalle Commissioni militari, da quelle Commissioni militari che, lui regnante, ne condannarono 44 (*Moto generale d'indignazione*). Andò nel campo austriaco: non si battè: vide la sua sconfitta a Solferino (*Benissimo! Applausi frenetici*).

Poniamo a riscontro le inclinazioni ed il costume civile di questi popoli. Nel 1831 essi fecero novità, non vendetta; nel 1848, perdonate le antiche e le fresche ingiurie, cercarono libertà ed indipendenza, decretando per suffragio universale l'unione alla onesta Monarchia di casa Savoia (*Bene!*).

Nel 1859 rafferamarono il voto con chiarissime dimostrazioni di concordia, e lieti vissero in riposato ordine civile senza presidio di soldati.

Giunta, quasi incredibile, la notizia de' patti di Villafranca, gli animi stettero sospesi, ma non caddero: il popolo fece a sigurtà col proprio diritto e rinnovò con 90,000 suffragi il patto dell'onore con Vittorio Emanuele e coll'Italia (*Benissimo! Applausi e grida generali*). Viva Vittorio Emanuele!

Non uso io a corteggiare il popolo, debbo oggi attestare che, posto qui alla dura prova della incertezza, esso fu ammirabile per la compostezza delle menti, per la sagliardina dell'animo e per la severità del contegno. E nel giorno de' Comizi, frequenti d'ogni ordine di cittadini, tanta fu la civile sollecitudine e la concorde disciplina che niuna maggiore fra popoli delle più civili nazioni. Oh! non andò adunque perduto per la educazione degli Ita-

liani il lungo insegnamento della sventura; non andò perduto l'esempio decenne del libero popolo subalpino! (*Benissimo!*).

Il Governo del Re di Sardegna durò quaranta giorni. Decretò l'egualità civile e la libertà dei Mun. ci li; istituì la milizia nazionale; riordinò i Tribunali; restituì in molti Comuni le Giurisdicenze; abolì la pena del bastone; armò i cittadini; pagò gli interessi del debito pubblico, non pose taglie, non turbò coscienze (*Benissimo! Viva Vittorio Emanuele!*).

Non ho mestieri di dire a voi, o signori, per quali motivi accettassi dai Municipi la suprema autorità popolare dopo avere esercitato l'ufficio di Governatore pel Re di Sardegna.

Ma perchè forse taluno, di qua lontano, ha portato giudizio poco equo su quella mia deliberazione, amo renderne pubblica ragione.

Come seppi scritti i capitoli di Villafranca, avendo io stimato che questi popoli verrebbero in necessità di reggersi colla virtù e colla forza propria, mi risolsi subitamente a rassagnar la carica a Sua Maestà per acquistare piena libertà del consiglio e delle opere mie (*Bravo!*). E perciò Modena e Reggio mi avevano onorato della cittadinanza, sembrandomi cosa poco degna lo andarmene quando sopravvenivano le difficoltà ed i pericoli, feci il proponimento di rimanere, e nol tacqui agli amici (*Bene!*). Allora mi fu offerta la Dittatura. Poteva io, dopo aver avuti gli onori e le consolazioni, onestamente rifiutarmi alle fatiche ed ai sacrifici?

Chi ha cuore mi giudichi; mi giudichi chi, al paro di me, si è votato all'Italia e l'ha servita dove nacque, dove migrò, dove fu sconosciuto, dove fu onorato, amandola così nei lunghi giorni della sventura come ne' brevi della gioia; chi l'ha amata e servita sempre, non l'ha adulata mai (*Applausi prolungati*). Il rifiuto mi parve una viltà: presi consiglio dal cuore ed accettai. Accettai, avendo fede nella virtù de' popoli, ne' destini dell'Italia, nella giustizia della pubblica opinione, nel patrocinio dell'Europa civile. Ecco i miei, ecco i nostri segreti (*Benissimo! Fragorosi applausi*).

Dittatore, mantenni l'ordine insidiato da pochi servili, custodito da tutti gli amatori del viver libero; adunai i Comizi; ordinali soldati: diedi a pubblicare i documenti del mal-

governo; condussi a termine le pratiche di una forte lega militare colle altre Provincie italiane che hanno colla nostra comune il diritto di viver libere e di unirsi e riposare in nazionale assetto (*Benissimo! Bravo!*).

Signori! Ora a voi si appartiene il pronunciare sulle sorti future di questo popolo che rappresentate, ed il costituire legittimamente la pubblica podestà che in mano vostra rinunzio e raccomando. A noi tutti, quanti nell'Italia centrale siamo intenti nel sommo fine della libertà e dell'unione della patria, si conviene oggi il perseverare ordinali e concordi nella diritta via dell'onore, il quale ne' duri partiti è così degli uomini come delle nazioni il più sicuro consigliere (*Benissimo!*). Perseveriamo adunque longanimi, ma fermi, grati ai benevoli uffici, ma insofferenti di prepotenza, pronti alle pratiche, ma pronti alle armi, disposti a dare all'Europa ogni ragionevole e giusta mallevanzia di ordine e di pace a patto che la libertà sia sicura e che l'Italia sia degli Italiani (*Entusiastici e generali applausi*).

Il Dittatore esce dalla sala accompagnato dai Direttori dei Ministeri e dall'Ufficio provvisorio.

Alle ore 1 1/4 rientra nella sala l'Ufficio provvisorio di presidenza.

Chiesi, Ministro di Grazia e Giustizia — L'Assemblea nazionale delle Provincie Modenesi è e rimane aperta.

Sacerdoti, Segretario — Per incarico del sig. Presidente annunziò che l'Ufficio provvisorio è così costituito:

- Presidente, Campi ingegnere Giuseppe;
- 1° Questore, Montanari dottor Benedetto;
- 2° Questore, Zini avvocato Luigi;
- 1° Segretario,
- 2° Segretario, Sacerdoti dottor Giacomo.

A nome dello stesso signor Presidente, prego i signori Deputati di rispondere a misura che sarà nominato il Collegio da cui vennero eletti.

(Segue la nota dei Deputati) (1)

Zini, Questore — A nome del Presidente debbo partecipare che, stante la brevità del tempo,

(1) Riferiamo qui l'Elenco dei Deputati col risultato delle votazioni nella rispettiva elezione, quale trovasi inserito nella Collezione ufficiale degli Atti Modenesi in fronte ai Verbali delle sedute dell'Assemblea:

NUMERO d'ordine e luogo dei Collegi ELETTORALI	DEPUTATI	VOTI	VOTANTI
1 Modena . . .	Fontanelli march. Camillo	661	671
2 " . . . . .	Urtoller ing. Domenico . .	496	522
3 " . . . . .	Sacerdoti dott. Giacomo . .	604	632
4 " . . . . .	Malmusi cav. Giuseppe . .	274	282
5 " . . . . .	Nardi avvocato Emilio . .	412	427
6 " . . . . .	Muzzioli dott. Giovanni . .	365	372
7 " . . . . .	Grimelli prof. Geminiano . .	387	393
8 " . . . . .	Tirelli Giuseppe . . . . .	425	450
9 " . . . . .	Fanti cav. Gen. Manfredo .	224	225
10 Mirandola . .	Montanari d. Benedetto . .	291	340
11 " . . . . .	Montanari dott. Grazio . .	314	372
12 " . . . . .	Papazzoni Luigi . . . . .	292	314
13 Carpi . . . . .	Caprara prof. Achille . . .	586	598
14 " . . . . .	Menotti Adolfo . . . . .	296	313
15 " . . . . .	Ranzone-Testi c. Bonifac . .	215	239
16 Finale . . . .	Calvi Ignazio . . . . .	488	575
17 San Felice . .	Camping. dott. Giuseppe . .	629	640

NUMERO d'ordine e luogo dei Collegi ELETTORALI	DEPUTATI	VOTI	VOTANTI
18 Sassuolo . . .	Baggi dott. Camillo . . . .	217	269
19 " . . . . .	Menotti Achille . . . . .	452	463
20 " . . . . .	Giovannardi avv. Tom . . .	173	183
21 " . . . . .	Berti dottor Luigi . . . . .	498	205
22 Vignola . . .	Selmi prof. Francesco . . .	299	303
23 " . . . . .	Muratori avv. Pietro . . .	227	229
24 " . . . . .	Tosi dott. Luca Antonio . .	250	251
25 Nonantola . .	Previdi dott. Stanislao . .	244	260
26 Concordia . .	Crema dott. Luigi . . . . .	247	310
27 " . . . . .	Crema dott. Federico . . .	214	254
28 Reggio . . . .	Terraechini d' Enrico . . .	461	496
29 " . . . . .	Strucchi dott. Gherardo . .	417	477
30 " . . . . .	Ferrari dott. Prospero . . .	423	470
31 " . . . . .	Sidoli Domenico . . . . .	359	414
32 " . . . . .	Viani prof. Prospero . . . .	303	436
33 " . . . . .	Chiesi avv. cav. Luigi . . .	323	350
34 " . . . . .	Bezzi dott. Giovanni . . . .	484	508

non essendo giunti alcuni particolari che occorrono, non è possibile estrarre sin d'ora a sorte gli Uffici onde procedere alla verifica- zione dei poteri: prego perciò l'Assemblea di volersi a tale scopo riunire domani per tempo.

*Voci* — A che ora?

*Zini* — Il Presidente invita l'Assemblea a ri- unirsi alle nove.

*Grimelli, Direttore del Ministero dell'istru- zione pubblica* — Chieggo di parlare per dire brevissimi accenti, non per abusare della pa- zienza dell'Assemblea.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Grimelli* — Dopo che un uomo di stato quale è il cav. Luigi Farini, la cui parola potente ancor risuona in questo recinto, ha tenuto di- scorso circa la nostra Assemblea, sarebbe temerità imperdonabile il tentare altre parole in proposito: quindi stimo conveniente il proce- dere al più presto possibile a costituire l'As- semblea istessa in quella regolare forma nella quale e per la quale possa statuire solenne- mente circa gli oggetti importantissimi, patrii o nazionali, sui quali tiene ora rivolta la sua attenzione l'Europa intera. Però in tale primo momento di questa stessa Assemblea uscita or ora dal maggior suffragio popolare e, direi così, immedesimata ancora e qui commista lietamente ad ogni cittadino, io propongo un indirizzo di ossequio con ogni gratitudine e fiducia al magnanimo alleato di Vittorio Em- manuele, al grande Protettore della naziona- lità ed indipendenza italiana, al sommo Napo- leone III, Imperatore di quella nazione gene- rosa che trovasi sempre così in guerra come in pace all'avanguardia della civiltà progres- siva (*Applausi generali e prolungatissimi*).

*Tosi* — Domando la parola.

*Presidente* — Ha facoltà di parlare.

*Tosi* — Il cav. Farini ci ha detto nel suo di- scorso che rinunziava e raccomandava il po- tere all'Assemblea: io spero bene che questa rinunzia sia condizionata, cioè che il cav. Fa- rini continuerà a tenere il potere.

Io domanderei pertanto spiegazioni a questo riguardo.

*Grimelli, Ministro* — Giudicherà l'Assemblea.

*Tosi* — Allora domanderei al sig. Presidente in mano di chi resterà l'Autorità esecutiva?

*Zini* — Risponderò all'onorevole preopinante che la questione è perfettamente inopportuna, imperocchè il Dittatore non può rinunziare ai poteri sovrani che ad un'Assemblea costituita. Ora noi non abbiamo ancora verificato i po- teri, epperò l'Assemblea non è peranco co- stituita.

*Tosi* — Ella ha date appunto le spiegazioni che io invocava ed io non ho nulla da ag- giungere.

*L'adunanza è sciolta alle ore 1 1/2.*

#### 104. *Seduta Seconda dell'Assemblea Costituente* — Costituzione degli Uf- fici.

17 agosto 1859.

*La seduta è aperta alle ore 9 3/4 antim.*

*Zini, Questore* — L'onorevole nostro Pre- sidente m'incarica di leggervi queste sue parole:

«Onorevoli signori Deputati — Conobbi in Fran- cia, nel Belgio, nella Svizzera ed in altri Paesi retti ad ordini rappresentativi molti Deputati che non parlano; ma un'Assemblea Sovrana con un Presidente che non può prendere la parola è forse questo l'unico caso. Domando se sia presente l'onorevole avv. Folloni De- putato di Novellara, che, per quanto intendo, è più anziano di me: in difetto prego l'Assem- blea di destinare al mio posto il Deputato che dopo di me sarà maggiore d'età».

*Voci* — Il Dep. Folloni non è presente.

*Zini* — Allora bisognerà cercare qual sia il Deputato più anziano fra i presenti, perchè il sig. Presidente non può parlare, ed io credo che sia il Deputato Calvi.

(*Il Deputato Calvi sale al seggio presidenziale*)

*Il Segretario Benelli dà lettura del processo verbale della tornata di ieri. Giunto al punto che riguarda la proposta stata fatta dal depu- tato Grimelli, questi interrompe chiedendo fa- coltà di parlare.*

*Grimelli, Direttore del Ministero dell'istru- zione pubblica* — La proposta da me fatta nella tornata di ieri era diretta all'Assemblea aperta

NUMERO d'ordine e luogo dei Collegi ELETTORALI	DEPUTATI	VOTI	VOTANTI
35	Correggio .. Marchi dottor Placido ..	435	532
36	.. .. . Asioli dott. Ferdinando ..	229	247
37	Scandiano .. Vallisneri cav. avv. Diego ..	298	315
38	.. .. . Vecchi dottor Giovanni ..	303	319
39	Montecchio .. Pampari dottor Ercole ..	250	368
40	.. .. . Catelani prof. Bernardino ..	245	269
41	Castelnovo de' Monti .. Gatti Francesco ..	163	227
42	.. .. . Monzani dott. Feliciano ..	164	237
43	Carpinetti .. Bucciardi dott. Andrea ..	276	288
44	Villa Minozzo .. Baroni avvocato Carlo ..	313	315
45	San Polo .. Ancini conte Luigi ..	368	398
46	Castelnovo di Sotto .. Soncini Carlo ..	146	275
47	Poviglio .. Musiari Luigi ..	221	241
48	Guastalla .. Zini avvocato Luigi ..	556	569
49	.. .. . Benelli dottor Giacomo ..	143	276
50	Brescello .. Fontana mag. Giuseppe ..	185	358
51	Luzzara .. Bocalari Ferdinando ..	186	227
52	.. .. . Bianchi avv. Andrea ..	282	303
53	Novellara .. Folloni avv. Antonio ..	233	250

NUMERO d'ordine e luogo dei Collegi ELETTORALI	DEPUTATI	VOTI	VOTANTI
54	Novellara .. Guidotti dottor Cesare ..	208	220
55	Pavullo .. Bortolucci avv. Giovanni ..	156	168
56	.. .. . Beneventi avv. Giuseppe ..	120	122
57	Montefiorino .. Tonelli avv. Ignazio ..	308	330
58	Montese .. Lucchi avvocato Carlo ..	111	121
59	.. .. . Carbonieri avv. Luigi ..	322	351
60	Pievopolago .. Galassini dott. Girolamo ..	115	214
61	Massa .. Mariotti avv. Antonio ..	355	365
62	.. .. . Cybeo conte avv. Carlo ..	196	196
63	Carrara .. Brizzolari avv. Enrico ..	400	422
64	.. .. . Romoli avv. Cesare ..	430	440
65	.. .. . Lazzoni conte Emilio ..	374	394
66	Fivizzano .. Barberi avv. Leopoldo ..	354	427
67	.. .. . Securani avv. Annibale ..	215	279
68	Tresana .. Bianchini avv. Angelo ..	192	193
69	Aulla .. Ferrari avv. Giacomo ..	222	336
70	Castelnovo di Garfagnana .. Maramotti avv. Bened. ..	278	316
71	Minucciano .. Bernardini dott. Jacopo ..	229	260
72	Castiglione .. Santini ing. Bernardo ..	266	285
73	Galliciano .. Pierotti Jacopo ..	289	307
Sommano N.		21997	24638

e non ancora costituita: questo e non altro era il mio concetto. Io ho fatto tale proposta all'Assemblea, come ad un'accolta di cittadini che escono dal suffragio universale; ho proposto un atto di gratitudine, di riconoscenza, di fiducia; non già un atto il quale non si potesse presentare che ad un'Assemblea costituita. Ora io credo che le parole del processo verbale non esprimono esattamente il mio concetto....

Zini — Chiedo di parlare.

Grimelli — Tale concetto fu però esattamente espresso dai signori stenografi, i quali scrissero letteralmente le mie parole. Infatti, dopo aver detto che stimava conveniente il procedere al più presto possibile a costituire l'Assemblea ecc., aggiungeva:

« Però in tale primo momento di questa stessa Assemblea, uscita ora dal maggior suffragio popolare e, direi così, immedesima ancora e qui commista lietamente ad ogni cittadino, io propongo un indirizzo di ossequio con ogni gratitudine e fiducia al magnanimo alleato di Vittorio Emanuele, al grande Protettore della nazionalità ed indipendenza italiana, al sommo Napoleone III, Imperatore di quella generosa Nazione che trovavasi sempre così in guerra come in pace all'avanguardia della civiltà progressiva. »

Questo è stato il preciso mio pensiero. Io non ho inteso dunque di proporre cosa la quale non si dovesse presentare che ad un Parlamento costituito.

Io non so se abbia espresso chiaramente la mia idea; in caso contrario, sono pronto a dare tutte quelle spiegazioni che potranno essermi richieste.

Presidente — Il deputato Zini ha facoltà di parlare.

Zini, Questore — Debbo a questo riguardo rispondere in nome dell'Ufficio.

Il processo verbale non dice che l'onorevole preopinante abbia fatto una mozione intempestiva. Tutti conoscono quanto egli sia esperto in questa materia, e nessuno può supporre che egli facesse proposte intempestive....

Grimelli, Direttore del Ministero dell'istruzione pubblica — Domando perdono, non ho detto che il processo verbale abbia dichiarato intempestiva la mia proposizione.

Zini — È troppo conosciuta l'esperienza dell'onorevole Grimelli in queste materie per supporre ch'egli proponesse un indirizzo ad un'Assemblea non costituita. Siccome d'altra parte non si poteva neanche supporre ch'egli proponesse un indirizzo ad un'accolta di cittadini, come egli dice, doveasi ritenere ch'egli avesse inteso di fare una mozione da tradursi in atto ad Assemblea costituita. Non può quindi esservi questione che sulla maggiore o minore chiarezza delle espressioni del nostro processo verbale.

Credo che dopo queste spiegazioni l'onorevole preopinante riconoscerà quali erano le intenzioni dell'Ufficio e gli renderà giustizia.

Segue una conversazione, nella quale interviene anche il Deputato Brizzolari che domanda sia fritto tesoro del tempo e si affretti lo scopo per il quale i Rappresentanti furono convocati: dopo di che il Deputato Grimelli dichiarasi soddisfatto qualora nel processo verbale si aggiunga qualche parola che esprima il suo concetto.

Continua la lettura del processo verbale. Giunsi alle parole relative all'interpellanza del Deputato Tosi, questi interrompe chiedendo di parlare.

Tosi — Il mio concetto è nel verbale perfettamente espresso: tuttavia debbo osservare che la spiegazione da me chiesta non a me solo, ma ad altri Deputati parve necessaria dopo le parole del Dittatore: io rinunzio a voi, o signori, e non all'Assemblea.

Mi si permetta adunque avvertire che la mia proposta parve a me e ad altri opportuna.

Zini — Mi duole d'infastidire la Camera prendendo così spesso a parlare.

La parola inopportuna non offende punto l'onorevole preopinante. Io dovea scartare una questione che in quel momento non era appunto opportuna. Un Potere non può cessare se non ha immediatamente un successore, tanto meno un Potere come il nostro, costituito con tutta la legalità: è adunque impossibile che il Dittatore potesse avere in animo di rassegnare il suo mandato ad un'Assemblea non ancora costituita.

Il segretario Benelli termina la lettura del processo verbale.

Presidente — Tenuto conto delle osservazioni fatte, pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato)

Si procederà ora alla composizione degli Uffici per estrazione a sorte

Il Questore Zini procede al sorteggio.

Gli Uffici risultano composti come segue:

Ufficio 1.º Urtoler, Menotti Achille, Boccari, Folloni, Fanti, Sidoli, Bezzi, Viani, Grimelli, Fontanelli, Sacerdoti, Carbonieri, Cotelani;

Ufficio 2.º Nardi, Marchi, Lucchi, Campi, Astoli, Romoli, Aneini, Muratori, Tonelli, Benelli, Giovanardi, Guidotti, Caprara;

Ufficio 3.º Chiesi, Pampari, Malmusi, Fontana, Cybeo, Pierotti, Menotti Adolfo, Papazzoni, Crema Luigi, Rangoni Testi, Calvi, Bortolucci, Sencini;

Ufficio 4.º Tosi, Lazzoni, Beneventi, Tirelli, Santini, Selmi, Mariotti, Brizzolari, Strucchi, Muzzioli, Crema Federico, Baggi, Musiari;

Ufficio 5.º Bianchi, Vallisneri, Vecchi, Maramotti, Bernardini, Zini, Previdi, Berti, Montanari Grazio, Montanari Benedetto, Ferrari Prospero, Terracchini, Bucciardì.

Zini — Questi sono i nomi dei Deputati che constarono ieri presenti alla tornata. Risulta però all'Ufficio di presidenza che manca il nome di otto Deputati.

Una voce — Dei Ferrarì ce ne sono due.

Bucciardì — Io ieri era presente, ed il mio nome non venne estratto.

Zini — Allora farà parte del quinto Ufficio a cui precisamente manca un Deputato.

Una voce — Io pure ieri era presente, e ciononostante non fui oggi estratto.

Altre voci — Noi pure siamo nello stesso caso.

Zini — Allora prego i signori Deputati che non furono chiamati a voler dare il loro nome all'Ufficio di presidenza.

Altra voce — Gli Uffici debbono essere sette e non cinque.

Zini — L'ordine che ha ricevuto l'Ufficio di presidenza si è di formarne cinque.

Tosi — Vi sono due programmi: il primo ministeriale, che stabiliva che gli Uffici fossero sette; il secondo, senza firma, ricevuto a brevi mani da molti Deputati, li riduce a cinque.

Zini — L'ordine di formare cinque Uffici venne all'Ufficio presidenziale dal Dittatore.

Tosi — Io ho voluto unicamente constatare i fatti e non altro.

Zini — Allora imborseremo i nomi dei nuovi registrati onde distribuirli nei cinque Uffici.

*Il sorteggio dà i seguenti risultati:*

Ufficio 1.° Securani, Ferrari Giacomo;

Ufficio 2.° Gatti, Galassini;

Ufficio 3.° Baroni, Bianchini;

Ufficio 4.° Barberi;

Ufficio 5.° Monzani.

*Presidente* — Prego ora la Camera di volersi ritirare negli Uffici onde procedere alla verifica dei poteri.

*Una voce* — Manca ancora nella lista il Deputato Ferrari Giacomo.

*Zini* — Farò osservare alla Camera che di tale elezione non abbiamo ancora avuto comunicazione di sorta; aggiungerò poi anche che molte comunicazioni giunsero tardissimo, per cui nè il Ministero nè l'Ufficio del Dittatore poterono darci informazioni precise. Del resto quando ci sarà comunicata quella elezione, il Deputato Ferrari Giacomo verrà ascritto al quarto Ufficio.

*La stessa voce* — Le carte dall'Ufficio elettorale di Albiano furono di già spedite.

*Zini* — Ma la Presidenza non le ha ancora ricevute.

*Fonana* — Questa mattina la seduta era stabilita per le ore nove in punto, ed i Deputati si riunivano, ma si è trovata chiusa la porta e si dovette attendere per ben una mezz'ora. Dippiù la sentinella ha la consegna che ogni Deputato debba presentare entrando una carta, e questa non ci fu peranco rimessa. Io domanderei che tali disordini più non si rinnovassero.

*Presidente* — L'Ufficio provvederà. Intanto prego i signori Deputati di volersi riunire negli Uffici.

*L'adunanza è sciolta alle ore 10 1/2.*

#### 104. *Istituzione e ordinamento provvisorio nei Comuni di un Consiglio di disciplina della Guardia nazionale.*

17 agosto 1859.

GOVERNO NAZIONALE  
DELLE PROVINCE MODENESI  
IL DITTATORE

Considerando che finchè non è compiuta l'organizzazione della Guardia nazionale nel modo prescritto dalla Legge 4 marzo 1848, non possono istituirsi i Consigli di disciplina nella conformità prescritta dalla Legge stessa;

Considerando essere urgente il provvedere in via interinale fino alla compiuta attuazione della Legge;

**Decreta:**

**Art. 1.** Fino a che non sia compiuta l'organizzazione definitiva della Guardia nazionale colla nomina dei Graduati, è istituito in ogni Comune un Consiglio di disciplina provvisorio e permanente.

**Art. 2.** Questo Consiglio sarà composto nei Comuni di prima classe di un ufficiale, Presidente, di due ufficiali, due sergenti e due militi, Giudici. Nei Comuni di seconda e terza classe sarà composto di un ufficiale, Presidente, di un ufficiale, un sergente e due militi, Giudici.

**Art. 3.** Ogni Consiglio di disciplina avrà un Relatore col grado di Ufficiale ed un Segretario col grado di Sergente maggiore. Nei Comuni di prima Classe avranno i Consigli di disciplina un Relatore ed un Segretario aggiunti, del grado immediatamente inferiore a quello del Relatore e del Segretario.

**Art. 4.** I membri dei Consigli di disciplina, i Relatori e Relatori aggiunti, i Segretarii e Segretarii aggiunti saranno nominati dagli Intendenti generali ed Intendenti, sulla proposta dei Comandanti locali della Guardia nazionale.

**Art. 5.** Le sentenze dei Consigli di disciplina provvisori saranno inappellabili.

**Art. 6.** I Militi chiamati dinanzi al Consiglio di disciplina dovranno intervenire personalmente. Potranno essere assistiti da un difensore.

**Art. 7.** Saranno esattamente osservate dai Consigli di disciplina provvisori le prescrizioni contenute nei paragrafi 1 e 3 della Sezione VIII del Titolo III della Legge 4 marzo 1848, in quanto non sono contrarie al presente Decreto.

**Art. 8.** I Consigli di disciplina provvisori cesseranno immediatamente e di diritto in ogni Comune tosto che si sarà proceduto alla nomina ai gradi nel modo prescritto dalla Legge.

Il Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 17 agosto 1859.

FARINI

*Il Direttore Provvisorio  
del Ministero dell'Interno*  
C. MALMUSI

**105. Seduta Terza dell'Assemblea Costituente** — Verificazione dei poteri — Costituzione dell'Ufficio definitivo di presidenza — Approvazione della proposta di un indirizzo al Dittatore.

18 agosto 1859.

La seduta è aperta alle ore 10 1/2.

Il Segretario Giacomo Benelli fa lettura del processo verbale, il quale è approvato.

Conformemente all'ordine del giorno, si leggono le relazioni sulla verifica dei poteri fatta dagli Uffici.

Il Deputato Galassini, relatore del 2° Ufficio, riferisce sulle seguenti elezioni:

Dott. Giacomo Sacerdoti	3	Collegio Modena
Generale Manfredo Fanti	9	" "
Conte Rangone Testi	3	" Carpi
Strucchi Dott. Gherardo	2	" Reggio
Ferrari Dott. Prospero	3	" "
Sidoli Domenico	4	" "
Conte Vallisnieri Diego	1	" Scandiano
Pampari Dott. Feliciano	1	" Montecchio
Catelani Prof. Bernardino	2	" "
Dott. Feliciano Monzani	2	" Castelnuovo ne' Monti
Avv. Carlo Baroni	...	" Villa Minozzo
Conte Luigi Ancini	...	" San Polo
Carlo Soncini	...	" Castelnuovo di Sotto
Avv. Luigi Carbonieri	2	" Montese
Ferrari Dott. Giacomo	...	" Aulla

Conclude che, essendo state riconosciute dall'Ufficio regolarissime, desse siano approvate. L'Assemblea adotta le conclusioni del relatore.

Il Deputato Menotti Adolfo, relatore del 3° Ufficio, riferisce sulle seguenti elezioni:

Magg. Giuseppe Fontana	Collegio Brescello
Ignazio Calvi	" Finale
Avv. Luigi Bertl	4 " Sassuolo
Dott. Jacopo Pierotti	" Galliciano
Avv. Luigi Chiesi	6 " Reggio
Prof. Francesco Selmi	1 " Vignola
Dott. Giovanni Muzzioli	6 " Modena
Avv. Bened. Maramotti	" Castelnuovo di Garfagnana
Ing. Domenico Urtoller	2 " Modena
Avv. Luigi Zini	1 " Guastalla
Prof. Prospero Viani	5 " Reggio
Bernardini Dott. Jacopo	2 " Minuciano
Montanari Ing. Grazio	" Mirandola
Bianchi Dott. Andrea	2 " Luzzara;

aggiunge essere state trovate regolari e propone siano approvate. L'Assemblea approva.

Il deputato Tosi relatore del 4° ufficio riferisce sulle elezioni dei signori:

March. Camillo Fontanelli	1	Collegio Modena
Avv. Emilio Nardi	5	" "
Avv. Antonio Folloni	1	" Novellara
Conte Carlo Cybeo	2	" Massa
Avv. Pietro Muratori	2	" Vignola
Benelli Dott. Giacomo	2	" Guastalla
Adolfo Menotti	2	" Carpi
Dott. Tomaso Giovanardi	3	" Sassuolo
Dott. Giovanni Bezzi	7	" Reggio
Dott. Stanislao Previdi	...	" Nonantola
Avv. Giov. Bortolucci	1	" Pavullo
Achille Menotti	2	" Sassuolo

Avv. Antonio Mariotti	1	Collegio Massa
Giuseppe Tirelli	8	" Modena
Dott. Bened. Montanari	1	" Mirandola
Tosi Dott. Luca	3	" Vignola
Dott. Andrea Bucciardi	...	" Carpinelli
Avv. Enrico Brizzolari	1	" Carrara
D.° Ferdinando Boccalari	1	" Luzzara
Avv. Giuseppe Beneventi	2	" Pavullo
Avv. Ignazio Tonelli	...	" Montefiorino
Dott. Cesare Romoli	2	" Carrara
Conte Emilio Lazzoni	3	" "
Avv. Annibale Securani	2	" Fivizzano
Angelo Bianchini	...	" Tresana;

e conclude per l'approvazione. L'Assemblea adotta le conclusioni.

Il Deputato Achille Menotti, relatore del 4° Ufficio, riferisce sulle elezioni dei signori:

Cav. Giuseppe Malmusi	4	Collegio Modena
Prof. Geminiano Grimeili	7	" "
Achille Caprari	1	" Carpi
Prof. Giuseppe Campi	...	" San Felice
Dottor Federico Crema	2	" Concordia
Dott. Enrico Terracchini	1	" Reggio
Dott. Ferdinando Asioli	2	" Correggio
Dott. Giovanni Vecchi	2	" Scandiano
Francesco Gatti	1	" Castelnuovo ne' Monti
Luigi Musiari	...	" Poviglio
Avv. Camillo Baggi	1	" Sassuolo
Ing. Cesare Guidotti	2	" Novellara
Avv. Carlo Lucchi	1	" Montese
Dott. Girolamo Galassini	...	" Pievpelelago
Dott. Bernardo Santini	...	" Castiglione;

e conclude perchè vengano approvate e confermate dall'Assemblea. L'Assemblea approva.

I Relatori dell'Ufficio 3° e 5° espongono un dubbio sulla regolarità degli atti preliminari nelle elezioni del 4° Collegio di Correggio, del 1° Collegio di Concordia e del 1° Collegio di Fivizzano; viene impegnata una discussione tra gli onorevoli Deputati Bortolucci, Tosi, Galassini, Malmusi, Brizzolari, Vecchi, Muratori e Zini.

Il Presidente invita i signori relatori, a cui mancava qualche documento, a preparare la loro relazione, e sospende a tale effetto la seduta per mezz'ora invitando i Deputati a convocarsi frattanto negli Uffici.

La seduta è sospesa a mezzogiorno.

Alle 4 1/2 e 3/4 la seduta è riassunta.

Dietro la relazione dei Deputati Adolfo Menotti e Bianchi, l'Assemblea, riconoscendo che le operazioni elettorali eransi compiute regolarmente e che gli eletti avevano riportato un suffragio superiore alla maggioranza assoluta dei votanti richiesta dalla legge, e che però niun dubbio poteva statuirsi sulla validità della loro elezione, approvava e confermava l'elezione dei suddetti Collegi, cioè:

Dott. Placido Marchi	1	Collegio Correggio
Dott. Luigi Crema	1	" Concordia
Dott. Leopoldo Barberi	1	" Fivizzano

Presidente — L'ordine del giorno chiama la nomina dell'Ufficio definitivo. Invito i signori Deputati a votare per l'elezione del Presidente.

Si procede alla votazione segreta, la quale dà il seguente risultato:

Votanti 66 — Maggioranza 34

Cav. Giuseppe Malmusi	...	Voti 61
Avv. Pietro Muratori	...	" 2
Cav. Francesco Selmi	...	" 2
Cav. Luigi Chiesi	...	" 1

**Presidente** — Avendo il sig. cav. Giuseppe Malmusi ottenuto la maggioranza assoluta, io lo proclamo Presidente (*Applausi generali*).

**Malmusi** — Mi mancano le espressioni per significare a questa augusta Assemblea da quanta gratitudine io sia compreso per l'onore insigne che mi viene immeritamente impartito. Prego l'Assemblea, che mi diede tanta prova di fiducia, di volermi soccorrere benevolente coi suoi lumi ogni qual volta venissi meno all'arduo ufficio.

Confesso che questo insigne onore è soverchio compenso alle amarezze dell'esiglio, a tutte quelle angosce che mi sfringevano il cuore quando parve (io non lo credetti giammai) che le sorti italiane volgessero al peggio.

Abbastanza ho parlato di me a così illustre Consesso: io mi limito a dire che nell'adempimento delle nostre funzioni invocherò non il Regolamento, ma la civile sapienza dell'Assemblea, la gentilezza di ciascuno dei membri che la compongono, la quale tien conto di ogni regolamento (*Applausi generali*).

*Segue la votazione per gli altri membri dell'Ufficio, e risultano eletti*

*a Vice-Presidenti*

*i signori* Baroni Carlo . . . . . Voti 62  
Tonelli Ignazio . . . . . " 42

*a Segretarii*

*i signori* Viani . . . . . Voti 56  
Menotti Achille . . . . . " 61  
Maramotti . . . . . " 51  
Brizzolari . . . . . " 44

*a Questori*

*i signori* Zini Luigi . . . . . Voti 60  
Selmi Francesco . . . . . " 45

**Presidente** — Invito l'Ufficio definitivo a prendere il posto che gli è dovuto.

Il **Presidente Malmusi** e *gli altri membri eletti prendono il loro posto.*

**Presidente** — Ho l'onore di proporre alla Camera un voto di ringraziamento al nostro benemerito Presidente d'età pel modo con cui seppe adempiere alle sue funzioni provvisorie (*Applausi generali*).

**Tosi** — Chiedo di parlare.

In nome di molti Deputati ho l'onore di sottoporre all'Assemblea una mozione. Io propongo che sia recato al benemerito nostro Dittatore il cav. Farini un messaggio, in cui gli sia partecipato che l'Assemblea si è legalmente costituita, e gli siano rese grazie pel tanto bene operato in favore di queste Provincie nel disimpegno del difficile suo ministero, pregandolo nello stesso tempo di voler continuare nello stesso ufficio fino a che l'Assemblea abbia definitivamente ordinato il potere esecutivo.

**Presidente** — Credo che la Camera approverà unanimemente questo voto di riverenza e di simpatia al benemerito ed egregio Dittatore il sig. cav. Farini.

(*Applausi generali e prolungati dall'Assemblea e dalle tribune pubbliche.*)

**Presidente** — Io propongo all'Assemblea di affidare l'incarico di redigere questo messaggio allo stesso onorevole Deputato Tosi.

**Zini** — Il sig. Presidente mi ha prevenuto proponendo alla Camera di incaricare l'onorevole Tosi della redazione di questo messaggio. Il tempo stringe; e se s'incarica una sola persona di questa redazione, dessa sarà più presto

compiuta che se fosse affidata ad una Commissione.

Io prego quindi il sig. Presidente di voler mettere ai voti tale proposta.

**Presidente** — Interrogo la Camera se intenda affidare al deputato Tosi la redazione di un messaggio al nostro Dittatore (*La Camera approva*).

**Presidente** — Invito l'Assemblea a radunarsi domani mattina alle ore 9 negli Uffici per poi portarsi alle 10 in seduta pubblica onde dar principio a quelle deliberazioni che sono così impazientemente aspettate dal paese e che non ammettono oramai più dilazioni (*Applausi*).

*L'adunanza è sciolta alle ore 2.*

**106. Soppressione della linea doganale fra le Provincie Modenesi e le Parmensi.**

18 agosto 1859.

(Veggasi il Decreto riferito sotto il n.° 181 a pag. 265).

**108. Seduta Quarta dell'Assemblea Costituente — Approvazione di un indirizzo al cav. Farini.**

19 agosto 1859.

*La seduta è aperta alle 10 1/4.*

Il segretario Maramotti dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Presidente** — Il Deputato Tosi ha facoltà di esporre il progetto d'indirizzo all'egregio cav. Farini.

**Tosi** — (*Udite! Udite!*) « Signore!

« L'Assemblea Nazionale si è ieri legalmente costituita. Il primo suo atto fu quello di votarvi il messaggio che noi siamo lieti di recarvi perchè sentiamo il bisogno di esprimervi la profonda nostra gratitudine pel bene da voi operato a prò di queste Modenesi Provincie, nelle quali il vostro nome suona come di ottimo, di benemerito cittadino, e d'insigne uomo di Stato.

« Aggiungete, Signore, un nuovo merito ai tanti che vi procacciarono la devozione e l'amore di queste popolazioni, conservando l'esercizio del potere esecutivo fino a che l'Assemblea abbia definitivamente costituita l'Autorità suprema.

« Il Paese ha dato ai suoi Rappresentanti solenne attestazione di fiducia, e Voi potete fare assegnamento sul concorso spontaneo ed efficace di ciascuno di noi.

« Le opere vostre, il vostro nome illustre ci sono garanti che voi sarete autorevole interprete dei liberi e fermi nostri propositi, e saprete per ogni mezzo farli valere ».

**Presidente** — Signori Deputati, io sarei di parere che la Camera approvasse puramente e semplicemente il testo del progetto d'indirizzo.

*Molte voci* — Sì, sì.

**Presidente** — Pongo dunque ai voti l'approvazione dell'indirizzo.

La Camera approva per acclamazione (*Applausi fragorosi e prolungati*).

**Grimelli, Direttore del Dicastero dell'Istruzione pubblica** — Depongo sul tavolo della Presidenza la proposta d'indirizzo a S. M. l'Im-